R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCURA GENERALE REPUBBLICA
REGGIO CALABRIA
14 APR. 1995
PROT. 9 SEZ.

LA CORTE DI ASSISE

PRIMA SEZIONE

DI PALMI

Composta dai signori:

1)	DR. GIACOMO	FOTI	PRESIDENTE
2)	DR. EMANUELE	CRESCENTI	GIUDICE
3)	SIG. MARIA	CONDO'	GIUDICE POPOLARE
4)	SIG. MARIA TERESA	ALESSI	GIUDICE POPOLARE
5)	SIG. MICHELINA	BUGGISANO	GIUDICE POPOLARE
6)	SIG. SALVATORE	PELAIA	GIUDICE POPOLARE
7)	SIG. CARMELO	PANETTA	GIUDICE POPOLARE
8)	SIG. GIUSEPPE	CONGIUSTI'	GIUDICE POPOLARE

in data 26.2.1994 ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1) PESCE GIUSEPPE, nato a Rosarno il 18.10.23;

2) PESCE ANTONINO, nato a Rosarno il 16.03.53;

3) ALBANESE FRANCESCO, nato a Cittanova il 19.04.27;

4) LOMBARDO DOMENICO, nato a Taurianova il 20.07.44;

5) ROSITANO FRANCESCO, nato a Taurianova il 06.01.52;

6) PRONESTI' ROCCO, nato a Cittanova il 16.07.51;

7) AVIGNONE GIUSEPPE, nato a Cittanova il 01.11.38;

8) SCRIVA GIUSEPPE, nato a Rosarno il 02.04.46;

9) GIOVINAZZO DOMENICO, nato a Taurianova il 08.11.45;

10) MONTELEONE SALVATORE, nato a Taurianova il 14.01.57;

11) MANCUSO LUIGI, nato a Limbadi il 16.03.54;

12) MANCUSO GIUSEPPE, nato a Limbadi il 05.10.49;

13) NUCERA GIANFRANCO, nato a Rosarno il 02.01.48;

14) CALABRESE MARTINO, n. S Martino Taurianova il 18.04.41;

15) SCANDINARO CARMELA, nata a Rosarno il 03.12.58;

16) SCANDINARO GRAZIA, nata a Rosarno il 04.12.50;

17) ZURZOLO MICHELE GIOVANNI, nato a Rosarno il 19.10.54;

18) CREA TEODORO, nato a Gioia Tauro il 11.04.39;

19) FACCHINERI LUIGI, nato a Cittanova il 02.02.47;

20) FACCHINERI MICHELE, nato a Cittanova il 04.02.36;

21) FACCHINERI VINCENZO, nato a Cittanova il 19.04.29;

22) RASO GIUSEPPE, nato a Cittanova il 01.10.41;

23) BELLOCCO UMBERTO, nato a Rosarno il 17.12.37;

24) RUGOLO DOMENICO, nato a Castellace il 11.06.35;

25) MAMMOLITI SAVERIO, nato a Castellace il 13.01.42;

26) ALBANESE ROCCO, nato a Cittanova il 02.01.39;

27) GULLACE CARMELO, nato a Cittanova il 06.01.51;

28) GUERRISI DOMENICO, nato a Cittanova il 01.04.43;

29) BRUZZI' CAMILLO, nato a Taurianova il 25.11.55;

30) PACE DOMENICO, nato a Rosarno il 23.11.64;

31) DI MARTE GIUSEPPE, nato a Filandari il 10.12.56;

32) FAMELI ANTONIO, nato a S Ferdinando il 23.10.38;

33) BELLOCCO GIULIO, nato a Rosarno il 13.06.51;

34) BELLOCCO GIUSEPPE, nato a Rosarno il 22.02.48;

35) BELLOCCO MARIO, nato a Rosarno il 13.02.41;

36) BELLOCCO ROCCO, nato a Rosarno il 25.09.52;

37) BELLOCCO MICHELE, nato a Rosarno il 19.03.50;

38) BELLOCCO CARMELO, nato a Rosarno il 04.07.56;

39) PONTORIERO GREGORIO, nato a Rosarno il 07.02.27;

40) LA ROSA FRANCESCO, nato a Rosarno il 25.06.54;

41) RAO GAETANO, nato a Rosarno il 19.01.55;

42) GIOFFRE' VINCENZO DOMENICO, n a Seminara il 10.11.45;

43) VARONE FRANCESCO, nato a Maropati il 10.01.49;

44) COSENTINO TOMMASO, nato a S Giorgio M. il 26.01.35;

45) IANNACE GIUSEPPE, nato a Rosarno il 28.01.49;

46) BELLOCCO GREGORIO, nato a Rosarno il 19.10.55;

47) PAPALIA GIUSEPPE, nato a Delianuova il 02.03.49;

48) TROPEANO VINCENZO, nato a Varapodio il 10.02.34;

49) PESCE VINCENZO, nato a Rosarno il 27.05.59;

50) DOMINELLO SAVERIO, nato a Rosarno il 24.01.55;

51) MESSINA DEMETRIO ANTONIO, n. a Rosarno il 31.10.62;

52) PISANO BRUNO, nato a Rosarno il 16.03.25;

53) PISANO DOMENICO, nato a Rosarno il 30.10.50;

54) PISANO FRANCESCO, nato a Rosarno il 25.02.55;

55) PISANO SALVATORE, nato a Rosarno il 06.01.48;

56) SIBIO GIOVANNI, nato a Rosarno il 23.06.59;

57) SIBIO GIUSEPPE, nato a Rosarno il 15.05.62;

58) GRASSO DOMENICO, nato a Rosarno il 09.08.56;

59) PISANI SANTE, nato a Rosarno il 26.10.49;

60) NAPOLI LUIGI, nato a Rosarno il 02.01.52;

61) NAPOLI RAFFAELE, nato a Rosarno il 10.11.45;

62) CONDOLUCI VINCENZO, nato a Rosarno il 08.05.38;

63) CICALA PASQUALE, nato a Rosarno il 04.10.57;

64) ASCONE SALVATORE, nato a Rosarno il 05.07.58;

65) ASCONE ANTONIO, nato a Rosarno il 21.01.54;

66) LA ROSA CESARE, nato a Rosarno il 02.01.54;

67) CATALDO GIUSEPPE, nato a Locri il 19.09.38;

68) MACRI' VINCENZO. nato a Siderno il 25.08.37;

69) MUTO FRANCESCO, nato a Cosenza il 13.05.40;

70) SENA ANTONIO, nato a Cosenza il 10.10.41;

71) PINO FRANCESCO, nato a Cosenza il 28.03.52;

72) PINO PIETRO, nato a Rende il 24.07.43;

73) LOCOTETA MATTEO, nato a Taurianova il 30.05.43;

74) ZUPO ENRICO, nato a Mileto il 11.02.53;

75) D'AGOSTINO PASQUALE, nato a Rosarno il 30.10.54;

76) ARENA DOMENICO, nato a Rosarno il 15.04.54;

77) FERRARO MARIO, nato a Rosarno il 21.07.49;

78) DELMIRO FERDINANDO, nato a Rosarno il 20.09.64;

79) MANCUSO FRANCESCO, nato a Limbadi il 05.01.29;

80) MANCUSO ANTONIO, nato a Limbadi il 05.04.51;

81) PESCE ROCCO, nato a Rosarno il 01.01.57;

82) PESCE GIUSEPPE, nato a Rosarno il 19.09.54;

83) CELINI SALVATORE, nato a Rosarno il 04.04.30:

84) GERACE CARMINE, nato a Gioia Tauro il 22.03.50;

85) GERACE FILIPPO, nato a Gioia Tauro il 23.10.51;

86) PIROMALLI GIUSEPPE, nato a Gioia Tauro il 01.03.21;

87) LUPPINO FRANCESCO, nato a Rosarno il 11.03.46;

88) QUARANTA AGOSTINO, nato a Rosarno il 13.10.60;

89) GUERRISI ROCCO, nato a Cittanova il 26.10.24;

90) FEDELE ANTONINO, nato a Rizziconi il 25.04.42;

91) STRAPUTICARI VINCENZO, nato a Cittanova il 30.01.44;

92) LUCA' ROCCO, nato a Rizziconi il 08.02.35;

93) BRUZZESE DOMENICO, nato a Cittanova il 27.08.35;

94) MAZZAFERRO GIUSEPPE, nato a Rizziconi il 15.04.55.

IMPUTATI

CREA TEODORO E AVIGNONE GIUSEPPE:

1) del reato di tentato omicidio (artt. 56 - 575 - 577 nn. 3e 4, 110 c.p.) ,per avere in concorso tra loro e con persone allo stato sconosciute, e per motivi abietti consistiti in una vendetta trasversale, compiuto atti idonei inequivocabilmente diretti a cagionare la morte di Monteleone Domenico, esplodendo contro lo stesso numerosi colpi di arma da fuoco e non verificandosi l'evento per cause estranee alla loro volontà.
IN TAURIANOVA IL 23.9.74 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 1°).

2) del reato di detenzione abusiva di armi (art. 697 e succ.mod. e 110 c.p.) per avere detenuto, in concorso tra loro, illegalmente le armi usate contro Monteleone Domenico.
IN TAURIANOVA IL 23.9.74 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 2°).

3) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod. e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, portato fuori dalla abitazione le armi usate contro Monteleone Domenico.
IN TAURIANOVA IL 23.9.74 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 3°).

FACCHINERI LUIGI E VARONE FRANCESCO:

4) del reato di omicidio (artt. 575 - 577 nn. 3 e 4, 110c.p.) per avere, in concorso tra loro e con Gioffrè VincenzoDomenico, già processato in primo grado, con premeditazionee per motivi abietti, avendo agito, con finalità divendetta, contro la cosca rivale, Facchineri Luigi quale mandante e gli altri come esecutori , cagionato la morte diRaso Giuseppe esplodendo contro lo stesso numerosi colpi diarma da fuoco.

IN REGGIO CALABRIA IL 31.3.75 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 60).

5) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod. e 110 c.p.) per avere in concorso tra loro portato fuori dalla abitazione ed introdotto, tramite il Varone, nelle Carceri di Reggio Calabria, una pistola poi utilizzata per la uccisione di Raso Giuseppe.

IN REGGIO CALABRIA IL 31.3.75 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 61).

GUERRISI DOMENICO - FACCHINERI LUIGI - Scriva GIUSEPPE:

6) del reato di tentato omicidio (artt. 575 - 577 nn. 3 e 4,61 n. 1 - 56 - 81 cpv. e 110 c.p.) per avere, in concorsotra loro e con Luppino Carmelo, poi deceduto, con premeditazione, con più azioni esecutive del medesimodi-

segno criminoso, e per motivi abietti consistenti nel proposito di rafforzamento dell'egemonia mafiosa della loro cosca nonchè per vendetta trasversa, compiuto atti idonei inequivocabilmente diretti a cagionare la morte di Avenoso Domenico, esplodendo colpi di mitra e di altre armi da fuoco nei confronti del predetto e di altre persone, allo scopo di uccidere il primo.
IN CITTANOVA IL 31.5.75 (così modificata l'imputazionecontestata con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 92).

7) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod. ,110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, e con Luppino Carmelo, poi deceduto, detenuto illegalmente le armi usate per tentare di uccidere l'Avenoso Domenico.
IN CITTANOVA IL 31.5.75 (così modificata l'imputazione contestata con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 93).

8) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ.mod., 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro e con Luppino Carmelo, poi deceduto, portato fuori dall'abitazionele armi usate per tentare di uccidere l'Avenoso Domenico.
IN CITTANOVA IL 31.5.75 (così modificata l'imputazione contestata con O.C. 83/83 P.M. Palmi capo 94).

GUERRISI DOMENICO E FACCHINERI MICHELE:

9) del reato di furto aggravato (artt. 624-625-61 n. 2110 c.p.) per avere, in concorso tra loro e con Luppino Carmelo, poi deceduto, al fine di consumare il delitto di cui al capo 6°), sottratto a persona allo stato sconosciuta una autovettura FIAT 125 impiegata per il trasferimento sul posto del delitto.

IN SIDERNO IN DATA ANTECEDENTE AL 31.5.75 (così modificatala imputazione contestata con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 96).

ALBANESE FRANCESCO E ALBANESE ROCCO:

10) del reato di omicidio pluriaggravato (artt. 575 - 577nn. 3 e 4 , 61 nn. 1 e 2 - 81 cpv., 110 c.p.) per avere in concorso tra di loro e con altre persone allo stato rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con premeditazione e per motivi abietti-consistenti nello scopo di potenziare l'egemonia della loro cosca, nonché per vendetta decidendo di eliminare i favoreggiatori della cosca Facchineri, cagionato la morte di Marvaso Marcello e successivamente quella di Marvaso Luciano, mediante l'esplosione nei loro confronti di colpi di arma da fuoco.

IN CITTANOVA IL GIORNO 8.12.75 ED IL GIORNO 2.1.76 (contestato con O.C. n. 83/83 P.M. Palmi al capo 34).

11) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 esucc. mod. c.p., 81 110 c.p.) per avere, in concorso tra di loro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente le armi impiegate per la uccisione dei fratelli Marvaso.
IN CITTANOVA L'8.12.75 ED IL 2.1.76 (contestato con O.C.83/83 P.M. Palmi al capo 35).

12) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ.mod., 81, 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro e, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato le armi impiegate per la uccisione di MarvasoMarcello e Marvaso Luciano, pur essendo sprovvisti della necessaria autorizzazione.
IN CITTANOVA L'8.12.75 ED IL 2.1.76 (contestato con O.C.83/83 P.M. Palmi al capo 36)

RASO GIUSEPPE - CREA TEODORO E MANCUSO GIUSEPPE:
13) del reato di omicidio pluriaggravato (artt. 575 - 577nn. 3 e 4, 61 nn. 1 e 2, 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, con premeditazione e per motivi abietti consistenti nella eliminazione dei nemici della loro cosca, cagionato la morte di Furfaro Vincenzo e Furfaro Giuseppe, contro i quali si avvicinavano a bordo di un'Alfa Romeo tg. CZ 161207, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco.

IN TAURIANOVA IL 23.1.76 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 7).

14) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 esucc. mod. , 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, detenuto illegalmente le armi usate contro i fratelli Furfaro.
IN TAURIANOVA IL 23.1.76 (contestato con O.C. n. 83/83 P.M. Palmi al capo 8).

15) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ.mod., 110 c.p.) per avere, in concorso tra di loro, portato fuori dalla loro abitazione le armi usate per la uccisione dei fratelli Furfaro e senza essere muniti di autorizzazione.
IN TAURIANOVA IL 23.1.76 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 9).

AVIGNONE GIUSEPPE E GIOVINAZZO DOMENICO:
16) del reato di cui agli (artt. 575-577 nn. 3 e 4, 81 cpv. n. 1 e 110 c.p.) per avere in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con premeditazione, per motivi abietti consistenti nella esigenza della eliminazione di avversari della cosca, cagionato la morte di Monteleone Domenico contro il quale esplodevano

numerosi colpi di arma da fuoco e compiuto atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Monteleone Giacomo che aveva accompagnato il proprio genitore Domenico, esplodendo contro lo stesso colpi di armada fuoco che non cagionavano l'evento per cause estranee alla volontà degli imputati.
IN TAURIANOVA IL 6.4.76 (così ristrutturate e unificate le imputazioni di cui ai capi H) e 81) della rubrica contestate con O.C. 76/83 al capo P) e con O.C. 80/83 P.M. Palmi al capo 8).

17) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ.mod., 81, 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, portato fuori dalle abitazioni le armi usate per i reati di cui al capo 16) senza autorizzazione.
IN TAURIANOVA IL 6.4.76 (contestato con O.C. 80/83 P.M. Palmi al capo C)).

18) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod. c.p., 81 e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto le armi usate per l'omicidio di Monteleone Domenico.
IN TAURIANOVA IL 6.4.76 (contestato con O.C. 80/83 P.M. Palmi al capo D)).

MONTELEONE SALVATORE:

19) del reato di cui agli artt. 575-577 nn. 3 e 4, 576 n.1 in relazione agli artt. 61 n. 1 e 2, 110 c.p. per avere, in concorso con Luppino Carmelo, poi deceduto, per motivi abietti, con premeditazione, allo scopo di potenziare l'egemonia della cosca collegata ai Facchineri, cagionato la morte di Papasergi Santo Antonio Bruno.
IN TAURIANOVA IL 9.4.76 (contestato con O.C. 76/83 P.M. Palmi al capo Q)).

ALBANESE FRANCESCO E COSENTINO TOMMASO:

20) del reato di omicidio (artt. 575 - 577 nn. 3 e 4, 110c.p.) per avere, in concorso tra di loro, con premeditazione, per motivi abietti, avendo agito per finalità di vendetta trasversa nonchè allo scopo di realizzare un obiettivo di potenziamento mafioso, cagionatola morte di Varone Giorgio che veniva colpito con un colpo contundente.
IN MELICUCCO IL 11.6.77 (contestato con O.C. 83/83 P.M.Palmi capo 63).

ALBANESE FRANCESCO E ALBANESE ROCCO:

21) del reato di sequestro di persona (artt. 605, 61 n. 2e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, l'Albanese Rocco quale concorrente morale ed in concorso con altri avendo agito almeno in numero di quattro, sequestrato Fazzari

Salvatore, allo scopo di fare scoprire e quindi uccidere Facchineri Domenico.

IN SAN GIORGIO MORGETO DAL 10.9. AL 26.9.77 (così ristrutturata l'imputazione di cui al capo U1) della rubrica contestata con O.C. n. 83/83 P.M. Palmi al capo 22)).

22) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 esucc. mod. ,81 e 110 c.p.) per avere, in concorso tra di loro, detenuto illegalmente le armi utilizzate per il sequestro di Fazzari Salvatore.

IN SAN GIORGIO MORGETO DAL 10.9 AL 26.9.77 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 23).

23) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod. c.p. , 81 e 110 c.p.) per avere illegalmente portato le armi usate per il sequestro Fazzari Salvatore.

IN SAN GIORGIO MORGETO DAL 10.9 AL 26.9.77 (contestato con O.C. 83/83 al capo 24)).

24) del reato di cui agli artt. 575 - 577 nn. 3 e 4, 61 nn.1 e 2 , 110 c.p. per avere, in concorso tra di loro, il primo quale esecutore, con premeditazione, per motivi abietti consistenti nello scopo di potenziare l'egemonia mafiosa della cosca e per vendetta, cagionato la morte di Facchineri Domenico, colpendolo con numerosi colpi di arma da

fuoco.
IN CITTANOVA 11.9.77 (così ristrutturata l'imputazione di cui al capo A2) della rubrica contestata con O.C. 83/83 P.M.Palmi capo 25)).

25) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 esucc. mod. c.p., 110 c.p.) per avere in concorso tra loro detenuto illegalmente le armi usate per l'uccisione di Facchineri Domenico.
IN CITTANOVA 11.9.77 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmial capo 26).

26) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod. c.p., 110 c.p.) per avere illegalmente portato le armi usate per l'uccisione di Facchineri Domenico.
IN CITTANOVA 11.9.77 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 27).

SCANDINARO CARMELA E SCANDINARO GRAZIA:
27) del reato di cui all'art. 378 c.p. per avere aiutato Monteleone Salvatore latitante, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità fornendogli ospitalità presso la propria abitazione.
IN ROSARNO ANNO 1978 (contestato con O.C. n. 76/83 P.M.Palmi al capo Y).

LUPPINO FRANCESCO:

28) del reato di cui all'art. 372 c.p. per avere, quale teste, deponendo nel procedimento penale n. 45/84 G.I. Palmi, negato e taciuto circostanze relative al fatto di essere stato pressantemente invitato a fornire notizie utili per rintracciare Monteleone Salvatore; richiestegli da persone che avevano intenzione di raggiungere il predetto Monteleone all'epoca latitante.

IN PALMI IL 24.1.84 AVANTI AL G.I. (contestato con M.C. n.2/84 G.I. Palmi).

PESCE GIUSEPPE (CL. 23) - LOMBARDO DOMENICO - CALABRESE MARTINO - GIOVINAZZO DOMENICO E ALBANESE FRANCESCO:

29) del reato di sequestro di persona (artt. 605 nn. 1 e 2 e 5, 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, sequestrato Luppino Francesco, allo scopo di costringerlo a fornire utili notizie al rintraccio di Monteleone Salvatore, del quale era stata deliberata la uccisione da parte di Albanese Francesco, onde realizzare un obiettivo di potenziamento mafioso, giacchè il Monteleone Salvatore aveva dato ospitalità a Facchineri Luigi, latitante, avversario in faida di Francesco Albanese, avendo agito l'Albanese quale mandante e gli altri quali coautori, con l'aggravante dei motivi abietti, nel nesso teologico, avendo agito per finalità trasversa allo scopo di consentire attraverso la successiva consuma-

zione del sequestro del Monteleone la uccisione del medesimo operando in condizioni di tempo e di luogo di minorata difesa di Luppino Francesco.

IN CONTRADA GORI' IN DATA SUCCESSIVA AL 17.1.78 (contestata con O.C. n. 76/83 P.M. Palmi al capo C) così qualificata l'imputazione di cui al capo C) della rubrica).

PESCE GIUSEPPE (CL.23) - ALBANESE FRANCESCO, PESCE ANTONINO,LOMBARDO DOMENICO, ROSITANO FRANCESCO E PRONESTI' ROCCO:

30) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod. 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, trovandosi a bordo di un pulmino, a mezzo del quale erano diretti in località Villarosa, allo scopo di raggiungere ed uccidere Monteleone Salvatore, Luppino Carmelo e Furuli Rocco, detenuto abusivamente armi da fuoco.

IN ROSARNO LOCALITA' VILLAROSA , ANNO 1978 (contestato con O.C. n. 76/83 P.M. Palmi al capo A)).

31) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod., 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro nella circostanza di cui al capo 30) portato armi da fuoco.

IN LOCALITA' VILLAROSA DI ROSARNO ANNO 1978 (contestato con O.C. n. 76/83 P.M. Palmi al capo B)).

PESCE GIUSEPPE (CL. 23), LOMBARDO DOMENICO, CALABRESEMARTINO, GIOVINAZZO DOMENICO E ALBANESE FRANCESCO:

32) del reato di cui agli artt. 56 e 610 - 61 nn. 1 e 2 ,110 c.p., per avere, in concorso tra loro, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Napoli "Mommo" a fornire notizie utili al rintraccio di Monteleone Salvatore, allo scopo di farlo uccidere da Albanese Francesco, suo rivale di faida, onde realizzare un obiettivo di potenziamento mafioso, giacchè il Monteleone ospitava il latitante Luigi Facchineri, avversario di Francesco Albanese, da cui appunto il Pesce aveva avuto conferitol'incarico di rintracciare il Facchineri medesimo, avendo agito l'Albanese quale mandante e gli altri quali coautori, con l'aggravante dei motivi abietti nonché del nesso teleologico avendo agito i predetti per finalità di vendetta trasversa allo scopo di consentire attraverso il sequestro del Monteleone, la uccisione del medesimo da parte di Francesco Albanese.

IN ROSARNO IN DATA PROSSIMA ED ANTERIORE AL 17 GENNAIO 1978 (così qualificato il reato contestato con O.C. n. 76/83 P.M.Palmi capo D)).

FURULI DAMIANO:

33) del reato di cui all'art. 378 c.p. per avere aiutato Monteleone Salvatore, latitante, a sottrarsi alle ricerche

delle autorità fornendogli ospitalità presso la propria abitazione.

IN ROSARNO ANNO 1978.

GULLACE CARMELO E BRUZZI' CAMILLO:

34) del reato di omicidio pluriaggravato (artt. 575 - 577 nn. 3 e 4, 61 nn. 1 e 2, 81 e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, con premeditazione e per motivi abietti, di rappresaglia contro la cosca rivale del Facchineri, nonchè per vendetta trasversa, cagionato la morte di Facchineri Luigi e Gaglianò Giuseppe, mediante l'esplosione nei loro confronti di numerosi colpi di arma da fuoco.

IN GENOVA IL 21.9.78 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 37).

35) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 esucc. mod., 81, 110 c.p. per avere, in concorso tra loro, detenuto illegalmente le armi impiegate per l'omicidio in danno di Luigi Facchineri e Gaglianò Giuseppe;

IN GENOVA IL 21.9.78 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 38).

36) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ.mod., 81, e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, portato illegalmente le armi usate per l'omicidio in danno di Luigi Facchineri e Giuseppe Gaglianò;

IN GENOVA IL 21.9.78 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 39).

BELLOCCO UMBERTO, BELLOCCO CARMELO, LA ROSA FRANCESCO E RAO GAETANO:

37) del reato di omicidio (artt. 575 - 577 n. 3 e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, con premeditazione, cagionato la morte di Gioffrè Giuseppe e Chiappalone Luigi esplodendo contro gli stessi numerosi colpi di arma da fuoco.

IN SAN FERDINANDO IL 25.3.83 (contestato con O.C. n. 83/83 P.M. Palmi al capo 57).

38) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 esucc. mod. e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto le armi usate per cagionare la morte di Gioffrè e Chiappalone.

IN SAN FERDINANDO IL 25.3.83 (contestato con O.C. n. 83/83 P.M. Palmi al capo 58).

39) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ.mod. 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, illegalmente portato le armi usate per uccidere Gioffrè e Chiappalone.

IN SAN FERDINANDO IL 25.3.83 (contestato con O.C. 83/83

P.M.Palmi al capo 59).

FACCHINERI LUIGI, FACCHINERI MICHELE, FACCHINERI VINCENZO E MOTELEONE SALVATORE:

40) del reato di sequestro di persona (artt. 630, 110, 112 c.p.) per avere, in concorso tra loro, sequestrato Cannatà Vincenzo allo scopo di conseguire un ingiusto profitto costringendo i familiari dello stesso a consegnare la somma di lire trenta milioni circa, prima di rilasciare l'ostaggio.
IN TAURIANOVA IL 15.12.75 - 13. 1.76 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 4).

41) del delitto di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod. 112 e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, detenuto illegalmente le armi usate per il sequestro Cannatà Vincenzo.
IN TAURIANOVA 15.12.75 - 13.1.76 (contestati con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 5).

42) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod. 110, 112 c.p.) per avere, in concorso tra loro, illegalmente portato le armi usate per il sequestro di Cannatà Vincenzo.

IN TAURIANOVA IL 15.12.75 -13.1.76 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 6)

FACCHINERI MICHELE, PAPALIA GIUSEPPE E TROPEANO VINCENZO:

43) del reato di sequestro di persona (artt. 630, 110 e 112 c.p.), per avere, in concorso tra loro, con Maione Antonio (processo separato), con Greco Giovanni, poi deceduto, e con altri non identificati, sequestrato Napoli Francesco, che costringevano a seguirli sotto la minaccia delle armi, ottenendo quale frutto della liberazione successiva la somma di oltre 300.000.000.
IN PALMI E GIFFONE DAL 9.5.75 AL 16.9.75 (contestato con O.C. n. 83/83 P.M. Palmi al capo 82).

44) detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod., 110c.p.) per avere, in concorso tra loro, con Greco Giovanni e Maione Antonio, illegalmente detenuto le armi usate per il sequestro di Napoli Francesco.
IN PALMI E GIFFONE DAL 9.5.75 AL 16.9.75 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 83).

45) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod. e 110 c.p.) per avere illegalmente portato le armi usate per il sequestro di persona in danno di Napoli

Francesco, in concorso tra loro e con Greco Giovanni e Maione Antonio.
IN PALMI E GIFFONE DAL 9.5.75 AL 16.9.75 (contestato con O.C. 83/83 P.M. al capo 84).

RUGOLO DOMENICO E MAMMOLITI SAVERIO:
46) del delitto di omicidio (artt. 575, 577 nn. 3 e 4, 61 nn. 1 e 2, 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, e con persone allo stato sconosciute, con premeditazione e per motivi abietti, consistenti nello scopo di potenziare l'egemonia mafiosa delle loro cosca, cagionato la morte di Greco Giovanni contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco, successivamente seppellendolo in località Ferrandina di Oppido Mamertina.
IN FERRANDINA TRA IL 9.5.75 ED IL 16.9.75 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 19).

47) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod., 110 c.p.) per avere illegalmente detenuto le armi usate per l'omicidio in danno di Greco Giovanni.
IN FERRANDINA TRA IL 9.5.75 ED IL 16.9.75 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 20).

48) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod., 110 c.p.) per avere, in concorso tra di loro,

portato fuori dalla propria abitazione le armi usate per l'omicidio in danno di Greco Giovanni.
IN FERRANDINA TRA IL 9.5.75 ED IL 16.9.75 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 21).

FACCHINERI LUIGI, FACCHINERI MICHELE, FACCHINERI VINCENZO, MONTELEONE SALVATORE, PAPALIA GIUSEPPE, TROPEANO VINCENZO, GUERRISI DOMENICO, VARONE FRANCESCO, GIOFFRE' VINCENZO DOMENICO:
49) del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis) per essersi riuniti in unaassociazione di stampo mafioso finalizzata verso l'obiettivo della consumazione di omicidi di componenti di cosche avversarie allo scopo di potenziare l'egemonia mafiosa della cosca di appartenenza dedita alla consumazione di sequestri di persona a scopo estorsivo.
IN CITTANOVA ED ALTRE LOCALITA' FINO AL 5.4.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi, al capo 112).

ALBANESE ROCCO E ALBANESE FRANCESCO:
50) del reato di omicidio pluriaggravato (artt. 575 - 577 nn. 4, 81 - 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro e con persone allo stato sconosciute, per motivi abietti di rappresaglia, avendo il Capua tentato di opporsi con ogni mezzo al proprio sequestro, cagionato la morte dello

stesso Capua Alberto e dell'autista Ranieri Vincenzo, mediante l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco.
IN MELICUCCA' IL 4.6.76 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 31).

51) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod. , 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro e con persone allo stato sconosciute, detenuto illegalmente le armi usate per la uccisione di Capua Alberto e Ranieri Vincenzo.
IN MELICUCCA' IL 4.6.76 (contestato con O.C. 83/83 P.M.Palmi al capo 32).

52) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ.mod. 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro e con persone allo stato sconosciute, portato fuori dall'abitazione le armi usate contro Capua Alberto e Ranieri Vincenzo, abusivamente essendo sprovvisti della necessaria autorizzazione.
IN MELICUCCA' IL 4.6.76 (contestato con O.C. 83/83 P.M.Palmi al capo 33).

FAMELI ANTONIO, PESCE ANTONINO, DI MARTE GIUSEPPE:
53) del reato di omicidio aggravato (artt. 575 - 577 n. 3,110 c.p.) per avere, in concorso tra di loro, il Fameli

quale mandante ed i rimanenti quali esecutori materiali, con premeditazione, cagionato la morte di La Malfa Sabatino, mediante la esplosione di colpi di arma da fuoco.
IN SAN FERDINANDO IL 2.4.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M.Palmi al capo 43).

54) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 esucc. mod., 110 c.p.) per avere, in concorso tra di loro, detenuto illegalmente le armi utilizzate per la consumazione dell'omicidio in danno di La Malfa Sabatino.
IN SAN FERDINANDO IL 2.4.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M.Palmi al capo 44).

55) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod., 110 c.p.) per avere,, in concorso tra di loro, portato fuori dall'abitazione le armi usate per la consumazione dell'omicidio in danno di La Malfa Sabatino.
IN SAN FERDINANDO IL 2.4.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M.al capo 46).

NUCERA GIANFRANCO E ZURZOLO MICHELE GIOVANNI:
56) del reato di favoreggiamento personale (artt. 378, 110c.p.), per avere condotto Scriva Giuseppe, mentre era latitante nell'abitazione di Carmelo Luppino.
IN ROSARNO 1982 (contestato con O.C. 76/83 P.M. Palmi capo

V° e con O.C. 77/83 P.M. Palmi capo D).

PESCE GIUSEPPE CLASSE 1923:

57) del reato di estorsione aggravata continuata (artt. 629,81 c.p.) per avere, quale mandante, in concorso con persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenze e minacce consistenti in danneggiamenti, incendi e richieste minatorie, costretto imprenditori economici della zona a consegnare somme di denaro. Fra le parti offese Caserta Salvatore 6.4.76 L. 20.000.000; Branca Antonino in Rosarno il 4.2.79 e Rognetta Salvatore in Rosarno dicembre 1979.
(così modificate e ristruturate le imputazioni di cui ai capi S4, T4 e V4 della rubrica contestati con O.C. 83/83 P.M. Palmi ai capi 99 e 102).

BELLOCCO UMBERTO E PONTORIERO GREGORIO:

58) del reato di estorsione (artt. 629,110 c.p.) per avere, in concorso tra loro e con persone non identificate, mediante minaccia, ingiunto a Vecchio Giuseppe di consegnare loro la somma di lire 5.000.000 (cinque milioni).
IN ROSARNO 26.5.78 (così ristrutturata e modificata le imputazioni di cui ai capi A3 ed M5 della rubrica contestate con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 45 e con M.C. del 20.3.84 al Ponturiero).

BELLOCCO UMBERTO:

59) del reato di estorsione (artt. 629 e 110 c.p.) per avere, in concorso con persone non identificate, mediante minaccia, ingiunto a Fazzari Salvatore di consegnare loro la somma di lire 5.000.000.

IN ROSARNO ACCERTATO IL 3.12.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 47).

BELLOCCO ROCCO E LA ROSA FRANCESCO:

60) del reato di danneggiamento aggravato (artt. 635 cpv.,110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, mediante collocazione di un ordigno esplosivo, danneggiato il bar di Micalizzi Cosma.

IN ROSARNO IL 25.4.81 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 48).

61) del reato di detenzione abusiva di materiale esplosivo (art. 10 L. 14.10.74 e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, detenuto illegalmente materiale esplodente.

IN ROSARNO IL 25. 4.81 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 49).

62) del reato di porto abusivo di materiale esplodente

(art.12 L. 14.10.74 e 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, portato in luogo pubblico materiale esplodente poi usato per l'attentato al Bar Micalizzi Cosma.
IN ROSARNO IL 25.4.81 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 50).

BELLOCCO UMBERTO, BELLOCCO GIUSEPPE, RAO GAETANO, LA ROSA FRANCESCO, CICALA PASQUALE, ASCONE SALVATORE, ASCONE ANTONIO, LA ROSA CESARE, CATALDO GIUSEPPE, MACRI' VINCENZO, MUTO FRANCESCO, SENA ANTONIO, PINO FRANCESCO, PINO PIETRO, LOCOTETA MATTEO E ZUPO ENRICO:

63) del reato di spaccio di sostanze stupefacenti (artt.71 e 74 legge n. 695/75,81 cpv., 110 e 112 c.p.) per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto illecitamente, trasportato, distribuito e posto in vendita sostanze stupefacenti.
IN ROSARNO ED ALTRE LOCALITA' IN DATA ANTERIORE AL 3.12.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 109).

64) del reato di associazione per delinquere (art. 75 legge 685/75) per essersi associati fra loro al fine dicommettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 71 legge n. 685/75 ed in particolare per avere detenuto illecitamente, trasportato, distribuito e posto in vendita sostanze

stupefacenti. Fatto aggravato per BELLOCCO UMBERTO, CATALDO GIUSEPPE E MACRI' VINCENZO quali organizzatori e promotori nonché per essere appartenenti ad associazioni mafiose.
IN ROSARNO ED ALTRE LOCALITA' IN DATA ANTERIORE AL 3.12.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 110).

BELLOCCO UMBERTO:

65) del reato di omicidio e tentato omicidio (artt. 575,56, 81,110 c.p.) per avere, in concorso con persone allo stato sconosciute, cagionato la morte di Mazzeo Francesco e compiuto atti idonei inequivocamente diretti a cagionare la morte di Zupo Enrico, esplodendo contro lo stesso numerosi colpi di arma da fuoco e non verificandosi l'evento morte, in danno dello Zupo, per cause indipendenti dalla loro volontà.
IN CANDIDONI IL 5.4.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 64).

66) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod. 110 c.p.) per avere, in concorso con ignoti, detenuto illegalmente le armi usate per i delitti di cui al capo precedente.
IN CANDIDONI IL 5.4.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 65).

67) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod. 110 c.p.) per avere, in concorso con ignoti, illegalmente portato le armi usate per il delitto di cui al capo 64).
IN CANDIDONI IL 5.4.83 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 66).

68) del reato di omicidio (artt. 575 - 577 nn. 3 e 4 ,110 c.p.) per avere, in concorso con persone allo stato sconosciute, con premeditazione, cagionato la morte di Sapere Alessandro, esplodendo contro lo stesso colpi di arma da fuoco ed infierendo con crudeltà sulla vittima.
IN ROSARNO IL 14.9.82 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 67).

69) del reato di detenzione abusiva di armi (artt. 697 e succ. mod. 110 c.p.) per avere, in concorso con ignoti, detenuto abusivamente le armi usate per il delitto di cui al capo precedente.
IN ROSARNO IL 14.9.82 (contestato con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 68).

70) del reato di porto abusivo di armi (artt. 699 e succ. mod., 110 c.p.) per avere, in concorso con ignoti, portato illegalmente le armi usate per il delitto di cui al capo65).

IN ROSARNO [illegible] con O.C. 83/83 P.M. Palmi al ca[illegible]

PISANI S[illegible] OLI RAFFAELE, CONDOLUCI VINCENZO E[illegible]

71) del r[illegible]ze stupefacenti (artt.71, 74 legge [illegible]v., 110 e 112 c.p.) per avere, in[illegible]on persone allo stato sconosciute, [illegible]e di un medesimo disegno criminoso. [illegible]trasportato , distribuito e posto in[illegible]facenti.
IN ROSARNO[illegible]3 (contestato con O.C. 83/83 P.M.[illegible]

72) de[illegible]er delinquere (artt. 75 legge 2[illegible]ersi associati tra loro al fine[illegible]cti tra quelli previsti dall'art[illegible]35 ed in particolare per avere de[illegible]ortato e posto in vendita sostanze s[illegible]
IN ROSARNO[illegible]o con O.C. 83/83 P.M.Palmi al capo 1[illegible]

73) del re[illegible]denaro di sequestri (artt. 648 bis, 61 [illegible].p.) per avere, in concorso tra di

loro e con persone allo stato sconosciute, compiuto attività di riciclaggio di denaro proveniente da sequestri di persona a scopo estorsivo.
IN ROSARNO FINO AL 1982 (contestato con O.C. 83/83 P.M.Palmi al capo 108).

BELLOCCO UMBERTO, BELLOCCO GIULIO, BELLOCCO GIUSEPPE, BELLOCCO MARIO, BELLOCCO ROCCO, BELLOCCO MICHELE, BELLOCCO CARMELO, BELLOCCO GREGORIO, D'AGOSTINO PASQUALE, RAO GAETANO, ARENA DOMENICO, LA ROSA FRANCESCO, LA ROSA CESARE, PISANO DOMENICO, PISANO SALVATORE, PISANO BRUNO, CICALA PASQUALE, PISANO FRANCESCO, ASCONE SALVATORE, ASCONE ANTONIO, FERRARO MARIO, DELMIRO FERDINANDO, CATALDO GIUSEPPE, MACRI' VINCENZO, MUTO FRANCESCO, SENA ANTONIO, PINO FRANCESCO, PINO PIETRO, ZUPO ENRICO, LOCOTETA MATTEO, CREA TEODORO, RUGOLO DOMENICO, MAMMOLITI SAVERIO, SCRIVA GIUSEPPE, MANCUSO GIUSEPPE, MANCUSO FRANCESCO, MANCUSO ANTONIO, ALBANESE FRANCESCO, ALBANESE ROCCO, GIOVINAZZO DOMENICO, BRUZZI' CAMILLO, RASO GIUSEPPE, COSENTINO TOMMASO, AVIGNONE GIUSEPPE, GULLACE CARMELO, PACE DOMENICO, DI MARTE GIUSEPPE, FAMELI ANTONIO, PESCE GIUSEPPE CLASSE 1923, PESCE ANTONINO, PESCE ROCCO, PESCE VINCENZO, PESCE GIUSEPPE CLASSE 1954, IANNACE GIUSEPPE, DOMINELLO SAVERIO, SIBIO GIUSEPPE, SIBIO GIOVANNI, GRASSO DOMENICO, MESSINA DEMETRIO ATONIO, CALABRESE MARTINO, CELINI SALVATORE, MANCUSO LUIGI, GERACE CARMINE,

GERACE FILIPPO, PIROMALLI GIUSEPPE CLASSE 1921:

74) del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) per essersi riuniti in una associazione di stampo mafioso finalizzata verso l'obiettivo della consumazione di omicidi di esponenti di cosche avverse, allo scopo di potenziare l'egemonia mafiosa della cosca di appartenenza dedita alla commissione di sequestri di persona a scopo estorsivo ed estorsioni nonché per alcuni di essi allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti, come contestato in rubrica.

IN ROSARNO ED ALTRE LOCALITA' FINO AL 5.4.83 (così ristrutturata l'imputazione di cui al capo F5 della rubrica, contestata con O.C. 83/83 P.M. Palmi al capo 111).

PIROMALLI GIUSEPPE (CLASSE 1921), SCRIVA GIUSEPPE, MAMMOLITI SAVERIO, GERACE FILIPPO, GERACE CARMINE, BELLOCCO GIUSEPPE:

A) del reato p. e p. dagli artt. 575 - 577 nn. 3 e 4, 61 n. 1, 81 cpv. 110 c.p. , per avere, in concorso tra loro, agendo con premeditazione e per motivi abietti consistenti nel proposito di rafforzare l'egemonia mafiosa della cosca e per vendetta trasversa, cagionato la morte di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando, agendo il Piromalli in qualità di mandante e gli altri in qualità di coautori e , in particolare, i Gerace per avere concorso nella esecuzione del

reato procurando la presenza del Filleti nel luogo concordato con gli esecutori materiali dell'omicidio e prestando loro la propria auto affinchè il Filleti non si insospettisse e lo Scriva, il Bellocco, il Mammoliti ed il Luppino per avere esploso nei confronti del Filleti e del Naso colpi di mitra e di fucile automatico uccidendoli.
IN AGRO DI SAN FERDINANDO ACC.TO IL 25.5.75.

B) del reato di detenzione abusiva di armi comuni e da guerra, (artt. 697 e succ. mod. artt. 10, 14 L. 14.10.74 n.497, 110 c.p.) per avere detenuto, in concorso tra loro, illegalmente armi da fuoco ed armi da guerra tra cui un mitra ed una pistola P. 38, usate per cagionare la morte di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando.
IN SAN FERDINANDO IL 25.5.75.

C) porto abusivo di armi comuni e da guerra (artt. 699 e succ. mod., 110 c.p. - art. 12 legge 14.10.74 n. 497) peravere, in concorso tra loro, portato fuori dall'abitazione abusivamente, armi da fuoco comuni ed armi da guerra tra cui una pistola P. 38 ed un mitra impiegate per uccidere Filleti Carmelo e Naso Ferdinando.
IN ROSARNO IL 25.5.75.

GERACE FILIPPO E GERACE CARMINE:

D) detenzione abusiva di armi da guerra (art. 10 legge 14.10.75 n. 497) per avere detenuto un mitra ed una pistola P. 38, loro consegnata da Scriva Giuseppe dopo il duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando.
IN GIOIA TAURO IL 25. 5.75.

GERACE FILIPPO, GERACE CARMINE E BELLOCCO GIUSEPPE:
A1) del reato di cui agli artt. 110, 575 e 577 n. 3 c.p. per avere, in concorso tra loro, cagionato la morte di Marchesano Michelangelo, agendo materialmente Filippo e Carmine Gerace che, appostatisi nella casa del Bellocco, consapevole e consenziente al disegno criminoso, esplodevano vari colpi di arma da fuoco, colpendo più volte il Marchesano fino a provocarne la morte, con l'aggravante della premeditazione.
IN ROSARNO IL 30.4.75.

GERACE FILIPPO, GERACE CARMINE E BELLOCCO GIUSEPPE:
A2) dei reati di cui agli artt, 10,12, e 14 legge 497/74,110, 81 e 61 n. 2 c.p. per avere, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato sub A1), un fucile cal. 12 e relative munizioni.
IN ROSARNO IL 30.4.75.

MAMMOLITI SAVERIO E TROPEANO VINCENZO:
A3) del reato di cui agli artt. 56 - 110 - 575 e 577 n.

3c.p. per avere, in concorso fra loro, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare il reato di omicidio premeditato in danno di Zumbo Giuseppe, agendo il Tropeano come materiale esecutore su mandato del Mammoliti, colpendolo con arma da fuoco e non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà.
IN OPPIDO MAMERTINA IL 12.5.75.

MAMMOLITI SAVERIO E TROPEANO VINCENZO:
A4) del reato di cui agli artt, 81, 110, 61 n. 2 c.p. eartt. 10, 12 e 14 legge 497/74 per avere, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il delitto sub A3) una arma da fuoco con relative munizioni.
IN OPPIDO MAMERTINA IL 12.5.75.

MAMMOLITI SAVERIO:
A5) del reato di cui agli artt. 110 - 575 e 577 n. 3 c.p. per avere, in concorso con ignoti e con premeditazione, causato la morte di Barbaro Antonino attinto da colpi di arma da fuoco.
IN GIOIA TAURO IL 27.10.74 DECESSO AVVENUTO IL 28.10.74.

MAMMOLITI SAVERIO:
A6) del reato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 2 c.p., edartt. 10,12 e 14 legge n. 497/74 per avere, in concorso

con ignoti, illegalmente detenuto e portato, al fine di commettere il delitto sub A5), un fucile;

IN GIOIA TAURO IL 27.10.74.

SCRIVA GIUSEPPE E QUARANTA AGOSTINO:

A7) del reato di cui agli artt. 110 , 624 e 625 c.p. per essersi, in concorso tra loro e con il minore Barone Salvatore, agendo il Barone ed il Quaranta come materiali esecutori, su mandato dello Scriva, impossessati, al fine di trarne profitto, dell'autovettura targata RC 270108 che sottraevano a Giordano Giovanni, con l'aggravante di aver agito in numero di tre.

IN REGGIO CALABRIA IL 2.12.82.

MESSINA DEMETRIO ANTONIO E LA ROSA CESARE:

A8) del reato di cui agli artt. 110, 612 cpv. c.p. per avere, in concorso tra loro, minacciato Scriva Giuseppe, esplodendo al suo indirizzo colpi d'arma da fuoco. (così qualificato il capo "L" della rubrica).

IN ROSARNO IL 6.1.83.

MESSINA DEMETRIO ANTONIO E LA ROSA CESARE:

A9) del reato di cui agli artt. 110, 81 e 61 n. 2 c.p. ed art. 10, 12, 14 legge n. 497/74 per avere, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola utilizzata

per commettere il reato sub A8).

IN ROSARNO IL 6.1.83.

MESSINA DEMETRIO ANTONIO, LA ROSA FRANCESCO E BELLOCCO UMBERTO:

A10) del reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, in concorso tra loro e con premeditazione, cagionato la morte di Cappone Giuseppe che colpivano con arma da fuoco.

IN CANDIDONI IL 7.1.83.

MESSINA DEMETRIO ANTONIO, LA ROSA FRANCESCO E BELLOCCO UMBERTO:

A11) del reato di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 2 c.p. ed artt. 10,12 e 14 legge 497/74 per avere, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato sub A10), un'arma da fuoco.

IN CANDIDONI IL 7.1.83.

GUERRISI ROCCO E FEDELE ANTONINO:

A12) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 575 e 577 n.3 c.p. per avere, in concorso tra loro, con Facchineri Giuseppe deceduto e con ignoti, con premeditazione, causatola morte di Albanese Raffaele e Raso Antonino e tentato (art.56 c.p.) di causare la morte di Raso

Giuseppe, all'indirizzo dei quali il Fedele ed il Guerrisi esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco.
IN TAURIANOVA IL 13.5.72.

FACCHINERI VINCENZO, FACCHINERI MICHELE, SCRIVA GIUSEPPE, FEDELE ANTONINO, STRAPUTICARI VINCENZO, GERACE FILIPPO:
A13) del reato di cui agli artt. 56, 110, 575 e 577 n. 3c.p. per avere, in concorso tra loro, con premeditazione, compiuto atti idonei in modo non equivoco a cagionare la morte di Albanese Francesco al cui indirizzo esplodevano vari colpi d'arma da fuoco (agendo Facchineri Vincenzo, Facchineri Michele e Straputicari Vincenzo come mandanti, lo Straputicari procurando il fucile usato nell'agguato, il Fedele come materiale esecutore, lo Scriva come autista ed il Gerace rubando l'auto usata per l'agguato) non venendo il reato consumato per cause indipendenti dalla loro volontà.
IN CITTANOVA IL 27.1.72.

FACCHINERI VINCENZO, FACCHINERI MICHELE, SCRIVA GIUSEPPE.FEDELE ANTONINO, STRAPUTICARI VINCENZO E GERACE FILIPPO:
A14) del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2, 5 e 7 81 cpv. 110 e 61 n. 2 c.p. per essersi impossessati, in concorso fra loro, agendo materialmente il Gerace, al fine di

commettere il reato sub A13), di un'autovettura Giulia 1300, che sottraevano a Raso Giuseppe, commettendo il fatto con violenza su cose esposte alla pubblica fede.
IN CITTANOVA IN DATA PROSSIMA ED ANTECEDENTE AL 27.1.72.

SCRIVA GIUSEPPE , BELLOCCO CARMELO E MAZZAFERRO GIUSEPPE:
A15) del reato di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 2 c.p. edartt. 10, 12 e 14 legge 497/74 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblicoun ordigno esplosivo contenente tritolo al fine di usarlo per danneggiare la casa dei Piromalli.
IN GIOIA TAURO NELL'AGOSTO-SETTEMBRE 1975.

SCRIVA GIUSEPPE:
A16) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e artt. 12 e 14 legge 497/74 per avere, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65 ed un mitra.
IN ROSARNO E CANDIDONI IL 6 E 7 GENNAIO 1983.

PIROMALLI GIUSEPPE (CLASSE 1921) E MAMMOLITI SAVERIO:
A17) del reato di cui agli artt. 56 - 110 - 81 - 575 - 577n. 3 c.p. per avere, in concorso tra loro e conpremeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Fedele Rosario Giusep-

pe, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà.
IN GIOIA TAURO IL 7.12.74.

PIROMALLI GIUSEPPE (CLASSE 1921) E MAMMOLITI SAVERIO:
A18) del reato di cui agli artt. 81, 110 e 61 n. 2 c.p. e artt. 10, 12 e 14 legge 497/74 per avere, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato sub A17), armi da fuoco.
IN GIOIA TAURO IL 7.12.74.

ALBANESE ROCCO, LUCA' ROCCO, CREA TEODORO, BRUZZESE DOMENICO:
A19) del reato di cui agli artt. 110 - 575 - 577 nn. 3 e 4, 56, 61 n. 1 e 81 c.p. per avere, in concorso tra loro, e con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a causare la morte di Fedele Antonino, cui cagionavano, con arma da fuoco lesioni personali guarite inmesi undici con esiti permanenti, non riuscendo nel loro intento per fatto indipendente dalla loro volontà, nonché per aver commesso atti idonei diretti in modo non equivoco acausare la morte di Vadalà Liliana e Lazzaro Luigia colpendole con arma da fuoco e causando lesioni guaribili in gg. 160 con esiti permanenti, con l'aggravante dei motivi abietti poiché le vittime erano colpite per aver soccorso

il Fedele Antonino.

IN RIZZICONI IL 24.6.75.

ALBANESE ROCCO, LUCA' ROCCO, CREA TEODORO E BRUZZESE DOMENICO:

A20) del reato di cui agli artt. 81, 61 n. 2, 110 ,697 c.p. e artt. 10, 12, 14 legge 497/74 per avere, illegalmentedetenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato sub A19) un fucile con relative munizioni.

IN RIZZICONI IL 24.6.75.

P A R T E P R I M A

C R O N I S T O R I A D E I F A T T I

E

S V O L G I M E N T O

D E L P R O C E S S O

I - L'omicidio di Carmelo Luppino

1) Il 2 novembre 1983 veniva ucciso a Rosarno Carmelo Luppino nel bar di Cosma Preiti. Lo stesso Preiti, Domenico Grasso, Luigi Roberti, Giuseppe Modaferri, Rocco Arimonti ed Annunziato Fabrizio venivano tratti in arresto per favoreggiamento personale, perché, pur avendo assistito al delitto, avevano rilasciato dichiarazioni reticenti circa lo svolgimento dei fatti e l'identità dei sicari.

La cognata dell'ucciso, Carmela Scandinaro, riferiva ai Carabinieri che il Luppino era stato invitato da tale Ciccio Roberti a portarsi a Galatro ove doveva incontrare, davanti ad un bar, un congiunto del Roberti. Il congiunto non si era presentato ed il Roberti aveva invitato con insistenza il Luppino a consumare un caffé nel bar, con l'evidente intento di farlo conoscere agli avventori del locale. Il successivo appuntamento era stato fissato nel bar di Cosma Preiti, ove il Luppino aveva trovato la morte. La Scandinaro faceva risalire le motivazioni dell'omicidio alla vendetta che Giuseppe Pesce (ed i componenti del suo clan) avevano voluto consumare contro Carmelo Luppino al quale si addebitava di aver fornito al cognato Bruno Scandinaro l'arma che

aveva ucciso Rocco Pesce, fratello di Giuseppe. La ruggine era aumentata quando i Pesce avevano saputo che Carmelo Luppino aveva trascorso lunghi periodi di latitanza con Monteleone Salvatore, irriducibile nemico di Francesco Albanese, legato al gruppo Pesce. Aggiungeva la Scandinaro che Giuseppe Pesce, nel 1978, aveva tentato di tirare dalla propria parte Francesco Luppino, fratello di Carmelo, offrendogli 30 milioni perché si adoperasse a rintracciare Salvatore Monteleone, ma ne aveva ricevuto un rifiuto, provocando l'ira del Pesce che lo aveva anche minacciato di morte. Il Monteleone, dopo tale episodio, aveva trovato rifugio nel casolare di tale Furuli,fuori Rosarno, ove, tuttavia, era stato rintracciato, prelevato ed ucciso. Tali circostanze la donna riferiva di avere appreso da Carmelo Luppino, al quale le aveva rivelate lo stesso Furuli. Riferiva, ancora, la Scandinaro che le stesse pressioni - questa volta per rintracciare Francesco Monteleone, fratello di Salvatore - i Pesce avevano esercitato su Carmelo Luppino, al quale era stato anche offerto un camion, per partecipare ai lavori del costruendo porto di Gioia Tauro, ed era stata promessa un'illimitata immunità consacrata addirittura in una scrittura privata;

anche da Carmelo Luppino, come dal fratello Francesco, i Pesce avevano ottenuto un rifiuto. La Scandinaro terminava indicando Giuseppe Pesce come il capo ed il cervello della cosca mafiosa che operava nel rosarnese, e Pesce Antonio, Vincenzo, Francesco, Rocco, come gli esponenti più in vista, assieme a Iannace Giuseppe genero di "Don Peppino" Pesce, Giuseppe Di Marte (detto "Tetenna"), Martino Calabrese e l'omonimo del capo-cosca, Giuseppe Pesce, noto come "Pecora". Erano questi - rivelava la donna - gli autori materiali dei numerosi e feroci omicidi commessi dal gruppo. Come faccendieri e porta ordini venivano indicati Saverio Dominello, Giuseppe e Giovanni Sibio, Domenico Grasso, Demetrio e Rocco Messina, Salvatore Celini, Rao Giuseppe e numerosi altri personaggi dei quali venivano anche specificati i compiti all'interno della cosca.

In data 7 novembre 1983 i Carabinieri di Rosarno denunciavano numerosi componenti della cosca dei Pesce per favoreggiamento personale, sequestro di persona ed omicidio in persona di Salvatore Monteleone, per l'omicidio in persona di Rocco Furuli (avvenuto l'8-8-1978), per associazione per delinquere, ed infine, Domenico Grasso, il Roberti, il

Modaferri, Pesce Giuseppe e Antonino per l'omicidio in persona di Carmelo Luppino. Secondo i Carabinieri, gli autori materiali dell'omicidio dovevano essere ricercati in Domenico Grasso e Giuseppe Modafferi, in quanto erano affiliati al clan Pesce e si trovavano accanto al Luppino, nel bar, al momento del delitto, nonché in Antonio Pesce; tutti e tre avevano esploso colpi di arma da fuoco contro Carmelo Luppino, seduto al tavolo da gioco. La causale del delitto era quella indicata dalla Scandinaro; la vendetta dei Pesce-Albanese, per l'uccisione di Rocco Pesce, non potuta effettuare nel 1977, era stata eseguita, in una prima fase, con l'omicidio di Rocco Furuli (8-8-1978), quindi con il sequestro e l'uccisione di Salvatore Monteleone, ed infine portata a termine con l'uccisione di Carmelo Luppino, ritardata fino al 1983 a causa, prima, dello stato di carcerazione della vittima, poi, della sua permanenza in Nord Italia per timore di rappresaglie.

Le dichiarazioni di Carmela Scandinaro circa l'esistenza della cosca Pesce venivano corroborate dall'allegazione di numerosi rapporti e relazioni di servizio riguardanti episodi che rivelavano il vincolo associativo che legava gli appartenenti

alla cosca e degli accertamenti patrimoniali relativi agli esponenti di maggior rilievo del gruppo. Veniva acquisito agli atti anche il rapporto sull'omicidio di Rocco Furuli.

2) Il 27 ottobre 1983 Giuseppe Scriva rilasciava spontanee dichiarazioni riguardanti, tra l'altro, l'omicidio di Salvatore Monteleone e le confidenze fattegli da Avignone Giuseppe durante la comune detenzione nel carcere di Trani tra il 1977 ed il 1978. In esse lo Scriva affermava che l'amicizia e la confidenza con l'Avignone erano dovute alla familiarità creatasi a seguito del comune tentativo di avvelenare, sempre nel carcere di Trani, Michele Facchineri per favorire gli Albanese. Avignone aveva pregato Scriva, sapendo che egli era amico di Carmelo Luppino, marito di Graziella Scandinaro, di "fargli avere" Salvatore Monteleone che si trovava presso la stessa Scandinaro; un'imbasciata a Rosarno, per verificare tale circostanza, aveva avuto esito negativo. Nel successivo incontro, presso la Casa Circondariale di Reggio, l'Avignone gli aveva rivelato che Salvatore Monteleone era già stato ucciso per mano di Giuseppe e Luigi Mancuso.
Nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, riferiva

ancora lo Scriva, Francesco Luppino gli aveva confidato di essere stato sequestrato e minacciato di morte da Domenico Giovinazzo, Martino Calabrese e Giuseppe Pesce per indurlo a "consegnare" a questi ultimi Salvatore Monteleone. Il Pesce, oltre a minacciare il Luppino, aveva tentato di "prenderlo con le buone", promettendogli parecchi milioni.
Il Luppino aveva negato di conoscere il nascondiglio del Monteleone, pur essendo al corrente che costui aveva trovato ospitalità presso la cognata Grazia e la sorella di questa, Carmelina, mentre il proprio fratello Carmelo, marito di Graziella, era detenuto. Nel 1980-1981, aggiungeva il collaboratore, si era incontrato nel carcere di Vibo con Giuseppe Mancuso il quale, avvicinatolo, spontaneamente gli aveva confidato il suo rammarico di avere ucciso, assieme allo zio Luigi, il Monteleone, in quanto tale fatto aveva provocato nei loro confronti la diffidenza dei latitanti. Aveva, altresì, riferito il Mancuso le modalità con cui era stato ucciso il Monteleone loro "consegnato" dalle "Palmisane" Carmela e Grazia Scandinaro.
Carmelo Luppino, che lo Scriva aveva avvicinato nel 1982 durante la sua latitanza, gli aveva confermato che quella "zoccola" della moglie aveva effettiva-

mente tradito il Monteleone consegnandolo ai Mancuso.

In base alle dichiarazioni dello Scriva ed ai successivi controlli, veniva emesso l'ordine di cattura nº 76/83 a carico di ventinove persone, per omicidio, sequestro di persona, tentata estorsione, favoreggiamento, violazione delle norme sulle armi.

3) Il 18 novembre 1983 Grazia Scandinaro, vedova della vittima Carmelo Luppino, rilasciava nel carcere di Brescia, ove era detenuta, al P.M. di Palmi, una lunga dichiarazione con la quale, nel confermare il contenuto della dichiarazione già resa dalla sorella Carmela ai Carabinieri, arricchiva la narrazione di ulteriori particolari.

La donna portava a conoscenza del P.M. le minacce ricevute per telefono, a causa delle dichiarazioni rese dalla sorella Carmela ai Carabinieri e lo stato di terrore in cui era costretta a vivere per timore di rappresaglie anche sul figlio quindicenne. Negava di aver "consegnato" ai Mancuso Salvatore Monteleone, pur ammettendo di averlo conosciuto durante la latitanza dello stesso, trascorsa assieme al marito. Aveva appreso, invece, che Salvatore Monteleone era stato prelevato da un

gruppo di sette persone dall'abitazione di un parente di Damiano Furuli (ove trascorreva la sua latitanza), ma nulla sapeva della sua uccisione. Ciò aveva appreso dal marito Carmelo Luppino il quale, a sua volta, lo aveva saputo dal Furuli. Si rifiutava di rivelare altre notizie per timore di rappresaglie sul figlio.

Carmela Scandinaro, nelle medesime circostanze, confermava e completava il contenuto delle dichiarazioni rese ai Carabinieri, tracciando la storia dei "fatti delittuosi di cui la sua famiglia era rimasta vittima negli anni" e che avevano trovato la causa scatenante nell'omicidio che il fratello, ancora adolescente, Bruno Scandinaro, aveva consumato in danno di Rocco Pesce, fratello del "boss" Giuseppe Pesce, nel lontano 1969. Ribadiva che la causale dell'omicidio del cognato Carmelo Luppino doveva ritrovarsi nei rapporti che quegli aveva instaurato con Salvatore Monteleone, strenuamente ricercato dai Pesce e dagli Albanese; essa si era già manifestata, prima dell'omicidio, con una spedizione punitiva presso il Napoli, a Villarosa, da dove il Monteleone ed il Luppino si erano prudentemente allontanati. Il cognato le aveva riferito anche che, del commando che doveva eseguire la

spedizione punitiva a Villarosa, facevano parte Giuseppe Pesce, Francesco Albanese, Antonino Pesce, Domenico Lombardo, Francesco Rositano, Rocco Pronestì ed altre persone che il Napoli non aveva saputo indicare. Carmela Scandinaro chiariva, ancora, che i buoni rapporti tra il cognato e i Monteleone risalivano alla protezione che il "boss" Domenico Monteleone aveva accordato al giovane dalle vendette organizzate dai Pesce per l'omicidio di Rocco Pesce ed anche alla dimestichezza che si era creata nei periodi di latitanza che Carmelo Luppino aveva trascorso, assieme a Pino Scriva e Luigi Facchineri, ospite, appunto, del Monteleone. Negava, infine, la donna, come la sorella, di aver concorso con i Mancuso nell'omicidio di Salvatore Monteleone, "consegnandolo" agli stessi, e addirittura di averlo mai conosciuto di persona.

Grazia Scandinaro, interrogata il 19 aprile 1984 dal G.I., dichiarava di aver deposto davanti al P.M. in stato di depressione a causa della recente morte del marito e ritrattava, sostanzialmente, le dichiarazioni rese all'inquirente.

Venivano, altresì, interrogati gli imputati perseguiti con l'ordine di cattura nº 76/83 (al quale si era aggiunto, con finalità esplicative, il nº 80/83

P.M.); essi escludevano ogni responsabilità in ordine ai fatti delittuosi rispettivamente contestati.

Con le dichiarazioni rese il 30 novembre 1983 al P.M., Giuseppe Scriva non solo confermava quanto riferito il 27 ottobre precedente al G.I., ma faceva una sorta di "dichiarazione programmatica" della sua disponibilità a rivelare quanto a sua conoscenza circa l'associazione criminale da lui denominata "'ndrangheta" e sui delitti perpetrati dagli adepti.

Acquisita al processo numerosa documentazione, il P.M. formalizzava l'inchiesta che prendeva il nº 45/84 del registro generale del G.I.

II - L'inchiesta dei "127"

1) Con rapporto del 15 novembre 1983, i Carabinieri di Gioia Tauro denunciavano Bellocco Umberto, Bellocco Giulio, Bellocco Giuseppe, Bellocco Rocco, Bellocco Mario, Bellocco Michele, Bellocco Carmelo, D'Agostino Pasquale, Rao Gaetano, Arena Domenico, Sibio Giovanni, La Rosa Salvatore, Pisano Domenico, Cicala Pasquale, La Rosa Cesare, Ascone Salvatore,

Pisano Salvatore, Scarcella Tommaso, Ferraro Mario, Delmiro Ferdinando, Milzotero Armando, Messina Rocco, Bottiglieri Antonio, Cacciola Gregorio, Rao Antonino e La Rosa Francesco, per il delitto di cui all'416 bis C.P. Il contesto del rapporto evidenziava, in particolare, l'evoluzione, in senso mafioso, della "Famiglia Bellocco", inizialmente dedita a sistematiche attività vessatorie (estorsioni in danno degli operatori economici dalla zona), attuate nella certezza dell'impunità, principalmente sorretta dalla diffusa omertà delle vittime e dell'intera comunità. Il gruppo Bellocco - secondo i verbalizzanti - aveva allacciato proficui e positivi rapporti con altre cosche operanti nel territorio della Piana di Gioia Tauro e, principalmente, con quella dei "D'Agostino, di Rosarno, anche a causa di un matrimonio tra Bellocco Carmelo e D'Agostino Maria Teresa. Rapporti di affari e di mutua collaborazione teneva, altresì, la cosca con le famiglie Piromalli di Gioia Tauro (da cui aveva avuto le attrezzature necessarie per edificare un notevole edifico in Rosarno), Mammoliti di Castellace, Pisano di Rosarno. Venivano, altresì, segnalati i rapporti esistenti con la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e con la malavita

pugliese.

Consistenti erano i profitti "mafiosi" realizzati dalla cosca: un edificio a sei piani costruito in breve tempo, non giustificato certamente dalla condizione economica di indigenza nella quale versava la famiglia qualche anno prima di avere effettuato tale costruzione. Nello stesso periodo i Bellocco avevano acquistato un vasto appezzamento di terreno in località "Lattaro", tra Nicotera e San Ferdinando, con l'intenzione di realizzare un centro turistico balneare. Gli accertamenti bancari evidenziavano l'esistenza di notevoli "movimenti" sui conti correnti intestati a buona parte degli appartenenti alla cosca. Notevole doveva anche ritenersi l'attività imprenditoriale del gruppo, molto attiva nel campo dei pubblici appalti, specie del Comune di Rosarno. Alle necessità imprenditoriali della cosca rispondeva la costituzione, in data 24 giugno 1981 della A.R.D.B. di D'Agostino Pasquale & C. s.a.s., di cui facevano parte Arena Domenico, D'Agostino Pasquale, Bellocco Carmelo e Rao Gaetano, avente per oggetto sociale opere di movimento terra, trasporti, bitumazioni stradali ed attività affini; la citata impresa risultava, altresì, proprietaria di un potente impianto di

betonaggio, munito di moderna ed efficiente attrezzatura. L'organizzazione continuava, peraltro, secondo i verbalizzanti, a gestire, con le consuete tecniche mafiose, anche il settore della commercializzazione dei prodotti agrumicoli, curando, anche per esso, di effettuare adeguamenti societari; nasceva, così, la I.T.A. SUD di D'Agostino Giuseppe & C. s.a.s., avente ad oggetto la vendita e la trasformazione di agrumi. La cosca, inoltre, non disdegnava la pratica della guardiania abusiva dei fondi agricoli della zona.

Lo stesso rapporto poneva in evidenza un episodio di eccezionale rilievo sotto il profilo delle ampie relazioni tenute dalla cosca con la criminalità organizzata di altre Regioni: in data 24 giugno 1983, in una villa sita in località "Casalabate", nel territorio di Lecce, la squadra mobile del luogo aveva proceduto all'arresto di Umberto Bellocco, Rao Gaetano, Francesco La Rosa e Giuseppe Italiano (che si trovavano in compagnia di altri pregiudicati pugliesi),denunciandoli per associazione a delinquere mafiosa e detenzione abusiva di armi. Nel relativo rapporto era stato evidenziato che la riunione di Casalabate era stata indetta allo scopo di organizzare un sequestro di persona,

per cui era stato convocato il qualificato "commando" calabrese. A sostegno di tale ipotesi era stato segnalato che, in sede di perquisizione, erano stati sequestrati passamontagna, rotoli di carta adesiva ed altro materiale normalmente impiegato per l'esecuzione di sequestri di persona. Altri componenti la cosca Bellocco erano stati, infine, denunciati dai Carabinieri di Milano con rapporto del 7 ottobre 1983 (si trattava di Cicala Pasquale e Castagna Rocco, trovati in possesso di armi e di materiale generalmente utilizzato per l'esecuzione di sequestri di persona).

2) Il 12 dicembre 1983 il G.I. di Palmi trasmetteva alla Procura della Repubblica due dichiarazioni del detenuto Giuseppe Scriva aventi ad oggetto fatti delittuosi attinenti al rapporto dei Carabinieri sul clan Bellocco.
Nella dichiarazione in data 29 ottobre 1983 lo Scriva confessava di aver commesso l'omicidio di Carmine Filleti e, casualmente, di tale Naso, che era alla guida dell'autovettura che conduceva Filleti sul luogo dell'agguato. Egli asseriva di aver organizzato l'omicidio, assieme ai cugini Carmine e Filippo Gerace, per vendicare l'uccisione

del cugino Ciccio Scriva da parte del Filleti. All'agguato avevano partecipato anche Saverio Mammoliti, Carmelo Luppino e Giuseppe Bellocco. I due cugini Gerace avevano acconsentito a tradire il Filleti dietro promessa che fossero loro donate le armi del Filleti stesso, e che al cadavere fosse tagliata una porzione di braccio e fosse bruciato in maniera da renderlo irriconoscibile e lasciar credere agli inquirenti che il cadavere fosse quello di Carmine Gerace (offeso al braccio sinistro), in quel periodo latitante. Agli incontri per organizzare l'omicidio, con Gerace, con il Mammoliti e il Bellocco, era stata presente, seppur defilata, l'amica dello Scriva, all'epoca della latitanza, Angela Massimi.

Nelle dichiarazioni in data 9 novembre 1983 lo Scriva forniva i particolari dell'omicidio di Domenico Avenoso, deciso nel corso di un summit tenutosi nel 1975 con Carmelo Luppino, Luigi, Vincenzo e Michele Facchineri ed il loro nipote Domenico Guerrisi, i quali avevano deciso di vendicare l'uccisione di Giuseppe Facchineri avvenuta per l'intervento dell'Avenoso che aveva comunicato agli Albanese ove si trovava la vittima. L'Avenoso, che non usciva mai di casa temendo di essere ucci-

so, era stato attirato in un tranello da un amico, sul quale i Facchineri avevano raccomandato di non sparare. Segnalata la presenza di Avenoso nell'abitato di Cittanova, Scriva si era posto alla guida di una "125 FIAT" bianca rubata per l'occasione; accanto a lui aveva trovato posto Carmelo Luppino, mentre Luigi Facchineri, che doveva sparare, si era seduto nel sedile posteriore. L'agguato era stato eseguito su una strada di Cittanova ed aveva coinvolto, oltre alla vittima designata, altre tre persone, tra le quali vi era l'"amico" che aveva attirato la vittima nell'agguato. L'Avenoso, in ogni caso, era rimasto solo ferito.

3) Numerose altre dichiarazioni rendeva, ancora, Giuseppe Scriva.

In quelle rese il 19 dicembre 1983 il collaboratore narrava come si fosse accordato con Giuseppe Avignone per avvelenare nel carcere di Trani Michele Facchineri, che ivi si trovava nel primo semestre del 1978. Utilizzando un trasferimento nel carcere di Reggio Calabria, Scriva era entrato in contatto con il suocero e con il fratello di Avignone ai quali aveva chiesto di procurargli il veleno. Costoro, successivamente, gli avevano fatto recapi-

tare il veleno occultato nel tacco di un paio di stivaletti, portati a casa della moglie di Scriva (che nulla sapeva del progettato omicidio) la quale a sua volta li aveva consegnati al marito pensando che si trattasse di un normale regalo da parte di parenti di altri detenuti. Ritornato a Trani, approfittando dei buoni rapporti che si erano instaurati con Facchineri, Scriva aveva mandato allo stesso una pasta dolce con il veleno (un materiale giallastro in granuli) inserito all'interno. Il Facchineri si era, però, subito accorto del veleno ed aveva vomitato dichiarando ai medici del carcere di essersi intossicato a causa di pesce guasto.

Nel corso dello stesso interrogatorio, lo Scriva riferiva che Giuseppe Avignone gli aveva confidato di essere l'autore, assieme al nipote Domenico Giovinazzo, dell'omicidio di Domenico Monteleone; l'Avignone gli aveva riferito anche le modalità del delitto.Pochi giorni dopo, riferiva ancora lo Scriva, per rappresaglia, Salvatore Monteleone e Carmelo Luppino avevano ucciso, nella sua macelleria, Santo Papasergi, legato agli Avignone, come aveva sostenuto lo stesso Avignone Giuseppe. Già in precedenza, però, gli Avignone avevano tentato di

eliminare Monteleone Domenico; l'agguato, condotto da Avignone Giuseppe e Crea Teodoro, era in quel caso fallito.

Riferiva, ancora, lo Scriva che Monteleone Salvatore e Giacomo, Carmelo Luppino, Luigi Facchineri e Michele Facchineri, erano stati gli autori materiali del sequestro di tale Cannatà di Taurianova; i mandanti erano stati: Vincenzo Facchineri e Domenico Monteleone. Il rapimento aveva causato disappunto in Giuseppe Avignone che considerava Cannatà persona da rispettare; l'operazione, peraltro, si era conclusa in un fallimento, avendo fruttato la misera somma di trentacinque milioni.

Ancora Giuseppe Avignone, sempre nel carcere di Trani, aveva confidato a Scriva che ad eseguire materialmente l'omicidio dei fratelli Furfaro erano stati: Giuseppe Raso, il nipote Domenico Giovinazzo e Teodoro Crea; l'Avignone, però, non gli aveva chiarito le ragioni di tale esecuzione (certamente i Furfaro erano molto vicini ai Monteleone).

4) Il 3 dicembre 1983 lo Scriva apriva una lunga deposizione proclamando la sua volontà di "collaborare" con l'autorità giudiziaria, pur lamentandosi dei mancati aiuti, promessi dall'amministrazione

della giustizia, per sé e per la famiglia. Egli poneva, quindi, a disposizione degli inquirenti le lettere ricevute da Rocco Albanese, Giuseppe Avignone, Giuseppe Pesce ed altri a comprova dei rapporti di amicizia che avevano propiziato le confidenze sui fatti delittuosi da lui riferiti.

Dichiarava, dunque, che Michele Facchineri gli aveva comunicato, durante una comune latitanza nelle campagne di tale Fazzari, che egli assieme a Papalia Giuseppe, al fratello di questo, a Tropeano Vincenzo ed altri, aveva messo in opera il rapimento del figlio dell'avv. Napoli. Durante il sequestro era stato ucciso uno degli organizzatori, Giovanni Greco, a colpi di fucile da Domenico Rugolo e Saverio Mammoliti che lo avevano convocato per rimproverarlo per un'estorsione da lui commessa, contro la volontà della 'ndrangheta, ai danni di una ricca signora di Molochio. Forniva, quindi, particolari sull'ammontare del riscatto (lire 300.000.000) pagato dalla famiglia Napoli e sulle modalità della consegna (in zona di Galatro presso un albero da frutto). Dall'avv. Napoli gli era stato fatto recapitare del danaro perché si interessasse del buon esito del sequestro.

Il gruppo degli Albanese-Raso, continuava lo Scri-

va, aveva eseguito lo "strano" sequestro di Salvatore Fazzari non a scopo di lucro bensì per fare "scoprire" Domenico Facchineri in maniera da poterlo uccidere; cosa che effettivamente era avvenuta qualche giorno dopo il sequestro; successivamente, Salvatore Fazzari, dal quale lo Scriva aveva trascorso un periodo di latitanza, era stato rilasciato.

Il gruppo Facchineri, riferiva, ancora, lo Scriva, era stato responsabile del sequestro del farmacista Macrì di Siderno, secondo quanto egli aveva appreso da Michele Facchineri. Oltre a costui, avevano partecipato al delitto i suoi fratelli Vincenzo e Luigi, Domenico Guerrisi, Carmelo Luppino, i fratelli Salvatore, Francesco e Giacomo Monteleone. Il rapito, però, era morto per cause naturali pochi giorni dopo il sequestro, di guisa che l'operazione non aveva fruttato alcun riscatto. Anche il sequestro dell'avv. Alberto Capua si era concluso tragicamente perché il professionista aveva opposto resistenza ai sequestratori che erano stati costretti ad ucciderlo assieme all'autista Ranieri Vincenzo. Tali notizie lo Scriva riferiva di avere avuto da Rocco Albanese a Porto Azzurro; esse gli erano state, successivamente, confermate da Giusep-

pe Avignone a Trani.

Sempre gli Albanese erano stati i responsabili degli omicidi dei fratelli Marcello e Luciano Marvaso, come al collaboratore aveva rivelato Rocco Albanese che aveva indicato i due fratelli come i più strenui favoreggiatori del clan nemico dei Facchineri.

Lo stesso Rocco Albanese aveva, inoltre, confidato allo Scriva che nel settembre del 1978 Carmelo Gullace e tale Bruzzi avevano soppresso, a Genova, Luigi Facchineri e Gaglianò, detto "Nasone", per vendicare l'omicidio di Michele e Giovanni Raso e di Giuseppe Iacopino: circostanza successivamente confermata anche da Michele Facchineri nel carcere di Trani.

L'omicidio di Sabatino La Malfa era invece, a parere dello Scriva, emblematico dei legami esistenti tra 'ndranghetisti. Durante la latitanza trascorsa tra il settembre 1982 e l'aprile 1983, il collaboratore aveva incontrato Giuseppe Pesce il quale, sollecitato in tal senso, gli aveva promesso che lo avrebbe avvertito ogniqualvolta nella zona si sarebbe dovuto consumare un fatto di sangue: ciò per evitare che tutti i delitti commessi nella zona di Rosarno venissero attribuiti allo Scriva. Co-

stui, in effetti, qualche tempo dopo, era stato avvertito dal Pesce che si sarebbe dovuto sopprimere Sabatino La Malfa (pur essendo vecchio amico del Pesce) perché si ostinava a chiedere la tangente sulla costruzione di villette, in zona di San Ferdinando, progettata da tale Fameli, molto legato agli Albanese. Il delitto era stato successivamente eseguito, secondo quanto aveva appreso in seguito dallo stesso Pesce, il quale aveva precisato che all'esecuzione avevano partecipato Antonino Pesce, un tale detto "Tetenna" ed un altro giovane di nome Pace, identificabile perché colpito in un conflitto a fuoco con i Carabinieri di Reggio Calabria o Villa S.Giovanni. L'omicidio del La Malfa costituiva, secondo il collaboratore, un classico esempio di scambio di cortesie tra mafiosi di famiglie e paesi diversi.

Successivamente, lo Scriva spontaneamente si soffermava a parlare dell'organizzazione dedita,in Rosarno, allo spaccio di droga (delitto per il quale dichiarava di provare profonda repulsione) facente capo ad Umberto Bellocco. I grossi quantitativi di droga pervenivano ai Bellocco attraverso "Pepé" Cataldo, Salvatore Scarfò ed il nipote del vecchio "boss" Antonio Macrì, tutti del versante jonico

della Calabria. Dal Bellocco - presso la cui abitazione aveva personalmente visto notevoli quantitativi di droga - si rifornivano molte persone, di cui lo Scriva forniva l'elenco indicandone le caratteristiche e le attività. Il traffico di droga si estendeva fino a Cosenza mediante "grossi personaggi" della zona di Paola: Franco Muto, Antonio Sena, Pietro e Franco Pino.

Di seguito, lo Scriva forniva un elenco di vittime di estorsioni perpetrate dal gruppo Bellocco: l'ing. Giuseppe Vecchio, Salvatore Fazzari detto "uomo di panza", Michelizzi, proprietario di un bar oggetto di un attentato dinamitardo.

Riferiva, ancora, il collaboratore che il cognato Giuseppe Bellocco, lamentandosi del fratello Umberto per la sua eccessiva facilità nel compiere omicidi ("se continuava a quel modo rovinava tutti"), gli aveva confidato che i fratelli Umberto e Carmelo erano gli autori dell'omicidio di Giuseppe Sorrenti; l'eliminazione di costui era stata decisa perché, pur aiutando gli "amici", il Sorrenti si era sempre rifiutato di elargire somme di denaro.

Il duplice omicidio di Giuseppe Gioffrè e Luigi Chiappalone era stato, secondo lo Scriva, una

"cortesia" chiesta dal gruppo Raso-Gullace ad Umberto Bellocco. Il delitto eseguito dallo stesso Umberto Bellocco, Bellocco, Francesco La Rosa, Gaetano Rao (uccio"). La causale dell'omicidio era costituita dal rancore nutrito dagli Albanese nei confronti Domenico Giuffré ("Ringo") da essi ritenute dell'omicidio del loro parente Giuseppe avvenuto nel carcere di Reggio Calabria.

Relativamente a tale ultimo omicidio riferiva lo Scriva che Varone Francesco (costui aveva confidato) aveva portato in casa a "Ringo" Giuffrè una torta, una pistola e 800 lire su incarico di Luigi Facchineri che aveva chiesto la "cortesia" di eliminare il Raso. Durante la latitanza di Scriva ed in sua presenza Varone aveva detto al Facchineri di avere adempiuto all'incarico portando l'"imbasciata" a "Ringo" che non era colpa sua se per reazione, gli Albanese-Raso-Gullace avevano ucciso perfino dei bambini. Sempre per vendicarsi di Varone, continuava lo Scriva, Francesco Albanese, aiutato da Tommaso Cotino, aveva ucciso a colpi di bastone Giorgio Varo.

Altro omicidio aveva commesso Umberto Bellocco ai danni di tale Mazzeo; nella stessa occasione era

Zupo; entrambi erano responsa-

" ai danni della cosca Bellocco

nte trattenuto somme di danaro.

i era stato ucciso, dopo essere

giovane Sapere.

io 1984 Giuseppe Scriva forniva

ell'organizzazione, delle usan-

zioni della 'ndrangheta come

ia di calabresi suddivisi per

amente per comune", paragonata

lla sua strutturazione territo-

Carabinieri ("si é Carabinieri

in Sardegna, e cioè l'associa-

ddivisa in gruppi distinti per

riva sullo "stato di guerra tra

"non significa che la 'ndran-

unità", e che prevede alleanze

di ostilità. E' ritenuto infa-

arte civile in un procedimento

vevano fatto i Facchineri contro

ponendosi al disprezzo e all'ab-

altri "'ndranghetisti".

azione dei contrasti tra i Pesce

e gli Scandinaro, Scriva forniva altri particolari sull'uccisione di Rocco Pesce. Successivamente citava altri fatti di sangue dei quali erano stati protagonisti i Pesce, tra cui l'uccisione di Giuseppe Valerioti.

Passava, quindi, il collaboratore ad enumerare le vittime di estorsioni perpetrate dalla famiglia Bellocco a Rosarno ed a Laureana di Borrello: Salvatore Caserta, Bianca Rugnetta, Arceri. Incaricati di chiedere danaro erano solitamente Di Marte (detto "Tetenna"), Giuseppe Jannace, Saverio Dominello, Francesco Consiglio, i fratelli Pisano (Domenico, Francesco, Salvatore, Vincenzo ed il padre detto "Diavolo"). Della cosca dei Pesce facevano parte anche Rocco Billa, Rocco Rao, Francesco Barbieri, i fratelli Giovanni, Giuseppe e Francesco Sibio, Giovanni Facchinetti, Domenico Grasso, tutte persone che, solo facendo il nome temibile dei Pesce, riuscivano ad ottenere il pagamento delle "mazzette".

Il collaboratore narrava, quindi, altri episodi a dimostrazione dell'unità tra le cosche dei Pesce e dei Bellocco e della frequenza con cui tra i mafiosi, pur residenti in comuni diversi, avveniva lo scambio di "cortesie".

Egli apriva, infine, anche uno squarcio sui rapporti tra mafia (in particolare la famiglia Bellocco) e pubblica amministrazione, affermando che il cognato Giuseppe Bellocco gli aveva riferito che il Sindaco (o ex Sindaco) di San Ferdinando, Modafferi, lo favoriva assegnandogli lavori gestiti dal Comune, i cui ricavi essi dividevano. Lo stesso Modafferi aveva procurato a Scriva, grazie all'interessamento dei Bellocco, una carta d'identità falsa intestata a tale Zungri.

6) In base ai riscontri delle dichiarazioni di Scriva, il Procuratore della Repubblica di Palmi emetteva ordine di cattura nº 83/83 contro 127 persone indiziate di omicidio, sequestro di persona ed altro.
Continuando nelle sue dichiarazioni, in data 11 giugno 1984 lo Scriva si occupava, in particolare, della figura di Antonio Fameli, conosciuto nel 1971 (perché presentatogli dal cugino Francesco Scriva) e del quale era stato ospite per un mese in località Bardineto, assieme alla propria famiglia ed a quella del cugino. Persi i contatti con il Fameli, né aveva avuto nuovamente notizie da Rocco Albanese in occasione di una trasferta della Corte d'Assise

di Palmi ad Albenga; in quella occasione l'Albanese gli aveva detto che Fameli "stava facendo il finimondo" per raccogliere testimonianze ed alibi in Liguria a discarico di Bruzzì, Mamone e Gullace e gli aveva chiesto di adoperarsi con il cugino Rocco Scriva per persuaderlo ad architettare un alibi al Mamone, unico ad esserne sprovvisto. Fameli, titolare dell'agenzia immobiliare "Santa Rita" con sedi in varie parti dell'Italia settentrionale, aveva aiutato Gullace ad aprire un'agenzia ad Albenga e continuava a tenere fitti rapporti con la 'ndrangheta, adoperandosi a riciclare danaro proveniente da sequestri di persona eseguiti dal clan Raso-Albanese. Confermava, poi, lo Scriva, che mandante dell'omicidio di Sabatino La Malfa era stato proprio il Fameli.

Altre precisazioni il collaboratore forniva sul ruolo delle sorelle Scandinaro nell'omicidio di Salvatore Monteleone; ruolo consistito, a quanto gli avevano detto Giuseppe e Luigi Mancuso, Francesco e Carmelo Luppino, nell'accompagnare il Monteleone in auto a Petti di Limbadi, luogo dell'omicidio; non era del tutto certo che Carmela Scandinaro fosse consapevole di portare il Monteleone al macello (lo era certamente la sorella Grazia, defi-

nita perciò dallo stesso marito una "zoccola").
Sentito il 31 gennaio 1984, lo Scriva ribadiva di aver avuto sempre ottimi rapporti con gli appartenenti alla ''ndrangheta, della quale era ampiamente riconosciuto come uno degli adepti. In particolare, i rapporti erano ottimi con Giuseppe Pesce, come costui aveva tenuto ad assicurargli, mandandogli un'"imbasciata" fino all'ottobre 1982.

7) In data 11 e 25 gennaio 1984 i Carabinieri di Gioia Tauro riassumevano le indagini svolte in occasione di ciascuno degli episodi criminosi narrati dallo Scriva e riferivano sul tentato omicidio di Domenico Avenoso, Giovinazzo, Marone e Tozzo.
Anche questa inchiesta veniva formalizzata e prendeva il nº 241/84 del registro generale del G.I. che, con provvedimento del 23 marzo 1984, provvedeva a riunire detto procedimento con quello portante il nº 45/84 G.I.

Dal complesso delle imputazioni contestate agli imputati con gli ordini di cattura nº 76/83, 80/83 ed 83/83 P.M. Palmi, con successivi provvedimenti venivano estrapolati dal G.I. i fatti delittuosi

relativi ai seguenti capi di imputazione:

A) favoreggiamento personale a carico di Massara Ferdinando (capo 13 O.C. 83/83 P.M.);

B) tentato omicidio ai danni di Maccarone Giovanni, a carico di Mancuso Luigi (capo 14 O.C. 83/83 P.M.);

C) estorsione continuata a carico di Scriva Giuseppe, Mancuso Giuseppe, Mancuso Francesco, Piromalli Girolamo (capo 15 O.C. 83/83 P.M.);

D) danneggiamento aggravato a carico di Mancuso Antonio e Massara Nandino (capo 16 O.C. 83/83 P.M.);

E) detenzione e porto abusivi di armi a carico di Mancuso Antonio (capi 17-18 O.C. 83/83 P.M.);

F) omicidio ai danni di Monteleone Salvatore, a carico di Mancuso Luigi, Mancuso Giuseppe ed altri (capo "S" O.C. 76/83 P.M.).

L'incartamento così formato veniva trasmesso, per competenza territoriale, alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Altro procedimento, a carico di Monteleone Francesco, in ordine al reato di sequestro di persona ai danni di Macrì Vincenzo, di cui ai capi 28-29 e 30 O.C. 83/83 P.M., veniva inviato al Procuratore della Repubblica per i Minorenni di

Reggio Calabria, a seguito di provvedimento del 28/2/1984.

Su conforme parere del P.M. veniva, infine, disposta la separazione (per esigenze di approfondimento istruttorio) dei procedimenti relativi ai seguenti capi d'imputazione:

A) favoreggiamento personale a carico di Preiti Cosma, Arimonti Rocco, Fabrizio Annunziato, Grasso Domenico, Madafferi Giuseppe e Roberti Francesco (capi E-F-G-H-I-L dell'ordine di cattura nº76/83 P.M. Palmi);

B) omicidio pluriaggravato, ai danni di Scriva Francesco, a carico di Filleti Carmelo e Arcuri Vincenzo (capi 85-86-87 dell'ordine di cattura nº 83/83 P.M. Palmi);

C) duplice omicidio pluriaggravato, ai danni di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando, a carico di Piromalli Giuseppe, Scriva Giuseppe, Mammoliti Saverio, Bellocco Giuseppe e Luppino Carmelo (capi 88-89-90 dell'ordine di cattura nº83/83 P.M. Palmi);

D) detenzione abusiva di armi da guerra a carico di Gerace Filippo e Gerace Carmine (capo 91 dell'ordine di cattura 83/83 P.M. Palmi).

Così ristrutturato il procedimento, il G.I. procedeva all'interrogatorio degli imputati tratti in arresto successivamente alla formalizzazione dell'inchiesta e, altresì,di quelli non sentiti dal P.M. Tutte le persone interrogate proclamavano la loro completa estraneità ai reati loro addebitati.
Veniva più volte interrogato, quale imputato, Giuseppe Scriva, il quale confermava le dichiarazioni rese in precedenza e forniva ulteriori precisazioni in ordine ai fatti delittuosi rivelati all'Autorità Giudiziaria.
Al processo venivano allegati numerosi incartamenti relativi ai fatti processuali; venivano, altresì, escussi numerosi testimoni.
Per l'accertamento (o il riscontro) di molteplici circostanze di fatto, il giudice istruttore disponeva nuove indagini delegate e coordinate dalla squadra di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Palmi che redigeva numerosi rapporti, allegando la relativa documentazione.
Tra le molteplici e numerose parti offese che venivano notiziate del procedimento, soltanto i familiari dell'Avv. Alberto Capua si costituivano parte civile nei confronti degli imputati dei reati di cui ai capi 31-32-33, dell'ordine di cattura

83/83 P.M. Palmi.

In data 5 marzo 1984 il G.I. sequestrava, ex art. 24 legge nº 646/82, numerosi beni appartenenti agli imputati Piromalli, Crea, Vincenzo e Bruno Pisano, Giuseppe, Mario e Carmelo Bellocco, D'Agostino, Rocco e Gaetano Rao, Arena, Di Marte, Pesce Giuseppe (cl. 1923), Antonio ed Antonino Pesce, Giovinazzo, Giuseppe, Antonio e Filippo Avignone, Francesco Albanese, Girolamo Raso, Domenico Rugolo, Giovanni Sibio, Celini.

Nell'estate del 1984 (8 luglio) si verificava la fuga di Giuseppe Scriva dalla caserma dei Carabinieri di Tropea dove era temporaneamente custodito; a distanza di poche ore dalla fuga, lo Scriva rientrava spontaneamente nella caserma.

Il 26 agosto 1984, il collaboratore inviava al quotidiano "La Gazzetta del Sud" una lettera con la quale ritrattava tutte le accuse in precedenza formulate ed asseriva di essere stato a ciò indotto dai Carabinieri e dai giudici che lo avevano interrogato. Il 22 agosto precedente, però, lo stesso Scriva aveva inviato al G.I. di Palmi un' altra lettera di contenuto opposto a quella inviata alla "Gazzetta del Sud". In tale missiva il collaborato-

re rivelava che il cognato Nucera Gianfranco era stato chiamato da esponenti dei clans Pesce, Albanese, Bellocco, Piromalli e Raso ed incaricato di convincerlo a scrivere una lettera di ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, nella quale egli doveva sostenere che erano stati i Carabinieri ed i giudici ad obbligarlo a rivelare false accuse dietro ricompensa di un miliardo e consegna dei passaporti per tutta la famiglia. Lo stesso giorno in cui aveva scritto e mandato ai Pesce la lettera richiesta, egli si era preoccupato di scrivere al G.I. per chiarire le ragioni che lo avevano indotto alla ritrattazione. Precisava, poi, che la lettera alla Gazzetta del Sud era post-datata al 26 agosto 1984.

Nel carcere di Rebibbia Scriva confermava al Procuratore della Repubblica di Palmi il contenuto della lettera inviata al G.I. in data 22 agosto 1984.

Con provvedimento del 2-1-1985 il G.I., a chiusura dell'istruzione, previa declaratoria di estinzione di numerosi reati per morte di alcuni imputati e per prescrizione, e previo proscioglimento di altri imputati, rinviava a giudizio della Corte d'Assise di Palmi gli imputati dei reati indicati in epigrafe ai capi da 1 a 74 (vol. 200 cart. 26).

Il relativo procedimento assumeva presso i registri della Corte d'Assise il nº 1/85.

III - L'esecuzione di contrada "Iudicello"

Nel corso delle indagini sull'omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando - come si é visto separate per approfondimenti istruttori e portanti il nº 1823/84 G.I. - uno dei coimputati, Filippo Gerace, che in un primo momento aveva recisamente negato ogni partecipazione al delitto, nel corso di due dichiarazioni, in data 22 febbraio e 12 giugno 1984, rese rispettivamente, al G.I. di Catanzaro ed a quello di Palmi, dopo aver premesso di aver eseguito assieme al Filleti ed al Naso il sequestro di tale Gerace, confessava di essere il responsabile del duplice omicidio, eseguito con il concorso di Scopeliti Antonio.
Si soffermava, quindi, il Gerace sulla descrizione delle modalità del delitto.
Venivano escussi numerosi testi uno dei quali, Massimi Angela, amica e compagna di Scriva durante la latitanza di costui, rilasciava ampie dichiarazioni.

Venivano acquisiti i fascicoli processuali aventi attinenza con il duplice omicidio e con gli avvenimenti che avevano preceduto (ritrovamento di due cadaveri bruciati, procedimento contro ignoti per l'omicidio Filleti-Naso, proc. penale c/Filleti e Fazzari per l'omicidio di Francesco Scriva).
Con sentenza ordinanza del 4 giugno 1985, il G.I., dichiarati estinti i reati relativi ad imputati deceduti, rinviava a giudizio della Corte d'Assise di Palmi: Giuseppe Piromalli, Giuseppe Scriva, Giuseppe Bellocco, Saverio Mammoliti, Filippo e Carmine Gerace, tutti imputati del duplice omicidio Filleti-Naso e dei delitti di porto e detenzione abusivi delle armi che erano servite a commetterlo (cart. 76). Il procedimento assumeva il nº 8/85 dei giudizi della Corte d'Assise di Palmi.

IV - "L'inchiesta bis"

1 - Il 9 gennaio 1984 il G.I. di Palmi trasmetteva al Procuratore della Repubblica della stessa Città una serie di dichiarazioni rilasciategli da Giuseppe Scriva tra il novembre ed il dicembre 1983.
In data 30 novembre 1983 lo Scriva dichiarava di

avere appreso, nella casa di reclusione di Porto Azzurro, da Rocco Albanese e Giuseppe Avignone, molto legati ai Piromalli, che questi avevano fatto uccidere i fratelli Foti, credendoli autori di un attentato dinamitardo alla loro villa. Tale attentato, invece, era stato organizzato dallo stesso Scriva, che aveva ordinato a Gallucci Domenico ed a Bellocco Carmelo di eseguirlo per punire Giuseppe Piromalli del fatto che aveva lasciato cadere su Scriva i sospetti di un altro attentato, eseguito su ordine dello stesso Piromalli, ai danni della caserma dei Carabinieri di Gioia Tauro.
Riferiva, ancora, lo Scriva di avere attentato alla vita di Albanese Francesco su mandato di Vincenzo e Michele Facchineri ed in concorso con Straputicari Vincenzo e Fedele Antonino.
Successivamente, per rappresaglia, Lucà Rocco, Crea Teodoro e Bruzzise avevano esploso alcuni colpi di fucile contro il Fedele, ferendolo. Mandante del delitto era stato Rocco Albanese, secondo quanto costui gli aveva confidato.

2 - Nelle giornate del 7, 16 e 23 dicembre 1983 lo Scriva parlava dell'omicidio di Marchesano Michelangelo. Costui, riferiva il collaboratore, era

stato ucciso perché aveva reso possibile, con una "soffiata", l'arresto di Filippo Gerace sul ponte di Bagnara. Filippo e Carmine Gerace, autori materiali dell'omicidio, avevano atteso l'arrivo del Marchesano nell'abitazione di Bellocco Giuseppe, sita nei pressi di quella della vittima, utilizzata come base di avvistamento; i due avevano esploso all'indirizzo del Marchesano numerosi colpi di fucile. I particolari del delitto egli riferiva di avere appreso dai due Gerace.

Vincenzo Tropeano, aggiungeva lo Scriva, evaso dal carcere di Palmi aveva tentato di uccidere Giuseppe Zumbo "per questioni di terreni" (come lo stesso Tropeano gli aveva confidato) e su mandato di Mammoliti Saverio, irritato per l'indipendenza dello Zumbo, che pure operava nella zona della "Ferrandina", località sotto l'influenza mafiosa del "boss" di Castellace.Il Tropeano aveva omesso di esplodere il colpo di grazia sullo Zumbo perché convinto che fosse morto, mentre in effetti costui "aveva fatto il morto".

Quanto all'omicidio di Barbaro Antonino (il cui corpo era stato trovato da don Misiti, cappellano delle carceri di Palmi, all'entrata di Gioia Tauro) esso era stato eseguito da Mammoliti Saverio per

ragioni di faida, avendo come guardaspalle Crea Teodoro. Tanto egli aveva appreso da Avignone Giuseppe nel carcere di Trani.

Lo stesso Avignone, riferiva ancora lo Scriva, gli aveva rivelato di essere stato l'autore dell'omicidio di Benito Corica, eseguito per vendicare l'onore del fratello (il Corica aveva una relazione con la cognata).

Lo Scriva narrava, quindi, alcune vicende delittuose che lo avevano visto protagonista tra gli anni 1982 e 1983 all'epoca in cui egli era latitante. Riferiva, dunque, il collaboratore che Salvatore Barone ed Agostino Quaranta, che facevano parte del clan Scriva, avevano rubato per suo conto una "Audi 80" di colore blu a tale Giordano. Mentre giravano per Rosarno con l'auto che egli aveva loro prestato, Messina Antonino e Rocco ed il nipote di Giuseppe Pesce (u "sardignolu") avevano cercato di picchiare il Quaranta che ritenevano "infame" (li aveva accusati in un processo a Vibo) e, non essendo riusciti a prenderlo, si erano rifatti sul Barone, al quale avevano gonfiato un occhio ed avevano rubato le chiavi della macchina, inserite nel cruscotto. Essendosi egli lamentato con Pesce Giuseppe (tramite il cognato Giuseppe Bellocco) per quanto

accaduto, che egli aveva considerato un'offesa nei suoi confronti, il Pesce gli aveva mandato a dire che si trattava di una ragazzata e che avrebbe provveduto lui a far sostituire, a sue spese, le chiavi dell'auto. Anche Messina Rocco gli aveva, di persona, chiesto scusa. Invece, Messina Antonino, invitato a restituire le chiavi tramite Bellocco Giuseppe, aveva risposto: " Quanto la fa lunga vostro cognato.....noi l'abbiamo fatto per Quaranta in quanto é infame.....e alla fine dei conti cosa si crede Pino Scriva che solo lui sa sparare". Dopo qualche giorno egli era stato avvicinato da una "FIAT 128" dalla quale erano stati esplosi diversi colpi di pistola al suo indirizzo. Dentro vi erano almeno tre persone, tra le quali egli aveva riconosciuto Messina Antonino.

Il giorno dopo, mentre egli si stava recando, come al solito, nella campagna dello zio Giuseppe Cappone, guidando l'"Audi" e preceduto dalla motoape dello zio (che faceva da battistrada per avvistare eventuali Carabinieri sulla strada), il congiunto era stato fermato da persone in armi e ferito alle gambe. Avvicinatosi alla motoape dello zio, egli aveva visto scappare Messina Antonio e La Rosa Francesco. Egli aveva inseguito per breve tratto i

due aggressori, al cui indirizzo aveva esploso alcuni colpi di mitra; si era quindi preoccupato delle condizioni dello zio, al cui soccorso aveva mandato Tocco Vincenzo che, però, recatosi sul luogo della sparatoria, aveva constatato la morte del Cappone. Nel corso di un chiarimento con Bellocco Giuseppe, questi gli aveva spiegato che avevano sparato a suo zio perché la notte precedente egli aveva sparato al cugino Cesare La Rosa - che faceva da autista a Umberto Bellocco - ferendolo; Bellocco Umberto aveva chiarito, successivamente, che avevano sparato allo zio solo per fini dimostrativi e "per non perdere la faccia". Con il Bellocco egli si era, in seguito, riappacificato anche per i buoni uffici di Pesce Giuseppe.

Lo Scriva riferiva, quindi, dell'omicidio di tale Pulici, che aveva investito il padre dei Bellocco provocandone la morte e che era stato ucciso da Bellocco Carmelo e Giulio, come aveva appreso dal cognato Bellocco Giuseppe il quale, nel confidarsi con lui, gli aveva detto che i Bellocco non intendevano tollerare neanche un omicidio colposo.

Fedele Antonino e Guerrisi Rocco erano stati, invece, gli esecutori materiali del duplice omicidio ai danni di Albanese Raffaele e Raso Antonino,

nonché del tentato omicidio di Raso Giuseppe, consumati in contrada "Gabella". A tale delitto era stato invitato a partecipare lo stesso Scriva che, però aveva rifiutato il proprio appoggio per non rimanere coinvolto nella faida tra i Facchineri ed i Raso-Albanese-Gullace.
Guido Fedele, continuava lo Scriva, era responsabile (come riferitogli anche da Antonio Fedele) dell'omicidio di Domenico Maesano, avvenuto nel 1967. Girolamo Taccone, invece, era stato ucciso mentre dormiva in una capanna, nella notte tra il 4 ed il 5 dicembre 1971, da Arena Domenico, che aveva adoperato il fucile della stessa vittima. Lo Scriva parlava, infine, anche dell'estorsione consumata, nel 1975, da Bellocco Giuseppe ai danni dell'avv. Pennestri e della bomba posta da Famà Francesco alla caserma dei Carabinieri di San Calogero, su mandato di D'Amico, sindaco di quel paese.

3 - Anche in questo caso, la compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro, nel riferire dei fatti, oggetto delle rivelazioni del collaboratore, allegava le copie dei rapporti giudiziari a suo tempo redatti per ciascun delitto. A seguito degli ordini di cattura emessi dal Procuratore della Repubblica

di Palmi e della conferma, da parte dello Scriva, davanti al P.M., di tutte le dichiarazioni precedentemente rese al G.I., veniva formalizzata l'istruttoria ed il relativo procedimento prendeva il nº 1143/84. Gli imputati, sentiti con mandato di cattura, negavano radicalmente ogni addebito, ad eccezione di Gerace Filippo.

Costui, in data 13 dicembre 1984 dichiarava, tra l'altro, al P.M. di Palmi di non conoscere Giuseppe Bellocco e di essere l'unico responsabile dell'omicidio di Michelangelo Marchesano, che qualche tempo prima lo aveva fatto arrestare accordandosi con i Carabinieri. All'omicidio erano, quindi, del tutto estranei Carmine Gerace e Giuseppe Bellocco perché il delitto era stato eseguito solo da lui, Filippo Gerace, su sollecitazione di Filleti, Buffone e Naso. Il Gerace ritrattava, quindi, le dichiarazioni rese al P.M. il 15 giugno 1984 e confermava di essere autore del tentato omicidio ai danni di Albanese Francesco, consumato in concorso con Luppino Carmelo, Varone Antonio e Tripodi Rocco.

Con sentenza-ordinanza dell'8 luglio 1985 il G.I., prosciolti alcuni degli imputati ed accertate le cause di prescrizione intervenute per alcuni reati, rinviava a giudizio della Corte d'Assise di Palmi

gli imputati per i reati residui rispettivamente ascritti dai capi A1 ad A20 della rubrica (vol. 439 cart. 78). Il procedimento assumeva il nº 9/85 dei giudizi della Corte d'Assise di Palmi.

V - Il dibattimento

I tre procedimenti venivano fissati, davanti alla Corte d'Assise di Palmi - seconda sezione - , rispettivamente, per le udienze del: 27 maggio 1985 (nº1/85), 23 settembre 1985 (nº 8/85), 9 ottobre 1985 (nº 9/85). Dopo alcune udienze interlocutorie, con provvedimento del 24 settembre 1985, la Corte disponeva la riunione del procedimento nº 8/85 a quello portante il nº 1/85; successivamente, all'udienza dell'11 ottobre 1985, la Corte riuniva al nº 1/85 anche il procedimento nº 9/85.

Con sentenza del 9 giugno 1986 la Corte d'Assise definiva il dibattimento di primo grado, al quale seguiva quello d'Appello che la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria definiva con sentenza del 29 ottobre 1987.

Con sentenza del 20 ottobre 1988, la Corte di Cassazione annullava le due sentenze di merito per

l'illegittima costituzione del collegio giudicante di prima istanza e rinviava il giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise di Palmi.

Con successivi decreti, i tre procedimenti venivano fissati davanti a questa Corte d'Assise per l'udienza del 9 dicembre 1991. Alla successiva udienza del 14 febbraio 1992 i predetti procedimenti venivano riuniti sotto il nº 1/85.

Decise, con ordinanze del 26 febbraio e 10 marzo 1992, talune eccezioni preliminari proposte dalla difesa degli imputati - relative: a) alla composizione della Corte; b) alla separazione degli atti relativi al duplice omicidio di Facchineri Luigi e Gagliano Giuseppe; c) all'espulsione dall'incarto processuale dei documenti acquisiti nel corso delle precedenti fasi dibattimentali; d) alla nullità degli interrogatori resi da Giuseppe Scriva nel corso dell'istruttoria; e) all'applicazione dell'art. 90 c.p.p. in favore di alcuni imputati; - il dibattimento aveva concreto avvio.

Tra il 12 marzo 1992 ed il 5 gennaio 1993 venivano interrogati gli imputati di volta in volta presenti in aula e numerosissimi testimoni delle diverse vicende delittuose oggetto del processo; in particolare, la Corte procedeva all'esame a domicilio

(presso l'aula bunker di Roma-Rebibbia) della teste Massimi Angela. Nello stesso periodo, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, la Corte disponeva - in particolare con le ordinanze del 19 maggio e del 2 novembre 1992 - l'acquisizione di varia documentazione e l'escussione di numerosi testi; disponeva, altresì, ulteriori accertamenti in ordine alle vicende delittuose che avevano avuto quali protagonisti alcuni degli odierni imputati ed ordinava perizia balistica collegiale sui bossoli e proiettili rinvenuti sui luoghi ove erano stati consumati i delitti di sangue attribuiti agli odierni imputati e sulle armi agli stessi sequestrate in diverse occasioni ed in tempi diversi (l'incarico veniva affidato ai periti all'udienza del 13-6-1992).

A partire dall'11 gennaio 1993 Giuseppe Scriva si poneva a disposizione della Corte e delle parti e partecipava attivamente al dibattimento; egli ripercorreva le varie fasi della sua vita di 'ndranghetista: le diverse evasioni e latitanze, i suoi rapporti con gli imputati, il suo "pentimento"; confermava, quindi, le precedenti confessioni, le chiamate in correità, le accuse rivolte agli odierni imputati nel corso della formale istruzio-

ne. Si sottoponeva con grande disponibilità, durante decine di udienze, alle domande della Corte e delle parti e non rifiutava il confronto con gli imputati che ne avevano fatto richiesta: Bellocco Giuseppe (24-3-1993), Mammoliti Saverio (26-3-1993 e 27-4-1993), Facchineri Michele (31-3-1993), Avignone Giuseppe (27-4-1993 e 24-5-1993), Gerace Filippo (18-6-1993), Pino Francesco (8-11-1993); chiedeva, ed otteneva, di essere messo a confronto con Massimi Angela (8-5-1993).

Su richiesta delle parti, lo Scriva forniva anche la descrizione delle località ove erano stati consumati i delitti ai quali lui stesso aveva partecipato e si offriva di condurvi anche la Corte che, con ordinanze del 18 e 26 marzo 1993, disponeva l'ispezione dei luoghi teatro degli agguati ai danni di Albanese Francesco, Avenoso Domenico, Filleti Carmelo e Naso Ferdinando, nonché delle località "Ferrandina", "Bosco" e "Mafalda" delle quali lo Scriva, in relazione al duplice omicidio Filleti-Naso, aveva parlato. La Corte eseguiva le ispezioni il 30 marzo, il 1 e 7 aprile 1993.

Nel frattempo, con la citata ordinanza del 18 marzo 1993, la Corte, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, disponeva l'acquisizione di

altra documentazione, l'audizione di altri testi ed ulteriori accertamenti su talune circostanze riferite in dibattimento dallo Scriva.

Ulteriore documentazione veniva acquisita ed altri accertamenti venivano disposti con ordinanze dell'8 e del 23 aprile 1993.

Con ordinanza del 21 aprile veniva ordinata l'estensione ad altri reperti della perizia balistica collegiale in precedenza disposta; nella stessa occasione veniva ordinato ulteriore accertamento tecnico da eseguirsi sulla documentazione fotografica acquisita agli atti del procedimento relativo al duplice omicidio Filleti-Naso, al fine di accertare l'eventuale presenza, sulla carcassa della BMW del Naso, di fori o di abrasioni prodotti da colpi di arma da fuoco.

L'8 maggio successivo la Corte procedeva all'esame a domicilio (presso l'aula bunker di Roma-Rebibbia) della teste Massimi Angela, successivamente posta a confronto con lo Scriva.

All'udienza del 28 maggio 1993 i periti depositavano le relazioni peritali.

Con ordinanze del 15 e 18 giugno 1993 altra documentazione veniva acquisita ed altri accertamenti venivano ordinati dalla Corte; veniva, altresì,

disposta ulteriore perizia tecnica collegiale (balistica e medico-legale), anche al fine di accertare, previa riesumazione dei cadaveri di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando, la natura e le cause delle lesioni riscontrate agli avambracci sinistri delle due vittime; il relativo incarico veniva conferito nel corso dell'udienza del 25 giugno 1993. In tale occasione veniva, altresì, disposto l'esame a domicilio, attraverso rogatoria internazionale, del teste Bolla Raimondo, residente ad Honolulu (USA).

Ulteriori atti istruttori venivano disposti con ordinanza del 9 luglio 1993. Nel corso di successive udienze si procedeva all'esame di numerosi testi ed all'interrogatorio di diversi imputati. Il 17 luglio 1993 venivano esaminati a domicilio, in Albenga, i testi Sorace Bruno e Piromalli Maria Stella.

Il 4 ottobre 1993 i periti depositavano la relazione peritale, i cui contenuti venivano ampiamente illustrati, in contraddittorio con i consulenti degli imputati, e discussi nel corso dell'udienza del 27 ottobre successivo. In precedenza, il 19 ottobre 1993, a seguito di rogatoria internazionale, era stato esaminato Bolla Raimondo.

Alle udienze del 3, 8 e 10 novembre veniva completata l'istruttoria dibattimentale con l'esame degli ultimi testi, con l'interrogatorio di altri imputati e con l'acquisizione di ulteriore documentazione. Con l'ultima ordinanza dibattimentale la Corte respingeva ogni altra eccezione o richiesta avanzata dalle difese, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e dava inizio alla fase della discussione protrattasi, nel corso di numerose udienze, fino al 15 febbraio 1994, giorno in cui la Corte si ritirava in camera di consiglio.

P A R T E S E C O N D A

M O T I V I D E L L A

D E C I S I O N E

Lunga, complessa, tormentata, la vicenda processuale avviatasi, nell'ormai lontano 22 settembre 1983, con le prime rivelazioni di Giuseppe Scriva, già sottoposta, negli anni passati, al vaglio dibattimentale di due Corti di merito - di prima e di seconda istanza - è ancora una volta approdata, per decisione del giudice di legittimità, all'esame della Corte d'Assise di Palmi per un ulteriore giudizio.

La nuova fase dibattimentale si è immediatamente allineata, quanto a complessità, alle precedenti, arricchendosi, anzi, di ulteriori e significativi contributi che, udienza dopo udienza, nel corso di due anni, hanno dato la misura dell'impegno con cui le parti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, si sono lealmente confrontate. Della loro costante e attiva presenza processuale, della loro comune ansia di verità si è arricchito un dibattimento sempre vivo di interesse, seppur faticoso e, talvolta, estenuante.

Proprio di tale assidua, attenta e proficua partecipazione delle parti al dibattito processuale, sempre ispirata a leale collaborazione, la Corte ritiene di dovere dare preliminarmente e doverosamente atto, sottolineando che, anche grazie a tale

condotta processuale, è stato possibile acquisire elementi probatori sicuramente utili all'accertamento della verità e, più in generale, portare a termine, senza eccessive dispersioni, un così complesso ed articolato dibattimento.

Nè la Corte può omettere di sottolineare come tale risultato sia stato possibile ottenere grazie anche all'impegno, assiduo e prezioso, della cancelleria che, senza limiti di orario, pur nella sconsolante ristrettezza di organici e benché gravata dalla contemporanea celebrazione di altri non meno onerosi procedimenti, affidati a diversi collegi, si è prodigata per assicurare, per quanto le competeva, il regolare procedere del dibattimento.

Non minore, infine, è stato l'impegno della Corte - per la verità reso più gravoso dalla sconcertante carenza di personale ausiliario e di strumenti tecnici in grado di condensare l'imponente mole degli atti - che al fine di far emergere, chiara ed indiscutibile, la verità, alle richieste delle parti ha dato il più ampio spazio e che nulla ritiene di aver tralasciato per chiarire, ove è sembrato possibile, ogni aspetto delle diverse e complesse vicende sottoposte al suo esame.

Si è trattato, è bene sottolinearlo subito, di avvenimenti intrisi di sanguinaria e, spesso, sconvolgente violenza, che hanno mortificato ed annullato nei loro stessi autori ogni residua traccia di umanità e che, unitamente ad altre non meno truculenti vicende, antiche e recenti, danno la misura di una piaga criminale ormai incancrenita e difficilmente estirpabile. Di una società di barbari che uccide "per non perdere la faccia" o "per fare una cortesia", che non manifesta palpiti di umanità neanche davanti a bambini inermi ed innocenti, che sempre di più appare tra i principali responsabili dello sfascio economico e sociale delle contrade calabresi, insieme con pezzi importanti delle Istituzioni che se ne sono giovate o, quantomeno, l'hanno tollerata.

Non è, certamente, la sede giudiziaria abilitata a svolgere analisi storico-sociologiche e politico-economiche sul fenomeno criminale mafioso che da decenni stringe in una morsa soffocante di efferata violenza l'intera provincia di Reggio e, per quanto oggi interessa, i paesi della piana di Gioia Tauro. La Corte, quindi, non intende indulgere a digressioni politico-sociali sul fenomeno mafioso, sulle ragioni del suo dilatarsi su tutto il territorio,

sul suo costante infiltrarsi all'interno di un corpo sociale visibilmente degradato ed incapace di formulare concrete e valide forme di protesta civile. Non può, tuttavia, esaminando il voluminoso incartamento processuale, fare a meno di rilevare come gli atti segnalino, con indiscutibile certezza, la presenza pluridecennale di bande mafiose sanguinarie e truculenti che, padrone del territorio e sicure dell'impunità, per anni hanno percorso le contrade della piana gioiese spadroneggiando a tutto campo e come scarsa ed inconsistente sia stata la reazione dello Stato a tanta devastante violenza. Imprenditori, commercianti, amministratori, professionisti, rappresentanti dello Stato per anni sono stati pesantemente condizionati dalla presenza totalizzante di una criminalità arrogante e sicura di sè, suddivisa in cosche spesso alleate per lo sfruttamento delle risorse del territorio, talvolta divise da feroci rivalità scandite da agguati e sparatorie condotti con le stesse spietate modalità di esecuzione che raramente hanno concesso scampo alle vittime designate.

Davanti all'offensiva mafiosa lo Stato è rimasto assente, quasi indifferente. Incapace o poco interessato alla elaborazione di una oculata e diversi-

ficata strategia di contenimento e di lotta senza quartiere al potere mafioso, sia sul piano sociale ed economico sia su quello militare, lo Stato ha assistito impassibile alla espoliazione della propria sovranità sul territorio, ha consentito che i propri cittadini venissero continuamente vessati, ha contato con imperturbabile indifferenza i morti anche quando si è trattato di bambini innocenti, di incolpevoli passanti o, addirittura, dei suoi stessi rappresentanti. Ha favorito l'arricchimento delle cosche a spese delle comunità locali e nazionale, ha consentito l'espandersi a macchia d'olio su tutto il territorio, anche in località storicamente indenni, della violenza mafiosa, acuendo, con errati o strumentali interventi di politica economica, le ragioni della grave e palpabile sofferenza sociale, specie dei giovani che spesso non nelle istituzioni dello Stato hanno individuato il punto di riferimento per la soluzione dei loro problemi esistenziali bensì, purtroppo, proprio nelle onnipotenti organizzazioni mafiose. E mentre il cittadino onesto non ha trovato risposta alcuna alle sue istanze sociali, alla sua ansia di riscatto morale, tutto è stato, a tali organizzazioni, quasi impunemente consentito: l'estorsione continuata ai danni

di onesti operatori economici, l'odioso ricatto dei sequestri di persona, l'acquisizione diretta e monopolistica di attività imprenditoriali e commerciali, l'acquisizione in proprietà di vasti latifondi ai danni dei vecchi proprietari, l'assunzione in regime di monopolio di appalti pubblici, la devastazione del territorio con l'edificazione illegale di case e di interi villaggi, il traffico di sostanze stupefacenti e di armi, il riciclaggio di denaro di illecita provenienza. Non vi è attività criminale, in sostanza, che non sia passata, e che non passi probabilmente ancora oggi, da queste sfortunate contrade; ed a contrastare un così virulento attacco mafioso, sono state per anni abbandonate sul campo poche ed inefficienti strutture investigative e giudiziarie incapaci di porre un freno alla protervia criminale.

Anno dopo anno, decennio dopo decennio, episodi di saccheggio del territorio e di devastazione delle ricchezze e delle coscienze dei cittadini onesti - talvolta costretti ad emigrare per sottrarsi alla feroce invadenza della mafia - si sono ripetuti spesso riproponendo, peraltro, quali responsabili gli stessi personaggi - molti dei quali anche oggi imputati - la cui presenza nelle crona-

che giudiziarie, antiche e recenti, appare costante e sempre riferita a complesse e devastanti vicende criminali. Beffandosi dello Stato e della sua inconsistente reazione alle loro malefatte, gli stessi personaggi hanno per decenni disinvoltamente perseguito le loro strategie criminali uccidendo, corrompendo, estorcendo, depredando, trafficando spesso nel corso di lunghe ed incontrastate latitanze, riuscendo a sgusciare tra le maglie della legge, approfittando anche di vistose carenze investigative e giudiziarie.

Di tali carenze vi è ampia eco in atti sol che si consideri la penosa qualità di talune procedure investigative, conseguenti alla consumazione di gravissimi delitti, che hanno trascurato interventi elementari, quali l'acquisizione di corpi di reato o di altri reperti importantissimi ai fini dell'accertamento della verità, che hanno addirittura denunciato lo smarrimento degli stessi reperti o di verbali relativi alla descrizione di oggetti pertinenti al delitto, che hanno omesso qualsiasi indagine scientifica su detti oggetti, che sono infine giunti a decretare la distruzione dei pochi reperti acquisiti, che pur ancora oggi avrebbero potuto rivelarsi preziosi.

Tuttavia, ancora più amara di tanto insensibile disinteresse istituzionale è la consapevolezza che il presente non appare, rispetto al passato, meno gravido di incertezze circa l'efficacia dell'intervento dello Stato nell'opera di contrasto delle bande mafiose che infestano il territorio e di promozione della rinascita sociale ed economica delle popolazioni. Oggi come allora, i paesi della piana gioiese sono stretti nella morsa soffocante della criminalità organizzata che condiziona lo stesso sviluppo produttivo del territorio; oggi come allora, pesanti condizionamenti subiscono imprenditori, amministratori, rappresentanti dello Stato; oggi come allora, le cosche sono padrone del territorio ed impongono ai cittadini i loro odiosi ricatti, uccidono gli avversari e quanti si oppongono alla loro prepotenza. Oggi come allora, quelle contrade attendono seri e decisi interventi di politica economica e sociale che valgano a promuovere l'ordinato e civile sviluppo. Oggi come allora, gli strumenti di lotta al fenomeno mafioso appaiono insufficienti ed inadeguati, quantomeno sul piano giudiziario, se è vero - e le cronache giornalistiche quotidianamente lo segnalano - che ancora allarmanti sono le deficienze degli uffici

giudiziari, forse mai in passato, come oggi, incapaci di rispondere alla domanda di giustizia della gente.

Desolanti e sconcertanti, ma realistiche, constatazioni, solo in minima parte attenuate dalla speranza che si rafforzi la tendenza delle istituzioni, emersa negli ultimi tempi, di portare, anche solo sul piano militare, un attacco più risoluto alle cosche, di curare la predisposizione di strumenti legislativi ed operativi più incisivi, di favorire - con un maggiore impegno sul territorio - la collaborazione dei cittadini. Segnali, seppur ancor timidi, di una sostanziale, da tempo auspicata inversione di tendenza.

Avviandosi, a questo punto, verso l'esame concreto degli atti processuali, la prima esigenza che avverte l'interprete di così gravi e complesse vicende delittuose è quella di un'organica sintesi dell'imponente, e per certi versi dispersivo incarto processuale, al fine di individuare concretamente gli avvenimenti oggetto del giudizio e gli argomenti proposti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi. Senza altri indugi, quindi, occorre inoltrarsi nella realtà processuale ed affrontare

la vasta e complessa problematica che due anni di dibattimento hanno concretamente individuato.

Dunque, precisando meglio, gli argomenti che, nell'ordine,saranno trattati, sono i seguenti:

I Fonti di prova;

II Delitti di sangue e reati connessi;

III Sequestri di persona;

IV Estorsioni e reati minori (possesso ed uso di esplosivo);

V Associazioni per delinquere di stampo mafioso;

VI Associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti;

VII Determinazione delle pene.

I - FONTI DI PROVA

La piattaforma probatoria su cui poggia l'intero teorema accusatorio è essenzialmente costituita dalle dichiarazioni rese da Scriva Giuseppe e, sia pure in misura meno rilevante, da Scandinaro Carmela e Scandinaro Grazia, a loro volta imputate del delitto di favoreggiamento personale, nonché dalla testimonianza di Massimi Angela, convivente dello Scriva all'epoca di una delle sue latitanze, e da altre deposizioni testimoniali che hanno certamente contribuito a rendere più chiaro ed omogeneo il quadro probatorio. Ulteriori elementi di prova emergono, inoltre, dai numerosi rapporti giudiziari, che forniscono un'ampia ed esauriente sintesi della realtà mafiosa emergente, all'epoca, sul territorio teatro degli avvenimenti delittuosi narrati dallo Scriva. Altri e non meno rilevanti contributi probatori provengono da numerosi atti di polizia giudiziaria e dalle molteplici acquisizioni, istruttorie e dibattimentali, che hanno posto all'attenzione della Corte diversi elementi di prova, specifica e generica, di non trascurabile rilievo.

Tanto premesso - e precisato che i problemi relati-

vi all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti da Scandinaro Carmela e Scandinaro Grazia, nonchè della testimonianza resa da Massimi Angela, saranno affrontati più avanti, allorchè saranno esaminati i singoli episodi delittuosi cui esse si riferiscono - occorre affrontare immediatamente, in considerazione del rilievo che esso ha nell'economia generale del processo, il tema principale della complessa vicenda sottoposta all'esame della Corte, costituito dal valore probatorio che può essere attribuito alle propalazioni accusatorie dello Scriva che, come si è già detto, rappresentano la principale fonte di accusa.

Nel corso di numerosi ed articolati interrogatori, resi spontaneamente, tra gli anni 1983 e 1984, al P.M. ed al G.I.di Palmi, successivamente confermati in dibattimento, Giuseppe Scriva ha rivelato i nomi degli esecutori materiali e dei mandanti di numerosi delitti di sangue e di altri gravi reati consumati, generalmente, nel territorio della piana di Gioia Tauro tra il 1972 ed il 1983. Di alcuni di tali delitti egli ha confessato di essere il responsabile, in concorso con altre persone dallo stesso chiamate in correità, di altri egli ha indicato i responsabili, specificando di esserne

stato ora testimone diretto, ora soltanto indiretto, avendone appreso modalità e causali da terze persone, sempre specificamente indicate. Il collaboratore ha, inoltre, tratteggiato i termini, la consistenza, gli usi, la terminologia, i rituali dell'associazione criminale chiamata "'ndrangheta" - cui ha dichiarato di avere egli stesso fatto parte - specificando, altresì, che essa è estesa su tutto il territorio regionale ed è divisa in cosche con rigida competenza a carattere territoriale (generalmente comunale) ed indicando, infine, di ogni gruppo i diversi affiliati.

La difesa degli altri imputati ha accanitamente e puntigliosamente contestato le dichiarazioni dello Scriva, negando che esse possano assurgere al rango di legittima fonte di prova. Ciò sia per una presunta totale inattendibilità ed inaffidabilità intrinseca del dichiarante - accertata, secondo l'assunto difensivo, in numerosi giudizi, da tempo definiti - sia per il particolare e del tutto originale valore che alle dichiarazioni accusatorie del coimputato e dell'imputato di reato connesso attribuirebbe l'art. 192, 3° comma, del nuovo codice di procedura penale che, in buona sostanza, solo in casi eccezionali e a determinate condizioni

attribuirebbe valore probatorio a tali dichiarazioni.

Tale essendo la posizione della difesa, carattere pregiudiziale assume, dunque, la verifica dell'affidabilità e dell'attendibilità della principale fonte probatoria, a sua volta preceduta dall'esame, sia pur breve e rivolto all'essenziale, dei problemi relativi all'intepretazione dell'art. 192 del nuovo codice di rito e, in particolare, per quanto oggi interessa alla luce delle osservazioni difensive, del terzo comma dello stesso articolo.

I A

- 1 - In relazione ai problemi interpretativi posti dalla citata disposizione di legge, osserva, anzitutto, la Corte esser certamente vero che essa deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti che proseguono - come quello che oggi ci occupa - secondo le regole del codice di rito previgente; tale applicabilità è, invero, espressamente prevista dall'art. 245, 2° comma, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo n. 271 del 21 luglio 1989.

E,' quindi, certo ed incontestabile che, anche in relazione ai procedimenti in questione, devono

ritenersi pienamente operativi i principi fissati da detta norma, e cioè :a) l'obbligo, per il giudice, di dar conto, nella motivazione,dei criteri di valutazione della prova e dei risultati conseguiti (1° comma); b) il divieto, sempre per il giudice, di desumere l'esistenza di un fatto da semplici indizi, salvo che questi non siano gravi, precisi e concordanti (2° comma); c) l'obbligo, ancora per il giudice, di valutare le dichiarazioni del chiamante in correità, o dell'imputato di reato connesso, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (3° comma).

Orbene, proprio con riferimento a tale ultima proposizione normativa, che disciplina l'efficacia probatoria delle dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in posizione assimilata, si è aperto un ampio dibattito.

Si domanda, anzitutto, l'interprete se a tali propalazioni accusatorie debba riconoscersi il carattere di elementi di prova autonomi, in sè capaci di costituire base solida del convincimento del giudice, pur in assenza di ulteriori elementi probatori integrativi, ovvero la natura di elementi di prova di più limitato spessore per il fatto

che esse, con riferimento alla loro attendibilità, devono essere integrate da quegli "altri elementi di prova" cui fa cenno la citata norma.

Traendo spunto dalla formulazione letterale del testo legislativo in questione, taluno sostiene che l'espressione "elementi di prova", benchè congiunto all'aggettivo "altri", debba far ritenere che la chiamata di correo (e le altre propalazioni accusatorie ad essa assimilate) costituisca di per sè pieno elemento di prova che non richiede alcuna integrazione di tipo probatorio; diversamente opinando, rilevano i sostenitori di tale tesi, non sarebbe stata utilizzata dal legislatore l'espressione "elementi di prova".

Altro interprete, sempre rifacendosi alla formulazione letterale della norma in questione, sostiene, viceversa, che la chiamata in correità non ha, in sè, autonomo valore probatorio, ma che tale valore essa acquisti se integrata da "altri elementi di prova"; laddove l'aggettivo "altri" vuol significare "ulteriori" - rispetto alla principale fonte d'accusa - elementi di prova. Peraltro, si osserva ancora dai sostenitori della seconda tesi, è significativo che il legislatore indichi la chiamata in correità non con il termine "prova", ma con

l'espressione "elemento di prova", che notoriamente non è considerato un dato probatorio assoluto bensì un dato integrativo nel processo di formazione della prova. Si osserva, infine, da costoro che se il legislatore avesse inteso attribuire alle propalazioni accusatorie in questione valore assoluto ed autonomo di prova, non avrebbe avuto alcuna ragione di formulare il 3° comma dell'art. 192, cioè di regolare con apposita norma l'efficacia probatoria di tali propalazioni; sarebbe stato, invero, sufficiente affermare, più semplicemente, che tali dichiarazioni costituiscono "prova" in senso tecnico, senza altro aggiungere.

In tali termini riassuntivamente precisati i contenuti di questa prima questione, occorre a questo punto rilevare che essa è stata, infine, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con alcune recenti sentenze, cui più avanti si farà più completo riferimento, ha affermato che la più corretta interpretazione della norma in esame va nel senso che la chiamata in correità (e le altre dichiarazioni accusatorie ad essa assimilate) per formare il convincimento del giudice, nel senso dell'affermazione della responsabilità penale del "chiamato", deve essere integra-

ta dall'acquisizione di ulteriori emergenze probatorie che ne costituiscano puntuali riscontri. Le dichiarazioni accusatorie in questione, in altri termini, possono, secondo la Suprema Corte, costituire per il giudice prova in senso proprio solo dopo essere state sottoposte ad attenta verifica e solo dopo che esse siano state confermate da precisi riscontri.

Tanto accertato, si pone a questo punto all'interprete il problema di stabilire cosa debba intendersi per riscontro; di stabilire, cioè, quando l'ulteriore elemento di prova offerto all'esame del giudice possa costituire riscontro, cioè conferma delle propalazioni accusatorie, e quali caratteristiche esso debba avere per essere processualmente qualificato tale. Problema, anche questo, acutamente sollevato dalla difesa degli imputati che ha ripetutamente sostenuto che gli elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie in questione devono essere: specifici, certi, esterni ed oggettivi, di specie diversa rispetto alla primaria fonte d'accusa e forniti di pregnante ed autonoma valenza probatoria; con ciò implicitamente ritenendo che il 3° comma dell'art. 192 abbia posto dei limiti al potere del giudice di valutare liberamen-

te qualsiasi emergenza processuale e, quindi, allo stesso principio del suo libero convincimento, pur sostanzialmente riconosciuto al 1° comma dello stesso articolo.

Anche in relazione a tale problematica si sono proposte due diverse soluzioni: l'una, portata ad identificare con ogni possibile precisione il riscontro utile, che viene identificato, appunto, con un elemento oggettivo, certo ed esterno alla dichiarazione, munito di pregnante valore probatorio che di questa confermi i contenuti; l'altra, portata a far rientrare nel concetto di riscontro qualsiasi controllo positivo, anche solo di tipo logico, delle propalazioni accusatorie.

Orbene, sono state le stesse Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza nº 80 del 30 gennaio 1992, a fissare, sull'argomento, principi di grande rilievo giuridico ai quali la Corte intende ispirarsi non solo per l'autorevolezza della fonte, ma anche per la profondità ed acutezza dell'analisi da cui essi sono scaturiti.

Senza avere la pretesa di ripetere il processo logico giuridico seguito dall'Alto Consesso in questa importante e delicata materia, basterà, per quanto appare utile ai fini del presente giudizio,

indicare per sintesi i principi di diritto dallo stesso formulati.

E' stato, anzitutto, confermato che il principio del libero convicimento del giudice, ribadito nel 1° comma dell'art. 192, non subisce alcuna deroga al 3° comma dello stesso articolo, che non pone al giudice divieti di alcun genere di utilizzazione delle acquisizioni probatorie, nè impone, tra queste, gerarchie di valore alle quali egli debba esser costretto ad aderire. In sostanza, secondo la Cassazione il 3° comma prevede solo l'obbligo di verificare l'attendibilità delle propalazioni accusatorie del coimputato (e dell'imputato di reato connesso) con altri elementi di prova, quali che siano il loro numero, la loro natura specifica, la consistenza. La norma in questione, in altri termini, non pone limiti nè quantitativi nè qualitativi agli "altri elementi di prova" chiamati a riscontrare le predette propalazioni accusatorie; nel rispetto del fondamentale principio del libero convincimento del giudice, la norma non pone a questi alcun limite riconoscendogli, così, il potere di apprezzare quale riscontro qualsiasi elemento in grado di conferire attendibilità alle propalazioni del dichiarante, di valutarne liberamente il signi-

ficato e la portata pur con l'obbligo di specificare, nella motivazione, le ragioni delle sue scelte e dei suoi convincimenti.

Da tali fondamentali premesse scaturiscono precise conseguenze sul piano interpretativo, di guisa che non si richiede: a) che il riscontro debba essere fornito di autonoma valenza probatoria - anche perchè, in tal caso, esso costituirebbe, di per sè, prova piena, ulteriore e distinta, che renderebbe inutile la dichiarazione del correo o dell'imputato ad esso assimilato; b) che il riscontro debba avere i caratteri dell'oggettività e della certezza, potendo anche essere di ordine logico; c) che plurimi debbano essere i riscontri, essendo possibile che anche uno solo di essi possa adeguatamente svolgere il compito di verifica dell'accusa; d) che il riscontro debba essere di genere diverso rispetto alla fonte di prova primaria, essendo ben possibile che esso sia costituito da dichiarazioni dello stesso contenuto provenienti da altri collaboratori e che esse possano reciprocamente integrarsi, laddove singolarmente presentino margini di parziale incertezza (a condizione, tuttavia, che le diverse dichiarazioni siano autonome ed indipendenti l'una dall'altra, che siano re-

ciprocamente ignote ai dichiaranti e che si escluda che la convergenza dei contenuti sia dovuta ad inquinamenti esterni di qualsiasi tipo".

In concreto, i riscontri possono riferirsi alle più varie e diverse situazioni, non predeterminabili nè preventivamente catalogabili, che la stessa Cassazione, solo a titolo di esempio, ha tentato di identificare ricordando: le analisi scientifiche di cose connesse al il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti di costui - sia anteriori che successivi al delitto - che destino sospetti o siano inesplicabili, le sue contraddizioni o false dichiarazioni,la fuga dopo il delitto, il suo associarsi con persone coinvolte nel delitto con modalità tali da far ritenere la partecipazione ad esso anche dell'accusato, il possesso di strumenti usati per commettere il delitto, la non spiegabile disponibilità dei frutti del delitto, il personale vantaggio conseguito dall'accusato dalla consumazione del delitto, il personale coinvolgimento del dichiarante nel delitto, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità, la pluralità di dichiarazioni convergenti provenienti da soggetti diversi dall'autore della prima, ove possa escludersi l'intervento di fattori

inquinanti che producano una coincidenza solo fittizia, le ritrattazioni dei propalanti, ove se ne accerti la natura mendace.

La Corte di legittimità ha, inoltre, riconosciuto i principi della frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie e del carattere di unitarietà che deve presiedere alla loro valutazione.

Sotto il primo aspetto si è ammessa la possibilità che tali dichiarazioni possano essere frazionate, nel senso che non necessariamente debba essere accertata l'attendibilità di ogni parte di esse; in verità, si afferma, potendo nello stesso soggetto coesistere verità e menzogna, anche involontaria, il giudice ben può, in esito alle operazioni di verifica, dopo aver sottoposto a vaglio critico ogni singola parte delle propalazioni accusatorie, ritenere l'efficacia probatoria di alcune di esse e l'inefficacia di altre, non riscontrate o, addirittura, smentite.

Sotto il secondo aspetto si è rilevato che le propalazioni accusatorie devono essere valutate unitariamente, ciò, in particolare,nel senso che un esito incerto o contraddittorio della loro intrinseca attendibilità possa venir compensato da un contemporaneo positivo apprezzamento della loro at-

tendibilità estrinseca, da cui derivino elementi di conferma capaci di bilanciare le risultanze contraddittorie del primo esame.

Per quanto, infine, riguarda il problema del riscontro in relazione alle posizioni soggettive dei singoli chiamati in correità o, comunque, delle persone indicate dal dichiarante quali responsabili di fatti delittuosi, si è affermato che il positivo riscontro sul fatto estende effetti positivi anche verso le posizioni dei singoli accusati. Ciò, tuttavia, non nel senso che non occorrono ulteriori verifiche in ordine ai soggetti coinvolti, bensì nel senso che quel primo riscontro positivo, relativo al fatto, già significativo dell'attendibilità del dichiarante, consente che l'esame soggettivo si esegua in termini di minor rigore, di guisa che il riscontro può anche essere costituito da elementi indiretti, purchè esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria.

Tali, dunque, i principi affermati nella citata sentenza che,si deve riconoscere, in relazione alla problematica relativa all'acquisizione e valutazione della prova che certamente propongono taluni delitti - specie quelli a sfondo mafioso, ove la prova, in particolare quella storica, è difficil-

mente reperibile - ha notevolmente valorizzato gli apporti probatori dei collaboratori di giustizia, sia pure nei limiti ed alle condizioni sopra indicati; valorizzazione che, più in generale, ha riguardato la prova indiziaria, sia pure caratterizzata - come oggi prevede espressamente la legge - da certezza, univocità e rilevanza ai fini del giudizio.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato, peraltro, successivamente ribadito dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza del 21 ottobre 1992, che si pone certamente in linea con i principi interpretativi sopra indicati a partire dalla centralità, nell'ordinamento giuridico penale, del principio del libero convicimento del giudice.

- 2 - In tali termini risolta la questione interpretativa, vale la pena di osservare ulteriormente come il problema del valore da attribuire alla chiamata in correità ed alle dichiarazioni assimilate non sia certo nuovo, né originale sia la sua soluzione. In linea generale può affermarsi che sotto il codice di rito previgente - che non dettava una norma assimilabile a quella prevista dal nuovo art. 192 - l'elaborazione giurisprudenziale

aveva individuato un preciso punto di equilibrio, tra le diverse posizioni, fissando taluni principi cardini individuati: a) nell'inesistenza di una scala predeterminata di valori probatori, di guisa che nessun limite era imposto al giudice nell'apprezzamento degli elementi sottoposti al suo esame; b) nell'obbligo del giudice, proprio in considerazione di tale ampia libertà di valutazione riconosciutagli, di esporre in maniera puntuale ed esauriente l'iter argomentativo seguito ai fini della formazione del suo convincimento; c) nell'inesistenza di principi che autorizzassero a formulare automatici giudizi di credibilità o, al contrario, di inaffidabilità di elementi di prova costituiti da dichiarazioni accusatorie provenienti da determinati soggetti - ad es. i c.d. "pentiti" - le cui affermazioni - si diceva - dovevano essere sottoposte ad attento controllo al fine di verificarne l'attendibilità.

Orbene, sono questi stessi principi ad essere stati recepiti dal nuovo legislatore che ha in sostanza ribadito sia la centralità, nel nostro ordinamento penale processuale, del principio del libero convicimento del giudice, correlato dall'obbligo della motivazione, sia la piena utilizzabilità delle

dichiarazioni del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso, correlata a sua volta dall'obbligo di acquisizione di ulteriori elementi che ne riscontrino l'attendibilità.

Nulla di sostanziale è, quindi, sul punto, mutato rispetto ai principi giurisprudenziali fissati sotto il codice previgente; anche se l'ulteriore elaborazione, seguita all'analisi dell'art. 192 del nuovo codice di rito, ha consentito di approfondire ulteriormente la delicata materia e di fissare più precise regole.

Se qualcosa di veramente nuovo volesse scorgersi in detta norma, dovrebbe ammettersi che esso si volge in direzione opposta rispetto alle proposizioni difensive, nel senso che dovrebbe individuarsi nella natura di vero e proprio elemento di prova - non più di mero indizio - che alle dichiarazioni accusatorie in questione è stata attribuita.

In altri termini e per concludere sull'argomento, proprio il 3º comma dell'art. 192 del nuovo codice di rito, insistentemente richiamato dalla difesa, ha eliminato ogni residuo dubbio - ove ancora qualcuno ne avesse avuto - sull'utilizzabilità della chiamata di correo e delle altre dichiarazioni assimilate, definitivamente stabilendo la loro

piena efficacia probatoria, sia pure nella contestuale presenza di convalidanti riscontri.

- 3 - Non si può, infine, concludere questa prima parte del capitolo dedicato alle fonti di prova senza accennare, sia pur brevemente, all'art. 195 del nuovo codice di procedura penale - richiamato anch'esso frequentemente dalla difesa degli imputati - che disciplina le c.d. testimonianze "indirette" o "de relato", cioè le dichiarazioni testimoniali provenienti da soggetto che non ha direttamente assistito agli avvenimenti che racconta, ma che su di essi riferisce avendone avuta notizia da terze persone.

Invero, taluni difensori, rifacendosi a tale disposizione di legge, pur ammettendo che essa non è applicabile al presente procedimento - che, come è noto, si celebra secondo le regole del codice di rito previgente - non essendo richiamata la norma in questione dall'art. 245 del D.L. nº 271/89, sopra ricordato, hanno tuttavia sostenuto, con suggestive argomentazioni, che solo un dato formale - cioè la mancata inclusione dell'art. 195 tra le disposizioni nel nuovo codice immediatamente applicabili - impedirebbe oggi di dichiarare inutilizza-

bili le dichiarazioni dello Scriva e, quindi, di mandare assolti quantomeno gli imputati accusati di delitti delle cui modalità esecutive e causali esso Scriva ha riferito di avere appreso da altri. Rilevano, infatti, gli stessi difensori che non avendo i testi di riferimento - cioè le persone da cui Scriva ha dichiarato di avere appreso i fatti - confermato le propalazioni accusatorie del collaboratore, le dichiarazioni "de relato" di costui - ove potesse applicarsi l'art. 195 nuovo c.p.p. - non si sottrarrebbero al giudizio di inutilizzabilità.

Orbene, ritiene la Corte di non poter condividere tali argomentazioni. Ciò non tanto per il dato formale nascente dall'inapplicabilità al presente procedimento dell'art. 195, così come ammesso dalla difesa degli imputati, quanto per il dato sostanziale che la norma in questione disciplina, appunto, le testimonianze indirette, cioè le dichiarazioni "de relato" provenienti da soggetto processuale che assume la qualità di teste, non le dichiarazioni di imputati, quale è certamente lo Scriva, che a tale disciplina si sottraggono dovendosi esse ricondurre nell'ambito del 3º comma dell'art. 192.

Non si può, peraltro, omettere di rilevare che, secondo quanto prevede lo stesso art. 195, la dichiarazione di inutilizzabilità non consegue ai casi di mancata conferma, da parte del teste di riferimento, delle propalazioni accusatorie del dichiarante, bensì solo ai casi di: a) inosservanza della disposizione dettata dal 1° comma (mancata audizione, da parte del giudice, del teste di riferimento malgrado espressa richiesta in tal senso avanzata dalle parti); b) rifiuto o impossibilità del dichiarante di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

I 8

Risolti, dunque, i problemi interpretativi posti in ordine ai contenuti delle disposizioni del nuovo codice di rito, occorre passare decisamente all'esame delle dichiarazioni accusatorie dello Scriva al fine di verificarne l'attendibilità.

Da oltre dieci anni la cronaca giudiziaria si occupa di Scriva Giuseppe, primo "'ndranghetista" risoltosi a percorrere la tormentata e tortuosa strada del "pentimento" o, come con più appropriata terminologia si usa oggi dire, della collaborazione

con la giustizia.

Nel corso di questo decennio non pochi nè poco malevoli sono stati i giudizi espressi nei suoi confronti, nell'ambito di numerosi e sempre travagliati procedimenti penali che hanno visto Scriva protagonista, quale imputato o quale testimone, di gravi delitti di matrice mafiosa.

Non meno pesanti sono stati i giudizi formulati nel corso del presente dibattimento, nel rispetto della più ovvia e naturale linea difensiva che punta a screditare la più importante fonte d'accusa costituita, appunto, dalle dichiarazioni dello Scriva. In esecuzione di tale obbligata strategia difensiva, costui è stato indicato ora quale feroce criminale privo di scrupoli e di umana coscienza, ora quale lucido calunniatore proteso al conseguimento di ogni possibile vantaggio, ora quale docile strumento nelle mani di callidi personaggi - ufficiali di polizia giudiziaria e magistrati- responsabili di una perversa strategia giudiziaria diretta a colpire degli innocenti attraverso lo Scriva, fedele e prezzolato portavoce di calunniose accuse da altri orchestrate.

Orbene, prescindendo in questa fase dal valutare la esattezza di tali impietosi ed eterogenei giudi-

zi, peraltro in qualche caso tra loro incompatibili, pare opportuno alla Corte premettere talune considerazioni, di carattere generale, che non sembrano di poco rilievo, bensì utili per chiunque si proponga di sottoporre ad esame, penetrante e spietato quanto si vuole, ma altresì sereno ed obiettivo, la pur complessa personalità dello Scriva e le sue dichiarazioni accusatorie. Giova a tal fine rilevare, invero, che qualunque possa esser stata la ragione di fondo che ha indotto costui a collaborare con la giustizia e qualunque sia il tasso di credibilità che allo stesso si voglia attribuire, è indubbio ed incontestabile che una tal decisione, presa da un soggetto proveniente da un ambiente familiare e sociale sicuramente permeato di cultura mafiosa caratterizzata dal più assoluto rispetto della regola dell'omertà e che negli anni precedenti si era ripetutamente segnalato per il rifiuto, spesso spavaldo ed arrogante, di ogni regola di civile convivenza, non può certo liquidarsi con poche graffianti battute sarcastiche. Nessuno può negare che una tale scelta, in ogni caso gravida di imprevedibili conseguenze, non può che giungere - ove anche fosse esclusivamente dettata da squallidi interessi - al termine di un

lungo travaglio esistenziale poichè essa, in ogni caso,comporta la rottura con il passato e con tutto ciò che con esso si identifica: affetti, amicizie, abitudini di vita, ricordi.

Ognuno può comprendere quanto incerta e sofferta debba essere la decisione, comunque motivata, di sradicarsi dal proprio mondo - per quanto aspro ed ambiguo esso possa essere - per fare ingresso in una realtà del tutto nuova e sconosciuta, e per ciò stesso temibile ancorchè possa ritenersi più gratificante e appagante o remunerativa della precedente. Decisione, peraltro, certo non priva di risvolti preoccupanti anche con riferimento all'incolumità personale del collaboratore e dei suoi familiari, che infatti hanno duramente pagato la difficile scelta del congiunto se è vero che taluno di essi è rimasto vittima di vendette trasversali (lo zio Cappone Consolato, ucciso il 26.11.1987) mentre altri, pur senza giungere all'estremo sacrificio, hanno condotto, e continuano a condurre, una esistenza assediata, tormentata e gravida di incertezze e di paure per il proprio futuro.

Al cospetto di una così difficile e travagliata realtà, la prudenza e l'umiltà devono guidare i passi di chiunque si appresti a calarsi nella

realtà storica, criminale e psicologica dello Scriva, ad affrontare serenamente, senza preconcetti e facili ironie, l'esame della sua personalità.

Prudenza ed umiltà cui si è richiamata anche la Corte di Cassazione allorchè ha elaborato i principi di diritto sopra ricordati,e che devono guidare, in questa delicata materia, il giudice di merito che deve decisamente respingere ogni aprioristico giudizio di ripulsa del collaboratore e delle sue propalazioni accusatorie, così come, con altrettanta decisione, deve respingere aprioristici giudizi di favore. Simili conclusioni, invece, possono conseguire solo all'esito di una attenta ed approfondita analisi che dovrà compiersi, secondo l'insegnamento della Cassazione, seguendo una duplice direttiva: l'una protesa ad accertare l'attendibilità intrinseca del collaboratore e delle sue dichiarazioni in relazione alle qualità personali del primo ed ai caratteri delle seconde,l'altra diretta a verificare l'estrinseca consistenza delle sue affermazioni.

Un primo esame deve, dunque, essere rivolto alla valutazione della credibilità dello Scriva in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai

rapporti con i suoi coimputati, alle spinte psicologiche che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa rivolta ad altri.

Un secondo esame deve essere diretto a vagliare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie con riferimento alla loro spontaneità, coerenza e precisione.

Un terzo esame, infine, deve tendere a verificare la consistenza estrinseca delle predette dichiarazioni, in relazione agli altri elementi di prova acquisiti agli atti.

- 1 - Per quanto attiene al primo esame, osserva la Corte che certamente complessa e di non facile decifrazione si presenta la personalità dello Scriva; nei cui confronti, tuttavia, occorre anzitutto sgombrare il campo da sospetti più o meno esplicitamente posti da taluni difensori che hanno ritenuto di scorgervi turbe del carattere di tale rilievo da indurli a dubitare dell'equilibrio psichico del collaboratore ed a richiederne la sottoposizione a perizia psichiatrica. A tale proposito, invero, la Corte, nel riaffermare i contenuti dell'ordinanza dibattimentale del 23 aprile 1993, con cui è stata respinta la richiesta

di perizia psichiatrica, ribadisce ulteriormente che nulla vi è in atti che autorizzi a dubitare delle piene e complete capacità psichiche dello Scriva. Della piena sanità mentale di costui ha avuto modo di rendersi pienamente e direttamente conto la stessa Corte nel corso di una lunga istruttoria dibattimentale durante la quale lo Scriva, benchè pesantemente messo alla prova dalle incalzanti e talvolta ferocemente ironiche difese e dagli stessi imputati, si è segnalato per la lucidità dei giudizi, la coerenza dei racconti, l'equilibrio dei comportamenti. Nulla, peraltro, giustifica anche solo il sospetto che lo Scriva in passato abbia sofferto di turbe della psiche, significative di un alterato stato di salute mentale. L'esame dello stesso diario clinico, che fotografa le condizioni di salute anche mentale di costui, non autorizza sospetti in tale direzione ove si consideri che esso segnala soltanto, in rare occasioni, stati ansiosi e crisi depressive (cart. 159); disturbi che caratterizzano la vita carceraria, molto diffusi tra la popolazione detenuta, evidentemente dovuti allo stato di carcerazione, alla pendenza dei giudizi ed allo stato d'ansia che ne deriva e che non sono certo indicativi di altera-

zioni psichiche.

Nè può condividersi la tesi della difesa secondo cui di tali alterazioni costituirebbe precisa e significativa manifestazione la tendenza al protagonismo dello Scriva. Invero, ove anche tale tendenza volesse riconoscersi nella personalità di costui, tuttavia essa nulla toglierebbe alla sua credibilità, che va evidentemente misurata sulla scorta di altri parametri e non certamente di una semplice debolezza del carattere, peraltro oggi molto diffusa tra persone appartenenti alle più svariate classi sociali e professionali, della cui sanità mentale, per ciò solo, nessuno ha mai dubitato. Neanche l'anamnesi familiare, infine, segnala situazioni che autorizzino ad esprimere anche solo dubbi circa la pienezza delle facoltà mentali dello Scriva che deve, quindi, ritenersi, oggi come in passato, pienamente in grado d'intendere e di volere.

Tanto precisato, occorre passare all'esame più approfondito e concreto della personalità dell'odierno collaboratore di giustizia; esame che non può, evidentemente, prescindere dall'analisi del suo vissuto, della sua estrazione sociofamilia-

re e criminale.

La famiglia Scriva, originaria di Rosarno, risulta da sempre autorevolmente ed a pieno titolo inserita nella criminalità organizzata della piana di Gioia Tauro. Inserimento caratterizzato dall'immancabile faida con altre famiglie mafiose della zona (Cunsolo-Cannizzaro), con lugubre accompagnamento di morti ammazzati e di sanguinarie vendette incrociate, tutte consumate o subite con i soliti rituali mafiosi. E' lo stesso Scriva che, con mal celato orgoglio, ha ricordato la posizione di prestigio goduta dalla sua famiglia negli ambienti mafiosi rosarnesi, al cui interno spiccava la figura dello zio Scriva Giuseppe che "era personaggio ad alto livello nella 'ndrangheta; quando lui diceva una cosa veniva eseguita senza che nessuno si permettesse a censurare il suo operato" (vol. 487 cart. 87).Ancora lo Scriva ha ricordato la faida che negli anni passati aveva opposto la sua famiglia a quella dei Cunsolo-Cannizzaro e che aveva provocato gli omicidi dello zio Scriva Giuseppe e del padre Scriva Francesco, peraltro subito vendicati.

Del prestigio mafioso già a quel tempo raggiunto dalla famiglia Scriva e del suo coinvolgimento

nella faida vi sono, del resto, precisi riscontri giudiziari, mentre all'uno ed all'altra hanno fatto espresso riferimento alcuni rapporti dei Carabinieri di Rosarno che hanno accennato al retaggio mafioso di cui era accreditato Scriva Giuseppe - odierno imputato - ritenuto "pericoloso pregiudicato ..... appartenente a famiglia tristemente nota per le vendette a catena poste in essere nel passato", ed hanno ricordato l'odio profondo che aveva diviso i gruppi familiari degli Scriva e dei Cunsolo-Cannizzaro che, disprezzando la giustizia dello Stato, tendevano a farsi giustizia da sè (rapp. 27.5.68 e 29.4.71 vol. 299 cart. 54).

E' lo stesso imputato Mammoliti Saverio che, per giustificare l'asserita freddezza dei suoi rapporti con tutti i componenti la famiglia Scriva, ha fatto riferimento proprio alla faida tra i citati gruppi familiari, rilevando che, essendo egli legato da profondi ed antichi vincoli di amicizia con i Cunsolo, mai avrebbe potuto avere rapporti con gli Scriva, di quelli rivali (dich. dibatt. del 24.3.92).

Anche Bellocco Giuseppe ha ricordato la faida in questione ed ha precisato, altresì, di essere cugino dei Cunsolo; il rapporto di parentela,

tuttavia, non gli ha impedito di sposare Nucera Serafina e di imparentarsi, quindi, con Scriva Giuseppe, marito di Nucera Maria Carmela, sorella di Serafina, pur se dopo qualche resistenza della famiglia d'origine (f.15 vol.5 cart.1).

Dei contrasti tra la sua famiglia ed i Cunsolo ha, poi, accennato anche Rocco Scriva, pregiudicato, cugino di Giuseppe e fratello di Scriva Francesco a sua volta ucciso il 18 maggio 1973 (dich. dibatt. del 21.4.93).

Gli atti del processo danno, quindi, per certo ed antico l'inserimento della famiglia Scriva nella criminalità organizzata di Rosarno, e sono ancora gli stessi atti ad indicare Scriva Giuseppe quale degno rampollo di tanta famiglia. Si creda o meno che costui sia stato "battezzato nelle fasce" e, per diritti di nascita, direttamente insignito del grado di "giovane d'onore" (f. 191 vol. 339 cart. 60), certa è, in ogni caso, la sua pluridecennale militanza nelle fila della criminalità organizzata della piana di Gioia Tauro, sull'onda di una prestigiosa e tragica tradizione familiare.

Chi dubitasse di tale verità e del prestigio mafioso che lo Scriva, ancor giovane,ha saputo meritarsi sul campo, altro non dovrebbe fare che rileggerne

il ricco certificato penale, testimone insospettabile di un curriculum criminale di tutto rispetto che parte dall'anno 1966 e che, già alla metà degli anni settanta, comprendeva delitti di ogni genere e gravità: dall'omicidio volontario all'estorsione aggravata, all'illecito possesso di armi comuni e da guerra, alla ricettazione, al furto, all'espatrio clandestino, all'evasione, al sequestro di persona (cart. 145). Ove, poi, taluno volesse approfondire l'esame ed acquisire ulteriori e più specifici elementi di valutazione della personalità, all'epoca, dello Scriva, basterebbe che rileggesse i numerosi rapporti giudiziari a quel tempo redatti dai Carabinieri di Palmi, Rosarno, Laureana di Borrello, Cinquefrondi, Reggio Calabria, Tropea, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Taurianova e da diversi commissariati di polizia (vol. 295 e 297 cart. 53; vol. 299 cart. 54; vol. 433 cart. 77); avrebbe, così, un quadro esatto ed impressionante dell'antica personalità dell'odierno "pentito", della sua capacità di imporsi agli altri con la violenza, della sua mentalità mafiosa.

Continue e pressanti, in effetti, sono state le segnalazioni di vari posti di polizia e Carabinieri, non solo della piana di Gioia Tauro, che, a

partire dalla seconda metà degli anni sessanta, hanno rimarcato la pericolosità sociale dello Scriva, indicato quale spregiudicato aggressore dell'incolumità personale e dei beni altrui.

Il 16 novembre 1967 i Carabinieri di Rosarno lo hanno denunciato quale responsabile, in concorso con un pericoloso latitante (tale Bellantoni Domenico) e con altro pregiudicato, di una grave aggressione ai danni di Riviera Umberto e La Rosa Pasqualina, prostituta e convivente del primo. L'aggressione, consumata nella notte del 29 ottobre 1967, è stata caratterizzata da particolare spregiudicatezza e violenza ove si consideri che i tre malviventi, dopo aver minacciato di dar fuoco all'abitazione del Riviera, hanno scavalcato un cancello, hanno aperto il portone d'ingresso della stessa abitazione esplodendo un colpo di fucile contro la serratura, hanno fatto irruzione nella casa e si sono, a turno e con violenza, congiunti carnalmente con la La Rosa.

Solo pochi mesi dopo, il 3 maggio 1968, lo Scriva ha trovato modo di segnalarsi per un gravissimo episodio delittuoso: l'omicidio del pregiudicato Apa Pasquale, ucciso a colpi di pistola al termine di un incontro chiarificatore richiesto dallo

stesso Scriva che non aveva gradito un precedente intervento dell'Apa in difesa di tale Scarpinato Rosario, oggetto degli insulti e delle violenze dell'odierno "pentito". Raggiunto, per tale delitto, da provvedimento restrittivo, lo Scriva si è dato alla latitanza, prolungatasi fino al 27 giugno 1968, allorchè è stato sorpreso in casa di un amico - Versace Francesco - ed arrestato. Sottoposto a giudizio, egli è stato riconosciuto responsabile dell'omicidio e condannato, con sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 10 luglio 1969, alla pena di anni 21, mesi 2 e giorni 10 di reclusione e, ancora, di mesi 7 e giorni 15 di arresto. Ben oltre la condanna inflitta, significativo appare il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato espresso da quel giudice che, dopo aver sottolineato la capacità a delinquere dello Scriva, la sua "temibilità quale si evince non solo dalle notizie fornite dai verbalizzanti circa la sua personalità e quella dei familiari, ma anche dal panico manifestato dai tre testimoni, allontanatisi dal paese e qualcuno anche dal territorio dello Stato", ha ritenuto di negare le attenuanti generiche anche in considerazione della causale dell'omicidio "che sta - si legge nella citata sentenza - tra l'abiettezza

e la futilità, qual'è in effetti un malinteso principio di preminenza o di superiorità che si fonda solo sulla capacità di imporsi con la violenza per l'acquisizione di un rispetto non altrimenti meritato". Significativi appaiano, altresì, i diversi tentativi di depistaggio portati avanti nel corso del processo e chiaramente diretti a scagionare lo Scriva dalla pesante accusa di omicidio. A tale finalità,invero, rispondevano l'improvvisa e tardiva confessione di tale Carluccio Calogero, autoaccusatosi nel 1976 dell'omicidio Apa con lettera inviata al Procuratore della Repubblica di Palmi, e l'ancor più tardiva ed inattesa testimonianza di tal Mazzotta Bruno che, con lettera inoltrata il 3 maggio 1978 al Presidente della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria (presso cui ancora pendeva il giudizio d'appello per l'omicidio), ha accusato del delitto Scriva Francesco, deceduto da qualche anno. Non sono, ovviamente, mancati i soliti falsi testimoni, pronti a giurare che lo Scriva si trovava il giorno del delitto in loro compagnia, lontano mille chilometri dalla Calabria. Il tutto nel rituale rispetto di una fraudolenta tecnica processuale abitualmente adottata dai personaggi di spicco della 'ndrangheta - utilizzata

anche nel presente procedimento - che,nel tentativo di eludere le proprie responsabilità, non hanno mai disdegnato di inquinare la verità servendosi di disperati e prezzolati individui di pochi scrupoli. Opera di inquinamento che, come spesso avviene, qualche risultato ha pur ottenuto se i giudici dell'appello hanno riconosciuto allo Scriva le attenuanti generiche e della provocazione ed hanno, quindi, considerevolmente ridotto la pena (vol. 409 cart. 73).

Le delittuose esperienze di Giuseppe Scriva non si sono, comunque, concluse con l'omicidio Apa.

Già il 3 giugno 1970 egli si è ancora una volta segnalato all'attenzione della cronaca giudiziara evadendo, in compagnia di altri tre reclusi, dalle carceri di Nicastro ove si trovava detenuto. Nel corso della latitanza, protrattasi fino all'11 marzo 1972, egli non ha dato certo segni di ravvedimento; al contrario, secondo quanto hanno rilevato i Carabinieri di Rosarno con rapporti del 29 aprile, 27 maggio e 17 giugno 1971, egli avrebbe approfittato della latitanza per portare a compimento le sue vendette personali (vol. 299 cart. 54). In un cadenzato crescendo di violenza, il 23 aprile 1971 - hanno riferito i predetti

militari - un ordigno esplosivo ha devastato la camera da letto dei coniugi Pepè Girolamo e Carrozza Serafina, rimasti miracolosamente soltanto feriti, colpevoli solo di abitare accanto alla famiglia Cannizzaro - vero obiettivo dell'attentato - un rappresentante della quale, Cannizzaro Giuseppe, aveva ucciso, nel 1966, Scriva Francesco, padre dell'odierno imputato. Il 22 maggio successivo é sfuggito ad un attentato Fazzari Raffaele, colpevole di aver segnalato al Commissariato di Polizia di Gioia Tauro la presenza dello Scriva in casa di un amico consentendone, così, l'arresto, avvenuto, come si è in precedenza ricordato, il 27 giugno 1968. A pochi giorni di distanza, il 14 giugno 1971, altro attentato ha subito Gentile Angelo, principale teste d'accusa a carico dello Scriva nel procedimento penale relativo all'omicidio Apa.

Nè è stata sola la vendetta a guidare i passi del giovane criminale. In quello stesso periodo, invero, egli è stato più volte segnalato a capo di una banda di giovani delinquenti responsabili di numerosi delitti contro il patrimonio. In particolare, di pesanti richieste estorsive sono stati, a quel tempo, oggetto numerosi operatori economici e

possidenti della piana di Gioia Tauro. Richieste formulate con la tipica arroganza mafiosa ed accompagnate dai rituali atti vandalici quali: incendi, attentati dinamitardi, sparatorie all'indirizzo delle abitazioni e degli esercizi commerciali delle vittime, taglio di alberi.

Ancora una volta arrestato l'11 marzo 1972, lo Scriva è riuscito ad evadere dal carcere di Messina, insieme con altri due compagni di detenzione, il 12 aprile successivo riprendendo, con la solita arroganza e fino al 18 giugno dello stesso anno, data dell'ulteriore arresto, la sua attività criminale segnalata da numerosi rapporti che lo hanno ripetutamente indicato quale spregiudicato criminale, a capo di una pericolosa cosca dedita essenzialmente alle estorsioni e ad altri delitti contro il patrimonio. Ed é singolare che alcuni dei compagni di ventura di quel periodo del giovane pregiudicato rosarnese fossero proprio taluni degli odierni imputati, che oggi lo ripudiano e lo bollano di "infamità", come Fedele Antonino, Bellocco Giuseppe, Nucera Gianfranco e Gerace Filippo (vol. 295 e 297 cart. 53, vol. 299 cart. 54).

Personaggi che non hanno cessato di ruotare intorno

allo Scriva che il 3 aprile 1975 è riuscito ancora ad evadere, insieme con altri detenuti, questa volta dal carcere di Civitavecchia. L'ennesima latitanza si è protratta, accompagnata dai soliti rapporti di denunce, fino all'11 agosto 1975, data in cui lo Scriva è stato sorpreso a bordo di un'auto in compagnia di uno dei suoi fedelissimi dell'epoca, il cognato Bellocco Giuseppe, e di tal La Pietra Lorenzo, tutti abbondantemente armati di mitra, fucili e pistole (vol. 385 cart. 66).

Ripetute evasioni, lunghe latitanze, inquietanti presenze in armi, denunce per gravi delitti, talune delle quali seguite da pesanti condanne (vol. 207/A e 207/B cart. 29; f. 396 vol. 433 cart. 77; cart. 159 punto 6 ord. 23-4-1993) questo il curriculum vitae di Giuseppe Scriva fino all'11 agosto 1975.

Violenze, prevaricazioni, spoliazioni dei patrimoni altrui, rifiuto delle regole di civile convivenza, rifiuto di qualsiasi onesta attività lavorativa, legami con pericolosi pregiudicati hanno caratterizzato in quegli anni la burrascosa esistenza dello Scriva cui nessuno,almeno fino a quella data, potrà negare le credenziali del perfetto 'ndranghetista. Riconoscimento che, riferito a quel tempo, sicuramente gli spetta anche per la mentalità omer-

tosa che ha caratterizzato la sua personalità. Basterà ricordare, a tale proposito, l'accanita difesa di Fedele Antonino dall'accusa di avere favorito la sua evasione dal carcere di Messina, circostanza infine ammessa dallo stesso Fedele. Ricordare, ancora, la difesa di Versace Francesco, nella cui abitazione il latitante Scriva è stato sorpreso il 27 giugno 1968 ed arrestato (rapporto del 27-6-1968 vol. 299 cart. 54); ancora, la difesa di tal Scarcella Vincenzo e del cugino Ciccio Scriva, assolti dalle imputazioni di porto e detenzione illegale di armi comuni e da guerra grazie all'odierno "pentito" che si è assunto l'intera responsabilità del fatto (sentenza dell'11-11-1972 Trib. Palmi vol. 207/A cart. 29); ancora, la difesa in questo caso vana, del cognato Bellocco Giuseppe in relazione all'episodio dell'11 agosto 1975, sopra ricordato.

Nessuno, dunque, potrà negare che lo Scriva, al prestigio mafioso derivatogli dalla nascita "illustre", abbia saputo aggiungere, a quel tempo, il prestigio personale guadagnato sul campo con la innumerevole serie di violenze e malefatte di cui si è reso protagonista. Tipica espressione della cultura mafiosa che esalta i valori della

violenza, della sopraffazione, dell'omertà, della vendetta privata, del rifiuto dello Stato.

Indicativi del prestigio criminale a quel tempo raggiunto dallo Scriva sono anche alcuni articoli di stampa, tra cui particolarmente significativo è quello apparso sul settimanale ABC del 17 novembre 1972 che è giunto ad accomunare il nome del giovane pregiudicato rosarnese a quelli di prestigiosi personaggi quali Joe Martino di Taurianova, Canale Francesco di Reggio Calabria, Macrì Antonio di Siderno, i Furci di Villa San Giovanni, i Piromalli di Gioia Tauro; personaggi che hanno contribuito a fare la storia della criminalità organizzata della provincia reggina, indicati dal giornalista tra le figure più rappresentative della 'ndrangheta degli anni settanta (vol. 207/8 cart. 29).

Chiaramente inconsistenti e false sono, quindi, le accuse di "infamità" rivolte allo Scriva già con riferimento al periodo che giunge all'11 agosto 1975. Accuse evidentemente strumentali ad una linea difensiva protesa nello sforzo di isolare la realtà criminale dello Scriva, di negare con essa ogni tipo di rapporto, al fine di poter sostenere la falsità delle sue dichiarazioni.

Accuse risibili, ed ampiamente smentite dagli atti,

quelle provenienti da Bellocco Giuseppe, principale complice e favoreggiatore dello Scriva, come ampiamente dimostrano l'episodio dell'11 agosto 1975 e le condanne per estorsione che li hanno accumunati; quelle provenienti da Fedele Antonino, che ha favorito l'evasione e, quindi, la latitanza dello Scriva e che a quel tempo con lui ha delinquito, come più avanti si dirà; quelle formulate da Facchineri Michele, che pure ha avuto con il collboratore, in quel periodo, unitamente ai fratelli Luigi e Vincenzo, stretti rapporti di amicizia e, probabilmente, di interessi criminosi. A proposito del Facchineri basterà ricordare l'episodio dell'agosto del 1975, allorchè egli, accompagnato da Massimi Angela - all'epoca compagna dello Scriva - e da altri pregiudicati si è recato a Roma, su incarico dello stesso Scriva, per provvedere all'acquisto di alcune autovetture. L'episodio, riferito da quest'ultimo e confermato dalla Massimi (i due lo hanno fissato ad una data successiva al 9 agosto), è stato ammesso dallo stesso Michele Facchineri (f. 241 vol. 443 cart. 79), che lo ha retrodatato di qualche giorno - 7 o 8 maggio - e che ha raccontato vari particolari del viaggio, protrattosi per due o tre giorni. Episodio che

appare alla Corte particolarmente significativo degli ottimi rapporti che all'epoca correvano tra lo Scriva ed il clan Facchineri e, inoltre, della contiguità di interessi tra loro esistenti che - data la caratura dei personaggi- non potevano che essere di natura delinquenziale, come anche è facile comprendere dalla singolarità di un viaggio a Roma da parte di una folta schiera di pregiudicati per l'acquisto di auto - addirittura tre o quattro - che nessuno ha mai spiegato a cosa servissero. Amicizia e contiguità di interessi, all'epoca (1975), ribadita dalla richiesta, avanzata dallo Scriva al Facchineri di ospitalità nella "zona d'influenza" di quest'ultimo, subito accolta dall'amico, il cui figlio - Facchineri Rocco - era stato incaricato di far da vivandiere(f. 219 vol. 5 cart.1; f. 241 vol. 443 cart. 79; ud. dibatt. del 31-3-1993), ed allo stesso Facchineri Vincenzo, cui lo Scriva, secondo Guerrisi Domenico, aveva chiesto, in quel periodo, protezione (f.9 vol. 5 cart. 1). Addirittura stravaganti sono, poi, i sospetti avanzati da alcuni imputati che, nell'estremo tentativo di screditare il loro accusatore, sono giunti a sostenere che "finte" sarebbero state le evasioni di Scriva, propiziate dai

Carabinieri che avrebbero avuto interesse ad infiltrare costui negli ambienti mafiosi per svelarne i misfatti. Tale tesi - che, peraltro, ove anche veriteria, di per sè nulla toglierebbe alla credibilità dello Scriva - appare chiaramente insostenibile sol che si consideri come l'odierno pentito - figlio d'arte - non avesse certo bisogno di "infiltrarsi" in un ambiente che gli era familiare ed al quale apparteneva fin dalla nascita. Non si comprende, del resto, quali risultati avrebbe raggiunto tale opera di infiltrazione; nè gli atti, nè gli imputati ne hanno indicato alcuno se non quello, negativo per lo Scriva, di una vita carceraria via via più dura dopo ogni arresto. Reali e non finte appaiono, del resto, tali evasioni sol ove si considerino gli appoggi esterni di cui Scriva ha goduto in ogni occasione da parte di parenti ed amici. Così come reali e non finte sono le numerosissime vicende delittuose di cui in quegli anni di latitanza egli si è reso protagonista, certo non con l'appoggio dei Carabinieri - che lo hanno ripetutamente denunciato e costantemente ricercato, fino ad arrestarlo - bensì con l'appoggio dei suoi associati, parenti ed amici, che lo hanno affiancato nelle sue imprese delittuose e lo hanno favorito

nella sua lunga latitanza.

Vani sono, dunque, i tentativi degli imputati di porre in discussione il prestigio criminale di cui lo Scriva ha goduto, almeno fino all'11 agosto 1975, attribuendogli equivoci rapporti con i Carabinieri ed inesistenti "infamità"; altrettanto vani sono i tentativi, di quanti tra essi sono stati a quel tempo i suoi più stretti affiliati e complici, di rinnegare gli antichi rapporti o, almeno, di ridimensionarli fortemente. Gli atti processuali si son fatti carico di smascherare il tentativo degli imputati di sconvolgere la verità e ci offrono, con straordinaria nitidezza, l'immagine di quello Scriva: violento e prevaricatore, omicida e privo di scrupoli; con simili credenziali egli non poteva che ottenere il massimo rispetto negli ambienti criminali che notoriamente tali qualità esaltano. Nè tale rispetto poteva essere offuscato dall'episodio noto come la "strage di Polistena", risalente al 1973. In quella occasione, invero, non é stato lo Scriva a determinare la svolta delle indagini e ad accusare persone innocenti. E' stato uno dei responsabili della strage, tale Pepe Girolamo, a confessare il delitto e ad accusare ingiustamente lo Scriva che, per scagionarsi dalla

falsa accusa, ha rivelato agli inquirenti i particolari del delitto appresi da un altro dei responsabili, tale Taccone (cart. 56/58).

Orbene, giunti al punto cruciale di questa prima parte dell'esame, bisogna ammettere che il problema della credibilità intrinseca di Giuseppe Scriva - verificata con riferimento alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, ai suoi comportamenti, ai suoi rapporti con le persone da lui indicate quali suoi correi in alcune imprese criminose ovvero quali autori di talune confidenze - non può che risolversi positivamente, quantomeno con riguardo al periodo fin qui esaminato e che si conclude con l'arresto dell'11 agosto 1975.

E', cioè, non solo possibile, ma fortemente probabile che un personaggio di spicco della malavita organizzata di Rosarno, quale certamente era a quel tempo lo Scriva, per anni latitante e frequentemente a contatto con vari pregiudicati, taluni dei quali latitanti come lui - Facchineri Michele ed il suo nutrito entourage di familiari e favoreggiatori, Fedele Antonino, Bellocco Giuseppe, Luppino Francesco ed altri ancora - abbia potuto con costoro associarsi al fine di commettere dei delitti,

ovvero abbia potuto ricevere le confidenze di costoro, che non avevano certo motivo di dubitare, a quel tempo, della sua fede 'ndranghetista.
E', cioè, credibile lo Scriva allorchè ha riferito di aver partecipato, all'epoca della sua latitanza, in concorso con vari esponenti del clan Facchineri, ai tentati omicidi ai danni di Albanese Francesco ed Avenoso Domenico; così come è credibile allorchè ha riferito di avere appreso, sempre nello stesso periodo, dalla viva voce dei vari Facchineri, Bellocco, Avignone e degli altri che abitualmente lo frequentavano, i racconti di taluni episodi delittuosi consumati nella zona della piana di Gioia Tauro.

Dall'11 agosto 1975 al 18 settembre 1982 - giorno in cui ha ottenuto un permesso dal quale non è rientrato - lo Scriva è stato ininterrottamente detenuto. Finita l'epoca delle allegre evasioni, egli ha dovuto fare i conti con un sistema carcerario sicuramente più severo, poco disposto a tollerare da lui altre ribellioni. Certo,ben poche occasioni per evadere gli hanno concesso le carceri di Alghero, Asinara, Favignana, Trani, Pianosa, Porto Azzurro, Sulmona, Roma Rebibbia; istituti ben

distanti dalla natia Rosarno, dai quali egli si è allontanato per brevi periodi ed essenzialmente "per motivi di giustizia". Ed è proprio la durezza del trattamento carcerario riservato allo Scriva dopo l'11 agosto 1975 che ribadisce, ove ce ne fosse ancora bisogno, l'assurdità ed inconsistenza della tesi delle evasioni combinate d'accordo con i Carabinieri o con la Polizia.

E' stato, quello, in ogni caso, un periodo che, secondo quanto è possibile dedurre dall'esame degli atti, non ha apportato significative modifiche alla personalità dello Scriva. Il dato puramente comportamentale segnala, nel periodo in esame, talune infrazioni disciplinari punite con l'ammonizione o con altre sanzioni (f. 19 vol.404 cart.72), una denuncia per oltraggio agli agenti di custodia, seguita dalla condanna (vol. 206 cart. 28) ed i giudizi, cautamente positivi, espressi dall'equipe del trattamento della casa circondariale di Rebibbia nelle relazioni comportamentali del maggio e del settembre 1982 (f. 6 e 29 vol. 404 cart. 72). In ogni caso, indipendentemente dal dato comportamentale, sempre di difficile interpretazione, certo è che la lunga detenzione non ha segnato nello Scriva alcuna rottura con il turbo-

lento passato, con i vecchi ambienti e le amicizie di un tempo. Al contrario, gli atti autorizzano a sostenere che il lungo periodo detentivo gli ha consentito di rinsaldare i vecchi legami e di crearne di nuovi.

Le difese e gli stessi imputati, consapevoli del fatto che lo Scriva ha riferito di avere appreso da taluni di questi (Facchineri Michele, Albanese Rocco, Avignone Giuseppe, Tropeano Vincenzo) nel corso di comuni detenzioni trascorse nel periodo 1975/1982 in diverse carceri (Trani, Porto Azzurro), i nomi dei responsabili e le causali di taluni gravi delitti, nel tentativo di screditare le dichiarazioni del collaboratore, hanno insistentemente sostenuto che, essendo a tutti noto fin da allora che costui era un delatore e un "infame", nessuno avrebbe mai potuto intrattenere con lui rapporti di alcun genere nè, tantomeno, nessuno sarebbe stato così sciocco da confidargli le proprie malefatte. Lo Scriva, insomma, secondo la tesi difensiva, era noto fin da allora come "infame delatore", che ognuno teneva lontano ed al quale nessuno avrebbe mai potuto confidare alcunchè.

Tale tesi, tuttavia, pur sostenuta con forza e con ricchezza di argomentazioni, si scontra con una

realtà processuale del tutto opposta. Se è vero, infatti, che lo Scriva - come molti altri detenuti appartenenti alla criminalità comune- ha in quel tempo collaborato con le autorità di polizia e carcerarie nella lotta contro la criminalità politica (a riferire tale circostanza è stato lo stesso Scriva che in dibattimento, senza essere smentito da alcuno, ha sostenuto che nell'ambiente mafioso "non era considerata infamità" collaborare con lo Stato per debellare la delinquenza politica - dich. dibatt. del 11-1-1993),non è invece assolutamente vero che tale atteggiamento collaborativo egli avesse dimostrato, a quel tempo, anche nella lotta contro la criminalità comune. Né è vero che in quel periodo lo Scriva sia stato da tutti evitato perchè ritenuto un "infame". Nulla vi è in atti che autorizzi una tal ipotesi che, al contrario, è contraddetta da precise ed indiscutibili circostanze, talune delle quali provenienti dagli stessi imputati.

V'è, anzitutto, da rilevare che, se fosse vera e notoria la collaborazione dello Scriva nei termini ipotizzati dalla difesa, costui sarebbe stato ben protetto all'interno delle carceri, sarebbe stato isolato dal resto della popolazione detenuta per

evitare che potesse rimanere vittima della reazione punitiva che sempre, immancabilmente, subiscono, prima o dopo, coloro che collaborano con la giustizia, o anche solo con l'amministrazione penitenziaria, se non adeguatamente protetti.

Non è certo un caso che lo Scriva, allorchè nel settembre del 1983 ha iniziato a collaborare, ha chiesto come prima cosa di essere allontanato dal circuito penitenziario e di essere trasferito in una struttura più sicura (poi individuata nella caserma dei Carabinieri di Tropea), proprio per sottrarsi alle prevedibili ed immancabili vendette dei suoi vecchi compagni. Tale richiesta, prima di allora, lo Scriva non aveva avanzato sol perchè non aveva motivo di temere la vendetta di alcuno.

In effetti, pare alla Corte evidente che la più sicura prova della inconsistenza della tesi difensiva è costituita dalla stessa esistenza in vita del collaboratore. Invero, se fin da quegli anni fosse esistita e fosse stata a tutti nota la tendenza indiscriminatamente collaborazionista di costui, certo egli non avrebbe trascorso una tranquilla vita carceraria nei numerosi istituti che lo hanno ospitato, nè avrebbe successivamente trascorso, ancora in località della piana di Gioia Tauro,

tanti mesi di latitanza (dal 18-9-1982 al 29-4-1983), ancora una volta attorniato e protetto dai vecchi amici e favoreggiatori. Certo egli non avrebbe potuto sottrarsi alla vendetta delle sue vittime - specie se calunniosamente accusate - che facilmente avrebbero potuto raggiungerlo sia all'interno che all'esterno del carcere. Nè al riparo da feroci vendette sarebbe rimasta la sua famiglia, che in quel periodo continuava a risiedere a Rosarno. Vendette che, come più avanti si dirà, l'hanno raggiunta solo in seguito, con l'omicidio dello zio Cappone Consolato, con l'incendio dell'abitazione dello stesso Scriva, ormai disabitata per la fuga dei suoi familiari verso altre zone d'Italia.

Sono, dunque, gli stessi comportamenti del dichiarante, della sua famiglia, degli inquirenti a segnalare il "pentimento" di costui, l'inizio della sua collaborazione con la giustizia. Ed è solo a partire dagli ultimi mesi del 1983 che tali comportamenti sono mutati radicalmente e significativamente. E' in quel periodo, non prima, che lo Scriva ha avvertito l'esigenza di allontanarsi dalla vita carceraria e dai vecchi amici; che gli inquirenti e le autorità carcerarie e giudiziarie hanno riconosciuto la opportunità di un suo allon-

tanamento dal circuito carcerario; che la famiglia Scriva ha avvertito intorno a sè l'ostilità dei vecchi amici e degli stessi parenti e ha deciso di allontanarsi da Rosarno. Se in precedenza, nè lo Scriva, nè la sua famiglia, nè le autorità carcerarie, giudiziarie e di polizia, avevano avvertito tali esigenze, è evidente perchè queste non si erano ancora manifestate. Nessuno, d'altra parte, ha mai specificato quali e quante operazioni di polizia sarebbero state a quel tempo eseguite dalle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata in seguito alle presunte dichiarazioni dello Scriva. Il teste Argenziano (dich. dibatt. del 1-10-1992), d'altra parte, comandante, dal 1975 al 1978, la Compagnia Carabinieri di Palmi ed in servizio, tra il 1973 ed il 1975, presso il nucleo Carabinieri di Reggio Calabria, ha ricordato la collaborazione prestata dallo Scriva contro il terrorismo ed il primo incontro da lui avuto con costui per verificarne - su richiesta, probabilmente,del G.I. di Palmi che in effetti ha successivamente raccolto le prime dichiarazioni dello Scriva - la disponibilità al "pentimento". Incontro che il teste ha collocato in epoca successiva al suo trasferimento, avvenuto nel 1978, presso il reparto antiterrorismo

del generale Dalla Chiesa. E' vero che l'Argenziano ha precisato che l'incontro con lo Scriva si sarebbe verificato nel 1979, ma é anche vero che la data dallo stesso fornita é palesemente errata, ove si consideri che il colonnello Buono, da lui informato, in qualità di Comandante la Legione Carabinieri di Catanzaro, dei risultati dell'incontro, ha ricoperto tale incarico non nel 1979, bensì a partire dal 26 novembre 1981 (cart. 160). Non si deve, poi, dimenticare che non sono infrequenti i casi di personaggi, anche di spicco delle organizzazioni criminali, che di tanto in tanto, per favorire i propri rapporti con le autorità di polizia o per eliminare qualche avversario, forniscono informazioni sull'ambiente malavitoso (alcuni tra gli odierni imputati sono tra questi); personaggi della cui fede 'ndranghetista nessuno ha mai dubitato poiché una cosa é, evidentemente, la "soffiata", altra cosa é il "pentimento".

In ogni caso, rileva ancora la Corte che sono i comportamenti degli stessi imputati, la familiarità dei rapporti dagli stessi tenuti con lo Scriva fino al 1983 a ribadire l'inconsistenza della tesi difensiva.

Come possono, invero, conciliarsi le odierne vio-

lente accuse di "infamità" con la lunga e costante comunanza di vita all'interno delle carceri? Come credere alle odierne affermazioni di antico rancore e di odio verso lo Scriva manifestate da quanti per lungo tempo hanno fatto con costui, all'interno delle carceri, vita comune, come Fedele Antonino, Bellocco Giuseppe, Avignone Giuseppe e Albanese Rocco, Tropeano Vincenzo (f. 118-125-162 vol.447 cart.80; f. 883 vol. 450 cart. 80; cart. 158). E come la tesi dell'antica e nota "infamità" può essere sostenuta da Avignone Giuseppe e Albanese Rocco, che nel periodo in questione hanno addirittura condiviso con lo Scriva le stesse camere: Avignone la nr. 31 del carcere di Reggio Calabria (f. 837 vol.450 cart. 80), Albanese le nr. 4 e 20 della 17ª sezione del carcere di Porto Azzurro (f. 125 vol. 447 cart. 80 e cart. 158)? E come detta tesi può essere sostenuta da Gerace Carmine, che ha ammesso di avere condiviso con lo Scriva la stessa camera nel carcere di Favignana nel 1976 (dich. dibatt. del 10-11-1993) sia pure a seguito di asserite insistenze del personale di custodia dell'istituto; e come dimenticare che ancora nel giugno del 1983, lo Scriva ha condiviso la propria camera del carcere di Palmi con detenuti di presti-

gio, come Fedele Guido, fratello di Antonino (dich. dibatt. Fedele G. del 28-6-1993)? Ed ancora, come conciliare il disprezzo per l'infame confidente con i frequenti colloqui con lo stesso, richiesti ed ottenuti da: Nucera Gianfranco (ha ottenuto l'ultimo il 13-5-1982 f. 1 vol. 191 cart. 24), Bellocco Giuseppe (gli ultimi portano la data del 18 maggio e dell'11 giugno 1983, f. 1 vol. 191 cart. 24, f. 114 e 116 vol. 447 cart. 80), Scriva Rocco, che pur in dibattimento ha avuto parole sprezzanti per il cugino che, tuttavia, si è recato a visitare diverse volte, l'una delle quali (23 febbraio 1981) addirittura in compagnia di Massimi Angela e l'ultima (24 settembre 1983) approfittando di un'occasionale e momentanea condetenzione (f. 1 e 178 vol. 191 cart. 24)?

Come, poi, si possa continuare a proporre la tesi difensiva in questione pur al cospetto dell'abbondante e significativa corrispondenza epistolare esibita dallo Scriva a dimostrazione dei suoi ottimi rapporti, all'epoca, con coloro che oggi lo rinnegano, è cosa che appare alla Corte incomprensibile, ovvero comprensibile solo in assenza di diverse e più valide e consistenti tesi difensive.

Non è possibile sostenere che Pesce Giuseppe (1923)

era all'epoca nemico dello Scriva, lo aveva anzi in odio - come si legge nella missiva dal Pesce inviata al G.I. di Palmi (f. 282 vol. 190 cart. 24) - pur in presenza della lettera inviata dallo stesso Pesce allo Scriva l'11 gennaio 1982 dove, ben oltre le frasi di circostanza, si colgono espressioni di stretta amicizia, particolarmente significative. Nè è credibile Pesce allorchè,nella missiva indirizzata al G.I. (con cui, peraltro, implicitamente ha confermato di essere autore della lettera in questione, smentendo così la tesi, proposta da taluni difensori, che egli non ne fosse l'autore), ha sostenuto di avere scritto a Scriva solo "per stupidità", in risposta alle sue assillanti richieste di intervento in suo favore per far cessare lo stato di isolamento detentivo in cui, all'epoca, si trovava. Invero, pur prescindendo dalla considerazione secondo cui se effettivamente odio vi fosse stato da parte di Pesce nei confronti di Scriva questi non gli avrebbe certo scritto nè, tantomeno, gli avrebbe chiesto alcunchè; pur prescindendo, ancora, dal fatto che al Pesce, capo riconosciuto di una potente cosca mafiosa che per anni ha spadroneggiato a Rosarno e dintorni, non può certo riconoscersi la patente di stupidità che egli ha

tentato di attribuirsi, v'è da dire che sono i contenuti stessi della lettera a denunciare l'insostenibilità delle giustificazioni del Pesce. Non si scrivono, invero, all'odiato nemico, nè all'infame delatore, nè al noioso questuante frasi come: "Caro Pino a me puoi scrivere come vuoi e quando vuoi, anzi se ti posso essere utile dimmi quello che io posso fare per te, salutami gli amici e paesani a te ti abbraccio, amico Giuseppe Pesce" (f. 3 vol. 192 cart. 24). Laddove, tral'altro, si coglie, ad ulteriore conferma della inconsistenza della tesi proposta dal Pesce, non che lo Scriva avesse in precedenza chiesto a costui di intervenire in suo favore per alcunché, bensì che era lo stesso Pesce che si dichiarava disposto ad offrire, se necessario, i suoi servigi. Non si comprende, del resto, come mai, uno Scriva delatore ed informatore dovesse chiedere proprio a Giuseppe Pesce e non a coloro di cui era confidente, interventi per migliorare la sua condizione carceraria.

Analoghe considerazioni devono essere proposte nei confronti degli altri imputati la cui corrispondenza, a lui diretta, Scriva ha esibito.

Invero, l'infame e noto delatore non può certo avere ricevuto da un personaggio come Albanese

Rocco continue attestazioni di stima e di amicizia nel corso di un arco di tempo che va dal 1979 al 1982 (vol. 192 cart. 24 vol. 206 cart. 28). Un tal personaggio non manda in dono all'infame stecche di sigarette, nè manda con lui a salutare gli amici, nè manda fervidi auguri telegrafici per Pasqua, per l'anno nuovo, per l'onomastico, nè si affretta a comunicare, sempre telegraficamente, gli esiti dei procedimenti penali che lo riguardano, nè manda abbracci al figlio dell'infame, nè trasmette i saluti dei propri cugini, nè si firma "vostro amico sincero Rocco Albanese".

Neanche Avignone Giuseppe è personaggio che avrebbe potuto intrattenere rapporti epistolari con un infame delatore; eppure, ben nutrito è l'epistolario, di suo pugno, esibito dallo Scriva e ben significativi sono i contenuti di esso (f. 113 e sgg. vol. 454 cart. 81). Pur prescindendo, invero, dall'ovvia considerazione - peraltro rilevata dallo stesso Scriva nel corso dei suoi interrogatori - che ad un infame non si scrive neanche per insultarlo, v'è da osservare che la intensità della corrispondenza e la varietà dei suoi contenuti, anche di natura familiare e personale, sono sintomatici di una sincera amicizia, di una profonda

stima che i due reciprocamente si portavano e che a quel tempo ne caratterizzava i rapporti. L'Avignone, evidentemente consapevole dei compromettenti - per la sua linea difensiva - contenuti dell'epistolario in questione, ha tentato di svilirne il significato sostenendo che con esso egli tendeva a mantenere strumentalmente vivo un falso rapporto di amicizia per sfruttare in suo favore la nota posizione di confidente dello Scriva, al fine di far pervenire, attraverso di lui, agli investigatori, segnali della propria innocenza circa i fatti delittuosi, noti come "la strage di Razzà", per i quali a quell'epoca era uno degli imputati (dich. dibatt. del 26-3-1992 e 5-1-1993). Orbene, osserva la Corte - dopo aver comunque ribadito il concetto, generalmente noto, secondo cui nella mentalità mafiosa l'infame è un individuo abietto, da disprezzare e da colpire, con il quale non può esservi alcun tipo di rapporto - che sono proprio i contenuti dell'epistolario a smentire le argomentazioni dell'Avignone. Ad uno 'ndranghetista bollato da "infamità", invero, non si possono rivelare, sia pure al fine di strumentalizzare i suoi rapporti con i Carabinieri, i propri più riposti sentimenti, le proprie ansie per il presente, le speranze per

il futuro; non ci si rivolge chiamandolo "caro, carissimo amico Scriva"; non si inviano "calorosi fraterni abbracci"; non ci si espone al punto da manifestare "l'odio, orrore e ribrezzo" per il personale di custodia di un carcere ritenuto troppo duro. Troppo personali sono i contenuti dell'epistolario, troppo calorose le espressioni di amicizia e di stima, quasi d'affetto, che vi si rilevano, per credere alla giustificazione addotta dall'Avignone. Non si comprende, peraltro, nè lo specifica costui, quale utilità egli avrebbe potuto trarre da una fittizia amicizia con lo Scriva; nè di che natura sono stati i segnali che egli ha inteso far pervenire agli investigatori, nè quale influenza concreta essi avrebbero potuto avere sulla sua situazione processuale. D'altra parte, se falsa fosse realmente stata l'amicizia per Avignone, Scriva non gli avrebbe certo rivelato circostanze delicate e compromettenti quali quelle riferite dallo stesso Avignone all'udienza del 5 gennaio 1993; cioè l'amicizia di esso Scriva con il capitano Argenziano, gli incontri furtivi che costui gli consentiva con la Massimi ed altro ancora.

La verità - che l'Avignone tenta vanamente di

nascondere - é che a quel tempo i suoi rapporti con lo Scriva, compagno di detenzione ed in qualche occasione di camera, erano di stretta e quasi fraterna amicizia e che solo in seguito, allorchè lo Scriva ha iniziato a collaborare e ad accusare i vecchi amici e compagni di gravi delitti, solo allora, dunque, quei vincoli di amicizia, con l'Avignone e con gli altri, si sono irrimediabilmente spezzati.

Non mancano, poi, nell'epistolario esibito, altri biglietti e cartoline provenienti da altri imputati, anch'essi impegnati a sostenere la generale notorietà della qualifica di "infame" attribuita allo Scriva fin da quegli anni e la pessima natura dei rapporti con costui da essi intrattenuti.

Così, Cosentino Tommaso (che ha peraltro ammesso di avere incontrato lo Scriva nel 1974 nel carcere di Palmi e poi nel 1980, nel carcere di Porto Azzurro e di avere con lui e con Albanese Rocco parlato a lungo -dich. dibatt. del 31-3-1992) é tra quelli che hanno inviato al presunto delatore - nel dicembre del 1980 - "un caro saluto", con l'invito ad estenderlo "a tutti gli amici", compresi Tropeano Vincenzo e Rocco Albanese (f. 20 bis vol. 192 cart.24).

Così, Tropeano Vincenzo, che ha mandato i suoi saluti al compagno di detenzione di un tempo firmandosi "tuo affezionatissimo amico" (cart. 146), ma che in dibattimento si è affrettato a prendere le dovute distanze dallo Scriva, con cui ha riferito di non essere stato in buoni rapporti fin dall'epoca della comune detenzione a Porto Azzurro; dimenticando non solo quei saluti ma anche ciò che aveva appena detto circa la sua conoscenza, nel 1980 o 1981, dello Scriva a Porto Azzurro "quando ancora non era pentito" (ud. dibatt. del 17-3-1992).

Anche Gerace Carmine, che tanto disprezzo in dibattimento ha dimostrato verso lo Scriva, che ha negato di avere avuto con lui qualsivoglia rapporto e che ha anche accusato di averlo derubato, anche il Gerace, dunque, ha dimenticato gli asseriti cattivi rapporti allorchè ha scritto un bigliettino all'odiato delatore inviandogli "un caro saluto" e pregandolo di spedirgli la sua "roba" (f. 47 vol. 192 cart. 24).

Vano è, quindi, il tentativo degli imputati di prendere le distanze dal vecchio amico e compagno di detenzione, di latitanza, di malavita. Inutilmente essi tentano di incrinare la credibilità

dello Scriva rinnegando la vecchia amicizia ed attribuendogli il ruolo - asseritamente ad essi ben noto - di collaboratore della giustizia fin dagli anni settanta. La verità, infatti, è scritta in quelle lettere provenienti dagli stessi imputati e da tanti altri personaggi "di rispetto"; è raffigurata in quelle foto - pure esse esibite dallo Scriva - che lo ritraggono in compagnia di tanti e qualificati esponenti della criminalità organizzata, tra cui proprio Albanese Rocco e Tropeano Vincenzo, ripresi con lo Scriva a Porto Azzurro nel 1980 (vol. 192 cart 24 e cart. 146).

Lettere e fotografie che ribadiscono, anche con riferimento al periodo che va dall'11 agosto 1975 all'11 settembre 1982, il notevole prestigio mafioso di cui l'odierno pentito a quel tempo godeva.

Orbene, giunti a questo punto dell'esame, bisogna ancora una volta ammettere che il problema della credibilità intrinseca dello Scriva deve essere risolto, anche per il periodo in questione, positivamente. Si deve, cioè, ancora una volta ritenere estremamente probabile che costui, considerato uno dei personaggi di spicco della 'ndrangheta, della cui fede mafiosa nessuno aveva avuto motivo, a quel tempo, di dubitare, legato da stretti rapporti di

amicizia - dovuti anche alla comune detenzione - a personaggi come Albanese Rocco, Avignone Giuseppe, Facchineri Michele e Tropeano Vincenzo, abbia potuto ricevere da costoro notizie precise in ordine a pregressi avvenimenti delittuosi che li avevano visti protagonisti o testimoni, così come è ben probabile che essi stessi abbiano ricevuto dallo Scriva analoghe confidenze.

Nè vale osservare che elementi di spicco della criminalità organizzata mai avrebbero rivelato le loro malefatte. E'vero il contrario, poichè è tipico della mentalità mafiosa, che esalta i controvalori della violenza e della sopraffazione, rivendicare la paternità delle proprie imprese delittuose davanti a personaggi dello stesso livello morale e culturale; lo stesso ambiente del carcere, del resto, la lontananza dalla famiglia, la noia della vita carceraria, favorivano l'intimità dei rapporti e, quindi, le confidenze di ognuno. Peraltro, il fenomeno del pentitismo mafioso era, a quel tempo, ancora lontano ed impensabile era che uno 'ndranghetista assumesse la veste del collaboratore.

L'11 settembre 1982, dopo oltre sette anni di

interrotta carcerazione, Giuseppe Scriva, all'epoca ristretto al carcere di Rebibbia, ha ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Roma un permesso, libero, di sette giorni per visitare la moglie gravemente ammalata. Il beneficio, preceduto da una relazione cautamente positiva dell'equipe penitenziaria, non ha avuto buon esito, poichè lo Scriva non è rientrato in carcere alla data stabilita - 18 settembre 1982 - evadendo, così, ancora una volta (vol. 404 cart. 72).

Anche questo episodio, che appare alla Corte come l'ennesima manifestazione di una personalità ancora insofferente e poco disposta al rispetto delle regole, ancora legata, malgrado la lunga detenzione, agli schemi del passato, è stato dalla difesa interpretato quale esempio di deprecabile collusione tra le istituzioni dello Stato e il pregiudicato rosarnese. Costui, cioè, secondo la tesi proposta dalla difesa, sarebbe stato favorito nella concessione del permesso dall'intervento dei Carabinieri, sarebbe stato da costoro indotto a non rientrare in istituto e ad infiltrarsi negli ambienti mafiosi a lui ben noti per fare da informatore.

Orbene, osserva la Corte che l'ipotesi difensiva è, ancora una volta, del tutto arbitraria e destituita

di fondamento, non solo e non tanto perchè nè gli atti nè gli stessi imputati hanno mai rivelato alcun elemento, anche più labile ed evanescente, che potesse convalidarla, ma anche, e soprattutto, perchè essa è sonoramente ed incontestabilmente smentita dalle risultanze processuali.

V'è, in proposito, anzitutto, da rilevare che il beneficio in questione è stato chiesto ed ottenuto dallo Scriva per gravi ed urgenti motivi di famiglia, documentati da una relazione medica, rilasciata dall'ospedale di Pietra Ligure, che ha certificato "l'imminente pericolo di vita" di Nucera Maria Carmela, moglie di Scriva, colpita, fin dal 3 settembre precedente, da "collasso circolatorio". Davanti ad una così grave emergenza familiare, il detenuto aveva tutto il diritto di richiedere il beneficio in questione, e di ottenerlo, senza che fosse necessario l'intervento esterno ed anomalo di alcuno. Le cronache giudiziarie, allora come oggi, segnalano con regolarità e frequenza la concessione di tal genere di benefici di cui hanno goduto e godono perfino gli ergastolani e che ancora oggi costituiscono elementi fondamentali del trattamento penitenziario.

Anche il mancato rientro dello Scriva in carcere,

d'altra parte, non può ritenersi avvenimento straordinario cui possano attribuirsi significati equivoci o sospetti. Le stesse cronache, invero, allora come oggi, segnalano talvolta esiti negativi di tali benefici, fisiologicamente connessi alla particolare natura di questi e spesso dovuti all'insostenibile - per taluno - impatto psicologico che la improvvisa libertà provoca in chi da anni ha vissuto in catene e che ha davanti a sè ancora la dura prospettiva di una lunga detenzione. Lo Scriva, così come altri detenuti, prima e dopo di lui, non ha saputo resistere all'impatto psicologico provocato dall'improvvisa e momentanea libertà ed ha avuto una reazione sicuramente sbagliata e per lui, in ogni caso, controproducente ma, tuttavia, in fondo naturale ed umanamente comprensibile e che non merita certo di essere oggetto di fuorvianti e spregiudicate interpretazioni.

Simile reazione, del resto, ha avuto un altro degli odierni imputati - Gerace Carmine -, senza che alcuno abbia mai sollevato sospetti o tentato di fornire giustificazioni fantasiose circa le modalità di concessione del beneficio, gli scopi di esso, le ragioni del mancato rientro in istituto (dich. dibatt. Gerace C. 12-3-1992).

Dunque, nella totale assenza di dati oggettivi, anche i più vaghi, e di argomentazioni logiche, anche le più ardite, che possano confortare la tesi della difesa, a nessuno è consentito di attribuire alle decisioni del giudice di concedere il permesso e dello Scriva di non rispettarne gli obblighi, significati particolari, nè di ipotizzare pericolose ed illecite collusioni tra le istituzioni dello Stato ed un recluso.

L'ipotesi della difesa, peraltro, oltre che priva di riscontri, è inequivocabilmente smentita da obiettive emergenze processuali e da validi argomentazioni logiche. Pare, anzitutto, alla Corte estremamente improbabile che i Carabinieri - peraltro indicati sempre genericamente, senza alcuna indicazione nominativa - possano essersi assunta la responsabilità di organizzare l'evasione di un individuo come lo Scriva, che aveva alle spalle un passato burrascoso e che doveva, all'epoca, espiare altri diciassette anni di carcere. Ancora più improbabile è che essi abbiano coinvolto in tale loro deprecabile iniziativa il magistrato di sorveglianza - che pure dall'evasione avrebbe potuto subire conseguenze anche sul piano disciplinare - non si sa bene se e quanto compiacente e consapevo-

le delle intenzioni dei militari. Chi avrebbe potuto garantire ai Carabinieri che lo Scriva, più volte evaso in passato, latitante per anni, già espatriato clandestinamente, già condannato per omicidio ed altri gravi delitti, non avrebbe approfittato dell'insperata occasione per dileguarsi definitivamente all'estero, dove ancora poteva contare sull'appoggio di alcuni familiari? Chi avrebbe potuto garantire che l'evaso non avrebbe ripreso a condurre la vecchia esistenza di violenze e di delitti, come in effetti è avvenuto? E' pur vero che tali rischi ha, in ogni caso, corso il magistrato di sorveglianza che ha concesso il permesso; è altresì vero, però, che mentre il giudice ha corso un rischio calcolato, avendo agito nel pieno rispetto della legge, i Carabinieri - nell'ipotesi proposta dalla difesa - avrebbero agito con estrema leggerezza per perseguire spregiudicate, opinabili ed illegittime strategie investigative. E', inoltre, razionalmente sostenibile la tesi di uno Scriva che avrebbe accettato un rapporto di collaborazione tanto rischioso per l'incolumità sua e della sua famiglia (all'epoca residente in Rosarno) ove taluno avesse sospettato le ragioni della sua presenza in località della

piana di Gioia Tauro? Che si sarebbe prestato, per l'interesse di altri, alla finta evasione malgrado le gravi consequenze che, comunque, essa avrebbe comportato sulla sua situazione carceraria in termini di ulteriore condanna, di più dura carcerazione, di impossibilità per lungo tempo di ottenere ulteriori benefici?

Già tali considerazioni consentono di sostenere che l'ipotesi in questione altro non è che l'ennesima depistante argomentazione difensiva diretta a screditare lo Scriva, a metterne in dubbio la complessiva credibilità.

Ulteriori e più approfondite considerazioni, accompagnate da valide ed obiettive emergenze processuali, ribadiscono l'assoluta inconsistenza e la pretestuosità della tesi in questione. Non si può, anzitutto, omettere di rilevare come lo Scriva, da anni, secondo gli imputati - per qualcuno fin dai primi anni settanta -, collaboratore dei Carabinieri e dell'amministrazione penitenziaria, abbia goduto, a fronte di tal sua presunta collaborazione, di ben pochi privilegi; anzi di nessuno. Gli atti dimostrano, invero, come la pressione carceraria, dopo l'11 agosto 1975, si sia sempre più accentuata sullo Scriva se è vero che - come si è

già avuto modo di rilevare - da quella data in avanti egli ha provato il rigore di carceri, poco dopo divenuti "speciali", come l'Asinara, Favignana, Alghero, Pianosa, Porto Azzurro. Dimostrano, altresì, come per anni ed anni, del tutto sconosciuti sono stati allo Scriva i benefici previsti dalla legislazione penitenziaria, che a quell'epoca venivano generosamente concessi. Non vi è traccia, invero, in atti di concessioni al pregiudicato rosarnese di misure alternative - come, ad esempio, la liberazione anticipata - né di altri pur rilevanti benefici come: il trasferimento presso carceri più vicini alla famiglia, la concessione di telefonate o colloqui speciali, il lavoro esterno. Nè può sostenersi che l'unico beneficio di cui si ha notizia, cioè il permesso concesso nel settembre del 1982, costituisca segnale di particolare indulgenza del carcere e dei giudici verso lo Scriva. Tale beneficio, invero - doverosamente concesso, come si è già rilevato, in considerazione delle gravi e comprovate esigenze di famiglia segnalate dall'istante - preceduto da una serie di rigetti di altre domande (fino a quel momento lo Scriva aveva ottenuto solo permessi sotto scorta per visitare la madre gravemente ammalata), giunto dopo ben sette

anni di interrotta carcerazione, non presenta certo carattere di privilegio. Ove fosse vera la tesi della difesa, se, cioè, tanto stretti fossero stati a quel tempo i rapporti tra il detenuto ed i Carabinieri e l'amministrazione penitenziaria, ben più positive relazioni egli avrebbe ottenuto dalle carceri, ben più importanti e frequenti sarebbero stati i benefici concessi, ben diverso trattamento avrebbe ricevuto dalla magistratura di sorveglianza.

E', dunque, sicuramente priva di concreti riscontri la tesi della difesa di un antico e stretto rapporto di collaborazione dello Scriva con i Carabinieri, culminato nella concessione del permesso e nella finta evasione. Peraltro, ove anche a tutti i costi, e contro ogni evidenza, si volesse concedere credito all'ipotesi in questione, si dovrebbero almeno individuare i risultati investigativi conseguiti alla collaborazione dello Scriva. Orbene, neanche per il periodo in esame, alcuno ha segnalato eclatanti operazioni di polizia contro le cosche mafiose della piana di Gioia Tauro - quelle stesse operazioni, tanto per intendersi, culminate con i provvedimenti di cattura del novembre e dicembre del 1983, rese possibili dalla successiva reale

decisione di Scriva di collaborare con la giustizia.

In verità, ben diverse realtà emergono dagli atti del processo. Questi, invero, segnalano che lo Scriva, fin dai primi giorni successivi all'evasione, ha ripreso contatto con i pregiudicati di Rosarno e dintorni, amici e parenti, non certo con l'intenzione di espletare il presunto incarico di confidente, bensì per riprendere a scorazzare in armi, per paesi e campagne, per intimidire e recar danno a chiunque avesse avuto l'ardire di resistere alle sue richieste estorsive. Mentre i Carabinieri, da parte loro, ben lungi dal sostenere lo Scriva nella sua presunta opera di collaboratore ed infiltrato, lo hanno ripetutamente denunciato, lo hanno impietosamente braccato per mesi, fino a giungere alla sua cattura la sera del 28 aprile 1983 (vol. 299 cart.54).

Già con rapporto del 29 settembre 1982 i Carabinieri di Gioia Tauro lo hanno indicato come "elemento di spicco della malavita organizzata ... reputato uno dei più pericolosi banditi calabresi" (vol. 207/B cart. 29). Il 16 dicembre successivo i Carabinieri di Laureana di Borrello lo hanno denunciato per aver costituito un'associazione per

delinquere di stampo mafioso, dedita alle estorsioni ai danni degli imprenditori e dei proprietari terrieri della piana, di cui facevano parte il fratello Domenico ed il cognato Nucera Gianfranco (lo stesso personaggio che ha subito preso le distanze dal congiunto sostenendo la saltuarietà ed occasionalità dei suoi rapporti con costui, comunque dovuti solo al rapporto di affinità che li legava - f. 12 vol. 5 cart. 1; f. 225 vol. 57 cart. 9). Il 22 dicembre i Carabinieri di Gioia Tauro hanno denunciato i due fratelli Scriva per l'incendio di un supermercato di proprietà di tal Gatto Salvatore - che non aveva evidentemente voluto subire il ricatto estorsivo - che in quella occasione ha riportato danni per circa due miliardi. Il 13 febbraio 1983 i Carabinieri di Rosarno hanno denunciato lo Scriva per un altro incendio, questa volta di un capannone di proprietà di tal Rodi Morabito Francesco che ha subito danni per circa duecento milioni. L'8 marzo successivo i Carabinieri di Laureana di Borrello hanno denunciato i fratelli Scriva, ancora Nucera Gianfranco ed altre due persone, per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni. Il 23 aprile, infine, i Carabinieri di Laureana di Borrello hanno denunciato i

due fratelli ed il Nucera, ancora per associazione per delinquere ed estorsione.

Se non è un record, poco ci manca: nei sette mesi della sua ultima latitanza Scriva ha trovato il modo di collezionare ben cinque pesanti denunce, tre delle quali lo hanno indicato a capo di una banda mafiosa dedita alle estorsioni.

Dunque, non appena messo piede nel proprio territorio lo Scriva non si è certo preoccupato di collaborare con i Carabinieri ma di riallacciare i vecchi rapporti, di riprendere le vecchie abitudini. In particolare, secondo quanto si afferma nei citati rapporti, egli ha ripreso a taglieggiare imprenditori e proprietari terrieri servendosi dei soliti ben noti sistemi di persuasione e manifestando l'abituale arroganza e sicurezza: "sono Pino Scriva - così a quel tempo egli si è presentato ad una delle sue vittime nel corso di una telefonata intercettata dagli investigatori -le banche sono aperte, preparate venti milioni per lunedì"; ed ancora "sono Pino Scriva cornuto ti avevo detto di portarmi venti milioni e non l'hai fatto. Una sera di queste ti sparerò in testa, o muori tu o muoio io".

Altro che finta evasione, altro che collaborazione;

per tutto il periodo della sua ennesima latitanza Scriva Giuseppe ha rigorosamente rispettato il suo antico ruolo di "ladro" ed i Carabinieri il loro istituzionale ruolo di "guardie" (sono giunti a quel tempo ad ipotizzare che lo Scriva fosse stato il responsabile, seppur involontario, della morte dello zio Cappone Giuseppe - vol. 460 cart. 82). Il primo impegnato a depredare i patrimoni altrui, i secondi a denunciarlo, a braccarlo fino all'arresto avvenuto, come si è già detto, il 28 aprile 1983, in Rosarno. Ancora il 24 settembre 1985 i Carabinieri si sono dimostrati tutt'altro che compiacenti verso lo Scriva, che é stato segnalato come individuo "oltremodo pericoloso" (vol. 415 cart. 75).

Non solo, dunque, non vi è in atti alcun indizio, sia pur tenue ed evanescente, che autorizzi anche solo il sospetto che l'evasione del 18 settembre sia stata organizzata dai Carabinieri allo scopo di favorire l'inserimento di Scriva nella malavita rosarnese a fini investigativi, ma vi è la prova del contrario. Il comportamento tenuto dal latitante rosarnese in quel periodo ed il trattamento intransigente allo stesso riservato dai Carabinieri dimostrano l'inconsistenza della tesi difensiva e ribadiscono che lo Scriva è evaso per autonoma

determinazione e che la sua presenza in Rosarno rispondeva alla sua personale esigenza di riannodare le fila dei vecchi rapporti criminali, di riprendere l'antico ruolo di esponente di spicco della 'ndrangheta di Rosarno. Se diversa fosse stata la ragione di quella presenza, ben difficilmente lo Scriva si sarebbe sottratto, nei circa sette mesi di latitanza, alla vendetta delle sue vittime cui, secondo l'assunto difensivo, non sarebbe stato ignoto il ruolo di infiltrato dallo stesso ricoperto.

Sfuggono, peraltro, alla Corte le ragioni concrete che avrebbero indotto i Carabinieri ad organizzare la finta evasione ed a favorire il rientro dello Scriva nell'ambiente mafioso rosarnese, specie ove si considerino i contenuti delle rivelazioni fatte dallo stesso a partire dal settembre del 1983, allorchè egli ha realmente deciso di collaborare con la giustizia. Non comprende, cioè, la Corte che necessità vi fosse di fare evadere lo Scriva e reinserirlo nell'ambiente malavitoso di Rosarno se poi le sue rivelazioni hanno riguardato, in massima parte, avvenimenti delittuosi risalenti agli anni passati, da lui da tempo conosciuti per averli direttamente vissuti o per averli da altri appresi

nel corso di trascorse latitanze o detenzioni. Solo di pochi delitti lo Scriva ha avuto notizia in tempi successivi, essendo stati questi consumati tra il settembre 1982 e l'aprile 1983. Si tratta, in particolare, dell'omicidio di Cappone Giuseppe (7-1-1983), del duplice omicidio di Gioffrè Giuseppe e Chiappalone Luigi (24-3-1983), dell'omicidio di Mazzeo Francesco e tentato omicidio di Zupo Enrico, dell'omicidio di Sapere Alessandro (14-9-1982) e dell'omicidio di La Malfa Sabatino (2-4-1983), in riferimento ai quali, tuttavia, non può certo sostenersi che lo Scriva è stato fatto evadere perchè fornisse notizie in ordine a delitti che ancora dovevano essere commessi. Senza contare che di uno di tali delitti (omicidio di Cappone Giuseppe) lo Scriva ha riferito di essere stato testimone oculare e di averne involontariamente fornito l'occasione nel corso della stessa latitanza e che di altri (omicidi Gioffrè - Chiappalone, Mazzeo, Sapere) egli ha riferito di aver avuto notizia dal cognato Bellocco Giuseppe, dal quale più comodamente avrebbe potuto attingere notizie nel corso di regolari colloqui carcerari. Non sfugga, poi, l'osservazione secondo cui, ove anche fosse vera la tesi della difesa, ciò tuttavia non varrebbe certo

a screditare le dichiarazioni accusatorie dello Scriva, ove si consideri che l'infiltrato ha il compito di attingere notizie vere, non false o inventate, per le quali basta solo lavorare di fantasia senza che si renda necessario ricorrere a pericolosi ed equivoci espedienti, come l'evasione di un detenuto.

Incontestabili risultanze processuali, dunque, precise argomentazioni logiche dimostrano ampiamente l'assoluta inconsistenza della tesi difensiva in questione e riaffermano, anche per il periodo in esame, l'immagine criminale dello Scriva quale in precedenza delineata; l'immagine, cioè, di un individuo ancora poco disposto al rispetto delle leggi e pronto a cogliere l'occasione fornitagli dalla concessione del permesso per riallacciare i contatti con i vecchi amici e compagni di ventura, per riappropiarsi del territorio ed imporvi ancora la propria legge di capo' ndrangheta.

Concludendo, quindi, questa ulteriore fase dell'esame, si deve ancora ritenere positivamente risolto il problema della credibilità intrinseca dello Scriva anche con riferimento al periodo che va dall'11 settembre 1982 al 28 aprile 1983.

L'arresto del 28 aprile 1983 ha definitivamente posto fine alla "carriera" 'ndranghetista di Pino Scriva. Di lì a pochi mesi, evidentemente preceduta da un lungo travaglio interiore, si è fatta largo nel suo animo - secondo quanto dallo stesso riferito - la decisione di rompere con le esperienze del passato e di collaborare con la giustizia, rivelando le proprie e le altrui responsabilità in ordine a numerosi e gravi delitti consumati negli anni precedenti. A partire dal 22 settembre 1983, nel corso di numerosissimi e nutriti interrogatori, resi a diversi magistrati, lo Scriva ha confessato di essere responsabile di diversi delitti, ha chiamato in correità terze persone, altre ne ha denunciato per ulteriori ed altrettanto gravi misfatti.

Proprio a partire da quell'ormai lontano settembre, in tanti hanno tentato e tentano ancora oggi di comprendere le ragioni del clamoroso - asserito - "pentimento", di cogliere le spinte psicologiche che hanno indotto un personaggio di spicco della criminalità organizzata a collaborare - secondo quanto dallo stesso dichiarato - con la giustizia, peraltro in un periodo in cui il fenomeno del pentitismo mafioso, oggi così diffuso, era quasi del tutto sconosciuto, di scoprire le ragioni che

lo hanno indotto ad accusare sè stesso e tante altre persone di così gravi delitti.

Molti, e spesso impietosi, sono stati i pareri espressi sull'argomento. Si sono indicate, ed ancora oggi si continua ad indicare, quali molle essenziali che avrebbero spinto lo Scriva a collaborare: il desiderio di arricchimento, di migliorare la propria condizione di recluso, di ottenere benefici, di alleggerire la propria posizione processuale, lo spirito di vendetta; taluno ha addirittura messo, e mette ancora, in dubbio le stesse facoltà mentali del collaboratore. Nessuno ha mai voluto prendere in esame "l'interpretazione autentica" fornita sul punto dallo stesso Scriva, che ha dichiarato di aver preso la decisione di collaborare "perchè stanco della vita fino ad allora trascorsa, dei patimenti subiti e fatti subire alla famiglia" e perchè "pentito anche dei delitti commessi"; che ha ricordato come la sua decisione fosse stata il frutto di lunghe riflessioni e determinata dal pensiero dell'avvenire del figlio (dich. dibatt. dell' 11-1-1993).

Orbene, tali essendo le opposte posizioni espresse dalle parti interessate - ed esclusa, per le ragioni precedentemente esposte, la tesi dell'infermità

mentale - pare anzitutto alla Corte opportuno, nell'accingersi ad approfondire il delicato e complesso argomento, rilevare: da un lato, che il nostro ordinamento non richiede al collaboratore di dimostrare sincero pentimento per gli errori del passato, nè che la decisione di collaborare venga al culmine di un sincero travaglio morale - ciò che, evidentemente, implica la piena consapevolezza del giudice che anche motivazioni di carattere strettamente personale ed eticamente irrilevanti o anche riprovevoli possono indurre alla collaborazione senza che, per ciò solo, l'interprete possa ritenersi autorizzato ad esprimere giudizi di inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore; dall'altro, che nessuno può, aprioristicamente e genericamente respingere le ragioni indicate dallo stesso Scriva quali spinte psicologiche essenziali della sua decisione di collaborare, specie ove si consideri che costui, prima ancora di accusare gli altri, o mentre accusava gli altri, ha accusato se stesso di gravissimi delitti, per i quali avrebbe potuto, e potrebbe ancora, subire anche la pena dell'ergastolo e sulla quasi totalità dei quali da tempo nessuno più indagava, essendo stati archiviati contro ignoti; dall'altro ancora, che all'epoca

del "pentimento" dello Scriva non esisteva alcuna legislazione premiale in favore del detenuto comune che avesse deciso di collaborare - la c.d. legge sui pentiti è del 1991 -, di guisa che nè sconti di pena, nè scarcerazioni, nè consistenti esborsi in danaro, nè altri vantaggi poteva realmente attendersi lo Scriva.

In verità, ritiene la Corte che è sempre estremamente difficile sondare l'animo umano e ricercarne le più intime verità, che varie e diverse sono le ragioni dell'agire dell'uomo e che riduttivo ed arbitrario è qualsiasi tentativo di ricondurre entro schemi razionali determinati e circoscritti le motivazioni profonde che lo inducono ad operare le proprie scelte che, d'altra parte, spesso sono a lui stesso in tutto o in parte sconosciute o mal conosciute. Nè si deve dimenticare che nelle scelte fondamentali della vita - quale certamente è stata quella dello Scriva di collaborare con la giustizia - intervengono sempre motivazioni diverse, che possono ben coesistere. Così, per il caso in esame, non si può certo escludere, anzi è probabile, che varie e diverse siano state le ragioni di quella scelta, tra le quali possono ben individuarsi motivazioni nobili, quali la preoccupazione per

l'avvenire del figlio e l'insoddisfazione per la vita trascorsa, e motivazioni più profondamente utilitaristiche, quali il desiderio di vendetta o di trarre, dalla collaborazione, vantaggi di vario tipo.

In ogni caso, a parere della Corte, il problema, ai fini del giudizio e, in particolare, per quanto in questa fase interessa, della credibilità intrinseca dello Scriva, passa non certo attraverso l'accertamento della presenza di profonde motivazioni morali che abbiano indotto costui a collaborare con la giustizia, bensì attraverso la verifica che la presenza di ragioni ed interessi personali particolarmente radicati non lo abbiano indotto a rivolgere false accuse.

Si afferma in proposito da parte della difesa che il pentito di mafia è un falso pentito, poichè egli in effetti non persegue ideali se non quello dell'arricchimento personale, della vendetta, del miglioramento della propria condizione processuale e carceraria. Orbene, premesso che l'asserita assenza di ideali nulla toglie, di per sè, alla credibilità del collaboratore, cui nessuno intende attribuire patenti morali di alcun tipo, osserva la Corte che talune delle motivazioni indicate

dalla difesa sono, in effetti, del tutto assenti nel caso dello Scriva mentre altre, ove anche presenti, hanno avuto un ruolo non determinante e, in ogni caso, non di tal rilievo da giustificare il sospetto che, pur di raggiungere lo scopo, costui abbia potuto autoaccusarsi ed accusare tante persone di così gravi delitti, quali quelli oggetto dell'esame della Corte.

E'certo, anzitutto, che egli non si é prefisso il perseguimento di alcun miglioramento della propria posizione processuale. Invero, la cartella biografica allegata al fascicolo processuale (atti relativi all'evasione dalla caserma di Tropea f. 77 cart. 156) specifica che nel settembre del 1983 lo Scriva non aveva procedimenti penali pendenti (salvo quello relativo all'ultima evasione) e che la sua posizione giuridica era quella di "condannato in esecuzione di pena", di guisa che nessun tipo di vantaggio, in termini processuali, egli avrebbe potuto proporsi al momento di assumere la nota decisione. E' solo in conseguenza delle sue stesse dichiarazioni confessorie che lo Scriva è stato sottoposto ad ulteriori procedimenti penali, in relazione ai quali l'ipotesi in esame è, evidentemente, del tutto improponibile atteso che, per

ottenere i supposti (dalla difesa) miglioramenti processuali, egli altro non avrebbe dovuto fare che continuare a tacere le proprie responsabilità su quei delitti. E' pur vero che lo Scriva nel corso della sua ultima latitanza aveva collezionato numerose denunce, ma è altresì vero che esse non avevano avuto esiti giudiziari e che, in ogni caso, è impensabile che egli, per migliorare la propria posizione processuale relativamente a tali denunce, si sia autoaccusato ed abbia accusato amici e parenti di numerosi e ben più gravi delitti.

Nè vale, in proposito, ricordare il procedimento per l'omicidio del Giudice Ferlaino, che ha visto imputato anche Pino Scriva, a quel tempo ancora pendente. Alla data del "pentimento" di costui, invero, detto procedimento si era in effetti già concluso con sentenze assolutorie - sia pure con formula dubitativa - di 1° e 2° grado (rispettivamente, del 29-2-1980 e del 6-6-1981) e si avviava verso la definita conclusione in Cassazione allorchè proprio lo Scriva - che si era in passato dichiarato totalmente estraneo al delitto - con le confessioni rese il 20 dicembre 1983 ha in sostanza riaperto il caso inducendo la Cassazione (sentenza del 29-02-1984) ad annullare il precedente giudizio

ed a rinviare gli atti ad altro giudice di merito (cart. 158).

Altrettanto insostenibile è l'ipotesi che lo Scriva abbia inteso conseguire, collaborando con la giustizia, miglioramenti nella propria condizione di recluso, ovvero taluni dei benefici previsti dall'ordinamento pentitenziario.

Che lo scopo della collaborazione possa essere stato quello di ottenere all'interno del carcere migliori condizioni di vita, pare alla Corte totalmente da escludere non solo perchè, avendo già lo Scriva collaborato con le forze dell'ordine e con l'Amministrazione penitenziaria contro il terrorismo, quei vantaggi avrebbe potuto, per ciò solo, ottenere, ma anche perchè troppo irrilevanti devono ritenersi quei vantaggi se contrapposti ai gravi rischi che quella scelta di collaborazione avrebbe comportato per la stessa incolumità personale sua e dei suoi familiari ed alle gravi conseguenze che sul piano penale avrebbe certamente comportato l'assunzione di responsabilità di così gravi delitti.

Non è pensabile, cioè, egli abbia deciso di mettere a repentaglio l'incolumità propria e dei propri familiari, di correre il rischio concreto di subire

pesantissime condanne (all'epoca, come si è già detto, non erano ancora previsti sconti di pena o altri benefici in favore dei collaboratori) solo per ottenere qualche colloquio o telefonata in più, maggiori possibilità di movimento all'interno delle carceri o anche il trasferimento presso strutture diverse da quelle carcerarie con la possibilità di incontrare i familiari. Qualunque possibile, ma pur sempre ipotetico ed aleatorio vantaggio lo Scriva si fosse riproposto di ottenere in cambio della sua collaborazione , esso era, comunque, ben poca cosa rispetto alle ansie ed ai rischi che una tale decisione avrebbe comportato ed alla certezza di dovere, in ogni caso, subire pesanti condanne. Più facile, più sicura, meno cosparsa di rischi e di disagi sarebbe stata - per lui e per la sua famiglia - la strada della buona condotta carceraria che poteva condurlo, di lì ad un paio di anni, addirittura alla semilibertà, oltre che alla liberazione anticipata e, in prospettiva, anche alla liberazione condizionale (all'epoca lo Scriva aveva già espiato, detratti i periodi di latitanza, più di 12 anni di reclusione, aveva ancora da espiare 18 anni ed era quindi abbastanza vicino alla metà pena, specie calcolando la riduzione di essa conse-

quibile con la liberazione anticipata - cartella biografica f.77 cart. 156).

Altrettanto inconsistente è l'ipotesi che l'odierno collaboratore abbia inteso con il suo atteggiamento ottenere proprio le misure alternative alla pena. Invero, ove questa fosse stata la ragione della sua collaborazione, dovrebbe rilevarsi l'assoluta incoerenza dello Scriva che, seppur ormai abbastanza vicino, come si è già osservato, ai periodi minimi di carcerazione che gli avrebbero consentito di ottenere, intanto, la semilibertà (la liberazione anticipata l'avrebbe potuto già ottenere), per conseguire tali ormai prossimi benefici, avrebbe confessato di essere responsabile di gravissimi delitti che avrebbero provocato l'inevitabile emissione a suo carico di provvedimenti di cattura che avrebbero allontanato per molti anni la prospettiva di ottenere quei benefici. Mentre le successive, immancabili condanne, ove anche non definitivamente detentive (ergastolo), sarebbero state certo molto pesanti ed avrebbero, cumulate con le pene già in esecuzione, ancor più prolungato i termini minimi per l'ottenimento dei benefici stessi. Anche in questo caso, dunque, il sistema per ottenere in tempi brevi le misure alternative

sarebbe stato quello di continuare a tacere.

Ugualmente insostenibile è l'ipotesi che la decisione di collaborare lo Scriva abbia preso perchè spinto dal desiderio di arricchimento; che abbia, cioè, contrattato, con magistrati ed ufficiali dei Carabinieri il prezzo della propria collaborazione.

Deve, in proposito, anzitutto, osservarsi che nulla vi è agli atti che autorizzi una ipotesi del genere. Da nessun atto processuale, invero, emerge anche solo il sospetto che una tal riprovevole contrattazione si sia verificata; nè, tanto meno, che essa sia avvenuta nelle fasi precedenti l'inizio della collaborazione dello Scriva e nei termini supposti dalla difesa. Ancor meno emerge dagli stessi atti che una tal contrattazione prevedesse non l'impegno dello Scriva di dire la verità, bensì di rivolgere a destra e a manca false e calunniose accuse.

Oltre che processualmente destituita di fondamento, una ipotesi del genere è logicamente e razionalmente improponibile perchè priva di fondamento logico. Non si comprende, cioè, quale ragione vi fosse perchè gli ufficiali dei Carabinieri, i numerosi magistrati (G.I. e P.M. di quattro o cinque uffici) che hanno raccolto le dichiarazioni dello Scriva,

abbiano concordato con costui false accuse da rivolgere a personaggi di spicco della criminalità organizzata (le cui malefatte lo Scriva certo conosceva per essere stato in passato con loro solidale nel delitto) che ben avrebbero potuto essere perseguiti senza che fosse necessario il ricorso alla calunnia.

Altra cosa è, evidentemente, sostenere che lo Scriva, nel discutere con giudici e Carabinieri dei problemi certo rilevanti che la sua decisione di collaborare avrebbe per lui comportato in termini di rischi per l'incolumità propria e della propria famiglia e di difficoltà economiche che lui stesso ed i familiari avrebbero certo incontrato in quel difficile contesto, abbia chiesto - ed ottenuto- precise garanzie. Una tal ipotesi, invero, appare alla Corte ben proponibile ed aderente alla realtà e, allo stesso tempo, di per sè per nulla allarmante ai fini della attendibilità complessiva del collaboratore. E', infatti, perfettamente comprensibile e legittimo che costui - consapevole dello sconvolgimento che la sua decisione di collaborare avrebbe provocato nella vita quotidiana della sua famiglia, certo costretta a fuggire da Rosarno verso altre località o addirittura a riparare

all'estero, impedita, per evidenti motivi di sicurezza, nei suoi diversi componenti a svolgere attività lavorative o anche solo a gestire i propri interessi patrimoniali - si sia preoccupato della sopravvivenza anche in termini economici dei suoi familiari ed abbia richiesto l'aiuto dello Stato per i necessari interventi di sostegno. Ed è altrettanto comprensibile che Carabinieri e magistrati abbiano promesso di impegnarsi per alleviare, quantomeno, quei gravi e concreti problemi.

Quanto imponenti questi divessero essere, del resto, ognuno può comprendere sol rilevando che è stato, infine, ritenuto necessario l'intervento del legislatore che, apertamente e senza infingimenti, ha previsto, nell'ambito della normativa riguardante i collaboratori di giustizia, anche interventi di sostegno economico in favore di costoro e delle famiglie. Interventi che, oggi come allora, non avevano certo il fine di "arricchire" il collaboratore, di "pagarne le rivelazioni", bensì di contribuire a risolvere i gravi problemi di sopravvivenza che inevitabilmente costui e la sua famiglia quotidianamente affrontano.

Vi è peraltro, in atti prova incontestabile che proprio questa fosse la limitata portata degli

interventi all'epoca chiesti ed ottenuti dallo Scriva. Prova fornita dall'epistolario esibito dalla difesa di Nucera Gianfranco all'udienza del 22 marzo 1993 e successivamente quasi integralmente acquisita, in copia, dalla Corte (cart. 146). L'esame dell'epistolario rivela, infatti, non solo che la famiglia Scriva, costretta a vivere nascosta e lontano dal paese d'origine, a cambiare spesso abitazione, ha affrontato in quel periodo gravi disagi anche di natura economica ("non c'è nessuna entrata" lamenta Nucera Carmela al marito - lettera nº 19 -), risolti grazie anche all'intervento dei familiari, in particolare dello "zio Consolato" (Cappone), con il cui aiuto gli Scriva speravano di acquistare una casa (lettere nº 7 e 17), ma anche che, quantomeno fino ai primi mesi del 1985, nessuna promessa era stata ancora mantenuta ("qui soldi non ce ne danno e noi qui non possiamo più neanche mangiare" ha scritto, accorata, la Nucera il 7 febbraio 1985 - lettera nº 38). E' pur vero che nella lettera del 12 febbraio la donna ha accennato all'intenzione,manifestatale dal marito, di ottenere in favore dei due figli la somma di cento milioni di lire ciascuno (lettera nº 39). E', però, altrettanto vero che lo Scriva in tale occasione ha

evidentemente espresso alla moglie solo una sua speranza, peraltro esternatale per confortarla e per attenuare le gravi preoccupazioni manifestategli dalla donna nella lettera del 7, e che nella realtà i contributi in questione erano solo di venti milioni, peraltro promessi solo ove la famiglia avesse deciso di espatriare, in considerazione delle ingenti spese che quel trasferimento avrebbe comportato (lettere nº 35-6-46). Ed è ancora l'epistolario a rivelare il doloroso stato d'animo che pervadeva all'epoca la famiglia Scriva, costretta alla separazione ed alla lontananza, alla censura della corrispondenza, preoccupata di venir "mollata" dopo i processi e per la propria incolumità personale, fatalisticamente rassegnata al proprio destino. "Non vorrei che fanno come al solito, come fecero a Tropea, finchè non hai finito di parlare ti lasciavano alla caserma e poi ti hanno portato al carcere"; "Dio solo può guardarci"; "se è destino non c'è niente che può fermarlo"; questo ha scritto la Nucera (lettere nº 42-20 e 22) che altrove, ricordando la difficile condizione della sua famiglia, amaramente ha affermato "l'hai avuta sia tu che io questa grande sfortuna e dobbiamo tenercela" (lettera nº 36) e ancora: "se penso che

a quest'ora eri fuori mi viene di scoppiare a piangere" (lettera nº 10) e che, presa da incontenibile disperazione, è giunta ad affermare: "maledetto il giorno che ti sei pentito, tanto isolato sei ugualmente, nessun beneficio hai avuto, la tua famiglia è allo sbaraglio, tu con tutti i mandati di cattura, insomma siamo tornati punto e da capo, con la paura di più adesso che ci ammazzano, ma mi dispiace per te e per queste due creature, altrimenti non avevo nessuna paura" (lettera nº 19).

Altro che ricchezze, altro che benefici, altro che privilegi: nello sfogo spontaneo e doloroso della donna vi è tutto il dramma di un'esistenza pervasa dall'angoscia per il presente e dalla preoccupazione per l'avvenire.

D'altra parte, se il miraggio del denaro Scriva avesse inteso perseguire con la sua collaborazione, certamente egli avrebbe preteso l'immediato, quantomeno parziale, pagamento, prima ancora di rendere la sua prima dichiarazione. Senza contare che proprio tale miraggio lo avrebbe indotto a collaborare con animo sincero; false dichiarazioni, invero, prima o dopo scoperte, avrebbero provocato la perdita di ogni beneficio, economico e di qualunque altra natura. Concetto che proprio lo Scriva

ha espresso per ribadire la sincerità dei propri intenti, allorchè ha sostenuto: "io non sono tanto cretino da collaborare raccontando delle falsità. Se avessi raccontato cose non vere non potevano reggere e quindi io mi sarei giocato la vita inutilmente".

Non si può, infine, sostenere che lo Scriva sia stato indotto alla collaborazione solo per realizzare le proprie vendette personali, per perseguire le quali, assume la difesa, avrebbe reso false dichiarazioni.

Invero, indipendentemente da quanto sopra osservato circa l'interesse dello Scriva a riferire il vero per poter essere credibile agli occhi dei giudici e degli investigatori, rileva la Corte che sono gli stessi contenuti delle propalazioni accusatorie di costui ad escludere la tesi difensiva. Non si può, invero, dimenticare, allorchè si discute della complessiva attendibilità dell'odierno dichiarante e delle ragioni che lo hanno indotto a collaborare, che costui - come si è già avuto modo di ricordare - si è spontaneamente accusato di gravissimi delitti, dei quali mai era stato sospetto e che molti anni prima erano stati archiviati "contro ignoti". L'ipotesi della vendetta, cioè, potrebbe essere

legittimamente proposta nel caso in cui lo Scriva, già imputato di gravi delitti, avesse chiamato in correità terze persone; nel caso di specie, invece, lo Scriva ha spontaneamente confessato delitti per i quali mai era stato indagato o sospettato, di guisa che non è credibile che egli, per vendicarsi degli altri, abbia accusato se stesso di così gravi misfatti.

Già il 29 ottobre 1983 egli ha confessato di essere uno dei responsabili di un duplice efferato omicidio consumato nell'ormai lontano 1975 (Filleti - Naso) in riferimento al quale fino a quel 29 ottobre erano rimasti ignoti non solo gli autori e la causale, ma perfino le vittime, rinvenute dentro un'auto devastate e rese irriconoscibili dal fuoco appiccato dagli allora ignoti assassini.

Lo Scriva, cioè, prima ancora di accusare, nel corso di diversi interrogatori resi tra il 30 novembre 1983 ed il dicembre successivo, i vari Piromalli Giuseppe, Bellocco Umberto, Alabanese Rocco e Francesco, Mammoliti Saverio, Fameli Antonio, Fedele Antonino, Facchineri Michele e Luigi, Pesce Antonino, Gullace Carmelo, Bruzzì Camillo, Crea Teodoro, Avignone Giuseppe e tutti gli altri, aveva già confessato, senza che ve ne fosse stato

alcun bisogno, di essere responsabile del delitto forse più grave ed efferrato, in relazione al quale rischiava la pena dell'ergastolo. Aveva altresì già confessato di essere uno degli esecutori del tentato omicidio ai danni di Avenoso Domenico (dich. del 9-11-1983), di avere illegalmente posseduto sostanze esplosive (dich. del 30-11-1983), di essere stato membro di un'associazione di stampo mafioso e si accingeva, ancora, a confessare: l'illecito possesso di armi da guerra (dich. del 26-12-1983) ed il tentato omicidio ai danni di Albanese Francesco (dich. del 23-12-1983).

Al cospetto di tanto devastante ansia confessoria, nessuno può negare esser quantomeno strano ed inusuale uno spirito di vendetta che, per colpire calunniosamente gli altri, rivolge verso se stesso le prime e più gravi accuse.

Nè può sostenersi, a contrario, che con le sue primissime dichiarazioni, rese tra il 22 settembre ed i primi di ottobre lo Scriva ha rivolto accuse ad altri, tra cui taluni degli odierni imputati; invero, nel corso di tali interrogatori egli ha essenzialmente riferito fatti e circostanze relativi alla faida Piromalli - Tripodi, il cui procedimento a quel tempo era ancora pendente e, evidente-

mente, monopolizzava l'attenzione dei giudici che su quei fatti erano andati ad interrogarlo.

Si è affermato, dalla difesa, che l'argomento della spontanea confessione di gravi delitti da parte dello Scriva non sarebbe significativo ai fini della verifica della complessiva credibilità di costui, atteso che - sempre a parere della difesa - con la confessione lo Scriva avrebbe tentato di accreditarsi agli occhi dei giudici e degli investigatori ben consapevole che nessuna conseguenza egli avrebbe più potuto temere sul piano processuale. Si è, cioè, sostenuto che, trovandosi all'epoca lo Scriva già in esecuzione di una pena complessiva di trenta anni di reclusione, nulla aveva ormai da perdere ed avrebbe quindi potuto confessare decine di delitti nella certezza che, ai sensi dell'art. 78 C.P., la condanna complessiva che sarebbe stata inflitta per tali reati, cumulata con quelle precedenti, mai avrebbe potuto superare i trent'anni già in espiazione.

Orbene, osserva in proposito la Corte che le argomentazioni difensive sopra riportate sono del tutto inconsistenti.

In realtà, nell'ipotesi di cumuli di pene che si succedono nel tempo a causa di ulteriori e ripetute

condanne, si devono sommare, alla pena irrogata per il successivo reato, non tutta la pena precedentemente inflitta e, al momento del cumulo, in esecuzione, bensì il residuo di essa.

Non è quindi vero che lo Scriva poteva confessare tutti i delitti che voleva poichè "non aveva più nulla da perdere". La verità è, invece, che le condanne, che immancabilmente avrebbe riportato per i delitti dei quali si era accusato, avrebbero gravemente appesantito la sua posizione carceraria. Senza contare che, in assenza di leggi premiali, nessuno avrebbe potuto garantirgli che per taluno degli omicidi confessati (Filleti - Naso, Ferlaino) non gli sarebbe stato inflitto l'ergastolo; nè che per tali omicidi non gli sarebbero state inflitte due condanne a pene non inferiori a ventiquattro anni che, cumulate, avrebbero comportato la pena unica dell'ergastolo.

Ben caro, dunque, sarebbe stato per lo Scriva il prezzo da pagare per "accreditarsi" agli occhi degli inquirenti e per perseguire le proprie vendette.

Ma di quali offese, poi, e di chi si doveva vendicare il pregiudicato rosarnese ?

Del cognato, favoreggiatore e correo Bellocco

Giuseppe, che ancora l'11 giugno 1983 si è recato a trovarlo in carcere ?

Di Pesce Giuseppe, al quale egli - almeno fino all'11 gennaio 1982 - poteva scrivere "come e quando voleva" ?

Di Alabanese Rocco, amico per la pelle, quantomeno fino al 1981 ?

Di Avignone Giuseppe, con cui ha condiviso talvolta la stessa cella e con il quale ha scambiato numerosissime lettere ricolme di attestazioni di stima ?

Del suo scudiero Gerace Filippo, con cui ha diviso i pasti anche nella caserma dei Carabinieri di Tropea nel 1983 ?

Di tutti gli altri parenti - il cognato Nucera Gianfranco, il cugino Rocco Scriva - con i quali ha condiviso tanta parte della propria vita ?

Non uno di costoro o degli altri imputati, parenti, amici o semplici conoscenti, oggi chiamati a rispondere di gravi delitti, risulta avere intrattenuto con lo Scriva rapporti meno che buoni; di guisa che nulla vi è in atti che autorizzi ad accreditare l'ipotesi della vendetta formulata dagli imputati.

La gran parte di questi, peraltro, non ha indicato ragione alcuna di pregressi contrasti con lo Scri-

va, mentre alcuni hanno dichiarato di conoscerlo appena o, addirittura, di non averlo mai conosciuto; implicitamente riconoscendo, dunque, di non avere avuto con il loro accusatore alcun motivo di rancore.

Solo qualcuno ha tentato di proporre presunte e pregresse ragioni di contrasto con il pregiudicato rosarnese che avrebbero indotto costui a rivolgere accuse calunniose.

Si è, tuttavia, trattato di tentativi, generalmente goffi, crollati al momento della verifica.

Così, Tropeano Vincenzo ha riferito di non essere mai stato in buoni rapporti con lo Scriva, con il quale in passato si sarebbe limitato a scambiare il saluto, ed ha ricordato, per avvalorare la tesi della vendetta, di essersi rifiutato, nel corso di una comune detenzione a Porto Azzurro, in occasione di una lite scoppiata tra lo stesso Scriva ed altro recluso, di prendere la difesa del primo (dich. dibatt. del 30-04-1993); rifiuto del quale Scriva si sarebbe vendicato accusandolo falsamente di gravi reati. Ha dimenticato, però,il Tropeano i "cordiali saluti" inviati al suo presunto calunniatore, di cui si è dichiarato "affezionatissimo amico", con una cartolina dell'agosto 1981 (cart.

146), cioè successiva di circa sette mesi rispetto all'episodio della lite da lui ricordato (che è del 10 gennaio 1981, cart. 156 nº 18-19) e che in ogni caso ribadisce la cordialità dei rapporti tra i due e l'inesistenza di contrasti che potessero far insorgere nello Scriva un insano desiderio di vendetta.

Gerace Carmine ha riferito di un fantomatico furto consumatoai suoi danni dallo Scriva nel 1976 ed avente ad oggetto un assegno di due milioni intestato a Gerace Serafina e lire 100.000 in contanti (dich. dibatt. del 10-11-1993). Furto che, a suo dire, avrebbe gravemente compromesso i rapporti tra i due. Orbene, rilevato che in riferimento all'episodio narrato dal Gerace avrebbe dovuto essere costui, a causa del furto patito, e non lo Scriva a nutrire rancore e desideri di vendetta, non può la Corte non segnalare l'enorme ritardo con cui il Gerace ha ricordato l'episodio in questione. Ad esso, invero, l'imputato ha accennato solo nel corso dell'ultima delle udienze destinate all'istruttoria dibattimentale e solo dopo che altra persona - il teste Scriva Rocco all'udienza del 21-4-1993 - lo aveva rivelato. Non possono non apparire singolari e sospetti le modalità ed i tempi con cui la Corte

ha per la prima volta appreso del presunto furto - del quale non esiste traccia in atti - ricordato da un teste, Rocco Scriva, tutt'altro che imparziale e disinteressato, sol ove si consideri che anche lui è rimasto vittima del "pentimento" del cugino, dal quale ha cercato e cerca ancora oggi di prendere le distanze. Di tale furto ha poi incidentalmente parlato Gerace Filippo, nel corso del confronto con lo Scriva (udienza del 18-6-1993) che si segnala solo per la costante preoccupazione del Gerace di smentire in ogni caso lo Scriva e di alleviare le posizioni processuali degli imputati più influenti e rappresentativi. Del furto Carmine Gerace non ha parlato l'11 febbraio 1984 al P.M., al quale tuttavia ha riferito del suo incontro con Scriva nel carcere di Favignana; incontro che egli ha ricordato per accennare a tutt'altro episodio che avrebbe reso tesi i suoi rapporti con Scriva, cioè alla notizia, falsa , che costui avrebbe fornito alla direzione del carcere circa la presenza nella cella di esso Gerace di "un buco per evadere" ed a causa della quale egli era stato trasferito da quel carcere (f. 84 vol. 5 cart. 1). Ovviamente, neanche di tale episodio - del tutto diverso da quello ricordato in dibattimento e che in ogni caso avreb-

be dovuto far nascere nel Gerace, non nello Scriva, rancori e desiderio di vendetta - vi è traccia in atti. Del fantomatico furto Gerace non ha parlato neanche nell'interrogatorio reso al G.I. il 18 dicembre 1984, dove pure si è affrettato a prendere le distanze dallo Scriva, assumendo di averlo conosciuto in carcere nel 1972, di non aver avuto con lui "rapporti nè di amicizia nè di conoscenza particolare, soltanto buon giorno e buona sera", di non aver avuto con lui rapporti dopo il 1973 (f. 322 vol. 444 cart. 79). Dimentico, anche lui, delle successive comuni detenzioni e del biglietto, più sopra ricordato, dal cui contenuto non odi o rancori emergono, bensì amicizia per lo Scriva. Del furto egli non ha parlato neanche nell'interrogatorio reso il 26 marzo 1985, nel corso del quale ha, anzi, dichiarato, riferendosi allo Scriva: "non so perchè ce l'ha con me" (f. 102 vol. imputati cart. 76).

Inesistente è, dunque, il furto in questione; altrettanto inesistente è l'episodio riferito dal Gerace nell'interrogatorio dell'11 febbraio 1984; nell'un caso e nell'altro si è trattato di goffi e contraddittori tentativi di far emergere, per avvalorare la tesi della vendetta, odi e rancori laddo-

ve vi erano buoni rapporti e solida amicizia.

Gullace Carmelo ha riferito in dibattimento (dich. del 12-3-1992) di pregressi contrasti avuti con lo Scriva, dovuti al fatto che, alla richiesta di costui di passare nella cella di esso Gullace all'epoca di una comune detenzione, egli aveva risposto negativamente; in quella occasione, lo Scriva gli aveva promesso che "gliel'avrebbe fatta pagare". Anche nel caso del Gullace la Corte non può non segnalare come il suo racconto altro non rappresenti che il tentativo di creare, tra accusato ed accusatore, inesistenti barriere di rancore, strumentali alla linea difensiva prescelta. Ciò non solo per la tardività e la banalità del riferimento, mai proposto in precedenza, ma anche per la sua incompatabilità con quanto lo stesso imputato ha riferito al G.I. il 21 maggio 1984, allorchè ha dichiarato di non avere avuto, almeno fino a quel momento, "motivi di inimicizia nei confronti dello Scriva", da lui conosciuto solo superficialmente (f. 171 vol. 5 cart. 1). Senza contare l'assoluta incongruenza delle richieste dello Scriva che non solo, temendo per la sua vita, si sarebbe rivolto, evidentemente per ottenerne la protezione, ad una persona conosciuta da poco e

superficialmente, ma avrebbe addirittura voluto spostarsi alla sezione camerotti nelle cui celle, occupate da numerosi detenuti, egli avrebbe corso rischi ancor maggiori.

Mammoliti Saverio altro non ha saputo trovare, anche lui solo in dibattimento, per allontanare ogni ipotesi di una contiguità di interessi con lo Scriva, che la faida che opponeva la famiglia di quest'ultimo alla famiglia Cunsolo, cui il casato Mammoliti - egli ha riferito - era particolarmente legato e per rispetto della quale aveva sempre mantenuto con gli Scriva rapporti, quantomeno, di freddezza. Tali rapporti, secondo il Mammoliti, si sarebbero tramutati nello Scriva in sentimentidi vero e proprio odio verso il casato dei Mammoliti, rei di essere fraterni amici dei Cunsolo (dich. dibatt. del 10-11-1993).

Pare evidente alla Corte l'inconsistenza dell'assunto difensivo del Mammoliti. La dichiarata amicizia con i Cunsolo, invero, non poteva impedire certo ai due casati di mantenere normali rapporti di rispetto reciproco, così come la parentela con i Cunsolo non ha impedito a Bellocco Giuseppe di imparentarsi con lo Scriva, nè a questi di mantenere a lungo ottimi rapporti con il primo.

Il collaboratore, peraltro, ha in dibattimento contestato che la faida con i Cunsolo avesse creato inimicizie tra la sua famiglia ed i Mammoliti ricordando, a riprova di ciò, che in passato membri delle due famiglie avevano diviso, in occasioni di comuni detenzioni, le stesse celle - Mammoliti Vincenzo, fratello dell'imputato, e Scriva Rocco; Mammoliti Rocco, cugino dell'imputato, e lo stesso Giuseppe Scriva -; ricordando, altresì, il gesto di cortesia usatogli in passato da Mammoliti Vincenzo che, appreso del suo ingresso nel carcere di Palmi, si era recato a salutarlo in segno di rispetto verso la famiglia Scriva. Circostanze, queste, non contestate dal Mammoliti che, in relazione all'ultimo episodio, si è limitato ad osservare che esso riguardava il fratello Vincenzo, oggi defunto, e non lui. Con ciò implicitamente ammettendo la veridicità dei fatti narrati dallo Scriva e, quindi, confermando la tesi di costui, e cioè che la faida Scriva-Cunsolo non aveva avuto alcuna ripercussione negativa sui rapporti Scriva-Mammoliti e che, di conseguenza, nessun odio poteva nutrire il pregiudicato rosarnese verso Mammoliti Saverio. Costui, del resto, interrogato il 4 aprile 1985 aveva dovuto ammettere: ".... francamente non so

spiegarmi come lo stesso (Scriva) possa avere l'ardire di accusarmi di fatti delittuosi.." (f. 144 vol. imputati cart. 76).

Anche Facchineri Michele ha tentato di inventarsi una ragione di contrasto con lo Scriva rinvenendola, solo nel corso del dibattimento, in un vecchissimo episodio, accaduto in un carcere non meglio identificato, risalente al 1954, che avrebbe visto un suo cognato ed un altro personaggio picchiare il padre di Scriva (dich. dibatt. del 31-3-1993). Anche Facchineri, però,alla disperata ricerca, come altri coimputati, di ragioni di contrasto con il suo accusatore, ha dimenticato di essere stato, venti anni dopo l'episodio raccontato, a lungo compagno di ventura dello Scriva.

Pesce Antonino si è ricordato in dibattimento (dich. del 10-11-1993) di avere sempre avuto pessimi rapporti con lo Scriva a causa del ferimento - risalente al 1970 - da parte sua di tale Arcuri, cugino della moglie dello Scriva ed a causa, altresì, dell'omicidio dello zio Rocco Pesce, consumato in anni ancor più remoti da tal Scandinaro, cognato dello stesso Scriva. Anche in questo caso, pare evidente alla Corte l'inconsistenza degli episodi portati quali prove dei presunti e pregressi con-

trasti con lo Scriva. Ciò non solo per l'enorme ritardo con cui tali episodi sono stati ricordati, nè solo per il fatto che essi non riguardano parenti dello Scriva (lo Scandinaro era cognato di suo cugino Francesco Scriva), ma anche, e soprattutto, perchè vi è in atti prova certa dei successivi ottimi rapporti che hanno legato lo Scriva al più autorevole esponente della famiglia Pesce, Pesce Giuseppe, costituita dalla lettera da questi inviata allo Scriva, cui si è già fatto riferimento.

Persino Gioffré Vincenzo Domenico ha tentato di proporre la tesi dello spirito di vendetta, che avrebbe pervaso lo Scriva nei suoi confronti per il fatto che egli aveva in passato rifiutato una stecca di sigarette offertagli da quest'ultimo in occasione di una comune detenzione (dich. dibatt. dell'8-11-1993). Pur prescindendo dalla banalità dell'episodio e dall'enorme ed ingiustificato ritardo con cui il Gioffré lo ha rivelato, osserva la Corte che le affermazioni dell'imputato contrastano radicalmente con quanto il 7 giugno 1984 egli ha dichiarato al G.I., allorchè ha escluso di avere mai conosciuto lo Scriva, vuoi in carcere vuoi durante la latitanza (f. 198 vol.5 cart. 1). Dichiarazione, questa, certo più attendibile non solo

perchè immediatamente resa al G.I., ma anche perchè perfettamente in sintonia con le affermazioni dello Scriva, che ha negato di aver mai conosciuto il Gioffré e di avergli mai offerto in dono delle sigarette. Dono, peraltro, che secondo lo Scriva mai egli avrebbe potuto fare al Gioffré che era zio di quell'Apa Pasquale da lui ucciso (dich. dibatt. dell'8-11-1993).

Fedele Antonino, nel corso dell'interrogatorio spontaneamente reso il 5 luglio 1984, ha sostenuto che i suoi rapporti con lo Scriva, mai in passato particolarmente stretti, si erano incrinati nel giugno del 1973 allorchè, detenuto nel carcere di Palmi nella camera nº 1 insieme con lo Scriva e con altre persone (tra cui Barillaro Antonino, Corica Benito, Barca Matteo, Gerace Carmine, Parisi Rocco), egli aveva insultato e schiaffeggiato lo Scriva perchè aveva estorto del denaro a tal Carbone Salvatore, del quale egli era "compare" per avere un fratello di costui cresimato suo fratello Michele (f. 73 vol. 442 cart. 79).

Orbene, evidente, oltre che vano, appare alla Corte il tentativo del Fedele di minare la credibilità dello Scriva non solo minimizzando l'intensità dei rapporti all'epoca intercorsi con costui, ma anche

rivelando l'esistenza di rapporti addirittura conflittuali. Invero, basterà a tale proposito rilevare: a) che nell'interrogatorio reso in precedenza - il 14 giugno 1984 - a precisa domanda del P.M. di Palmi, che gli chiedeva notizie circa i suoi rapporti con lo Scriva, il Fedele non solo non ha fatto cenno al Carbone ed allo schiaffo, ma ha dichiarato di non avere avuto con il collaboratore "rapporti particolari nè di amicizia nè di inimicizia" (f. 18 vol. 442 cart. 79); mentre nel successivo interrogatorio, reso nella stessa data, sempre su specifica domanda del P.M., egli ha dichiarato: "Ignoro il motivo che ha spinto lo Scriva ad accusarmi" (f. 20 vol. 442); b) che nel giugno 1973 Fedele e Scriva non si sono incontrati nel carcere di Palmi (il primo vi è giunto il 6 giugno, mentre il secondo ne era stato trasferito il 5 precedente) e che, di tutte le persone indicate dal Fedele, soltanto Corica Benito si trovava ristretto, nel giugno 1973, nella camera nº 1, mentre il Gerace Carmine, che pur aveva occupato quella stessa camera, fin dal 15 maggio precedente era stato trasferito presso altro istituto (f. 275 vol. 448 cart. 80); non solo, dunque, non vi è prova dell' asserito litigio tra Fedele e Scriva,

ma vi è prova che esso non vi è stato poichè i due, nel periodo indicato dal Fedele, non sono stati condetenuti a Palmi; c) che i rapporti tra i due erano, all'epoca, particolarmente intensi, se è vero che proprio il Fedele ha attivamente collaborato all'evasione dello Scriva dal carcere di Messina (12 aprile 1972); mentre è palesemente inconsistente il tentativo dell'imputato di minimizzare il ruolo da lui avuto in quell'occasione e di negare ogni suo precedente rapporto con lo Scriva ove si consideri, da un lato, che il Fedele è stato il cardine di tutta l'operazione finalizzata all'evasione del collaboratore (per la quale è stato condannato dal Tribunale di Messina con sentenza del 27 giugno 1974 vol. 469 cart. 84); dall'altro, che solo per un amico si corrono i rischi, anche per l'incolumità personale, che il Fedele ha affrontato nel corso di quell'operazione, condotta a termine malgrado che, nella stessa serata del 12 aprile , a poche ore di distanza dall'evasione, egli avesse avuto un conflitto a fuoco con i Carabinieri di Rizziconi; incurante degli ulteriori rischi cui per tale inatteso avvenimento egli sarebbe andato incontro, il Fedele si è puntualmente presentato sotto le mura del carcere

ed ha prelevato lo Scriva mantenendo fede, a qualunque costo, all'impegno assunto e dimostrando con i fatti quanto profondi fossero, all'epoca, i legami che lo univano all'odierno collaboratore; d) che i rapporti tra i due sono rimasti, successivamente, ben saldi ed amichevoli se è vero che lo Scriva nel 1974, nel corso del p.p. per l'evasione, ha insistentemente difeso il Fedele indicando quale suo correo il cugino - all'epoca ormai deceduto - Scriva Francesco (sentenza sopra citata); e) che detti rapporti risalivano ad epoca ben precedente l'aprile 1972 se è vero che, con rapporto del 16 luglio 1972, i carabinieri di Laureana di Borrello hanno denunciato il Fedele e lo Scriva e tal Moio Giuseppe, quali responsabili di una serie di estorsioni e di danneggiamenti consumati tra il dicembre del 1971 ed il marzo 1972 ai danni di operatori economici e di possidenti di Laureana, taluno dei quali aveva fatto, seppur timidamente, i nomi dei tre denunciati (vol. 299 cart. 54).

Dunque, per concludere sull'argomento, bisogna riconoscere che gli atti processuali autorizzano a sostenere, da un lato, che nessun litigio nel 1972 ha guastato i rapporti tra Fedele e Scriva; dall'altro, che detti rapporti, almeno in quegli

anni, erano caratterizzati da amicizia e da identità di interessi che, tenuto conto della personalità dei due (all'epoca entrambi latitanti e pluripregiudicati), dei contenuti dei rapporti giudiziari all'epoca redatti a loro carico e dell'accertata partecipazione del Fedele all'evasione dello Scriva, non potevano che essere di natura criminale; del genere, cioè, di quelli denunciati dal collaboratore.

Fameli Antonio, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 2 gennaio 1984 e nel memoriale del quale in quella sede ha chiesto ed ottenuto l'allegazione agli atti, nel protestare la propria estraneità ai fatti addebitatigli dallo Scriva, ha sostenuto che costui lo aveva falsamente accusato per vendicarsi del fatto che nel 1972, allorchè quest'ultimo era latitante, lo aveva per ben due volte fatto arrestare dalla Polizia - una volta in Francia ed una seconda volta a Rosarno - avvalendosi dell'intervento del dott. Alberto Sabatino, all'epoca funzionario della Criminalpol di Roma. In particolare, il Fameli ha affermato di aver deciso di collaborare, nel 1972, all'arresto dello Scriva per difendersi dalle continue richieste estorsive di costui. A tal fine si era rivolto al dott. Sabatino, in compagnia

del quale si era recato in casa di tal De Vita Giovanni, originario di Rosarno ma residente a Villanova D'Albenga, che era stato incaricato di scendere in Calabria per scoprire il rifugio dello Scriva e consentirne, così, l'arresto da parte della Polizia; arresto effettivamente eseguito a pochi giorni dall'intervento del De Vita, ricompensato con la somma di due milioni di lire. Successivamente - ha sostenuto ancora il Fameli - avendo saputo, dopo circa un mese, che lo Scriva era evaso, si era recato in Ventimiglia ove da "voci" aveva appreso che quest'ultimo si era rifugiato in Francia, presso lo zio Scriva Domenico, residente a Nizza; aveva, allora, immediatamente comunicato la notizia al dott. Sabatino che aveva dato subito disposizioni per l'arresto eseguito, appunto, a Nizza (f. 95 vol. 4 cart. 1). Tali affermazioni il Fameli ha sostanzialmente ribadito in dibattimento (ud. del 10-11-1993).

Interrogato dal P.M. il 23 gennaio 1984, De Vita Giovanni - equivoco personaggio alle dipendenze del Fameli prima come muratore, poi come guardiano, quindi come investigatore privato e, ancora, quale disinteressato mediatore immobiliare in favore di "qualche amico" (dich. dibatt. del 4-6-1992) - ha

confermato di essere stato incaricato dall'odierno imputato di collaborare con il dott. Sabatino nell'attività investigativa diretta alla cattura dello Scriva, di essersi a tal fine recato in Calabria, di avere individuato il covo del latitante e di averlo segnalato al dott. Aiello, della Questura di Reggio Calabria, che avrebbe proceduto all'arresto (f. 4 vol. 6 cart. 1).

Orbene, rilevato che nel corso del 1972 Scriva è stato arrestato due volte: l'11 marzo a Rosarno ed il 18 giugno successivo a Nizza, osserva la Corte che le affermazioni del Fameli, quanto meno quelle relative all'arresto eseguito l'11 marzo 1972, e quelle del De Vita sono del tutto false. Ciò non tanto per le evidenti e grossolane contraddizioni che si riscontrano nelle dichiarazioni dei due (secondo De Vita non sarebbero stati Fameli e il Sabatino a recarsi in casa sua a Villanova D'Albenga per conferirgli l'incarico, ma era stato il Fameli a "convocarlo"; detto incarico sarebbe stato conferito nel 1971, non nel 1972, ed avrebbe riguardato la cattura non solo di Giuseppe Scriva, ma anche del cugino Francesco Scriva; la somma regalatagli dal Fameli sarebbe stata di tre milioni e non di due milioni di lire), quanto perchè risulta

inconfutabilmente dal verbale di arresto in atti che a sorprendere lo Scriva a Rosarno in casa di tal Reitano Benito, quell' 11 marzo 1972, erano stati i Carabinieri e non il dott. Aiello o il dott. Sabatino o altro personale di polizia della Questura di Reggio Calabria (f. 161 vol. 190 cart. 24).

Falso è, dunque, quanto sul punto ha riferito il Fameli, il quale, evidentemente per rafforzare la propria tesi difensiva, ha tentato di imbastire false verità a conferma delle quali ha chiamato il mercenario di turno. Quel tal De Vita, cioè, che anche nel corso dell'interrogatorio dibattimentale del 4 giugno 1992, non si è certo segnalato per la precisione dei riferimenti, essendo caduto in vistose e significative contraddizioni su circostanze di non secondaria importanza quali, ad esempio, la sua conoscenza dello Scriva - non si è capito se lo avesse conosciuto presso l'agenzia di Garruzzo in Pietra Ligure, presentatogli da costui, ovvero lo avesse conosciuto in precedenza -, la sua presenza nell'agenzia Garruzzo - non si è capito se egli quel giorno si fosse trovato a passare per caso davanti all'agenzia, ovvero vi si fosse recato "per affari" -. Quello stesso De Vita che, per

meglio adeguarsi alle dichiarazioni del Fameli ed in contrasto con quanto aveva sostenuto in istruttoria, ha in dibattimento affermato che Fameli e Sabatino si erano recati nella sua abitazione per conferirgli il noto incarico (non era stato, quindi, "convocato" a tal fine dal Fameli) e che esso riguardava l'arresto di Pino Scriva (e non anche del cugino Francesco Scriva) e che pretende di far credere che il collaboratore, all'epoca latitante, non solo passeggiava tranquillamente a Pietra Ligure, ma veniva candidamente presentato ad uno sconosciuto con il suo vero nome.

Escluso, dunque, qualsiasi intervento del Fameli nell'arresto dello Scriva dell'11 marzo 1972, si deve invece ritenere possibile che un tal intervento vi sia stato relativamente all'arresto eseguito in Francia il 18 giugno successivo. Ciò perchè nulla vi è in atti che escluda - come nel caso precedente - una tal possibilità e, inoltre, perchè la circostanza è stata confermata dal dott. Alberto Sabatino della cui testimonianza dibattimentale - resa all'udienza del 3 novembre 1993 - la Corte non ha motivo di dubitare, malgrado i rapporti extra professionali che, sia pure in un'unica occasione, ricordata dal teste, erano a quel tempo intercorsi

tra lui ed il Fameli.

Può, dunque, ritenersi probabile che l'imputato aveva a quel tempo manifestato vivo interesse per la cattura di Pino Scriva e che a questa egli aveva contribuito rivelando che costui si trovava a Nizza, ospite dello zio, pur se il teste Sabatino non ha saputo dire con certezza se la notizia della presenza in Francia del latitante era stata da lui stesso direttamente appresa dal Fameli.

In ogni caso, pur volendo considerare certa tale circostanza - che certa non è - osserva la Corte che la tesi difensiva, che vuole lo Scriva spinto a denunciare calunniosamente Fameli per vendicare l'arresto di quel 18 giugno 1972, passa attraverso l'accertamento, non solo della collaborazione fornita dal Fameli in quella circostanza, ma anche della piena consapevolezza, da parte dello Scriva, di quella collaborazione.

Orbene, nulla vi è in atti che confermi tale ultima circostanza. Vi è, anzi, la prova del contrario, poichè lo Scriva, già nell'interrogatorio reso al P.M. l'11 giugno 1984 (f. 141 vol. 4 cart. 1), cioè a distanza di pochissimi giorni dall'interrogatorio del Fameli, su precisa domanda del P.M. - che ha, evidentemente, inteso verificare subito quanto gli

aveva in precedenza riferito Fameli - ha attribuito il proprio arresto in terra francese ad una"spiata" del cugino Garruzzo Antonio. Nella stessa occasione lo Scriva ha indicato le ragioni di tale sua convinzione, da ricercarsi nel fatto che, essendo egli in Francia ospite dello zio Domenico, nessun altro che non fosse della famiglia avrebbe potuto fornire l'informazione alla polizia. Tra i familiari, peraltro, egli ha indicato con certezza il Garruzzo poichè costui aveva un fratello poliziotto, attraverso il quale, a suo giudizio, era intervenuta la squadra mobile della Questura di Reggio Calabria.

Il ragionamento dello Scriva è, a parere della Corte, assolutamente corretto e lineare e dimostra, in ogni caso, che, ove anche il Fameli si fosse inserito nella fase investigativa che ha condotto all'arresto dello Scriva, ciò è accaduto all'insaputa dell'interessato che non aveva motivo alcuno di sospettare l'intervento, nella vicenda, del Fameli, essendo consapevole che della sua presenza in Francia, in casa dello zio, erano al corrente solo i suoi familiari.

Peraltro, che lo Scriva non abbia mai sospettato di Fameli può anche dedursi dalla mancata ritorsione,

che certamente il primo - ove fosse stato consapevole del ruolo del secondo - avrebbe fatto scattare, prima o poi, conferendo ad altri il relativo mandato ovvero provvedendo direttamente in occasione delle latitanze successive alle evasioni del 3 aprile 1975 e del 18 settembre 1982.

Strumentale ed inconsistente deve, quindi, ritenersi la tesi difensiva del Fameli pur a prescindere dalla considerazione secondo cui, ove anche si ritenesse certo l'intervento di Fameli nell'arresto dello Scriva e quand'anche si volesse ritenere costui consapevole di tale intervento, ciò, tuttavia, non basterebbe a ritenere calunniose le propalazioni accusatorie dello Scriva.

Neanche nello spirito di vendetta, dunque, può riconoscersi la ragione di fondo che ha indotto lo Scriva a collaborare con la giustizia, mentre è sicuramente improponibile la tesi di chi vuole lo Scriva impegnato, per spirito di vendetta, a formulare accuse calunniose.

Strettamente collegata alla tesi difensiva della vendetta é l'ipotesi che lo Scriva, desideroso di coinvolgere in gravi vicende delittuose i parenti e gli amici che erano stati a lui più vicini, ovvero

addirittura persone mai conosciute, abbia attinto dai giornali locali le notizie relative alle modalità ed alle possibili causali dei delitti; successivamente rivelate agli inquirenti ed ai giudici e falsamente attribuite alla propria diretta conoscenza ovvero a confidenze ricevute a più riprese da taluni degli odierni imputati.

Orbene, osserva la Corte che l'inconsistenza di tale tesi appare chiara ed evidente ad ognuno ove si consideri: a) che nessuno é in condizione di gestire per tanti anni la menzogna su così numerosi avvenimenti riguardanti tante persone; b) che un intendimento calunnioso dello Scriva avrebbe avuto modo di realizzare più proficuamente i suoi perversi effetti proponendo vicende delittuose più recenti - in relazione alle quali sarebbe stato più facile procurarsi i resoconti giornalistici - piuttosto che avvenimenti, ormai dimenticati, in relazione ai quali certo più difficile sarebbe stato procurarsi i giornali del tempo (tranne che non si voglia seriamente sostenere che il collaboratore abbia conservato giornali di oltre dieci anni prima in previsione del suo successivo "pentimento"); c) che il collaboratore é stato per anni - dal 1975 al 1982 - ristretto presso carceri note-

volmente distanti dalla Calabria, ove non aveva possibilità alcuna di procurarsi i giornali locali che narravano delle vicende delittuose in questione ed ai quali, in ogni caso, egli non é stato mai abbonato; d) che di uno dei delitti oggetto delle rivelazioni dello Scriva - il duplice omicidio ai danni di Facchineri Luigi e Gagliano Giuseppe, consumato in Liguria - non risulta che i giornali locali abbiano riferito alcunchè.

Ancor più evidente appare l'inconsistenza della tesi difensiva in esame ove si consideri che, nella maggior parte dei casi in cui essa é stata concretamente proposta all'attenzione della Corte, non solo non é stata riscontrata alcuna corrispondenza, ma sono stati evidenziati addirittura contrasti tra i resoconti giornalistici e le rivelazioni dello Scriva.

Ciò vale, ad esempio, per il tentato omicidio ai danni di Albanese Francesco (infra pag. 339) consumato, secondo gli inesatti resoconti giornalistici, alle ore 10,30 lungo la via Nazionale di Cittanova, all'altezza dei giardini pubblici (vol. 465 cart. 82), laddove lo Scriva, più esattamente, ha dichiarato che il delitto é stato eseguito alle prime ore del mattino, lungo la via Nazionale, ma ad una

certa distanza dai giardini pubblici.

Ciò vale, ancora, per l'agguato di contrada "Gabella" (infra pag. 381) che i giornali hanno erroneamente attribuito all'azione di un solo sicario armato di mitra, incaricato da un "Tribunale della mafia" di eliminare i Raso-Albanese, con l'appoggio di numerosi uomini dislocati lungo tutto il percorso che le vittime dovevano seguire per recarsi allo Zomaro (vol. 467 cart. 84), laddove lo Scriva, più esattamente: a) ha attribuito il delitto all'azione di due sicari; b) non ha fatto alcun cenno ad altre persone disposte lungo la strada (delle quali non v'é traccia agli atti del processo); c) non ha attribuito il delitto alla decisione di un fantomatico "Tribunale della mafia", bensì alla faida tra due gruppi criminali contrapposti, della cui esistenza successivi e drammatici avvenimenti hanno fornito piena contezza.

Ciò vale, ancora, per il tentato omicidio ai danni di Avenoso Domenico (infra pag. 443), in occasione del quale i resoconti giornalistici hanno riferito circostanze errate e del tutto diverse da quelle narrate dallo Scriva, rivelatesi, invece, esatte. I giornali, invero, hanno erroneamente riferito: a) che l'auto dei sicari era di colore blu; b) che gli

stessi sicari, giunti sul luogo del delitto, erano scesi dall'auto ed avevano aperto il fuoco; c) che essi, essendosi bloccata la loro vettura, avevano fermato un'auto di passaggio a bordo della quale si erano allontanati; d) che essi si erano avviati in direzione dello Zomaro; e) che il delitto era legato a gelosie di mestiere tra carbonai; f) che nessuna traccia era stata trovata dell'auto a bordo della quale i killers si erano allontanati dal luogo del delitto (vol. 333 cart. 59). Laddove lo Scriva, più esattamente, ha sostenuto: a) che l'auto a bordo della quale egli e gli altri esecutori materiali del delitto erano giunti a Cittanova era di colore chiaro (bianco sporco); b) che uno solo dei componenti il commando aveva sparato e senza scendere dalla vettura; c) che lui solo, essendosi fermata detta auto, aveva bloccato un automobilista di passaggio mentre gli altri si erano subito dati alla fuga a piedi; d) che dopo il delitto egli ed i suoi complici, successivamente saliti a bordo dell'auto, si erano allontanati in direzione di Rosarno; e) che il delitto era legato alla faida cittanovese; f) che l'auto a bordo della quale si erano allontanati dal luogo del delitto era stata posteggiata e data alle fiamme in locali-

tà "Barbasano".

Ancor più evidente è l'inconsistenza della tesi in esame con riferimento al duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando (infra pag. 772), di cui lo Scriva ha confessato di essere, in concorso con altri, l'esecutore materiale. Invero, se realmente i giornali fossero stati le fonti informative del collaboratore, se dai resoconti giornalistici costui avesse effettivamente attinto le notizie riferite ai giudici, egli si sarebbe reso conto del mancato rinvenimento dei bossoli, avrebbe preso atto che quale arma del delitto era stato indicato un fucile caricato "a lupara" e che non erano state rilevate tracce di armi automatiche; tale consapevolezza lo avrebbe certo indotto - ove la tesi della difesa fosse esatta - a non parlare di mitra, né di colpi esplosi a raffica. Si sarebbe, altresì, accorto, che i resoconti giornalistici dell'epoca avevano dato ampio spazio alle fratture degli avambracci sinistri dei due cadaveri, provocati, secondo il giornalista, da colpi di accetta, e che a tali lesioni era stato attribuito un particolare significato (i due sarebbe stati condannati a morte dalla mafia perché avrebbero contravvenuto al "giuramento di sangue" che si stringerebbe mesco-

lando il sangue che sgorga da tagli inferti sugli avambracci sinistri); tale consapevolezza lo avrebbe indotto ad adeguarsi alla tesi del giornale, non certo a sostenere (con il rischio, tra l'altro, di essere smentito dalle perizie autoptiche) che solo ad uno dei due cadaveri era stata tagliata parte dell'avambraccio e per ragioni del tutto diverse da quelle prospettate dal giornalista. L'attento esame di quei giornali, inoltre, gli avrebbe permesso di notare le numerose fotografie che accompagnavano gli articoli di stampa e, quindi, di accorgersi che il delitto era stato consumato proprio davanti ad una casetta colonica della quale egli avrebbe pur parlato nel corso dei suoi interrogatori proprio per rendere più credibili le sue rivelazioni (cart. 76).

In una sola occasione, tra i diversi casi offerti dalle difese all'attenzione della Corte a sostegno della citata tesi difensiva, si é potuta constatare una certa identità di contenuti tra i resoconti giornalistici e le rivelazioni dello Scriva: in occasione, cioè, dell'agguato che é costato la vita a Monteleone Domenico (infra pag. 620). Tale coincidenza, tuttavia, peraltro solo parziale, pare alla Corte del tutto priva dei significati che le

difese hanno inteso rilevare posto che essa autorizza solo a sostenere che, in tale ipotesi, la fonte informativa del giornale (sempre lo stesso) era più attendibile del solito, come certamente attendibile era la fonte dello Scriva, che le notizie relative all'agguato aveva direttamente ricevuto da uno degli esecutori materiali del delitto. In proposito occorre, altresì, rilevare, da un lato, che l'omicidio risale al 6 aprile 1976, epoca, cioè, in cui lo Scriva si trovava detenuto ben lontano dalla Calabria (era ad Alghero) e, quindi, nell'impossibilità di procurarsi il giornale in questione; dall'altro, che in qualche caso i particolari riferiti dal giornalista non coincidono con le rivelazioni dello Scriva. Ciò vale, ad esempio, per il numero dei sicari: due per il collaboratore (Avignone e Giovinazzo), tre per il giornale (vol. 334 cart. 62). Si deve, altresì, sottolineare che lo Scriva, nel raccontare le fasi esecutive del delitto, ha rivelato un particolare del tutto inedito rispetto ai resoconti giornalistici. Egli ha, invero, narrato di un breve scambio di battute intervenuto tra la vittima e l'omicida ("cornuto allora veramente mi ammazzi" - "allora per scherzo ti ammazzo") prima dell'esplosione del

colpo di grazia; particolare di cui non v'é traccia nei giornali e che appare rilevante, anche perché finisce con il fornire, delle fasi finali dell'esecuzione del Monteleone, una versione più particolareggiata e parzialmente diversa rispetto a quella offerta dal giornale, che ha parlato di morte istantanea della vittima a seguito dei colpi esplosi da una certa distanza; particolare che, d'altra parte, lo Scriva non si sarebbe di certo inventato se non altro per evitare il rischio di essere sonoramente smentito dai risultati della perizia autoptica, ove fosse stato accertato che le modalità esecutive del delitto fossero state tali da escludere la possibilità che tra i protagonisti della vicenda vi potesse essere stato lo scambio di battute riferito dal collaboratore.

Si può, dunque, concludere l'argomento ribadendo l'assoluta originalità delle rivelazioni di Giuseppe Scriva, nel senso che egli non ha certamente attinto dai giornali le circostanze relative alle vicende delittuose oggetto del presente procedimento; di guisa che anche i dubbi, in tal senso espressi dalle difese, sono privi di fondamento.

Giunti, infine, al termine dell'esame psicologico

e, in particolare, dopo aver analizzato tutte le ragioni indicate dalla difesa quali possibili motivi ispiratori della decisione di Scriva di collaborare con la giustizia, la Corte può certamente affermare che nessuna di esse ha giuocato un ruolo tanto rilevante, ha avvolto di sè così compiutamente l'animo dello Scriva da autorizzare anche solo il sospetto che esse abbiano potuto spingerlo a formulare gravissime e false accuse nei confronti propri, di parenti, di amici, di persone addirittura non conosciute.

La verità, pur nelle ovvie difficoltà che si incontrano nell'affrontare analisi del genere, è, a parere della Corte, quella indicata all'inizio, cioè che non una, bensì diverse ed articolate sono quelle ragioni, tra le quali hanno certamente avuto un ruolo preoccupazioni nobili e motivazioni meno nobili ed utilitaristiche.

Certo è, in ogni caso, che l'analisi delle ragioni che hanno sospinto Scriva sulla via della collaborazione non solo non giustifica giudizi di inattendibilità del collaboratore, ma ribadisce la sua complessiva, intrinseca credibilità.

Si può, quindi, concludere questo primo aspetto

dell'indagine affermando che la personalità dello Scriva, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi legami con i correi e con le fonti delle sue informazioni, depongono decisamente in favore della sua intrinseca credibilità, pienamente ribadita dall'assenza o dallo scarso peso che nella sua decisione di collaborare con la giustizia hanno avuto motivazioni psicologiche riprovevoli o utilitaristiche che, laddove presenti, non sono state tanto incidenti e decisive da indurre il sospetto che lo abbiamo spinto ad accusare falsamente se stesso e gli altri imputati.

2 - Il secondo esame che, nel rispetto dell'insegnamento della Cassazione, il giudice deve eseguire sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attiene alla spontaneità, coerenza, costanza e precisione di esse.

A) L'accertamento del requisito della spontaneità impone di verificare se le dichiarazioni dello Scriva siano il frutto delle sue reali esperienze e conoscenze, ovvero - in tutto o in parte - di inquinanti interferenze esterne (le varie ipotesi di possibili inquinamenti "interni" al collaboratore sono già state esaminate) che ne abbiano

alterato i contenuti in danno degli altri imputati.
Sotto tale profilo, ricorrenti sono stati le perplessità e i dubbi proposti dalle difese, che hanno ipotizzato che dietro tutte o parte le propalazioni accusatorie dello Scriva vi sia stata una regia occulta dei Carabinieri i quali avrebbero convinto lo Scriva - promettendogli benefici di vario genere - a rivolgere calunniose accuse a destra ed a manca suggerendogli, inoltre, i nomi delle persone da colpire ed i delitti che ad essi si sarebbero dovuti attribuire; tesi, questa, strettamente collegata all'ipotesi di uno Scriva "infiltrato", grazie a false evasioni, nella malavita della piana di Gioia Tauro per far da confidente agli investigatori.
Orbene - ricordato quanto in precedenza osservato, nel verificare la intrinseca credibilità del collaboratore, circa l'inconsistenza della tesi delle "finte" evasioni e della presunta "infiltrazione" di costui nelle fila della malavita rosarnese e, ancora, circa le ragioni che lo hanno indotto a collaborare, certo non riconducibili ad equivoche contrattazioni con i Carabinieri - occorre a questo punto verificare l'attendibilità dell'ipotesi difensiva avendo come punto di riferimento non più

il "personaggio" Scriva, bensì le sue dichiarazioni, al fine di accertare se esse possano essere state, in tutto o anche in parte, frutto di ricostruzioni a tavolino operate dai Carabinieri per "incastrare" gli odierni imputati.

Osserva in proposito la Corte che, pur esaminata da tale angolo di visuale, la tesi della "congiura" dei Carabinieri, dei servizi segreti o di qualsivoglia altro corpo di polizia dello Stato, é difficilmente proponibile. Occorre, intanto, ribadire che nulla vi é in atti che autorizzi ipotesi di tal genere, e si che sospetti di tanta preoccupante gravità meriterebbero qualcosa di più che le generiche affermazioni degli interessati.

In ogni caso, prescindendo dal dato obiettivo dell'assenza di riscontri processuali, la tesi in questione deve essere respinta per una serie di argomentazioni logiche che ne denunciano la evidente ed assoluta inconsistenza.

Ben strano appare, anzitutto, che i Carabinieri, o chi per essi, per "incastrare" gli odierni imputati, abbiano deciso di attingere ai loro archivi e risalire anche ad oltre dieci anni prima, riesumando fantasmi di delitti di cui ormai nessuno più si ricordava, invece di rivolgere la loro attenzione

verso più vicini avvenimenti delittuosi, le cui indagini erano ancora in corso e che evidentemente catturavano l'attenzione dell'opinione pubblica. Ancora strano é che essi, per colpire le loro vittime, abbiano rispolverato vecchi delitti di non particolare gravità (ad es. i tentati omicidi ai danni di Albanese Francesco, Avenoso Domenico, Fedele Rosario, Zumbo Giuseppe, ed altri ancora) quando avrebbero potuto attingere a piene mani tra i numerosi efferati omicidi, anche plurimi, che hanno caratterizzato le varie guerre di mafia di quel tempo, e conseguire così risultati ben più rilevanti e significativi.

Altrettanto strano é che per colpire Gullace Carmelo e Bruzzi Camillo essi abbiano fatto ricorso ad un delitto, di indubbia gravità, quale il duplice omicidio di Facchineri Luigi e Gagliano Giuseppe, consumato però in Liguria, con il rischio, quindi, di vedersi sconfessati sonoramente dai risultati di indagini da altri eseguite (tranne che si giunga a sostenere che tutti i Carabinieri d'Italia cospiravano per "incastrare" gli odierni imputati), mentre altro e più sicuro materiale essi avevano in loco. Senza contare che per colpire i due sarebbe bastato "rimpolpare" gli elementi di accusa già emersi

a loro carico nel procedimento, pendente in appello, per il duplice omicidio ai danni di De Raco Mario e Facchineri Rocco, e ritenuti insufficienti dalla Corte di Assise di Palmi (sentenza del 17-05-1983).

E che senso ha avuto - si domanda la Corte - una strategia diretta a colpire indiscriminatamente anche personaggi ormai usciti dalla scena criminale calabrese (come Fedele Antonino, o già pesantemente condannati, come i cugini Gerace) che poi si é limitata solamente a sfiorare personaggi di notevole ed attuale, almeno all'epoca, rilievo criminale come i vari Cataldo e Macrì, i diversi altri componenti delle cosche Albanese, Facchineri, Mammoliti, Pesce, Bellocco ed i tanti noti e storici personaggi della 'ndrangheta della piana di Gioia Tauro rimasti del tutto fuori dal processo ?

Peraltro, se le accuse dello Scriva fossero il frutto di postume ricostruzioni a tavolino operate dai Carabinieri, il collaboratore sarebbe stato specificamente e minuziosamente informato, delitto per delitto, di qualsiasi circostanza emersa nel corso delle indagini, al fine di rendere più credibili le sue accuse. Viceversa, spesse volte le notizie fornite dallo Scriva sono state assoluta-

mente insufficienti e vaghe (se non, come si vedrà, del tutto errate), tanto che in molti casi, con decisioni istruttorie o dibattimentali, le persone da lui accusate sono state prosciolte o assolte proprio per la mancanza di riferimenti sui quali potesse indirizzarsi l'opera di verifica dei giudici. Quali risultati, sul piano giudiziario, i Carabinieri potevano sperare di ottenere inducendo Scriva ad accusare, ad esempio, Monteleone Salvatore dell'omicidio di Papasergi Santo, Mammoliti Saverio dell'omicidio di Barbaro Antonino, Bellocco Umberto dell'omicidio di Mazzeo Francesco e del ferimento di Zupo Enrico, se le rivelazioni del collaboratore relative a tali delitti si sono limitate a poche notazioni, caratterizzate quasi esclusivamente dalla pura esemplice indicazione dei presunti responsabili ? E si che, attingendo dagli atti delle indagini, lo Scriva avrebbe potuto riferire circostanze significative relative, ad esempio, alle modalità di esecuzione dei vari delitti, alle fasi immediatamente precedenti e successive che, una volta verificate, avrebbero convalidato le sue dichiarazioni.

Così, ad esempio, una ricostruzione a tavolino dell'accusa rivolta ai fratelli Albanese in ordine

al duplice omicidio di Capua Alberto e Ranieri Vincenzo avrebbe indotto i Carabinieri a segnalare allo Scriva che nei pressi del luogo del delitto era stata notata un'autovettura Fiat 1300 o 1500 di colore celestino con tre uomini a bordo, che uno dei tre aveva colorito bruno e portava i baffi, che un altro sembrava sofferente (f. 9 vol. 72 cart. 12); circostanze di notevole rilievo che lo Scriva - ove fosse vera la tesi della congiura - avrebbe certo appreso e riferito per rendere più credibili le proprie accuse.

E perché non riferire, visto che vari testi lo avevano rilevato fin dalle prime indagini, che Zumbo Giuseppe, ricevuti i primi colpi allorché si trovava all'interno dell'auto, ne era disceso e si era diretto, di corsa, verso alcuni operai che lavoravano nei pressi del luogo del delitto? (f. 1 vol. 461 cart. 82).

E perché non rimpolpare le accuse a carico di Albanese Francesco e Cosentino Tommaso, in ordine all'omicidio di Varone Giorgio, attribuendo loro i due di poco precedenti tentativi di ucciderlo, ricordati da vari testimoni ? (vol.76 cart. 13).

Solo in casi molto limitati, rispetto alla valanga di accuse rivolte a tante persone, lo Scriva é

stato circostanziato nei suoi riferimenti, ed é stato allorché egli stesso ha partecipato ai delitti ovvero ne é stato diretto testimone, ovvero ancora - come coerentemente ha tenuto a precisare il collaboratore - allorché la sua fonte gli ha fornito notizie più dettagliate. Laddove non par dubbio che una strategia militare diretta a colpire, anche ricorrendo alla frode processuale, realtà criminali impenetrabili e sgusciantì, si sarebbe sempre preoccupata di imbeccare adeguatamente il collaboratore per renderne le affermazioni il più complete e coerenti possibile.

Peraltro, la tesi della difesa dimostra la sua assoluta inconsistenza ove si considerino, da un lato, la originalità, rispetto ai risultati delle originarie indagini, dei contributi offerti in talune occasioni dallo Scriva, dall'altro gli errori macroscopici in cui costui é incorso in altre occasioni.

Sotto il primo aspetto va segnalata, ad esempio, la originalità della ricostruzione, operata dal collaboratore, del duplice omicidio Albanese Raffaele e Raso Antonino e del tentato omicidio di Raso Giuseppe, da lui attribuiti all'azione di due soli esecutori - Guerrisi Rocco e Fedele Antonino -

laddove l'originario rapporto giudiziario ha indicato un più rilevante numero di autori (f. 32 vol. 467 cart. 84). Ancora, il collegamento del sequestro di Fazzari Salvatore - sulle cui finalità estorsive gli inquirenti, all'epoca, non avevano manifestato alcun dubbio (vol. 77 cart. 13) - all'omicidio di Facchineri Domenico; la diversa ricostruzione dell'omicidio di Marvaso Luciano, attribuito a sicari che avevano affiancato l'auto della vittima e non, come si sostiene nel rapporto dei Carabinieri di Cittanova (vol. 75 bis cart. 12), appostati sul bordo della strada; l'attribuzione al latitante Franconieri Michelangelo ed ai suoi sicari il ferimento di Fedele Antonino (vol. 464 cart. 82)

Sotto il secondo aspetto basterà ricordare Giovinazzo Domenico , indicato quale esecutore materiale del duplice omicidio di Furfaro Giuseppe e Vincenzo, che é risultato essere, il giorno del delitto, detenuto nella casa circondariale di Cittanova; ricordare, ancora, Guerrisi Domenico, accusato del sequestro di Macrì Vincenzo, eseguito all'epoca in cui egli era detenuto nella casa circondariale di Alessandria; e ancora Avignone Giuseppe, indicato quale autore del duplice omicidio di Corica Benito

e Corica Rocco, consumato in epoca in cui egli si trovava detenuto; tutte persone erroneamente incolpate e, conseguentemente, prosciolte da quelle accuse (vedi ordinanze di rinvio a giudizio vol. 200 cart. 26 e vol. 439 cart. 78).

Orbene, pare evidente che, ove le dichiarazioni dello Scriva fossero state pilotate da calcolate e precise strategie dei Carabinieri, dei servizi segreti o da altre istituzioni dello Stato, simili macroscopici errori non si sarebbero certo verificati, posto che essi si sarebbero quantomeno preoccupati di accertare la possibilità che le persone, falsamente indicate dallo Scriva, potessero essere fisicamente presenti sui luoghi dei delitti nei giorni della loro consumazione. Nell'elementare e preliminare verifica di tale circostanza non sarebbe certo sfuggito lo stato detentivo del Guerrisi, del Giovinazzo e dell'Avignone.

La tesi del "complotto" organizzato e gestito dai Carabinieri é, dunque, sicuramente una favola inventata dagli imputati protesi a perseguire la loro unica possibile strategia difensiva diretta a screditare, comunque, il loro accusatore.

Altrettanto fantasioso é il tentativo di coinvolgere anche i giudici nel presunto complotto fina-

lizzato alla loro rovina; strumentalizzando errori di gestione del collaboratore - che pure ci sono stati -, essenzialmente dovuti all'inesistenza, all'epoca, di una normativa che disciplinasse il fenomeno del "pentitismo", all'ansia di verità e di giustizia di cui giudici ed investigatori erano animati e non, certo, ad esaltazioni giustizialiste o, peggio, a malanimo, a desiderio di alterare la verità storica dei fatti, di arrecare con qualsiasi mezzo nocumento agli imputati. Nessuno potrà mai seriamente sostenere che i diversi P.M. e Giudici Istruttori che si sono succeduti nella gestione del processo si siano coalizzati contro gli odierni imputati e, servendosi di Scriva e riesumando vecchi delitti, abbiano creato un castello di false accuse; valga, in proposito, quanto già asserito in riferimento ad analoghe accuse rivolte ai Carabinieri. Quanto falsa sia una tal tesi, ognuno può comprendere, sol considerando la gran mole di atti acquisiti nel corso dell'istruttoria formale, il gran numero di accertamenti disposti al fine di verificare la credibilità dello Scriva e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Non uno solo dei giudici che hanno affrontato l'esame del "documento Scriva" ha dimostrato debolezze verso la persona di

costui, fiducia acritica in lui. Nessuno, in sostanza, gli ha mai promesso e meno che mai concesso benefici e posizioni di favore. Tale, invero, non può essere ritenuto l'intervento del G.I. che ne ha chiesto l'allontanamento dal circuito carcerario ed il trasferimento presso la caserma dei Carabinieri di Tropea; decisione dettata evidentemente, dall'esigenza di tutelare l'incolumità fisica del collaboratore e non certo di creargli posizioni di privilegio. Le stesse esigenze quel G.I. ha tenuto presenti allorché ha disposto il ricovero in caserma anche della famiglia dello Scriva, che non poteva certo essere abbandonata alla vendetta furibonda di quanti erano stati colpiti dalle propalazioni accusatorie di costui. (cart. 156).

Anche verso i giudici del primo dibattimento si sono indirizzate aspre critiche e sospetti, accuse di irregolarità nella conduzione del processo. Accuse e sospetti del tutto infondati in considerazione dell'impegno che anche le precedenti Corti hanno profuso in tanti mesi di lavoro, alla incessante ricerca della verità. Né sintomo di oscure manovre e di irregolarità sostanziali può essere ritenuta - come talun difensore ha sostenuto - la presenza nel collegio giudicante di primo grado di

un giudice che nell'ambito del procedimento aveva svolto in precedenza funzioni di pubblico ministero; ragioni di opportunità, invero, non certo di compatibilità in senso tecnico avrebbero potuto indurre quel giudice ad astenersi. Nè prova di tali manovre può essere ritenuta - come pure é stato sostenuto - la sentenza della Corte Suprema che ha annullato la sentenza di primo grado per vizi di forma. Chiunque abbia un minimo di esperienza di processi e procedure sa quanto frequenti siano decisioni del genere, specie in materia così complessa , discussa e discutibile, e come esse non valgano, in ogni caso, a mettere in discussione la serenità e l'impegno dei giudici che una tal decisione, certo involontariamente, hanno provocato.

Ordunque, per concludere sull'argomento, l'ipotesi della congiura, delle regie occulte, delle consapevoli irregolarità, a chiunque attribuite, sono certamente del tutto destituite di fondamento.

Spontanee, quindi, e prive di qualsivoglia condizionamento esterno, devono ritenersi le dichiarazioni dello Scriva.

B) Il requisito della coerenza impone di verificare se le dichiarazioni del collaboratore siano credibili sul piano razionale e psicologico; se esse,

cioè, siano dotate al loro interno di apprezzabile logica.

Orbene, neanche tale requisito può negarsi alle dichiarazioni dello Scriva sia per la fluidità complessiva del racconto, perfettamente compatibile con il contesto spazio-temporale in cui i fatti narrati risultano inseriti, sia per la lucidità delle argomentazioni costantemente opposte a tutte le osservazioni, le puntualizzazioni, le proteste, anche le aggressioni verbali che talvolta hanno caratterizzato - nel corso di lunghi e spesso estenuanti interrogatori ed accesi confronti - lo scontro dibattimentale con gli imputati.

Nulla è valso a farlo cadere in contraddizione sui punti fondamentali del racconto, a spezzarne la lucida coerenza dei riferimenti; stimolato, anzi, dai suoi contraddittori, egli ha fornito ulteriori occasioni di positive verifiche. Così, ad esempio, il tentativo di taluni imputati di rinnegare precedenti rapporti e amicizie si è dissolto davanti alle precise argomentazioni del collaboratore ed alla copiosa documentazione epistolare dallo stesso esibita fin nel corso del dibattimento.

Anche il tentativo di farlo cadere in contraddizione, attraverso la proposizione di insidiose domande

riguardanti l'omicidio del giudice Ferlaino, è andato a vuoto, atteso che, dopo l'iniziale rifiuto di ricordare avvenimenti relativi a quel delitto ed al consequente procedimento penale celebratosi negli anni scorsi, lo Scriva ha tuttavia fornito una ragionevole e coerente spiegazione del suo alterno comportamento processuale, che più avanti si avrà modo di esaminare più compiutamente.

Non meno coerenti e lucide sono state, altresì, le argomentazioni opposte a quanti gli hanno contestato taluni suoi apparentemente inspiegabili comportamenti, quali l'evasione dalla caserma dei Carabinieri di Tropea e la ritrattazione contenuta nella lettera del 26 agosto 1984 trasmessa al direttore del quotidiano "Gazzetta del Sud", sulle quali più avanti si ritornerà.

C) Il requisito della costanza prevede che il collaboratore mantenga una posizione di lineare uniformità nel suo comportamento processuale e nei contenuti delle sue dichiarazioni. Ove tale uniformità dovesse venir meno a causa di incostanti comportamenti processuali del collaboratore e/o di successive sue ritrattazioni delle precedenti propalazioni accusatorie, si pone il problema della interpretazione di tali comportamenti finalizzata

alla verifica della attendibilità delle stesse propalazioni.

Anche con riferimento a tale problematica, la difesa degli imputati ha sottolineato l'inattendibilità delle dichiarazioni dello Scriva in considerazione sia del suo alterno comportamento processuale sia della ritrattazione contenuta nella lettera trasmessa alla "Gazzetta del Sud", cui si è poc'anzi accennato.

Orbene, quanto alla prima delle obiezioni proposte, osserva la Corte che essa non riguarda certo l'attuale fase dibattimentale, nel corso della quale l'atteggiamento processuale dello Scriva è stato costante ed uniforme, improntato a totale collaborazione. Essa, in effetti, appare esclusivamente riferita alla precedente fase dibattimentale nel corso della quale il collaboratore si è limitato a confermare, genericamente e globalmente, le dichiarazioni rese in istruttoria, rifiutando di sottoporsi a esame e giustificando tale comportamento con i pericoli cui la sua famiglia, priva di protezione, all'epoca era esposta.

Evidente è, a giudizio della Corte, l'ininfluenza, ai fini della verifica della credibilità dello Scriva, di quel comportamento - peraltro diffuso, a

quel tempo, tra i "pentiti" - non solo perchè attinente ad una diversa e superata fase dibattimentale, ma anche perchè comprensibile e legittimo, nella sostanza, esso appariva allora, in considerazione dei gravi disagi e dei concreti pericoli cui le famiglie dei collaboratori erano esposte per la mancata approvazione dell'auspicata normativa a favore dei "pentiti" e delle loro famiglie.

Quanto alla seconda obiezione, relativa alla lettera trasmessa dallo Scriva al direttore della "Gazzetta del Sud", rileva la Corte come nel caso di specie non sia neanche esatto parlare di "ritrattazione".

Prima di affrontare l'argomento, però, appare opportuno, per comprendere fino in fondo le ragioni di quella lettera, ripercorrere tutto l'itinerario di quei mesi passando attraverso l'apparentemente inspiegabile evasione dello Scriva dalla caserma dei Carabinieri di Tropea; evento, anch'esso, posto dalla difesa all'attenzione della Corte perchè ritenuto significativo della, asserita, "strana" gestione del collaboratore.

Orbene, pare assolutamente certo che il rapporto di collaborazione tra lo Scriva ed i giudici e gli inquirenti, iniziato il 22 settembre 1983, si è ad

un certo punto inceppato, per ragioni che non sono chiaramente emerse ma alle quali non è probabilmente estraneo il sovrapporsi delle competenze di diversi giudici e P.M., non sempre unanimi nelle loro determinazioni. Certo è che il 19 ottobre 1983 lo Scriva è stato trasferito dalla casa circondariale di Palmi alla caserma dei Carabinieri di Tropea, presso la quale si è fermato (salvo un breve intervallo di qualche giorno trascorso nella caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme) fino all' 8 luglio 1984, data in cui è stato trasferito nella casa circondariale di Belluno; certo è, altresì, che in quella caserma egli è stato, dopo circa 15 giorni, raggiunto dai suoi familiari, su provvedimento emesso dal G.I. di Palmi, evidentemente, giustamente, preoccupato per l'incolumità fisica di costoro.

Per mesi, fluido e soddisfacente è rimasto il rapporto tra i giudici ed il collaboratore che, però, ad un certo punto, nella notte tra il 7 e l'8 luglio 1984, eludendo la vigilanza dei militari, tra la sorpresa generale, è evaso dalla caserma per farvi rientro spontaneamente, ancor più sorprendentemente, di lì ad alcune ore. L'episodio, che ha avuto seguiti processuali (cart. 156), è

stato per lungo tempo di incerta interpretazione anche a causa delle evasive spiegazioni fornite, all'epoca, dall'interessato; pur essendo, in ogni caso, evidente che costui non aveva avuto, in effetti, alcuna intenzione di evadere. Esso è, comunque, subito apparso a tutti come un momento di frattura - certo da alcun tempo già latente - dei rapporti tra il collaboratore ed i giudici.

Su quegli ormai lontani avvenimenti lo Scriva si è soffermato in dibattimento (ud. dib. del 23-2-1993), spiegando le ragioni del suo gesto. Egli ha, invero, sostenuto di essere venuto ad un certo momento a conoscenza della decisione di allontanarlo dalla caserma di Tropea e di farlo rientrare nell'ordinario circuito carcerario: in particolare, egli aveva appreso che era stato deciso il suo trasferimento nel carcere di Belluno, ciò che non solo comportava il suo allontanamento dalla famiglia, ma anche l'abbandono della stessa a rischi gravi e concreti di reazioni e vendette trasversali. Ritenendo che quella decisione fosse ingiusta ed ingiustificata, data la sua ormai irrevocabile decisione di rompere con il passato e di collaborare fino in fondo con i giudici, aveva deciso di compiere un'azione dimostrativa. Così, egli era

evaso dalla caserma di Tropea per farvi rientro alcune ore dopo per dimostrare di essere soggetto del tutto recuperato ed affidabile.

Orbene, le spiegazioni fornite dallo Scriva appaiono alla Corte veritiere anche perchè confermate dall'esito degli accertamenti disposti e dalla documentazione acquisita. E'stato, invero, accertato non solo che lo Scriva è rientrato nella caserma solo qualche ora dopo la fuga, ma che è stato lui stesso a telefonare ai Carabinieri, ad indicare loro la località ove si trovava ed a chiedere di essere raggiunto e ricondotto in caserma (cart. 156). E' stato, altresì, accertato che il provvedimento ministeriale che aveva disposto il suo trasferimento da Tropea alla casa circondariale di Belluno era stato realmente emesso e che esso era stato comunicato fin dal 31 maggio; di guisa che è da ritenere credibile che lo Scriva ne sia venuto a conoscenza (vol. 174 cart. 17). Alla luce di tali obiettive emergenze e tenuto conto della particolare condizione psicologica, a quel tempo, del collaboratore, è ben possibile che costui, per evitare un provvedimento ritenuto ingiusto e, in ogni caso, certo penalizzante per lui e per la sua famiglia, abbia deciso una forte azione dimostrati-

va concretizzatasi, appunto, nella fuga dalla caserma e nel pronto rientro.

L'episodio trova, quindi, nelle dichiarazioni dello Scriva spiegazioni plausibili e logicamente accettabili e perde quell'alone di sospetto di cui le difese lo hanno voluto avvolgere ipotizzando - senza fornire alcun elemento, anche logico, di riscontro - perverse collusioni tra il collaboratore ed i Carabinieri, intrighi e strategie dai contenuti assolutamente vaghi ed indeterminati. Ipotesi, peraltro, smentite dai successivi avvenimenti, che hanno visto lo Scriva, proprio in seguito agli eventi dell'8 luglio, subito trasferito nel carcere di Belluno e, quindi, di Roma Rebibbia, in regime di totale isolamento, ed i Carabinieri di Tropea sotto inchiesta per procurata evasione.

Per concludere sull'argomento, si può sostenere che l'episodio in questione si inserisce incidentalmente nella vicenda Scriva e che esso nulla aggiunge o toglie alla ipotesi, fino a questo punto positivamente verificata dalla Corte, della intrinseca credibilità del collaboratore.

La fuga dalla caserma di Tropea, in ogni caso, deve essere considerata, come si è già rilevato, un vistoso momento di rottura dei rapporti dello

Scriva con le istituzioni dello Stato. Forse non è vero quanto ha sostenuto Nucera Maria Carmela nelle lettere inviate al marito, e cioè che, dopo aver usato lo Scriva, lo Stato aveva cinicamente abbandonato lui e la sua famiglia al loro destino, certo è che dopo quella fuga il pregiudicato rosarnese non solo è stato trasferito nel carcere di Belluno e, poco dopo, in quello di Rebibbia, ma è iniziato per lui un lungo periodo di dura carcerazione caratterizzata da totale isolamento, censura della posta, lontananza dalla famiglia! Di tale difficile condizione dello Scriva vi è ampia eco oltre che nella corrispondenza della Nucera, sopra ricordata, anche in alcune lettere, di pugno dello stesso Scriva, aspramente critiche nei confronti dei Carabinieri, dei giudici e dell'amministrazione penitenziaria che, a suo giudizio, lo avevano abbandonato (cart. 156). Lettere nelle quali egli ha denunciato non solo le intollerabili condizioni di isolamento cui era costretto, ma anche il pericolo di vita che correvano i suoi familiari, abbandonati alle pressioni ed alle possibili vendette di quanti lui aveva accusato di gravissimi delitti.

E' in questo clima di ansia, di preoccupazioni per il futuro e per l'incolumità dei familiari che si

inserisce la lettera del 26 agosto 1984, indirizzata al direttore della "Gazzetta del Sud", con cui il collaboratore ha ritrattato tutte le precedenti dichiarazioni accusatorie (f. 68 cart. 156).

Orbene, ritiene anzitutto la Corte che alla lettera in questione non possa neanche attribuirsi valore di vera e propria ritrattazione. Invero, ancor prima che essa fosse spedita e recapitata al destinatario, lo Scriva aveva provveduto a trasmettere al G.I. titolare dell'inchiesta copia della stessa lettera, allegata ad altra dichiarazione nella quale egli ha denunciato pesanti minacce cui erano stati sottoposti i suoi familiari ed ha precisato di esser stato costretto a redigere quella lettera ed a trasmetterla, per una pubblica ritrattazione, al direttore della "Gazzetta del Sud" per salvaguardare l'incolumità fisica dei suoi familiari (f. 137 cart. 156).

Affermazioni successivamente confermate al P.M. di Roma, in data 22 agosto (f. 71 cart. 156) ed il 16 settembre al G.I. di Palmi al quale, dopo aver ribadito le ragioni che lo avevano indotto a scrivere la lettera di ritrattazione, ha confermato tutte le accuse in precedenza formulate (f. 132-139 cart. 156).

La tempestiva, anzi anticipata rispetto alla lettera di rettifica, denuncia delle pressioni e delle aperte minacce subite dai familiari e la conferma delle precedenti dichiarazioni accusatorie privano, a giudizio della Corte, quella lettera di qualsiasi significato. Essa, anzi, contrariamente a quanto assumono gli imputati, invece di mettere in discussione la credibilità del collaboratore, ancor più la ribadisce, poichè rivela una significativa manovra, posta in essere dagli stessi imputati, diretta a sconvolgere le risultanze istruttorie fino a quel momento acquisite.

Sostengono, tuttavia, le difese che le ragioni che hanno indotto lo Scriva a redigere la lettera in questione dovrebbero ricercarsi non nelle asserite minacce subite dai suoi familiari, bensì nel lucido opportunismo del collaboratore che, mal sopportando lo stato detentivo ed il regime di isolamento, avrebbe inteso con quella lettera risvegliare l'interesse dei giudici ed indurli ad intervenire in suo favore.

Ordunque - rilevato anzitutto che, ove anche questa fosse la ragione della ritrattazione, essa sarebbe in ogni caso fittizia e quindi irrilevante ai fini della presente indagine, diretta a verificare la

costanza ed uniformità delle dichiarazioni accusatorie dello Scriva - osserva la Corte, che l'ipotesi difensiva è del tutto priva di fondamento e che, viceversa, veritiera deve ritenersi la tesi del collaboratore.

Certo a nessuno può far meraviglia che personaggi del calibro degli odierni imputati abbiano tentato di indurre Scriva a ritrattare le sue accuse utilizzando mezzi diversi: dalle minacce alla promessa di ingenti somme di danaro.

Di tentativi di tal genere non ha solo parlato Scriva, ma anche un altro collaboratore di giustizia, tal Marasco Salvatore, che in tempi notevolmente successivi rispetto allo Scriva ha confessato di essere responsabile di numerosi e gravi delitti, ed ha chiamato in correità vari personaggi della cosca Pesce, taluni dei quali imputati in questo stesso procedimento. Nel corso di quel giudizio - conclusosi in primo grado con sentenza dell'8 febbraio 1993 (cart. 161) - il Marasco ha ricordato l'impegno con cui i vari clans mafiosi della piana di Gioia Tauro (Pesce, Bellocco, Avignone, Giovinazzo, Mancuso, Piromalli ed altri ancora) avevano affrontato i problemi nati con il "pentimento" di Pino Scriva e la raccolta di una ingente somma -

parecchie centinaia di milioni - che avrebbe dovuto indurlo a ritrattare le accuse nei loro confronti (pag. 335 sentenza citata). E' stato ancora Marasco a ricordare la spregiudicatezza con cui i suoi ex associati erano soliti difendersi ricorrendo anche alla predisposizione di falsi alibi ed alle minacce. Lo stesso Marasco - peraltro svanito nel nulla dopo la sua scarcerazione - ha ricordato le pressioni cui era stato sottoposto e che miravano a convincerlo a non insistere nelle sue accuse ed il suo timore per l'incolumità della figlia. Pressioni, minacce, ricatti, che lo hanno, infine, indotto a ritrattare e ad accusare gli stessi giudici verbalizzanti di avere inserito dichiarazioni da lui non rese (pag. 154 sentenza citata); così come, con singolare coincidenza, è accaduto per il caso Scriva.

Stesse pressioni e minacce hanno segnalato le sorelle Scandinaro, da cui pure si pretendeva la ritrattazione delle accuse da esse formulate contro la cosca Pesce (pag. 294 sentenza citata).

Davanti a tali personaggi , dunque, nessuno potrà meravigliarsi delle accuse dello Scriva e sostenere aprioristicamente che esse siano il frutto di fantasia o di opportunismo. Anche perchè è certo

che nei suoi confronti atti di violenza sono stati perpetrati, se è vero che la sua casa di Rosarno è stata distrutta dal fuoco, che perfino a Roma la moglie Nucera Maria Carmela ha ricevuto visite significative di personaggi che l'hanno "consigliata" di indurre il marito a ritrattare (cart. 147), che Cappone Consolato è stato ucciso il 26 novembre 1987 (poco più di un mese dopo la conferma in appello delle pesanti condanne inflitte in primo grado agli odierni imputati nella precedente fase dibattimentale) solo perchè "era lo zio di Pino Scriva", secondo quanto ha dichiarato lo stesso Marasco Salvatore (pag. 332 sentenza citata) che ha indicato in personaggi appartenenti al gruppo Pesce i responsabili dell'omicidio.

E', dunque, credibile lo Scriva allorchè riferisce delle pressioni esercitate su di lui per convincerlo alla ritrattazione e credibili sono anche Nucera Maria Carmela e Scriva Domenico (che, unitamente a Nucera Gianfranco, fratello della prima, tanta parte hanno avuto nella vicenda in esame) che quelle sollecitazioni hanno direttamente subito.

La Nucera e Scriva Domenico hanno ricordato, in particolare, quali e quante pressioni erano state esercitate per indurre il congiunto a ritirare le

sue accuse, le circostanze in cui essi avevano ricevuto da quest'ultimo la lettera di ritrattazione, le modalità con cui essa era stata consegnata al direttore della "Gazzetta del Sud" e le traversie che essa aveva subito prima di tale consegna (f. 99 e 101 vol. 390 cart. 67). E' pur vero che le circostanze riferite da costoro sono state negate da Nucera Gianfranco, ma è altresì vero che costui, nella contrapposizione tra Scriva e gli altri imputati, ha assunto posizione a favore di questi ultimi per ragioni che appaiono ad ognuno evidenti ed indicate dalla sorella Nucera Maria Carmela che ha giustificato le reticenze del fratello con la "grave situazione" in cui egli si era venuto a trovare e che "certamente per paura era costretto a negare la verità dei fatti". Certo è, in ogni caso, che è stato il Nucera ad accompagnare la sorella al colloquio con il marito il 21 agosto, giorno in cui quest'ultimo ha consegnato la lettera in questione; certo è, altresì, che è stato lo stesso Nucera a recapitarla, unitamente a Scriva Domenico, al direttore della "Gazzetta del Sud" il 27 agosto (circostanza ammessa dallo stesso Nucera - f. 91 vol. 390 e f. 13 vol. 386 cart.67). Se questa è la parte certamente avuta dal Nucera nella vicenda,

nessuno può dargli credito allorchè pretende di far credere di non essere stato assolutamente al corrente della questione nè, tanto meno, dei contenuti della lettera, peraltro consegnata al destinatario "in busta aperta", come ha precisato il direttore del citato quotidiano (f. 9 vol. 388 cart. 67). Non ci si può, del resto, meravigliare della reticenza del Nucera, significativa della sua obbligata scelta di campo in favore degli avversari del cognato; scelta ribadita fin nel dibattimento allorchè, dopo una lunga assenza dal processo, delegando un avvocato ad hoc nominato, egli ha fatto pervenire alla Corte, chiedendone l'acquisizione, le lettere inviate dalla Nucera al marito, di cui si è già parlato, trafugate dall'abitazione degli Scriva, ove erano custodite. Il tutto senza averne alcun personale e concreto interesse processuale, essendo egli imputato solo del delitto di favoreggiamento personale, peraltro abbondantemente prescritto, a dimostrazione del fatto che egli niente altro è mai stato che uno strumento nelle mani degli avversari del cognato.

In ogni caso, pur prescindendo dalle considerazioni sopra svolte, osserva la Corte che sono la decisione di rendere pubblica la ritrattazione attraverso

la sua pubblicazione in un diffuso quotidiano locale e le varie fasi della vicenda a confermare le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore e dai suoi più stretti familiari.

Sotto il primo profilo rileva la Corte che se scopo della ritrattazione fosse effettivamente stato - come sostengono gli imputati - quello di indurre i giudici ad intervenire in favore dello Scriva ed a rispettare i presunti impegni che con lui avevano assunto, nessun interesse poteva avere il collaboratore a trasmettere la lettera al giornale ed a rendere pubblica la sua ritrattazione; tutta la vicenda, invero, avrebbe potuto esser condotta con grande ed opportuna discrezione, solo informando i giudici interessati, che avrebbero dovuto essere i suoi unici interlocutori. Se il collaboratore ha deciso di ricorrere alla ritrattazione pubblica, ciò è evidentemente accaduto perchè altri gli avevano imposto tale strada obbligata, l'unica attraverso la quale essi avrebbero potuto avere prova certa dell'avvenuta ritrattazione. In verità, pare evidente alla Corte che gli unici ad avere specifico interesse alla pubblicazione della lettera in questione erano proprio gli imputati e quanti altri, oltre a costoro, erano stati in

precedenza accusati dallo Scriva ed ai quali solo la pubblica ritrattazione avrebbe potuto fornire quella prova e che da essa avrebbero potuto trarre giovamento non solo da un punto di vista processuale, ma anche da quello dell'immagine.

Del resto, chi fossero i veri interessati alla pubblicazione può agevolmente comprendersi ove si rilevi che alla mancata stampa della nota missiva hanno reagito, in vario modo, non certo lo Scriva ed i suoi più intimi familiari, ma gli imputati vittime delle propalazioni accusatorie di costui.

Il direttore della "Gazzetta del Sud" ha ricordato come, trascorsi due giorni da quello in cui la lettera gli era stata recapitata, diversi personaggi gli avessero telefonato o scritto per chiedergli ragione della mancata pubblicazione. Tra costoro il giornalista non ha certo indicato uno degli Scriva bensì: Locoteta Matteo, uno dei difensori di taluni degli imputati, ben quindici detenuti del carcere di Palmi, anch'essi imputati, ed uno sconosciuto, qualificatosi parente di Pino Scriva, che ha scoperto la falsità di tale qualifica allorchè ha chiesto al giornalista di sapere se della decisione di non pubblicare la lettera egli aveva reso edotto il fratello di Pino Scriva al momento

della consegna della missiva (f. 10 e segg. vol. 388 e f. 13 vol. 386 cart. 67).

Né sono stati gli Scriva, ma alcuni degli imputati a consegnare all'autorità giudiziaria copie della lettera in questione, dopo aver accertato l'indisponibilità del direttore del giornale a pubblicare la ritrattazione.

E' stato ancora Locoteta Matteo, all'epoca agli arresti domiciliari presso l'ospedale di Taurianova, a segnalare grande nervosismo ed a richiedere, il 31 agosto, l'urgente intervento della Polizia perchè provvedesse a recapitare all'autorità giudiziaria copia della nota missiva. In occasione di tale sollecitato intervento, il Locoteta ha dichiarato che altre copie di detta lettera - che uno sconosciuto gli aveva fatto pervenire infilandola sotto la porta della camera - sarebbero state consegnate a tutti gli imputati ed affisse in tutta la Provincia di Reggio (f. 113 cart. 156, f. 95 e 98 vol. 390 cart. 67).

Sono stati Giovinazzo Domenico, Sena Antonio e Pisano Francesco, all'epoca detenuti nel carcere di Palmi - che avevano contestualmente ricevuto copie della citata lettera in maniera poco chiara (il solo Giovinazzo ha dichiarato di averla ricevuta

dal difensore di fiducia, in effetti recatosi al colloquio il 30 ed il 31 agosto, f. 117 e segg.vol. 390 cart. 67) - a chiedere l'intervento urgente del P.M. di Palmi per consegnare allo stesso le copie in loro possesso (f. 121 cart. 156); in altra occasione i predetti imputati hanno riferito che molte copie di quella lettera circolavano per il carcere e che di esse erano in possesso molti degli odierni imputati (f. 86 e 87 vol. 390 cart. 67).

Nessuno può, dunque, dubitare come solo gli imputati, molti dei quali all'epoca detenuti a causa delle accuse dello Scriva, avessero un concreto e pressante interesse alla pubblica ritrattazione, non certo lo Scriva o i suoi familiari, significativamente allontanatisi da Rosarno il giorno 29 agosto, allorché è risultato pure ad essi chiaro che la "Gazzetta del Sud" non avrebbe pubblicato la lettera e che a causa di ciò essi sarebbero rimasti esposti alle altrui vendette (f. 102 vol. 390 cart. 67).

Ed allora: l'accertata assenza, nello Scriva, di interesse alla pubblicazione della lettera, l'accertato opposto interesse degli imputati di rendere pubblica la ritrattazione, la contestuale e tempestiva - rispetto alla mancata pubblicazione - inon-

dazione di copie della nota missiva, improvvisamente apparse in mano a tutti i più diretti interessati alla vicenda che - se fosse vera la tesi difensiva - avrebbero dovuto essere del tutto all'oscuro della ritrattazione, le incerte modalità con cui dette copie sono pervenute, nello stesso momento, ai tanti interessati domiciliati in luoghi diversi e, talvolta, non facilmente raggiungibili (carcere di Palmi), l'atteggiamento chiaramente reticente assunto nella vicenda da Nucera Gianfranco, il comportamento di Nucera Maria Carmela e di Scriva Domenico, in fuga precipitosa da Rosarno già il 29 agosto, chiariscono, a parere della Corte, gli esatti termini della vicenda e confermano la ricostruzione dei fatti offerta dallo Scriva e dai suoi più stretti familiari.

La tanto reclamizzata ritrattazione, dunque, ben lungi dal mettere in dubbio la intrinseca credibilità dello Scriva, finisce con il rafforzarla, chiare ad ognuno essendo le ragioni di essa, frutto delle insidiose manovre difensive dirette ad alterare le risultanze istruttorie fino a quel momento acquisite e, in ogni caso, a screditare il collaboratore agli occhi dei giudici e dell'intera pubblica opinione. Essa finisce con il costituire,

secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Cassazione, ulteriore elemento d'accusa a carico, quantomeno, degli imputati indicati nella lettera. E' pur vero che il G.I. di Palmi, con sentenza del 4 luglio 1989 (cart. 143) ha prosciolto Pesce Antonino, Pesce Giuseppe (1923), Bellocco Giulio, Raso Giuseppe, Mammoliti Saverio ed altri dal delitto di cui agli artt. 611 e 339 cpv. C.P., ma è altrettanto vero che a tale decisione quel giudice è pervenuto - adottando, peraltro, la formula dubitativa - dopo avere riconosciuto: a) l'inattendibilità della ritrattazione dello Scriva; b) "l'autorevolezza" criminale dei personaggi indicati quali responsabili delle minacce che, secondo l'accusa, avevano indotto Scriva a ritrattare; c) la rilevanza delle dichiarazioni di Nucera Maria Carmela, che aveva confermato le dichiarazioni del marito; d) l'effettiva possibilità che la donna, recatasi a visitare il marito in carcere, abbia potuto rivelare allo stesso i contenuti delle minacce rivolte alla famiglia e abbia potuto ricevere la lettera di ritrattazione; e) l'attribuibilità dell'omicidio di Cappone Consolato, zio dello Scriva, ai contrasti esistenti tra quest'ultimo e le persone da lui accusate; omicidio per il

quale sono stati recentemente condannati dalla Corte di Assise di Palmi, come si é già ricordato, proprio alcuni componenti il clan Pesce. L'assoluzione, peraltro, è stata decisa da quel giudice solo perchè egli non si è sentito di escludere che "- pressato certamente da paziente opera di intimidazione e condizionamento proveniente (forse in maniera più indistinta) da un'ampia area della malavita organizzata e consapevole degli enormi rischi corsi dai propri familiari - Giuseppe Scriva abbia inteso richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla sua particolare condizione di vita, ricorrendo ad un gesto che certamente non poteva passare sotto silenzio"; e perchè Nucera Gianfranco aveva tenuto atteggiamento totalmente negativo: "non si sa se per comprensibile reticenza o per effettiva aderenza alla realtà", ha aggiunto quel giudice, che non poteva certo conoscere l'accertata - nel presente processo - totale adesione del Nucera alle esigenze difensive dei suoi coimputati.

Nulla toglie o aggiunge, tuttavia, tale sentenza alle considerazioni sopra svolte, per cui si può, sul punto, conclusivamente affermare che le dichiarazioni accusatorie dell'odierno collaboratore non

difettano neanche del requisito della costanza, uniformi e coerenti essendo stati il suo comportamento processuale ed i contenuti delle sue dichiarazioni accusatorie.

Anche il secondo esame, dunque, relativo alla verifica delle dichiarazioni di Giuseppe Scriva sotto il profilo della spontaneità, coerenza e costanza di esse, può ritenersi positivamente concluso.

Accertate, così, la credibilità di Giuseppe Scriva e la intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni accusatorie, non può la Corte non rilevare come la gran parte dei procedimenti penali instaurati in seguito a tali dichiarazioni si siano conclusi con l'assoluzione degli imputati. Tale realtà ha tenuto a sottolineare fortemente la difesa degli imputati che ha interpretato le numerose assoluzioni come prove della totale inattendibilità del collaboratore.

Orbene, deve, in proposito, precisare la Corte - uniformandosi, peraltro, ad un ormai consolidato orientamento della Cassazione - che i riscontri negativi emersi in relazione a singoli fatti non

autorizzano a screditare tutte le dichiarazioni del collaboratore, così come non si potrebbe sostenere che l'attendibilità dello stesso concernente taluni fatti debba necessariamente comportare un giudizio di generale ed acritica attendibilità, ciò nel rispetto del principio della "frazionabilità" delle dichiarazioni accusatorie, cui si è già fatto riferimento.

A maggior ragione un tale generalizzato giudizio non può essere espresso allorchè, come nel caso dello Scriva, molto spesso le assoluzioni sono state conseguenza non dell'acquisizione di riscontri negativi, bensì dell'assenza di positivi riscontri alle dichiarazioni d'accusa. Nè può dimenticarsi che spesso tali decisioni assolutorie sono state ampiamente dibattute e controverse, nel corso di lunghi procedimenti caratterizzati, nei vari gradi, dall'alternanza dei giudizi. Nè può dimenticarsi, ancora, che in quasi tutti i casi le assoluzioni hanno riguardato avvenimenti non vissuti direttamente dallo Scriva, bensì da lui appresi per bocca di altre persone, alle quali, evidentemente, deve essere addebitata la responsabilità per l'erroneità dei riferimenti.

Si vuole, cioè, affermare che nella maggior parte

dei casi, ricordati dalle difese, le assoluzioni degli imputati sono state determinate dall'impossibilità di riscontrare positivamente le dichiarazioni del collaboratore e che, comunque, nei casi di assoluzioni determinate dalla presenza di riscontri negativi (ad es. la riferita partecipazione alle esecuzioni materiali di taluni delitti di persone sicuramente ad essi estranee perchè detenute), lo Scriva non si è presentato quale testimone diretto degli avvenimenti delittuosi narrati, bensì solo indiretto o "de relato". Di talché, in tali casi non può attribuirsi allo Scriva la responsabilità degli erronei riferimenti, bensì alle persone dalle quali egli ha appreso i fatti ovvero, in altri casi, a chi lo ha gestito nella fase finale della sua collaborazione allorché, esauriti i fatti concreti e di interesse investigativo, é stato dato spazio a pettegolezzi da corridoio, a voci incontrollabili, ricevute di terza o quarta mano, del tutto prive di rilievo processuale.

La difesa ha, tuttavia, rilevato che in due occasioni (omicidio del giudice Ferlaino, tentato omicidio di Scali Nicola), benché lo Scriva avesse confessato di essere uno dei responsabili del delitto ed avesse chiamato altri in correità, i

relativi procedimenti penali si sono conclusi con le assoluzioni,non solo delle altre persone chiamate in correità dallo Scriva, ma anche dello stesso collaboratore. L'esito di tali procedimenti dimostrerebbe, secondo la tesi difensiva, l'inattendibilità dello Scriva anche allorchè egli si è posto, in relazione ai fatti rivelati, non più come teste, diretto o de relato, ma addirittura come correo.

Orbene, quanto al tentato omicidio di Scali Nicola, deve anzitutto rilevarsi che l'assoluzione dello Scriva e delle due persone dallo stesso indicate quali correi nella esecuzione materiale del delitto, è stata pronunciata - peraltro con la formula del dubbio - non perchè siano state riscontrate falsità nelle dichiarazioni del collaboratore, ma solo a causa della insufficienza dei riscontri e di talune perplessità sorte nei giudici in ordine alla narrazione dallo stesso proposta di fatti risalenti al 1971. Non si può, peraltro, omettere di sottolineare come quegli stessi giudici abbiano dato atto della esistenza di diverse e rilevanti circostanze che rendevano del tutto attendibili le dichiarazioni dello Scriva. In particolare, essi hanno ammesso che: a) la causale del delitto, indicata dal collaboratore come la principale

ragione dell'attentato: contesa tra le famiglie Scali e Mazzaferro, era giustificata in vista dei dissapori esistenti all'epoca tra i due gruppi ed emersi anche nelle indagini dei Carabinieri; b) la "dovizia di particolari, sia pur costellata da un alternarsi di imprecisioni e contraddizioni" narrati dallo Scriva doveva essere considerata elemento di sicuro rilievo e supporto alle dichiarazioni del collaboratore; c) "le conseguenze processuali" alle quali lo Scriva - senza che ve ne fosse necessità - si era esposto, dovevano ritenersi "dato conferente attendibilità al contenuto delle dichiarazioni accusatorie di sè stesso e dei chiamati incorreità"; d) l'assoluta conformità del racconto dello Scriva alle risultanze investigative, doveva considerarsi ulteriore elemento indicativo dell'attendibilità di costui (cart. 160).

Analoghe considerazioni valgono in relazione al procedimento penale relativo all'omicidio del giudice Francesco Ferlaino, del quale lo Scriva ha confessato di essere uno degli esecutori materiali ed in ordine al quale egli ha chiamato in correità diverse persone quali esecutori e mandanti del delitto. Anche in questo caso la formula assolutoria ha lasciato ampi margini al dubbio, e ad essa i

giudici sono pervenuti per l'impossibilità di accertare la veridicità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore e non certo per l'accertata falsità delle stesse (cart. 158). Senza contare che la circostanza apparentemente più incredibile riferita dallo Scriva, quella relativa alla presenza, alla riunione mafiosa nel corso della quale si era parlato dell'omicidio Ferlaino, di un autorevole uomo politico calabrese, tanto incredibile, in fondo, non era ove si consideri che quello stesso uomo politico é stato segnalato il 5 giugno 1983 dai Carabinieri di Cittanova tra i numerosi invitati al ricevimento seguito al matrimonio tra Raso Francesco, pregiudicato appartenente al clan Albanese-Raso-Gullace, ed Esterina Albanese, sorella del noto capo clan Francesco Albanese (vol. 208 cart. 30).

Lo Scriva, peraltro, nel corso del dibattimento, pur rifiutandosi di rispondere a domande riguardanti quell'avvenimento delittuoso ed i risultati di quel procedimento, ha tuttavia giustificato le alterne dichiarazioni rese a suo tempo circa la propria responsabilità in ordine al delitto, con la sua precisa consapevolezza di poter rimanere l'unico coinvolto nell'omicidio, essendo stati tutti gli

altri personaggi prosciolti da ogni addebito.

Concludendo su tale argomento, si può affermare che i procedimenti penali in questione, conclusisi con l'assoluzione dello Scriva e delle altre persone da costui chiamate in correità, non valgono a mettere in discussione la intrinseca e generale attendibilità dello Scriva non solo perchè, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, l'accertato mendacio del collaboratore in ordine a taluno dei fatti narrati non autorizza, di per sè, ad esprimere giudizi di generale inattendibilità di ogni sua propalazione accusatoria, ma anche perchè nei casi di specie non è stato per nulla accertato che lo Scriva avesse detto il falso, ma solo che le sue dichiarazioni, ritenute talvolta incerte e contraddittorie, non erano state convenientemente riscontrate.

3 - Il terzo ed ultimo esame riguarda la verifica esterna delle dichiarazioni del collaboratore, cioè la loro consistenza estrinseca in relazione agli altri elementi acquisiti agli atti. E', certamente, questo il controllo conclusivo, ma anche il più significativo, delle propalazioni accusatorie del coimputato, o di persona a questo assimilata,

espressamente richiesto, come si è già avuto modo di ricordare, dall'art. 192 del nuovo codice di rito che a tale opera di verifica attribuisce rilievo determinante ai fini del giudizio di attendibilità delle predette dichiarazioni.
A tale controllo, tuttavia, tenuto conto del notevole numero di episodi delittuosi sottoposti al giudizio della Corte, si procederà successivamente, di volta in volta, allorchè essi saranno specificamente e singolarmente esaminati.

Ordunque, giunti, infine, quasi al termine del capitolo relativo alle fonti di prova e, in particolare, alla verifica dell'attendibilità del collaboratore Giuseppe Scriva e delle sue dichiarazioni accusatorie, può conclusivamente riassumersi l'argomento ribadendo che: a) la personalità dello Scriva, le sue condizioni economiche e familiari, il suo passato, i suoi legami con i correi e con le fonti delle sue informazioni, depongono decisamente in favore della sua intrinseca credibilità, pienamente ribadita dall'assenza e dallo scarso peso che nella sua decisione di collaborare con la giustizia hanno avuto motivazioni psicologiche riprovevoli o utilitaristiche che, laddove presenti, non sono

state tanto incidenti e decisive da indurre il sospetto che lo abbiano spinto ad accusare falsamente sè stesso e gli altri imputati; b) la spontaneità, coerenza e costanza delle dichiarazioni in questione testimoniano la loro intrinseca consistenza; c) il controllo esterno di dette dichiarazioni sarà effettuato successivamente, allorchè si procederà all'esame dei singoli avvenimenti delittuosi che ne costituiscono l'oggetto.

I - C

L'operazione di controllo della credibilità dello Scriva e della intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni accusatorie non esaurisce completamente il tema della verifica delle fonti di prova. Le propalazioni del collaboratore, invero, non hanno avuto ad oggetto soltanto avvenimenti dallo stesso personalmente vissuti, quale protagonista o quale testimone diretto - nel qual caso i controlli fino a questo punto eseguiti appaiono esaurienti -, ma anche avvenimenti appresi indirettamente, attraverso le confidenze ricevute, a più riprese ed in diverse occasioni, da altre persone.

In particolare, lo Scriva ha dichiarato di avere

appreso:

1) dal cognato Bellocco Giuseppe i nomi dei responsabili degli omicidi o tentati omicidi ai danni di: a) Mazzeo Francesco e Zupo Enrico; b) Gioffré Giuseppe e Chiappalone Luigi; c) Marchesano Michelangelo; d) Sapere Alessandro, nonché delle estorsioni patite da Fazzari Salvatore e Vecchio Giuseppe, del danneggiamento subito da Micalizzi Cosma e del traffico di droga che nei primi anni ottanta si svolgeva nel territorio della piana gioiese;

2) da Facchineri Michele i nomi dei responsabili dell'omicidio di Greco Giovanni e dei sequestri di persona a scopo di estorsione perpetrati ai danni di Cannatà Vincenzo e Napoli Francesco;

3) da Albanese Rocco i nomi dei responsabili, nei primi anni ottanta, del traffico di droga e degli omicidi o tentativi di omicidi ai danni di: a) Facchineri Domenico; b) Facchineri Luigi e Gagliano Giuseppe; c) Fedele Antonino ed altri; d) Marvaso Marcello; e) Marvaso Luciano; f) Capua Alberto e Ranieri Vincenzo; g) Varone Giorgio;

4) da Avignone Giuseppe i nomi dei responsabili degli omicidi e tentativi di omicidi ai danni di: a) Furfaro Vincenzo e Furfaro Giuseppe; b) Papasergi

Santo; c) Barbaro Antonino; d) Fedele Rosario Giuseppe; e) Monteleone Domenico e Monteleone Giacomo;

5) da Tropeano Vincenzo i nomi dei responsabili del tentato omicidio ai danni di Zumbo Giuseppe;

6) da Monteleone Domenico i nomi dei responsabili del tentato omicidio ai danni dello stesso:

7) da Varone Francesco e da Facchineri Luigi i nomi dei responsabili dell'omicidio ai danni di Raso Giuseppe;

8) da Fedele Antonino i nomi dei responsabili del duplice omicidio ai danni di Albanese Raffaele e Raso Antonino e del tentato omicidio ai danni di Raso Giuseppe;

9) da Pesce Giuseppe i nomi dei responsabili dell'omicidio ai danni di La Malfa Sabatino;

10) da Luppino Francesco e da Luppino Carmelo i nomi dei responsabili del sequestro di persona ai danni del primo e di altri reati minori;

Lo Scriva ha altresì riferito di avere appreso i fatti relativi:

a) all'omicidio di Marchesano Michelangelo anche da Gerace Filippo e Gerace Carmine, negli stessi termini riferitigli da Bellocco Giuseppe; b) al sequestro Cannatà anche da Luppino Carmelo, negli stessi termini riferitigli da Facchineri Michele;

c) al duplice omicidio Capua-Ranieri anche da Avignone Giuseppe, negli stessi termini riferitigli da Albanese Rocco; d) all'omicidio di Papasergi Santo anche da Luppino Carmelo, negli stessi termini riferitigli da Avignone Giuseppe; e) al tentato omicidio di Fedele Rosario Giuseppe anche dalla stessa parte offesa, negli stessi termini riferitigli da Avignone Giuseppe.

In relazione a tali avvenimenti delittuosi, dunque, lo Scriva ha assunto la posizione della persona informata dei fatti solo in via indiretta o "de relato"; ciò evidentemente impone all'interprete l'obbligo di verificare la fonte da cui il collaboratore ha appreso i fatti narrati.

Si ritiene, generalmente, che in casi del genere il primo e più diretto controllo si ottiene interpellando l'autore della confidenza per l'eventale conferma della stessa.

Successivamente, la verifica della fonte dev'esser diretta ad accertare la concreta possibilità che questa abbia potuto render la confidenza con riferimento: a) al contesto spazio temporale in cui questa, secondo il dichiarante, sarebbe stata fatta; b) ai rapporti tra costui e la fonte ed alla verosimiglianza che questa abbia potuto mettere al corrente

il suo interlocutore di notizie particolarmente riservate. Infine, si deve procedere alla verifica dell'attendibilità intriseca della fonte ed al controllo esterno dei contenuti delle rivelazioni.

Orbene, nel caso di specie il primo controllo delle fonti informative del collaboratore - quello, cioé, eseguito attraverso l'audizione delle persone dalle quali lo Scriva ha dichiarato di aver appreso i fatti narrati - non ha dato esito positivo.

La maggior parte di persone indicate dallo Scriva, infatti, ha negato di essersi mai confidata con costui, mentre altre non sono state ascoltate perchè già decedute.

L'esito di tale primo controllo, tuttavia, appare alla Corte del tutto irrilevante ed ininfluente ai fini dell'accertamento della verità, dovendosi ritenere del tutto scontato che personaggi appartenenti alla criminalità mafiosa, che trova la propria forza ed i propri valori fondamentali nell'omertà, mai avrebbero confermato le accuse dello Scriva; specie ove si consideri che in molti casi tali conferme avrebbero costituito confessioni di responsabilità ed in molti altri pericolosi riconoscimenti alla credibilità del collaboratore, cui nessuna delle fonti in questione poteva avere interesse.

Positivi risultati forniscono, invece, i successivi controlli, relativi alla verifica della possibilità che lo Scriva abbia potuto ricevere dalle persone sopra indicate le confidenze in questione. Basterà, a tale proposito, ricordare - rimandando a quanto più diffusamente già esposto ed a quanto più avanti si dirà sull'argomento - gli ottimi rapporti, in qualche caso di natura parentale, che legavano lo Scriva ad ognuna delle sue fonti, i precisi interessi di natura criminale che a molte di queste lo univano, le numerose occasioni di incontri, favoriti da lunghe latitanze e comuni detenzioni, la perfetta compatibilità delle dichiarazioni del collaboratore con il contesto spazio-temporale delle rivelazioni "de relato", la caratura criminale di tutti i personaggi chiamati in causa, certo capaci di porre in esecuzione le azioni delittuose ad essi addebitate, ovvero di essere a loro volta obiettivi di aggressioni altrui.

Saranno esaminati più avanti, allorchè verranno trattati i singoli avvenimenti delittuosi, oggetto delle note confidenze, i problemi interpretativi inerenti alla verifica dell'attendibilità intrinseca della fonte ed al controllo esterno del contenuto di tali rivelazioni; qui basterà rilevare che nulla

agli atti impedisce di sostenere che lo Scriva abbia ricevuto, nei tempi e nei luoghi dallo stesso indicati, le confidenze in questione dai noti personaggi e che nulla, allo stato, autorizza a sospettare che tali confidenze siano inattendibili.

Più complessa, infine, deve ritenersi l'opera dell'interprete allorchè la fonte del collaboratore sia essa stessa testimone "de relato", di avvenimenti, cioè, appresi da terze persone. In tal caso, invero, la necessità dei controlli e delle verifiche esterne appare più pressante; i problemi che nascono da tali particolari situazioni - pur presenti nel processo - saranno, tuttavia, affrontati allorchè si procederà all'esame degli avvenimenti delittuosi cui essi si riferiscono.

II DELITTI DI SANGUE

Nel corso di lunghi e numerosi interrogatori, resi al P.M. ed al G.I. di Palmi, tutti successivamente confermati in dibattimento, Giuseppe Scriva ha rivelato i nomi di esecutori e mandanti di alcuni dei numerosi omicidi e tentativi di omicidi che, dal 1972 al 1983, hanno insanguinato il versante tirrenico della provincia reggina.

Molti di tali delitti il collaboratore e gli stessi investigatori hanno inquadrato nell'ambito di talune delle feroci faide che in quegli anni hanno contrapposto diverse famiglie, altri sono stati ritenuti estranei alle logiche di faida, ma tuttavia inseriti nel contesto criminale della Piana ed attribuiti a vendette personali o alla violenta contrapposizione di compositi interessi delinquenziali.

Per una migliore comprensione dei vari avvenimenti e per una più organica esposizione dei fatti, si procederà, dapprima, ad esaminare quei delitti inquadrati dall'accusa nell'ambito delle diverse faide o guerre di mafia all'epoca in corso tra diverse famiglie della zona; quindi si tratterà degli altri delitti aventi, secondo l'ipotesi

accusatoria, causali diverse da quelle di faida.

II A - FAIDA TRA LE FAMIGLIE FACCHINERI E RASO-ALBANESE-GULLACE DI CITTANOVA

Molti degli episodi delittuosi sui quali si è soffermato Giuseppe Scriva, e che sono oggi all'esame della Corte, sono stati dal collaboratore attribuiti alla faida che da decenni contrappone le famiglie Facchineri e Raso-Albanese-Gullace di Cittanova. Non deve, tuttavia, credersi che l'esistenza della faida sia stata rivelata dallo Scriva; in effetti, già molti anni prima che ad essa costui facesse esplicito riferimento, decine di rapporti giudiziari, riguardanti gli stessi episodi delittuosi e molti altri ancora, non all'esame della Corte, alla faida si sono costantemente riferiti ripercorrendone le tappe sanguinose, caratterizzate dal ritmato e spesso incalzante susseguirsi di omicidi incrociati tra i due gruppi familiari, vittime dell'inesorabile e barbaro meccanismo delle reciproche vendette. Prima e dopo il "pentimento" dello Scriva, detti rapporti hanno minuziosamente descritto le diverse fasi che hanno caratterizzato lo scontro e che hanno visto il sopravvento ora dell'uno ora dell'altro gruppo, il momentaneo placarsi delle ostilità e l'improvviso suo riesplodere con rinnovata violenza.

Gli investigatori hanno anche individuato i territori ove per anni i latitanti ed i "gruppi di fuoco" delle due bande si sono rifugiati in covi ben mimetizzati ed utilizzati anche come depositi di armi e, talvolta, come luoghi di detenzione delle vittime di taluni sequestri di persona a scopo di estorsione; in particolare, è stato accertato che il gruppo Albanese-Raso-Gullace era padrone incontrastato delle montagne dello Zomaro (dove ripetutamente esponenti di tali famiglie sono stati avvistati ed arrestati), mentre i Facchineri dominavano in contrada Vacale, ove già il 27 Novembre 1976 era stato individuato un loro rifugio (f. 140 vol. 69 cart. 11; vol. 208 cart. 30; vol. 296 cart. 53; vol. 333 cart. 59).

Ben prima che ad essa lo Scriva accennasse, dunque, la "faida di Cittanova" - come da decenni viene indicata la guerra tra i predetti gruppi familiari - costituiva un fatto storico recepito dalla coscienza sociale del luogo, pur se costantemente respinto dagli interessati e, infine, seppure con notevole ritardo, consacrato in provvedimenti giudiziari via via sempre più numerosi (vol. 208 cart. 30; vol. 449 cart. 80; cart. 59, 137, 139, 140, 143).

Sia l'uno che l'altro gruppo familiare, peraltro,

sono apparsi nelle cronache giudiziarie ancor prima dell'esplodere della faida. Antico è, invero, il loro inserimento nell'ambiente malavitoso di Cittanova, cui fa riferimento già il rapporto giudiziario 23 marzo 1971 dei Carabinieri di Cittanova (f. 1 vol. 208 cart. 30) avente ad oggetto l'omicidio di Albanese Antonio e la denuncia, per tale delitto, di Facchineri Luigi, odierno imputato, a sua volta ucciso il 18 febbraio 1991. In detto rapporto, sia l'aggressore che la vittima sono stati indicati quali pericolosi pregiudicati, sospettati di far parte di associazioni mafiose; in particolare, quanto all'Albanese si è ricordato il suo coinvolgimento nell'omicidio di tal Gerace Domenico e le sue evasioni dal commisariato di polizia di Cittanova. Ugualmente indicativo di un tal inserimento è un altro episodio delittuoso, risalente al 3 maggio 1963, che ha visto protagonisti altri componenti i due gruppi familiari: Albanese Rocco e Facchineri Vincenzo, odierni imputati e capi storici dei rispettivi clans familiari, all'epoca alleati nella proditoria aggressione di un carabiniere (f. 315 vol. 333 cart. 59).

Ben fertile terreno ha, dunque, trovato la faida, immediatamente esplosa all'apparire dei primi con-

trasti tra i due gruppi familiari, la cui data di inizio viene generalmente indicata nel 19 marzo 1971; nel giorno, cioè, in cui Facchineri Luigi - come si è già avuto modo di accennare - si è reso responsabile, all'interno di un bar di Cittanova, dell'omicidio di Albanese Antonio, (fratello di Albanese Rocco e Francesco, odierni imputati) riportandone definitiva condanna (sentenza 14-3-73 Corte Assise Palmi - f. 5 vol. 336 cart. 59). La causale del delitto è stata individuata nel furto di alcuni animali subìto dai Facchineri tra il settembre e l'ottobre 1970 e da questi attribuito agli Albanese. Si vuole, in particolare, che i Facchineri avessero violato il territorio degli Albanese facendo pascolare i propri armenti nel territorio di questi ultimi che, per vendicare l'offesa, avevano rubato alcuni animali di proprietà dei primi. Al furto i Facchineri avevano reagito con l'uccisione di Albanese Antonio che sarebbe, dunque, la prima vittima della faida, ove tale primato non voglia attribuirsi a Gullace Celestino, parente degli Albanese, trovato morto il 28 dicembre 1970 a seguito di soffocamento con terra (rapporto 5-5-1988 Carabinieri di Taurianova - cart. 143).

Ancora in ordine all'origine della faida occorre

precisare che taluni rapporti giudiziari hanno segnalato l'ipotesi che lo scontro tra i due gruppi familiari debba essere fatto risalire all'anno 1964, cioè all'omicidio, all'epoca consumato da Albanese Antonio, ai danni del possidente Surace Domenico su mandato conferitogli dal capo mafia di Cittanova, tal Rocco Ligato. In particolare si è ipotizzato che l'Albanese, avendo, all'atto dell'arresto, indicato il Ligato quale mandante del delitto, avrebbe provocato la reazione di costui che avrebbe dato incarico al Facchineri di punire l'Albanese (f. 16 vol. 210 cart. 32).

Tale ipotesi, tuttavia, non ha trovato valida conferma, di guisa che la causale del furto è rimasta la più accreditata - e ribadita dallo Scriva - e la giornata del 19 marzo 1971 (omicidio di Albanese Antonio) la fatidica data d'inizio della faida. Questa, d'altra parte, con il trascorrere degli anni, si è trasformata in vera e propria guerra di mafia, diretta anche ad assicurare, ora all'uno ora all'altro gruppo (nel frattempo i due clans familiari avevano abbandonato la pastorizia) lo sfruttamento mafioso del territorio ed ha finito con il coinvolgere numerosi parenti ed amici, fiancheggiatori dei due gruppi familiari, costretti dagli eventi ad

assumere posizione a favore dell'uno o dell'altro.
Una contrapposizione netta e rigorosa, che ha gravemente condizionato non solo l'ordine pubblico di Cittanova, ma anche la vita quotidiana degli abitanti del piccolo centro preaspromontano, talvolta involontariamente coinvolti nella faida "... perchè se sei amico di uno ti devi guardare dagli altri... per aiutare una baracca, però l'altra baracca è contro di te" (frase significativa, tratta dalla conversazione telefonica tra Scullari Giuseppe e Russo Domenico, intercettata il 4-6-89 e riportata nella sentenza 17-5-1991 dalla Corte d'Assise di Palmi a carico di Raso Girolamo e di altri - cart. 140 -).

Per meglio comprendere l'intensità e la sconcertante ferocia della faida, sembre utile ripercorrerne le lunghe e sanguinarie fasi, sia pure solo ricordando i nomi dei caduti sul campo di una guerra spietata e tribale che non ha risparmiato neanche i bambini e le donne.
All'omicidio di Albanese Antonio sono seguiti:
1) l'omicidio di Pronestì Antonio, cugino degli Albanese, ucciso il 13 luglio 1971 in contrada "Serra" di Cittanova con un colpo di fucile;

2) il tentato omicidio di Albanese Francesco, ferito a colpi di fucile il 27 gennaio 1972 nei pressi della villa comunale di Cittanova;

3) il tentato omicidio di Facchineri Domenico (1931), gravemente ferito a colpi di fucile in Cittanova il 26 aprile 1972;

4) il duplice omicidio di Albanese Raffaele e Raso Antonio ed il ferimento di Raso Giuseppe, consumati il 13 Maggio 1972 in località "Gabella" di Cittanova;

5) l'omicidio di Mamone Ernesto Armando, cognato di Albanese Francesco e Rocco, ucciso il 16 agosto 1972 in contrada "Torretta" di Cittanova;

6) il tentato omicidio di Facchineri Giuseppe (1940), ferito a colpi di arma da fuoco il 27 dicembre 1972 nella piazza Marvasi di Cittanova; nell'occasione è rimasto ucciso Ventre Giovanni che si trovava in compagnia del Facchineri; quest'ultimo era stato scarcerato da soli quattro giorni, essendo stato prosciolto dall'accusa di essere uno dei responsabili dell'agguato di contrada "Gabella";

7) l'omicdio di Scarfò Cesare ed il ferimento di Galasso Antonino, raggiunti da numerosi colpi di fucile il 4 settembre 1973 nei pressi del torrente Serra, agro di Cittanova; secondo gli investigatori

i due avevano riconosciuto i componenti del commando che aveva teso l'agguato a Facchineri Giuseppe, per cui ne era stata decisa la eliminazione da parte del gruppo Albanese-Raso-Gullace;

8) l'omicdio di Raso Giuseppe, eseguito a colpi di pistola nel carcere di Reggio Calabria il 31 marzo 1975; la vittima era già sfuggita alla morte il 13 maggio 1972 nell'agguato di contrada "Gabella";

9) l'omicdio di Facchineri Giuseppe (1940), ucciso a colpi di mitra e di fucile sulla via Palermo di Cittanova il 13 aprile 1975, dopo essere scampato all'agguato del 27 dicembre 1972; nell'occasione sono rimasti feriti Guerrisi Carmela, che si trovava al settimo mese di gravidanza, moglie dell'ucciso, ed il piccolo Facchineri Vincenzo di 7 anni; pochi minuti dopo lo stesso gruppo di fuoco in contrada "Due Violi" di Cittanova ha esploso altri colpi di arma da fuoco contro i piccoli Facchineri Domenico e Facchineri Michele di Vincenzo, (odierno imputato) di 13 e 9 anni, che sono rimasti uccisi; sulle due giovani vittime gli assassini hanno infierito con i calci dei fucili;

10) il tentato omicidio ai danni di Avenoso Domenico, ferito in Cittanova il 31 maggio 1975 ed ancora oggetto di attentato il 4 agosto successivo;

11) l'omicidio di Marvaso Marcello, cugino e fiancheggiatore dei Facchieri, ucciso a colpi di mitra e di pistola l'8 dicembre 1975 sulla via Grimaldi di Cittanova;

12) l'omicidio di Marvaso Luciano, fratello di Marcello, ucciso a colpi di fucile e di pistola il 20 gennaio 1976 in località Don Tommaso di Cittanova;

13) l'omicidio di Vinci Francesco ed il ferimento di Bottiglieri Carmela, eseguiti a colpi di fucile e di pistola il 10 dicembre 1976 in località S. Maria di Cittanova; il Vinci era nipote dei Guerrisi, a loro volta cugini dei Facchineri, con i quali, però si vuole che questi avessero gravi dissapori;

14) l'omicidio di Facchineri Francesco (1927), ucciso il 16 febbraio 1977; nell'occasione é rimasto illeso il figlio di costui, Facchineri Salvatore (1960);

15) l'omicidio di Facchineri Vincenzo (1919), ucciso a colpi di fucile in contrada "Vacale" di Cittanova il 10 maggio 1977;

16) l'omicidio di Facchineri Domenico (1931), già scampato alla morte il 26 aprile 1972, ed il ferimento della moglie De Masi Concetta, consumati l'11 settembre 1977 sulla via Mazzini di Cittanova;

17) il triplice omicidio di Raso Michele (1900),

Raso Giovanni (1942) e Iacopino Giuseppe ed il ferimento di Iacopino Vincenzo, consumati a colpi di fucile il 17 settembre 1978 in contrada "Serra" di Cittanova;

18) il duplice omicidio di Facchineri Luigi (1961) e Gaglianò Giuseppe, uccisi a colpi di pistola in un bar di Teglia (Genova) il 21 settembre 1978;

19) l'omicidio di De Raco Giuseppe, cognato dei Facchineri avendone sposato una sorella, ucciso a colpi di arma da fuoco il 13 ottobre 1978 in contrada "Petrara" di Cittanova;

20) l'omicidio di Minasi Vincenzo, parente dei Facchineri, ucciso il 26 febbraio 1979.

A tale delitto è seguita, secondo gli investigatori, una breve tregua, un vero e proprio armistizio stipulato dalle parti addirittura davanti ad un notaio (Domenico Naso di Cittanova, oggi defunto), con atti privati che prevedevano la revoca, da parte di Staltari Carmela e Guerrisi Carmela - rispettivamente madre e moglie di Facchineri Giuseppe, ucciso il 13-4-75 - delle costituzioni di parti civili nei confronti di Albanese Francesco, Albanese Rocco, Raso Girolamo e Gullace Francesco, accusati dell'omicidio del congiunto (di tali atti sono state rinvenute tracce presso l'archivio notarile di Palmi

che ha segnalato le autentiche delle firme della Staltari e della Guerrisi su due dichiarazioni, regolarmente registrate, nelle quali le parti hanno dichiarato "di revocare la costituzione di parte civile nei confronti di Albanese Francesco, Albanese Rocco, Raso Girolamo e Gullace Francesco" - rapporto CC Taurianova 13-5-80 vol. 208 cart. 30 -).

Della tregua, che avrebbe dovuto preludere alla pacificazione delle due famiglie, ha parlato anche Facchineri Giuseppe, scampato all'agguato del 1 ottobre 1980, che, nell'ambito del procedimento penale relativo a detto episodio delittuoso, ha rivelato di essere al corrente di un accordo intervenuto tra gli anziani delle due famiglie in faida in base al quale non avrebbero dovuto più esservi morti dalle due parti. Accordo, però, non mantenuto, secondo il Facchineri, dal gruppo avversario (sentenza 17-5-1983 Corte Assise Palmi f. 117 vol. 336 cart. 53).

La tregua è stata, infatti, ben presto violata dal gruppo Albanese-Raso-Gullace che aveva preteso, oltre alla revoca della costituzione di parte civile, anche la ritrattazione delle accuse rivolte da Guerrisi Carmela nei confronti dei quattro imputati; pretesa alla quale la donna non aveva inteso dar

seguito provocando, così, la ripresa delle ostilità (rapporto 29-11-80 CC Taurianova vol. 301 cart. 55).
Altri omicidi sono quindi seguiti, e cioè:
21) Il duplice omicidio di Facchineri Rocco (1963) e di De Raco Mario, uccisi a colpi di arma da fuoco il 1 ottobre 1980, in località Giunti di Cittanova; nella stessa occasione è rimasto lievemente ferito Facchineri Giuseppe (1960) che, recatosi presso la stazione Carabinieri, ha indicato quali responsabili del delitto Gullace Cearmelo e Bruzzì Camillo (odierni imputati) e Mamone Elio;
22) il duplice omicidio di Galasso Girolamo e Giovinazzo Giuseppe, alleati dei Facchineri, uccisi il 20 ottobre 1980;
23) il triplice omicidio di Facchineri Michele (1931), Facchineri Salvatore (1959) e Politanò Giuseppe ed il ferimento di Facchineri Rocco (1959), eseguiti a colpi di pistola e di fucile il 22 ottobre 1980 in località "Pozzo Secco"di Cittanova; i tre Facchineri erano stati appena scarcerati dal carcere di Palmi (dopo esser stati giudicati con rito direttissimo ed assolti dalle imputazioni di porto e detenzione illegali di pistola) e, a bordo di un'auto a noleggio guidata dall'incolpevole Politanò, si stavano dirigendo verso le rispettive

abitazioni.

Tale ennesima strage ha segnato la conclusione di una prima fase dello scontro tra i due gruppi familiari, caratterizzata da alterne vicende. Invero, mentre in un primo tempo i Facchineri avevano avuto il sopravvento sugli avversari ed avevano consolidato il proprio potere sul territorio dedicandosi, dopo aver abbandonato la pastorizia, anche ad attività imprenditoriali (creando nel torrente Serra un impianto di trasformazione di materiale inerte - sentenza 17-5-1991 Corte d'Assise Palmi cart. 140), successivamente, sul finire degli anni settanta, la guerra si è risolta a favore degli Albanese-Raso-Gullace, grazie anche all'appoggio ad essi fornito da importanti famiglie mafiose dei comuni vicini.

L'inizio degli anni ottanta ha sancito la vittoria del clan Albanese, sicuramente egemone in Cittanova ed interessato al controllo, diretto o indiretto, di varie attività economiche, compresa quella relativa alla trasformazione del materiale inerte nel torrente Serra (sentenza 17-5-1991 sopra citata).

In evidente declino, i Facchineri, scacciati da Cittanova, si sono spostati nei territori dei comuni vicini (S. Giorgio Morgeto e Giffone) ed in altre regioni d'Italia, da dove hanno continuato ad ali-

mentare la loro guerra personale con i vecchi avversari (sentenza 6-2-1988 Corte Assise App. Reggio Cal. - cart. 140 -)

Dopo qualche anno di tregua, la faida è ancora riesplosa provocando, negli anni 1984 e 1985, altri lutti, ai quali ha fatto seguito un altro periodo di tregua ancora clamorosamente interrotta il 7 luglio 1987, giorno in cui, nel pieno centro di Cittanova, sono stati uccisi Raso Francesco, Albanese Raffaele, Catalano Rocco, Bruzzì Girolamo e Avignone Giovanni.

A tale efferato delitto sono seguiti, negli anni successivi, decine di altri agguati, tutti condotti con la stessa feroce sicurezza, nel corso dei quali sono rimasti uccisi e feriti molti altri personaggi legati ai due gruppi familiari, i cui nomi sono stati indicati nei lunghi e conclusivi elenchi compilati dai carabinieri di Taurianova (rapporti del 5-5-1988 e del 13-6-1989 - cart. 143) e dal commissariato di polizia di Cittanova (rapporto del 13-6-1989 - cart. 138).

Orbene, l'impressionante elenco di morti e di scampati alla morte, il gran numero di delitti incrociati tra i due gruppi familiari già costituiscono, a parere della Corte, prove ineludibili della faida. A

questa, del resto, hanno in più occasioni ed in tempi diversi fatto preciso riferimento taluni degli stessi protagonisti di essa. In particolare:

1) Albanese Raffaele, già nel 1972, in punto di morte, ha indicato nei Facchineri e nei loro fiancheggiatori i responsabili dell'agguato di contrada "Gabella" del 13 maggio 1972. Le indicazioni fornite dall'Albanese, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno realmente riconosciuto i responsabili dell'agguato, appaiono significative poichè testimoniano l'esistenza di gravi contrasti tra le due famiglie (f. 32 vol. 467 cart. 84);

2) Raso Giuseppe, scampato all'agguato di contrada "Gabella" e ucciso il 31 maggio 1975 nel carcere di Reggio Calabria, sorpreso dai Carabinieri di S. Giorgio Morgeto, il 16 aprile 1973, armato di pistola, ha giustificato il possesso dell'arma con lo stato di pericolo in cui egli versava a causa dei fratelli Facchineri che "nel decorso anno gli avevano ucciso il proprio padre e cognato" (rapporto 17-4-73 CC S.Giorgio Morgeto vol. 208 cart. 30);

3) Facchineri Giuseppe, scampato ad un primo agguato tesogli il 27 dicembre 1972, ha indicato, quali responsabili dell'attentato, i fratelli Raso Francesco e Giuseppe ed Albanese Francesco (f. 33 vol.

testi vol. 79 cart. 14);

4) Facchineri Vincenzo, interrogato il 7 febbraio 1974 dal G.I. di Palmi, ha ammesso che, dopo l'omicidio di Albanese Antonino, si era creata tra la sua famiglia e quella degli Albanese una "acerrima ostilità" (f. 77 atti relativi omicidio Ventra vol. 74 cart. 14);

5) Staltari Carmela e Guerrisi Carmela, rispettivamente madre e moglie di Facchineri Giuseppe, ucciso il 13 aprile 1975, hanno indicato quali autori del delitto Albanese Francesco, Albanese Rocco, Raso Girolamo e Gullace Francesco;

6) Raso Maria, sentita il 18 settembre 1978 dai Carabinieri di Taurianova, poche ore dopo l'agguato che era costato la vita al padre Raso Michele e ad altri congiunti, ha attribuito alla faida la morte del padre essendo la sua famiglia imparentata con i "...principali protagonisti della nota faida Albanese-Raso-Gullace e Facchineri" (rapporto CC Taurianova 21-9-1978 all. IV - vol. 208 cart. 30);

7) Facchineri Giuseppe (1960), scampato il 1 ottobre 1980 alla morte, nell'agguato che è costato la vita ai congiunti Facchineri Rocco e De Raco Mario, ha indicato al P.M. di Palmi non solo i nomi dei sicari, ma anche la causale del delitto, ricondotta ai

contrasti da tempo esistenti tra la sua famiglia e quella dei Raso-Albanese-Gullace; indicazioni successivamente confermate attraverso uno scritto fatto pervenire ai giudici il 10 novembre 1982 nel quale il Facchineri, dopo aver rivelato che le persone da lui indicate quali responsabili del delitto pressavano perchè ritrattasse le sue accuse minacciandolo, in caso contrario, di sterminare la sua famiglia, ha ribadito la sua testimonianza, che i giudici hanno ritenuto attendibile, malgrado la successiva originale ritrattazione per atto notarile (avendo sempre evitato il teste il confronto dibattimentale: sentenza 17-5-1983 Corte Assise Palmi f. 117 vol. 336 cart. 59);

8) De Maria Carmela e Facchineri Caterina, congiunte di Facchineri Michele e Facchineri Salvatore, uccisi il 22 ottobre 1980, interrogate dai Carabinieri, pur non fornendo elementi utili alle indagini, hanno ammesso che gli unici nemici della loro famiglia erano i componenti il gruppo Albanese-Raso-Gullace, "con i quali erano da anni in aperta faida" (rapporto CC Taurianova 29-11-1980, vol. 30 cart. 55);

9) Facchineri Michele, odierno imputato ed uno dei capi storici della famiglia, interrogato il 2 luglio 1984 dal G.I. di Bari, ha clamorosamente ammesso

l'esistenza della faida dichiarando: "Intendo precisare che io, essendo stato coinvolto in una faida locale contro le famiglie Albanese e Raso ed in questo contesto essendo stati ammazzati due miei nipotini uno di nove anni e l'altro di sette, avevo deciso di abbandonare la Calabria soprattutto per salvaguardare l'incolumità fisica dei miei figli" (f. 219 vol. 5 cart. 1); affermazioni quanto mai significative e definitive, perchè provenienti da uno dei principali responsabili della faida, e che maggior rilievo assumono dopo le ridicole ritrattazioni operate in dibattimento dall'imputato (udienza del 31-3-1993), che già in passato si era segnalato per un tentativo di frode processuale allorchè, offertosi quale testimone oculare nel procedimento d'appello relativo all'omicidio del fratello Facchineri Giuseppe consumato il 13 aprile 1975, ha escluso - smentendo la cognata Guerrisi Carmela e la madre Staltari Carmela - che i responsabili del delitto potessero identificarsi nelle persone di Albanese Francesco e Rocco, Raso Girolamo e Gullace Francesco (sentenza Corte Ass. App. Reggio Cal. 20-1-1983 cart. 158).

10) Guerrisi Domenico, nipote dei Facchineri, interrogato il 12 gennaio 1984, ha ammesso che tra

questi ultimi ed i Raso-Albanese vi era "un contrasto a livello di faida" (f. 9 vol. 5 cart. 1);

11) Straputicari Vincenzo, nipote dei Facchineri, il 5 novembre 1984, interrogato dal G.I. di Palmi, ha affermato che " tra i Facchineri e gli Albanese-Raso-Gullace vi erano dei litigi per averlo appreso da tutto il mondo" (f. 199 vol. 443 cart. 79);

12) Mamone Salvatore, parente dei Raso-Albanese e fratello di Mamone Giuseppe, ucciso il 30 agosto 1987, interrogato dai carabinieri di Taurianova il 27 ottobre 1987, ha evocato le fasi principali della faida indicando i nomi dei parenti che ne erano stati coinvolti ed ha concluso dichiarando di essere preoccupato per la sua incolumità personale essendo "certo che qualora questi (i Facchineri) possono avere l'opportunità, mi consegnano al Padre Eterno, così come hanno fatto con mio fratello Giuseppe due mesi fa" (sentenza Corte Assise Palmi 28-10-1991 - cart. 158).

13) Facchineri Vincenzo (1967) il 2 agosto 1988, in sede di interrogatorio davanti al G.I. di Palmi, ha dichiarato che, venedo dal Nord Italia diretto a Cittanova per visitare la madre, per ragioni di sicurezza nascenti dalla nota faida, trovandosi a

bordo delle ferrovie calabro-lucane, era sceso alla fermata successiva a Cittanova ove si era arrischiato ad entrare in ore notturne (sentenza 28-10-1991 sopra citata);

14) D'Agostino Sergio, imputato nel procedimento penale a carico di Raso Girolamo ed altri, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Palmi ha dichiarato di conoscere, "come tutti del resto", l'esistenza della faida che contrappone le due famiglie cittanovesi (sentenza Corte Assise Palmi 17-5-1991 - cart. 140).

Meno esplicite, ma non meno rilevanti ammissioni si colgono nello stato di paura e di tensione che talvolta ha tradito alcuni protagonisti della faida. Basterà, a tale proposito, ricordare la lettera inviata da Facchineri Rocco al direttore del carcere di Fossombrone, invitato ad adottare ogni possibile misura idonea a tutelare l'incolumità dello zio Facchineri Luigi - odierno imputato, ucciso, come si è già detto, il 18 febbraio 1991 - all'epoca colà detenuto e costretto ad alloggiare in cella d'isolamento (f. 128 vol. 69 cart. 11).

Allarme e preoccupazione sono emersi anche nel corso di talune conversazioni telefoniche, intercettate nell'ambito di altro procedimento penale a

carico del gruppo Albanese-Raso-Gullace, laddove tra i due interlocutori si è fatto riferimento agli "uccellacci neri" che prima erano chiusi in gabbia e che "ora sono usciti", con chiaro riferimento ai Facchineri, chiamati in altra telefonata "Bisci" (con tale soprannome erano indicati i Facchineri - sentenza 28-10-1991 Corte Assise Palmi, cart. 158 e rapporti vol. 296 cart. 53, vol. 208 cart. 30, cart. 143) per colpa dei quali la gente aveva paura "pure a guardare fuori" (sentenza Corte Assise Palmi 17-5-1991 cart. 140).

Ancora allarme, anzi vero e proprio panico ha manifestato Guerrisi Nina nel corso di una conversazione telefonica con Raso Giovanna, allorchè la donna, nel ricordare il recente arresto di "Mommo" (Raso Girolamo), ha esternato grande preoccupazione perchè non c'era più nessuno a difenderla (sentenza 17-5-1991 sopra citata).

Anche Marvaso Rosalba, sorella di Marvaso Romeo, ucciso il 9 aprile 1989 e di Marvaso Marcello e Marvaso Luciano, rispettivamente uccisi l'8 dicembre 1975 ed il 20 gennaio 1976, ha fatto chiaro riferimento alla faida imprecando contro i Facchineri - "maledetti Bisci" - responsabili delle disgrazie della sua famiglia poiché ella, a causa della paren-

tela con costoro, aveva già perso due fratelli, Marcello e Luciano, appunto (sentenza 17-5-1991 sopra citata).

Ancora contro i "Bisci" si sono scagliati i familiari delle cinque persone vittime dell'agguato del 7 luglio 1987, mentre De Raco Girolamo, interrogato circa l'omicidio del figlio Urbano (16-8-1987), ha dichiarato che l'assassinio del figlio era "dovuto al riesplodere della faida di Cittanova" e che i responsabili dovevano ricercarsi tra il gruppo Albanese-Raso-Gullace (rapporto CC Taurianova 5-5-1988 cart. 143).

L'esistenza della faida è, altresì, segnalata dalla continua presenza in armi sul territorio di numerosi esponenti dei due gruppi familiari. In particolare:

1) il 14 luglio 1971 è stata rinvenuta nell'abitazione di Facchineri Michele, odierno imputato, una pistola cal. 7,65, con matricola cancellata, e relative munizioni (rapporto commissariato di polizia di Cittanova 7-8-1971, vol. 296 cart. 53);

2) il 27 luglio 1971, in località "Zomaro" di Cittanova, sono stati sorpresi Raso Giuseppe e Gullace Carmelo, odierni imputati, e Raso Girolamo a bordo di un'auto, armati di due pistole cal. 7,65 - una delle quali con matricola abrasa - e relative muni-

zioni (rapporto commissariato polizia di Cittanova 27-7-1971 vol. 208 cart. 30);

3) il 7 agosto 1971, in Cittanova, Facchineri Michele, odierno imputato, è stato sorpreso a bordo di un'auto armato di una pistola cal. 7,65 e relative munizioni e di una bomba a mano (rapporto commissariato di polizia Cittanova 7-8-1971 sopra indicato);

4) il 16 aprile 1973, in S.Giorgio Morgeto, Raso Giuseppe, odierno imputato, è stato sorpreso a bordo di un'auto armato di una pistola cal. 7,65, con matricola punzonata, e relative munizioni (rapporto 17-4-1972 CC S.Giorgio Morgeto vol. 208 cart. 30);

5) il 10 ottobre 1973, in contrada "Bellagio" di S. Giorgio Morgeto, i Carabinieri di Taurianova hanno sorpreso sei persone che, alla vista dei militari, si sono date alla fuga; una di esse (Guerrisi Antonio) è stata bloccata ed arrestata poichè trovata in possesso di un fucile cal. 12 e relative munizioni; quattro dei fuggitivi sono stati riconosciuti per i fratelli Facchineri Vincenzo e Michele, odierni imputati, Domenico (1931) e Giuseppe (1940) (rapporto CC Taurianova 19-12-1973, vol. 296 cart. 53);

6) il 16 dicembre 1973, in contrada "Longo" di S.Giorgio Morgeto, Facchineri Vincenzo, odierno imputato, e Facchineri Domenico (1931) sono stati

sorpresi armati di due fucili cal. 12 e di una pistola cal. 6,35 con relativo munizionamento (rapporto CC Taurianova 19-12-1973, vol. 296 cart. 53);

7) il 7 marzo 1974, in Cittanova, Guerrisi Domenico, nipote dei Facchineri, e Galasso Antonino sono stati sorpresi armati di due pistole cal. 7,65 e relative munizioni (rapporto CC Cittanova 8-4-1974, vol. 208 cart. 30);

8) il 14 aprile 1974, Facchineri Luigi, odierno imputato, oggi defunto, evaso dal carcere di Cittanova, si è impossessato di due mitra in dotazione al personale di custodia dello stesso carcere (rapporto 14-4-1974 commissariato di polizia Cittanova, vol. 218 cart. 30);

9) il 5 settembre 1974, in località "Zomaro" di Cittanova, De Raco Domenico, Pronestì Carmine e D'Agostino Giuseppe sono stati sorpresi ed arrestati, mentre un loro quarto compagno, Albanese Francesco, odierno imputato, è riuscito a fuggire; il gruppo era armato tanto che, nella fuga, aveva esploso contro gli agenti alcuni colpi di pistola (rapporto commissariato di polizia Gioia Tauro 26-9-1974, vol. 208 cart. 30);

10) il 4 ottobre 1975, in agro di Polistena, De Raco

Giuseppe e Guerrisi Domenico, parenti dei Facchineri, sono stati sorpresi a bordo di un'auto armati di un fucile cal. 12 (rapporto commissariato di polizia Cittanova 4-10-1975 vol. 208 cart. 30);

11) il 27 novembre 1976, in contrada "Vacale" di Cittanova, sono stati sorpresi Facchineri Vincenzo e Facchineri Luigi, odierni imputati, in compagnia di Galasso Arcangelo; i tre si sono dati alla fuga, ma all'interno di un rifugio sito nei pressi sono stati rinvenuti 72 candelotti di dinamite, 100 metri di miccia a rapida combustione ed una pistola cal. 9 (rapporto 19-1-1977 CC Taurianova, vol. 296 cart. 53);

12) il 15 dicembre 1976, in località "Zomaro" di Cittanova, Albanese Rocco, odierno imputato, è stato sorpreso nei pressi di una capanna armato di un mitra e di una pistola cal. 7, 65 e relative munizioni; altri tre individui, riconosciuti per: Albanese Francesco, odierno imputato, Raso Girolamo e Gullace Francesco, sono riusciti a fuggire; all'interno della capanna sono stati rinvenuti tre fucili cal. 12, di cui uno a canne mozze, e numerose munizioni; nel corso della stessa operazione è stato liberato il giovane Zerbi Domenico, sequestrato a Palmi il 14 settembre precedente (f. 98 vol. 333

cart. 59);

13) il 31 ottobre 1978, in contrada "Barca" di Cittanova, Facchineri Vincenzo, odierno imputato, Facchineri Salvatore (1958), Facchineri Giuseppe (1960) e Galasso Antonino sono stati sorpresi in un casolare armati di tre fucili cal. 12 con matricola abrasa, una pistola cal. 7,65 e varie munizioni (rapporto CC Taurianova 5-11-1978, vol. 296 cart. 53);

14) il 12 maggio 1979, in contrada "Fontanelle" di Giffone, sono stati sorpresi Facchineri Luigi, odierno imputato, oggi deceduto, Facchineri Rocco (1963) e Margareci Ignazio armati di due pistole cal. 7,65 con matricole abrase, due fucili cal. 12 e numerose munizioni (rapporto 13-5-1979 CC Taurianova, vol. 296 cart. 53);

15) il 20 febbraio 1983, in contrada "Contura" di Giffone, Facchineri Vincenzo (1967) e Facchineri Giuseppe (1960) sono stati sorpresi armati di fucile; mentre il primo è stato arrestato, il secondo è riuscito a fuggire; (rapporto 27-2-1983 CC Cinquefrondi, vol. 208 cart. 30);

16) il 15 luglio 1983, in contrada "Contura" di Giffone, all'interno di un'autovettura, preceduta e seguita da due motocicli, è stato sorpreso Facchine-

ri Giuseppe (1960) armato di un fucile cal. 12 a canne mozze; in tale occasione il Facchineri è riuscito a darsi alla fuga (rapporto CC Taurianova 11-6-1985, f. 180 vol. 333 cart. 59);

17) il 13 lugio 1984, in un covo scoperto in località "Serra" di Cittanova, attribuito al gruppo Albanese-Raso-Gullace, sono stati rinvenuti tre fucili, di cui uno a canne mozze, e diverse munizioni (rapporto CC Taurianova 6-9-1984, vol. 301 cart. 55);

18) il 30 aprile 1985, in contrada "Greca" di Polistena, è stata segnalata la presenza in armi (pistola e fucile) di Facchineri Vincenzo, odierno imputato, e Facchineri Giuseppe (1960) nel corso di un tentativo di estorsione ai danni di Raso Francesco (rapporto CC Taurianova 8-5-1985, vol. 296 cart. 53);

19) il 12 ottobre 1987, in Cittanova, all'interno di un'abitazione abbandonata, ma in uso ai Facchineri, sono state ritrovate due pistole - cal. 45 e cal. 22 - e numerose munizioni (rapporto CC Taurianova 5-5-1988 cart. 143);

20) il 18 gennaio 1988, in località "Gentile" di S.Giorgio Morgeto, Facchineri Vincenzo (1967), Facchineri Vincenzo (1968) e Facchineri Girolamo

(1971), sono stati sorpresi, armati, nei pressi di un rifugio al cui interno sono state rinvenute cinque pistole, tre carabine, diciassette fucili, parti di armi e numerose munizioni (rapporto CC Taurianova 19-1-1988 cart. 143);

21) l'11 giugno 1989, in località "Serro Zingari" di Cittanova, Raso Girolamo, Gullace Francesco, Pronestì Carmelo e De Raco Vincenzo sono stati sorpresi all'interno di un rifugio ove sono stati, altresì, rinvenuti undici fucili, tra cui un mitragliatore cal. 7,62, tre pistole e centinaia di munizioni (rapporto 13-6-1989 CC Taurianova cart. 143);

22) il 9 e 10 ottobre 1989, in contrada "Miotta" di S.Giorgio Morgeto, nelle abitazioni di Giovinazzo Cesare sono state rinvenute numerose armi comuni e da guerra (tra cui quattro mitra), moltissime munizioni e materiale esplodente; con sentenza del 23 gennaio 1993 il Tribunale di Palmi ha ritenuto che dette armi si appartenevano al gruppo Facchineri;

23) il 31 marzo 1990, in località "S.Trabus" di Cittanova, sono stati sorpresi, all'interno di un rifugio, Bruzzì Camillo, odierno imputato, Berlingeri Serafino, Piromalli Luciano e Tropeano Vincenzo, armati di quattro fucili ed una pistola (rapporto 3-4-1990 CC Taurianova - cart. 143).

Al cospetto di tante e così significative acquisizioni, la "faida di Cittanova" non può più ritenersi un'invenzione giornalistica, come pure ancora oggi qualche imputato ha sostenuto, ma costituisce un fatto certo ed incontestabile, da tempo ormai inserito nella cruenta storia criminale della Provincia.

Ma c'è di più. Da qualche anno a questa parte l'esistenza della faida ha trovato numerose e significative conferme giudiziare. In particolare:

1) La Corte d'Assise di Palmi, con sentenza del 7 dicembre 1978 - in gran parte confermata, dopo alterne vicende giudiziarie, nei successivi gradi del giudizio - nel procedimento penale a carico di Albanese Francesco e Albanese Rocco, odierni imputati, e di Raso Girolamo e Gullace Francesco, ritenuti responsabili degli omicidi di Facchineri Giuseppe (1940) e dei piccoli Facchineri Domenico e Facchineri Michele, nonchè del ferimento di Guerrisi Carmela e del piccolo Facchineri Vincenzo - delitti consumati in Cittanova il 13 aprile 1975 - ha affermato la responsabilità dei fratelli Albanese e del Raso (il Gullace, in un primo tempo condannato, è stato successivamente assolto) e li ha condannati alla pena dell'ergastolo.

Nel motivare la loro decisione, quei giudici hanno

ricordato la mortale inimicizia, l'odio inestinguibile che ormai divideva i due gruppi familiari e le decine di vittime che la faida aveva già allora provocato dall'una e dall'altra parte.

Odio che non ha risparmiato neanche i bambini innocenti, barbaramente trucidati con cinica determinazione, a nulla essendo valse le loro implorazioni di pietà, e dopo che su di essi si era infierito con colpi contundenti che hanno provocato ad una delle giovani vittime fratture al cranio e ad una gamba. Abietta ed intollerabile manifestazione di bestiale e barbara violenza, indegna di esseri umani.

Significativo, è, poi, che quei giudici abbiano tenuto a rilevare come, accanto alla causale remota, individuata nella faida familiare, vi fosse anche una causale prossima, individuata nell'omicidio consumato pochi giorni prima - il 31 marzo precedente - nel carcere di Reggio Calabria, ai danni di Raso Giuseppe, davanti alla cui salma uno dei fratelli della vittima è stato udito pronunciare la frase "gli infami la pagheranno" (cartella 158);

2) la Corte d'Assise di Palmi, con sentenza del 2 giugno 1982 (vol. 449 cart. 80), nel procedimento penale a carico di Marvaso Vincenzo, Trimarchi Francesco, Galluccio Gerardo e Marvaso Romeo, rite-

nuti responsabili dell'omicidio di Vinci Francesco e del ferimento di Bottiglieri Carmela, nel corso di un agguato consumato in Cittanova il 10 dicembre 1976, ha accertato: a) che ormai era in corso nella cittadina preaspromontana una faida tra le famiglie Facchineri e Raso-Albanese-Gullace, che aveva già provocato, da una parte e dall'altra, numerose vittime; b) che l'agguato di cui erano rimasti vittime il Vinci e la Bottiglieri altro non era che un'ulteriore manifestazione della faida. Sono stati, quindi, da quella Corte condannati a pene severe: Marvaso Vincenzo, Trimarchi Francesco e Gullace Gerardo, mentre Marvaso Romeo è stato assolto con formula dubitativa (sentenza sostanzialmente confermta in Appello l'1 febbraio 1984 cart. 139) E', poi, interessante rilevare che anche nell'ambito di tale procedimento si è alzata la voce di una donna, Guerrisi Antonia, figlia della Bottiglieri, che non ha esitato ad indicare i responsabili dell'agguato: "sono stati i Bisci (Facchineri), quei cosi lordi, indegni e assassini".

Notevole rilievo ha, altresì, l'accertato coinvolgimento nella faida della famiglia Marvaso, che per la sua parentela e la contiguità di interessi con i Facchineri ha pagato un pesante

tributo di morte, come più avanti si dirà; qui basti solo rilevare come, nell'ambito di quel processo, si è stagliata anche la figura di Marvaso Salvatore, padre di Vincenzo e di Romeo, oltre che di Luciano e Marcello - uccisi in precedenza - impegnato a convincere Galluccio Gerardo a non tradire il gruppo, rivelando i nomi dei responsabili dell'agguato, ed a ricordargli che anche lui (Galluccio) aveva "fratelli, padre, madre, moglie, famiglia" e che, in ogni caso, egli (Marvaso) era in tali rapporti con i Facchineri da potere in qualunque momento incontrarsi con lo "zoppo" (Facchineri Vincenzo).

Da rilevare, infine, che Marvaso Romeo, assolto dai giudici, non lo è stato dai suoi avversari, che lo hanno ucciso il 9 aprile 1989 (rapporto 13-6-1989 CC Taurianova - cart. 143).

3) La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 6 febbraio 1988 (che ha parzialmente modificato la sentenza 6-3-1987 della Corte d'Assise di Palmi), a carico di Facchineri Vincenzo, odierno imputato, ed altri componenti il suo gruppo (tra i quali Facchineri Rocco - 1957 -, Facchineri Salvatore - 1958 - e Facchineri Giuseppe - 1960) ha definitivamente accertato l'esistenza di una cosca mafiosa facente capo alla famiglia Facchineri, da

anni in lotta con la famiglia Albanese-raso-Gullace. In particolare, gli atti di quel processo hanno accertato che "fin dai primi anni settanta i Facchineri avevano costituito un gruppo criminale che, forte del numero e della spregiudicatezza dei suoi componenti, sostenuto da una fitta schiera di fiancheggiatori, si è ferocemente battuto per ottenere il predominio mafioso dei territori d'origine (Cittanova)". Hanno, altresì, accertato che "essi, nel perseguire tale fine, si sono scontrati con un altro gruppo criminale, altrettanto feroce e spregiudicato, facente capo alle famiglie Raso-Albanese-Gullace con il quale si sono per decenni misurati, a colpi di lupara, con inumana ferocia". Quei giudici hanno, altresì, accertato che la faida aveva segnato, sul finire degli anni settanta, la sconfitta dei Facchineri, scacciati da Cittanova e costretti a trovare rifugio nei territori dei comuni vicini - Giffone e San Giorgio Morgeto - ed in altre regioni d'Italia, e che, in ogni caso, l'allontanamento da Cittanova non aveva attenuato la spinta delinquenziale di costoro che nella fuga dal paese d'origine aveva trovato occasione per nuovi orizzonti criminali che non avevano, tuttavia, distolto il loro interesse dalla faida, costantemente alimentata

grazie al continuo ricambio di uomini e di mezzi (cart. 140).

4) La Corte d'Assise di Palmi, con sentenza del 17 maggio 1991, pur avendo assolto vari componenti del clan Albanese-Raso-Gullace dall'imputazione di omicidio ai danni di Marvaso Romeo (in precedenza assolto per insufficienza di prove dall'omicidio di Vinci Francesco e dal ferimento di Bottiglieri Carmela), ha tuttavia riconosciuto l'esistenza della nota faida. E' pur vero che la Cassazione, con sentenza del 10 novembre 1992, non ha ritenuto provata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis C.P. - di guisa che, sul punto, la decisione dei giudici di merito è stata annullata - ma è anche vero che, pur depurato dai connotati mafiosi, il clan Albanese-Raso-Gullace è stato considerato un gruppo criminale in lotta con i Facchineri (cart. 140).

5) La Corte d'Assise di Palmi, con sentenza del 28 ottobre 1991 a carico di Facchinieri Giuseppe (1960) - errore anagrafico: Facchinieri per Facchineri - ha ritenuto costui responsabile dell'omicidio di Mamone Giuseppe, consumato il 30 agosto 1987. Opportuno pare rilevare che il Facchineri - figlio di Francesco (1927), ucciso il 16 febbraio 1977 e fratello di

Salvatore (1959), ucciso il 22 ottobre 1980 - era stato arrestato il 31 ottobre 1978 in compagnia di Facchineri Vincenzo, odierno imputato, e con lui segnalato in diverse occasioni e che egli stesso il 1 ottobre 1980 era sfuggito ad un agguato che era invece costato la vita a due suoi congiunti: Facchineri Rocco (1963) e De Raco Mario; in tale occasione egli aveva accusato del delitto Bruzzì Camillo, Gullace Carmelo e Mamone Elio, fratello di Mamone Giuseppe. Quei giudici, dopo aver accertato l'appartenenza della vittima al clan Albanese-Raso-Gullace, hanno dimostrato che il delitto altro non era che l'ennesima manifestazione della faida riesplosa, dopo qualche anno di tregua, il 7 luglio 1987 con l'uccisione di ben cinque rappresentanti dello stesso gruppo cui il Mamone apparteneva. Significativo, è poi, che nell'ambito di quel procedimento è stato accertato che i due fucili cal. 12 adoperati per l'omicidio Mamone, erano stati in precedenza utilizzati nella strage del 7 luglio 1987, e che una delle due pistole usate in tale agguato è stata utilizzata pochi giorni dopo, il 16 luglio 1987, nell'agguato che è costato la vita a Ienco Giacomo ed a Ienco Vincenzo, anch'essi legati al gruppo Albanese-Raso-Gullace (cart. 158);

6) il Tribunale di Palmi, con sentenza del 23 gennaio 1993, nel procedimento penale a carico di Facchineri Luigi (1966) ed altri, imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione continuata ed altro, ha accertato l'esistenza nel territorio di Cittanova dei noti due gruppi familiari, da anni in lotta e reciprocamente decimatisi. Significativa appare la circostanza, accertata da quei giudici, che all'inizio degli anni novanta i Facchineri, approffittando dei numerosi arresti che avevano disperso il gruppo avversario, avevano ripreso il controllo di Cittanova, imponendo a molti operatori economici il versamento di pesanti tangenti ("vi dovete mettere in testa qui a Cittanova che comandano i Facchineri e Galasso" - così ha soggiunto ad una delle vittime delle estorsioni uno degli imputati di quel processo -)

Ordunque, non più soltanto voci anonime, confidenti, rapporti giudiziari, argomentazioni logiche nascenti da anomali comportamenti, equivoche condotte di vita o improvvisi repentini trasferimenti da una località all'altra di interi nuclei familiari; né soltanto il concentrarsi di tragici avvenimenti, frasi profferite in momenti di sconforto o di furore per la scom-

parsa violenta di un familiare; né soltanto rivelazioni di collaboratori di giustizia o dichiarazioni, rare per la verità, di testimoni oculari; oggi l'esistenza della faida tra le famiglie Facchineri e Raso-Albanese-Gullace è un fatto giudizialmente e definitivamente accertato.

Così come certe ed individuate sono le responsabilità di quanti hanno avviato ed alimentato la cruenta scia di sangue partita dal bar di via Tirreno di Cittanova quel tragico 19 marzo 1971 ed ancora non arrestatasi. Responsabilità che, nei confronti dei capi storici dei due gruppi familiari, oggi imputati, come Facchineri Vincenzo, Facchineri Michele, Albanese Francesco, Albanese Rocco, Raso Giuseppe, non è soltanto di natura penale, per i delitti cui personalmente hanno partecipato, ma è anche di natura morale, per i germi dell'odio che hanno seminato tra i loro giovani e che altri lutti hanno provocato; per l'abbrutimento morale al quale sono state costrette le loro stesse giovani generazioni, brutalmente cresciute randagie e sconvolte da una realtà che ne ha reciso le vite ancor giovani o che le ha private delle serene speranze della giovinezza, mortificate da un odio tribale ed in attesa solo dell'età adulta per prendere parte attiva all'ecci-

dio. Per l'imbarbarimento della vita di un'intera comunità, nota all'esterno solo per l'efferata violenza dei loro delitti.

Peraltro, non soltanto dell'esistenza della faida vi è oggi conferma giudiziaria. Altre, e non meno gravi, vicende hanno coinvolto i due gruppi familiari, chiaramente impegnati non solo nella loro guerra personale ma anche nella spoliazione dei patrimoni altrui, attraverso forme delittuose particolarmente ripugnanti e che destano grave allarme sociale, quali i sequestri di persona a scopo di estorsione.
Abbandonata, nei primi anni settanta, la pastorizia, i due gruppi, costretti nei rispettivi personaggi più rappresentativi a vivere alla macchia, hanno ben presto utilizzato l'approfondita conoscenza dei rispettivi "territori d'influenza" - le montagne dello Zomaro per i Raso-Albanese-Gullace, la contrada "Vacale" per i Facchineri -, i mezzi e le strutture di guerriglia creati per sterminarsi reciprocamente, per dedicarsi ai sequestri di persona.
A riprova di ciò basterà ricordare:
A) Quanto al gruppo Raso-Albanese-Gullace:
i) la sentenza 5 aprile 1979 del Tribunale di Palmi - a carico di Barillaro Antonio ed altri, tra cui

Albanese Francesco e Albanese Rocco, imputati, il primo, di associazione per delinquere, il secondo anche del sequestro a scopo di estorsione di Buda Carmelo - che ha accertato la responsabilità di Albanese Rocco in ordine al predetto sequestro (f. 43 vol. 333 cart. 59);

2) la sentenza 6 aprile 1978 del Tribunale di Palmi - a carico di Albanese Rocco, Albanese Francesco, Gullace Francesco e Raso Girolamo, imputati del sequestro a scopo di estorsione di Zerbi Domenico - che ha accertato la responsabilità, in ordine a tale delitto, di Albanese Rocco, sorpreso ed arrestato nei pressi di un rifugio ove si trovava il sequestrato; nella stessa occasione é stata notata la presenza di Albanese Francesco, Gullace Francesco e Raso Girolamo (assolti per insufficienza di prove), che si trovavano in compagnia di Rocco Albanese e che sono riusciti a dileguarsi (f. 103 vol. 333 cart. 59);

3) la sentenza 8 novembre 1982 del Tribunale di Palmi - a carico di Albanese Francesco, Albanese Rocco, Raso Giuseppe, Gullace Francesco ed altri, imputati di associazione per delinquere e di due sequestri a scopo di estorsione ai danni dei cugini Leuzzi - che ha accertato la responsabilità di

Albanese Francesco in ordine al sequestro di Leuzzi Pasquale (f. 138 vol. 333 cart. 59 e cart. 139);

B) quanto al gruppo Facchineri:

1) la sentenza 15 dicembre 1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino - a carico di Abrate Antonio ed altri, tra cui Facchineri Michele, odierno imputato, Facchineri Giuseppe (1955) ed altri personaggi notoriamente legati al clan Facchineri, imputati di alcuni sequestri di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere ed altro - che ha accertato la responsabilità di Facchineri Michele anche in ordine ai delitti di: a) associazione per delinquere armata finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona, con l'aggravante di essere uno dei promotori e dei capi dell'organizzazione; b) sequestro a scopo di estorsione di Ruscalla Adriano (Torino 15-10-1976); c) riciclaggio di ingenti somme di denaro provenienti dal riscatto pagato per la liberazione di altro sequestrato, e lo ha condannato a trenta anni di reclusione. Significativa della personalità criminale del Facchineri è la circostanza - emersa in quel processo - che egli, inviato nel 1976 al soggiorno obbligato in Sommariva del Bosco (Cuneo), ha sollecitamente organizzato una banda di criminali dedita ai sequestri di persona e

ad altri delitti contro il patrimonio, tanto che si è accertato che molti dei materiali occorsi per la costruzione dell'abitazione dei Facchineri (porte, infissi, piastrelle in ceramica, impianti termosanitari) ed altri oggetti rinvenuti in detta abitazione (lenzuola, coperte, posate, elettrodomestici, soprammobili) costituivano proventi dei furti perpetrati in quel periodo ai danni di diverse persone (vol. 334 cart. 59);

2) la sentenza 9 dicembre 1984 del Tribunale di Perugia - a carico di Facchineri Caterina, Facchineri Rocco (1959), Facchineri Giuseppe (1960), Guerrisi Carmela, Galasso Antonio ed altri, imputati del sequestro a scopo di estorsione di Garinei Vittorio (Città di Castello 13-5-1983) ed altro - che ha accertato la responsabilità di tutti gli imputati in ordine a detto sequesro (f. 250 vol. 333 cart. 59); decisione in gran parte confermata dalla Corte d'Appello di Perugia l'11 giugno 1985, che però ha assolto Facchineri Giuseppe per insufficienza di prove (cart. 140). Nel corso di quel processo è stato abbondantemente accertato che alcuni rappresentanti "della nota famiglia Facchineri, originaria di Cittanova e protagonista colà di una sanguinosa rivalità con un'altra potente famiglia, da cui era

stata sconfitta, vedendosi costretta ad abbandonare i luoghi natii e, decimata, a smembrarsi e stabilirsi in varie zone d'Italia", avevano costituito, pur lontano dalle zone di origine, un terribile gruppo criminale, del quale facevano parte anche le donne del clan, responsabili, appunto, del sequestro.
Non minore interesse hanno manifestato i Facchineri verso altre forme delittuose, altrettanto allarmanti e brutali, quali le estorsioni. A tale proposito basterà ricordare l'episodio riferito da Raso Francesco, brutalmente invitato da Facchineri Vincenzo, all'epoca latitante, a versargli un'ingente somma di denaro e vittima, per non aver obbedito all'ingiunzione, di un proditorio agguato (vol. 296 cart. 53) e, più di recente, gli avvenimenti oggetto di un procedimento, celebratosi davanti al Tribunale di Palmi, che ha avuto quali protagonisti giovani rappresentanti del casato Facchineri, esaminati e giudicati con la sentenza, sopra menzionata, del 23 gennaio 1993.

In ogni caso, ciò che più significativamente emerge dall'esame degli atti, e che maggiormente impressiona il lettore, è l'assoluta monoliticità dei due gruppi, la loro rilevante capacità operativa, essen-

do essi in grado di agire con grande determinazione su diversi fronti: quello della faida, quello dell'aggressione ai patrimoni altrui, quello delle attività imprenditoriali apparentemente lecite. Colpisce la facilità, quasi la naturalezza, con cui essi sono riusciti a gestire decine di latitanze, a reperire armi di ogni tipo, a rinnovare continuamente le proprie fila malgrado gli arresti ed i morti sul campo.

In particolare, per quanto riguarda i Facchineri, stupisce la facilità con cui essi, scacciati da Cittanova, sono riusciti ad organizzare nuovi gruppi criminali in altre località: talune vicine ai luoghi d'origine - Giffone, S.Giorgio Morgeto - , altre ben più lontane - Piemonte, Umbria, Toscana -. Gruppi rimasti, tuttavia, organicamente collegati tra loro, come dimostrano le vicende che, nelle diverse località, li hanno visti protagonisti.

Così, Facchineri Michele, odierno imputato, ha organizzato in Piemonte, nel 1976, - come si é già avuto modo di segnalare - una banda criminale dedita ai delitti contro il patrimonio della quale facevano parte, oltre ad alcuni elementi locali, parenti e vecchi compagni d'armi come: 1) Facchineri Giuseppe (1955), 2) Gaglianò Alfonso, genero di Gaglianò

Giuseppe ucciso in Liguria il 21 settembre 1978 e già indicato, in punto di morte, da Albanese Raffaele, ucciso nell'agguato di contrada "Gabella", come uno dei nemici della sua famiglia; 3) Galasso Arcangelo, già segnalato il 27 novembre 1976 in contrada "Vacale" di Cittanova, in compagnia di Facchineri Vincenzo e Facchineri Luigi, nei pressi di un rifugio dove sono stati rinvenuti dei candelotti di dinamite e recentemente condannato per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro, in concorso con altri componenti del gruppo Facchineri, con la citata sentenza 23 gennaio 1993 del Tribunale di Palmi.

Ancora, Facchineri Vincenzo, spostatosi da Cittanova a Giffone ed a S.Giorgio Morgeto, ha costituito - secondo quanto si assume nella citata sentenza 6 febbraio 1988 della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria - una banda criminale - denunciata ed assolta per insufficienza di prove per il sequestro a scopo di estorsione di Sorbara Alfonso (Giffone 1-5-1994) - di cui faceva parte anche: 1) Facchineri Salvatore (1958), sorpreso armato, il 31 ottobre 1978, in contrada "Bosco" di Cittanova in compagnia di Facchineri Vincenzo, odierno imputato, e Facchineri Giuseppe (1960), anch'essi armati; 2)

lo stesso Facchineri Giuseppe (1960), il quale è il personaggio che: a) è scampato alla morte nell'agguato del 1 ottobre 1980; b) è stato condannato ex art. 416 bis C.P. con la citata sentenza del 6 febbraio 1988 della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria; c) è stato condannato per l'omicidio di Mamone Giuseppe; d) è stato sorpreso, armato, il 31 ottobre 1978, in compagnia di Facchineri Vincenzo (1929) e Facchineri Salvatore (1958); e) è stato ripetutamente segnalato, armato, in diverse località in compagnia di altri affiliati (il 20-2-1983, il 15-7-1983 ed il 30-4-1985; f) è stato condannato in primo grado, e poi assolto per insufficienza di prove dal sequestro a scopo di estorsione ai danni di Garinei Vittorio, cui si è in precedenza accennato.

Ancora, altro gruppo criminale, essenzialmente composto da appartenenti al casato Facchineri, è stato individuato nel centro Italia. Si tratta della banda condannata per il sequestro del citato Garinei, della quale facevano parte personaggi sicuramente collegati sia al gruppo piemontese, sia al gruppo calabrese. Infatti, Facchineri Caterina è la moglie di Facchineri Michele, odierno imputato ed uno dei capi storici della famiglia, organizzatore

della banda responsabile del sequestro Ruscalla, detenuto all'epoca del sequestro Garinei; Guerrisi Carmela è la vedova di Facchineri Giuseppe (1940), rimasto vittima della faida; Facchineri Rocco è il personaggio scampato all'agguato del 22 ottobre 1980; Galasso Antonio è la persona sorpresa armata, il 31 ottobre 1978, in contrada "Bosco" di Cittanova, in compagnia di Facchineri Vincenzo, Giuseppe e Salvatore. Significative, poi, ed ancora indicative degli stretti collegamenti esistenti tra il gruppo facente capo a Facchineri Caterina ed i capi storici della famiglia, all'epoca detenuti o latitanti, sono due circostanze emerse nell'ambito di quel procedimento, e cioè: 1) la fuggevole ma inquietante comparsa in Toscana, proprio nel giorno del sequestro, di Facchineri Vincenzo, odierno imputato; 2) gli intensi contatti che Facchineri Caterina ha avuto, prima e durante il sequestro, con il marito ed il cognato, detenuti, e che ha indotto quei giudici a sostenere che la donna avesse fatto da elemento di collegamento tra la Toscana ed i congiunti detenuti, oltre che tra questi ultimi "per un'impresa che coinvolgeva per la sua audacia e gravità e pericolosità, tutta quanta la famiglia" (sentenze 1-12-1984 e 11-6-1985, sopra citate, cart. 59 e 140).

Altro gruppo che operava tra il Centro Italia e la Calabria è quello individuato dai giudici di Palmi nel procedimento conclusosi con la ricordata sentenza - non ancora esecutiva - del 23 gennaio 1993. In tale occasione è stato possibile identificare gli stretti rapporti operativi esistenti tra il gruppo calabrese, che materialmente consumava le estorsioni, ed il gruppo umbro-toscano, che provvedeva al reimpiego dei capitali frutto dell'illecita attività del primo. Indicative, in particolare, degli stretti rapporti tra i due gruppi, sono state in quel procedimento ritenute le posizioni dei fratelli Facchineri Carmela e Facchineri Domenico. La prima, vedova della guerra di mafia, da un lato partecipava all'attività estorsiva del gruppo calabrese, dall'altra, durante le sue frequenti puntate in Centro Italia, provvedeva anche ad investire in immobili il ricavato delle estorsioni. Il secondo, da parte sua, faceva parte del "gruppo di fuoco" calabrese, principale responsabile dell'attività estorsiva e, nel contempo, era socio con alcuni congiunti residenti in Centro-Italia interessati, proprio nel periodo "caldo" delle estorsioni, all'acquisto ed alla gestione di un esercizio commerciale sito in Città di Castello.

Ordunque, giunti ormai al termine dell'analisi che qui interessa, può affermarsi:

A) che la faida tra le famiglie cittanovesi dei Facchineri e degli Albanese-Raso-Gullace costituisce un dato storico ormai giudizialmente, ripetutamente, accertato;

B) che la faida, originariamente esplosa per tutelare un malinteso prestigio familiare, ha ben presto assunto le caratteristiche di una vera e propria guerra di mafia tendente ad ottenere il controllo mafioso del territorio;

C) che i due gruppi sono rimasti, negli anni, monoliticamente uniti e compatti nelle loro strategie criminali.

Tali indiscutibili conclusioni costituiscono la prima importante positiva verifica delle dichiarazioni di Giuseppe Scriva, quantomeno per la parte di esse relativa al decennale scontro armato tra i due gruppi familiari cittanovesi.

Si può, cioè, sostenere che l'accertata esistenza della faida tra le predette famiglie costituisce un primo, rilevante riscontro delle dichiarazioni del collaboratore, sotto il profilo della verifica della causale generale di taluni delitti di sangue che hanno coinvolto i due gruppi, e che sono oggi sotto-

posti all'esame della Corte, laddove si possa ritenere certa l'attribuzione alla faida dei singoli delitti.

Tanto opportunamente specificato, occorre passare all'esame dei singoli avvenimenti delittuosi che, secondo l'accusa, devono essere attribuiti alla faida e che riguardano, nell'ordine:

1) il tentato omicidio di Albanese Francesco;

2) il duplice omicidio di Albanese Raffaele e Raso Antonino ed il tentato omicidio di Raso Giuseppe;

3) l'omicidio di Raso Giuseppe;

4) il tentato omicidio di Avenoso Domenico;

5) gli omicidi di Marvaso Marcello e di Marvaso Luciano;

6) l'omicidio di Varone Giorgio;

7) l'omicidio di Facchineri Domenico;

8) il duplice omicidio di Facchineri Luigi e Gagliano Giuseppe.

II - A - 1 Tentato omicidio ALBANESE FRANCESCO

27 gennaio 1972

Capi: A13 - A14

Imputati: 1) Facchineri Vincenzo (1929); 2) Facchineri Michele (1936); 3) Scriva Giuseppe; 4) Fedele Antonino; 5) Straputicari Vincenzo; 6) Gerace Filippo.

Il 27 gennaio 1972, poco prima delle ore 6,45, Albanese Francesco veniva ricoverato presso l'ospedale civile di Taurianova per "ferite multiple d'arma da fuoco agli arti superiori, al torace, alla regione epigastriaca e alla faccia mediale della coscia dx. Stato di shock."

Nel corso delle prime indagini, Gentile Angela, moglie del ferito, riferiva di aver notato, subito dopo il delitto, transitare a forte velocità un'autovettura "Simca 1000" alla cui guida si trovava Straputicari Vincenzo ed a bordo della quale aveva notato altra persona da lei non conosciuta. Aggiungeva la donna di essere sicura della presenza dello Straputicari - del quale aveva anche riconosciuto l'autovettura - perchè già da tre o quattro giorni ella lo aveva visto ripetutamente transitare davanti

alla propria abitazione ed osservare la "porta d'ingresso con occhio minatorio". Lo Straputicari, riferiva ancora la Gentile, era il "nipote dei Facchineri, con i quali da qualche tempo a questa parte si stanno verificando fatti di sangue con la famiglia di mio suocero Albanese Raffaele".

L'agguato, accertavano gli inquirenti, si era verificato nel centro di Cittanova, nei pressi della villa comunale, poco dopo che l'Albanese era uscito da casa e mentre si dirigeva, a piedi, verso i giardini pubblici lungo la strada che conduce allo Zomaro, ove teneva il proprio gregge.

I testimoni Zito Girolamo e Nasso Angelo confermavano il passaggio, dopo la sparatoria, di un'autovettura che procedeva a forte velocità, ma riferivano che si trattava di una "Giulia 1300" di colore bianco sporco. Nulla di rilevante riferiva l'Albanese.

Gli inquirenti, tuttavia, inquadravano l'episodio nell'ambito della faida in corso da qualche tempo tra le famiglie Facchineri e Raso-Albanese, come peraltro aveva lasciato chiaramente intendere la stessa Gentile, e denunciavano, in stato di fermo, lo Straputicari.

Costui, però, con sentenza del 21 marzo 1973, veniva

prosciolto da ogni addebito dal G.I. di Palmi. Il magistrato evidenziava le incertezze palesate dalla Gentile nel corso dell'istruttoria in relazione alla presenza - prima ammessa e poi negata - di una seconda persona all'interno dell'auto con a bordo lo Straputicari; rilevava la contrapposizione tra la Gentile ed i testi Nasso e Zito circa il modello dell'autovettura in questione; sottolineava la circostanza secondo cui l'auto "Simca" dello Straputicari si trovava, fin dal 24 gennaio precedente il delitto, presso l'officina di Trimboli Michele (vol. 465 cart. 82).

La vicenda veniva riaperta da Scriva Giuseppe che, il 23 dicembre 1983, al G.I. di Palmi confessava di essere uno dei responsabili del delitto. In particolare, egli riferiva che, trovandosi nel gennaio del 1972 latitante in contrada "Pian delle Vigne" di Rosarno, in casa di tal Consiglio, aveva ricevuto la visita di alcuni amici, tra cui Varone Antonio, Fedele Antonino (Ninì) e Straputicari Vincenzo. Dopo il pranzo, gli ultimi due, chiamatolo in disparte, gli avevano proposto di partecipare all'omicidio di una persona la cui eliminazione interessava i fratelli Michele e Vincenzo Facchineri, senza tuttavia

specificare il nome della vittima. Egli aveva aderito alla richiesta, ma solo per fare una "cortesia" all'amico Ninì Fedele. Dopo qualche giorno, trovandosi egli in S.Ferdinando in compagnia, tra gli altri, del Fedele, era giunto lo Straputicari che aveva consegnato il fucile, che avrebbe dovuto essere utilizzato nell'agguato, e le cartucce che, a dire dello Straputicari, erano avvelenate. Era stato dato, quindi, incarico a Gerace Filippo, Luppino Francesco, Messineo Giuseppe e Messina Rocco di rubare un'auto a bordo della quale avrebbero dovuto raggiungere il luogo del delitto. I quattro avevano successivamente portato una "Giulia 1300" di colore bianco, rubata ad un cugino di Martino Raso. Il giorno dell'agguato, di buon mattino (intorno alle sei), a bordo dell'auto rubata, da lui guidata, egli ed il Fedele si erano portati in Cittanova, nei pressi della villa comunale e di un distributore di benzina, e si erano appostati in attesa della vittima, al cui passaggio il Fedele, che si trovava sul sedile posteriore dell'auto, aveva esploso tre colpi di fucile. L'Albanese, riferiva ancora lo Scriva, era stato colpito dapprima alle spalle quindi, essendosi girato, al petto.

Esequita l'azione i due si erano allontanati velo-

cemente dal luogo del delitto senza preoccuparsi di accertarne i risultati, fidando il Fedele sulla presenza del veleno nelle cartucce, che avrebbe assicurato il buon esito dell'operazione (f. 10 vol. 445 cart. 79).

Il 15 gennaio 1984, interrogato dal P.M. di Palmi, lo Scriva ribadiva quanto in precedenza affermato. Specificava che i mandanti del delitto dovevano individuarsi nei due fratelli Facchineri e che lui vi aveva partecipato solo per fare una "cortesia" al Fedele; specificava che l'agguato si inseriva nell'ambito della faida in corso tra le due famiglie cittanovesi; precisava che l'arma usata era un fucile a canne mozze e che il luogo e l'ora dell'agguato erano stati scelti tenendo conto delle abitudini dell'Albanese - ben note al Fedele - il quale quotidianamente percorreva di buon ora la stessa strada per raggiungere l'ovile di sua proprietà (f. 1 vol. 442 cart. 79).

Il 18 giugno 1984 lo Scriva confermava ancora tali dichiarazioni al P.M. di Palmi, specificando ulteriormente che l'Albanese, passato a piedi lungo la strada ove i due erano in agguato, senza esser stato notato, era stato raggiunto, da un primo colpo, alla schiena e poi al petto, prima di avere il tempo di

rifugiarsi dietro un'auto posteggiata nei pressi (f. 30 vol. 442 cart. 79)

Il 6 febbraio 1985, davanti al P.M. [redacted] e al G.I. di Palmi, lo Scriva ribadiva ancora una volta le precedenti dichiarazioni, precisando ulteriormente che, allorchè si erano appostati in attesa dell'Albanese, l'auto, a bordo della quale lui ed il Fedele si trovavano, aveva i fari spenti e che, dopo la sparatoria, egli era "partito a razzo". Lo Scriva aggiungeva di non ricordare se, ripartendo, aveva acceso i fari dell'auto e precisava che i suoi rapporti con il Fedele erano, all'epoca, ottimi, tanto che proprio costui aveva avuto un ruolo determinante nella sua evasione dal carcere di Messina (f. 379 vol. 444 cart. 79).

Si procedeva, quindi, a carico di tutte le persone indicate dal collaboratore e cioè: di Facchineri Vincenzo e Michele, Fedele Antonino, Straputicari Vincenzo, Luppino Francesco, Gerace Filippo, Messineo Giuseppe, Messina Rocco e dello stesso Scriva.

Nessuna delle persone chiamate in correità dal collaboratore ammetteva la propria responsabilità in ordine agli avvenimenti in questione.

In particolare, Facchineri Michele, pur ammettendo di aver conosciuto Scriva nel 1975, in occasione di

una delle latitanze di costui, e di avere avuto con lui rapporti legati all'acquisto, in quel periodo, di alcune autovetture su incarico dello stesso Scriva (a tal fine egli si era recato a Roma in compagnia dell'amante di costui Massimi Angela), negava ogni addebito. Ammetteva, altresì, di aver conosciuto: Fedele Antonino nel carcere di Cittanova, tra il novembre 1974 ed il gennaio 1975, e Gerace Filippo in un carcere ed in epoca non specificati. Ammetteva, infine, rapporti di frequentazione con il fratello Vincenzo e con il nipote Straputicari Vincenzo (che aveva sposato una figlia della sorella Carmela, coniugata Guerrisi) e negava di conoscere gli altri imputati (f. 241 vol. 443 cart. 79).

Fedele Antonino, interrogato dal P.M. di Palmi il 14 giugno 1984, negava ogni suo coinvolgimento nel delitto; ammetteva di aver conosciuto Scriva nell'aprile del 1972, dopo l'evasione di costui dal carcere di Messina, e durante la sua latitanza, in quel periodo, nella zona tra Drosi e Rosarno. Asseriva, altresì, di aver conosciuto Gerace Filippo, nel 1975 o 1976, senza ricordare le circostanze dell'incontro, e di non conoscere gli altri imputati. Riferiva, poi, di avere rivisto lo Scriva nel

mese di Giugno del 1973 nel carcere di Palmi e di non averlo più, dopo di allora, incontrato e precisava che i suoi rapporti con lui non erano stati di natura particolare ("nè di amicizia nè di inimicizia"), pur essendo stato egli giudicato, ma assolto, per aver favorito l'evasione dello Scriva dal carcere di Messina. Riferiva, infine, di non conoscere nè gli Albanese nè i Facchineri, pur ammettendo, subito dopo, di aver conosciuto in carcere, intorno al 1975, qualcuno dei Facchineri (f. 18 vol. 442 cart. 79). Con successive dichiarazioni del 5 luglio 1984, spontaneamente rese al P.M., il Fedele, nel ribadire la propria innocenza, assumeva che i suoi rapporti con lo Scriva erano pessimi fin dal 1972 a causa di un'estorsione da costui consumata ai danni di tal Carbone; a seguito di tale avvenimento, egli nel 1973, nel carcere di Palmi, aveva schiaffeggiato, alla presenza di altri detenuti, lo Scriva, che si era poi vendicato, accusandolo falsamente di gravi reati. Ammetteva, infine, di aver aiutato Scriva ad evadere dal carcere di Messina, ma solo su richiesta di Cappone Consolato e di essere stato, per tale reato, condannato (f. 73 vol. 442 cart. 79).

Tali dichiarazioni il Fedele confermava in successivo interrogatorio (. 285 vol. 443 cart. 79).

Straputicari Vincenzo negava ogni addebito e si riportava alle dichiarazioni rese nel procedimento penale instauratosi a suo carico nell'immediatezza dei fatti (vol. 465 cart. 82). Ammetteva di conoscere, dei suoi coimputati, solo i congiunti Facchineri: aggiungeva, poi, di aver conosciuto, circa 17 anni prima, Fedele Antonino, allorchè lui gestiva un bar a Drosi, finendo, infine, con l'affermare che con costui vi era una parentela, seppure lontana (f. 19° vol. 443 cart. 79).

Gerace Filippo, rilasciava, sulla vicenda, molteplici e contraddittorie dichiarazioni. In un primo interrogatorio (28-2-1984) egli dichiarava che responsabili dell'agguato erano stati Scriva Giuseppe e Luppino Carmelo (deceduto), che erano giunti sul luogo del delitto a bordo di un'auto "Giulia" Alfa Romeo, da lui rubata. Successivamente (15-6-1984) negava ogni addebito, assumendo di essere stato, all'epoca del delitto, probabilmente detenuto (f. 27 vol. 442 cart. 79). Nel corso di un ulteriore interrogatorio (13-12-1984), dopo aver premesso che nel gennaio 1972 egli era latitante e si trovava in compagnia dello Scriva, affermava che un giorno costui aveva dato incarico a lui ed a Tripodi Rocco di rubare una macchina, senza specificare l'uso a

cui essa doveva essere destinata. Qualche giorno dopo, egli ed il Tripodi avevano sottratto una "Giulia 1600" a tale Raso Giuseppe di Gioia Tauro. Qualche tempo dopo il furto, Scriva aveva dato incarico a lui, a Luppino Carmelo, a Tripodi Rocco e ad Antonio Varone (tutti deceduti) di eseguire un attentato in Cittanova ai danni di una persona nota solo a Varone. Obbedendo alla richiesta dello Scriva, i quattro, a bordo dell'auto in precedenza rubata, alla cui guida si era posto esso Gerace, si erano diretti di buon mattino verso Cittanova ove il Varone aveva esploso, con il suo fucile, almeno tre colpi contro una persona che si trovava a passare, nei pressi della villa comunale, lungo la strada che porta allo Zomaro. Il Varone aveva mirato al torace. Subito dopo l'agguato, l'auto si era allontanata velocemente dal luogo del delitto imboccando una strada vicina a quella che costeggia la villa comunale. Solo nei giorni successivi egli aveva appreso che la vittima era Albanese Francesco e che lo Scriva ne aveva decretato la morte perchè aveva difeso "una persona di Cittanova" dalle pretese estorsive dello stesso Scriva. Aggiungeva, ancora, il Gerace che, avendo appreso che la vittima dell'agguato era l'Albanese, si era spaventato,

"perchè non volevo essere coinvolto", pur non essendo, all'epoca, al corrente della faida. (f. 299 vol. 444 cart. 79).

Nel corso della formale istruzione venivano escussi numerosi testi ed acquisita varia documentazione; non veniva sentito Facchineri Vincenzo, latitante.

In esito all'istruttoria, i due Facchineri, lo Scriva, lo Straputicari, il Fedele ed il Gerace venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati indicati ai capi A13 e A14 della rubrica, mentre Messina Rocco, Luppino Francesco e Messineo Giuseppe, presenti allorchè era stato dato incarico al Gerace di rubare l'auto, venivano prosciolti con formula dubitativa, non essendo risultata certa la loro partecipazione al furto (f. 70 vol. 439 cart. 78).

In dibattimento la Corte, con ordinanza del 10 marzo 1992, riteneva nulle ed inutilizzabili le dichiarazioni rese dallo Scriva il 30 novembre ed il 23 dicembre 1983, nelle parti in cui in esse si fa riferimento al tentativo di omicidio dell'Albanese.

Assenti Facchineri Vincenzo, Fedele Antonino e Straputicari Vincenzo, Facchineri Michele ribadiva la propria estraneità ai fatti; egli sosteneva di essere in buoni rapporti con Albanese Francesco

("salute e buongiorno"), che i componenti il clan Albanese-Raso, recentemente definitivamente condannati per l'omicidio del fratello Giuseppe e dei nipoti Domenico e Michele, erano innocenti e che nell'interrogatorio reso al G.I. il 2 luglio 1984 non aveva fatto in alcun modo riferimento alla faida - a suo dire inesistente - tra la sua famiglia e quella dei Raso-Abanese (ud. dib. del 31-3-1993).

Gerace Filippo, da parte sua, ritrattava le precedenti confessioni e protestava la propria innocenza in ordine a tutti i delitti contestatigli (ud. dib. dell'1-6-1993).

Scriva Giuseppe riferiva gli avvenimenti relativi al ferimento dell'Albanese negli stessi termini narrati nell'interrogatorio del 16 dicembre 1983. Ribadiva, cioè, il ruolo da lui stesso e dagli altri imputati ricoperto nell'agguato e ulteriormente precisava che: a) all'epoca non conosceva Albanese Francesco (in passato aveva conosciuto, in occasione di una comune detenzione, Albanese Antonio), pur conoscendo, di fama, la famiglia Albanese; b) dei Facchineri conosceva sicuramente Michele, suo coimputato, e, forse, qualche altro componente la famiglia; c) con Michele Facchineri ed Albanese Antonio egli aveva, all'epoca, normali rapporti di conoscenza e non

anche di interessi, mentre suo cugino Francesco Scriva aveva, con Facchineri Michele, più stretti rapporti; d) egli non aveva ricevuto dai Facchineri l'incarico di uccidere Albanese Francesco; tale incarico avevano ricevuto Straputicari e Fedele; e) egli aveva deciso di partecipare all'agguato - peraltro limitandosi a guidare l'auto a bordo della quale il Fedele aveva raggiunto il luogo del delitto - solo per favorire il Fedele, che aveva chiesto il suo aiuto; f) i mandanti del delitto erano i fratelli Vincenzo e Michele Facchineri, mentre lo Straputicari aveva partecipato, con il Fedele, all'organizzazione dell'agguato ed aveva fornito a quest'ultimo l'arma del delitto e le munizioni che, a dire dello stesso Straputicari, erano avvelenate; g) egli era al corrente che vittima dell'agguato era Albanese Francesco (circostanza in un primo tempo ammessa solo come possibile e riferita in termini di certezza solo a contestazione di quanto da lui riferito in sede di formale istruzione); h) la causale del delitto doveva ricercarsi nella faida in corso tra le due famiglie cittanovesi; i) il Fedele, che aveva notato la presenza dell'Albanese con un certo ritardo, aveva esploso diversi colpi di fucile, il primo dei quali aveva attinto la vittima alle spalle

mentre gli altri avevano colpito il torace e l'addome; l) l'Albanese era sfuggito alla morte perchè era riuscito a nascondersi dietro un'auto in sosta e perchè il Fedele aveva fatto affidamento sul veleno contenuto nelle cariche delle cartucce; m) la distanza di sparo era di circa dieci metri; n) a un certo punto il fucile del Fedele, urtando contro il finestrino dell'automobile, si era inceppato; o) nessuna incongruenza vi era nel suo rifiuto di partecipare all'agguato di contrada "Gabella", dettato dall'esigenza di non farsi coinvolgere nella faida, atteso che all'attentato ai danni di Albanese Francesco egli aveva partecipato solo per amicizia verso il Fedele, incaricato del delitto; mentre per i fatti di contrada "Gabella" egli aveva ricevuto dai Facchineri espresso mandato, da lui rifiutato, appunto, per non essere coinvolto nella faida; p) nessuna lite vi era stata, nel carcere di Palmi, con Fedele Antonino, con il quale, prima della sua decisione di collaborare con la giustizia, aveva intrattenuto rapporti di amicizia (ud. dib. dell'1-2-1993).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si procedeva ai confronti tra lo Scriva e Facchineri Michele e Gerace Filippo, in esito ai quali ognuno mante-

neva le rispettive posizioni (ud. dib. del 31-3-1993 e del 18-6-1993).

Inoltre, il 1 aprile 1993 la Corte si recava in Cittanova per ispezionare i luoghi teatro dell'agguato (rilievi fotografici alla cart. 161). Nel corso di tale incombente istruttorio lo Scriva - pur se con qualche perplessità, dallo stesso giustificata con il gran tempo trascorso dall'epoca dei fatti (oltre 21 anni), con il parziale mutamento dei luoghi e con la sua scarsa conoscenza, già all'epoca, della città di Cittanova - indicava il luogo in cui lui ed il Fedele, a bordo dell'auto, si erano appostati ed il posto ove l'Albanese era stato attinto dai colpi di arma da fuoco; ribadiva le modalità dell'agguato e precisava di essere fuggito, dopo la sparatoria, lungo la via Nazionale.

Nella stessa occasione, Albanese Francesco riferiva le fasi dell'attentato subito ed indicava il luogo ove l'auto, con a bordo i sicari, si trovava in sosta ed il posto ove lui era stato colpito; dichiarava, infine, che i sicari si erano allontanati, dopo la sparatoria, lungo la via Giardino e non lungo la via Nazionale.

Al termine della discussione, il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità di tutti gli impu-

tati e la loro condanna - ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e concesse allo Scriva l'attenuante ex art. 8 D.L. 13-5-1991 nº 152 e le circostanze attenuanti generiche - alle pene di anni sei di reclusione quanto allo Scriva e di anni sedici quanto agli altri. I difensori concludevano i rispettivi interventi chiedendo, per lo Scriva, l'affermazione di responsabilità accompagnata dalla concessione di ogni possibile attenuante, per gli altri imputati, la piena assoluzione.

Richiamato quanto in precedenza esposto circa la complessiva credibilità dello Scriva e la originalità delle sue dichiarazioni rispetto ai resoconti giornalistici dell'epoca (retro pag. 227) oltre che ai risultati delle investigazioni svolte al tempo del delitto; rilevato che anche con riferimento all'episodio delittuoso in esame le dichiarazioni del collaboratore si presentano articolate, costanti e, complessivamente, uniformi ed altresì accreditate dalla peculiarità - cui in precedenza si é fatto cenno - della spontaneità dell'accusa che, nel caso di specie, lo Scriva, mai in precedenza sospettato, ha rivolto anche a se stesso, occorre procedere alla verifica esterna di tali dichiarazioni; ad accerta-

Taurianova (ove era stato ricoverato per le ferite riportate - vol. 465 cart. 82 -), nel corso di altro agguato è rimasto gravemente ferito Facchineri Domenico (1931), fratello degli odierni imputati ed oggetto, l'11 settembre 1977, di altro agguato, questa volta con esiti mortali.

La faida è dunque, già nel 1972, una triste e sanguinosa realtà: pochi giorni dopo il ferimento di Facchineri Domenico, nell'agguato di contrada "Gabella", irraggiungibili i giovani, resisi irreperibili, sono caduti i patriarchi Albanese Raffaele e Raso Antonio, mentre Raso Giuseppe è riuscito, in quella occasione, a scampare alla morte.

Un primo, importante riscontro ricevono, quindi, le dichiarazioni dello Scriva con riferimento alla causale del delitto, sicuramente riconducibile alla faida.

2 - Un secondo significativo riscontro attiene alla fase preparatoria del delitto e, in particolare, al reperimento dell'auto a bordo della quale i sicari sono giunti sul luogo dell'agguato e se ne sono, dopo la sparatoria, allontanati.

Accertato, invero, fin dalle prime indagini che

l'auto in questione era una "Giulia" Alfa Romeo di colore "bianco sporco" (teste Zito Girolamo - f. 16 vol. 465 e udienza dibatt. del 19-3-1991) o "giallino-latte sporco" (teste Nasso Angelo f. 21 stesso volume e udienza dibatt. del 24-3-1992), occorre sottolineare che è stato lo Scriva a confermare non solo il modello di detta auto ("Giulia 1300" Alfa Romeo) ed il color chiaro (bianco) della stessa, ma a precisare che l'auto in questione era stata rubata, qualche tempo prima del delitto, da Gerace Filippo a Gioia Tauro ad un cugino di Martino Raso (dich. del 23-12-1983). Identificato per Raso Giuseppe, costui, residente a Gioia Tauro, ha confermato in pieno le dichiarazioni dello Scriva ricordando di avere, nel 1972, subito il furto della propria auto "Giulia 1300" Alfa Romeo, di colore grigio chiaro, lasciata in sosta nei pressi del cinema Politeama (f. 223 vol.445 cart. 79 e udienza dibatt. del 17-3-1992). Affermazione, questa, che appare di grande rilievo poichè riscontra circostanze non emerse in precedenza e per la prima volta riferite dallo Scriva e, cioè, la località ove era stato eseguito il furto dell'auto in questione e l'identità del proprietario della stessa.

3 - Altro preciso riscontro delle dichiarazioni del collaboratore, questa volta relativo alle modalità del delitto, é stato fornito dallo stesso Albanese Francesco che, in sede di ispezione dei luoghi del delitto (verbale del 7-4-1993), dopo aver riferito di essere stato colpito, dapprima, al braccio sinistro, quindi, al torace, ha precisato che "il terzo colpo colpì la macchina dietro la quale mi ero riparato"; con ciò clamorosamente confermando quanto lo Scriva aveva già sostenuto nell'interrogatorio del 18 giugno 1984, e cioé che, dopo i primi colpi, l'Albanese si "gettò dietro una macchina parcheggiata, forse una 600". Riscontro, quello sopra segnalato, che appare particolarmente significativo sia perchè proviene dallo stesso Albanese, sia perchè relativo ad una circostanza emersa per la prima volta nel processo proprio grazie allo Scriva.

4 - Ulteriori riscontri, relativi alle modalità esecutive del delitto, forniscono: i rilievi medico legali contenuti nella cartella clinica dell'ospedale di Taurianova - che descrivono le ferite riportate dall'Albanese - ed i testi Nasso Angelo e Zito Girolamo, già sopra

indicati.

Quanto ai primi, v'è da rilevare che essi confermano la circostanza, riferita dal collaboratore, secondo cui il primo dei colpi esplosi dal Fedele ha attinto alle spalle l'Albanese (della presenza di costui il primo si era accorto in ritardo, quando, cioè, la vittima designata aveva superato, procedendo verso monte, il luogo ove l'auto si trovava in agguato). Invero, dalla cartella clinica in atti (vol. 465) risulta che l'Albanese é stato attinto, tra l'altro, nella zona dorsale dell'avambraccio sinistro e nella regione glutea, da dove sono stati estratti alcuni pallini. Riscontro, anche questo, che appare particolarmente significativo, da un lato, perchè conferma la ricostruzione dell'agguato proposta dallo Scriva, dall'altro, perchè smentisce l'interessata ricostruzione dell'Albanese, che ha sempre negato di essere stato colpito alle spalle.

Quanto ai testi Nasso e Zito, essi hanno pienamente riscontrato le dichiarazioni del collaboratore con riferimento non solo al numero dei colpi esplosi - tre -, ma anche al tragitto percorso, subito dopo l'attentato, dall'auto dei

sicari, allontanatasi - secondo gli stessi testi e lo Scriva - lungo la via Nazionale, non lungo la via Giardino, come ha sostenuto l'Albanese, in sede di ispezione dei luoghi, allo scopo evidente di screditare la portata delle dichiarazioni del collaboratore.

5 - Positivi riscontri anche del contesto complessivo in cui é maturato l'agguato ai danni dell'Albanese, del coinvolgimento nello stesso di tutti gli imputati e dei loro consolidati rapporti di amicizia, di comunanza di vita, se non addirittura di parentela, possono trarsi dall'esame del voluminoso incarto processuale.

Straputicari Vincenzo, che secondo lo Scriva aveva ricevuto dai fratelli Facchineri il mandato di uccidere l'Albanese e che, unitamente al Fedele, aveva curato la preparazione dell'agguato ed aveva poi fornito l'arma del delitto e le relative munizioni, é parente di Vincenzo e Michele Facchineri, avendone sposato la nipote Guerrisi Carmela nel 1969. Il rapporto di parentela ha ben presto cementato interessi di natura criminale ed ha segnato il pieno coinvolgimento dello Straputicari nella faida cittanovese. Segnale indicativo di tale inserimen-

to può già ritenersi la denuncia, seguita da condanna (vol. 208 cart. 30), per i reati di detenzione e porto di una pistola e delle relative munizioni, nel cui possesso l'imputato é stato trovato il 15 dicembre 1972; cioè nel pieno della faida che in quell'anno, a quella data, aveva già al suo attivo tre morti e tre feriti ai quali, di lì a pochi giorni (il 27-12-1972) si sarebbero aggiunti: un altro morto (Ventre Giovanni) ed un altro ferito (Facchineri Giuseppe - 1940 -). Prova sicura di tale inserimento, é poi fornita da Gentile Angela che, come é stato già ricordato, ha dichiarato di avere notato, nei tre o quattro giorni precedenti l'attentato, il frequente ed inquietante passaggio dello Straputicari davanti alla sua abitazione; ad ulteriore conferma non solo del coinvolgimento dell'imputato nel delitto, ma anche del ruolo dallo stesso ricoperto nella vicenda ricondotto, così come ha sostenuto lo Scriva, alla fase preparativa ed organizzativa della stessa. Pare ovvio, invero, ritenere che quei frequenti ed inusuali passaggi dello Straputicari davanti all'abitazione dell'Albanese avevano evidentemente lo scopo di studiare le abitudini di costui per porre gli esecutori materiali del delitto nelle condizioni di

poter colpire con rapidità e sicurezza.

Ha, dunque, riferito il vero lo Scriva allorchè ha sostenuto che: "lo Straputicari mi indicò le abitudini di Albanese, diceva che passava sempre da quella strada" (dich. del 18-6-1984); proprio Straputicari, invero, é stato notato dalla Gentile, nei giorni precedenti il delitto, transitare con atteggiamento sospetto davanti alla sua abitazione. Ulteriore prova del coinvolgimento di costui nella faida é fornita da Albanese Raffaele, vittima dell'agguato di contrada "Gabella", che in punto di morte ha indicato, tra i suoi nemici, lo Straputicari insieme con i parenti Facchineri. Proprio nell'ambito delle indagini svolte a seguito di tale delitto, lo Straputicari é stato ancora fortemente sospettato di esserne uno degli autori, ad ulteriore conferma del ruolo ormai stabilmente dallo stesso assunto all'interno del clan Facchineri, cioè di fedele gregario dei parenti acquisiti. Per completare il quadro dei collegamenti esistenti all'epoca tra gli imputati, é opportuno ricordare i rapporti di parentela intercorrenti tra lo Straputicari e Fedele Antonino, nonchè i comuni interessi delinquenziali che hanno legato costoro e, inoltre, lo stesso Fedele ai fratelli Facchineri ed allo stesso

Scriva.

Significativo appare, anzitutto, specie con riferimento ad una società criminale che esalta al massimo i legami familiari, il rapporto di parentela esistente tra lo Straputicari ed il Fedele. La circostanza, dal primo casualmente ammessa ed inizialmente taciuta dal secondo, ricopre, a parere della Corte, notevole interesse ai fini probatori poichè ribadisce il ruolo determinante ricoperto nella vicenda dallo Straputicari che, proprio grazie ai suoi rapporti di parentela con il Fedele, era evidentemente il soggetto più adatto a tenere i contatti tra quest'ultimo ed i Facchineri.

Antichi, peraltro, e ben più risalenti nel tempo erano i rapporti ed i collegamenti tra i Fedele e la famiglia Straputicari. Già nel 1966 Straputicari Francesco, fratello di Vincenzo, aveva messo a disposizione dei fratelli Fedele la propria abitazione di campagna, ove erano state ricoverate armi e munizioni e che, probabilmente, era servita da rifugio ai Fedele latitanti (rapporto CC Rizziconi del 29-7-1966 - vol. 208 cart. 30). Ancora, nel luglio del 1972 Straputicari Francesco e Fedele Antonino sono stati denunciati per una serie di danneggiamenti perpetrati ai danni di diversi pro-

prietari terrieri della contrada "Marotta" di Rizziconi, la stessa contrada, cioè, che lo Scriva ha affermato essere sotto il controllo dei Fedele e dove più volte Fedele Antonino, all'epoca latitante, é stato segnalato dai Carabinieri. Ed é particolarmente significativa la circostanza che in una di tali occasioni, precisamente il 26 agosto 1972, cioè a pochi mesi di distanza dal ferimento di Albanese Francesco e dell'agguato di contrada Gabella ove hanno perso la vita Albanese Raffaele e Raso Antonino, Fedele Antonino - indicato dallo Scriva quale esecutore materiale, su mandato dei Facchineri, dei due delitti - é stato sorpreso proprio in compagnia di Facchineri Michele e di altri pregiudicati collegati al gruppo Facchineri: Guerrisi Salvatore, Varone Antonio, Varone Francesco e Zito Francesco, proprietario, quest'ultimo, dell'appezzamento di tereno ove i sei sono stati sorpresi dai Carabinieri di Rizziconi mentre, sotto un albero, stavano consumando una frugale colazione (vol. 356 cart. 63 f. 73 vol. 342 cart. 61). Ed é significativa la presenza sul posto non solo del Fedele, ma anche dei fratelli Varone, tutti indicati dallo Scriva come fiancheggiatori dei Facchineri, che hanno reciprocamente dichiarato di non conoscersi o

di essersi conosciuti in epoche ben successive. Quel Varone Francesco indicato da Scriva quale correo nell'omicidio di Raso Giuseppe (come più avanti si vedrà) ucciso nel carcere di Reggio Calabria il 31 marzo 1975. Quel Varone Antonio che il giorno di detto omicidio si trovava detenuto nello stesso carcere e che aveva accompagnato il Fedele e lo Straputicari in contrada "Pian delle Vigne" e che in passato era stato denunciato, in concorso con Fedele Guido, fratello di Antonino, per l'omicidio di tal Gattuso Vincenzo (rapporto CC Rizziconi del 31-8-1974, vol. 208 cart. 30). Quello stesso Varone Antonio denunciato dai Carabinieri di Palmi, unitamente a Fedele Antonino, per i delitti di tentata estorsione ed associazione per delinquere (rapporto 26-11-1972, vol. 208 cart. 30). Il tutto ad ulteriore conferma dei profondi legami delinquenziali che all'epoca legavano tutti gli odierni imputati. Compreso Gerace Filippo, specialista, in gioventù, in furti di auto, segnalato il 28 agosto ed il 15 settembre 1973 dai Carabinieri di Rizziconi e Taurianova come uno dei più assidui frequentatori di Fedele Michelangelo, fratello di Antonino (con quello denunciato: il 17 maggio 1973 dai Carabinieri di Rizziconi per associazione a delinquere ed altro

- vol. 208 cart. 30 -, il 4 giugno 1973 per danneggiamento e detenzione di esplosivo e l'11 luglio 1973 per furto - vol. 297 cart, 53) e di Fedele Guido, con lui denunciato, il 25 febbraio 1974, per il sequestro di Gerace Agostino (vol. 208 cart. 30).

Ha, dunque, riferito il vero Giuseppe Scriva allorchè ha collocato i vari Fedele, Varone, Straputicari, Facchineri, Gerace all'interno di un ampio contesto criminale e li ha indicati quali compagni di latitanze, di fughe, di delitti.

Hanno, invece, sicuramente e significativamente riferito il falso sia Facchineri Michele sia Fedele Antonino.

Il primo, allorchè ha sostenuto di aver conosciuto il Fedele nel carcere di Cittanova soltanto tra il novembre 1974 ed il febbraio 1975; il secondo, allorchè ha dichiarato, in un primo momento, di non conoscere i fratelli Facchineri e, successivamente, di aver conosciuto, solo nel 1975, "qualcuno dei Facchineri".

Così come il falso ha riferito, ancora, il Fedele allorchè ha sostenuto di non aver conosciuto Gerace Filippo che nell'anno 1975 o 1976; mentre da molto tempo prima costui era stato segnalato in costante

compagnia dei fratelli dello stesso Fedele - Guido e Michelangelo - e con essi complice di gravi delitti. Affermazioni ancora false ha reso il Fedele allorchè ha negato di aver intrattenuto con lo Scriva rapporti di amicizia ed ha sostenuto di averlo conosciuto solo nell'aprile del 1972, in occasione dell'evasione di quest'ultimo dal carcere di Messina - alla quale tuttavia non ha potuto negare di aver contribuito - ed allorchè ha letteralmente inventato, come si è già avuto modo di segnalare, rapporti conflittuali con il collaboratore a seguito di un inesistente litigio scoppiato tra i due nel giugno del 1973. Ampiamente e positivamente verificate devono, quindi, ritenersi le affermazioni dello Scriva anche con riferimento ai rapporti di amicizia e di interessi criminali che all'epoca lo legavano al Fedele ed al Gerace e che legavano tutti ai fratelli Facchineri ed allo Straputicari.

Legami e rapporti che ben giustificano la partecipazione degli odierni imputati, sia pure con ruoli diversi, all'attentato ai danni di Albanese Francesco. Certa, invero, la causale di faida riconducibile ai due fratelli Facchineri ed al nipote Straputicari, loro fido scudiero, altrettanto certa è la partecipazione al delitto di Fedele Antonino, che

pur era privo di una causale diretta. Invero, tale ultima circostanza, riferita al Fedele, a fronte dei numerosi elementi emersi a carico dello stesso, appare priva di concreti significati sia per l'accertato inserimento di costui nella criminalità organizzata della piana di Gioia Tauro e per la contiguità di interessi criminali che all'epoca lo legavano ai suoi correi - nel rispetto di una logica degli schieramenti che già si era andata costituendo tra i Facchineri ed il Fedele in lotta con i Raso-Albanese-Gullace (nemici dei Facchineri) ed i Piromalli (nemici dei Fedele) tra loro alleati - sia perchè appare del tutto ovvio immaginare che i Facchineri, ben consapevoli che i sospetti sarebbero ricaduti su di loro, si sono rivolti, per la materiale esecuzione del delitto, ad alleati esterni alla famiglia, più difficilmente sospettabili e perseguibili.

In effetti il piano era stato ben studiato se è vero che i fratelli Facchineri sono riusciti ad eludere le investigazioni, offrendo sicuri alibi circa i loro movimenti il giorno del delitto e che solo venti anni dopo, e solo proprio grazie alla collaborazione dello Scriva, la verità è, infine, emersa.

Proprio a proposito di alibi, appare significativa -

ed ulteriore elemento di conforto delle dichiarazioni dello Scriva - la circostanza che l'agguato sia stato eseguito il 27 gennaio, proprio il giorno precedente la scarcerazione di Facchineri Michele dal familiare carcere di Cittanova: ove, peraltro, egli aveva in quel periodo ricevuto numerose visite dei familiari, tra i quali si è segnalato, per la sua assiduità, proprio il fratello Vincenzo, che risulta essersi recato a visitare il congiunto detenuto perfino il 26 gennaio, vigilia dell'agguato (f. 759 vol. 450 cart. 80).

6 - Compiutamente e validamente riscontrate, dunque, devono ritenersi le affermazioni dello Scriva, relative all'episodio delittuoso in esame, a fronte delle quali nessun sostanziale contrario significato può attribuirsi alle circostanze indicate dalla difesa quali sintomi dell'inattendibilità delle sue dichiarazioni, e cioé: a) alla mancata conferma, da parte degli imputati e delle altre persone indicate dallo Scriva, dell'incontro in casa Consiglio; b) alle incertezze in ordine all'incarico di rubare un'auto, conferita dallo Scriva (al solo Gerace Filippo o anche agli altri giovani presenti sul posto); c) alle incertezze circa la conoscenza

dello Scriva, fin dal primo incontro, Fedele e Straputicari, della identità della vittima designata; d) alle ragioni per le quali è stato esploso il colpo di grazia all'indirizzo dell'Albanese. Invero, ritiene la Corte essere naturale e del tutto ovvio che i correi di un grave delitto ed i partecipanti ad una riunione segreta, abbiano negato le circostanze riferite da laboratore, peraltro proponendo, taluno, alibi poco credibili; b) assolutamente prive di rilievo le incertezze palesate dallo Scriva in ordine all'incarico allo stesso affidato di reperire l'auto del delitto, essendo comprensibile che a distanza di tre venti anni dai fatti e nel corso di numerose dichiarazioni rese nell'arco di dieci anni, il laboratore ricordi in maniera incerta un particolare tanto irrilevante; c) ampiamente risolta la contraddizione circa la conoscenza da parte dello Scriva dell'identità della vittima dell'agguato, nel moto in cui il collaboratore, richiesto in dibattimento di chiarire la circostanza (udienza dell'1-1993), ha risposto in maniera esauriente ad ogni quesito, seppur con le comprensibili incertezze dovute al gran tempo trascorso; d) di scarso rilievo l'osservazione relativa alla mancata esplosione del colpo

di grazia; omissione che può essere addebitata alle più diverse ragioni quali: la consapevolezza che il veleno inserito nelle cariche sarebbe stato letale per la vittima, le difficoltà ambientali connesse con il sopraggiungere di persone - tra cui la stessa moglie della vittima - richiamate dall'eco degli spari, l'impossibilità di colpire ancora l'Albanese riparatosi dietro un'auto in sosta, ed altro ancora.
Nè può condividersi l'opinione di quanti hanno voluto rinvenire le prove dell'inattendibilità dello Scriva nell'asserita ambiguità dei rapporti che - nel racconto del collaboratore - all'epoca intercorrevano tra lui e le famiglie Facchineri ed Albanese. Se è vero, infatti, che tali rapporti, nella ricostruzione dei fatti operata dallo Scriva, non sono stati sempre omogenei, tanto che la partecipazione all'attentato ai danni di Albanese Francesco non ha impedito allo Scriva di intrattenere solidi rapporti di amicizia con Albanese Rocco, e che l'amicizia con i Facchineri e, in particolare, con Michele Facchineri non gli ha impedito di partecipare ad un complotto diretto ad uccidere proprio quest'ultimo, è altresì vero che gli episodi, indicativi di un mutamento dei rapporti tra lo Scriva e le due famiglie cittanovesi, si riferiscono a periodi temporalmente

tra loro distanti; di guisa che non può destar meraviglia che, in un ampio arco di tempo, alleanze e rapporti conflittuali si siano alternati; come, peraltro, spesso avviene nelle società criminali che, per il perseguimento delle proprie strategie delinquenziali, talvolta coincidenti tal altra divergenti, alternano alleanze e scontri.

In ogni caso, è certo che lo Scriva, almeno fino alla metà degli anni settanta, è stato legato ai Facchineri, quantomeno a Michele Facchineri, con il quale è stato saltuariamente compagno di latitanza, e che negli anni successivi analoghi rapporti di amicizia egli ha intrattenuto con Albanese Rocco.

Tali incontestabili verità rendono del tutto priva di significato l'osservazione difensiva relativa all'asserita ambiguità dei rapporti tra lo Scriva ed i due gruppi familiari in faida, posto che, ove anche tale ambiguità dovesse rilevarsi, essa nulla toglierebbe alla complessiva attendibilità del collaboratore, i cui rapporti di amicizia, sia pure in tempi ed in condizioni ambientali diversi, con componenti i due citati nuclei familiari, sono stati, da un lato, ammessi dallo stesso Michele Facchineri, dall'altro, ampiamente provati dalle numerose lettere inviate allo Scriva da Albanese

Rocco.

Concludendo sul punto, può ritenersi ampiamente e positivamente verificata la ricostruzione dei fatti operata da Giuseppe Scriva con riferimento al tentato omicidio di Albanese Francesco ed al reato ad esso connesso (capi A13-A14), dei quali devono essere certamente tenuti responsabili: Facchineri Vincenzo, Facchineri Michele, Straputicari Vincenzo, Fedele Antonino e lo stesso Scriva, che devono essere condannati alle pene che saranno più avanti specificate (infra pag. 1178-1179-1186-1188).

7 - Discorso a parte merita la posizione di Gerace Filippo, che con le sue altalenanti e contraddittorie dichiarazioni ha decisamente assunto nel processo il ruolo di kamikaze processuale, sacrificato agli interessi di prestigiosi esponenti della 'ndrangheta della Piana, suoi coimputati.
Di tale suo ruolo e della totale inattendibilità delle sue dichiarazioni egli ha fornito significativa prova già con riferimento all'attentato ai danni di Albanese Francesco. Basterà, a tale proposito, ricordare le sue proteste di innocenza, seguite da incredibili confessioni accompagnate da chiamate in

correità ora di questo ora di quel personaggio, peraltro da tempo deceduto. Così, per il caso che in questo momento interessa, all'ammisione di responsabilità del 28 febbraio 1984 ed alla contestuale chiamata in correità di Scriva Giuseppe e Luppino Carmelo (all'epoca già deceduto) sono seguite, il 15 gennaio 1984, vibrate proteste di innocenza a loro volta seguite, il 13 dicembre successivo, da altre ammissioni di responsabilità e chiamate in correità dello Scriva e di altre persone, ovviamente decedute, a loro volta seguite, in dibattimento, da ulteriori decise proteste di innocenza.

Con un susseguirsi incessante di dichiarazioni tra loro inconciliabili che autorizzano la Corte a sostenere: 1) che il Gerace è del tutto inattendibile; 2) che il suo comportamento processuale ha evidentemente lo scopo di creare confusione e di coprire altrui responsabilità, oltre che di minare la credibilità dello Scriva.

Tentativi, tuttavia, del tutto falliti in considerazione, non tanto della generale intrinseca inattendibilità della fonte, quanto della presenza in atti di elementi di fatto che contrastano decisamente con la versione offerta dal Gerace.

Così, per quanto riguarda la causale del delitto,

venti anni di eccidi tra le due famiglie cittanovesi e le affermazioni di Gentile Angela fanno giustizia del goffo tentativo dell'imputato di introdurre nel processo un'ulteriore vaga quanto ipotetica causale, personale allo Scriva. Mentre, per quanto più specificamente si riferisce alle modalità del delitto, basterà ricordare che, come si è già avuto modo di rilevare: a) la presenza sull'auto del delitto di due persone (non quattro come ha dichiarato Gerace il 17-12-84) è stata immediatamente segnalata dalla Gentile; b) la fuga dei sicari, dopo la sparatoria, lungo la via Nazionale (non lungo la via parallela, come ha dichiarato il Gerace, significativamente confermando sul punto le false affermazioni dell'Albanese) è stata fin dalle prime indagini rilevata dai testi Nasso e Zito; c) il colpo di fucile che ha attinto l'Albanense alle spalle (non solo al torace, come ha dichiarato il Gerace, anche in questo adeguatosi alla versione fornita dall'Albanese) è stato subito rilevato dai sanitari dell'ospedale di Taurianova.

Totale, è, dunque, l'inaffidabilità del Gerace, la cui posizione processuale, con riferimento all'episodio delittuoso in esame, non può che rimanere ancorata alle dichiarazioni dello Scriva che, a

parere della Corte, ha attribuito al suo giovane scudiero di quel tempo un ruolo limitato all'azione di reperimento dell'autovettura poi utilizzata per l'attentato.

In effetti, il coinvolgimento nella vicenda di Gerace Filippo appare certa ove si considerino gli stretti rapporti di amicizia, la contiguità di vita e di interessi (delinquenziali) che all'epoca lo legavano allo Scriva ed al gruppo di giovani (Tripodi, Messineo, Luppino) che il collaboratore ha indicato quali fidati esecutori dei suoi ordini. Basterà, a tale proposito, ricordare che con quei giovani il Gerace è stato, in quegli anni, ripetutamente denunciato perchè ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio, in particolare furti di autovetture (vol. 297 cart. 53). Ricordare, ancora, che con quegli stessi giovani, nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 1972 (cioè a soli venti giorni di distanza dell'attentato ai danni dell'Albanese), egli è stato sorpreso, in armi, all'interno di una casetta ed arrestato e che in quella stessa occasione Scriva Giuseppe ed un altro compagno, non identificato, sono riusciti a fuggire (rapporto CC Rosarno del 7-3-1972, vol. 297 cart. 53) - in relazione a tale episodio lo Scriva ha sostenuto che il Gerace e

gli altri giovani arrestati si erano in sostanza "sacrificati" per consentire a lui di sfuggire ai militari -.

Nel contesto di tale contiguità di vita e di interessi criminali e di un'accertata e specifica "competenza" del Gerace nei furti di auto, nessuno potrà certo meravigliarsi se lo Scriva ha incaricato proprio costui di procurare l'auto poi utilizzata nell'agguato del 27 gennaio.

Certa deve, dunque, ritenersi la partecipazione al furto dell'auto in questione del Gerace che, del resto, nel corso dell'interrogatorio reso il 13 dicembre 1984 ha riferito al giudice particolari sulla vicenda che potevano essere conosciuti solo da chi aveva partecipato all'azione delittuosa: il tipo dell'auto rubata ("Giulia" Alfa Romeo), il luogo del furto (Gioia Tauro) il nome del derubato (Raso Giuseppe).

Di tale delitto (capo A 14) egli dev'essere, quindi, ritenuto responsabile e condannato alle pene che saranno più avanti specificate (infra pag. 1180).

Gerace deve, viceversa, essere assolto dal delitto di tentato omicidio (capo A 13) posto che egli, nella ricostruzione dei fatti elaborata dallo Scriva, non ha ricoperto nell'agguato all'Albanese alcun

ruolo specifico: non vi è in atti neanche prova certa della consapevolezza dello stesso Gerace dell'uso che dell'auto da lui rubata avrebbero fatto i suoi compagni di ventura.

Del delitto in questione il Gerace deve essere, quindi, assolto per non aver commesso il fatto.

II - A - 2 Duplice omicidio

Albanese Raffaele e Raso Antonino -

Tentato omicidio Raso Giuseppe

13 maggio 1972

Capo: A 12

Imputati: 1) Guerrisi Rocco; 2) Fedele Antonino.

La mattina del 13 maggio 1972, intorno alle ore sei, l'autovettura FIAT 600, targata RC 66267, guidata da Raso Giuseppe ed a bordo della quale si trovavano Raso Antonino ed Albanese Raffaele - rispettivamente, padre e zio del primo - mentre percorreva la statale 111 bis che da Cittanova porta alle montagne dello Zomaro, giunta in località "Gabella", nell'affrontare una curva a gomito, veniva investita da numerosi colpi di arma da fuoco provenienti dal bosco che, sulla sinistra, costeggiava la strada. Raso Giuseppe, scampato miracolosamente alla morte, dopo aver accelerato l'andatura dell'auto per sottrarsi ai sicari, invertiva il senso di marcia e si dirigeva verso l'ospedale di Taurianova ove venivano ricoverati i due anziani congiunti rimasti gravemente feriti.

Mentre Raso Antonino decedeva poco dopo il ricove-

ro, Albanese Raffaele decedeva a distanza di poche ore, non prima, però, di aver avuto il tempo di indicare alla moglie Raso Natalizia, in presenza dei congiunti Raso Giovanni e Raso Alba e del brigadiere dei Carabinieri Tortora Raffaele, i nomi delle persone da lui ritenute responsabili dell'attentato: i fratelli Domenico, Giuseppe e Vincenzo Facchineri (i "Bisci") ed i loro parenti e fiancheggiatori Guerrisi Antonio ("Malafarina"), Guerrisi Rocco ("Sindacheju"), Straputicari Vincenzo, Gagliano Giuseppe ("Tropeoto") e De Raco Giuseppe.

Recatisi sul luogo del delitto, i Carabinieri rinvenivano due bossoli di mitra (cal. 9 lungo) ed un bossolo di cartuccia per fucile cal. 12.

Nel corso delle indagini venivano assunti a sommarie informazioni numerosi testi, generalmente amici e familiari delle vittime che, però, non apportavano elementi utili all'identificazione dei responsabili.

Lo stesso Raso Giuseppe forniva indicazioni del tutto vaghe, essendosi limitato a riferire che a sparare erano state certamente più persone, almeno tre, con armi di tipo e caratteristiche diverse.

Unica indicazione utile, quindi, rimaneva quella fornita in punto di morte da Albanese Raffaele, di guisa che le indagini si indirizzavano verso le

persone da costui indicate, tutte appartenenti al gruppo familiare dei Facchineri.

L'agguato veniva, in ogni caso, immediatamente inquadrato nell'ambito della faida tra le due famiglie cittanovesi e, in particolare, veniva ritenuto la risposta del clan Facchineri all'attentato di cui solo pochi giorni prima, il 26 aprile 1972, era rimasto vittima Facchineri Domenico (rapporto 4-6-1972 CC Cittanova, f. 180 vol. 336 cart. 59), a sua volta ritenuto dagli investigatori la risposta del clan Albanese all'agguato patito da Albanese Francesco il 27 gennaio precedente.

Muovendo da tali considerazioni e, in particolare, dalle indicazioni fornite da Albanese Raffaele, i Carabinieri di Cittanova, con rapporto del 15 maggio 1972, denunciavano in stato di fermo o di irreperibilità tutte le persone indicate dall'Albanese. In particolare, i militari segnalavano lo stato di irreperibilità di taluni indiziati e, cioè: di Facchineri Vincenzo, ostentatamente licenziatosi dagli amici nel pomeriggio del 12 maggio 1972 (la sera prima del delitto) per raggiungere la sede del soggiorno obbligato (comune di Sora), dove però non era mai arrivato; di Facchineri Giuseppe, allontanatosi dalla sede del soggiorno obbligato (comune di

Ponte Canavese) fin dal 28 aprile 1972, non appena appresa la notizia dell'agguato ai danni del fratello Domenico; di De Raco Giuseppe, scomparso da Cittanova fin dai primi momenti successivi al delitto.

Il procedimento penale relativo ai fatti in esame, instaurato a carico delle persone indicate da Albanese Raffaele, si concludeva con una sentenza di proscioglimento di tutti gli imputati da parte del G.I. di Palmi, che non riteneva pienamente affidabili le dichiarazioni dell'Albanese, ormai prossimo a spirare e, quindi, privo della necessaria lucidità, e che rilevava come quasi tutte le persone dallo stesso indicate fossero fornite di validi alibi, taluni dei quali assolutamente inattaccabili (vol. 467 cart. 64).

La vicenda veniva riaperta da Giuseppe Scriva che, nel corso delle dichiarazioni rese il 23 dicembre 1983 al G.I. di Palmi, riferiva che, trovandosi latitante, nel maggio del 1972, in contrada "Marotta" di Rizziconi, in compagnia di Fedele Antonino, Varone Antonio, Papalia Giuseppe ed altri, aveva ricevuto la visita di Facchineri Giuseppe (successivamente ucciso, il 13 aprile 1975) e del nipote di

Michelangelo Franconieri i quali, chiamati lui stesso ed il Fedele in disparte, avevano loro chiesto la "cortesia" di tendere un agguato a Raso Antonino, Raso Giuseppe e ad Albanese Raffaele; i due avevano precisato che l'impresa si presentava di facile esecuzione, perché i tre percorrevano tutti i giorni la stessa strada per andare ad accudire ad un gregge di loro proprietà. Egli, però, aveva respinto la richiesta poiché non intendeva intromettersi nella faida tra le due famiglie cittanovesi. Si era però offerto - continuava lo Scriva - Nini Fedele il quale, per portare a termine l'attentato, aveva preteso che gli si affiancasse un'altra persona, scelta da Facchineri tra i suoi parenti: tale Guerrisi. Qualche tempo dopo, il Fedele ed il Guerrisi si erano appartati lungo la strada che portava all'ovile dei Raso-Albanese e, al passaggio di un' auto FIAT 600, a bordo della quale si trovavano Albanese Raffaele, Raso Antonino e Raso Giuseppe, avevano aperto il fuoco uccidendo i primi due e ferendo il terzo. Dopo il delitto - concludeva lo Scriva - egli aveva appreso dallo stesso Fedele i particolari dell'agguato (f. 10 vol. 445 cart. 79).

Tali dichiarazioni il collaboratore confermava il 15 gennaio 1984 al P.M. di Palmi, al quale precisava

che la causale del delitto doveva ricercarsi nella nota faida (f. 7 vol. 442 cart. 79).

Promossa l'azione penale nei confronti di Fedele Antonino, Guerrisi Rocco - identificato dagli investigatori come il "parente" di Facchineri Giuseppe che aveva affiancato l'azione del primo - e Predoti Girolamo - identificato dagli inquirenti come "il nipote di Michelangelo Franconieri" che, unitamente a Facchineri Giuseppe, aveva organizzato il delitto - tutti gli imputati negavano qualsiasi responsabilità.

In particolare, Fedele Antonino, interrogato dal P.M. di Palmi il 14 giugno 1984, dichiarava: di non conoscere Guerrisi Rocco nè Facchineri Giuseppe; di non conoscere gli Albanese, pur essendo al corrente, da notizie giornalistiche, della faida tra costoro ed i Facchineri, dei quali aveva conosciuto soltanto Michele nel 1975 e Luigi nel 1984; di ignorare il motivo che aveva spinto lo Scriva ad accusarlo (f. 20 vol. 442 cart. 79).

Nella stessa data del 14 giugno 1984, al P.M. di Palmi che gli contestava il tentato omicidio ai danni di Albanese Francesco, il Fedele, nel respingere l'addebito, dichiarava di non aver mai avuto con lo Scriva rapporti nè di amicizia, nè di inimi-

cizia e di aver conosciuto "qualcuno dei Facchineri " intorno al 1975 (f. 18 vol. 442 cart. 79).

Il 6 dicembre 1985, interrogato dal G.I., il Fedele ribadiva la propria estraneità ai fatti e sosteneva di aver conosciuto lo Scriva nel 1972, in occasione dell'evasione di costui dal carcere di Messina alla quale aveva partecipato, pur non conoscendo esso Scriva, su richiesta dello zio di quest'ultimo Cappone Consolato (f. 285 vol. 443 cart. 79).

In precedenza, il 5 luglio 1984, l'imputato aveva reso spontanee dichiarazioni al P.M., i cui contenuti sono stati in precedenza (retro pag. 346) succintamente riassunti.

Anche Guerrisi Rocco protestava la propria innocenza (f. 15 vol. 442 e f. 168 vol. 443 cart. 79).

In esito alla formale istruzione, il Fedele ed il Guerrisi venivano rinviati a giudizio, mentre Predoti Girolamo veniva prosciolto da ogni accusa (f. 62 vol. 439 cart. 78).

In dibattimento, assente il Fedele, deceduto nel frattempo il Guerrisi, ucciso il 9-1-1992, Scriva Giuseppe ribadiva le proprie accuse ed aggiungeva che, in cambio della sua partecipazione al delitto, Facchineri Giuseppe gli aveva promesso la eliminazione di Salvatore Cunsolo, suo nemico. Precisava, a

tale ultimo proposito, che nella malavita organizzata simili scambi di "cortesie" erano frequenti poiché, impegnandosi l'uno ad eliminare l'avversario dell'altro, si aveva l'opportunità - creandosi un alibi per il giorno e l'ora del delitto - di eludere le investigazioni. Chiariva, infine, il collaboratore che il Guerrisi che aveva affiancato Fedele nell'esecuzione del delitto, si chiamava "Rocco", ed era parente dei Facchineri avendone sposato una sorella.

Al termine della discussione il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità di Fedele Antonino e la sua condanna alle pene dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per due anni: chiedeva, altresì, l'assoluzione di Guerrisi Rocco per non aver commesso il fatto, essendo rimasta incerta l'identità personale dell'individuo, parente dei Facchineri, che aveva affiancato l'azione del Fedele. La difesa chiedeva l'assoluzione degli imputati.

Anche con riferimento all'episodio delittuoso in esame, deve preliminarmente essere richiamato quanto in precedenza, in linea generale, rilevato in ordine alla complessiva attendibilità dello Scriva. Deve, altresì, essere richiamato quanto più

specificamente, in relazione a detto episodio, si è segnalato circa l'assoluta originalità della ricostruzione dei fatti proposta dal collaboratore in relazione sia ai risultati delle investigazioni condensate nei rapporti giudiziari del tempo, sopra richiamati, sia ai resoconti giornalistici dell'epoca (retro pag. 227).

Originalità che, indiscutibilmente, dimostra l'inconsistenza della tesi difensiva che indica lo Scriva quale callido propalatore di notizie apprese dai rapporti giudiziari o dai resoconti giornalistici dell'epoca e ribadisce, anzi ancora di più accresce, il tasso complessivo di credibilità del collaboratore, almeno con riguardo all'episodio di contrada "Gabella", in relazione al quale egli si pone, in parte, quale testimone diretto (intervento di Facchineri Giuseppe, conferimento dell'incarico ed accettazione di esso da parte del Fedele, richiesta di costui - stante il rifiuto dello Scriva - di farsi affiancare da altra persona, individuato dallo stesso Facchineri in un parente a nome Guerrisi) ed in parte quale testimone indiretto (modalità, tempi e mezzi del delitto).

Orbene, tanto premesso, occorre rilevare che, anche per i fatti di contrada "Gabella", è necessario

procedere alla verifica esterna delle propalazioni accusatorie dello Scriva, al fine di accertare se dei fatti, dallo stesso riferiti, direttamente o indirettamente appresi, si trovino in atti precisi riscontri, di guisa che l'ipotesi accusatoria sottoposta all'esame della Corte possa ritenersi pienamente accertata.

1 - Un primo importante riscontro è, anche nel caso di specie, costituito dalla causale del delitto, inquadrato dallo Scriva nell'ambito della faida cittanovese. Tale causale, seppure subito emersa fin dalle prime indagini, era stata, all'epoca, affiancata da altre ipotesi investigative, di cui vi è eco anche nei resoconti giornalistici cui si è accennato, che avevano ipotizzato l'attribuzione del delitto ad un "Tribunale della mafia" che avrebbe inteso sterminare i Raso-Albanese, rei di aver commesso degli "sgarri" nei confronti della "onorata società". In effetti, nessun dubbio può esservi in ordine alla causale del delitto, sicuramente riconducibile alla nota faida non solo per l'impressionante alternarsi - prima e dopo i fatti di contrada "Gabella" - di agguati ai danni di componenti i due nuclei familiari (retro pag. 295), ma anche per le

convinzioni espresse, sia pure con l'abituale omertosa prudenza, da talune delle parti offese. E' stato, invero, Albanese Raffaele, in punto di morte, ad accusare i componenti del clan Facchineri quali responsabili dell'agguato; accusa accompagnata da precise indicazioni nominative che, seppure correttamente ritenute dal G.I. dell'epoca non sufficienti ai fini dell'accertamento delle singole responsabilità, costituiscono tuttavia un importante documento d'accusa poichè rivelano i nomi delle persone ritenute dall'Albanese sue nemiche. Persone tutte significativamente appartenenti al clan Facchineri e quasi tutte in seguito cadute vittime di agguati mafiosi tutti attribuiti alla faida (Facchineri Giuseppe, Facchineri Domenico, Gagliano Giuseppe, De Raco Giuseppe, Guerrisi Rocco), a dimostrazione del ruolo da essi ricoperto nel gruppo di appartenenza e della esattezza delle indicazioni fornite dall'Albanese. Lo stesso Raso Giuseppe, sfuggito alla morte in contrada "Gabella" e raggiunto dalla vendetta degli avversari nel carcere di Reggio Calabria il 31 marzo 1975, sorpreso in armi il 16 aprile 1973 dai Carabinieri di San Giorgio Morgeto, ha giustificato l'illecito possesso di una pistola con lo stato di pericolo in cui egli versava a causa dei Facchineri,

ritenuti responsabili dell'agguato di contrada "Gabella" (retro pag. 304).

Nessun ragionevole dubbio può, dunque, sussistere in ordine alla causale del delitto, con cui il gruppo Facchineri ha, evidentemente, inteso vendicare l'attentato patito pochi giorni prima (26-4-1972) da Facchineri Domenico che era stato, a sua volta, come si é già avuto modo di rilevare, la risposta del clan Raso-Albanese all'agguato teso il 27 gennaio 1972 ad Albanese Francesco.

Del resto, anche la scelta delle vittime appare significativa e riconduce alla faida. Introvabile, invero, Albanese Francesco, resosi irreperibile subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale, ristretto in carcere Albanese Rocco, imputato del sequestro a scopo di estorsione del possidente Buda Carmelo, la vendetta non poteva che colpire, emblematicamente, i patriarchi delle due famiglie.

2 - Ulteriori importanti riscontri delle dichiarazioni dello Scriva emergono, ancora, dall'esame degli atti processuali.

Un primo significativo riscontro riguarda proprio i rapporti che, all'epoca del delitto, lo stesso Scriva intratteneva con Fedele Antonino, nonché i

legami di natura criminale che collegavano quest'ultimo al gruppo Facchineri. Rapporti tutti già ampiamente verificati (retro pag. 216 e pag. 362) e certo significativi di una contiguità di vita e di interessi delinquenziali del genere di quelli denunciati dal collaboratore. Contiguità, peraltro, che, sia pure limitatamente ai suoi rapporti con lo Scriva, è stata ammessa dallo stesso Fedele Antonino il quale, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Palmi il 14 giugno 1984, pur teso nello sforzo evidente di prendere le distanze dallo Scriva, assumendo di averlo conosciuto solo in occasione dell'evasione di costui dal carcere di Messina, ha tuttavia ammesso di averlo frequentato proprio nel periodo successivo a tale evasione, nella zona tra Drosi di Rizziconi e Rosarno nel corso di comuni latitanze (f. 18 vol. 442 cart. 79). Così clamorosamente riscontrando, sul punto, le affermazioni dello Scriva che, proprio nel periodo e nei luoghi di tali comuni latitanze, ha inquadrato gli avvenimenti immediatamente precedenti l'agguato di contrada "Gabella". Mentre è opportuno ricordare, a conferma dei vecchi rapporti di amicizia esistenti tra il Fedele ed i Facchineri - significativamente negati dagli interessati - che il 26 agosto 1972, cioè a poco più di tre mesi dall'aggua-

to in questione, Fedele Antonino è stato sorpreso, proprio in contrada "Marotta", in compagnia di Facchineri Michele e del suo affiliato Varone Francesco (retro pag. 366), tutti latitanti.

Possono, dunque, ritenersi positivamente verificate - sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e delle osservazioni svolte con riferimento al tentato omicidio ai danni di Albanese Francesco (retro pag.339) - le affermazioni dello Scriva relative: 1) al complessivo contesto criminale in cui è maturato l'agguato di contrada "Gabella", con riguardo non solo alla causale del delitto ma anche ai consolidati rapporti di amicizia, di contiguità di vita e di interessi delinquenziali che all'epoca univano tra loro i diversi personaggi accusati dallo Scriva di essere coinvolti nel delitto; 2) all'incarico affidato dal clan Facchineri, solo pochi mesi prima, al Fedele di eseguire l'agguato ai danni di Albanese Francesco ed all'appoggio fornito in quella occasione allo stesso Fedele dallo Scriva; 3) alla comune latitanza che costoro conducevano, nella contrada indicata dal collaboratore, nel periodo immediatamente successivo all'evasione di costui dalla casa Circondariale di Messina e precedente il delitto.

3 - In tale accertato contesto spazio temporale, lo Scriva ha inserito l'incontro con Giuseppe Facchineri e la richiesta di costui allo stesso Scriva ed al Fedele di curare l'esecuzione materiale del delitto di contrada "Gabella", già dal Facchineri programmato dopo aver studiato le abitudini delle vittime. Orbene, ritiene la Corte che anche di tali dichiarazioni del collaboratore sia possibile cogliere, dall'esame degli atti, precisi riscontri. Intanto, dal punto di vista logico nessuno può certo meravigliarsi nè dell'intervento di Facchineri Giuseppe nella vicenda nè della decisione di costui di affidare al Fedele ed allo Scriva l'esecuzione del delitto. Basterà, invero, a tale proposito ricordare, da un lato, che il Facchineri, fratello di Domenico Facchineri, ferito pochi giorni prima in un agguato mafioso attribuito ai Raso-Albanese, aveva un rilevante interesse personale nella vicenda; dall'altro, che solo pochi mesi prima il Fedele, i cui pregressi rapporti con i Facchineri sono stati ricordati, su richiesta di altro componente di detto clan familiare, aveva attentato alla vita di Albanese Francesco e che in quella stessa occasione proprio lo Scriva, sia pure solo per amicizia verso il Fedele, aveva appoggiato l'azione delittuosa di

costui, guidando l'auto che aveva portato il sicario sul luogo del delitto. Naturale, quindi, appare sia l'intervento di Giuseppe Facchineri, sia la richiesta da costui rivolta ai due latitanti di rendere alla famiglia l'ulteriore "cortesia" di eliminare altri componenti del clan avversario; mentre l'offerta allo Scriva di ricambiare il suo intervento con la eliminazione, da parte del gruppo Facchineri, di Salvatore Cunsolo - nemico della famiglia Scriva - appare in perfetta sintonia con la diversa natura dei rapporti che a quell'epoca legavano il collaboratore al gruppo Facchineri, che non erano di tale intensità da indurre il primo ad accettare, senza contropartita, uno specifico mandato ad uccidere.

In definitiva, il racconto dello Scriva appare da un punto di vista logico perfettamente attendibile per quanto attiene, sia al ruolo di organizzatore del delitto che egli ha attribuito a Giuseppe Facchineri, sia alla decisione di costui di chiedere l'intervento di Fedele e di Scriva, che ai suoi occhi erano certamente, dopo il ferimento di Albanese Francesco, le persone più indicate per eseguire l'attentato. Scelta, quest'ultima, operata, anche nel rispetto di una strategia operativa felicemente sperimentata in occasione dell'attentato ad Albanese

Francesco, diretta ad affidare l'esecuzione materiale degli omicidi di faida a persone estranee al clan familiare, difficilmente sospettabili dagli investigatori, ed a precostituire, nel contempo, in favore dei componenti più qualificati del clan, solidi alibi. Strategia che, anche nel caso di specie, è stata vincente, se è vero che i diversi componenti il gruppo Facchineri, al tempo imputati del delitto, sono stati prosciolti, avendo proposto alibi in qualche caso insuperabili.

Comunque, pur prescindendo dalle considerazioni sopra svolte, l'incartamento processuale offre, anche con riferimento alla posizione di Giuseppe Facchineri ed al ruolo che allo stesso lo Scriva ha attribuito nella vicenda, precisi riscontri. E' stato, invero, accertato che il Facchineri, all'epoca soggiornante obbligato nel comune di Ponte Canavese (Torino), fin dal 28 aprile, cioè da solo due giorni dopo il ferimento del fratello Domenico, si era abusivamente allontanato dalla sede di soggiorno rendendosi irreperibile (f. 47 vol. 467 cart. 84). Circostanza che appare alla Corte di notevole rilievo probatorio, poiché accredita la tesi dello Scriva che vuole proprio Facchineri Giuseppe in contrada "Marotta", nei giorni successivi il 28 aprile,

intento ad ingaggiare gli esecutori materiali dell'agguato. Ancor più significativa del ruolo da quello ricoperto nella vicenda e rafforzativa delle affermazioni dello Scriva, è la circostanza che il Facchineri è improvvisamente ricomparso in Ponte Canavese alle ore 18 del 12 maggio, cioè proprio la sera precedente il giorno dell'attentato, a conferma della richiamata strategia operativa, rivelata dallo Scriva, che vedeva a quel tempo i Facchineri organizzatori e mandanti dei delitti eseguiti da altri, in tempi tali da consentire ai primi la predisposizione di validi alibi. In effetti, è stata proprio l'accertata presenza del Facchineri in Ponte Canavese la sera del 12 maggio ed i giorni successivi ad indurre il G.I. dell'epoca a prosciogliere costui da ogni addebito in ordine al delitto in esame; pur se quello stesso giudice, già a quel tempo, insospettito dall'improvvisa scomparsa del Facchineri dalla sede del soggiorno, dalla sua altrettanto improvvisa riapparizione la sera del 12 maggio e, ancora, dalla inconsistenza delle ragioni, a giustificazione di quello strano comportamento, addotte dall'imputato (interr. del 20-3-1972 f. 17 vol. imputati vol. 467 cart. 84), aveva intuito che costui doveva essere in qualche modo coinvolto nel delitto.

Ed allora, non solo è vero che Fedele e Scriva erano, tra la fine di aprile e la prima decade di maggio, insieme latitanti in territorio compreso tra i comuni di Rizziconi e di Rosarno (nel cui ambito territoriale ricade la contrada "Marotta"), ed ambedue interessati in imprese criminali di cui vi è traccia nel citato rapporto dei Carabinieri di Laureana di Borrello del 16 luglio 1972; non solo è vero che, anche per la logica degli schieramenti tra i gruppi criminali costituitisi all'epoca, Fedele era vicino ai Facchineri; non solo è vero che pochi mesi prima lo stesso Fedele aveva, su mandato di questi ultimi, attentato alla vita di Albanese Francesco; è anche vero che Facchineri Giuseppe, dileguatosi nel periodo precedente il delitto dalla sede del soggiorno - incurante delle conseguenze penali di tale suo comportamento - senza fornire alcuna giustificazione, è coinvolto nella vicenda e che, essendo egli ricomparso in Ponte Canavese la sera del 12 maggio, tale coinvolgimento riguardava la fase organizzativa del delitto e non anche quella esecutiva, evidentemente affidata ad altri.

Perfettamente riscontrata è, quindi, anche con riferimento alla partecipazione al delitto di Facchineri Giuseppe ed al ruolo dallo stesso svolto

nella vicenda, la versione dei fatti offerta dallo Scriva. Partecipazione e ruolo ben noti, del resto, al gruppo Raso-Albanese se è vero che il 27 dicembre 1972 Facchineri Giuseppe, appena prosciolto dal G.I. dall'accusa di essere uno dei responsabili dell'aquato di contrada "Gabella", è rimasto ferito nel corso di un'aggressione di chiaro stampo mafioso. Ed è significativo che tra i numerosi membri della famiglia scarcerati in quella stessa occasione, la puntuale vendetta degli avversari si sia indirizzata proprio verso Facchineri Giuseppe; segno evidente della piena consapevolezza, da parte del clan avversario, del ruolo da costui ricoperto nella vicenda. Scampato alla morte quel 27 dicembre 1972, il Facchineri è stato, infine, raggiunto, dalla vendetta dei suoi nemici il 13 aprile 1975, nel corso della stessa tragica operazione che, oltre al ferimento della moglie e del figlio del Facchineri, ha provocato la morte dei piccoli Domenico e Michele Facchineri, figli di Vincenzo; di tali delitti, come si è già avuto modo di ricordare, sono stati riconosciuti colpevoli Albanese Francesco ed Albanese Rocco, ambedue condannati all'ergastolo.

4 - Ulteriori riscontri delle dichiarazioni dello

Scriva è possibile rinvenire in atti con riferimento sia a quanto il collaboratore ha riferito di aver appreso dal Facchineri circa la facile esecuzione dell'agguato, dato che le vittime percorrevano "ogni giorno la stessa strada avendo un gregge da accudire", sia alla partecipazione al delitto di Guerrisi Rocco.

In ordine alla prima circostanza basterà ricordare, per dimostrare l'esattezza della circostanza riferita dal collaboratore, le dichiarazioni di Raso Natalizia, moglie di Albanese Raffaele e sorella di Raso Antonino, e di Raso Giuseppe, uscito indenne dall'agguato. La prima ha, infatti, ricordato che i tre, ogni giorno, si recavano allo Zomaro, percorrendo sempre la stessa strada e variando, talvolta, solo l'orario di partenza (f. 4 vol. testi vol. 467); il secondo ha, da parte sua, ribadito che, ogni giorno, in compagnia del padre e dello zio, si recava allo Zomaro per accudire ai propri animali (f. 40 vol. 467).

Quanto alla partecipazione di Guerrisi Rocco al delitto in questione, osserva la Corte che di esso vi è significativa traccia in atti costituita dalle dichiarazioni di Albanese Raffaele che, in punto di morte, ha accusato proprio Guerrisi Rocco, indicato

con il soprannome di "Sindacheiu" - attribuito al Guerrisi, come lo stesso ha ammesso, "perché in una contrada io compravo legna, pioppi, alberi di noci per mandarli in segheria, e quindi venivo considerato il sindaco della zona Vacale" (f. 168 vol. 443 cart. 79). E' pur vero che l'Albanese in quella stessa occasione ha fatto i nomi di altre persone, ma è anche vero che dal gruppo indicato dall'anziano pastore ne spiccano due di cui costui non si è limitato a riferire il nome od il soprannome, ma ne ha altresì, sia pure parzialmente, indicato gli indumenti. Così, nel nominare il "Sindacheiu" egli ha riferito che indossava "una maglia nera", mentre di altra persona, non conosciuta, egli ha ricordato che era "lungo con un berretto in testa" (dich. di Paso Natalizia e f. 35 vol. 467). Orbene, se quelle sopra riportate sono state le dichiarazioni fornite dall'Albanese, in punto di morte, alla moglie, pare evidente alla Corte che quelle relative al "Sindacheiu" ed all'individuo alto e con il berretto, acquistano, rispetto alle altre, diversa e più pregnante rilevanza. Si vuole, cioè, sostenere che la descrizione, sia pure parziale, da parte dell'Albanese, degli abiti indossati dai due, oltre che la indicazione somatica del secondo, sconosciuto,

individuo, lasciano intendere che costoro sono stati effettivamente visti sul luogo del delitto dall'anziano pastore che, invece, con la generica indicazione dei vari "Bisci", "Di Racu", "Malafarina", "Straputicari", ha solo inteso indicare i nomi dei suoi nemici che, in ogni caso, egli riteneva responsabili della sua morte. E particolarmente significativa appare, a conferma di quanto sopra osservato, la circostanza che proprio Guerrisi Rocco - "u Sindachiu" - è stato notato la mattina del 13 da tal Carabetta Francesco con indosso una camicia nera (f. 181 vol. 445 cart. 79).

Altrettanto significativo é, altresì, il rilievo che, di quanti nell'immediatezza del fatto erano stati accusati del delitto, proprio Guerrisi Rocco aveva proposto un alibi - fornito da parenti ed amici che lo avevano notato in paese tra le ore 6.15 e le ore 6.45 - ritenuto, dallo stesso G.I. che lo ha poi prosciolto da ogni accusa, di scarso rilievo ai fini probatori, essendo gli orari indicati dai testi ben compatibili con la presenza del Guerrisi sul luogo del delitto, distante da Cittanova, attraverso una scorciatoia, solo una decina di minuti (f. 192 vol. 467).

5 - Positivamente verificate, dunque, debbono ritenersi le circostanze riferite dallo Scriva relative alla fase organizzativa del delitto, della quale egli è stato testimone diretto, di guisa che occorre a questo punto procedere alla verifica delle altre circostanze - essenzialmente riguardanti le modalità di esecuzione dell'agguato - in relazione alle quali egli si è posto quale testimone indiretto, avendole apprese dal Fedele nei giorni successivi al delitto.

Orbene, in ordine alle predette modalità lo Scriva ha riferito di avere appreso dall'amico che l'agguato era stato teso lungo la strada che conduceva all'ovile dei Raso-Albanese, che i sicari - cioè lo stesso Fedele ed il Guerrisi - avevano fatto fuoco all'indirizzo di un'autovettura "FIAT 600" a bordo della quale viaggiavano le tre vittime designate e che, di esse, due sole erano rimaste uccise, mentre Raso Giuseppe era rimasto solo ferito. In effetti, l'esame degli atti di polizia giudiziaria, all'epoca risalenti, confermano quanto riferito dal collaboratore in relazione sia al luogo dell'agguato, sia all'autovettura al cui interno si trovavano le vittime. E' pur vero che le circostanze in questione, emerse fin dalle prime indagini, non hanno

il pregio della novità, ma é pur vero che esse non perdono il valore di riscontro delle dichiarazioni dello Scriva, tranne che non si voglia sostenere che i Carabinieri o i magistrati inquirenti - nell'intento di costrutir false accuse a carico dei due imputati - abbiano offerto in visione al collaboratore gli atti di polizia giudiziaria in questione, (rimasti riservati, essendosi definito il relativo procedimento penale con sentenza istruttoria di proscioglimento), ovvero ne abbiamo suggerito le risposte; ipotesi assolutamente insostenibile per le ragioni già esposte (retro pag. 195).

Ulteriori e decisivi elementi di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore, relative alle modalità di esecuzione del delitto e, in particolare, al numero dei sicari, è possibile trarre dagli atti del processo. La circostanza, invero, costantemente ribadita dallo Scriva, secondo cui due sono stati gli esecutori materiali del delitto, é avallata, a giudizio della Corte, dagli atti di polizia giudiziari eseguiti al tempo e dai risultati delle perizie autoptiche effettuate sulle due vittime. Risulta, invero, dal verbale di sopralluogo che i sicari si erano appostati sul bordo sinistro della strada, in uno spiazzo delimitato da giovani casta-

gni, ove sono stati rinvenuti i bossoli di due sole armi; precisamente: "due bossoli cal. 9 lungo per moschetto automatico" ed "una cartuccia per fucile da caccia cal. 12". Tali essendo i dati del citato verbale, deve convenirsi che la versione dei fatti proposta da Giuseppe Scriva risulta significativamente confermata, su circostanze di fatto particolarmente rilevanti, da inconfutabili elementi di generica. E' pur vero che tal Zito Vincenzo ha riferito di aver notato, giungendo sul luogo della sparatoria, quattro bossoli di cartucce per fucile da caccia, ma è altresì vero che, ove anche lo Zito avesse riferito il vero (i bossoli da lui descritti non sono stati ritrovati dagli investigatori) ed ove anche i bossoli da lui notati fossero stati esplosi in occasione del delitto (circostanza per nulla certa), ciò non varrebbe a smentire la tesi di Scriva che ha indicato la presenza, sul luogo del delitto, di due sicari, l'uno dei quali evidentemente armato di fucile da caccia, come già accertato grazie al rinvenimento da parte dei Carabinieri del bossolo cal. 12 cui si fa cenno nel verbale di sopralluogo. Peraltro, la presenza di due soli sicari è confermata anche dai risultati degli esami autoptici, eseguiti sui corpi delle due vittime, i

quali hanno accertato che i due anziani pastori sono deceduti per essere stati raggiunti, ognuno, da un solo proiettile cal. 9 lungo.

Sono, dunque, i dati di generica che avvalorano, significativamente, le affermazioni del collaboratore il quale, nel caso di specie, fornisce prova evidente della originalità ed autonomia delle proprie dichiarazioni rispetto sia ai risultati delle originarie indagini, sia agli stessi resoconti giornalistici, come si è già avuto, modo di rilevare.

Peraltro, rileva ancora la Corte che della presenza di due sicari aveva in effetti già dato notizia, nelle ore immediatamente successive al delitto, lo stesso Albanese Raffaele, ove si consideri che, come si è già avuto modo di osservare, di due soli individui egli aveva fornito la descrizione, sia pure parziale, degli indumenti indossati; a dimostrazione del fatto che due sole persone egli aveva in effetti notato in contrada "Gabella". Non si può, infine, omettere di rilevare che l'Albanese ha riconosciuto soltanto una delle due persone descritte, indicata con il soprannome ("Sindacheiu"), mentre non ha riconosciuto l'altra, della quale non ha fornito il nome o il soprannome ma solo una sommaria descrizio-

ne somatica.Ciò che ulteriormente accredita le dichiarazioni dello Scriva ove si consideri che l'Albanese, che ben conosceva Guerrisi Rocco, parente dei Facchineri e nativo di Cittanova, non conosceva il Fedele nativo di Rizziconi, il quale ha sempre sostenuto di non aver conosciuto alcuno degli Albanese.

Ampiamente e positivamente verificate devono, dunque, ritenersi le rivelazioni dello Scriva, relative al duplice omicidio di contrada "Gabella" con riferimento non solo alla causale del delitto ed alla fase organizzativa di esso, ma anche a quella esecutiva, appresa dal collaboratore dalla viva voce di uno dei sicari: Fedele Antonino.

6 - Verifiche e riscontri che appaiono alla Corte particolarmente significativi e che mantengono inalterato il loro rilievo processuale malgrado le osservazioni e le critiche mosse dai difensori degli imputati i quali, oltre a sostenere la calunniosità delle accuse dello Scriva - animato, a loro giudizio, nei confronti del Fedele da grave ed antica animosità - hanno affermato che le rivelazioni del collaboratore sarebbero caratterizzate da gravi contraddizioni e da riscontri negativi che ne atte-

sterebbero la totale inaffidabilità.

Orbene, richiamato, in ordine alla natura dei rapporti che all'epoca legavano Scriva a Fedele ed all'assenza tra i due di motivi di contrasto, quanto in precedenza osservato (retro pag. 216), rileva anzitutto la Corte che nessuna contraddizione è dato cogliere nelle dichiarazioni rese in tempi diversi dallo Scriva, che ha costantemente proposto la propria versione dei fatti senza incertezza alcuna.

Egli, invero, ha soltanto aggiunto, nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento, all'originario racconto talune circostanze, in precedenza taciute, e cioè: l'offerta a lui stesso avanzata da Facchineri Giuseppe, per indurlo a prender parte all'agguato, di uccidere Salvatore Cunsolo e la indicazione del nome di battesimo -Rocco - del Guerrisi, parente dei Facchineri, che aveva affiancato Fedele nell'azione delittuosa. Circostanze, queste, che non appaiono alla Corte per nulla in contrasto con quanto dallo Scriva dichiarato nel corso dell'istruttoria, ma solo ulteriori precisazioni di quelle affermazioni. Si tratta, peraltro, di circostanze della cui veridicità non pare il caso di dubitare se non altro per il loro scarso rilievo processuale. La prima, invero, rela-

tiva allo scambio di "cortesie" proposto da Giuseppe Facchineri allo Scriva, nulla toglie od aggiunge alle opposte posizioni dell'accusa e della difesa; mentre la seconda, relativa alla indicazione del nome di battesimo del Guerrisi, appare del tutto irrilevante, essendo Rocco Guerrisi da tempo deceduto. Né ci si può realmente meravigliare del fatto che lo Scriva non abbia riferito ai magistrati inquirenti, nel corso dell'istruttoria, tutte le circostanze a sua conoscenza. Pare, infatti, del tutto ovvio e naturale che il collaboratore, che narrava vicende relative a numerosi omicidi, taluni dei quali risalenti ad oltre un decennio, abbia omesso di riferire - nel corso di due precedenti interrogatori nel corso dei quali ha parlato di diversi delitti - circostanze di non particolare rilievo, ovvero abbia dimenticato il nome di battesimo di taluna delle persone indicate. Nè si possono ritenere generiche, e quindi inattendibili, le accuse dello Scriva solo perché egli non ha saputo indicare il nome del "nipote di Michelangelo Franconieri" che aveva accompagnato Facchineri Giuseppe in contrada "Marotta"; è invero ben possibile che il collaboratore abbia conosciuto quell'individuo solo di vista e solo per la sua parentela

con il Franconieri. Al contrario, osserva la Corte, la incertezza dell'indicazione depone ulteriormente nel senso della serietà e credibilità del dichiarante che, ove fosse stato in effetti spinto alla collaborazione da spirito di vendetta o da interessi, propri od altrui, sarebbe stato ben preciso nella indicazione di quell'individuo, così come avrebbe approfittato della morte di Rocco Guerrisi per indicare, quale correo del Fedele, altro rappresentante di quella stessa famiglia.

Non si può, infine, addebitare allo Scriva, e proporla quale elemento significativo dell'inattendibilità delle sue rivelazioni, la presunta scarsa indicazione dei particolari dell'azione delittuosa, più ampiamente descritta in dibattimento; una simile osservazione, invero, dovrebbe essere diretta all'inquirente, che nel corso dei due unici interrogatori istruttori - peraltro riguardanti diversi delitti - non ha ritenuto di approfondire gli argomenti che, in quella sede, il collaboratore non poteva che riferire nelle linee essenziali.

Del tutto inesistenti sono, infine, i pretesi riscontri negativi. In particolare, la Corte non può condividere la tesi della difesa secondo cui i risultati della generica contrasterebbero con la

ricostruzione, proposta dallo Scriva, della fase esecutiva del delitto. Si è già rilevato, invero, che tale ricostruzione coincide perfettamente con detti risultati e con le stesse dichiarazioni di Albanese Raffaele, se correttamente e compiutamente interpretate. Mentre è sicuramente insostenibile, alla luce delle risultanze processuali, la tesi della difesa che vuole la "FIAT 600" delle vittime centrata dal fuoco incrociato di numerosi sicari appostati in punti diversi del percorso stradale. In effetti, proprio i dati di generica invocati dai difensori a sostegno di tale tesi, escludono totalmente l'ipotesi di un fuoco incrociato e multiplo e ribadiscono la unicità della fonte di fuoco, costituita da due sicari diversamente armati che, dopo aver esploso i primi colpi dal margine sinistro e sopraelevato della strada, nascosti nel castagneto, ed indirizzato, quindi, i colpi, da breve distanza, dall'alto in basso e da sinistra a destra rispetto al senso di marcia della vettura (rimasta colpita alla fiancata sinistra, al parabrezza, al tetto), portatisi sul ciglio della strada, hanno esploso altri colpi verso l'auto in fuga. In questa seconda fase dell'agguato, l'automezzo è stato attinto - allorché già si trovava ad una certa distanza dal

luogo in cui era stato esploso il primo colpo - da diversi proiettili sul retro e ancora sulla fiancata sinistra, rimasta questa volta danneggiata ma non perforata dai proiettili a causa dello sfavorevole angolo di tiro determinatosi in seguito alla fuga dell'auto ed alla posizione, proprio alle spalle della vettura, assunta dai sicari (verbale di sopral. e foto allegate al vol. 467 cart. 84).

Non fuoco incrociato, dunque, bensì unica fonte di fuoco, costretta a spostarsi dall'originaria posizione a causa dell'inattesa manovra dell'autista che, miracolosamente risparmiato dai primi colpi, ha accelerato la marcia dell'auto costringendo i sicari a portarsi allo scoperto, sul ciglio della strada. E' stato, del resto, lo stesso Raso Giuseppe a riferire che i colpi erano stati esplosi dalla sinistra dell'auto "dal castagneto che costeggia la strada" (f. 40 vol. 467), così definitivamente confermando l'inconsistenza della tesi difensiva.

Peraltro, e per concludere sull'argomento, gli stessi risultati della sparatoria smentiscono detta ipotesi; in effetti, se veramente tanto numerosi e variamente disposti sul luogo del delitto fossero stati i sicari, Raso Giuseppe non sarebbe certo

scampato alla morte, i suoi anziani congiunti sarebbero stati raggiunti da un ben maggior numero di proiettili, la stessa auto avrebbe riportato danni ancora più gravi ed anche sulla fiancata destra.
Nessun rilievo ha, infine, l'osservazione della difesa che ritiene di riscontrare prove dell'inattendibilità dello Scriva dalle ragioni, dallo stesso indicate, che lo avrebbero indotto a non partecipare all'agguato di contrada "Gabella" (desiderio di non farsi coinvolgere nella faida tra le due famiglie cittanovesi); ragioni che qualche mese prima non gli avevano impedito di partecipare al ferimento di Albanese Francesco e, successivamente, (31-5-1975) all'attentato ai danni di Avenoso Domenico. Ritiene, invero, a tale proposito la Corte che anche di tale comportamento lo Scriva abbia fornito in dibattimento spiegazioni chiare e convincenti, seppur evidentemente ispirate da una logica tipicamente criminale e rispondente ai parametri comportamentali tipici della società mafiosa, cui all'epoca il collaboratore certamente apparteneva. Nel rispetto di una tal logica, ben diverso significato deve attribuirsi alla partecipazione al primo attentato solo per amicizia nei confronti dell'unico destinatario del mandato ad uccidere, rispetto alla partecipazione al

secondo attentato che comportava un impegno diretto dello Scriva, nell'occasione divenuto egli stesso destinatario del mandato ad uccidere. Per nulla contraddittoria appare, quindi, all'interno di quella logica, la diversa posizione assunta dallo Scriva in occasione dei due delitti.

Nessuna contraddizione, infine, rispetto alle precedenti posizioni assunte dal collaboratore, presenta la successiva partecipazione di costui all'attentato ai danni di Avenoso Domenico (che sarà più avanti esaminato: infra pag. 443), al quale egli ha dichiarato di aver preso parte perché mosso a compassione dalle lacrime di Vincenzo Facchineri, disperato per la recente uccisione dei due giovanissimi figli per mano dei fratelli Albanese; delitto nel quale un ruolo importante aveva ricoperto proprio l'Avenoso. La motivazione proposta dallo Scriva, invero, pare alla Corte convincente poiché l'atrocità del delitto - che aveva destato impressione negli stessi ambienti criminali poiché per la prima volte erano caduti, vittime della faida, due innocenti fanciulli - ben giustifica il coinvolgimento emotivo dello Scriva e la sua immediata disponibilità a partecipare all'azione punitiva. Si deve, peraltro, rilevare che l'episodio delittuoso in questione risale ad epoca

ben successiva - quasi tre anni - rispetto ai fatti di contrada "Gabella". Ad un'epoca, cioè, in cui lo Scriva era operativamente legato al clan Facchineri e, in particolare, proprio a Facchineri Vincenzo, al quale, nel 1975, nel corso di una delle sue latitanze, secondo quanto ha riferito Guerrisi Domenico, egli aveva chiesto protezione, oltre che a Facchineri Michele per le ragioni già esposte: di guisa che é da ritenere che anche i diversi e più stretti rapporti, rispetto al passato, che lo legavano ai Facchineri, abbiano indotto Scriva a partecipare all'azione delittuosa ai danni dell'Avenoso.

In conclusione, ritiene la Corte positivamente verificate le rivelazioni dello Scriva relative al delitto consumato in contrada "Gabella" (capo A12) del quale deve essere ritenuto responsabile, e condannato alla pena che sarà più avanti determinata (infra pag. 1179), Fedele Antonino. Deve, viceversa, dichiararsi non doversi procedere a carico di Guerrisi Rocco, deceduto il 9-1-1992, essendo i reati allo stesso ascritti estinti per morte del reo.

II - A - 3 Omicidio Raso Giuseppe

31 marzo 1975

Capi: 4 e 5

Imputati: 1) Facchineri Luigi; 2) Varone Francesco.

Nella notte del 31 marzo 1975, in una camera della sezione "cellulari" della Casa Circondariale di Reggio Calabria, veniva ucciso nel sonno, a colpi di pistola, Raso Giuseppe, già scampato, il 13 maggio 1972, all'agguato di contrada "Gabella"; al momento del delitto, nella stessa camera si trovava Zito Pasqualino.

Le indagini, immediatamente avviate, si indirizzavano verso il compagno di camera della vittima e verso un altro detenuto, Gioffrè Vincenzo Domenico, ristretto nella sezione "camerotti" dell'istituto di pena, l'unico ad esser stato notato da alcuni agenti di custodia, subito dopo il delitto, provenire dalla sezione "cellulari" e dirigersi verso la sezione "camerotti". Il passaggio dall'una all'altra zona del carcere appariva estremamente sospetto agli investigatori che avevano rinvenuto, la mattina successiva all'omicidio, in una zona dell'intercinta prospiciente il finestrone del corridoio della

sezione "camerotti", una pistola Beretta cal. 7,65, con matricola abrasa (oltre a due caricatori, l'uno vuoto e l'altro carico) che in seguito si accertava esser l'arma del delitto.

Assunti a verbale, lo Zito ed il Gioffrè si dichiaravano del tutto estranei al fatto delittuoso. Il primo, in particolare, asseriva di non aver visto il volto dell'omicida, mentre il Gioffrè negava di essersi trovato a transitare, la notte del delitto, per i corridoi della sezione "cellulari" diretto verso i "camerotti".

Si accertava, inoltre, nel corso delle prime indagini che, essendosi registrata, la notte precedente l'omicidio, una scossa tellurica che aveva provocato panico tra i detenuti, i responsabili dell'istituto avevano aderito alla richiesta dei reclusi ed avevano disposto che sia i cancelli delle celle, sia quelli delle due sezioni rimanessero quella notte aperti in modo da consentire, in caso di nuove scosse, la fuga verso il cortile.

Si procedeva, quindi, a carico dello Zito e del Gioffrè nei cui confronti veniva esperita perizia microchimica (guanto di paraffina) che dava esito parzialmente positivo per il Gioffrè, nella cui mano destra venivano rilevati 15 granuli reagenti e 17

sulla mano sinistra.

Circa la causale del delitto, gli inquirenti sostenevano che l'omicidio del Raso si inseriva nel contesto della faida tra le famiglie Facchineri e Raso-Albanese di Cittanova e che esso era stato commissionato al Gioffrè dai Facchineri che avrebbero, a loro volta, provveduto ad eliminare un rappresentante della famiglia Pellegrino, all'epoca impegnata in un'altra e non meno sanguinosa faida con la famiglia Gioffrè.

In esito alla formale istruzione, i due imputati venivano rinviati a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Reggio Calabria che, con sentenza del 2 giugno 1978, affermava le responsabilità del Gioffrè, che condannava alla pena dell'ergastolo, ed assolveva lo Zito con la formula del dubbio. Nel motivare la loro decisione, quei giudici sottolineavano l'indiscutibile rilievo probatorio che presentavano tre circostanze: 1) il rinvenimento, nell'intercinta prospiciente il finestrone della sezione "camerotti", dell'arma del delitto; segno che l'omicida, dopo aver consumato il delitto, si era portato in quella sezione dove si era disfatto di detta arma; 2) la testimonianza degli agenti di custodia, che avevano riferito di aver notato, subito dopo

l'esplosione dei colpi, il Gioffrè transitare lungo il corridoio dei "cellulari" diretto verso la sezione "camerotti"; unica persona da loro notata passare, subito dopo il delitto, dall'una all'altra sezione; 3) la posizione del tutto negativa assunta, in ordine alla circostanza riferita dagli agenti, dall'imputato, che ha sempre negato di essersi recato nella sezione teatro del delitto; posizione apparsa particolarmente significativa, atteso che nessuna ragione il Gioffrè avrebbe avuto di negare tale circostanza se non quella di contrastarne il significato compromettente, evidentemente a lui ben noto, e di allontanare da sè ogni sospetto.
Successivamente, la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 6 dicembre 1982, riteneva non sufficientemente provata la responsabilità del Gioffrè che veniva assolto, come il coimputato Zito, con formula dubitativa. Tale sentenza veniva confermata dalla Cassazione (cart. 32-33 e f. 28 vol. 49 cart. 7).

La vicenda delittuosa veniva riportata all'attenzione degli inquirenti da Giuseppe Scriva che, nel corso delle dichiarazioni rese al P.M. di Palmi il 3 dicembre 1983, riferiva di avere appreso da Varone

Francesco (detto "Rocco") che questi aveva portato a Gioffrè Vincenzo Domenico (detto "Ringo") una "imbasciata" di Luigi Facchineri con cui gli si era conferito l'incarico di uccidere il Raso in cambio di una somma di lire 10 milioni e della eliminazione di Salvatore Pellegrino, nemico della famiglia Gioffrè. In esecuzione dell'accordo, il Varone aveva portato al "Ringo" una torta, una pistola e lire 50.000. Precisava, infine, lo Scriva che, in sua presenza, durante un periodo di latitanza trascorso in località "Mafalda" del comune di Cinquefrondi, presso la famiglia Galluccio, il Varone, nel commentare con Facchineri Luigi gli ultimi dolorosi avvenimenti che avevano colpito quest'ultimo - l'uccisione del fratello Giuseppe e dei due giovani figli del fratello Vincenzo per mano degli Albanese -, aveva detto al Facchineri "che lui aveva portato l'imbasciata a Ringo e certamente non era colpa sua se per reazione i Raso-Albanese-Gullace avevano ucciso perfino dei bambini" (f. 22 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, a carico di Gioffrè Vincenzo Domenico, Facchineri Luigi e Varone Francesco che respingevano ogni addebito, negando questi ultimi perfino di conoscersi e di conoscere lo Scriva. Si

accertava, tuttavia, che nei primi mesi del 1975 erano stati contemporaneamente detenuti, nel carcere di Reggio Calabria, oltre al Gioffrè (dal 28 gennaio al 31 marzo) ed al Raso (dal 7 maggio 1974 al giorno della morte), anche Varone Francesco (dal 28 febbraio al 13 marzo) ed il fratello Varone Antonio (dal 9 dicembre 1974 al 1º aprile 1975); si accertava, inoltre, che il 17 febbraio 1975 Varone Francesco, all'epoca libero, accompagnato dalla madre e dalla sorella, aveva avuto un colloquio, nello stesso carcere, con il fratello Varone Antonino (f. 9 vol. 49 cart. 7).

In esito alla formale istruzione, il Facchineri ed il Varone venivano rinviati a giudizio, mentre a carico del Gioffrè non si procedeva ulteriormente per precedente giudicato (f. 75 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assente Facchineri Luigi - ucciso il 18 febbraio 1991 (cart. 137) - Varone Francesco ribadiva la propria estraneità ai fatti contestatigli; ammetteva di aver conosciuto Raso Giuseppe nel carcere di Reggio Calabria nel 1975, in occasione di una comune detenzione, e Facchineri Michele nel 1972 nel carcere di Palmi, allorché si trovava con lui detenuto, essendo entrambi imputati di far parte di un'associazione per delinquere (imputazione dalla

quale era stato poi assolto); negava di avere mai conosciuto Facchineri Luigi e Scriva Giuseppe, quest'ultimo incontrato solo in occasione della celebrazione del processo. Precisava, altresì, il Varone che nel 1975, allorché si trovava ristretto nel carcere di Reggio, vi era colà detenuto anche il fratello Varone Antonio, proveniente dall'Asinara per usufruire di un mese di colloqui con la famiglia: aggiungeva, infine, di essere stato scarcerato, in quella occasione, nel marzo del 1975 e di essersi recato a trovare, qualche tempo dopo, il fratello Antonio, rimasto nel carcere reggino, accompagnato dal sacerdote Antonio Maccarone, oggi defunto, che aveva perorato, presso la direzione dell'istituto di pena, la richiesta del fratello di prolungare la sua permanenza a Reggio per un altro periodo di colloqui (ud. dibatt. del 28-3-1992).

Giuseppe Scriva confermava, da parte sua, le dichiarazioni rese in periodo istruttorio e precisava di aver ricevuto le confidenze del Varone nel 1975, nel corso di una delle sue latitanze trascorse in compagnia di altri pregiudicati latitanti, tra cui Luppino Carmelo e Facchineri Luigi (ud. dibatt. del 12-2-1993).

Al termine della discussione il P.M. chiedeva l'af-

fermazione della responsabilità di Varone Francesco e la sua condanna alla pena dell'ergastolo ed all'isolamento diurno per otto mesi; chiedeva, altresì, dichiarazione di non doversi procedere a carico di Facchineri Luigi per morte del reo.

La difesa chiedeva l'assoluzione degli imputati.

I - In relazione all'episodio delittuoso in esame, pare alla Corte opportuno premettere talune osservazioni circa il valore che deve attribuirsi alla sentenza assolutoria emessa a suo tempo, per gli stessi fatti, nei confronti di Gioffrè Vincenzo Domenico e le conseguenze che, sul piano tecnico-giuridico e sostanziale, da tale decisone potrebbero derivare all'odierno procedimento. Osservazioni che appaiono necessarie, avendo la difesa degli imputati ripetutamente sostenuto che la ricostruzione dei fatti proposta dallo Scriva, che ha indicato il Gioffrè quale esecutore materiale del delitto su mandato del Facchineri, sarebbe inattendibile perchè smentita da quella sentenza assolutoria. Orbene, ritiene la Corte che le tesi proposte, sul punto, dalla difesa non possano essere condivise e che la sentenza in questione non interferisca minimamente nel presente procedimento nè dal punto di vista

tecnico-giuridico nè da quello logico e sostanziale. Sotto il primo aspetto, invero, deve rilevarsi che, per uniforme e costante giurisprudenza della Cassazione, gli effetti del giudicato riguardano solo l'imputato già sottoposto a giudizio - nel caso di specie il Gioffrè - e non anche altri soggetti - nel caso di specie il Varone ed il Facchineri - chiamati a rispondere, in tempi diversi, del medesimo fatto. Sotto il secondo aspetto, poi, si deve rilevare, da un lato, che non è vero che nel precedente procedimento sia stata raggiunta la prova dell'innocenza del Gioffrè, bensì che è stata raggiunta prova certa della sua responsabilità; dall'altro, che quei giudici hanno emesso la sentenza assolutoria sconoscendo le rivelazioni di Scriva, intervenute successivamente, che, se da essi conosciute, li avrebbero probabilmente diversamente determinati.

Il - Tanto premesso, osserva nel merito la Corte che nel caso in esame lo Scriva assume la posizione di persona informata sui fatti solo in via indiretta o "de relato", avendo egli dichiarato di avere appreso, in ordine a tale vicenda, soltanto quanto confidenzialmente riferitogli da Varone Francesco e, inoltre, quanto direttamente percepito in occasione

di uno scambio di battute - cui egli aveva assistito - tra lo stesso Varone e Facchineri Luigi i quali, nel ricordare le ultime fasi della faida tra le due famiglie cittanovesi, avevano fatto espresso riferimento all'omicidio di Raso Giuseppe ed alla strage del 13 aprile successivo che aveva provocato la morte di Facchineri Giuseppe e dei giovani figli di Facchineri Vincenzo.

Orbene, richiamato ancora una volta quanto già esposto in ordine all'intrinseca credibilità dello Scriva, rileva la Corte che, considerata la veste di testimone indiretto che nel caso di specie assume essenzialmente il dichiarante, prima di procedere al controllo esterno degli avvenimenti dallo stesso narrati, occorre verificare la fonte da cui egli ha riferito di avere appreso i fatti in questione, nel rispetto dei principi e delle metodiche in precedenza indicati. Preso atto, quindi, che il controllo diretto della fonte informativa del collaboratore, cioè l'audizione delle persone dalle quali costui ha riferito di aver ricevuto le confidenze - nella specie Varone Francesco e Facchineri Luigi - ha avuto esito del tutto negativo, avendo costoro dichiarato perfino di non conoscere lo Scriva, l'operazione di verifica della fonte deve essere

diretta ed accertare: 1) la natura dei rapporti correnti tra il Varone ed il Facchineri, al fine di verificare la possibilità che quest'ultimo si possa esser servito del primo nei termini riferiti dallo Scriva; 2) la possibilità che il Varone in effetti abbia potuto confidarsi con lo Scriva; tale verifica deve essere eseguita con riferimento al contesto spazio temporale in cui la confidenza sarebbe stata fatta, al fine di accertare se i personaggi in questione avrebbero potuto trovarsi insieme nel tempo e nel luogo indicati dal collaboratore e se tra gli stessi corressero rapporti di tal natura da indurre Varone a parlare con lo Scriva, di vicende tanto riservate, nonché lo stesso Varone ed il Facchineri di parlare, in presenza dello Scriva, delle stesse vicende; 3) la credibilità intrinseca della stessa fonte.

A) Orbene, osserva la Corte, quanto alla prima delle verifiche sopra specificate, che le risultanze processuali autorizzano a sostenere che certi e solidi erano, almeno nel periodo in questione, i rapporti tra le famiglie Facchineri e Varone, pur se dagli interessati insistentemente e significativamente negati. Fin dal primo insorgere della faida cittanovese, invero, i Varone avevano operato una

precisa scelta di campo in favore dei Facchineri, in compagnia di taluno dei quali essi sono stati segnalati, in alcuni rapporti giudiziari, in atteggiamenti tali da non lasciar dubbi in ordine alla loro collocazione nell'ampio contesto criminale governato dalla famiglia Facchineri.

Già il 26 agosto 1972 i fratelli Antonio e Francesco Varone sono stati sorpresi dai Carabinieri di Rizziconi in contrada "Marotta" in compagnia di Michele Facchineri e Antonino Fedele. L'episodio, cui si è già fatto più ampio riferimento (retro pag. 366), appare alla Corte di notevole rilievo probatorio poiché, ancora una volta, è possibile accertare che lo Scriva ha riferito il vero allorché ha sostenuto esservi stati, almeno all'epoca, stretti collegamenti e contiguità di interessi criminali tra i Facchineri, i Varone ed i Fedele e che le falsità e le menzogne sono ancora venute proprio da quanti, tra gli imputati, hanno impostato le proprie difese sostenendo l'inattendibilità e l'inaffidabilità del pregiudicato rosarnese. Peraltro, i rapporti Varone-Facchineri, sono continuati negli anni successivi, come attesta il rapporto del 21 settembre 1977 dei Carabinieri di Maropati che hanno segnalato proprio il latitante Facchineri Luigi in compagnia di Carme-

lo Lupoino e di Varone Francesco, latitanti anch'essi (f. 8 vol. 76 cart. 13). Mentre è stato lo stesso Varone, nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento, a fare riferimento ad un procedimento penale risalente, par di capire, al 1972 nel quale egli era stato imputato, in concorso con Facchineri Michele, del delitto di associazione a delinquere e successivamente assolto.

Si può, dunque, sicuramente sostenere che precisi rapporti legavano, fin dal 1972, i Facchineri ai Varone, oltre che ai Fedele; che tali rapporti, considerata la personalità dei soggetti, non potevano che essere di natura criminale; che in tale contesto è ben possibile che Facchineri Luigi si sia indotto ad affidare a Francesco Varone - approfittando della contemporanea presenza a Reggio di Antonio Varone - l'incarico di contattare in carcere Giuffrè Vincenzo Domenico e di trasmettergli la proposta di uccidere Raso Giuseppe, in cambio di analoga prestazione da parte sua ai danni del Pellegrino; nel rispetto, peraltro, della strategia, più volte segnalata, che vedeva i Facchineri organizzatori degli attentati ai danni dei rivali, poi eseguiti da persone estranee alla famiglia e, quindi, difficilmente sospettabili.

B) Per quanto riguarda la seconda delle verifiche sopra indicate, osserva la Corte che altre e non meno rilevanti risultanze processuali autorizzano a sostenere che ugualmente certi e saldi erano, nel periodo in questione, i rapporti tra il clan Facchineri e lo Scriva. E' certamente vero che costui, nella primavera del 1975, ha trascorso la latitanza, protrattasi dal 3 aprile 1975 (data della sua evasione dal carcere di Civitavecchia) all'11 agosto successivo (data dell'arresto), in compagnia di esponenti del gruppo Facchineri.

La circostanza, oltre che dal collaboratore, è stata rivelata da Massimi Angela. Costei, all'epoca compagna dello Scriva, ha ricordato, nel corso di diversi interrogatori resi in istruttoria, di essersi recata, su richiesta dell'amante, a Roma per acquistare delle auto, accompagnata da Facchineri Michele e da un gruppo di amici e parenti di costui (f. 231 vol. 445 cart. 79); ha altresì riferito di aver conosciuto, nello stesso periodo e sempre al seguito dello Scriva, anche un fratello di Facchineri Michele, il cui nome ha detto di non ricordare, ma che poi, nel corso del confronto dibattimentale dell'8 maggio 1993 con lo Scriva, su sollecitazione di costui, ha rammentato esser proprio Luigi; ha ricordato, infi-

ne, nel corso della testimonianza resa in dibattimento (6-5-1993) che lo Scriva, in quello stesso periodo, si era fermato per qualche tempo con Facchineri Michele in una località posta sotto la "giurisdizione" di costui.

Ed è stato lo stesso Facchineri ad ammettere, come si è già avuto modo di rilevare (retro pag. 146), non solo di essersi recato a Roma, nel mese di maggio, in compagnia della Massimi e di alcuni "amici" (i fratelli Marvaso, il nipote Guerrisi Domenico ed altri) su incarico dello Scriva, ma anche di avere dato a costui protezione ospitandolo in contrada "Gangemi", zona sottoposta al controllo della sua famiglia. Guerrisi Domenico, inoltre, nipote dei Facchineri, quello stesso individuo, cioè, che aveva accompagnato a Roma Michele Facchineri e la Massimi nell'occasione sopra ricordata, ha dichiarato di avere conosciuto Pino Scriva proprio nella primavera del 1975, allorquando costui aveva chiesto protezione a Vincenzo Facchineri (retro pag. 147).

Anche Scandinaro Carmela, peraltro, ha ricordato non solo che nel 1975 il cognato Carmelo Luppino aveva trascorso parte della sua latitanza accanto ai Monteleone di Taurianova ed ai Facchineri, legati

tra loro da solida amicizia, ma anche che al gruppo si era unito lo stesso Scriva che all'epoca era accompagnato da Angela Massimi (f. 37 vol. 28 cart. 5).

Ancora il vero ha, dunque, riferito lo Scriva - e questa volta confortato dalle pur parziali ammissioni degli interessati - allorché ha parlato della contiguità di vita e di interessi che, nel periodo in questione, lo legavano al gruppo Facchineri. In tale accertato contesto è, quindi, ben possibile che egli abbia ricevuto le confidenze dei personaggi che ruotavano intorno ai Facchineri e con i quali aveva diviso i rischi della comune latitanza; che egli abbia assistito alle accese discussioni sui tragici avvenimenti del 13 aprile (uccisione di Facchineri Giuseppe e dei giovani figli di Facchineri Vincenzo) e sugli avvenimenti che li avevano di qualche giorno preceduti (omicidio di Raso Giuseppe); che egli abbia poi partecipato - come più oltre si vedrà (infra pag. 443) - all'agguato ai danni di Avenoso Domenico, ritenuto dai Facchineri correo dei Raso-Albanese negli avvenimenti delittuosi del 13 aprile.

C) Per quanto riguarda la terza verifica, e cioè quella relativa alla credibilità intrinseca della fonte del collaboratore - rappresentata, nel caso di

specie, da Varone Francesco e, seppur in minor misura, da Facchineri Luigi - da cui lo Scriva ha dichiarato di avere appreso i fatti narrati, rileva la Corte che pur essa non può che avere esiti ampiamente positivi.

A tale conclusione si perviene ove si consideri: a) che il contesto temporale in cui lo Scriva ha riferito di avere ricevuto le confidenze, ben le giustifica, posto che solo pochi giorni prima - il 13 aprile 1975 - erano stati uccisi il fratello ed i giovanissimi nipoti di Facchineri Luigi (per tali delitti sono stati recentemente ritenuti responsabili, e definitivamente condannati, Albanese Francesco ed Albanese Rocco - cart. 140 -); di guisa che appare perfino ovvio che quei tragici avvenimenti fossero, all'interno del gruppo, al centro di commenti e di accese discussioni anche in ordine all'individuazione degli avversari che avrebbero dovuto essere oggetto dell'immancabile e sollecita rappresaglia; b) che Facchineri Luigi, direttamente colpito da quelle tragiche vicende, e Varone Francesco, suo fiancheggiatore e compagno di latitanza, non potevano non essere perfettamente al corrente degli avvenimenti di cui discutevano; c) che nessun interesse poteva avere il Varone di riferire il

falso allo Scriva in ordine ad avvenimenti che non riguardavano costui; così come nessun interesse avevano lo stesso Varone ed il Facchineri ad intavolare davanti allo Scriva, compagno di latitanza, una discussione dai falsi contenuti.

III - Esaurite, a questo punto, le operazioni di verifica della fonte, occorre procedere al controllo esterno delle rivelazioni dello Scriva, al fine di accertare se esse trovino in atti adeguati riscontri.

1 - Una prima conferma di tali rivelazioni deve certamente rinvenirsi, anche nel caso di specie, nella causale del delitto, sicuramente da ricondursi alla faida tra le famiglie Facchineri e Raso-Albanese. A tale facile conclusione ognuno può giungere sol ricordando: a) le minacce di morte nei confronti dei Facchineri rivolte, durante la ricognizione cadaverica del Raso, dal fratello della vittima, ascoltate dall'allora capitano dei Carabinieri Paolo Argenziano che ne ha fatto oggetto di una relazione di servizio; b) il cruento agguato del 13 aprile, che ha immediatamente concretizzato le minacce del Raso, nel corso del quale ben tre componenti la

famiglia Facchineri sono rimasti uccisi ed altri sono rimasti feriti (si è già detto che di tali delitti sono stati riconosciuti responsabili i fratelli Rocco e Francesco Albanese); c) che la vittima era già miracolosamente scampata alla morte il 13 maggio 1972, in contrada "Gabella", nell'agguato che è costato la vita ad Albanese Raffaele e Raso Antonino e che è stato da questa Corte attribuito al clan Facchineri (retro pag. 381).

Occorre, peraltro, rilevare che il Raso si trovava ristretto nel carcere di Reggio Calabria perché indicato da alcuni testimoni - tra cui Facchineri Giuseppe - quale componente il commando che il 27 dicembre 1972 aveva ucciso Ventra Giovanni e ferito lo stesso Facchineri Giuseppe, che da soli quattro giorni era stato scarcerato perché prosciolto dall'accusa di essere stato uno dei sicari di contrada "Gabella". Appare, quindi, ovvio ritenere che i Facchineri, avendo subito individuato, grazie a Facchineri Giuseppe, i responsabili di quell'attentato - oltre a Raso Giuseppe, il Facchineri ha indicato quali autori del delitto Raso Francesco ed il cugino Albanese Francesco - abbiano indirizzato la loro vendetta verso Raso Giuseppe, unico dei tre che poteva essere raggiunto, benché detenuto, essen-

dosi resi gli altri due irreperibili.

2 - Un secondo, positivo, riscontro delle rivelazioni dello Scriva emerge dall'esame degli atti processuali ed è relativo al ruolo ricoperto nella vicenda da Varone Francesco.
Si tratta, tuttavia, a parere della Corte, di riscontro parziale ed incompleto poiché esso conferma solo parte delle dichiarazioni rese, sul punto, dal collaboratore. Se è vero, infatti, che l'accertata presenza di Varone Francesco nel carcere di Reggio Calabria nel periodo di poco precedente l'omicidio (il 17-2-1975, in occasione di un colloquio con il fratello Antonio colà detenuto, e dal 28 febbraio al 13 aprile dello stesso anno, epoca in cui lui stesso è stato ristretto in quello stesso carcere) costituisce un preciso riscontro delle rivelazioni dello Scriva per la parte in cui si attribuisce all'imputato il ruolo di "ambasciatore", essendo certo possibile che il Varone abbia approfittato di quella presenza per far pervenire al Gioffrè la proposta del Facchineri di uccidere Raso Giuseppe in cambio di soldi e della uccisione di Pellegrino Salvatore; é altresì vero che non è stato possibile acquisire in atti riscontro alcuno delle dichiarazioni del

collaboratore relative alla consegna, da parte del Varone, al Gioffrè dell'arma del delitto, oltre che della torta e delle cinquantamila lire (cart. 158).
E' pur vero che della consegna dell'arma in questione, se realmente avvenuta, non si troverebbe, comunque, traccia agli atti del carcere; è anche vero, però, che si deve doverosamente prendere atto della assoluta assenza, sul punto, di riscontri. Né può realmente sostenersi che, anche di tale circostanza, costituisca riscontro la presenza del Varone nel carcere di Reggio nei periodi sopra specificati. Non pare, invero, credibile - nè lo Scriva lo ha sostenuto - che la consegna dell'arma possa essere avvenuta, da parte dello stesso Varone, nel corso del colloquio del 13 febbraio ovvero dell'ingresso in istituto a seguito dell'arresto del 28 successivo. Si dovrebbe ipotizzare, invero, senza esserne autorizzati dalle risultanze processuali, nel primo caso, che Varone Francesco - peraltro indifferente ai rischi cui sottoponeva la madre e la sorella - si fosse assicurato la connivenza degli agenti di custodia addetti alle perquisizioni dei familiari e del detenuto (prima e dopo il colloquio); nel secondo caso, che egli si attendesse di essere arrestato e si fosse assicurato la connivenza, oltre che del

personale di custodia, anche dei Carabinieri che lo avevano arrestato e tradotto in carcere.

Per altro verso, osserva la Corte che le stesse rivelazioni dello Scriva, sicure e decise per quanto riguarda il ruolo di messaggero ricoperto dal Varone, sono incerte per la parte che riguarda la consegna dell'arma del delitto e del tutto vaghe in ordine alle modalità di tale consegna. Invero, nel corso dell'interrogatorio reso il 3 dicembre 1983, il collaboratore ha asserito di avere appreso dal Varone che costui aveva portato a "Ringo" una "imbasciata", senza far riferimento all'arma del delitto. E' pur vero che egli ha successivamente dichiarato che: "il Varone aveva materialmente portato una torta, una pistola e lire 50.000", ma è anche vero che il dichiarante non ha precisato se tale circostanza avesse egli direttamente appreso dal Varone ovvero l'avesse dedotta dal colloquio che, in sua presenza, si era svolto tra lo stesso Varone ed il Facchineri. Nel quale ultimo caso non si può escludere che egli abbia male interpretato quel dialogo, come pare di capire anche dalla risposta che Varone, a dire dello Scriva, aveva dato alle osservazioni del Facchineri e cioè: "che lui (Varone) aveva portato l'imbasciata a Ringo e certamente

non era colpa sua se per reazione i Raso-Albanese avevano ucciso perfino dei bambini". Frase con la quale, par di capire, il Varone si era attribuito il ruolo dell'incolpevole messaggero.

Nè i dubbi e le incertezze riguardo al ruolo ricoperto dal Varone sono stati fugati nel corso dell'interrogatorio reso dallo Scriva in dibattimento. Costui, invero, pur ribadendo ancora che l'imputato aveva portato a "Ringo" l'imbasciata, ha dichiarato di non avere direttamente appreso dal Varone, ma di averlo dedotto dai contenuti della discussione che costui aveva avuto con il Facchineri, che esso Varone aveva anche curato la consegna al Gioffrè dell'arma del delitto. Ciò che ribadisce le perplessità sopra espresse in ordine agli stessi contenuti delle rivelazioni di Scriva, per la parte relativa al ruolo che nella vicenda avrebbe ricoperto il Varone.

Ulteriori incertezze, peraltro, ha introdotto Fedele Antonino nell'interrogatorio dallo stesso reso al G.I. di Palmi il 6 dicembre 1984 nel corso del quale, riferendosi all'omicidio di Varone Giorgio - di cui più oltre si dirà (infra pag. 494) - ha testualmente dichiarato: "Nel luglio del 1977 fu ucciso a Maropati certo Varone Giorgio in quanto in

giro si diceva che il fratello Antonio fosse implicato in qualche fatto insieme ai Facchineri in danno degli Albanese" (f. 285 vol. 443 cart. 79).

Orbene - rilevato che il "fatto" cui si riferisce il Fedele non può che essere l'omicidio di Raso Giuseppe poiché, in considerazione della comune detenzione , in quel periodo, nel carcere di Reggio, solo in relazione ad esso è possibile ipotizzare un intervento di Varone Antonio, da tempo detenuto e, quindi, impossibilitato a partecipare agli omicidi di faida che hanno preceduto l'uccisione del fratello Giorgio - osserva la Corte che le dichiarazioni del Fedele, se da un lato ribadiscono che un ruolo non secondario, noto nell'ambiente mafioso, aveva avuto la famiglia Varone nell'omicidio del Raso, dall'altro introducono un ulteriore elemento di incertezza circa il ruolo ricoperto nella vicenda da Varone Francesco. Nel senso, cioè, che non si può escludere che non costui, bensì il fratello Antonio, abbia avuto una parte rilevante nella fase preparatoria dell'omicidio; ipotesi che appare ben consistente ove si consideri che Antonio Varone si trovava, il giorno del delitto e nei giorni ad esso immediatamente precedenti, ristretto nel carcere di Reggio, non il fratello Francesco,

che quel carcere aveva lasciato fin dal 13 aprile senza farvi più ritorno neanche per altri colloqui con il congiunto, almeno secondo quanto hanno accertato le indagini disposte, sul punto, dal G.I.

Ordunque, se sufficienti riscontri delle rivelazioni dello Scriva sono emersi in ordine al coinvolgimento di Facchineri Luigi nel delitto, non altrettanto può dirsi per Varone Francesco, il cui ruolo nella vicenda appare circoscritto alla semplice "imbasciata", cioè al recapito a Gioffrè Vincenzo Domenico - direttamente o attraverso il fratello Varone Antonio - della proposta formulata da Facchineri Luigi. In particolare, Varone non risulta aver preso parte nè alla fase decisionale nè a quella organizzativa ed esecutiva del delitto, non avendo trovato conferma processuale la circostanza secondo cui lo stesso Varone Francesco aveva consegnato al Gioffrè l'arma del delitto; mentre la semplice trasmissione, da parte dell'imputato, della proposta del Facchineri al Gioffré, appare condotta del tutto autonoma e svincolata, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, rispetto all'azione delittuosa successivamente programmata ed eseguita da altri.

Maggior rilievo, invece, assume nella vicenda la figura di Varone Antonino, rimasta defilata nel processo, il cui coinvolgimento nel delitto, rivelato da Fedele Antonino, trova preciso e significativo riscontro nella sua presenza, nei mesi precedenti l'omicidio, nel carcere di Reggio Calabria, nella stessa sezione occupata dal Raso.

Alla stregua di tali considerazioni, ritiene la Corte che nei confronti di Facchineri Luigi deve emettersi declaratoria di estinzione dei reati per morte del reo, mentre Varone Francesco deve essere assolto dai reati contestatigli per non averli commessi.

II - A - 4 Tentato omicidio Avenoso Domenico

31 maggio 1975

Capi: 6 - 7 - 8 - 9

Imputati: 1) Facchineri Luigi; 2) Scriva Giuseppe; 3) Guerrisi Domenico; 4) Facchineri Michele.

La mattina del 31 maggio 1975, intorno alle ore 6,30, nella piazza S. Rocco di Cittanova, da un'autovettura FIAT 125 targata RC 73892 (rubata il 29 maggio precedente in Siderno a tale Infusino Vincenzo) venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Avenoso Domenico, Morano Carmelo, Giovinazzo Arcangelo e Tozzo Francesco i quali, rimasti seriamente feriti, venivano trasportati presso l'ospedale di Taurianova. I malviventi, secondo quanto appreso dagli investigatori nell'immediatezza del fatto, a causa del mancato avviamento dell'auto a bordo della quale erano giunti sul luogo del delitto, si erano impossessati di un'autovettura di passaggio, un'altra FIAT 125 targata RC 90803, sottraendola, sotto la minaccia delle armi, al proprietario Giovinazzo Michele. Essi si allontanavano, quindi, in direzione di Rosarno a bordo di detta auto poi rinvenuta bruciata il 3 giugno suc-

cessivo dai Carabinieri di Taurianova in località "Barbasano" di Laureana di Borrello.

Le indagini, immediatamente avviate, rimanevano senza esito anche a causa dell'atteggiamento reticente delle vittime che non fornivano alcun elemento utile alla individuazione dei responsabili.

In particolare, Avenoso Domenico asseriva di non aver motivi di rancore con nessuno e, a domanda specifica, dichiarava di essere amico sia dei Facchineri che dei Raso-Albanese. Circa le modalità dell'agguato, riferiva di essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava, intorno alle ore 6,30, in compagnia degli amici Morano Carmelo, Giovinazzo Arcangelo e Tozzo Francesco; dichiarava, infine, di non aver notato gli autori dell'aggressione, nè l'auto a bordo della quale essi si trovavano.

Morano Carmelo riferiva che, verso le ore 6,30, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici, aveva notato un'autovettura FIAT 125 di colore grigio che si dirigeva verso la chiesa di San Rocco; dopo circa dieci minuti, mentre era ancora intento a parlare con gli amici, era stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Dichiarava, ancora, il Morano che l'auto notata transitare qualche minuto

prima della sparatoria non aveva destato in lui alcun sospetto, per cui non aveva motivo di pensare che le persone che si trovavano a bordo della stessa fossero le stesse che avevano aperto il fuoco su di lui e sugli altri presenti. Precisava, infine, il teste che Giovinazzo Arcangelo non si trovava, al momento della sparatoria, in compagnia sua e degli altri amici, bensì nei pressi della sua abitazione.

Giovinazzo Arcangelo riferiva che verso le ore 6,30, mentre si accingeva a recarsi, per motivi di lavoro, in contrada "Barco", trovandosi intento a caricare il portabagagli della sua auto, aveva notato giungere un'autovettura color celeste, apparentemente di grossa cilindrata, con a bordo quattro persone che avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco dai quali era stato attinto; subito dopo l'auto si era bruscamente fermata. Escludeva il teste di poter esser stato lui la vittima designata, non avendo motivi di contrasto con alcuno; dichiarava di aver notato che i colpi di arma da fuoco erano stati indirizzati verso Avenoso Domenico.

Giovinazzo Michele, proprietario della FIAT 125 a bordo della quale i malviventi si erano allontanati dal luogo del delitto, dichiarava che verso le ore 6,30, essendosi trovato lungo la via Campanella di

Cittanova alla guida della sua auto FIAT 125 di colore blu targata RC 90803, aveva udito "due botti". Poco dopo, imboccata la via San Rocco, aveva notato un'auto "quasi simile" alla sua e "delle persone in movimento"; ad un certo punto, avendo egli nel frattempo rallentato l'andatura della propria auto, un uomo dall'apparente età di 25 anni, di altezza e corporatura normali ed a viso scoperto, si era avvicinato a lui e, puntandogli "un fucile ad una canna..... che era più corta del normale" gli aveva intimato di scendere dall'auto; egli aveva obbedito e si era velocemente diretto verso casa senza curarsi di altro.

Il 4 agosto successivo, intorno alle ore 8,10, tre individui travisati, giunti sulla via S.Pasquale di Cittanova a bordo di un'auto Alfa Romeo Giulia, esplodevano dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Avenoso Domenico che rimaneva miracolosamente illeso. Anche in tale circostanza la vittima non forniva agli investigatori elementi utili alle indagini.

Sui fatti riferiva, con rapporto dell'11 novembre 1975, il Commissariato di Cittanova che individuava nell'Avenoso - conosciuto come uno dei più qualificati fiancheggiatori del gruppo Raso-Albanese -

l'obiettivo di entrambi gli attentati, inquadrati nell'ambito della faida cittanovese. La vicenda giudiziaria, tuttavia, si concludeva con sentenza istruttoria di non doversi procedere poiché ignoti gli autori (vol. 55 cart. 8).

Il 9 novembre 1983 Giuseppe Scriva, interrogato dal G.I. di Palmi, confessava di essere uno dei responsabili dell'agguato di piazza San Rocco del 31 maggio 1975.
Riferiva il collaboratore di aver partecipato, tra la fine di maggio ed i primi di giugno del 1975, ad una riunione con i fratelli Vincenzo, Luigi e Michele Facchineri, Luppino Carmelo e Guerrisi Domenico (nipote dei Facchineri), nel corso della quale era stata decisa l'uccisione di Avenoso Domenico che i Facchineri ritenevano coinvolto nell'agguato del 13 aprile precedente nel corso del quale, come si è più volte ricordato, erano stati uccisi Giuseppe Facchineri ed i giovani figli di Vincenzo Facchineri, mentre altri familiari di costui erano rimasti feriti. La riunione, aggiungeva lo Scriva, era stata da lui stesso sollecitata per giungere ad un chiarimento con i Facchineri che, a suo dire, avevano messo in giro la voce che lui aveva partecipato per

denaro e non per amicizia, nel gennaio del 1971, all'attentato ai danni di Albanese Francesco. In quella occasione, dunque, il gruppo aveva deciso di eliminare l'Avenoso per vendicare la morte dei Facchineri uccisi il 13 aprile e, poiché la vittima designata in quel periodo si muoveva con circospezione per timore di essere uccisa, tanto che non usciva mai di casa, si era convenuto che Michele Facchineri si sarebbe rivolto ad un comune amico per portarla all'esterno. Si era, altresì, provveduto a procurare l'auto a bordo della quale i sicari avrebbero dovuto portarsi sul luogo del delitto; lo stesso Guerrisi, infatti, accompagnato da Carmelo Luppino e da Michele Facchineri, si erano recati a Siderno ove avevano rubato un'auto FIAT 125 di colore bianco sporco.

Il giorno del delitto, comunicata dal Guerrisi la presenza dell'Avenoso fuori dell'abitazione, a bordo dell'auto rubata erano partiti lo stesso Scriva, che si era posto alla guida della vettura, Luppino Carmelo e Facchineri Luigi. Quest'ultimo, cui era stato affidato il compito di sparare, aveva preso posto sul sedile posteriore. Giunti in Cittanova, Carmelo Luppino aveva attirato l'attenzione di Luigi Facchineri su un gruppo di quattro persone del quale

faceva parte l'Avenoso; nel frattempo, però, l'auto aveva superato il gruppo, sicché lo Scriva era stato costretto ad imboccare una traversa poco più avanti, a ritornare indietro ed a ripercorrere la stessa strada ove era stata notata la vittima designata. Esplosi i colpi, egli aveva visto cadere tre persone, tra cui l'uomo che aveva attirato fuori casa l'Avenoso, che poi era riuscito a dileguarsi, tenendosi il braccio destro, raggiunto dai colpi esplosi dal Facchineri. Subito dopo la sparatoria, riferiva ancora lo Scriva, essendosi improvvisamente arrestato il motore dell'auto, Luppino e Facchineri si erano dati alla fuga mentre lui aveva bloccato una autovettura di passaggio - un'altra FIAT 125 dello stesso colore di quella abbandonata - della quale si era impossessato dopo aver costretto il guidatore, verso il quale aveva puntato il mitra, a scendere. A bordo di tale auto egli, dopo aver raccolto i due complici in fuga, si era allontanato da Cittanova in direzione di Rosarno. Successivamente, l'auto in questione, che egli in un secondo momento aveva appreso essere di proprietà del possidente Giovinazzo, era stata condotta "sotto il Barbasano" ed incendiata. Aggiungeva, infine, lo Scriva di aver appreso che in seguito l'Avenoso era stato oggetto

di altro attentato, dal quale era uscito incolume (f. 8 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, per il tentato omicidio patito dall'Avenoso il 31 maggio 1975, a carico dei soli esecutori materiali del delitto: Facchineri Luigi, Scriva Giuseppe, Guerrisi Domenico e Luppino Carmelo (nel frattempo deceduto, vittima del solito agguato mafioso, il 2-11-1983); allo stesso Guerrisi veniva, altresì, contestato il delitto di furto dell'auto sottratta a Siderno in concorso con Facchineri Michele e Luppino Carmelo, mentre a Filippone Rocco, De Marzio Raffaele, Ruffo Salvatore e Varone Salvatore Rocco, indicati dallo Scriva quali suoi fiancheggiatori, veniva contestato il reato di favoreggiamento personale.

L'8 giugno 1984, interrogato dal P.M., lo Scriva ribadiva quanto in precedenza rivelato e confermava che i Facchineri avevano deciso di eliminare l'Avenoso perché ritenevano che egli avesse svolto un ruolo importante nel triplice omicidio, commesso dagli Albanese, ai danni di Facchineri Giuseppe e dei giovani figli di Vincenzo (f. 24 vol. 55 cart. 8).

Tutti gli imputati respingevano gli addebiti.

In particolare, Luigi Facchineri riferiva di non

aver mai conosciuto l'Avenoso e di essersi trovato, nel maggio del 1975, nel Nord Italia (f. 225 vol. 5 cart. 1).

Domenico Guerrisi, nipote del Facchineri, negava ogni responsabilità e, smentendo quest'ultimo, riferiva che tra lo stesso Facchineri e l'Avenoso vi erano rapporti di amicizia e di "cumparato"; aggiungeva di avere conosciuto Scriva nel 1975, allorché costui aveva chiesto protezione a Vincenzo Facchineri (f. 9 vol. 5 cart. 1).

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio Scriva Giuseppe, Facchineri Luigi e Guerrisi Domenico per rispondere del tentato omicidio ai danni dell'Avenoso e, ancora, lo stesso Guerrisi e Facchineri Michele per rispondere del furto della FIAT 125 adoperata per raggiungere il luogo del delitto; dichiarava, altresì, estinti per morte del reo i delitti ascritti a Luppino Carmelo ed estinto per prescrizione il reato ascritto a Filippone Rocco, De Marzio Raffaele, Ruffo Salvatore e Varone Salvatore Rocco (f. 78 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento venivano dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese da Scriva il 9 novembre 1987 per violazione dei diritti di difesa, non essendo stato assistito, lo Scriva, dal difensore; tali di-

chiarazioni, tuttavia, erano già state confermate dal collaboratore sentito, questa volta nella veste di imputato, dal P.M. l'8 giugno 1984.

In ogni caso, alle udienze del 1º e del 4 febbraio 1993, lo Scriva, sostanzialmente, ribadiva la precedente versione dei fatti mentre Facchineri Michele - unico degli imputati, oltre allo Scriva, presente in aula - confermava le proprie proteste di innocenza (ud. dibatt. del 31-3-1993). Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, inoltre, precisamente il 1 aprile 1993, la Corte procedeva all'ispezione dei luoghi teatro del delitto (rilievi fotografici alla cartella 161).

In esito alla discussione finale, il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità di Scriva Giuseppe e Guerrisi Domenico in ordine ai delitti di tentato omicidio e porto illegale di armi e la loro condanna, rispettivamente, alle pene di anni 6 (concessa l'attenuante di cui all' art. 8 del D.L. 13-5-1991 nº 152) e di anni 16 di reclusione; chiedeva, altresì, dichiararsi estinti per prescrizione i reati di detenzione illegale di arma e furto, rispettivamente ascritti a Scriva, Guerrisi e Facchineri Michele, ed estinti per morte del reo i delitti ascritti a Facchineri Luigi, ucciso il 18 febbraio

1991.

La difesa chiedeva, per lo Scriva, l'affermazione di responsabilità accompagnata dalla concessione di ogni possibile attenuante; per gli altri imputati la piena assoluzione.

Anche in relazione all'episodio delittuoso in esame, l'accertata complessiva credibilità dello Scriva é ribadita dalla uniformità e coerenza del racconto, dalla varietà e rilevanza dei particolari riferiti. Essa è, altresì, ulteriormente accreditata dalla spontanea confessione, da parte del collaboratore, di avere egli stesso partecipato al delitto, per il quale non era mai stato sospettato in passato.

Anche nel caso in esame, inoltre, occorre segnalare l'assoluta autonomia ed originalità delle dichiarazioni di Scriva rispetto ai resoconti giornalistici dell'epoca (retro pag. 227) oltre che ai risultati delle indagini svolte subito dopo il delitto e concluse a carico di ignoti.

Tanto premesso, e passando all'operazione di verifica esterna delle rivelazioni del collaboratore, osserva la Corte che essa consente di individuare, ancora una volta, numerosi e precisi riscontri che ne ribadiscono i contenuti ed autorizzano a ritenere

pienamente accertata la tesi dell'accusa.

1 - Tale operazione non può che partire dall'accertamento dei rapporti che, all'epoca, legavano le persone accusate dallo Scriva di essere coinvolte nel delitto e dal contesto spazio temporale in cui le fasi preparatorie dell'agguato si sarebbero succedute.

Orbene, certi ed accertati sono i vincoli di amicizia e di contiguità criminale che, all'epoca, legavano lo Scriva ai Facchineri ed al Luppino, come si è già avuto modo di rilevare (retro pag. 146-430), mentre altrettanto sicuri sono i rapporti tra gli stessi Facchineri e Guerrisi Domenico, che dei primi non è solo il nipote, ma anche uno dei più fidati fiancheggiatori. Basterà ricordare, proprio a proposito del Guerrisi, che in due diverse occasioni, l'una precedente (7-3-1974) e l'altra successiva (4-10-1975) all'attentato ai danni di Avenoso, egli è stato sorpreso in compagnia di noti esponenti del clan Facchineri, in possesso di armi da fuoco, ed arrestato. Particolarmente significativo ed indicativo del ruolo di fiancheggiatore dei parenti latitanti che all'epoca ricopriva il Guerrisi, è l'episodio dell'ottobre 1975, allorché egli è stato

sorpreso a bordo di un automezzo al cui interno, oltre alle armi, sono stati rinvenuti generi alimentari e bevande certo destinati ai parenti ricercati (vol. 208 cart. 30).

Lo stesso Guerrisi, del resto, ha ammesso di avere frequentato i Facchineri allorché ha dichiarato di avere conosciuto Scriva proprio nel 1975, quando costui aveva chiesto protezione allo zio Facchineri Vincenzo; mentre Facchineri Michele ha indicato lo stesso Guerrisi come uno dei personaggi che, proprio nella primavera del 1975, lo avevano accompagnato a Roma ove, su incarico dello Scriva, avevano provveduto all'acquisto di alcune auto.

Ugualmente riscontrate sono le dichiarazioni dello Scriva relative alla fasi immediatamente precedenti l'agguato e, in particolare, al furto dell'auto a bordo della quale i sicari si sono portati sul luogo del delitto. E' stato, invero, accertato che l'auto in questione era stata sottratta pochi giorni prima del delitto in Siderno (proprio come riferito dallo Scriva) a tale Vincenzo Infusino. Tale circostanza, peraltro, è stata confermata da Massimi Angela che, nel corso del confronto con lo Scriva dell'8 maggio 1993, sia pure dietro sollecitazione di costui, ha ammesso: che proprio nella primavera del 1975 il

gruppo di latitanti cui lo Scriva all'epoca si accompagnava e di cui facevano parte i Facchineri, aveva deciso di rubare un'autovettura che compendio del furto era stata una FIAT 125 il cui colore non ha saputo specificare; che l'auto in questione era stata rubata da uno dei Facchineri.

2 - Analoghe positive verifiche ha avuto il racconto dello Scriva anche con riferimento alle modalità esecutive del delitto, puntualmente confermate dalle indagini di polizia giudiziaria per quanto si riferisce: al numero dei feriti (quattro, tutti ricoverati in ospedale), all'arma adoperata (un fucile - secondo quanto hanno riferito alcuni testi), al ripetuto passaggio dell'auto dei sicari sul luogo del delitto (notato dal teste Morano), all'improvviso guasto di detta auto, al furto dell'auto di Giovinazzo Michele (da parte di un solo individuo armato, secondo quanto costui ha riferito, di "un fucile ad una canna che per l'appunto ricordo che era più corta del normale" f. 57 vol. 55 cart. 8 - che altro non poteva essere che il mitra indicato dallo Scriva), alla direzione di marcia presa dai sicari in fuga (verso Rosarno), al luogo ove l'auto è stata abbandonata e bruciata (località "Barbasano"

di Laureana di Borrello, f. 360-361 vol. 3 cart. 1). Circostanze e particolari - molti dei quali non riportati nei resoconti giornalistici dell'epoca - che potevano esser noti solo a chi aveva partecipato all'azione delittuosa. E' pur vero che taluni dei riferiti particolari erano emersi nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, ma è altresì vero che ciò nulla toglie alla tesi dell'accusa ed all'attendibilità della narrazione dello Scriva, salvo che non si voglia realmente sostenere che Carabinieri e giudici abbiano complottato ai danni degli odierni imputati consentendo allo Scriva di prendere visione di vecchi atti, da anni archiviati, ovvero rivelandogliene i contenuti. Ipotesi che, come si è già avuto modo di osservare, non merita alcuna considerazione, non solo perché nulla vi è agli atti che autorizzi a proporre un così grave sospetto a carico di quanti hanno ricevuto le spontanee dichiarazioni del collaboratore, ma anche perché da un punto di vista logico incongruo appare il comportamento di chi, volendo incolpare falsamente noti pregiudicati, notoriamente coinvolti in gravissimi delitti, riesuma da polverosi archivi avvenimenti ormai dimenticati e di gravità certo trascurabile, rispetto alle decine di episodi delit-

tuosi che hanno insanguinato per anni le contrade della piana di Gioia Tauro. Altrettanto incongruo sarebbe, poi, nel caso di specie, il comportamento di quei Carabinieri e quei giudici che, dopo aver indotto lo Scriva a rivolgere false accuse nei confronti di diverse persone, avrebbero poi trascurato di elevare imputazione di concorso nel delitto in esame a carico di coloro che, secondo le rivelazioni dello Scriva, avevano, in concorso con gli odierni imputati, deciso ed organizzato l'agguato.

In ogni caso, pur prescindendo da tali considerazioni, osserva la Corte che nessuno può nutrir dubbi circa la genuinità delle rivelazioni dello Scriva, sol che si consideri la originalità, anche rispetto ai risultati delle prime indagini, di talune delle circostanze dallo stesso segnalate.

Così, l'identità di colore, oltre che di marca e di tipo, delle due auto FIAT 125 utilizzate dai sicari per giungere sul luogo del delitto e per allontanarsene, è circostanza del tutto ignota ai vecchi atti del processo (vol. 55 cart. 8) che, anzi, sul punto, hanno offerto dati incerti e contrastanti (taluno ha parlato di colore blu, talaltro di colore azzurro, celeste, grigio). Detta circostanza è stata per la prima volta rivelata dallo Scriva ed è stata infine

confermata da Giovinazzo Michele il quale, interrogato nel corso delle indagini avviate a seguito delle rivelazioni dello Scriva circa il colore dell'auto sottrattagli il giorno del delitto, dopo aver affermato di non ricordarlo, ha aggiunto che, in ogni caso, esso "era tale e quale quello della FIAT 125 abbandonata dai malviventi" (f. 32 vol. 55 cart. 8). Con ciò significativamente confermando la circostanza rivelata per primo dal collaboratore.

Ugualmente originale deve ritenersi la circostanza, da quest'ultimo riferita, secondo cui l'auto dei sicari era transitata per ben due volte, sul luogo del delitto, accanto al gruppetto di persone poi bersaglio dei colpi di fucile. Strana manovra dei malviventi, di cui non v'è traccia nel rapporto all'epoca redatto, ma notata da Morano Carmelo che ha fatto riferimento al passaggio - peraltro da lui ritenuto non sospetto - della FIAT 125 di colore grigio pochi minuti prima della sparatoria.

Un ulteriore rilevante particolare, relativo alla organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa in esame, ha rivelato lo Scriva il quale ha sostenuto che il commando aveva potuto intervenire con puntualità e precisione sul luogo del delitto - malgrado la circospezione con cui all'epoca l'Avenoso

usciva da casa - e portare a compimento l'agguato, grazie all'intervento di un amico della vittima, rimasto a sua volta ferito, che, su richiesta di Michele Facchineri, aveva attirato Avenoso sul luogo del delitto. Orbene, osserva la Corte che di tale intervento esterno vi è significativa traccia in atti ove si consideri che, secondo quanto ha riferito Galluccio Vincenzo, la mattina del delitto l'Avenoso aveva appuntamento con Giovinazzo Arcangelo con il quale doveva proseguire verso il posto di lavoro (f. 60 vol. 55. cart. 8). La circostanza, appresa dal Galluccio dallo stesso Giovinazzo, autorizza a ritenere che è stato proprio quest'ultimo a segnalare ai sicari i movimenti dell'Avenoso. Conclusione che appare confermata: a) dalla insistenza con cui il Giovinazzo ha negato di avere avuto appuntamento con l'Avenoso: il totale diniego di una circostanza di nessun apparente significato tradisce nel Giovinazzo la piena consapevolezza della rilevanza della stessa, oltre che l'ansia di allontanare da sè ogni coinvolgimento nel delitto; ansia dalla quale è stato tradito anche perché lo ha portato a dichiarare al G.I. (f. 24 vol. 55 cart. 8) di conoscere l'Avenoso "solo di vista", pur avendo sostenuto in altra occasione: "da circa sei mesi lavoro insieme

ad Avenoso Domenico nella produzione del Carbone" (f. 65 vol. 55 cart. 8); b) dalla posizione defilata, rispetto all'Avenoso, assunta in occasione della sparatoria dallo Giovinazzo, che è rimasto solo occasionalmente ferito mentre si trovava ad una certa distanza dall'Avenoso; distanza, rivelata dal Tozzo e dal Morano, che il Giovinazzo ha significativamente tentato di annullare in dibattimento sostenendo di essersi trovato, al momento della sparatoria, "in compagnia di Avenoso e di Morano" (ud. dibatt. dell' 8-6-1992).

3 - Quanto alla causale del delitto indicata dallo Scriva, essa può ritenersi verificata ove si consideri: a) che le modalità, tipicamente mafiose, dell'agguato e la sua reiterazione a poco più di due mesi di distanza segnalano una determinazione omicida che può trovare giustificazione solo ipotizzando il coinvolgimento dell'Avenoso in vicende di mafia particolarmente "scottanti"; b) che nessuna causale alternativa alla faida è emersa; al contrario, fin dalle prime indagini gli investigatori, nel segnalare talune notizie confidenziali che indicavano l'Avenoso quale fiancheggiatore dei Raso-Albanese, hanno sostenuto che l'attentato del 31 maggio, e quello successivo del 4 agosto, dovevano ritenersi

collegati alla nota faida; c) che l'episodio delittuoso in esame è stato consumato a poche decine di giorni di distanza dall'agguato del 13 aprile, di guisa che appare logico sostenere che i due episodi delittuosi altro non siano che anelli della stessa catena di delitti di faida e che l'agguato del 31 maggio costituisca la reazione dei Facchineri ai tragici eventi del 13 aprile precedente (che, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere esser rimasti, incredibilmente, privi di adeguata risposta); d) che la scelta di Avenoso quale vittima designata appare giustificata dalla irreperibilità dei principali esponenti della famiglia Raso-Albanese, che ha obbligato i Facchineri a rivolgere le armi verso i fiancheggiatori dei loro avversari, tra i quali deve essere certamente annoverato Avenoso Domenico che, già con rapporto del 14 gennaio 1976, il Commissariato P.S. di Cittanova ha indicato come uno dei più fedeli fiancheggiatori del gruppo Albanese-Raso (vol. 75 cart. 12).

4 - In presenza di tanti e così rilevanti riscontri "esterni", nessun sostanziale rilievo si può attribuire alle circostanze indicate dalla difesa quali sintomi dell'inattendibilità delle rivelazioni dello

Scr collocazione,da parte di
Scr aggio e i primi di giugno
1925" ontro durante il quale era
sta io, laddove l'attentato è
sta gio; b) alla impossibilità
ch itto, che non si trovavano
a C essere avvertiti in tempo
uti 'Avenoso; c) al numero dei
sic luogo del delitto. Invero,
rit la non precisa indicazione
del o, pur sempre ricompresa
nel to dallo Scriva, ribadisce
e non dibilità di costui; sospet-
ta. uto ritenersi la precisa
ind dichiarante, a tanti anni
di preciso dell'incontro; b)
che di eseguire l'omicidio, gli
e stesso, in attesa della
seg , non potevano che trovarsi
nel ova, ed in ogni caso ad una
dis entisse loro di giungere
tem o; senza contare che essi
cer ll'intervento di Michele
Giv trattenuto la vittima fino
all Peraltro, accertato che la

vittima aveva proprio quella mattina un appuntamento con il Giovinazzo - secondo quanto ha riferito il teste Galluccio - è presumibile che i sicari fossero venuti anticipatamente a conoscenza dell'ora dell'appuntamento stesso; ciò che avrebbe permesso loro di giungere puntualmente sul luogo del delitto. Nè contrasta con tale versione dei fatti l'affermazione di Galluccio Concetta, moglie dell'Avenoso, secondo cui il marito usciva ogni mattina da casa di buon ora per recarsi al lavoro. Occorre, invero, rilevare, da un lato, che a distanza di quasi dieci anni da quegli avvenimenti i ricordi della donna possono essere alterati; dall'altro, che ben difficilmente ella ammetterebbe, nel comportamento del marito, paure e preoccupazioni che sarebbero indicative di un coinvolgimento di costui in losche vicende. Certo è che a distanza di pochissimo tempo l'Avenoso è stato oggetto di due attentati mafiosi e che all'ultimo dei due - quello del 4 agosto 1975 - egli è sfuggito perché, alla sola vista di un'auto, si è nascosto dietro la propria abitazione contro le cui mura si sono conficcati i colpi a lui diretti. Nessuno potrà, quindi, negare, al cospetto di così gravi eventi, che hanno riferito il falso i coniugi Avenoso allorché hanno asserito che nessuna paura

per la incolumità personale a quel tempo nutriva lo stesso Avenoso Domenico e che ancora una volta il vero ha dichiarato lo Scriva allorché ha rivelato che costui usciva raramente dalla propria abitazione tanto che, per portare a compimento l'attentato, è stato necessario l'intervento dell'"amico" Arcangelo Giovinazzo; c) che a fronte della precisa indicazione dello Scriva, il quale ha riferito che a bordo della FIAT 125 altre due persone, oltre lui, avevano preso posto, nulla di concreto vi è in atti che autorizzi a ritenere errata tale indicazione; simile conclusione, che a parere della difesa troverebbe valido fondamento nelle dichiarazioni rese da Giovinazzo Arcangelo e da Avenoso Michele, i quali hanno riferito della presenza su quell'auto di quattro persone, sembra invero alla Corte del tutto errata ove si consideri: 1) che il Giovinazzo, in dibattimento, ha negato la circostanza; 2) che l'Avenoso altro non ha fatto che riferire notizie apprese dalla moglie del Morano, che avrebbe parlato addirittura di "almeno" quattro persone; 3) che in dibattimento Morano Carmelo ha fatto riferimento a "forse" due persone; ciò che dimostra l'assoluta inattendibilità, sul punto, dei testi escussi e la piena credibilità della ricostruzione dei fatti

proposta dallo Scriva.

In conclusione, si può senz'altro sostenere che positivi risultati ha offerto anche la verifica "esterna" delle rivelazioni di Giuseppe Scriva. Quest'ultimo e lo stesso Guerrisi Domenico devono ritenersi, quindi, responsabili del tentato omicidio ai danni di Avenoso Domenico e del connesso delitto di porto illegale dell'arma del delitto (capi 6 e 8 della rubrica) e devono essere condannati alle pene che saranno più avanti specificate (infra pag. 1181-1186). Devono, invece, dichiararsi estinti per prescrizione: il reato di illegale detenzione dell'arma del delitto (capo 7), di cui rispondono i medesimi imputati, e quello di furto (capo 9) contestato allo stesso Guerrisi ed a Facchineri Michele. Estinti per morte del reo devono, infine, dichiararsi i delitti ascritti a Facchineri Luigi, ucciso il 18 febbraio 1991.

II - A - 5 Omicidio Marvaso Marcello

8 dicembre 1975

Omicidio Marvaso Luciano

20 gennaio 1976

Capi: 10 - 11 - 12

Imputati: 1) Albanese Francesco; 2) Albanese Rocco.

La sera dell' 8 dicembre 1975 Marvaso Marcello, mentre era intento a giocare a carte ad un tavolo del bar di Ascone Antonio, veniva aggredito da due individui, armati di mitra e pistola, incappucciati ed in tuta mimetica di tipo militare che, dopo averlo tramortito, lo trascinavano fuori dal locale e lo uccidevano a colpi di arma da fuoco. Sul luogo del delitto gli inquirenti notavano la presenza di macchie di sangue e di numerose cartucce cal. 9 lungo, nove bossoli e tre proiettili dello stesso calibro.

Dalle prime informazioni fornite dai testimoni oculari dell'aggressione, si accertava che il Marvaso era giunto nel bar, in compagnia di tale Addario Antonio, intorno alle ore 17 e che i due avevano preso a giocare a carte con il proprietario del

locale, Ascone Antonio, e con un altro avventore presente, tale Zito Girolamo. Si accertava, altresì, che i due malviventi, nel trascinare fuori dal bar il Marvaso, avevano tramortito con il calcio della pistola tale Pasquale Raso, unico tra i presenti che aveva tentato di portare soccorso al malcapitato ed implorante Marvaso.

Dai parenti della vittima si apprendeva che questa, nel corso della giornata, si era per ben tre volte incontrata con Addario Antonio, l'ultima delle quali era stata per l'appuntamento mortale al bar di Ascone; gli stessi parenti rivelavano che ai funerali del congiunto non avevano partecipato nè Addario Antonio nè i parenti di costui, pur legati da solida amicizia con la vittima e con l'intera famiglia Marvaso.

Particolarmente significative apparivano le dichiarazioni di Marvaso Salvatore, padre di Marcello, il quale immediatamente indicava agli inquirenti, pur senza formulare precise accuse, e con linguaggio allusivo, la causale del delitto. Egli, invero, dopo aver escluso che il delitto fosse collegato alla propria attività di boscaiolo, riferiva che i rapporti tra le famiglie Marvaso e Facchineri erano sempre stati buoni, anche per via di una lontana

parentela, e che allorché i Facchineri avevano avuto bisogno di essere trasportati da una località all'altra si erano rivolti ai suoi due figli Marcello e Luciano. Aggiungeva, ancora, l'anziano Marvaso che il figlio Marcello negli ultimi tempi era stato un assiduo accompagnatore di Michele Facchineri e che per tale assiduità egli lo aveva rimproverato perché "i Facchineri, com'è ben noto, hanno molti nemici".

Anche Marvaso Luciano, fratello della vittima, confermava l'abitudine di quest'ultima di accompagnarsi ai Facchineri, specie a Michele, ed aggiungeva che Addario Antonio, del quale il fratello Marcello si era sempre fidato, era intimo amico dei Raso-Albanese.

I chiari messaggi lanciati dai parenti della giovane vittima trovavano conferma nell'attività investigativa eseguita dal Commissariato di Cittanova che, con rapporto del 14 gennaio 1976, indicava Albanese Francesco quale responsabile dell'omicidio, sottolineando che da tempo i fratelli Marvaso erano ritenuti tra i più attivi fiancheggiatori dei Facchineri nella faida con i Raso-Albanese. Si aggiungeva, in detto rapporto, che nei mesi precedenti l'omicidio, addirittura il giorno prima, la vittima era stata

notata in compagnia di Facchineri Michele e che lo stesso Marvaso Luciano era stato sospettato di avere partecipato all'omicidio di Pronestì Antonio, parente degli Albanese. Alla faida doveva, dunque, ricondursi, secondo gli inquirenti, la causale del delitto.

A seguito di tale rapporto il Procuratore della Repubblica di Palmi emetteva, a carico di Albanese Francesco, provvedimento restrittivo rimasto senza effetto per lo stato di latitanza dell'indiziato che, comunque, con sentenza istruttoria del 10 giugno 1978, veniva prosciolto da ogni addebito (vol. 75 cart. 12).

Il 20 gennaio 1976, a poco più di un mese di distanza dall'omicidio di Marvaso Marcello, in contrada "Bruverelli" di Cittanova, nei pressi di un passaggio a livello delle ferrovie Calabro-Lucane, veniva ucciso il fratello di quest'ultimo, Marvaso Luciano che, a bordo della propria auto, percorreva la statale 111 Cittanova-Taurianova. Gli ignoti malviventi, accertavano gli inquirenti, avevano esploso all'indirizzo della vittima numerosi colpi di fucile e di pistola, stando appostati sul bordo della strada. Il Marvaso, raggiunto dai colpi, aveva perso il controllo dell'auto che era andata a fermarsi

contro il muretto che delimitava l'argine stradale sinistro (rispetto alla direzione di marcia della vettura); raggiunto dagli aggressori, il giovane era stato fatto segno di altri colpi di arma da fuoco, esplosi da distanza ravvicinata; sulla carreggiata stradale venivano repertati due cartucce per fucile da caccia cal. 12 e sei bossoli per pistola cal. 7,65.

Le indagini, incentrate sulla persona di Addario Antonio - già sospettato di avere partecipato all'omicidio di Marvaso Marcello - e di Avenoso Domenico - a sua volta oggetto nei mesi precedenti di gravi attentati - non sortivano risultato alcuno tanto che, con provvedimento del 10 giugno 1978, il relativo procedimento penale si concludeva con declaratoria di non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato (vol. 75 bis cart. 12).

Il 3 dicembre 1983 Giuseppe Scriva, interrogato dal P.M. di Palmi, rivelava che autori degli omicidi di Marvaso Marcello e Marvaso Luciano erano stati gli Albanese; il primo era stato ucciso a colpi di mitra dopo esser stato trascinato fuori da un bar osteria; il secondo era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre, a bordo della sua auto, si trovava nei

pressi di un passaggio a livello. Tali circostanze, aggiungeva lo Scriva, gli erano state riferite da Rocco Albanese, il quale aveva anche precisato che i Marvaso dovevano essere eliminati perché erano tra i più assidui fiancheggiatori dei Facchineri. L'Albanese gli aveva, altresì, confidato che dopo l'uccisione di Marcello Marvaso egli aveva mandato al fratello Luciano una "imbasciata" con l'invito ad andar via da Cittanova; l'invito non era stato, però, accolto (f. 22 vol. 4 cart. 1).

L'11 luglio 1984, interrogato dal G.I. di Palmi, lo Scriva confermava quanto in precedenza sostenuto. Precisava che esecutori materiali del delitto erano stati - secondo quanto gli aveva confidato Rocco Albanese a Porto Azzurro, in occasione di una comune detenzione - Albanese Rocco ed i cugini Raso (l'Avvocatuccio) e Gullace. Aggiungeva il collaboratore di avere appreso dallo stesso Albanese Rocco che Marvaso Luciano era stato colpito, mentre si trovava alla guida della sua auto, da sicari che si trovavano a bordo di altra autovettura che lo aveva affiancato; dichiarava, però, di non ricordare quali tipi di armi fossero state adoperate per il secondo omicidio. Rivelava, infine, di avere appreso dagli stessi Facchineri che i Marvaso, anche per i vincoli

di parentela che univano le due famiglie, erano assidui fiancheggiatori di costoro (f. 16 vol. 44 cart. 7).

A seguito di tali dichiarazioni, si procedeva a carico di Francesco e Rocco Albanese. Latitante il primo, il secondo, interrogato dal G.I., negava ogni addebito. Ammetteva di aver conosciuto Scriva nel carcere di Porto Azzurro e di avere con lui chiacchierato, ma solo di sport (f. 215 vol. 4 cart. 1); analoghe dichiarazioni di innocenza esternava al G.I. il 13 novembre 1984 (f. 247 vol. 443 cart. 79).

Nel corso dell'istruttoria venivano escussi diversi testi, tra cui il maresciallo dei Carabinieri Megali Francesco ed il colonnello Candita Giosuè che avevano, all'epoca dei due delitti, partecipato alle relative indagini. Il primo ribadiva esser notorio che tra i Facchineri ed i Marvaso correvano rapporti di parentela e che questi ultimi erano fiancheggiatori dei primi; a riprova di ciò riferiva il teste di aver sorpreso una volta Marvaso Marcello che, a bordo della propria auto, si dirigeva verso la contrada "Vacale", rifugio dei Facchineri; aggiungeva, ancora, che Addario Antonio, oltre che amico e fiancheggiatore era anche socio degli Albanese-Raso avendo costruito, in società con costoro, un silos

per l'estrazione del pietrisco dal letto del torrente "Serra"; riferiva, infine, il Megali che dopo l'omicidio di Marvaso Marcello si era sparsa la voce in Cittanova che Marvaso Luciano aveva pubblicamente rivolto minacce al clan Albanese-Raso-Gullace che egli riteneva responsabili della morte del fratello. Anche il colonnello Candita, da parte sua, ribadiva che i due delitti dovevano ritenersi episodi della nota faida (vol. 44 cart. 7).

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava Albanese Francesco ed Albanese Rocco al giudizio di questa Corte per rispondere dei due omicidi (f. 84 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assente Albanese Rocco e non disposto Albanese Francesco a rendere l'interrogatorio adducendo, pretestuosamente, di non essere in grado di parlare (ud. del 21-5-1992), per le cattive condizioni di salute (che non gli hanno però impedito di partecipare attivamente, il 1º aprile 1993, all'ispezione dei luoghi del suo ferimento né di ingiuriare pesantemente lo Scriva all'udienza del 15-3-1993), lo Scriva confermava le sue accuse ed ulteriormente precisava che i due delitti erano stati deliberati da Albanese Francesco ed Albanese Rocco e dagli altri esponenti le famiglie Raso-

Gullace (ud. dibatt. del 23-2-1993).
In esito alla discussione finale, il P.M. chiedeva: a) affermarsi la responsabilità di Albanese Rocco in ordine all'omicidio di Marvaso Marcello e la sua condanna alla pena dell'ergastolo; b) assolversi Albanese Rocco dall'omicidio di Marvaso Luciano ed Albanese Francesco da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto; c) dichiararsi estinto, nei confronti di Albanese Rocco, il delitto contestato sub capo 12 della rubrica. La difesa chiedeva l'assoluzione dei due imputati da tutti i delitti loro contestati per non averli commessi.

In relazione ai due episodi delittuosi in esame è opportuno precisare che, ancora una volta, lo Scriva assume la posizione di persona informata sui fatti solo in via indiretta, o "de relato", essendosi egli limitato a riferire quanto confidenzialmente appreso da Albanese Rocco in occasione di una comune detenzione nel carcere di Porto Azzurro. Anche nel caso di specie, quindi, richiamato preliminarmente quanto già esposto in ordine all'intrinseca credibilità dello Scriva, la Corte, prima di procedere alla verifica esterna degli avvenimenti dallo stesso narrati, deve approfondire l'esame della fonte da

cui egli ha riferito di avere appreso i fatti in questione, nel rispetto dei principi e delle metodiche in precedenza indicati.

I - Rilevato, quindi, ancora una volta, che il controllo diretto della fonte informativa del collaboratore, cioè della persona da cui costui ha riferito di avere ricevuto le confidenze - nella specie Albanese Rocco - ha avuto esito del tutto negativo, avendo l'Albanese negato di avere mai parlato con lo Scriva di così delicati argomenti, osserva la Corte che l'operazione di verifica della fonte deve essere diretta ad accertare: 1) la possibilità che l'Albanese abbia in effetti potuto confidarsi con lo Scriva; tale verifica deve essere eseguita con riferimento: al contesto spazio temporale in cui le confidenze sarebbero state fatte, al fine di accertare se i personaggi in questione avessero potuto trovarsi insieme nel tempo e nel luogo indicati dal collaboratore, e se tra gli stessi corressero rapporti di tal natura da indurre l'Albanese a parlare con lo Scriva di vicende tanto riservate; 2) la credibilità intrinseca della stessa fonte.
Orbene, quanto alla prima delle verifiche sopra indicate, la Corte non può che rimandare a quanto in

precedenza già osservato (retro pag.159-162) e ribadire che le risultanze processuali autorizzano a sostenere che, proprio all'epoca in cui lo Scriva ha riferito di avere appreso dall'Albanese i fatti successivamente rivelati, fra i due vi era una profonda e sincera amicizia, resa più solida dalla comune condizione detentiva; un rapporto di vera e propria familiarità che certo favoriva lo scambio di reciproche confidenze. Appare evidente alla Corte che il complessivo contesto in cui lo Scriva ha riferito di avere ricevuto le rivelazioni dell'Albanese, ben le giustifica; è, invero, del tutto naturale che due personaggi di elevata caratura mafiosa, legati da profonda amicizia, consolidata dalla lunga condetenzione in un carcere ben lontano dai luoghi d'origine e difficilmente, e comunque raramente, raggiungibile da parenti e amici, abbiano trascorso almeno parte delle loro lunghe giornate a ricordare avvenimenti delittuosi che avevano caratterizzato le rispettive esistenze e quelle dei loro familiari. Pare ovvio ritenere che un personaggio come Albanese Rocco, coinvolto in una annosa e tragica faida familiare, non poteva certo conversare con l'amico e compagno Scriva solo di sport, così come egli ha tentato di far credere; smentito, peraltro, da un

altro compagno di ventura, Cosentino Tommaso, il quale ha ammesso che, proprio a Porto Azzurro, nel 1980, lui stesso, Scriva ed Albanese nei loro incontri avevano parlato proprio delle rispettive vicende giudiziarie, oltre che delle loro speranze per il futuro (f. 233 vol. 5 cart. 1);

Quanto alla seconda verifica, relativa alla credibilità intrinseca della fonte del collaboratore, rappresentata nel caso di specie da Albanese Rocco, non può che rilevarsene gli esiti ampiamente positivi ove si consideri: a) che l'Albanese, direttamente coinvolto nelle vicende oggetto delle conversazioni, non poteva non essere perfettamente a conoscenza dei fatti; b) che nessun interesse poteva avere lo stesso Albanese a riferire il falso all'amico e compagno di cella Scriva Giuseppe.

II - Positivamente concluse le operazioni di verifica della fonte del collaboratore, occorre a questo punto procedere al controllo esterno della narrazione di costui, al fine di accertare se esse trovino in atti adeguati riscontri. Tale controllo sarà, ovviamente, eseguito separatamente per i due omicidi, consumati in tempi, luoghi e con modalità diversi; mentre congiunta sarà l'analisi della causale

dei due delitti che il collaboratore ha ricondotto nel comune ambito della faida cittanovese.

1 - Orbene, ritiene la Corte che, ancora una volta, la causale costituisca un primo importante riscontro delle rivelazioni dello Scriva, alla quale può agevolmente risalirsi sol analizzando la natura dei rapporti che a quel tempo legavano le famiglie Facchineri e Marvaso. Rapporti che non erano soltanto di parentela ma anche, e soprattutto, di contiguità nel crimine, se è vero quanto ha riferito il colonnello Candita (f. 15 vol. 44 cart. 7) circa la qualifica di "esattori di mazzette" per conto dei Facchineri che le forze di polizia attribuivano ai fratelli Luciano e Marcello Marvaso. Quest'ultimo, inoltre, é stato segnalato dai Carabinieri come uno dei "vivandieri" dei parenti Facchineri, peraltro sorpreso in un'occasione dal maresciallo Megali in contrada "Vacale" - territorio notoriamente sottoposto all'influenza mafiosa dei Facchineri - con atteggiamento ritenuto sospetto anche per la mancata indicazione, da parte del Marvaso, di ragioni che giustificassero la sua presenza in quei luoghi (f. 12 vol. 44 cart. 7).

Sono stati, peraltro, i Marvaso a confermare la

contiguità di vita e di interessi delinquenziali che a quel tempo caratterizzava i rapporti tra le due famiglie. E'stato lo stesso Luciano Marvaso che, interrogato poco dopo l'omicidio del fratello Marcello, ha ricordato che questi "soleva accompagnarsi ai Facchineri, ed in particolare a Michele"; ancora lui ha significativamente sottolineato l'inquietante presenza, accanto al fratello al momento del delitto, dell'"amico" Addario Antonio, ed ha lanciato chiari messaggi agli investigatori allorché ha ricordato che l'Addario, del quale Marcello si fidava, aveva a sua volta un fratello, Addario Michele, "intimo amico dei Raso-Albanese" (f. 38 vol. 75 cart. 12).

Identici e altrettanto significativi messaggi ha lanciato Marvaso Salvatore, padre dei due fratelli uccisi, il quale, interrogato poco dopo l'omicidio di Marcello, ha ricordato che i rapporti tra la sua famiglia e quella dei Facchineri erano stati sempre buoni; che allorché questi ultimi avevano avuto bisogno di essere trasportati da una località all'altra si erano sempre rivolti a Marcello ed a Luciano; che Marcello, in particolare, era solito associarsi ai Facchineri, specie a Michele Facchineri, tanto da essere da lui stesso rimproverato per

tale comportamento, ritenuto fonte di pericolo per il figlio, considerato che i Facchineri avevano molti nemici (f. 34 vol. 75 cart. 12). Ed è stato lo stesso Addario Antonio, sospettato di essere coinvolto nell'omicidio dell'amico Marcello Marvaso, a ricordare i rapporti di amicizia, oltre che di parentela, che all'epoca legavano costui ai Facchineri, a favore dei quali Marcello aveva spesso svolto mansioni di autista.

Rapporti, infine, ammessi dallo stesso Michele Facchineri, il quale non solo ha ribadito che i Marvaso erano suoi cugini (f. 241 vol. 443 cart. 79), ma ha altresì ricordato che tra i giovani che nel maggio del 1975 (cioè pochi mesi prima dei due omicidi) avevano accompagnato lui e Massimi Angela a Roma per l'acquisto, per conto dello Scriva, di alcune autovetture, vi erano proprio Marcello Marvaso ed il fratello Romeo, che si erano determinati a partire "solo perché c'ero io", ha ancora precisato il Facchineri (f. 241 vol. 443 cart. 79, ud. dibatt. del 31-3-1993). Ciò ad ulteriore conferma del ruolo di fiancheggiatori dei parenti Facchineri che i giovani Marvaso a quel tempo ricoprivano.

La tesi dell'organica militanza dei Marvaso nelle fila dei Facchineri ha, peraltro, successivamente

ricevuto un'importante verifica giudiziaria in occasione dell'omicidio del giovane Vinci Francesco consumato, con la solita tecnica mafiosa, in Cittanova il 10 dicembre 1976, cioè poco più di un anno dopo gli omicidi dei due fratelli Marvaso. In occasione di quel delitto, invero, i Carabinieri hanno accertato: a) che l'agguato non era diretto al giovane Vinci bensì ad uno dei Guerrisi, cugini dei Facchineri ed in passato loro alleati e proprietari dell'auto alla guida della quale il Vinci casualmente si trovava al momento dell'agguato; b) che esecutori materiali del delitto erano stati: Marvaso Vincenzo e Marvaso Romeo (fratelli di Luciano e Marcello), Galluccio Gerardo e Trimarchi Francesco su mandato di Luigi e Vincenzo Facchineri che avevano inteso in quel modo punire i Guerrisi che, "passati al nemico", avevano indicato ai Carabinieri un rifugio in contrada "Vacale" ove essi Facchineri tenevano armi ed esplosivi poi sequestrati dai militari; c) che il delitto era un ulteriore anello della lunga faida tra i Facchineri ed i Raso-Albanese-Gullace ai quali ultimi i Guerrisi erano passati, abbandonando i Facchineri.

Il delitto in questione, del quale sono stati riconosciuti definitivamente responsabili (sentenza

Corte Ass. Palmi 2-6-1982, in appello l'1-2-84, vol. 449 cart 80 cart. 139) Marvaso Vincenzo, il Galluccio ed il Trimarchi (Marvaso Romeo è stato assolto per insufficienza di prove) testimonia definitivamente della costante e fedele militanza dell'intera famiglia Marvaso (compreso il padre delle due vittime Marvaso Salvatore - retro pag. 321) nelle fila dei Facchineri e ribadisce ulteriormente il loro coinvolgimento nella faida, cui deve essere sicuramente ricondotta la duplice uccisione di Marcello e Luciano Marvaso. Coinvolgimento che é costato ben caro alla famiglia Marvaso che il 9 aprile 1989 ha dovuto lamentare l'uccisione di un altro suo membro: quel Marvaso Romeo assolto con formula dubitativa dall'omicidio di Vinci Francesco (rapporto 13-6-1989 CC Taurianova, cart. 143); delitto sicuramente riconducibile alla faida, come ha chiaramente fatto intendere Marvaso Rosalba, sorella di Romeo (oltre che di Marcello e di Luciano), allorché ha imprecato contro i "maledetti Bisci" (i Facchineri), considerati responsabili delle disgrazie della sua famiglia poiché ella, a causa della parentela con costoro, aveva perso tre fratelli (sentenza 17-5-1991 Corte Assise Palmi, cart. 140).

Ha, dunque, ancora una volta detto il vero Giuseppe

Scriva allorché ha riferito che i Marvaso erano contigui ai Facchineri e loro fiancheggiatori ed allorché ha rivelato che alla faida cittanovese era da ricondursi la causale degli omicidi di Marcello e Luciano Marvaso.

2 - Passando, a questo punto, all'esame separato dei due omicidi in questione, osserva la Corte, che ulteriori elementi di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore è possibile cogliere, relativamente all'omicidio di Marcello Marvaso, nelle modalità esecutive dello stesso. Coincidono, anzitutto, il teatro dell'agguato e le modalità del delitto; gli inquirenti, invero, hanno accertato, attraverso le deposizioni rese dai testimoni oculari dell'aggressione, che Marvaso Marcello si trovava all'interno del bar di Ascone Antonio, intento a giocare a carte, allorché i sicari vi avevano fatto irruzione; hanno accertato, altresì, che dopo una breve colluttazione la vittima era stata trascinata fuori dal locale e trucidata a colpi di arma da fuoco. Sul punto, quindi, rimane verificata la versione dello Scriva che, sia pure in maniera succinta, già nell'interrogatorio del 3 dicembre 1983 ha rivelato, oltre alla causale del delitto, modalità esecutive

di esso del tutto analoghe a quelle a suo tempo accertate dagli inquirenti ("con colpi di mitra venne fucilato dopo essere stato trascinato fuori da un bar osteria"). Ulteriori verifiche si colgono con riferimento sia al numero dei partecipanti all'azione delittuosa - secondo Scriva tre erano stati gli esecutori materiali del delitto: Albanese Rocco ed i suoi cugini Raso (l'Avvocatuccio) e Gullace - sia al tipo di armi adoperate - il collaboratore ha parlato della presenza di un mitra. In effetti, le indagini condotte all'epoca del delitto hanno accertato la partecipazione all'attentato di tre persone, una delle quali armata di mitra.

Ampiamente verificate appaiono, quindi, a parere della Corte, le rivelazioni dello Scriva con riferimento a due importanti elementi del delitto: la causale e le modalità esecutive. Queste, peraltro, osserva ancora la Corte, significativamente identiche a quelle accertate in occasione di un altro grave attentato patito da componenti il clan Facchineri, del quale sono stati definitivamente ritenuti responsabili Rocco e Francesco Albanese: la strage del 13 aprile 1975. In ambedue i casi, invero, si coglie la stessa tecnica organizzativa ed operativa:

il tipo di armi adoperate, l'uso di tute mimetiche di tipo militare e di passamontagna, la silenziosa rapidità dell'azione, l'aiuto esterno di informatori (rimasti ambedue vittime, in tempi successivi, di feroci attentati): Avenoso Domenico il 13 aprile 1975, Addario Antonio l'8 dicembre successivo; quest'ultimo chiaramente indicato dai Marvaso come la persona che aveva informato i sicari degli spostamenti di Marvaso Marcello.

Nè vale a togliere efficacia ai riscontri sopra indicati la circostanza che i particolari relativi alle modalità esecutive dell'azione delittuosa erano già emersi in sede di prime indagini. Si è, invero, già osservato, sul punto, che tale coincidenza - peraltro solo in qualche caso emersa nelle rivelazioni dello Scriva, spesso segnalatesi per la loro assoluta originalità ed indipendenza dalle originarie risultanze investigative - non autorizza certo a sospettare della correttezza di quanti, investigatori e magistrati, hanno ricevuto le dichiarazioni del collaboratore.

Precisi ed indiscutibili sono, quindi, per quanto riguarda l'omicidio di Marvaso Marcello, i risultati delle operazioni di verifica delle dichiarazioni del collaboratore, i cui positivi effetti si ripercuoto-

no sulle posizioni dei due imputati, il cui diretto coinvolgimento nel delitto (Albanese Francesco nella fase deliberativa ed organizzativa dell'omicidio, Albanese Rocco anche nella fase esecutiva dello stesso) appare pacifico anche ove si consideri: 1) che ambedue i fratelli erano a capo del gruppo familiare di appartenenza, di guisa che la decisione, ideazione ed esecuzione dell'agguato non potevano che provenire da loro; 2) che essi erano, al tempo dell'omicidio, liberi di muoversi, essendo latitanti o volontariamente irreperibili e, quindi, nelle condizioni ideali non solo per organizzare, ma anche per eseguire il delitto; 3) che in capo ad ambedue deve riconoscersi il preciso interesse alla eliminazione di un pericoloso avversario, quale Marcello Marvaso, indissolubilmente legato al clan Facchineri; 4) che incoerenti, vaghe ed in qualche caso chiaramente false sono le proteste di innocenza dei due imputati ed inconcludenti i loro tentativi di screditare il collaboratore.

A fronte di tali positive emergenze, nessun sostanziale rilievo può attribuirsi alle circostanze indicate dalla difesa quali sintomi della inattendibilità delle dichiarazioni dello Scriva, e cioè: a)

alla presunta presenza di causali alternative, ipotizzate nello stesso rapporto del 14 gennaio 1976 del Commissariato di Cittanova che ha riferito di voci confidenziali che avevano indicato la presenza sul luogo del delitto di Avenoso Domenico, in passato a sua volta vittima di attentati per la sua militanza nel clan Albanese-Raso (retro pag. 443); b) alla presunta genericità della narrazione dello Scriva, che nell'interrogatorio del 3 dicembre 1983 ha indicato "gli Albanese" quali responsabili dell'omicidio, senza fornire alcun'altra precisazione. Osserva, invero, la Corte: a) che la causale di faida è stata immediatamente segnalata dagli investigatori che, fin dalle prime indagini, hanno indicato tutta la famiglia Marvaso, ed in particolare Marcello, sicuramente contigua ai Facchineri nella guerra di mafia contro gli Albanese-Raso; causale che l'asserita presenza di Avenoso Domenico sul luogo del delitto non smentisce, bensì ribadisce, ove si consideri che l'Avenoso, come si è già osservato, era legato ai Raso-Albanese e, quindi, nemico dei Marvaso, contigui ai Facchineri; b) che con riferimento all'omicidio di Marcello Marvaso le dichiarazioni dello Scriva non sono apparse, nel loro complesso, generiche bensì precise nell'indica-

zione sia dei responsabili del delitto, sia delle modalità di esso. E' pur vero che nell'interrogatorio reso il 3 dicembre 1983 egli ha attribuito la responsabilità dell'omicidio di Marcello "agli Albanese", ma è anche vero che nel successivo interrogatorio dell'11 luglio 1984 ed in dibattimento (ud. del 23-2-1993), sollecitato da più precise domande, ha specificato che Albanese Rocco ed i cugini Raso (l'Avvocatuccio) e Gullace erano stati gli esecutori materiali del delitto, peraltro deciso ed organizzato dai tre e da Albanese Francesco.

Ordunque, per concludere sull'argomento, ritiene la Corte, sulla scorta delle osservazioni sopra svolte, che le rivelazioni dello Scriva abbiano ricevuto, quanto all'omicidio di Marvaso Marcello, ampi e significativi riscontri, di guisa che di tale delitto e del connesso reato di porto illegale delle armi adoperate in quella occasione (capi 10-12 della rubrica), devono essere ritenuti responsabili Albanese Francesco e Albanese Rocco e condannati alle pene che saranno più avanti specificate (infra pag. 1173-1174); deve invece dichiararsi prescritto il reato di illecita detenzione delle armi del delitto (capo 11 della rubrica).

3 - A diversa conclusione ritiene la Corte di dover pervenire relativamente all'omicidio di Marvaso Luciano, in riferimento al quale la verifica "esterna" delle dichiarazioni dello Scriva non è pervenuta a risultati certi e del tutto tranquillizzanti. Se è vero, infatti, che ampiamente e positivamente verificata deve ritenersi la causale del delitto, sicuramente riconducibile, per le ragioni già esposte, alla faida cittanovese, è altresì vero che il collaboratore non ha fornito neanche in dibattimento, alla Corte, benché espressamente richiesto, più precisi particolari in ordine, ad esempio, agli esecutori materiali del delitto, alle modalità di esso, alle armi adoperate; particolari che sarebbero stati indispensabili per un'ulteriore, più completa e tranquillizzante verifica della narrazione del "pentito".

Per la verità lo Scriva ha, anche nel caso di specie, rivelato una circostanza, attinente alle modalità esecutive dell'omicidio, che ad un primo esame appare di grande rilievo ai fini della verifica della complessiva ricostruzione dei fatti. Egli ha, invero, riferito che Luciano Marvaso era stato colpito, mentre si trovava alla guida della propria auto, da sicari che, a bordo di altra auto, l'ave-

vano affiancato; particolare che, ove positivamente verificato, assumerebbe grande rilievo probatorio perché mai emerso in precedenza, anzi contrastante - ad ulteriore conferma della originalità delle rivelazioni dello Scriva e della inconsistenza delle accuse allo stesso rivolte, anche in relazione all'omicidio di Marvaso Marcello, di "riciclaggio" dei contenuti di vecchi rapporti giudiziari - con le originarie emergenze processuali che hanno posto i sicari in agguato lungo il bordo della strada (vol. 75 bis cart. 12). Tale particolare, tuttavia, non ha trovato agli atti sicure conferme, anche a causa dell'incompletezza degli accertamenti tecnici a suo tempo eseguiti. Se è vero, infatti, che i rilievi fotografici effettuati sul luogo del delitto e, in particolare, quelli relativi all'auto della vittima, segnalano l'esplosione di colpi di arma da fuoco provenienti dal lato sinistro della vettura, attinta quasi all'altezza del deflettore della portiera sinistra (ciò che confermerebbe la tesi dello Scriva di colpi esplosi dall'interno di altra auto che si era affiancata - evidentemente sul lato sinistro - a quella della vittima), è altresì vero che la perizia autoptica ha accertato che il Marvaso è stato attinto da sette colpi di arma da fuoco tutti

- tranne uno di incerta provenienza - con tramite da destra a sinistra (ciò che escluderebbe la tesi dello Scriva e rivaluterebbe l'originaria ipotesi investigativa che ha indicato i sicari in agguato sul bordo della strada). Certo, potrebbe anche fondatamente ipotizzarsi che i sicari, affiancata l'auto del Marvaso, abbiano esploso - conformemente alla narrazione dello Scriva - verso l'auto in movimento i primi colpi e che questi non abbiano attinto la vittima provocando, però, lo sbandamento della vettura verso il lato sinistro, l'urto contro il muro posto al margine della carreggiata stradale ed il suo capovolgimento sul fianco sinistro (in tale posizione l'auto è stata rinvenuta dai primi soccorritori); si potrebbe, altresì, fondatamente sostenere che i sicari, scesi dalla loro auto, abbiano esploso, attraverso il vetro (trovato infranto) della portiera destra, i sette colpi che hanno attinto la vittima allorché questa si trovava all'interno della vettura capovolta, in posizione tale da giustificare il tramite dei colpi da destra a sinistra. Si tratterebbe, tuttavia, di una ricostruzione del tutto ipotetica che, non essendo opportunamente sostenuta da adeguati accertamenti tecnico scientifici - che pur all'epoca avrebbero

potuto essere disposti - non può certo assurgere al rango di riscontro esterno della narrazione del collaboratore che sul punto, quindi, non può ritenersi convenientemente verificata.

Resta, dunque, della ricostruzione dei fatti offerta dallo Scriva relativamente all'omicidio di Marvaso Luciano, solo il riscontro della causale; rilevante e probante, ma certo insufficiente, in assenza di ulteriori riscontri, per pervenire ad un'affermazione di responsabilità dei due imputati che devono, quindi, essere assolti dal predetto omicidio e dai connessi reati relativi al possesso delle armi a tal fine adoperate, per non aver commesso il fatto.

II - A - 6 Omicidio Varone Giorgio

11 giugno 1977

Capo: 20

Imputati: 1) Albanese Francesco; 2) Cosentino Tommaso

Intorno alle ore 22 dell'11 giugno 1977 veniva rinvenuto, in località "Iole" di Maropati, lungo la strada provinciale Bivio Mastrolongo-Rosarno, il cadavere di Varone Giorgio che teneva ancora tra le gambe il proprio ciclomotore, a bordo del quale stava evidentemente transitando lungo la citata provinciale.

Tale Domenico Maio, che aveva rinvenuto il cadavere ed avvertito i Carabinieri di Maropati, dichiarava che, nel percorrere la strada Melicucco-Anoia, giunto in contrada "Iole", prima ancora di vedere il corpo senza vita del Varone, aveva notato, in lontananza, l'accensione dei fari di un'autovettura di grossa cilindrata che, a forte velocità, si era allontanata. In effetti i Carabinieri nel corso del sopralluogo notavano, nei pressi della testa del cadavere, tracce di uno pneumatico di auto di grossa cilindrata; analoghe tracce notavano lungo il ciglio

erboso della sede stradale.

Eseguita la ricognizione cadaverica, il sanitario incaricato dell'esame stabiliva che il decesso del Varone era dovuto a cause accidentali; all'impatto, cioè, del capo della vittima sul suolo stradale a seguito di caduta dal ciclomotore. Successivamente, però, il medico legale incaricato di eseguire la perizia autoptica sul cadavere, riferiva verbalmente agli inquirenti - che inserivano la segnalazione nel rapporto - che il decesso era avvenuto per "emorragia meningo-encefalica traumatica, dovuta a probabile colpo inferto da corpo contundente".

Nel corso delle indagini venivano interrogati i familiari della vittima e, in particolare, la moglie Pronesti Carmela e la figlia Varone Antonella le quali, concordemente, dichiaravano che negli ultimi tempi il loro congiunto era apparso turbato e preoccupato, tanto da informare i familiari che un'auto di grossa cilindrata aveva tentato, senza riuscirvi, di investirlo. Successivamente le due donne, nell'osservare presso la Stazione Carabinieri di Maropati le foto della ricognizione cadaverica del congiunto, prese da violenta emozione, scoppiavano in lacrime e la giovane Antonella, rivolta alla madre, esclamava: "ora spero che ti sei fatta con-

vinta anche tu che lo hanno ammazzato, voglio sapere cosa aspetti per parlare"; la ragazza, però, otteneva solo dinieghi dalla madre che dichiarava di non sapere nulla.

Venivano, altresì, interrogati i testi Gambino Vincenzo e La Rosa Antonio i quali riferivano di avere notato, qualche tempo prima della morte del Varone, un'auto "FIAT 850" di colore bianco con due persone a bordo che, nell'oltrepassare il fondo "Perigoni" di proprietà della vittima, avevano esploso alcuni colpi di pistola. I due testi, confermavano, così, le notizie confidenziali pervenute agli inquirenti, secondo le quali, pochi giorni prima del delitto, persone sconosciute a bordo di un'auto "FIAT 850" bianca, nel transitare in contrada "Perigoni" ove il Varone si trovava per la raccolta dei limoni, avevano esploso all'indirizzo di costui alcuni colpi di pistola, andati però a vuoto.

Sulle indagini svolte riferivano, con rapporto del 21 settembre 1971, i Carabinieri di Maropati i quali segnalavano che la vittima era solita intrattenere continui contatti con il fratello, Varone Francesco, che era ricercato, all'epoca, per non avere raggiunto la sede del soggiorno obbligato e che era solito trascorrere la latitanza con Facchineri Luigi e

Luppino Carmelo, a loro volta latitanti.
Instaurato procedimento penale a carico di ignoti, lo stesso veniva definito con sentenza istruttoria del G.I. di Palmi del 6 gennaio 1981 (vol. 76 cart. 13).

Il 3 dicembre 1983 Giuseppe Scriva, interrogato dal P.M. di Palmi, rivelava che il Varone era stato ucciso, mentre circolava a bordo di una vespa, a colpi di bastone, da Albanese Francesco, coadiuvato da Cosentino Tommaso; gli Albanese, riferiva ancora lo Scriva, avevano così inteso vendicarsi della famiglia Varone (f. 22 vol. 4 cart. 1). Nel successivo interrogatorio dell'11 luglio 1984 il collaboratore, interrogato dal G.I. di Palmi, ribadiva le precedenti dichiarazioni ed ulteriormente precisava di avere appreso dell'omicidio da Cosentino Tommaso e da Albanese Rocco, i quali gli avevano altresì riferito che il Varone era stato ucciso perché suo fratello Francesco - detto "Rocco" - aveva fornito a Gioffrè, nel carcere di Reggio Calabria, i mezzi per uccidere Raso Giuseppe, cognato dei fratelli Albanese (f. 28 vol. 48 cart. 7).
Si procedeva, quindi, a carico di Albanese Francesco e Cosentino Tommaso.

Latitante l'Albanese, il Cosentino, interrogato dal G.I. di Palmi, respingeva ogni addebito. In particolare, l'imputato dichiarava: a) di non avere mai conosciuto, prima del 1980, alcun componente la famiglia Raso-Albanese, avendo conosciuto solo nel 1980, nel carcere di Porto Azzurro, Rocco Albanese; b) di essersi in tale occasione incontrato, oltre che con l'Albanese, anche con Giuseppe Scriva (conosciuto nel carcere di Palmi nel 1974) e di avere con i due parlato, alla presenza di altro detenuto, tale La Porta Vincenzo, delle rispettive vicende giudiziarie e delle loro speranze per il futuro; c) di aver conosciuto nel 1981, nel carcere di Firenze, Varone Antonio - successivamente ucciso - fratello di Giorgio; d) di non avere avuto alcun motivo di partecipare all'omicidio di Giorgio Varone in appoggio ad Albanese Francesco, da lui mai conosciuto (f. 233 vol. 5 cart. 1).

In esito alla formale istruzione, ambedue gli imputati venivano rinviati al giudizio di questa Corte (f. 98 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, non disposto Albanese Francesco a rendere l'interrogatorio (ud. dib. 21-5-1992), Cosentino Tommaso, nel corso delle udienze del 12 marzo e del 14 aprile 1992, ribadiva le proprie

proteste di innocenza. Egli precisava di aver conosciuto Francesco Albanese solo nel 1985, in occasione della prima celebrazione del dibattimento, e spontaneamente aggiungeva che, trovandosi un giorno del 1978 (e comunque precedente il suo arresto, avvenuto nel 1979) nello studio di un notaio di Taurianova, in compagnia del fratello Michele (che si interessava della compravendita d'immobili) era stato richiesto di apporre la propria firma, in qualità di teste, su un contratto di compravendita stipulato tra tale Cilea e le sorelle Albanese; per la verità, dichiarava ancora l'imputato, il contratto avrebbe dovuto essere stipulato tra il Cilea e tale Barone, che si era dimostrato interessato all'acquisto e che solo al momento della stipula aveva specificato che non lui, bensì le sorelle Albanese erano le acquirenti; precisava, infine, il Cosentino di non essersi reso conto, all'epoca, che le due Albanese erano sorelle di Francesco Albanese.

Giuseppe Scriva, da parte sua, confermava le accuse rivolte ai due imputati e precisava: a) di avere appreso i fatti relativi all'omicidio del Varone da Rocco Albanese, nel 1980, in occasione di una comune detenzione nel carcere di Porto Azzurro, e di averne avuto successivamente conferma, negli stessi termini

riferitigli dall'Albanese, dallo stesso Tommaso Cosentino, sempre nell'anno 1980 e sempre a Porto Azzurro; b) di avere appreso da Michele Facchineri, nel 1977 o 1978, in occasione di una comune detenzione nel carcere di Trani, che il Cosentino, negli anni precedenti l'omicidio Varone, aveva appoggiato i Facchineri nella loro lotta contro i Raso-Albanese e che solo successivamente, accusato dai primi di averli traditi (per avere rivelato ai Carabinieri il luogo di un suo incontro con gli stessi Facchineri), era passato nelle file dei secondi; a proposito del passaggio del Cosentino dal gruppo Facchineri al gruppo Raso-Albanese, lo Scriva riferiva, altresì, di avere appreso da Rocco Albanese, e poi anche da Michele Facchineri nel carcere di Trani, che per aver tradito i Facchineri il Cosentino, nel carcere di Palmi, era stato formalmente espulso dalla "società ndranghetista" ed era stato bollato di "infamità" nel corso di una cerimonia durante la quale taluni dei Facchineri lo avevano spogliato e gli "avevano passato il tartaro" (espressione che in gergo ndranghetista indica lo strofinamento del viso e della bocca dello ndranghetista espulso con lo scopino del water precedentemente immerso nell'acqua del vaso); il Cosentino, però, aggiungeva

lo Scriva, era stato riabilitato dai Raso-Albanese ed aggregato al loro gruppo.
In esito alla discussione, il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità dei due imputati e la loro condanna alla pena dell'ergastolo; la difesa concludeva chiedendo l'assoluzione degli stessi per non aver commesso il fatto.

Anche in relazione all'omicidio di Giorgio Varone, Giuseppe Scriva si pone nella posizione di teste indiretto, avendo egli riferito avvenimenti non caduti sotto la sua diretta percezione, bensì appresi da altri, direttamente coinvolti nel delitto. Il collaboratore, invero, si è limitato a riferire quanto confidenzialmente appreso, in occasioni di comuni detenzioni, da Albanese Rocco e, in particolare, da Tommaso Cosentino, indicato quale esecutore materiale del delitto in concorso con Francesco Albanese.
Anche nel caso di specie basterà solo richiamare, per evitare inutili ripetizioni, quanto già esposto in ordine all'intrinseca attendibilità dello Scriva ed ancora quanto in precedenti occasioni si è avuto modo di osservare circa: 1) il preciso ed ampiamente verificato contesto spazio temporale in cui il

collaboratore ha ricevuto le confidenze di Rocco Albanese ed altresì di Tommaso Cosentino, che ha addirittura ammesso che nel carcere di Porto Azzurro i tre si erano incontrati ed avevano parlato delle rispettive vicende processuali; 2) gli ottimi rapporti che all'epoca legavano i tre pregiudicati (è di Cosentino Tommaso il biglietto di saluti inviato allo Scriva nel dicembre del 1980 - retro pag. 166), che certo favorivano lo scambio di reciproche confidenze; 3) la credibilità intrinseca della fonte, rappresentata da due qualificati esponenti della malavita della piana di Gioia Tauro, uno dei quali direttamente coinvolto nella vicenda, che non avevano certo interesse alcuno a fornire allo Scriva spontanee ma false confidenze.

Tanto premesso e passando alla verifica esterna della narrazione del collaboratore, osserva la Corte che numerosi ed importanti sono i riscontri che di essa è dato di cogliere agli atti del processo.

1 - Un primo riscontro riguarda, anzitutto, le cause della morte del Varone, rimaste per un certo tempo in bilico tra l'omicidio e la morte accidentale, alla quale, del resto, ancora oggi le difese degli imputati si sono insistentemente richiamate. In

effetti, osserva la Corte a tale proposito che, se si esclude il primo frettoloso parere espresso dall'ufficiale sanitario del posto che in sede di ricognizione cadaverica ha attribuito il decesso all'impatto della vittima sull'asfalto a seguito di accidentale caduta dal motociclo che inforcava, nulla vi è in atti che autorizzi a ritenere veritiera la tesi della morte accidentale. Al contrario, numerose, specifiche ed autorevoli fonti rivelano che l'evento è stato conseguenza dell'azione violenta dell'uomo. Non è, anzitutto, inutile ricordare che la vittima, nei giorni precedenti la sua morte, era già stata oggetto, secondo quanto riferito dai familiari e dai testi Gambino e La Rosa, di due attentati alla vita; una prima volta, invero, un'auto di grossa cilindrata aveva tentato di travolgerlo, senza riuscirvi; in una seconda occasione, due ignoti malviventi, a bordo di una "FIAT 850", transitando nei pressi del podere di proprietà del Varone (contrada "Perigoni"), avevano esploso all'indirizzo di costui alcuni colpi di pistola andati a vuoto. Precedenti, questi, che appaiono ben significativi poiché confermano che era stata ormai programmata l'uccisione del Varone il quale, d'altra parte, ne aveva avuta precisa consapevolezza se è

vero che in quei giorni egli era apparso ai suoi familiari impaurito e preoccupato per la propria vita.

Si è trattato, dunque, nel caso del Varone, di una morte ampiamente annunciata le cui cause, peraltro, sono subito apparse ben chiare agli stessi familiari ed amici della vittima che, nei rari e parziali momenti di sincerità da cui sono stati presi subito dopo il delitto, alla vista del corpo del Varone, hanno chiaramente indicato quali erano le vere cause che ne avevano provocato la morte. Così, tal Bianchino Arturo, pregiudicato e figlio di pregiudicato, si è lasciato sfuggire una frase dal significato inequivocabile: " non solo lo piangeranno i familiari, ma anche chi lo ha ucciso" (f. 50 vol. 76 cart. 13). Ancora, Varone Antonella, figlia della vittima, nelle prime fasi delle indagini, ha telefonicamente manifestato agli investigatori la decisione di raccontare tutto ciò che sapeva sulla morte del padre, essendone però, a suo dire, ostacolata dalla madre che fidava nell'intervento dei cognati per vendicare la morte del marito; ancora Varone Antonella, recatasi nella caserma di Maropati con la madre, alla vista delle foto del cadavere del padre, piangendo ed urlando che il padre era stato ucciso,

ha invitato la congiunta a svelare le circostanze della morte ricevendone però un deciso rifiuto (f. 52-53 vol. 76). Perfino Pronestì Carmela, moglie della vittima, benché rigidamente protesa a respingere qualunque invito alla collaborazione con gli investigatori, è stata sorpresa ad imprecare contro chi aveva "tolto di mezzo" il marito ed ha infine ammesso, sia pure implicitamente, al G.I. che il Varone era stato ucciso (f. 54-114-130 vol. 76); convinzione, infine, chiaramente ribadita da Varone Antonella allo stesso giudice (f. 139 vol. 76).

In ogni caso, una parola definitiva sulla vicenda è stata pronunciata dal sanitario incaricato della perizia autoptica, le cui conclusioni si sono decisamente indirizzate verso la tesi dell'omicidio volontario. E' pur vero che il perito, nel rispondere allo specifico quesito postogli, non si è espresso in maniera decisa e conclusiva per la predetta tesi ed ha lasciato spazi anche all'opposta ipotesi della caduta accidentale; ma è altrettanto vero che la perplessità del perito pare provenire da fattori esterni all'esame autoptico - lo stato di ebrezza della vittima, le buche sull'asfalto, le "tracce di frenata"riscontri sulle suole delle scarpe - peraltro, a giudizio della Corte, non correttamente o

super valutati. Così, lo stato di ebrezza e la presenza di due buche a 12 o 15 metri di distanza dal posto in cui è stato rinvenuto il cadavere non autorizzano certo a sostenere la tesi della caduta accidentale, ove si consideri che nè i vestiti, nè il corpo del Varone, nè il ciclomotore da questo inforcato nè l'asfalto presentavano le tracce tipiche dell'urto violento e del trascinamento sul terreno; tracce che pur sarebbero state evidenti se la caduta accidentale fosse dipesa dallo sbandamento del motoveicolo in movimento dovuto, ad esempio, alle buche. Valga, in proposito, quanto hanno rilevato gli investigatori e lo stesso perito nonché quanto è agevole dedurre dall'esame del fascicolo fotografico in atti, che non rivela alcuna traccia nè sull'asfalto nè sul ciclomotore nè sul corpo nè sui vestiti della vittima. Questi sono stati descritti, dai militari intervenuti sul luogo del delitto, "in perfetto ordine e senza alcuna sgualciatura ad eccezione della camicia che presentava un foro della grandezza di un pugno di una mano, dovuta verosimilmente a strappo, all'altezza della cintura, nella schiena" (f.20 vol. 76); lo stesso perito ha descritto lo strappo nei medesimi termini ed ha indicato, sempre sul dorso, due lacerazioni irrego-

lari, l'una di cm 6 x 5, l'altra di cm 3 x 1 (f. 62 vol. 76). Appare evidente, dalla lettura di ambedue le descrizioni sopra riportate, come la zona delle lacerazioni sia stata estremamente circoscritta e priva di qualciture e striature di terriccio, che ben avrebbero dovuto prodursi, a causa del trascinamento sul terreno, ove il Varone fosse accidentalmente caduto. Analoghe considerazioni valgono per le poche ferite riscontrate sul cadavere - salvo, evidentemente, quelle alla regione occipitale - ugualmente circoscritte, prive di terriccio, di scarse estensioni (cm 3 x2, mm 10 x 7, mm 8 x 3, mm 5 x 2, cm 3 x 2, cm 2 x 1 in sede lombo sacrale, ai dorsi delle due mani, alla gamba destra) e superficiali tanto quanto basta per escludere che esse siano state prodotte da trascinamento. Ed è proprio la diversa consistenza e gravità di tali lievissime lesioni rispetto alla profonda lacerazione riscontrata all'occipite che ne testimonia la diversa origine.

Analoghe considerazioni valgono per le "tracce di frenata" riscontrate nelle suole delle scarpe, cui nessun particolare significato può attribuirsi, in favore o contro la tesi della caduta accidentale, sia perché nulla assicura che tali tracce non siano

dovute a precedenti "frenate", sia perché nulla esclude che esse si siano prodotte la sera dell'omicidio avendo il Varone "frenato" per incontrare la persona che aveva organizzato l'agguato.

La verità è, a parere della Corte, che - come anche ha ricordato il perito - la morfologia delle lesioni rilevate nella zona occipitale non lascia dubbi in ordine all'attribuzione di esse ad un agente lesivo dotato di notevole forza, tanto da provocare la frattura dell'occipite e che solo lo scrupolo professionale ha indotto il perito a non escludere l'ipotesi dell'evento accidentale.

La verità è, ancora, che lo stesso perito, pur avendo rassegnato diverse conclusioni, si è, in effetti, soffermato in un particolareggiato esame delle lesioni che si ritiene opportuno riportare integralmente perché dimostra come la tesi dell'omicidio sia la sola possibile spiegazione della morte del Varone: "Per quanto riguarda la morfologia della lesione del cuoio capelluto (v.foto n.3 e n.4), va tenuta in considerazione, ai fini dell'identificazione del mezzo lesivo, l'area escoriativa che fiancheggia la ferita lacero-contusa. Tale area documenta che l'agente lesivo non era liscio e che esso ha agito tangenzialmente alla superficie inte-

ressata. Quindi la lesione può essere stata determinata sia da un mezzo contusivo a superficie ruvida (sasso, bastone non levigato), sia per un urto contro il terreno a causa di caduta all'indietro da fermo,cioè non col veicolo in movimento. Il movimento di quest'ultimo, col trascinamento, avrebbe certamente causato più estesi fenomeni escoriativi del cuoio capelluto.

Per quanto riguarda le fratture dell'osso occipitale, esse dimostrano che l'agente lesivo possedeva notevole forza viva, tale da causare un accorciamento del diametro antero-posteriore e simultaneamente un allungamento del diametro trasversale dello sferoide cranico. In altre parole, l'azione traumatica è stata idonea a produrre un appianamento della curvatura della zona cranica interessata, si da determinare solo frattura della teca interna nei punti di minore appianamento (frattura obliqua) ed anche dalla teca esterna nei punti di maggiore appiattimento (frattura verticale: v. foto n.9). Si desume che l'azione traumatica debba essere stata di notevole violenza in quanto la sede della frattura cranica verticale è tra quelle più resistenti delle ossa craniche. Tale zona rientra, infatti, nel cosiddetto pilastro longitudinale della volta crani-

ca. Ciò premesso, detto tipo di frattura sarebbe meglio comprensibile ammettendo un'azione traumatica di notevole violenza esercitata con un mezzo ruvido, piuttosto che per semplice caduta all'indietro da fermo."

E' stato, dunque, lo stesso perito ad escludere, in considerazione della natura e dell'entità delle lesioni all'occipite, che queste possano essere state provocate da caduta dal veicolo in movimento; ciò che contrasta con l'ipotesi, avanzata dallo stesso perito, circa una caduta avvenuta dopo un tentativo di frenata e, quindi, con il veicolo in movimento e magari in fase di sbandamento a causa delle buche della strada e dello stato d'ebrezza del conducente. Peraltro, che il Varone sia caduto da fermo è ampiamente e sicuramente dimostrato dalle foto in atti che fissano l'immagine del cadavere del Varone mentre ancora inforca il motociclo; posizione che il corpo mai avrebbe potuto assumere ove la caduta si fosse verificata con il veicolo in movimento.

Tanto accertato, occorre rilevare, ancora, che sul luogo del delitto non é stata segnalata la presenza di sassi sporgenti o aguzzi (vol. 76 foto 25), la cui penetrazione nel cranio, a seguito di violento

impatto per caduta da fermo, possa avere provocato le lesioni, accuratamente descritte, dell'osso occipitale. Tali lesioni, provocate da un impatto così violento da causare" un accorciamento del diametro trasversale dello sferoide cranico", non possono che essere state causate - secondo quanto ha sostenuto lo stesso perito - da "un'azione traumatica di notevole violenza esercitata con un mezzo ruvido, piuttosto che per semplice caduta all'indietro, da fermo".
Può, dunque, per concludere sul punto, ritenersi assolutamente certo che Giorgio Varone è rimasto vittima di una preordinata e proditoria aggressione, ed ammettersi che ciò costituisce un primo sostanziale riscontro della narrazione dello Scriva.

2 - Ulteriori riscontri è dato di rinvenire dall'esame degli atti, anzitutto, per quanto attiene ai rapporti di contiguità esistenti all'epoca tra Cosentino Tommaso ed i Raso-Albanese.
Orbene, contrariamente a quanto ha sostenuto il Cosentino - il quale ha dichiarato di aver conosciuto Albanese Rocco solo nel 1980 ed Albanese Francesco solo nel 1985, in occasione del presente procedimento, e di non avere intrattenuto con costoro

alcun tipo di rapporto - risulta in atti che egli era persona legata al clan Albanese-Raso-Gullace e, in particolare, proprio ad Albanese Francesco, capo del predetto clan. A riprova di tali rapporti vale la pena di ricordare che già in data 12 febbraio 1976 il Cosentino era intervenuto quale testimone in un contratto di compravendita di alcuni terreni siti in località "Collina" di Rizziconi, le cui acquirenti erano le sorelle Albanese Esterina ed Albanese Concetta, che altre non sono che le sorelle del citato Albanese Francesco. Con riferimento a tale contratto, inoltre, è stato accertato che il Cosentino non si era limitato a fungere da testimone, ma si era attivamente interessato alla compravendita, avendo agito quale mediatore dei venditori, ai quali lui stesso aveva offerto il proprio interessamento, risultato decisivo, essendosi i venditori subito accordati con le due Albanese (f. 1 segg. vol. 190 cart. 24).

Ha dichiarato, dunque, il falso Cosentino Tommaso allorché ha sostenuto di non aver avuto mai rapporti con i fratelli Albanese, conosciuti solo nel 1980 (Rocco) e nel 1985 (Francesco), cioè in data ben successiva all'omicidio di Giorgio Varone: documenti inoppugnabili dimostrano proprio il contrario. Nè

meritano credito le spiegazioni che sull'episodio sopra ricordato il Cosentino ha tentato di fornire, spontaneamente, in dibattimento (ud. dibatt. del 14-4-1982). Spiegazioni tardive, essendo intervenute dopo quasi dieci anni dall'acquisizione agli atti della documentazione relativa a quell'episodio. Spiegazioni goffe, per il tentativo di spostare di qualche anno (al 1978 o al 1979), cioè ad una data successiva all'omicidio Varone (1977) i fatti in questione; per la pretesa di far credere che lui, noto esponente della malavita della piana di Gioia Tauro, nato e cresciuto a San Giorgio Morgeto, cioè a pochi chilometri da Cittanova, non conosceva, all'epoca, i fratelli Albanese e non si era reso conto, al momento della stipula del noto contratto, che le due donne cui aveva fatto da testimone erano le due sorelle di colui che poi ha finito con il chiamare, familiarmente, "Ciccio" Albanese; per la pretesa di far credere che la sua presenza nello studio notarile, quel 12 febbraio del 1976, era del tutto casuale e legata al desiderio di far compagnia al fratello Michele, che sarebbe stato il vero mediatore tra i contraenti (ma che non è apparso nell'atto pubblico ove, proprio in virtù del ruolo ricoperto nell'affare, egli avrebbe dovuto comparire

quale testimone al posto dell'imputato); per la pretesa di far credere all'intervento di un fantomatico Barone, che sarebbe stato interessato, in un primo tempo, all'acquisto e che poi avrebbe indicato, proprio nel giorno della stipula del contratto, le due Albanese quali reali acquirenti, senza spiegare, però, come e da chi egli aveva appreso dei precedenti impegni all'acquisto assunti dal Barone e come mai le due acquirenti avevano, prima del giorno della stipula, versato ai venditori il prezzo dei beni acquistati, come risulta dalla copia agli atti del citato contratto.

Vani e spregiudicati tentativi di alterare una verità ampiamente emersa ed ancor più ribadita proprio dalla inconsistenza delle non richieste spiegazioni fornite dall'imputato.

Ha, dunque, ancora una volta detto il vero Giuseppe Scriva allorché ha rivelato gli stretti rapporti che, all'epoca, univano Tommaso Cosentino al gruppo Albanese-Raso; così come il vero egli ha riferito in ordine alla precedente militanza di costui nel clan Facchineri, della quale pure vi è sicura traccia in atti costituita dal rapporto del 17 giugno 1974 con cui i Carabinieri di Gioia Tauro hanno denunciato il Cosentino per i reati di associazione per delinque-

re, tentata estorsione e altri gravi delitti, consumati proprio in concorso con Facchineri Luigi ed altri pregiudicati allo stesso collegati (vol. 296 cart. 56).

Non ha inventato nulla, quindi, lo Scriva, allorché ha riferito di una precedente militanza del Cosentino nel clan Facchineri; e se è vero che non vi è traccia in atti della colorita cerimonia con cui, secondo quanto ha rivelato il collaboratore, al Cosentino sarebbe stato "passato il tartaro" nel carcere di Palmi per punirlo di aver tradito i Facchineri, è anche vero che nè l'interessato nè gli altri imputati hanno smentito l'episodio.

3 - Ulteriori riscontri della narrazione dello Scriva e delle insolite modalità esecutive dell'omicidio possono trarsi dai dati di generica. Accertato, invero, per le ragioni precedentemente esposte, che il Varone è stato proditoriamente colpito alla nuca - mentre, inforcando il proprio ciclomotore, egli si trovava fermo sulla carreggiata stradale - da un individuo che si era portato evidentemente alle sue spalle e la cui presenza egli non aveva sicuramente avvertito (diversamente non sarebbe stato colpito in pieno all'occipite), deve convenir-

si che tali modalità esecutive dell'omicidio implicano la necessaria partecipazione al delitto di una seconda persona, il cui compito è stato, evidentemente, quello di distrarre l'attenzione della vittima (e forse anche di attirarla sul luogo dell'agguato), mentre il complice, portatosi furtivamente alle spalle della stessa, l'ha colpita violentemente. Ciò ulteriormente ribadisce le dichiarazioni di Giuseppe Scriva che ha, appunto, attribuito l'esecuzione materiale dell'omicidio a due persone probabilmente fuggite, dopo il delitto, a bordo dell'auto notata dal teste Maio Domenico (f. 40 vol. 76), e le cui tracce i Carabinieri hanno rinvenuto nei pressi del cadavere.

Positivamente verificata, infine, è anche la causale del delitto indicata dal collaboratore; accertato, invero, che il Varone è stato ucciso, il delitto non può che inserirsi all'interno della faida cittanovese, che ormai aveva coinvolto non solo i rappresentanti dei due gruppi familiari, ma anche i loro amici e fiancheggiatori. A tali conclusioni è facile pervenire, da un lato, ricordando gli stretti rapporti delinquenziali che all'epoca, secondo quanto si è già avuto modo di rilevare (retro pag. 365), legavano i Varone ai Facchineri; dall'altro,

esaminando quanto sull'omicidio Varone ha dichiarato Fedele Antonino al G. I. di Palmi nel corso dell'interrogatorio reso il 6 dicembre 1984 (f. 285 vol. 443 cart. 79). Orbene, costui non solo ha ribadito che il Varone era stato ucciso, ma ha altresì dichiarato di essere a conoscenza - per averlo appreso dal fratello Fedele Guido - che l'omicidio altro non era stato che la vendetta dei Raso-Albanese che avevano così inteso punire Varone Antonio "implicato in qualche fatto assieme ai Facchineri in danno della famiglia Albanese"". Ma c'è di più: il Fedele ha altresì rivelato che un mese dopo l'omicidio in questione, nel carcere di Volterra, dove si trovavano detenuti Varone Antonio (fratello di Giorgio) e dove si era sparsa la voce del prossimo trasferimento in quel carcere di Albanese Rocco, lo stesso Varone, aiutato da Franco Versace, Zumbo Saverio e da altro detenuto, non appena giunto l'Albanese, lo avevano violentemente aggredito (secondo quanto dal Fedele appreso dal fratello Guido che si trovava detenuto a Volterra) per vendicare la morte del fratello da lui attribuita all'Albanese. Si era poi appreso, ha riferito ancora il Fedele, che la persona aggredita, pur avendo la stessa età di Rocco Albanese e pur essendo originario della provincia di

Reggio, nulla aveva a che fare con gli Albanese di Cittanova, per cui il malcapitato era stato aggredito per errore avendo preceduto di poco l'arrivo a Volterra di Rocco Albanese, effettivamente giunto pochi giorni dopo. Orbene, evidente appare il rilevo indiziante di tali dichiarazioni, che confermano clamorosamente la narrazione dello Scriva, offrendo anzi all'esame della Corte circostanze inedite che ancora più fortemente la riscontrano. Nè si possono nutrire dubbi in ordine all'attendibilità di Fedele Antonino, sia perché egli, accusato dallo stesso Scriva di gravi delitti (retro pag. 339-381), non è certo individuo propenso a indulgenze verso il collaboratore; sia perché le circostanze riferite al G.I. sono state da lui rivelate in un tentativo disperato di difesa dall'accusa, rivoltagli dallo stesso Scriva, di essere rimasto coinvolto nella faida tra i Raso-Albanese ed i Facchineri e di avere commesso alcuni delitti ai danni dei primi su richiesta dei secondi; sia perché è stata verificata l'autenticità dell'episodio relativo all'aggressione, da parte di Varone Antonio, dell'Albanese.

E' stata, invero, acquisita copia del rapporto redatto il 29 luglio 1977 dal personale di custodia del carcere di Volterra dal quale risulta che il

detenuto Albanese Giuseppe, appena giunto in quel carcere e mentre veniva accompagnato nela camera assegnatagli, era stato proditoriamente aggredito e ferito da quattro detenuti: Varone Antonio, Zumbo Saverio, Versace Francesco e Franco Giuseppe; risulta, altresì, che l'Albanese non aveva subito ben più gravi danni grazie al pronto e coraggioso intervento del personale di custodia che era riuscito a sottrarlo alla furia degli aggressori, tra i quali solo lo Zumbo aveva ammesso l'aggressione senza, peraltro, specificarne le ragioni (vol. 448 cart. 70).
Pienamente confermate ed attendibili sono, quindi, le rivelazioni di Fedele Antonino, di guisa che può ritenersi certo che, poco più di un mese dopo l'omicidio di Varone Giorgio, il fratello di costui, Antonino, ha tentato di vendicare la morte del congiunto, non riuscendo nell'intento solo per aver casualmente errato nella scelta della vittima, soltanto omonima di quell'Albanese Rocco, poi in effetti giunto nel carcere di Volterra, appartenente alla famiglia cittanovese da lui ritenuta responsabile dell'omicidio del fratello.
Resta, così, definitivamente verificata la causale del delitto nei termini riferiti dallo Scriva, a contrastare la quale certo non bastano le rituali

generiche prospettazioni, da parte della difesa, di causali alternative basate essenzialmente sulla dubbia personalità dell'ucciso, indicato quale estortore e guardiano abusivo, che, caso mai, altro non farebbe che confermare il suo inserimento nelle file mafiose.

Peraltro, l'atteggiamento chiaramente reticente tenuto dai familiari dell'uccsio e, in particolare, dalla moglie Pronestì Carmela - apparsa solo preoccupata, anche in dibattimento, dopo tanti anni dal delitto e malgrado i ripetuti inviti a dire la verità, di alleggerire la posizione degli imputati negando anche quanto aveva dichiarato nel corso della formale istruzione (ud. dibatt. del 19-5-1992) - dimostra ampiamente che l'omicidio è stato realizzato da un gruppo criminale particolarmente pericoloso e temuto, quale certamente è il clan Raso-Albanese.

Nè dubbi circa la causale di faida possono sorgere solo perché la Corte è pervenuta a decisione assolutoria in favore di Varone Francesco relativamente all'omicidio di Raso Giuseppe (retro pag. 417). Se è vero, infatti, che il Varone è stato assolto non essendo stata riscontrata la circostanza, riferita dallo Scriva, secondo cui l'imputato

aveva consegnato, all'esecutore materiale dell'omicidio, l'arma del delitto, è altresì vero che in quella occasione è stato accertato che i due fratelli Varone, Francesco ed Antonio, avevano sicuramente avuto una parte in quell'omicidio: il primo aveva infatti ricoperto il ruolo - ritenuto dalla Corte non sufficiente per pervenire alla condanna dell'imputato per il concorso nel delitto - di "ambasciatore" delle proposte di Facchineri Luigi a Gioffrè Vincenzo Domenico; il secondo, ristretto nel carcere di Reggio nella stessa sezione del Raso, al tempo dell'omicidio di costui, era notoriamente un fiancheggiatore dei Facchineri al punto che, secondo quanto ha riferito lo stesso Fedele Antonino, era noto nell'ambiente che "Antonio (Varone) fosse implicato in qualche fatto insieme ai Facchineri in danno agli Albanese". Poco conta, quindi, nel caso di specie, che la Corte non sia pervenuta all'affermazione di responsabilità di Varone Francesco per l'omicidio di Raso Giuseppe; ciò che conta, invero, é che, in relazione a tale delitto, sia stato accertato il pieno coinvolgimento, a diverso titolo, di più di un esponente la famiglia Varone: ciò che giustifica, sicuramente, la causale di faida indicata dallo Scriva.

Ampiamente positiva deve, quindi, ritenersi l'operazione di verifica della narrazione di Giuseppe Scriva; ciò con riferimento non solo alle modalità del fatto, ma anche alla diretta responsabilità dei due imputati: Albanese Francesco, all'epoca irreperibile e quindi in condizioni ideali per colpire e rintanarsi nei sui covi aspromontani, capo storico della "famiglia", era certamente il più diretto interessato all'eliminazione del Varone; Cosentino Tommaso, pregiudicato, amico e fiancheggiatore dei Raso-Albanese, era ugualmente coinvolto nella faida proprio in virtù di tale sua posizione (e forse anche per vendicare la terribile umiliazione del "tartaro" ricordata dallo Scriva). A carico di quest'ultimo, peraltro, vi è ancora il comportamento processuale, caratterizzato da dichiarazioni contraddittorie e false che costituiscono ulteriori riscontri alla tesi dell'accusa.

Per concludere sull'argomento, ritiene la Corte che Francesco Albanese e Cosentino Tommaso debbano ritenersi responsabili dell'omicidio di Varone Giorgio e debbano essere condannati alle pene che saranno più avanti specificate (infra pag. 1173-1177).

II - A - 7 Omicidio Facchineri Domenico

11 settembre 1977

Sequestro di Fazzari Salvatore

10/26 settembre 1977

Capi: 21-22-23-24-25-26.

Imputati: 1) Albanese Francesco; 2) Albanese Rocco.

L'11 settembre 1977, verso le ore 6,30, Fazzari Giuseppe denunciava ai Carabinieri di S.Giorgio Morgeto la scomparsa del fratello Salvatore, non rincasato la sera precedente.

Fin dalle prime indagini si accertava che il giovane scomparso era stato rapito la sera del 10 da ignoti malviventi che avevano intercettato la vittima nel momento in cui questa, uscita intorno alle ore 22,30 dall'abitazione della fidanzata, si stava accingendo a salire a bordo della propria auto, rinvenuta dagli investigatori in contrada "Fontana delle Fate" di S.Giorgio Morgeto. Nei giorni successivi, i familiari del rapito esibivano agli investigatori due lettere con cui il giovane Fazzari assicurava i parenti circa le proprie condizioni di salute ed

avvertiva che, entro il 22 settembre, essi sarebbero stati contattati da un emissario dei rapitori.
Verso le ore 13 del 26 settembre, il sequestrato, resosi conto che i rapitori si erano allontanati dal luogo ove egli si trovava incatenato, dopo ripetuti tentativi, era riuscito a liberarsi ed a raggiungere la stazione Carabinieri di Delianuova. Nel corso delle successive indagini veniva individuata la grotta, sita in contrada "Mpalò", tra i comuni di Delianuova e Scido, ove il Fazzari era stato tenuto prigioniero: si accertava, altresì, che si trattava dello stesso luogo ove era stato segregato tale Falleti di Siderno, per il cui sequestro erano stati denunciati Albanese Francesco, Albanese Rocco, Raso Girolamo e Gullace Francesco.
Poiché la contrada Mpalò era, secondo gli investigatori, sotto il controllo mafioso dei fratelli Princi e di Papalia Giuseppe, si iniziava procedimento penale a carico di costoro, indicati quali autori del rapimento. Essi, però, venivano prosciolti da ogni addebito dal G.I. di Palmi con sentenza del 21 luglio 1978 (cart. 77 vol 13).

L'11 settembre 1977, intorno alle ore 19,30, Facchineri Domenico, mentre si trovava affacciato alla

finestra della propria abitazione, veniva attinto da due colpi di fucile esplosi da ignoti malviventi che transitavano, a bordo di un'autovettura "FIAT 124", sulla via Mazzini di Cittanova; nella stessa occasione veniva raggiunta dai colpi anche la moglie del Facchineri, De Masi Concetta, che rimaneva leggermente ferita. Il Facchineri, subito trasportato in ospedale, decedeva qualche giorno dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini, immediatamente avviate, ricevevano un significativo contributo dal carabiniere Foglia Giuseppe il quale riferiva di avere notato transitare lungo la via Mazzini di Cittanova, poco prima della sparatoria, l'autovettura "FIAT 124" con a bordo i sicari. In particolare, il teste riferiva di avere notato, all'interno di detta auto, la presenza di tre persone tra le quali, attraverso l'esame delle foto segnaletiche in possesso dei Carabinieri di Cittanova, aveva riconosciuto Gullace Francesco. Si instaurava, quindi, procedimento penale a carico di quest'ultimo che, con sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 20 novembre 1979, veniva ampiamente assolto da ogni addebito. Decisiva, ai fini della decisione, era stata la testimonianza del carabiniere Foglia che, in sede di formale istruzione e dibat-

timentale, aveva parzialmente ritrattato il precedente riconoscimento del Gullace, rilasciando dichiarazioni cangianti e contraddittorie (vol. 335 cart. 59).

I due episodi delittuosi sopra richiamati venivano ricordati da Scriva Giuseppe che, nel corso delle dichiarazioni rese il 3 dicembre 1983 al P.M. di Palmi, riferiva che Fazzari Salvatore era stato sequestrato dalla "squadra degli Albanese-Raso" il cui scopo, a dire del collaboratore, non era stato quello di ottenere del denaro, bensì quello di indurre Facchineri Domenico, che essi avevano deciso di eliminare, a "scoprirsi". Qualche tempo dopo il sequestro, aggiungeva lo Scriva, i Raso-Albanese erano riusciti a sorprendere il Facchineri e ad ucciderlo; qualche giorno dopo essi avevano liberato il Fazzari. Specificava, infine, lo stesso collaboratore di non sapere indicare le persone che avevano materialmente partecipato ai due delitti; precisava, comunque, che la "squadra" operativa del clan Albanese-Raso era, a quel tempo, composta dai fratelli Albanese Francesco e Albanese Rocco e dai loro cugini Raso e Gullace (f. 22 vol. 4 cart. 1).
Il 27 giugno 1984 lo Scriva, interrogato dal G.I. di

Palmi, confermava quanto in precedenza riferito ed aggiungeva: a) che Fazzari Salvatore, da lui personalmente conosciuto durante la latitanza del 1975, era amico e favoreggiatore dei Facchineri; b) che le circostanze relative al sequestro Fazzari ed all'omicidio di Domenico Facchineri egli aveva appreso, nel carcere di Porto Azzurro, da Albanese Rocco il quale gli aveva altresì riferito che il sequestro del Fazzari era stato eseguito allo scopo di indurre il Facchineri - che in quel periodo viveva rintanato in casa per timore di essere ucciso - ad uscire all'esterno per farsi vedere dai Carabinieri e dimostrare loro che egli era estraneo al sequestro; c) che tale circostanza lo stesso Albanese gli aveva riferito di avere appreso dai familiari nel corso di diversi colloqui, essendo lo stesso Albanese, all'epoca dei due delitti, detenuto; d) che la "squadra" dei Raso-Albanese era, a quel tempo, secondo quanto aveva appreso da Rocco Albanese, normalmente costituita da Francesco Albanese, Girolamo Raso, Giuseppe Raso (l'Avvocatuccio), Carmelo e Francesco Gullace (f. 17 vol. 41 cart. 6).
Si procedeva, quindi, a carico di Francesco e Rocco Albanese che, interrogati dal G.I., si protestavano estranei ai fatti; in particolare, Rocco Albanese

rilevava che all'epoca dei due delitti egli era detenuto perché coinvolto nel sequestro del possidente Zerbi Domenico.

Si procedeva, altresì, relativamente al sequestro del Fazzari, anche a carico di Raso Giuseppe e di Gullace Carmelo.

In esito alla formale istruzione i fratelli Albanese venivano rinviati al giudizio di questa Corte per rispondere di tutti i reati agli stessi ascritti, mentre i cugini Raso Giuseppe e Gullace Carmelo venivano prosciolti da ogni addebito (f. 101 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, latitante Rocco Albanese e non disposto Albanese Francesco a rendere l'interrogatorio, veniva esaminato Giuseppe Scriva che confermava le precedenti dichiarazioni e precisava che la causale del delitto doveva ricercarsi nella nota faida (ud. dibatt. del 27-2-1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. ed i difensori concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione dei due imputati per non aver commesso i fatti loro contestati.

Anche nei riguardi degli avvenimenti delittuosi sopra specificati, Giuseppe Scriva si pone nella

posizione del testimone indiretto, o "de relato", essendosi egli limitato a riferire fatti e circostanze da altri confidenzialmente rivelategli. Nel caso di specie, inoltre, non solo lo Scriva, ma anche la sua fonte - Albanese Rocco - assume l'analoga veste del testimone indiretto, avendo essa narrato al collaboratore avvenimenti non direttamente vissuti (egli, come si è già avuto modo di rilevare, era all'epoca detenuto), bensì solo appresi confidenzialmente da terzi.

La Corte è, dunque, chiamata, nel caso in esame, a verificare l'attendibilità di successive e duplici testimonianze indirette i cui contenuti si presentano, tuttavia, di incerta interpretazione a causa della mancata indicazione - secondo quanto ha asserito il collaboratore - da parte dell'Albanese (che anche in relazione ai delitti in esame ha negato di avere rivelato alcunché allo Scriva), dalla persona da cui egli aveva ricevuto le confidenze. Ciò che impedisce alla Corte di procedere all'ulteriore verifica, essa pur necessaria, della intrinseca credibilità della fonte originaria delle rivelazioni; mentre, d'altra parte, non può neanche escludersi che questa abbia a propria volta appreso da altri i fatti riferiti dall'Albanese. Incomplete, quindi ,

si presentano le operazioni di verifica delle fonti che, se positive devono ritenersi, per le ragioni in precedenza esposte, con riferimento all'intrinseca credibilità dello Scriva e dell'Albanese, del tutto assenti esse si presentano con riferimento alle ignote fonti di quest'ultimo.

In tale particolare contesto probatorio assume, quindi, decisiva rilevanza il controllo esterno delle rivelazioni del collaboratore che, mai come nel caso di specie, ci si deve attendere articolate, precise, numerose, di univoco e certo significato, proprio per sopperire - se positivamente verificate - alle incertezze legate all'impossibilità di procedere alla completa verifica della intrinseca credibilità delle diversi fonti.

Orbene, si può certamente affermare che taluni importanti riscontri delle rivelazioni dello Scriva possono certamente cogliersi dall'esame degli atti.

In particolare, l'affermazione del collaboratore, secondo cui la famiglia Fazzari favoriva, all'epoca, la latitanza dei Facchineri, ha trovato conferma nel rapporto redatto il 19 dicembre 1973 dai Carabinieri di Taurianova, dal quale risulta che il 16 dicembre precedente i militari avevano sorpreso ed arrestato in contrada "Longo" di San Giorgio Morgeto, a poche

decine di metri dall'abitazione dei Fazzari, i fratelli, latitanti, Vincenzo e Domenico Facchineri (vol. 296 cart. 53). Lo stesso collegamento, rivelato dallo Scriva, tra il sequestro di Fazzari Salvatore e l'omicidio di Facchineri Domenico, si può rilevare, sia pure non in termini di certezza, dalla stretta successione temporale dei vari avvenimenti (il 10 settembre è stato realizzato il sequestro, l'11 successivo è stato consumato l'omicidio, a distanza di quindici giorni il rapito è sfuggito ai suoi carcerieri); mentre la singolare gestione del rapito da parte dei sequestratori autorizza a dubitare che essi intendessero effettivamente percepire un riscatto, ove si consideri che, nell'arco di quindici giorni dal sequestro, ai familiari non è pervenuta alcuna concreta richiesta di denaro e che le modalità con cui il Fazzari è riuscito a sottrarsi ai suoi carcerieri appaiono sospette, tali comunque da giustificare il dubbio che la fuga sia stata da costoro favorita; ciò che confermerebbe l'ipotesi secondo cui ben altre che il conseguimento del riscatto siano state le finalità che i rapitori hanno inteso perseguire.

Nessuna incertezza sussiste, invece, in ordine alla causale dell'omicidio, sicuramente riconducibile

alla faida ove si considerino non solo le spietate modalità di esecuzione del delitto, identiche, nella loro efferatezza, in tutti gli omicidi di faida, ma altresì il suo inserirsi al culmine di un feroce e cruento attacco portato dai Raso-Albanese al gruppo avversario che, nel giro di soli due anni, ha visto cadere, oltre a numerosi fiancheggiatori, taluni tra i più qualificati esponenti della famiglia, come Facchineri Giuseppe (1940), Facchineri Francesco, Facchineri Vincenzo (1919) e, appunto, Facchineri Domenico; peraltro ampiamente vendicati con il triplice omicidio ai danni di Raso Michele, Raso Giovanni e Iacopino Giuseppe. Nè si deve dimenticare che la vittima, già scampata all'agguato del 26 aprile 1972 (f. 178 vol. 336 cart. 59), era già stata collocata da Albanese Raffaele nel gruppo dei suoi nemici (retro pag. 382).

I riscontri in questione, tuttavia, seppur significativi, non sembrano, però, alla Corte sufficienti (alcuni di essi non sembrano neanche sufficientemente certi) nè decisivi ai fini dell'affermazione della responsabilità dei due imputati ai quali, in effetti, i delitti in esame possono ricondursi solo in via teorica e presuntiva e solo per il ruolo di

vertice da essi ricoperto all'interno del clan e non anche perché in atti vi siano elementi che concretamente ad essi li colleghino.

Per Albanese Rocco, anzi, vi è da segnalare un decisivo elemento di segno contrario, costituito dal suo stato detentivo che, ovviamente, non poteva consentirgli di partecipare alle fasi esecutive dei delitti; mentre l'ipotesi che egli ne possa essere stato l'ideatore o il mandante, non trova in atti alcun riscontro essendo, peraltro, tale tesi estranea anche alle rivelazioni dello Scriva.

Analoghe, seppur più contenute, incertezze valgono per Albanese Francesco, la cui partecipazione al sequestro ed all'omicidio, benché teoricamente possibile, essendo egli, all'epoca, latitante e, quindi, in condizione di colpire i propri avversari, è stata solo in via di ipotesi avanzata dallo Scriva, che in effetti non ha avuto, al riguardo, alcuna precisa indicazione da Rocco Albanese e che ha, genericamente, attribuito i delitti alla "squadra" dei Raso-Albanese.

Indicazione che appare, evidentemente, vaga ed imprecisa e non sufficiente per giungere ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato, non potendosi certo escludere che l'omicidio di Domenico

Facchineri possa essere stato deliberato ed eseguito da altri, ed altrettanto influenti, membri della famiglia, quali Raso Giuseppe, Raso Girolamo, Gullace Francesco e Gullace Carmelo pur essi, all'epoca, in condizione di colpire gli avversari.

L'incompletezza dei riscontri esterni, dunque, aggiunta all'impossibilità, per le ragioni sopra segnalate, di verificare l'attendibilità intrinseca della fonte originaria delle dichiarazioni rese sul punto dallo Scriva, impongono l'assoluzione di Albanese Rocco e di Albanese Francesco per non aver commesso il fatto.

II - A - 8 Duplice omicidio

Facchineri Luigi e Gaglianò Giuseppe

21 settembre 1978

Capi: 34-35-36.

Imputati: 1) Gullace Carmelo; 2) Bruzzi Camillo.

Il 21 settembre 1978, intorno alle ore 21,15, alcuni malviventi irrompevano nel bar-pizzeria "Due Pazzi" di Teglia (Genova) ed esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Facchineri Luigi e Gaglianò Giuseppe provocandone la morte.

Le indagini, subito avviate da personale della Questura di Genova, partivano dalle dichiarazioni rese, nell'immediatezza, dai testimoni oculari del delitto.

Lamanna Antimo, gestore del locale, dopo aver premesso di essere proprietario dell'esercizio in società con tale Foglia Pietro, riferiva che verso le ore 20,50, mentre stava servendo dei caffè a Gaglianò Alfonso ed a Gaglianò Giuseppe, erano entrate nel locale quattro o cinque persone che avevano preso a sparare all'impazzata; egli si era lasciato immediatamente cadere dietro il banco, ove

era rimasto fino al termine degli spari. Rialzatosi, egli aveva notato Facchineri Luigi e Gaglianò Giuseppe riversi per terra e sanguinanti. Nulla il teste era in grado di riferire circa gli autori della sparatoria. All'interno del locale, aggiungeva ancora il Lamanna, si trovavano, al momento del delitto, oltre alle due vittime, Gaglianò Alfonso - genero di Gaglianò Giuseppe -, un giovane meccanico di nome Elio ed ancora, in una sala attigua al bar, una coppia di giovani ed un fratello del meccanico Elio; si trattava, in ogni caso, di abituali frequentatori dell'esercizio. Gaglianò Giuseppe, riferiva ancora il teste, era uscito da circa due mesi dal carcere di Torino.

Tomasi Pino, amico ed accompagnatore del giovane Facchineri, riferiva che quella sera, incontrato quest'ultimo verso le ore 20,30, aveva con lo stesso deciso di recarsi in un bar di via Zamberini per giocare "a boccetta"; poiché detto locale stava per chiudere, i due amici avevano deciso di recarsi al bar "Due Pazzi". In detto locale, aggiungeva ancora il teste, essi erano giunti contemporaneamente ad una coppia di giovani che aveva preso posto ad un tavolo della saletta attigua al bar, mentre lui aveva chiesto al barista di servirgli una bevanda.

Dopo qualche minuto, era entrata una persona anziana e robusta, mai vista in precedenza, che aveva salutato Luigi Facchineri, con il quale si era poi appartato a parlare in una camera attigua al bar, mentre lui aveva consumato la bevanda in precedenza ordinata. Successivamente, riferiva ancora il Tomasi, mentre i due erano rientrati nel bar, sempre conversando tra loro, egli aveva udito una raffica di colpi provenire dall'ingresso del locale ed aveva visto l'amico Luigi e la persona anziana, ancora insieme, cadere per terra. Egli aveva, quindi, rivolto lo sguardo verso la porta d'ingresso del bar ed aveva avuto modo, così, di notare tre braccia che impugnavano tre pistole; di tale ultima circostanza, però, egli dichiarava di non esser certo, essendo miope. Null'altro di rilevante egli aveva notato.

Marongiu Marinella riferiva di essersi recata la sera del delitto, verso le ore 20,30-20,45, presso la pizzeria "Due Pazzi" in compagnia del marito Agus Salvatore; all'interno del locale aveva notato la presenza di tre persone vicino al banco di mescita. Successivamente, riferiva ancora la teste, erano entrate nel locale due persone, l'una anziana, l'altra più giovane; poco dopo aveva udito il motore di un'auto che si era fermata nei pressi del bar ed

aveva visto entrare due o tre persone armate di pistole che avevano preso a sparare soprattutto in direzione dell'uomo anziano. Dopo aver esploso numerosi colpi, più di cinque, in rapida successione, i malviventi erano fuggiti.

Gaglianò Alfonso, genero dell'ucciso Gaglianò Giuseppe, riferiva di essersi recato intorno alle ore 20,30, presso il bar-pizzeria "Due Pazzi" in compagnia del suocero. Mentre ambedue si trovavano al banco intenti a consumare delle bevande, si era avvicinato Facchineri Luigi che gli aveva offerto una sigaretta, da lui rifiutata poiché stava già fumando; il giovane si era, quindi, allontanato, dirigendosi verso l'elettrogrammofono. Poco dopo, riferiva ancora il teste, egli aveva udito degli spari e, voltatosi, aveva notato tre o quattro persone armate di pistole, che sparavano all'impazzata; si era quindi gettato a terra per evitare di essere colpito. Dopo aver esploso numerosi colpi, i malviventi erano fuggiti. Dichiarava, infine, il Gaglianò di non sapersi spiegare le ragioni per cui il Facchineri ed il Gaglianò erano stati uccisi contemporaneamente, non avendo la famiglia Galianò avuto mai rapporti di amicizia con il clan Facchineri.

Sul luogo del duplice omicidio gli investigatori rinvenivano nove bossoli cal. 7,65 - si accerterà in seguito che erano stati esplosi dalla stessa arma - due proiettili dello stesso calibro, un proiettile di piombo, e due pezzi di piombo deformati provenienti da tre pallottole cal. 38 special. Sotto il corpo del Gaglianò veniva, altresì, rinvenuto un proiettile cal. 38 special che all'apice dell'ogiva presentava delle tacche a forma di croce (alterazione prodotta per rendere più micidiale la pallottola).

Sul delitto, riferiva la Questura di Genova, alla Procura della Repubblica della stessa città, con rapporto dell'8 gennaio 1979. I verbalizzanti, nell'evidenziare che le modalità del delitto ed il tipo di proiettili adoperati (ad ogiva stellata) erano tipici di un ambiente delinquenziale particolarmente "qualificato", inquadravano il duplice omicidio nell'ambito della faida cittanovese ricordando che Giuseppe Gaglianò, già sorvegliato speciale e noto esponente della 'ndrangheta, era ritenuto fiancheggiatore della famiglia Facchineri, per conto della quale si era reso responsabile di gravi attentati che gli erano costati una imputazione per omicidio plurimo, dalla quale era stato assolto con

formula dubitativa. Ricordavano, ancora, gli inquirenti che solo quattro giorni prima del duplice omicidio di Teglia erano stati uccisi, in Cittanova, i fratelli Michele e Giovanni Raso e tale Iacopino Vincenzo, sicché l'esecuzione del bar "Due Pazzi" doveva ritenersi l'immediata risposta dei Raso-Albanese all'uccisione dei propri congiunti.
Il procedimento penale si concludeva, tuttavia, con sentenza istruttoria che dichiarava esser rimasti ignoti gli autori del reato (vol. 44 cart. 7).

Il caso veniva riaperto da Giuseppe Scriva che, nel corso delle dichiarazioni rese il 3 dicembre 1983 al P.M. di Palmi, riferiva di avere appreso da Rocco Albanese che Gullace Carmelo e tale Bruzzì avevano ucciso Facchineri Luigi e Gaglianò - detto "Nasone" - e che il delitto doveva ritenersi l'immediata rappresaglia del clan Raso-Albanese alla uccisione dei fratelli Raso e di Vincenzo Iacopino (i cui responsabili lo stesso Scriva indicava nei fratelli Luigi e Vincenzo Facchineri, secondo quanto confidenzialmente riferitogli da Michele Facchineri in occasione di una comune detenzione nel carcere di Trani). Gullace e Bruzzì, indicati dall'Albanese quali esecutori materiali del delitto di Teglia,

erano, secondo lo Scriva, interessati alla gestione dell'agenzia "Santa Rita" ed agivano per conto di tale Fameli di San Ferdinando (f. 22 vol. 4 cart. 1).

L'11 luglio 1984, davanti al G.I. di Palmi, il collaboratore confermava le precedenti dichiarazioni e precisava: a) di aver ricevuto le confidenze dell'Albanese nel carcere di Porto Azzurro, ove ambedue si trovavano detenuti; b) che l'Albanese, detenuto all'epoca del delitto, aveva appreso da alcuni familiari, durante i periodici colloqui, le circostanze riferite allo Scriva; c) di avere inoltre appreso dallo stesso Albanese, che lo aveva a sua volta saputo dai familiari, che il giovane Facchineri Luigi, ucciso a Genova, aveva una sorella monaca che, dopo l'omicidio, si era messa in contatto con gli Albanese per cercare di convincerli a metter fine alla faida (f. 18 vol. 45 cart. 7).

Si procedeva, quindi, nei confronti di Gullace Carmelo e Bruzzi Camillo che protestavano la loro innocenza.

In particolare, il Gullace dichiarava: di essere residente, fin dal 1972, in Albenga ove era titolare di un'impresa di costruzioni in società con tale Filippone Francesco; di non conoscere Fazzari Salva-

tore; di conoscere i Raso-Albanese perché suoi parenti, ma non di frequentarli abitualmente; di aver conosciuto Pino Scriva nel carcere di Reggio Calabria (ove si trovava ristretto perché imputato dell'uccisione di due fratelli Facchineri, consumata nel 1980) e di non avere mai avuto con lui motivi di inimicizia; di avere conosciuto Gagliano Giuseppe, dei cui figli, da giovane, era stato amico; di conoscere Gagliano Alfonso dal tempo in cui egli abitava a Cittanova; di conoscere da alcuni anni Fameli Antonio, titolare di un'agenzia immobiliare (f. 171 vol. 5 cart. 1).

Bruzzi Camillo dichiarava di non ricordare, dato il tempo trascorso, dove si trovasse nel settembre del 1978; era tuttavia certo di non essersi trovato a Genova, anche se era stato per qualche mese a Savona dopo aver terminato il servizio militare di leva (f. 58 vol. 4 cart. 1).

In esito alla formale istruzione, i due imputati venivano rinviati al giudizio di questa Corte (f. 111 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, respinta la richiesta della difesa di separazione degli atti e di trasmissione degli stessi, per competenza territoriale, all'autorità giudiziaria di Genova, i due imputati ribadivano le

proprie proteste di innocenza (ud. dibatt. del 12-3-1992).

Lo Scriva, da parte sua, ribadiva quanto dichiarato nel corso della formale istruzione ed ulteriormente precisava: a) che Albanese Rocco non gli aveva rivelato da chi aveva appreso i particolari del delitto, essendosi limitato ad indicarne la causale ed i nomi degli esecutori materiali; b) che i sicari avevano adoperato delle pistole; c) che lo stesso Albanese gli aveva riferito dei buoni rapporti che correvano tra uno dei sicari e Fameli Antonio e tra quest'ultimo e la famiglia Raso-Albanese, in favore della quale esso Fameli si era ripetutamente ed in vario modo prodigato; d) che aveva conosciuto il Gullace ed il Bruzzi nel 1981 nel carcere di Reggio; e) che Gaglianò Giuseppe era notoriamente contiguo ai Facchineri (ud. dibatt. del 15-3-1993).

In esito alla discussione, il P.M. chiedeva affermarsi la responsabilità dei due imputati e la loro condanna, per i delitti indicati sub capi 34 e 36, alla pena dell'ergastolo ed all'isolamento diurno per tre anni; chiedeva, altresì, dichiararsi prescritto il reato specificato sub capo 35. I difensori concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti.

Anche con riferimento al duplice omicidio Facchineri-Gagliano, così come per l'omicidio di Facchineri Domenico, non solo lo Scriva, ma anche la fonte delle sue rivelazioni, Albanese Rocco, si pongono nella posizione dei testimoni indiretti, essendosi ambedue limitati a riferire fatti e circostanze non direttamente vissuti (lo stesso Albanese era, all'epoca, detenuto) bensì da altri confidenzialmente appresi. Anche nel caso in esame, quindi, la Corte è chiamata a verificare l'attendibilità di successive e duplici testimonianze "de relato" i cui contenuti si presentano, ancora una volta, di incerta consistenza a causa della mancata indicazione - secondo quanto ha asserito lo Scriva - da parte dell'Albanese (che anche in relazione al delitto in questione ha negato di aver rivelato alcunché al collaboratore) della fonte delle sue informazioni. Circostanza, questa, che impedisce alla Corte di procedere all'ulteriore verifica, pur necessaria, dell'intrinseca credibilità della fonte originaria delle rivelazioni. Non potendosi, peraltro, neanche escludere che la stessa ignota fonte di Rocco Albanese abbia, a propria volta, appreso i fatti a questi riferiti da altra fonte, pur essa sconosciu-

ta, la cui intrinseca credibilità la Corte non ha avuto, evidentemente, la possibilità di verificare. Incomplete si presentano, quindi, anche per il duplice omicidio di Teglia, le operazioni di verifica delle fonti, la cui intrinseca attendibilità è stato possibile accertare, per le ragioni in precedenza esposte, solo con riferimento a Giuseppe Scriva e ad Albanese Rocco.

In tale delicato contesto probatorio assume, quindi, decisiva rilevanza il controllo "esterno" delle rivelazioni del collaboratore che ci si deve attendere articolate, precise, significative, di guisa che la loro positiva verifica possa sopperire alle incertezze legate all'incompleto controllo della credibilità delle diverse fonti.

Per la verità non mancano, a parere della Corte, riscontri pur significativi delle rivelazioni dello Scriva.

Positiva è, anzitutto, la verifica della causale del delitto, certamente riconducibile, secondo quanto ha riferito il collaboratore, alla faida cittanovese. Sotto tale profilo appare, invero, del tutto inaccettabile la tesi proposta dalla difesa che ha con insistenza respinto qualsiasi ipotesi di causale riconducibile alla faida - unica, peraltro,

rilevabile dagli atti - sostenendo come esclusivo bersaglio dei sicari fosse stato Gaglianò Giuseppe; mentre Facchineri Luigi, fatalmente ed inaspettatamente, secondo la difesa, presente al bar "Due Pazzi" la sera del delitto, sarebbe stato casualmente raggiunto, nella concitazione della nutrita sparatoria, da un unico mortale proiettile, rimanendo, così, vittima innocente di un'aggressione contro altri diretta. Osserva, invero, in proposito la Corte: a) che se è vero che il teste Tomasi Pino ha riferito di essersi recato, in compagnia del giovane Facchineri, al bar "Due Pazzi" perché il bar di via Zambarini stava per chiudere, è anche vero che lo stesso teste ha segnalato che il Gaglianò ed il Facchineri, dopo essersi incontrati al bar e salutati, si erano appartati in una stanza attigua per parlare tra loro (f. 136 vol. 44 cart. 7); di guisa che non si può escludere che i due avessero preventivato di incontrarsi, quella sera, in quel bar che il Facchineri avrebbe ben potuto raggiungere ad ora più tarda dopo aver giocato a bocce, con l'amico, nell'altro locale; b) che la tesi del colpo accidentale esploso all'indirizzo dello stesso Facchineri appare del tutto inconsistente, ove si considerino i risultati della perizia autoptica, grazie ai quali

si è potuto accertare che il proiettile, che ha attinto, con traiettoria orizzontale, il giovane, è stato esploso quasi a bruciapelo, da una distanza di appena trenta centimetri; di guisa che deve escludersi qualsiasi ipotesi di accidentalità anche perché, come risulta dalle dichiarazioni rese da Lamanna Antimo e da Gaglianò Alfonso e dai rilievi tecnici di polizia giudiziaria (f. 143 e segg. vol. 44), le due vittime si trovavano, al momento della sparatoria, su lati del tutto opposti del pur angusto locale adibito a bar; cosciente ed intenzionale è stata, dunque, la determinazione dei sicari di colpire il Facchineri, nei cui confronti, essi hanno ritenuto di non esplodere altri colpi solo perché considerati inutili, dati gli effetti devastanti provocati dall'unico proiettile che l'aveva attinto; c) che ove anche solo il Gaglianò fosse stato l'unico obiettivo dei sicari, la tesi della causale di faida non ne uscirebbe per nulla ridimensionata, ove si consideri che l'anziano pregiudicato era personaggio da anni legato al clan Facchineri se è vero: che fin dal maggio del 1972 Albanese Raffaele, nel letto di morte, lo aveva indicato come uno dei suoi più temibili nemici, che egli è stato anche imputato del delitto di contrada Gabella (retro pag. 381) e

che anche successivamente, in Liguria, ove egli si era trasferito, è stato segnalato il suo coinvolgimento in gravi delitti consumati in concorso con qualificati esponenti del clan Facchineri, dei quali è stato sempre ritenuto uno dei più fedeli alleati (vol. 334 cart. 59).

E', dunque, la causale legata alla faida cittanovese ad emergere con assoluta chiarezza dagli atti ove anche si consideri che, solo quattro giorni prima, il 11 settembre 1978, in contrada "Serra" di Cittanova erano caduti, nel corso dell'ennesimo agguato mafioso, Raso Michele, Raso Giovanni e Iacopino Giuseppe, mentre era rimasto ferito Iacopino Vincenzo, vittime di un'aggressione cruenta e plateale che reclamava nei Raso-Albanese una risposta altrettanto cruenta e plateale che ripristinasse, in tempi brevissimi, il prestigio mafioso leso dall'azione posta in essere dagli avversari. Ed anche la scelta delle vittime e del luogo dell'agguato appare lucida e coerente e conduce, ancora, alla faida; irraggiungibili, invero, perché da anni irreperibili, i principali responsabili dell'eccidio del 17 settembre, la rappresaglia, che per il ripristino dell'immagine mafiosa del clan avrebbe dovuto essere estremamente sollecita, oltre che cruenta, non poteva che spo-

starsi in Liguria, ove ambedue i gruppi in lotta avevano da anni costituito solide basi operative e dove era possibile cogliere gli avversari impreparati e facilmente reperibili. Di qui la scelta del bar di Teglia, di cui era comproprietario ed assiduo frequentatore Gaglianò Alfonso, e la individuazione delle vittime nelle persone del giovane Facchineri Luigi, abituale avventore del locale e nipote di Facchineri Michele, uno dei capi storici del clan cittanovese (f. 225 vol. 5 cart. 1), e dell'anziano Gaglianò Giuseppe, vecchio e fedele amico dei Facchineri, che da qualche tempo, da quando, cioè, era stato scarcerato, aveva preso a frequentare il locale del genero.

Positiva deve, altresì, ritenersi l'operazione di verifica dei rapporti all'epoca esistenti tra i due imputati e la famiglia Raso-Albanese. Per la verità l'inserimento della famiglia Gullace nel clan cittanovese non è recente. Già con rapporto del 18 gennaio 1969 i Carabinieri di Cittanova, nel riferire all'autorità giudiziaria in ordine al ferimento patito il 2 novembre 1968 da Gullace Celestino, padre di Gullace Carmelo, hanno altresì denunciato lo stesso Gullace Celestino ed Albanese Rocco, odierno imputato, per il delitto di danneggiamento

seguito da incendio ai danni dell'impresa edile Marinacci di Napoli che eseguiva lavori presso il torrente Melone di Cittanova; rileva sottolineare come, indipendentemente dall'esito del relativo procedimento penale, in quella occasione sia stato accertato, non solo il rapporto di parentela esistente tra il Gullace ed i Raso-Albanese, cugini tra loro, ma anche gli stretti rapporti di amicizia che li legavano, al punto che Gullace Celestino, ferito da un avversario a colpi di arma da fuoco, si era subito rivolto ad Albanese Rocco per chiedere aiuto, peraltro prontamente fornitogli (vol. 245 cart. 53).

Ancora, con rapporto del 30 aprile 1975, i Carabinieri di Taurianova hanno denunciato Albanese Francesco e Rocco, Raso Girolamo e Gullace Francesco, fratello di Carmelo, per il triplice omicidio ai danni di Facchineri Giuseppe, Domenico e Michele e per il ferimento di alcuni familiari di costoro; benché riconosciuto da uno dei feriti, il Gullace, dopo un alternarsi di condanne e di assoluzioni, è stato definitivamente assolto, mentre definitivamente condannati sono stati gli altri tre imputati (cart. 158).

Ulteriori coinvolgimenti di Gullace Francesco nel clan Raso-Albanese sono stati denunciati con rife-

rimento ai sequestri di persona a scopo di estorsione consumati, negli anni settanta, ai danni dei possidenti Leuzzi Pasquale e Zerbi Domenico (vol. 295 cart. 53); anche da tali delitti il Gullace è stato assolto, pur essendo stato riconosciuto tra il gruppo di quattro individui (uno dei quali, Rocco Albanese, è stato fermato e poi condannato) in fuga, alla vista dei Carabinieri, da un casolare ove è stato rinvenuto Zerbi Domenico in catene.

Ancora coinvolto in un grave attentato ai danni di un altro componente il gruppo Facchineri (Facchineri Domenico, ucciso l'11 settembre 1977) Gullace Francesco ne è stato assolto con sentenza ormai irrevocabile grazie alle improvvise incertezze di un teste che lo aveva, subito dopo il delitto, ben individuato (cart. 139). Lo stesso Gullace Francesco indicato dai Carabinieri di Taurianova quale componente del gruppo di fuoco del clan Albanese-Raso e da loro ritenuto, con i cugini Albanese e Raso, responsabile dell'omicidio di De Raco Giuseppe, cognato dei Facchineri, consumato il 13 ottobre 1978 (rapporto CC Taurianova del 15-10-1978, cart. 143). Quello stesso Gullace Francesco sorpreso, l'11 giugno 1989, in località " Serro Zingari" di Cittanova, in compagnia di altri esponenti del clan Raso-Albanese

all'interno di un capanno utilizzato per il deposito di numerose e micidiali armi e condannato, oltre che per il possesso delle armi, perché ritenuto associato alla cosca Raso-Albanese-Gullace (sentenza Corte d'Assise Palmi 17-5-1991 - e successive - cart. 140).

Antichi e stretti sono, quindi, i rapporti dei Gullace con i loro cugini Raso-Albanese. Rapporti ai quali non si è certo sottratto Gullace Carmelo, pure coinvolto, in concorso con i parenti, in vicende delittuose che hanno visto come vittime diversi componenti del gruppo Facchineri, dalle quali è stato, tuttavia, sempre assolto. Egli, invero, è stato denunciato perché ritenuto responsabile, in concorso con Raso Francesco, dell'omicidio di Scarfò Cesare e del ferimento di Galasso Antonio, consumati il 4 settembre 1973; il relativo procedimento, conclusosi con l'assoluzione dei due imputati, ha tuttavia ribadito i legami esistenti tra l'odierno imputato ed i suoi cugini Raso-Albanese. Ancora, egli è stato indicato quale responsabile di altro agguato ai danni di componenti il clan Facchineri; cioè, di De Raco Mario, di Facchineri Rocco e Facchineri Giuseppe (i primi due sono rimasti uccisi ed il terzo solo ferito), consumato il 1 ottobre 1980,

questa volta in concorso proprio con Bruzzì Camillo, suo attuale coimputato, e come lui assolto da ogni addebito, benché formalmente riconosciuto da Facchineri Giuseppe.

Altrettanto certi sono, inoltre, i rapporti dei Raso-Albanese con lo stesso Bruzzì Camillo. Coinvolto negli avvenimenti del 1 ottobre 1980, egli è stato successivamente segnalato dai Carabinieri di Taurianova in località "Serro Zingari" di Cittanova l'11 giugno 1989 in fuga, alla vista dei Carabinieri, nella stessa occasione in cui è stato arrestato Gullace Francesco (cart. 143); processato unitamente a quest'ultimo e ad altri esponenti del clan Raso-Albanese, egli è stato assolto. Ancora segnalato, il 3 ottobre 1989, in località "Piano Viso" di Antonimina, in compagnia di altri personaggi legati al clan cittanovese, abbondantemente armati, egli è riuscito a sfuggire alla cattura; ancora una volta processato, è stato assolto da ogni addebito dal Tribunale di Locri. Miracolosamente sfuggito, per ben due volte, alla cattura, il Bruzzì, infine, il 31 marzo 1990, è stato sorpreso in località "S.Trabus" di Cittanova, all'interno di un rifugio, in compagnia di altri esponenti il clan Albanese-Raso, tutti abbondantemente armati, come loro impo-

neva il ruolo di sicari della cosca, ad essi attribuito dagli investigatori; per l'illecito possesso delle armi rinvenute in quella occasione il Bruzzi è stato, ovviamente, condannato (sent. Trib. Palmi 22-12-1992 gravata di appello - cart. 143).

Lo stesso Bruzzì, del resto, ha dovuto lamentare, ad ulteriore conferma del suo inserimento nel gruppo Albanese-Raso-Gullace, l'uccisione del proprio padre Bruzzi Girolamo, caduto il 7 luglio 1987, nel corso di un'azione delittuosa, attribuita ai Facchineri, al termine della quale sono rimasti sul terreno ben cinque esponenti del clan cittanovese (rapporto 5-5-1988 CC Taurianova, cart. 143).

E' stata, infine, accertata anche l'esistenza della "sorella monaca" dell'ucciso Facchineri Luigi, cui ha fatto riferimento lo Scriva e che è risultata chiamarsi, Facchineri Giovanna, residente a Genova, suora infermiera missionaria evangelica (vol. 208 cart. 30).

Giunti a questo punto dell'esame, bisogna tuttavia rilevare che, se ampiamente verificata può ritenersi la causale del duplice omicidio, anche attraverso l'accertato inserimento dei due imputati nel gruppo criminale cittanovese facente capo ai cugini Raso-Albanese, altrettanto non può sostenersi quanto alla

loro partecipazione al delitto in questione. In effetti, le rivelazioni dello Scriva, esaurienti per la parte di esse riguardanti l'individuazione della causale, si presentano sicuramente povere di particolari nella parte relativa alle fasi ideative, organizzative ed esecutive del duplice omicidio, essendosi egli limitato, sul punto, a rivelare che due erano i sicari e che essi avevano adoperato "delle pistole"; circostanza, quest'ultima, riferita solo in dibattimento. Particolare, peraltro, quello relativo al numero dei sicari, che non può, a parere della Corte, ritenersi sicuramente verificato ove si consideri: 1) che i testimoni oculari del delitto, pur avendo fornito, sul punto, dichiarazioni difformi, si sono dimostrati, complessivamente, propensi a ritenere che i malviventi fossero più di due (tre o quattro); 2) che se è pur vero che sul luogo del delitto sono state rinvenute tracce di due soli tipi di armi: una pistola semiautomatica cal. 7,65 ed una rivoltella a tamburo cal. 38, è altresì vero che nulla autorizza a sostenere con certezza che due sole armi hanno sparato, non potendosi escludere che i due proiettili blindati cal. 7,65 si appartenessero ad altra arma dello stesso tipo (diversa da quella che ha esploso i nove colpi i cui bossoli

sono stati rinvenuti al'interno del locale) inceppatasi al primo colpo ed imbracciata da un terzo sicario, nè che il proiettile di piombo cal. 38 special ed i tre proiettili (di cui due deformati ed uno indovato nell'orologio di una delle vittime), pure cal. 38 special - pur essi rinvenuti sul luogo del delitto - siano stati esplosi da due diverse armi dello stesso calibro, esse pure imbracciate da altrettanti killers.

In ogni caso, osserva ancora la Corte, ove anche il particolare relativo al numero dei sicari si potesse ritenere certamente, e non solo probabilmente, verificato, come é in effetti, ciò non basterebbe ad appagare l'esigenza di una più approfondita verifica che, nel caso di specie, le dichiarazioni dello Scriva richiedono in ragione della loro originaria e già segnalata debolezza dovuta alla impossibilità di verificare la intrinseca credibilità dell'originaria ed ignota fonte delle rivelazioni in questione.

In verità, come si è già avuto modo di osservare, solo l'indicazione, da parte del collaboratore, di numerosi e significativi particolari riguardanti l'azione delittuosa ed i suoi antefatti e la loro positiva verifica potrebbero controbilanciare i dubbi prodotti dall'incertezza della fonte, estende-

re gli effetti di tale verifica all'intero racconto dello Scriva e ritenerlo attendibile anche per la parte relativa alla indicazione degli esecutori materiali del delitto. Operazione di verifica che la Corte non ha potuto eseguire a causa della esiguità del materiale offerto, nel caso di specie, dal collaboratore.

La mancata indicazione, dunque, dei particolari del delitto e la conseguente impossibilità di procedere ad un complessivo approfondimento della tesi d'accusa; le incertezze relative alla verifica dell'unico particolare indicato dal collaboratore riguardante il numero dei sicari; la mancata individuazione della fonte originaria delle propalazioni accusatorie e l'impossibilità di verificarne l'intrinseca attendibilità; la conseguente possibilità che taluna delle diverse, successive ed ignote fonti abbia potuto errare nell'apprendere o nel riferire i nomi degli esecutori materiali del delitto, ovvero intenzionalmente accusare persone innocenti; l'assenza di indizi che, indipendentemente dalle rivelazioni dello Scriva, confermino la indicazione del Gullace e del Bruzzi quali responsabili del delitto; la possibilità - accreditata dalla accertata consistenza, anche dal punto di vista numerico, degli affi-

liati al clan Raso-Albanese, peraltro fortemente presente anche in Liguria, - che altri possano essere stati i responsabili materiali del mortale agguato, autorizza nella Corte ogni possibile dubbio in ordine alla responsabilità degli odierni imputati. Dubbi che non possono certo esser fugati dall'unico e significativo riscontro emerso in atti, costituito dalla causale del duplice omicidio.

Gullace Carmelo e Bruzzi Camillo devono, quindi, essere assolti dai delitti loro contestati ai capi 34, 35 e 36 della rubrica per non averli commessi.

II - B FAIDA TRA LE FAMIGLIE MONTELEONE - MARTINO - AVIGNONE DI TAURIANOVA.

Di una guerra di mafia scoppiata a cavallo degli anni settanta in Taurianova per il controllo mafioso del territorio vi è in atti ampia eco. Sono, in particolare, i rapporti giudiziari redatti in quegli anni (vol. 207 cart. 29 - vol. 398 cart. 70) che testimoniano di feroci agguati condotti, con le tipiche modalità mafiose e con la consueta ferocia, ai danni di diversi pregiudicati ritenuti dalle forze di polizia legati all'una o all'altra delle cosche, all'epoca, operanti in quella città.

Testimonianze inequivoche di una guerra di mafia scoppiata dopo alcuni anni di "pax mafiosa" che aveva visto il territorio taurianovese diviso sostanzialmente in due zone poste sotto l'influenza di due gruppi criminali facenti capo, rispettivamente, a Martino Giuseppe (detto "don Joe" per essere nato negli Stati Uniti) ed a Monteleone Domenico (detto "u Randedu"). Al Martino, che controllava la parte meridionale della città, erano collegati - secondo i rapporti in atti che ne hanno segnalato continue frequentazioni, rapporti di interessi e di amicizia, comuni denunce - Viola Rocco (detto "u Malandru") e

la numerosa e potente famiglia Sposato, i cui componenti erano legati a personaggi diversamente coinvolti nel presente procedimento quali Giovinazzo Domenico (defunto nipote di Avignone Giuseppe), lo stesso Avignone (denunciato nel 1972 per rapina in concorso con Sposato Francesco) e Papasergi Santo Bruno, ucciso il 9 aprile 1976; gli Sposato, peraltro, erano anche parenti con gli Avignone ed i Giovinazzo.

A Domenico Monteleone, che controllava la parte settentrionale della città, facevano capo, oltre che il fratello Francesco ed i figli Salvatore, Giacomo e Francesco, Sgambettera Michele ed i fratelli Furfaro, uno dei quali - Carmelo - era fidanzato con una delle figlie dello stesso Monteleone.

Ambedue i gruppi mafiosi, che imponevano nelle zone di rispettiva influenza soprusi di ogni genere e violenze verso quanti non si piegavano alle loro pretese ("mazzette"), avevano collegamenti con gruppi delinquenziali operanti in territori vicini. In particolare, il gruppo Martino era collegato all'anziano boss Guerino Anselmo - suocero di Avignone Giuseppe - ed a Zappia Giuseppe, noto capo mafia di San Martino di Taurianova, testimone alle nozze dell'Avignone con Anselmo Chiara.

L'equilibrio mafioso, durato qualche anno, si è improvvisamente spezzato secondo gli inquirenti, a cavallo degli anni settanta, allorché una serie di omicidi incrociati ha decimato le fila dei due gruppi che hanno dovuto perfino lamentare l'eliminazione dei rispettivi capi.

E' in tale periodo che le forze di polizia hanno segnalato:

1) il tentato omicidio ai danni di Monteleone Domenico, ferito il 28 settembre 1974 nel pieno centro di Taurianova;

2) l'omicidio di Viola Rocco (legato a "Joe" Martino), ucciso il 17 novembre 1974 in località "Pietramico" di Taurianova;

3) l'omicidio di Martino Giuseppe ("Joe"), capo dell'omonimo clan, ucciso il 7 settembre 1975 in Taurianova;

4) il duplice omicidio dei fratelli Vincenzo e Giuseppe Furfaro (legati ai Monteleone), uccisi il 23 gennaio 1976 in Taurianova;

5) l'omicidio di Monteleone Domenico, capo dell'omonimo clan, ucciso il 6 aprile 1976 in contrada "Pegara" di Taurianova;

6) l'omicidio di Papasergi Santo, ucciso il 9 aprile 1976 all'interno della sua macelleria sita in Tau-

rianova;

7) l'omicidio di Arena Pasquale - sospettato di avere avuto un ruolo nella uccisione di Monteleone Domenico - ucciso il 4 maggio 1976 in contrada "Baldieri" di Taurianova;

8) l'omicidio di Rositano Gaetano, ucciso il 10 giugno 1976 in contrada "Porcaro" di Taurianova (gli investigatori hanno segnalato, all'epoca, la possibilità che il Rositano fosse stato ucciso per avere assistito all'omicidio di Arena Pasquale);

9) l'esplosione - nella notte tra il 17 e il 18 luglio 1976 - di numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo della masseria dei Monteleone, sita in contrada "Pegara" di Taurianova (a seguito di tale violenta aggressione i figli del defunto Domenico Monteleone si sono definitivamente allontanati da Taurianova);

10) l'omicidio di Bono Cesare, nipote dello stesso Monteleone, ucciso il 18 luglio 1976 in Taurianova (la madre dell'ucciso, Monteleone Caterina, ha , all'epoca, riferito ai Carabinieri di avere notato tale Trimarchi Giuseppe alla guida dell'auto a bordo della quale si trovava il commando omicida; il Trimarchi, subito arrestato, nel protestare la propria innocenza, ha indicato, quali autori del

delitto, Avignone Vincenzo e Chirico Antonio, resisi irreperibili);

ll) l'omicidio di Furfaro Carmelo (montano parente dei fratelli Vincenzo e Giuseppe Furfaro), ucciso l'8 agosto 1976 in Taurianova.

Sono, dunque, gli avvenimenti maturati in quegli anni, la loro concatenazione temporale, l'alternarsi quasi ritmato degli agguati contro esponenti di rilievo dell'una e dell'altra cosca, le identiche e tipiche modalità di esecuzione che dimostrano, al di là degli stessi rapporti delle autorità di polizia, l'insorgere della guerra di mafia tra i due gruppi, ovviamente provocata dal desiderio di ognuno di essi di sottoporre al proprio esclusivo controllo l'intero territorio di Taurianova.

Ed è stato proprio l'ultimo degli omicidi sopra indicati, quello di Carmelo Furfaro, a fornire agli investigatori un'importante traccia rivelatasi decisiva per la comprensione non solo di quel delitto, ma anche di quelli che l'avevano preceduto. Nel portafoglio della vittima, invero, gli inquirenti hanno rintracciato un manoscritto autografo del Furfaro (una perizia grafica ne ha accertato, successivamente, l'autenticità) contenente una precisa testimonianza sull'agguato che era costato la vita a

Martino Giuseppe l'anno precedente e, ancora, un'altrettanto precisa accusa nei confronti dei propri assassini. Una vera e propria testimonianza a futura memoria nella quale l'ucciso ha scritto: "Ho visto uccidere don Giò Martino. E' stato Salvatore Monteleone, il figlio del Randedu, il secondo dei maschi, assieme con un altro che non sono certo chi era, ma l'uccisore materiale si, l'ho conosciuto sicuramente, era Turi il figlio du Randedu. Mi trovavo di passaggio quella sera della festa della Madonna della Montagna, la macchina era bianca con striscia nera. Non ho parlato finora perché ho avuto paura e perché la legge non protegge il cittadino, diversamente mi sarei presentato a dire tutto alla legge. Furfaro Carmelo." Nella prima e nell'ultima delle quattro facciate del foglio in questione, il Furfaro ha annotato: "L'uccisore è Monteleone Salvatore di Domenico, abita a Pegara (contrada)", ed ancora: "L'uccisore mi ha sicuramente visto".

Drammatica certezza, quest'ultima, che ha costretto il Furfaro a vivere, da quel giorno, in stato di terrore per la propria vita, testimoniato dai suoi familiari, ai quali aveva manifestato anche l'intenzione di andar via da Taurianova, e dalla pistola che da quel giorno egli aveva preso a portare con sè

e rinvenuta dagli inquirenti in una tasca dei pantaloni.

Orbene, il documento in questione appare di grande rilievo proprio perché esso, ribadendo l'iniziale intuizione investigativa, ha attribuito al clan Monteleone la responsabilità dell'omicidio del vecchio boss "Joe" Martino ed ha così fornito prova dell'esistenza tra le due famiglie della guerra di mafia, cui correttamente gli inquirenti già avevano attribuito buona parte dei delitti di sangue consumati in quegli anni a Taurianova.

Guerra conclusasi con l'annientamento della fazione dei Monteleone, - taluno dei quali ucciso, talaltro in fuga da Taurianova, talaltro ancora (Monteleone Francesco, fratello di "don Joe") costretto a cedere ai vincitori la propria attività di gestore di un distributore di carburante ed a vivere chiuso in casa per anni (f. 46 vol. 207/C cart. 29) - e con la eliminazione dei capi storici dei due gruppi in lotta, che ha determinato il rinnovamento dei vertici mafiosi della città e l'assurgere a posti di comando di Avignone Giuseppe.

Conclusioni, queste, cui è pervenuta la stessa Corte d'Assise di Palmi che, in occasione di altro procedimento penale, nel ritenere Monteleone Salva-

tore responsabile dell'omicidio di Martino Giuseppe e di Furfaro Carmelo (in sede di appello è stata definitivamente confermata solo la responsabilità per il primo omicidio), ha accertato che ambedue i delitti dovevano inquadrarsi nell'ambito della guerra di mafia esplosa tra i Monteleone ed i Martino (f. 31 vol. 337 cart. 60).

Sono ancora gli atti del processo a segnalare una precisa contiguità di Avignone Giuseppe al gruppo Martino. In tal senso depongono, invero, non solo gli antichi e consolidati rapporti che legavano il suocero dell'Avignone, Guerino Anselmo, al Martino ("compari" tra loro) ed i rapporti di "comparato" e di stretta amicizia che univano lo stesso Avignone a Zappia Giuseppe, boss di San Martino di Taurianova, collegato al Martino, ma anche i diversi rapporti giudiziari che, in tempi precedenti la guerra di mafia, ed in qualche caso anche successivi, hanno denunciato l'Avignone per gravi delitti consumati in concorso con esponenti del clan Martino, come Viola Rocco e Sposato Giuseppe. Rapporti che, indipendentemente dagli esiti dei relativi procedimenti penali, attestano la contiguità di interessi, le frequentazioni dell'Avignone con alcuni tra i più qualificati esponenti del clan Martino (vol. 207/B-D

cart. 29, vol. 398 cart. 70). Tali rapporti, peraltro, erano, con gli Sposato, anche di parentela; mentre risalenti nel tempo erano quelli che lo legavano a Viola Rocco, se è vero (f. 660 vol. 398 cart. 70) che il figlio primogenito di costui era stato battezzato da Avignone Filippo e che lo stesso Viola aveva battezzato Avignone Vincenzo, il giovane rimasto ucciso in contrada Razzà.

Del resto, se mai dubbi vi fossero stati circa il pieno coinvolgimento dell'odierno imputato nella guerra di mafia di quegli anni, essi sarebbero stati fugati allorché, cessato lo scontro, si è profilata la figura del vero vincitore di quella guerra: Avignone Giuseppe; capo di un sanguinoso gruppo mafioso che, secondo i Carabinieri di Taurianova (f. 209 vol. 33 cart. 5), a conclusione delle delittuose vicende di quegli anni "nella città di Taurianova domina ormai incontrastato". Concetto ripreso e giudizialmente confermato dal Tribunale di Reggio Calabria che, il 4-1-1979, nel condannare a pene severe, per il delitto di associazione a delinquere, l'Avignone e buona parte dei capi cosche della provincia reggina, ha accertato che egli era l'incontrastato capo mafia di Taurianova, strettamente legato, ormai, alle più importanti famiglie mafiose

della piana di Gioia Tauro (vol. 340 cart. 61). Un solo temibile avversario era rimasto pericolosamente in zona: Monteleone Salvatore, del quale si erano perse le tracce e che, contrariamente ai fratelli, non era fuggito in Francia (dich. dibatt. di Monteleone Vincenza ud. del 19-6-1992); ciò che, tuttavia, non ha ostacolato l'ascesa dell'Avignone ai vertici dell'organizzazione mafiosa.

Cinico, violento, vendicativo ed astuto - così Avignone Giuseppe è stato descritto dai Carabinieri di Taurianova (vol. 398 cart. 70) -, il giovane "bombaro" - così l'Avignone era chiamato per la sua predilezione per le tentate estorsioni a mezzo di esplosivo (vol. 207/D cart. 29) - un tempo spietato esecutore, secondo gli investigatori, di condanne a morte da altri decretate, è ormai divenuto, nella seconda metà degli anni settanta, grazie anche ai legami stretti con taluni tra i più importanti capi mafia della piana di Gioia Tauro (ai rapporti di affinità con Anselmo Guerino e di "comparato" con Zappia Giuseppe, egli ha aggiunto un altro "comparato" prestigioso facendo tenere a battesimo il proprio primogenito da Giuseppe Piromalli) e con l'aiuto dei fratelli, fatti rientrare dalla Germania, capo indiscusso di una delle più potenti e temute

cosche della piana gioiese. Alleato con tutti i più importanti boss della zona: da Piromalli Giuseppe a Mammoliti Saverio, da Pesce Giuseppe ad Albanese Francesco (non a caso alle nozze di Esterina Albanese, sorella di Francesco, celebratesi il 5-6-1983 è stata notata la presenza, tra gli altri, del suocero e del figlio di Avignone Giuseppe, Anselmo Guerino ed Avignone Guerino - vol. 208 cart. 30 -). Da semplice meccanico egli è diventato, nel giro di pochi anni, facoltoso imprenditore, proprietario - generalmente attraverso la moglie Anselmo Chiara ed altri prestanome - di ruspe e di autocarri, utilizzati anche nei lavori di costruzione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro e di raddoppio della ferrovia nel tratto Villa S.Giovanni-Reggio; di attrezzature per l'estrazione di inerti sul letto del torrente Serra; di distributori di carburanti, la cui gestione ai vecchi titolari è stata sottratta con i soliti sistemi dell'intimidazione mafiosa, di terreni e di suoli edificatori di ingente valore (vol. 340 cart. 61 vol. 398 cart. 70).

Finito il tempo dei furti e delle rapine, era giunto per Giuseppe Avignone il tempo dell'attività imprenditoriale, ovviamente condotta con sistemi tipicamente mafiosi. Da "bombaro" a manager, Avignone

rappresenta, insieme con altri afia della provincia reggina, l'espressio nuova tendenza dello 'ndranghetista c in sè una forte vocazione verso l'impr E' nata, così, anche "l'impresa Avigno ome tante altre imprese di estrazione ma perato su un duplice fronte: quello dell prevaricazione mafiosa diretta essenzial epoca, ad estorcere tangenti ad imprendit ssionisti, proprietari terrieri, possidenti in proposito, quanto ha sostenuto, nell el p.p. a carico di De Stefano Paolo ed a ha visto imputato e condannato anche Avi seppe, il comandante del tempo della stazic Tauriano-va, secondo il quale: "Nelle zone eggiamenti sono infiniti, ma nessuno ha il c i parlare" (f. 29 vol. 340 cart. 61) - e qu l'attività imprenditoriale vera e propria, consentito all'impresa, sulla quale sono sta affluire gli enormi guadagni provenienti dal illecito, di partecipare perfino ad appalti i, grazie anche alle connivenze di personaggi ttabili. Purtroppo per lui, Avignone è stat o proprio dalla sua attività imprenditorial 1 aprile 1977, in occasione di un'importanunione di

affari" tenuta in un casolare sito in contrada "Razzà" di Taurianova, l'improvvisa irruzione di due coraggiosi Carabinieri ha inferto un duro colpo alle sue aspirazioni ed alle sue speranze. La vicenda - nota come "la strage di Razzà" - che nello scontro a fuoco determinato dall'irruzione dei due Carabinieri è costato la vita non solo ai due militari ma anche a due familiari dell'Avignone (al fratello Rocco e al nipote Vincenzo) - si è conclusa, in esito al procedimento penale che nè è seguito, con pesanti condanne inflitte allo stesso Giuseppe Avignone, pur esso presente in quel casolare.

E sono state proprio le investigazioni conseguenti alla strage e la sentenza (Corte d'Assise Palmi 21-7-1981, vol. 338 cart. 60; in appello cart. 139) che ne è seguita ad accertare oltre alle responsabilità per il duplice omicidio dei due carabinieri, l'operatività in Taurianova della cosca mafiosa capeggiata dall'Avignone, dedita alle estorsioni, ai danneggiamenti e ad altri delitti, ed a ribadire i giudizi in precedenza espressi dal Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza sopra indicata.

Proprio i risultati di quelle importanti inchieste assumono, a parere della Corte, notevole rilievo probatorio nel presente procedimento non solo perché

hanno confermato l'esistenza in territorio di Taurianova di una cosca mafiosa capeggiata dall'Avignone, ma anche perché hanno avvalorato la tesi degli inquirenti secondo cui, a conclusione della guerra di mafia che aveva contrapposto i gruppi capeggiati da Martino Giuseppe e da Monteleone Domenico, proprio il clan degli Avignone era divenuto padrone incontrastato del territorio taurianovese.

In tale accertato contesto spazio-temporale ben si inseriscono le rivelazioni di Giuseppe Scriva che, nitidamente ed a lungo, si è intrattenuto sulle attività delinquenziali della cosca Avignone, sulla guerra di quegli anni per il predominio mafioso del territorio di Taurianova, sulle alleanze che l'odierno imputato era riuscito a stringere con i gruppi delinquenziali più importanti della piana gioiese, sulle difficoltà dallo stesso incontrate nel chiudere definitivamente il conto con l'unico avversario rimasto in circolazione in Taurianova e dintorni: quel Salvatore Monteleone che, contrariamente ai fratelli, non era riparato in Francia e che costituiva ancora un potenziale pericolo, sugli schieramenti che a quel tempo si erano quasi automaticamente formati tra le famiglie mafiose federate e vincenti (Piromalli-Pesce-Mammoliti-Raso-Albanese-

Gullace-Avignone) e quelle perdenti (Monteleone-Facchineri-Fedele-Luppino-Scandinaro). In buona sostanza, il collaboratore ha riproposto, sia pure in modo poco organico, avvenimenti legati alla guerra di mafia combattuta in quegli anni, appresi generalmente dalla viva voce di Avignone Giuseppe (che a quella guerra aveva partecipato), che si saldano perfettamente con i risultati investigativi e giudiziari sopra richiamati con riferimento: a) all'esistenza nei primi anni settanta, in Taurianova, di due gruppi mafiosi facenti capo a Monteleone Domenico e Martino Giuseppe; b) alla guerra di mafia scoppiata, a cavallo di quegli anni, tra le due fazioni; c) ai rapporti delinquenziali che legavano Avignone Giuseppe al clan Martino; d) all'emergere, a guerra conclusa, della figura dell'Avignone quale capo incontrastato della mafia taurianovese.

Risultati investigativi che, dunque, costituiscono la prima importante verifica delle rivelazioni del collaboratore, quantomeno della parte di esse relativa allo scontro di mafia esploso in quegli anni a Taurianova tra i Monteleone ed i Martino ed alla contiguità di interessi che legavano Avignone a questa seconda fazione.

Tanto necessariamente premesso, occorre passare

all'esame dei singoli avvenimenti delittuosi oggetto delle rivelazioni dello Scriva e, quindi, dell'esame della Corte, ritenuti dall'accusa collegati alla faida in questione e che riguardano:

1) il tentato omicidio di Monteleone Domenico;

2) il sequestro di Cannatà Vincenzo;

3) il duplice omicidio dei fratelli Vincenzo e Giuseppe Furfaro;

4) l'omicidio di Monteleone Domenico ed il tentato omicidio di Monteleone Giacomo;

5) l'omicidio di Papasergi Santo Bruno;

6) le vicende delittuose collegate alla ricerca di Monteleone Salvatore e le attività di favoreggiamento poste in essere a protezione delle latitanze di Giuseppe Scriva e di Salvatore Monteleone.

II - B-1 Tentato omicidio Monteleone Domenico.

28 settembre 1974

Capi 1-2-3.

Imputati: 1) Crea Teodoro; 2) Avignone Giuseppe.

La sera del 28 settembre 1974 ignoti malfattori esplodevano colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Monteleone Domenico che, in compagnia dei cugini Francesco e Giacomo Asciutto, si trovava sulla via Senatore Lo Schiavo di Taurianova. Subito soccorso, il ferito veniva trasportato presso il locale ospedale che riscontrava: "ferite multiple d'arma lunga da fuoco (pallettoni) alle regioni glutee"; la prognosi era riservata.

Sentito qualche giorno dopo, il Monteleone non rivelava nulla di particolarmente utile alle indagini; egli riferiva solo di avere notato, mentre si accasciava al suolo, il transito di un'autovettura "Mini Minor" di colore giallo che, proveniente dalla via Fratelli Bandiera e diretta verso la Circonvallazione, procedeva ad andatura molto elevata. Lo sparatore, secondo la vittima, aveva agito alle sue spalle, stando a bordo dell'auto.

I cugini Asciutto, a loro volta interrogati, riferivano di non aver visto alcunché.

Nel corso delle indagini i Carabinieri rinvenivano in contrada "Leuzzi" di Taurianova, un'auto "Mini Minor" di colore giallo, ancora in fiamme, targata RC 97603, in precedenza rubata in Cittanova a tale Mesiani Luigi; nell'abitacolo veniva ritrovata una cartuccia per fucile cal. 12.

Sui fatti riferivano al Procuratore della Repubblica di Palmi, con rapporto del 28 febbraio 1975, i Carabinieri di Taurianova che, pur sottolineando l'esito negativo delle indagini, segnalavano l'interesse di Avignone Giuseppe, all'epoca latitante, all'eliminazione dell'anziano Monteleone sia perché costui monopolizzava il commercio e le guardianie della contrada "Pegara", sia perché ritenuto dagli Avignone responsabile morale dell'omicidio di Avignone Michele, consumato circa venti anni prima.

Il relativo procedimento penale veniva definito con sentenza istruttoria di non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori del delitto (vol. 337 cart. 60).

Il caso veniva riaperto da Giuseppe Scriva che il 1 dicembre 1983, interrogato dal P.M. di Palmi, rife-

riva di avere appreso nel 1975 - all'epoca in cui egli era latitante e si appoggiava, unitamente ai fratelli Facchineri, a Domenico Guerrisi ed a Carmelo Luppino, presso l'abitazione di Domenico Monteleone - in contrada "Pegara" di Taurianova, che l'attentato a costui nel settembre del 1974 era stato portato dal clan Avignone. In particolare, lo Scriva riferiva che Monteleone Domenico gli aveva rivelato che egli riteneva responsabili del proprio ferimento "gli Avignone e Teodoro Crea".

Aggiungeva, ancora, il collaboratore che il Monteleone gli aveva rivelato di non aver visto gli esecutori materiali dell'attentato ma di essere, in ogni caso, certo della responsabilità dell'Avignone e del Crea. I contrasti tra Avignone e Monteleone, concludeva lo Scriva, erano dunque precedenti il sequestro di Cannatà Vincenzo (del dicembre 1975) e, comunque, non erano stati determinati da questo (f. 12 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, a carico di Avignone Giuseppe e Crea Teodoro. Il primo, ripetutamente interrogato, rinunciava a rispondere, mentre il secondo respingeva ogni addebito. In particolare, il Crea negava di conoscere, anche solo di nome, Monteleone Domenico; ammetteva di avere conosciuto l'Avignone diversi

anni prima, in occasione di una condetenzione nel carcere di Catanzaro, ma negava di avere mai avuto con lo stesso alcun tipo di rapporto, salvo qualche viaggio fatto insieme nel Nord Italia per l'acquisto di automezzi d'occasione; negava, infine, di conoscere lo Scriva e dichiarava di ignorare le ragioni per le quali, pur non conoscendolo, egli gli aveva rivolto false accuse (f. 201 vol. 4 cart. 1).

Nel frattempo, i Carabinieri di Gioia Tauro segnalavano che Mesiani Luigi, proprietario della "Mini Minor" a bordo della quale i sicari avevano sparato all'indirizzo del Monteleone, era stato arrestato nel 1983 per aver favorito la latitanza di Gangemi Antonio, affiliato alla cosca Piromalli, concedendogli ospitalità nella propria abitazione.

In esito alla formale istruzione, i due imputati venivano rinviati al giudizio di questa Corte (f. 71 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assente Crea Teodoro, Avignone Giuseppe negava ogni responsabilità in ordine ai delitti contestatigli. In particolare, egli negava di avere avuto rapporti con Domenico Monteleone, pur avendolo conosciuto essendo dello stesso paese; ammetteva di conoscere tutti i suoi coimputati anche perché detenuto da sedici anni; dichiarava di aver

conosciuto il 2 novembre 1977, nel carcere di Trani, lo Scriva, con il quale però non aveva avuto alcun rapporto (pur se era stato per qualche giorno suo compagno di camera) perché ne conosceva la fama di delatore. Negava, altresì, di avere mai parlato con il collaboratore di delitti consumati in provincia di Reggio se non dei fatti relativi alla strage di Razzà e solo perché, avendo capito che lo Scriva era stato mandato per carpire le sue confidenze su tale avvenimento, egli aveva voluto ribadire la propria estraneità alla vicenda. Ammetteva, comunque, di avere, in diverse occasioni, parlato con lo Scriva di vari avvenimenti; non però dei delitti che lui gli aveva attribuito. Così, ad esempio, egli ricordava che costui gli aveva parlato di un maresciallo Argenziano, lo stesso che aveva arrestato il collaboratore, e con il quale costui era diventato amico, tanto che proprio l'Argenziano si era interessato per fargli ottenere dei colloqui con Massimi Angela e per favorirne gli incontri presso la caserma dei Carabinieri di Napoli. Ammetteva, altresì, l'Avignone di avere ripetutamente scritto delle lettere allo Scriva (le stesse allegate in atti); in esse, tuttavia, egli fingeva di essergli amico perché, conoscendo i suoi rapporti con i servizi

segreti, desiderava che d[illegible]aneità ai fatti di Razzà costoro venis[illegible]onoscenza. Concludeva, affermando che l[illegible]veva indicato quale responsabile di [illegible]elitti, in ordine ai quali era stata ri[illegible]sua estraneità anche perché in qualche[illegible]taluno dei suoi presunti correi[illegible]si tro[illegible] all'epoca dei delitti (ud. dibatt. del
Giuseppe Scriva, da parte [illegible]va quanto dichiarato in istruttoria ed a) che il Monteleone riteneva l'Avignone[illegible] responsabili dell'attentato perché co[illegible]rano sorti dei contrasti per affari di ma[illegible], nel raccontargli l'episodio, il Monte aveva mostrato i segni delle ferite rip'addome, al cui interno vi erano ritenute [illegible]lottole; c) che in casa del Monteleone egli[illegible]ermato poco tempo, in periodo successivo [illegible]ggio 1975, giorno dell'agguato ai danni [illegible]o Domenico (ud. dibatt. del 9-2-1993). [illegible]sivamente, all'udienza del 9 aprile 1993, [illegible]edeva ad un confronto tra l'Avignone e lo Sc[illegible]l corso del quale ognuno manteneva le rispett[illegible]ioni.
In esito alla discussione, il P.[illegible] difensori concludevano i rispettivi int[illegible] chiedendo

l'assoluzione degli imputati.

Anche con riferimento al tentato omicidio di Monteleone Domenico, lo Scriva si pone nella posizione di testimone indiretto, non avendo egli assistito al delitto, ma avendone appreso i particolari dalla stessa vittima.

Anche nel caso di specie, quindi, richiamato ancora una volta quanto già esposto in ordine all'intrinseca credibilità del collaboratore, la Corte, prima di procedere alla verifica esterna delle rivelazioni di costui, deve approfondire l'esame della fonte da cui egli ha riferito di avere appreso i fatti narrati.

Preso atto della impossibilità di procedere all'esame diretto della stessa fonte, essendo il Monteleone da tempo deceduto, osserva la Corte che l'operazione di verifica deve essere diretta ad accertare: 1) la possibilità che effettivamente il Monteleone abbia potuto confidarsi con lo Scriva; tale verifica deve essere eseguita con riferimento al contesto spazio temporale in cui le confidenze sarebbero state fatte al fine di accertare se i personaggi in questione avessero potuto trovarsi insieme nel tempo e nel luogo indicati dal collaboratore e se tra gli stessi corressero tali rapporti da indurre Monteleone a

parlare di avvenimenti tanto riservati; 2) la credibilità intrinseca della stessa fonte.

Orbene, quanto alla prima delle verifiche sopra indicate, osserva la Corte che positivi riscontri del contesto complessivo in cui si è svolto l'incontro con Monteleone Domenico in contrada "Pegara" e dei rapporti di amicizia che legavano tra loro i vari personaggi la cui presenza in quella contrada è stata segnalata dallo Scriva, possono sicuramente trarsi dall'esame del voluminoso incarto processuale. E' anzitutto certo che lo Scriva, nel periodo intercorrente tra il 3 aprile e l'11 agosto 1975 - durante il quale egli è rimasto latitante dopo l'evasione dal carcere di Civitavecchia -, era a stretto contatto con i fratelli Michele, Vincenzo e Luigi Facchineri e con quanti erano loro affiliati e parenti, come Domenico Guerrisi; valga a tale proposito quanto ripetutamente già segnalato. E' altresì certo che in quel periodo i Facchineri erano contigui ai Monteleone, nel rispetto, peraltro, di una logica degli schieramenti mafiosi dell'epoca secondo cui i Facchineri, nemici dei Raso-Albanese - a loro volta collegati ai Pesce, ai Mammoliti, ai Piromalli e, quindi, ai Martino ed agli Avignone (come ha accertato il Tribunale di Reggio con la citata

sentenza del 4 gennaio 1979) - non potevano non allearsi con i Monteleone, nemici dei Martino e degli Avignone. Così come rispettava tale logica la presenza, accanto ai Monteleone, di Luppino Carmelo, cognato degli Scandinaro, e nemico dei Pesce perché da costoro sospettato di avere in qualche modo partecipato all'omicidio di Pesce Rocco consumato da Scandinaro Bruno (sentenza Corte d'Assise Palmi 8-2-1993, cart. 161); e non è stato certo un caso che il Luppino, il 17 gennaio 1978, è stato sorpreso dai Carabinieri di Laureana di Borrello in compagnia dei fratelli Francesco e Salvatore Monteleone e di Funeli Bruno ed arrestato - solo Monteleone Salvatore è riuscito a sfuggire alla cattura - (vol. 207/C cart. 29). A tale schieramento, peraltro, ed alla presenza, nel periodo indicato dal collaboratore, in contrada "Pegara", accanto ai Monteleone, dei Facchineri, del Luppino, dello Scriva e della stessa Massimi hanno chiaramente fatto riferimento anche le sorelle Carmela e Grazia Scandinaro, rispettivamente cognata e moglie del Luppino, nel corso di diversi interrogatori dalle stesse resi in istruttoria (f. 58 vol. 27 e f. 35 e 37 vol. 28 cart. 5) e della cui genuinità non è certo il caso di dubitare, se non altro perché anche le due donne sono state oggetto

delle rivelazioni del collaboratore.

In tale contesto, non possono certo destar meraviglia le affermazioni dello Scriva; si può, anzi, fondatamente sostenere che egli ha riferito il vero allorché ha collocato, insieme con lui, in contrada "Pegara", tutti i personaggi sopra indicati. Così come nessuna meraviglia può destare la circostanza che, in tali occasioni, Monteleone Domenico abbia narrato allo Scriva gli avvenimenti legati all'agguato da lui subito l'anno precedente, le ragioni di esso ed i sospetti circa i possibili autori. Certa, peraltro, deve ritenersi la credibilità intrinseca del Monteleone ove si consideri, da un lato, che costui, direttamente coinvolto nella vicenda, non poteva non essere a conoscenza dei fatti, dall'altro, che nessun interesse egli poteva avere a riferire il falso allo Scriva che era certamente estraneo all'ambiente di Taurianova ed agli scontri di mafia che a quel tempo vi si svolgevano.

Positivamente concluse le operazioni di verifica della fonte, non si può a questo punto non segnalare come motivi di dubbi e di incertezze, in ordine alla responsabilità degli odierni imputati, nascano dai contenuti stessi delle confidenze rivolte allo

Scriva dal Monteleone che, seppur ha fatto preciso riferimento - secondo quanto ha riferito il collaboratore - ai "contrasti per ragioni di mafia" che all'epoca lo opponevano all'Avignone, è stato tuttavia vago ed incerto nella indicazione dei responsabili del suo ferimento, posto che i nomi dell'Avignone e del Crea egli ha rivelato allo Scriva non perché costoro egli avesse riconosciuti - o fossero stati da altri riconosciuti - nell'immediatezza del fatto, ma solo per via d'ipotesi, in ragione di quei contrasti.

In tale situazione la Corte, pur rilevando che l'esame degli atti propone significativi riscontri alla tesi d'accusa costituiti: a) dalla causale del delitto - certo riconducibile alla guerra di mafia esplosa tra i Monteleone ed i Martino, di cui esso è stato il primo importante segnale ed alla quale l'Avignone ha certamente partecipato accanto al secondo e contro il primo; b) dai rapporti di natura criminale che legavano i due imputati - definitivamente accertati dal Tribunale di Reggio Calabria nella citata sentenza del 4 gennaio 1979 e già significativamente segnalati dai Carabinieri di Rizziconi nel rapporto del 30 dicembre 1975 (vol. 355 cart. 63) e confermati dalla polizia giudiziaria

di Palmi (f. 288 vol. 448 cart. 80) - non può che prendere atto delle insuperabili incertezze manifestate dallo stesso Monteleone circa la effettiva partecipazione all'attentato di Avignone Giuseppe e Crea Teodoro, che devono essere quindi assolti da ogni addebito per non aver commesso il fatto.

II - B-2 Sequestro di persona a scopo di estorsione di Cannatà Vincenzo

15 dicembre 1975 / 13 gennaio 1976

Capi 40-41-42.

Imputati: 1) Facchineri Luigi; 2) Facchineri Michele; 3) Facchineri Vincenzo; 4) Monteleone Salvatore.

La sera del 15 dicembre 1975 alcuni malviventi sequestravano Cannatà Vincenzo, commerciante di Taurianova. Nel corso delle indagini, immediatamente avviate, i Carabinieri di Taurianova predisponevano, previa autorizzazione della Procura di Palmi, il controllo della corrispondenza indirizzata alla casella postale nº 33 intestata al Cannatà e l'intercettazione delle conversazioni telefoniche in arrivo e in partenza dall'utenza nº 41497, intestata al sequestrato. Il 22 dicembre gli inquirenti intercettavano una missiva, presumibilmente scritta dal Cannatà, che pregava la moglie di procurarsi il denaro necessario per pagare il riscatto e di far sospendere le indagini per favorire la sua liberazione. Qualche giorno dopo i Carabinieri intercettavano una conversazione telefonica nel corso della quale una voce maschile intimava al cognato del

Cannatà di preparare il denaro ed avvertiva che, in caso contrario, i rapitori avrebbero staccato al sequestrato un orecchio e tre dita di una mano. Nella stessa giornata, nel corso di un'altra telefonata, l'ignoto interlocutore richiedeva, con toni minacciosi, il pagamento di cinquecento milioni di lire.

Richiesta rinnovata, con altra telefonata, il 29 dicembre successivo. Il 13 gennaio 1976, infine, i Carabinieri intercettavano un'altra conversazione telefonica con la quale i familiari del rapito ricevevano assicurazione che il loro familiare era stato liberato in località "Pozzo Zita" del Comune di Gerace.

Sui fatti, i Carabinieri di Taurianova riferivano all'autorità giudiziaria con rapporto del 20 marzo 1976 che indicava quali responsabili del sequestro i fratelli Vincenzo, Antonio e Giuseppe Furfaro, già sospettati, in epoca precedente il sequestro, di avere rivolto al Cannatà richieste estorsive. Riferivano, inoltre, i militari che la somma pagata dai Cannatà ai rapitori, a titolo di riscatto, si aggirava intorno ai cinquanta milioni.

Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza istruttoria del G.I. di Locri, del 17

gennaio 1979, di proscioglimento dei Furfaro con ampia formula (vol. 38 cart. 6).

**

La vicenda veniva riaperta da Giuseppe Scriva che, nel corso dell'interrogatorio del 1 dicembre 1983, riferiva di avere appreso da Facchineri Michele nel carcere di Trani e da Luppino Carmelo nel carcere di Reggio Calabria, in occasione di comuni detenzioni, che autori del rapimento di Vincenzo Cannatà erano stati: Monteleone Salvatore, Monteleone Giacomo, lo stesso Luppino e Facchineri Luigi, che avevano agito su mandato di Monteleone Domenico ("Randedu") e di Facchineri Vincenzo ("lo zoppo"); alle operazioni aveva, altresì, partecipato Facchineri Michele.
Il riscatto, riferiva ancora lo Scriva, era stato particolarmente esiguo e si era aggirato sui trenta-trentacinque milioni di lire. Del sequestro, riferiva ancora il collaboratore, si era lamentato con lui Giuseppe Avignone poiché, secondo costui, il Cannatà era persona che andava rispettata e anche perché l'intera operazione si era risolta in maniera fallimentare. Nel carcere di Trani, peraltro, l'Avignone - presente lo Scriva - aveva contestato il sequestro a Michele Facchineri al quale aveva altresì detto che "quei quattro soldi glieli poteva dare lui".

Riferiva, infine, il collaboratore essere a sua conoscenza che gli Avignone erano in buoni rapporti con il Cannatà, tanto che nei pressi dell'azienda di costui l'Avignone aveva costruito dei box per il mercato ortofrutticolo (f. 12 vol. 4 cart. 1).
Si procedeva, quindi, a carico di tutte le persone indicate dallo Scriva.
Irreperibili gli altri, venivano interrogati Facchineri Michele e Facchineri Luigi che respingevano ogni addebito. Facchineri Michele, in particolare, dopo aver premesso di trovarsi detenuto anche per espiare la pena inflittagli dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di sequestro di persona, riferiva di essersi allontanato da molti anni dalla Calabria, essendo stata la sua famiglia coinvolta nella faida contro la famiglia Raso e Albanese; egli si era, quindi, trasferito con la famiglia in provincia di Cuneo, nel comune di San Mariva del Bosco (Sommariva Bosco). Riferiva, altresì, di non conoscere Cannatà Vincenzo nè alcun componente la famiglia Monteleone (f. 219 vol. 5 cart. 1). Nel corso di un successivo interrogatorio il Facchineri ammetteva di aver conosciuto Scriva e di avere avuto con lui, nel 1975, nel corso di comuni latitanze, fre-

quenti contatti e di averlo rivisto nel 1978 nel carcere di Trani ove ambedue erano stati insieme ristretti per circa 7 o 8 mesi (f. 241 vol. 443 cart. 79). Anche Facchineri Luigi asseriva di essersi da anni trasferito nel Nord Italia (fin dal 1974), e di essere sceso in Calabria, occasionalmente, solo in rarissime occasioni (nel 1979 era rientrato a Cittanova per visitare la madre ammalata). Negava di avere mai conosciuto Cannatà Vincenzo, Scriva Giuseppe, gli Avignone e gli altri suoi coimputati (f. 225 vol. 5 cart. 1).

Il collaboratore, ancora interrogato l'8 giugno 1984, ribadiva quanto in precedenza aveva dichiarato ed aggiungeva, a riprova dell'amicizia che legava Avignone Giuseppe al Cannatà, che quest'ultimo aveva fatto pervenire al primo, nel carcere di Trani, una macchina da scrivere e delle penne (f. 9 vol. 38 cart. 6).

Veniva, quindi, interrogato Vincenzo Cannatà il quale dichiarava: a) che prima del rapimento sia lui che il padre avevano ricevuto lettere e telefonate estorsive alle quali, però, malgrado le pesanti minacce, non era stato dato alcun seguito; b) che a telefonare era in genere la stessa persona che parlava il dialetto della zona di Taurianova e che

dalla voce gli era parso un giovane tra i venti ed i venticinque anni; c) che il rapimento era stato eseguito da quattro persone che lo avevano obbligato a salire sul sedile posteriore di un'auto e lo avevano bendato con un cappuccio ; d) che tale auto, dopo averlo preso a bordo, si era sicuramente diretta verso Cittanova e verso la contrada "Vacale" dove era stato fatto scendere per essere consegnato ad altre tre persone che, dopo aver percorso altra strada, a piedi ed in auto, ed aver attraversato un torrente, lo avevano infine rinchiuso in un rifugio; e) che gli era sembrato di riconoscere, nel rapitore che gli aveva dettato le lettere inviate alla famiglia, la voce della persona che, prima del sequestro, aveva fatto le telefonate estorsive; f) di non conoscere i Facchineri, di conoscere solo di vista Monteleone Domenico, fratello del gestore di un distributore di benzina presso il quale talvolta si era rifornito, e di conoscere la famiglia Avignone che gli aveva sempre portato rispetto; g) di essere, in particolare, amico di Giovinazzo Domenico (nipote di Giuseppe Avignone) alla cui sorella, sposata con Petullà Vincenzo, aveva battezzato, circa sei anni prima, un bambino; h) di ignorare l'importo del riscatto versato ai rapitori poiché della questione

si era interessato suo padre; i) di essere stato per diciassette anni in America e di essere rientrato, nel 1970, a Taurianova dove aveva investito il denaro guadagnato all'estero acquistando un immobile ed aprendo un negozio all'ingrosso per la vendita di materiale di cancelleria (f. 10 vol. 38 cart. 6).

Nel corso dell'istruttoria Monteleone Giacomo produceva, tramite i propri difensori, documentazione attestante la sua presenza in Francia all'epoca del sequestro. Il G.I. acquisiva, quindi, tramite rogatoria internazionale, diverse deposizioni testimoniali, anche di cittadini francesi.

In esito alla formale istruzione il G.I. rinviava a giudizio Facchineri Luigi, Facchineri Michele, Facchineri Vincenzo e Monteleone Salvatore, dichiarava estinti per morte del reo i reati ascritti a Luppino Carmelo ed a Monteleone Domenico, prosciogliева Monteleone Giacomo (f. 127 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assenti Facchineri Luigi (deceduto il 18-2-1991), Facchineri Vincenzo e Monteleone Salvatore, Facchineri Michele ribadiva le proprie proteste di innocenza e negava di avere mai parlato con lo Scriva, nel carcere di Trani o altrove, di avvenimenti delittuosi verificatisi in Calabria, ma

ammetteva di aver parlato con costui di questioni carcerarie; negava che tra la sua famiglia e quella dei Raso-Albanese vi fosse mai stata una faida, negava anche ogni responsabilità in ordine al sequestro di tale Roscalla, pur se per tale delitto gli era stato definitivamente condannato; negava che alcuno dei suoi fratelli avesse mai avuto rapporti con lo Scriva; dichiarava di conoscere Avignone Giuseppe da moltissimi anni e di avere con lui condiviso, durante la detenzione ed in qualche occasione, la stessa camera (ud. dibatt. del 31-3-1993).

Da parte sua, lo Scriva ribadiva integralmente quanto dichiarato in istruttoria (ud. dibatt. del 17-3-1993). Nel corso dell'udienza del 31 marzo 1993 si procedeva, altresì, al confronto tra Michele Facchineri ed il collaboratore; ambedue ribadivano le rispettive posizioni.

Veniva anche sentito Cannatà Vincenzo il quale, dopo aver ribadito quanto in precedenza riferito in ordine alle modalità del sequestro, dichiarava possibile, pur se a lui non risultava personalmente, che il padre potesse avere inviato all'Avignone una macchina da scrivere allorché costui era detenuto nel carcere di Trani. Dichiarava, altresì, il teste esser vero che un nipote dello stesso Avignone aveva

costruito dei box vicino al deposito di materiale di cancelleria di cui era titolare. Ribadiva, infine, che i rapporti della sua famiglia ed i suoi personali con la famiglia Avignone erano ottimi.

Chiedeva, a questo punto, di parlare Avignone Giuseppe il quale ammetteva che il nipote Petullà Vincenzo aveva costruito dei box nei pressi del deposito del Cannatà, ma che ciò non era avvenuto nel 1977, come, a parere dell'imputato, aveva riferito lo Scriva, bensì nel 1981; aggiungeva che nel 1977 nella zona non esisteva alcun box poiché il nuovo mercato coperto non era stato ancora costruito; dichiarava, ancora, che le informazioni fornite sul punto dalla polizia giudiziaria nel 1984, su richiesta del G.I., non erano attendibili poiché in esse non vi era alcun riferimento alla situazione preesistente al 1981; sosteneva, infine, non esser vero che nel carcere di Trani lui, Scriva e Facchineri si erano incontrati; ciò non sarebbe stato possibile poiché all'epoca tra Scriva e Facchineri non vi erano buoni rapporti. Veniva, quindi, richiamato il teste Cannatà il quale dichiarava che i box in questione erano stati costruiti, in epoca successiva al 1977, dal nipote di Avignone su terreno di proprietà dello stesso nipote. La zona tuttavia,

riferiva ancora il teste, si trovava in località del tutto diversa rispetto al mercato coperto di Taurianova che era stato costruito, in epoca successiva, dal Comune (ud. dib. del 30-4-1992).
In esito alla discussione, il P.M. e la difesa chiedevano declaratoria di non doversi procedere a carico di Facchineri Luigi per morte del reo e l'assoluzione degli altri imputati per non aver commesso il fatto.

I

Richiamato, ancora una volta, quanto in precedenza osservato in ordine alla credibilità dello Scriva e rilevato che anche nel caso di specie costui assume la veste del testimone indiretto, avendo egli appreso da Luppino Carmelo e da Facchineri Michele i fatti relativi al sequestro Cannatà, osserva la Corte che, conformemente ai principi più volte in precedenza esposti, occorre preliminarmente procedere all'esame delle fonti informative del collaboratore. Preso atto dell'impossibilità di procedere all'esame diretto di Luppino Carmelo, da anni deceduto, e dell'esito negativo dell'esame di Michele Facchineri, che ha vivacemente contestato i contenuti delle rivelazioni dello Scriva, la Corte dovrà,

anche nel caso di specie, rivolgere le operazioni di verifica delle fonti in direzione dell'accertamento: a) della possibilità che realmente il Luppino e il Facchineri abbiano potuto confidarsi con lo Scriva nelle condizioni di tempo e di spazio da costui indicate, tenuto conto della natura dei rapporti che all'epoca intercorrevano tra lui stesso e le sue fonti; b) della credibilità intrinseca delle fonti stesse.

Orbene, osserva la Corte che ampiamente e positivamente verificato risulta in atti il contesto spazio temporale in cui lo Scriva ha collocato i suoi incontri con il Luppino, il Facchineri e lo stesso Giuseppe Avignone. Incerto, ma solo dal punto di vista temporale, quello relativo a Carmelo Luppino, in relazione al quale il collaboratore ha saputo indicare soltanto il luogo (carcere di Reggio Calabria) e non anche l'epoca in cui aveva ricevuto le confidenze, sicuro è, invece, quello che riguarda gli incontri tra Scriva e Facchineri e lo stesso Avignone. E' stato, invero, sicuramente accertato non solo che Scriva e Facchineri negli anni 1977-1978 sono stati per diversi mesi condetenuti nel carcere di Trani ed erano, quindi, nelle condizioni ideali per discutere e raccontare avvenimenti di cui

erano stati protagonisti o dei quali erano, comunque, a conoscenza, ma che in quello stesso periodo nello stesso carcere si trovava ristretto anche Giuseppe Avignone, che ben può aver preso parte alla discussione relativa al sequestro Cannatà, nei termini indicati dal collaboratore (f. 167 vol. 447 e f. 836 vol. 450 cart. 80; f. 107 vol. 35 cart. 5) al quale, peraltro, a quel tempo Avignone era legato da profonda amicizia, come testimoniano le numerose lettere dallo stesso inviate allo Scriva (retro pag. 163).

Ma c'è di più: gli stessi Facchineri ed Avignone hanno ampiamente ammesso di essersi trovati in quel periodo condetenuti, nel carcere di Trani, con lo Scriva. E' pur vero che Avignone, nel tentativo di screditare il collaboratore, ha sostenuto che il Facchineri e lo Scriva, pur condetenuti a Trani, non si erano mai incontrati perché tra i due non vi erano, all'epoca, buoni rapporti, ma è altresì vero che l'ennesima, significativa, menzogna dell'Avignone è stata in questo caso svelata dallo stesso Michele Facchineri. Costui, invero, ha riferito in dibattimento non solo che nel carcere di Trani lui e lo Scriva erano ristretti nella stessa sezione, non solo che essi si incontravano giornalmente durante

"l'ora d'aria" ed in altre circostanze, ma anche che parlavano tra loro, sia pure soltanto di questioni carcerarie. Per altro verso, non si può negare che i rapporti tra i due erano di amicizia per il fatto stesso che stavano quotidianamente insieme, oltre che per il comune passato di latitanti, ammesso dallo stesso Facchineri; di guisa che è ampiamente credibile che costui abbia rivelato al collaboratore quanto da questi riferito circa il sequestro Cannatà. Nè può sostenersi che l'animosità dei rapporti correnti all'epoca tra Scriva e Facchineri sarebbero testimoniati dal tentativo, dal primo confessato, di avvelenare il secondo, proprio in quel periodo nel carcere di Trani. Invero, secondo quanto ha riferito il collaboratore, il Facchineri ignorava che il primo fosse coinvolto in quel tentativo, che peraltro era stato possibile organizzare, secondo quanto ha riferito lo Scriva, proprio perché si faceva affidamento sull'amicizia tra i due. L'episodio può essere certamente contestato allo Scriva, a parere della Corte, in termini di riprovazione anche morale - avendo egli tradito una persona che gli era amica (cosa peraltro abbastanza frequente negli ambienti mafiosi), pur se il gesto tendeva a vendicare il precedente tradimento di Facchineri Vincenzo che lo

aveva fatto arrestare l'11 agosto 1975 - non certo in termini di credibilità del collaboratore.
Certa è, infine, per concludere l'argomento, la credibilità intrinseca delle fonti, direttamente coinvolte nel delitto, rappresentate da personaggi di spicco della criminalità organizzata che non avevano certo ragione alcuna di riferire il falso all'amico e compagno di 'ndrangheta Giuseppe Scriva.

II

Passando, a questo punto, alla verifica esterna delle rivelazioni del collaboratore, rileva la Corte che di esse numerosi, positivi e significativi riscontri è possibile trarre dagli atti del processo.

1 - Pienamente accertati sono, anzitutto, i rapporti di stretta amicizia che legavano la famiglia Cannatà agli Avignone. A tale proposito, ove non vi fossero le dichiarazioni di Vincenzo Cannatà, che anche in dibattimento ha ribadito l'esistenza di tali rapporti ed il "rispetto" che vi era tra le due famiglie, basterebbe ricordare le numerose circostanze dalle quali chiaramente emerge l'esistenza di tali legami. In particolare: il rapporto di "comparato" ricordato

dallo stesso Cannatà, nato allorché costui ha battezzato il figlio di Petullà Vincenzo e di Maria Giovinazzo, sorella di Domenico e nipote di Giuseppe Avignone; la partecipazione dello stesso Cannatà al pranzo organizzato da diversi esponenti il clan Avignone per festeggiare le scarcerazioni di taluni di loro, coinvolti nel processo cd. dei "duecentosessanta" (vol. 207/C cart. 29); la presenza dello stesso Cannatà al Tribunale di Palmi, in compagnia di alcuni familiari dell'Avignone, in occasione della celebrazione di un procedimento penale che vedeva imputato Giovinazzo Domenico (vol. 207 cart. 29); la partecipazione, ancora del Cannatà, nel carcere di Palmi, al matrimonio dello stesso Giovinazzo.

Circostanze, queste, ben significative dei rapporti di stretta amicizia che legavano le due famiglie senza che sia necessario ricordare l'episodio dei box costruiti accanto al deposito del Cannatà; in relazione al quale, tuttavia, si è accertato che lo Scriva ha riferito il vero, pur se detti box sono stati costruiti non dall'Avignone, bensì, da un suo nipote (la circostanza è stata confermata, in dibattimento, dal Cannatà) mentre l'Avignone ha cercato di intorbidire le acque del processo, da un lato,

tentando di spostare in altra zona il luogo dove il manufatto era stato costruito (il mercato coperto di Taurianova, cui l'Avignone ha fatto riferimento in dibattimento, non aveva nulla a che fare con detti box costruiti, secondo quanto ha riferito il Cannatà, in tutt'altra zona), dall'altro, tacciando di falsità lo Scriva che, a suo dire, aveva riferito di avere appreso da lui, nel 1977, dell'esistenza dei box in effetti costruiti qualche anno dopo, laddove lo Scriva non ha detto di avere appreso tale circostanza dall'Avignone nè che la costruzione dei box risaliva al 1977 o agli anni precedenti. Mentre l'ulteriore circostanza, riferita dal collaboratore, relativa all'invio nel carcere di Trani, da parte del padre di Cannatà, di una macchina da scrivere, pur se non confermata dagli accertamenti eseguiti presso il citato istituto di pena, è stata dallo stesso Cannatà ritenuta "possibile", pur se egli non ne era personalmente a conoscenza.

Dall'altro versante si deve, poi, rilevare che saldi e consolidati erano i rapporti tra i Monteleone ed i Facchineri; sul punto, le rivelazioni dello Scriva sono state pienamente riscontrate dalle dichiarazioni rese dalle sorelle Scandinaro oltre che dalle già svolte considerazioni di ordine logico, relative

agli schieramenti mafiosi del tempo, alle quali si rimanda (retro pag. 582).

2 - Ulteriori e ancor più significativi riscontri delle rivelazioni del collaboratore, perché direttamente attinenti alle modalità esecutive del delitto, è possibile cogliere dall'esame degli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dallo stesso rapito.

Uno di essi riguarda il numero degli esecutori materiali del sequestro; il Cannatà, invero, nel corso dell'interrogatorio reso il 26 giugno 1984, ha riferito di essere stato rapito da quattro persone: numero esattamente indicato dallo Scriva già nell'interrogatorio del 1º dicembre 1983, allorché ha riferito "che a sequestrare tale Cannatà di Taurianova erano stati materialmente Monteleone Salvatore, Monteleone Giacomo, lo stesso Luppino (Carmelo) e Facchineri Luigi.

Un ulteriore importante riscontro riguarda la località verso la quale l'auto, con a bordo il rapito ed i suoi sequestratori, si è diretta. Preziosa, a tale proposito, appare l'indicazione fornita dallo stesso Vincenzo Cannatà il quale ha dichiarato, nel corso del citato interrogatorio: "sono certo che la mac-

china si è diretta verso Cittanova ed è scesa verso la contrada Vacale", dove i quattro malviventi si sono fermati ed hanno consegnato l'ostaggio ad altre tre persone. Tale circostanza presenta, a parere della Corte, grande valenza indiziaria a carico dei Facchineri ove si consideri che da anni la contrada "Vacale" costituiva per costoro un feudo ed un rifugio inviolato, almeno in quegli anni. Basterà, a tal proposito, ricordare i numerosi rapporti giudiziari che hanno segnalato la presenza dei Facchineri e dei loro affiliati in quella contrada ove, nel novembre del 1976, i Carabinieri di Taurianova, nel corso di una battuta finalizzata all'arresto dei latitanti appartenenti, appunto, al clan Facchineri, ripetutamente segnalati in contrada "Vacale", nell'inseguire proprio Luigi e Michele Facchineri ed un loro affiliato, hanno rinvenuto, opportunamente occultato, un rifugio che ben avrebbe potuto servire per nascondere un sequestrato (retro pag. 314). I Facchineri, del resto, non possono non essere ritenuti degli esperti nel settore se è vero che diversi tra loro sono stati coinvolti, e talvolta condannati, per sequestri di persona a scopo di estorsione. Significative, in tal senso, sono le condanne riportate dallo stesso Facchineri Michele (sequestro di Ru-

scalla Adriano in Torino il 15-10-1975 - vol. 334 cart. 59) e da altri esponenti della famiglia (sequestro di Garinei Vittorio in Città di Castello il 13-5-1983, cart. 140).

Non si deve, poi, dimenticare che, secondo quanto ha riferito il Cannatà alla Corte, per pagare il riscatto, il padre del rapito non aveva intaccato il patrimonio immobiliare della famiglia nè i depositi bancari del rapito, ma solo i suoi risparmi personali custoditi in banca; circostanza che induce a ritenere che la somma versata ai rapitori non doveva essere particolarmente rilevante, così come ha sostenuto lo Scriva, secondo il quale era stato pagato un riscatto di trenta, trentacinque milioni.

Peraltro, osserva ancora la Corte, argomenti di ordine logico riscontrano ulteriormente le rivelazioni dello Scriva. Se è vero, infatti, come si è già avuto modo di segnalare (retro pag. 559), che al tempo del sequestro si fronteggiavano in Taurianova i due gruppi mafiosi che colà operavano, cioè quello dei Martino - da pochi mesi decapitato per l'uccisione di Martino Giuseppe, ma ancora forte per la presenza degli Avignone - e quello dei Monteleone e se è vero che Cannatà Vincenzo e la sua famiglia erano in stretti rapporti di amicizia con gli Avi-

gnone, ne discende che solo i Monteleone ed i loro affiliati avrebbero potuto eseguire il sequestro. Cioè solo l'altro gruppo mafioso che operava in Taurianova e che, essendo in aperta guerra con l'altra fazione, non ne rispettava più gli amici; non sorprende, quindi, la circostanza, rivelata dal Cannatà, che il giovane, che durante il sequestro gli dettava le lettere inviate alla famiglia, parlava il dialetto di Taurianova. Ben comprensibile, dunque, appare alla Corte il disappunto di Avignone per il sequestro dell'amico manifestato, in presenza dello Scriva, a Michele Facchineri. Evidenti sono, altresì, le ragioni per le quali gli inquirenti hanno ritenuto il sequestro di Vincenzo Cannatà un episodio della faida taurianovese; i sequestratori, invero, hanno inteso non tanto o non solo procurarsi i soldi del riscatto quanto o soprattutto infliggere un duro colpo al prestigio mafioso degli avversari. La reazione di costoro, peraltro, non si è fatta attendere: a distanza di soli dieci giorni dal rilascio dell'ostaggio, sono caduti a Taurianova, nel solito agguato mafioso, in pieno giorno, nella centralissima piazza Umberto, i fratelli Vincenzo e Giuseppe Furfaro, notoriamente legati al clan Monteleone, che di lì a poco ha dovuto lamentare l'ucci-

sione dello stesso capo cosca Domenico Monteleone.

Numerosi e significativi sono, dunque, gli elementi di riscontro della narrazione dello Scriva, a fronte dei quali gli imputati hanno apposto il più completo silenzio ovvero generiche ed inconsistenti proteste di innocenza. Ovvero abbozzi di alibi inconsistenti e falsi - che costituiscono ulteriori indizi a loro carico - come quelli di Luigi e Michele Facchineri. Ambedue, invero, hanno riferito di essersi trasferiti in Nord Italia, in epoca ben precedente il dicembre 1975, laddove è stato accertato che Michele Facchineri ha raggiunto la sede di soggiorno di Sommariva Bosco solo nel luglio del 1976 e che Facchineri Luigi non si è mai, in effetti, allontanato dalla Calabria, se è vero che è stato sorpreso il 27 novembre 1976 in strada "Vacale", come si è già ricordato, ed ancora il 12 maggio 1979 in contrada "Fontanelle" di Giffone, sempre in compagnia di fidati alleati e sempre abbondantemente armato (retro pag. 315).

Nè può essere condivisa la tesi della difesa secondo cui il proscioglimento di Giacomo Monteleone costituirebbe riscontro negativo della narrazione dello Scriva, indicativo della complessiva inattendibilità

della stessa. La decisione del G.I., invero, adottata a seguito di dichiarazioni testimoniali rese da parenti dell'imputato che hanno attestato la presenza del Monteleone in Francia, a Villebois, durante le feste di Natale del 1975, non contrasta affatto con le rivelazioni dello Scriva ove si consideri che Vincenzo Cannatà è stato sequestrato il 15 dicembre 1975, cioè ben prima delle feste natalizie, e che Monteleone Giacomo è stato dal collaboratore indicato come uno dei quattro esecutori del rapimento. Ove, poi, si consideri che, secondo quanto ha riferito il Cannatà, i quattro rapitori, giunti in contrada "Vacale" hanno consegnato l'ostaggio ad altre tre persone che hanno completato il viaggio verso il rifugio, ben si comprende come Giacomo Monteleone, fin dalla sera stessa del 15 dicembre, avrebbe avuto ampie opportunità per portarsi in Francia in tempo per trascorrervi, con i parenti, le feste natalizie.

Ritiene, in conclusione, la Corte positivamente verificate le rivelazioni di Giuseppe Scriva riguardanti il sequestro di Vincenzo Cannatà. Per tale delitto e per il connesso reato di porto illegale di armi (capi 40 e 42 della rubrica), Facchineri Miche-

le, Facchineri Vincenzo e Monteleone Salvatore devono essere ritenuti responsabili - esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 C.P. - e condannati alle pene che saranno successivamente determinate (infra pag. 1178-1185); deve, invece, dichiararsi prescritto il reato di detenzione illegale di armi agli stesi contestato sub capo 41 della rubrica.
Deve, infine, dichiararsi non doversi procedere contro Facchineri Luigi, deceduto il 18-2-1991, essendo i reati allo stesso ascritti estinti per morte del reo.

II - 8-3 Duplice omicidio

Furfaro Vincenzo - Furfaro Giuseppe

23 gennaio 1976

Capi 13-14-15

Imputati: 1) Raso Giuseppe; 2) Crea Teodoro; 3) Mancuso Giuseppe.

Il 23 gennaio 1976, intorno alle ore 10,30, nella centrale piazza Umberto di Taurianova, i fratelli Vincenzo e Giuseppe Furfaro venivano attinti da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi al loro indirizzo da persone che si trovavano a bordo di un'autovettura "Alfa Romeo 1750" o 2000 di colore chiaro, targata Catanzaro, secondo le scarne notizie fornite dai testimoni oculari del delitto. Ad un'ora del delitto, i Carabinieri di Taurianova rinvenivano in località "Galati" di Cittanova, ancora fumante, l'auto dei sicari, un'"Alfa Romeo 2000" targata CZ 161207, di proprietà di tale Famà Francesco, pregiudicato di Mileto che, pur avendo subito il furto dell'auto la notte del 13 gennaio 1976, ne aveva presentato denuncia il 17 successivi; invitato a presentarsi il 29 seguente alla stazione dei Carabinieri di Mileto, il Famà si rendeva irreperibile.

Nonostante il delitto fosse stato consumato in pieno giorno e nella frequentata e centrale piazza Umberto, nessuna collaborazione gli investigatori ricevevano dai testimoni oculari del grave attentato, prudentemente defilatisi. Nulla di utile alle indagini riferivano, altresì, i congiunti delle vittime, i quali, secondo un consolidato rituale, dichiaravano di ignorare le ragioni del duplice omicidio, non avendo le due vittime nemici di sorta.

Sul grave episodio delittuoso riferivano alla Procura della Repubblica di Palmi, con rapporto del 28 febbraio 1976, i Carabinieri di Taurianova che, raccogliendo voci confidenziali, denunciavano Gullace Francesco, Albanese Francesco, Albanese Rocco e Furci Francesco, che avrebbero agito per punire i Furfaro, autori del sequestro di Cannatà Vincenzo il cui genitore era legato da forti vincoli di amicizia con il Furci, noto pregiudicato di Fiumara di Muro.

Il relativo procedimento si esauriva con sentenza istruttoria di proscioglimento del 19 giugno 1978, nella quale il G.I. di Palmi sottolineava l'inutilizzabilità di elementi acquisiti dagli inquirenti attraverso fonti fiduciarie non identificate (vol. 74 cart. 12).

Anche questo caso giudiziario veniva riaperto da Giuseppe Scriva che il 1 dicembre 1983 riferiva al P.M. di Palmi di avere appreso da Avignone Giuseppe, allorché si trovava con lui detenuto nel carcere di Trani, che autori del duplice omicidio in questione erano stati: Raso Giuseppe ("l'Avvocaticchio"), Giovinazzo Domenico e Crea Teodoro. L'autovettura - un'"Alfa Romeo 2000" targata Catanzaro - utilizzata dai sicari per giungere sul luogo del delitto, era stata fornita da Famà Francesco di Paravati di Mileto (che negli anni 1971/72 aveva favorito la sua latitanza), su richiesta di Mancuso Giuseppe da Limbadi. Costui, però, secondo quanto lo Scriva successivamente aveva appreso dal Famà, non aveva precisato a che cosa l'auto sarebbe servita, motivo per il quale il Famà non aveva provveduto a denunciare il furto della stessa. In seguito, riferiva ancora lo Scriva, il Famà, interrogato dai Carabinieri, si era difeso dichiarando che l'auto gli era stata rubata allorché era entrato in un tabacchino di Mileto per comprare delle sigarette, lasciando le chiavi inserite nel quadro.

Aggiungeva, infine, il collaboratore che l'Avignone non gli aveva riferito la causale del delitto; le due vittime, però, erano legate a Monteleone Dome-

nico, la cui figlia era stata fidanzata con Carmelo Furfaro, fratello degli uccisi (f. 12 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, contro il Raso, il Crea, il Mancuso ed il Giovinazzo per il duplice omicidio dei due Furfaro e, inoltre, contro il Famà per il reato di favoreggiamento personale.

Tutti gli imputati si protestavano innocenti; il Famà negava addirittura di conoscere Mancuso Giuseppe.

Nel corso dell'istruttoria il G.I. accertava che Domenico Giovinazzo si trovava, il giorno dell'omicidio, detenuto nel carcere di Cittanova.

In esito alla formale istruzione, Raso Giuseppe, Crea Teodoro e Mancuso Giuseppe venivano rinviati al giudizio di questa Corte mentre il Giovinazzo veniva prosciolto; il reato attribuito al Famà veniva dichiarato estinto per prescrizione (f. 89 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assenti Crea e Mancuso, Raso Giuseppe protestava la propria estraneità ai fatti (ud. dib. del 15-3-1993). Giuseppe Scriva ribadiva quanto dichiarato in istruttoria e precisava ulteriormente che mandante del delitto era stato Avignone Giuseppe, all'epoca in faida con la famiglia Monteleone

alla quale erano affiliati i fratelli Furfaro (ud. dib. del 23-2-1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. ed i difensori concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.

Ancora una volta il collaboratore si pone, in relazione ai fatti denunciati, nella posizione del testimone indiretto ed ancora una volta nella medesima posizione si pone la sua fonte, Avignone Giuseppe, detenuto all'epoca dei fatti,e di questi informato da una terza persona, peraltro non indicata. Si ripropongono, quindi, anche per il duplice omicidio dei fratelli Furfaro, le problematiche già affrontate dalla Corte con riferimento all'omicidio di Facchineri Domenico ed al sequestro di Fazzari Salvatore (retro pag. 523) ed al duplice omicidio di Facchineri Luigi e Gaglianò Giuseppe (retro pag. 535). Problematiche dovute all'impossibilità di individuare la fonte originaria delle rivelazioni dello Scriva e, quindi, di accertarne l'intrinseca credibilità, a causa della mancata indicazione - secondo quanto ha asserito il collaboratore - da parte dell'Avignone (che anche in relazione al

delitto in esame ha negato di avere rivelato alcunché al collaboratore) della fonte delle sue informazioni.

Tuttavia non mancano, neanche nel caso di specie, significativi riscontri della narrazione dello Scriva.

Così, la causale del delitto, individuata nella faida tra i due gruppi taurianovesi dei Monteleone e dei Martino, esasperata dal sequestro di Vincenzo Cannatà, è verificata dall'inserimento dei Furfaro nel clan facente capo a Monteleone Domenico. Inserimento che appare rispettoso della tradizione familiare dei Furfaro, il cui genitore - noto esponente della criminalità organizzata taurianovese - è stato a lungo in lotta con la famiglia Sposato, parente degli Avignone e collegata a Joe Martino (retro pag. 559) e consolidato in tempi successivi con il fidanzamento di Furfaro Carmelo (a sua volta ucciso nel giugno del 1978- - vol. 207/C) con una delle figlie di Domenico Monteleone (Enza Monteleone). Nè è vero che i rapporti tra le due famiglie, secondo quanto avrebbero riferito talune fonti confidenziali, si erano interrotti alla fine del 1975, cioè in un'epoca precedente l'assassinio dei due fratelli. E' vero l'esatto contrario: che le due famiglie sono rima-

ste, anche successivamente a tale data, in ottimi rapporti, come hanno riferito la sorella e la madre delle due vittime, Furfaro Maria Teresa e Livello Anna (vol. 39 cart. 6), e come ha ribadito in dibattimento Enza Monteleone, la quale ha precisato che il suo fidanzamento con Carmelo Furfaro si era rotto solo in seguito al trasferimento della sua famiglia in Francia, dopo l'omicidio del padre avvenuto il 6 aprile 1976 (ud. dib. 19-6-1992).

Accertata pare, altresì - ad ulteriore riscontro della narrazione dello Scriva - la circostanza del prestito dell'auto del delitto (Alfa Romeo 2000 targata CZ 161207) da parte di Famà Francesco a Mancuso Giuseppe. E' pur vero che il Famà ha negato la circostanza ed ha riferito che l'auto in questione gli sarebbe stata rubata, la sera del 13 gennaio 1976, da ignoti ladri, ma è pure vero che tale versione dei fatti non appare credibile ove si consideri: a) che il furto è stato denunciato con notevole ritardo (soltanto il 17 gennaio 1976); b) che il tentativo di anticipare al 13 gennaio la data di presentazione della denuncia presso il Commissariato di Polizia di Vibo Valentia è fallito, malgrado le deposizioni compiacenti di due agenti; c) che i contenuti della denuncia del furto presentata il

17 gennaio ai Carabinieri di Mileto, specie per quanto riguarda le modalità attraverso le quali il Famà avrebbe constatato il furto, si sono rivelate del tutto false anche perché il teste da costui indicato, che avrebbe dovute confermarle, tale Melidoni Gaetano, le ha clamorosamente smentite (f. 7 vol. 268 cart. 50); d) che è totalmente falsa l'affermazione del Famà di non aver mai conosciuto Mancuso Giuseppe ove si consideri che egli è da sempre ritenuto dai Carabinieri di Vibo Valentia (rapp. del 7-2-1980) affiliato al clan Mancuso di Limbadi nella cui masseria, peraltro, il 31 gennaio 1980 è stato sorpreso in compagnia proprio dei fratelli Mancuso, Giuseppe e Francesco, e di altri affiliati, taluno dei quali latitante, ed arrestato (vol. 298 cart. 54); e) che l'utilizzazione, per la consumazione di delitti, di autovetture di proprietà di pregiudicati - che eludono i rischi di un coinvolgimento nei delitti stessi provvedendo a simulare il furto delle proprie auto - non è certo una novità ove si consideri che situazioni analoghe sono emerse agli atti dal processo in occasione: 1) dell'attentato del 28 settembre 1974 ai danni di Monteleone Domenico (retro pag. 575), in occasione del quale è stata utilizzata l'auto di tale Mesiani, successiva-

mente arrestato per favoreggiamento di esponenti della cosca Piromalli; 2) dell'agguato dell'11 settembre 1977 ai danni di Facchineri Domenico (retro pag. 523), in occasione del quale è stata utilizzata l'auto di Roberti Francesco, pregiudicato, sospettato di essere affiliato alla cosca Pesce, notoriamente alleata al clan Albanese-Raso.

Certi sono, infine, ad ulteriore riscontro della narrazione dello Scriva, i collegamenti degli Avignone con i Raso-Albanese, i Crea ed i Mancuso. Basterà, a tale proposito, ricordare le dichiarazioni delle sorelle Scandinaro, i numerosi rapporti giudiziari che attestano ripetuti episodi di fiancheggiamento tra esponenti dei diversi gruppi, i comuni interessi nei lavori del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, esaurientemente emersi nell'inchiesta c.d. "dei sessanta" ed accertati nella citata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 gennaio 1979.

Molteplici e significative sono, dunque, le verifiche della narrazione del collaboratore, che tuttavia non bastano a superare le perplessità dovute all'incerta identificazione della fonte, all'impossibilità di verificarne l'attendibilità. Mentre il rischio che il successivo ed incontrollato intrecciarsi di

testimonianze indirette possa avere alterato, sia pure inconsapevolmente e solo in parte, la realtà dei fatti è, nel caso di specie, concreto ed attuale se è vero che Giovinazzo Domenico, indicato dallo Scriva quale uno degli esecutori materiali del duplice omicidio, si trovava in effetti detenuto, il giorno del delitto, nel carcere di Cittanova. L'errore, seppur certamente non indicativo della scarsa credibilità del collaboratore, come pur pretenderebbe la difesa degli imputati, bensì solo, nel caso di specie, della ignota originaria fonte, introduce ulteriori elementi di dubbio nella complessiva narrazione della vicenda, di guisa che si impone l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.

II - 8-4 Omicidio Monteleone Domenico

Tentato omicidio Monteleone Giacomo

6 aprile 1976

Capi 16-17-18

Imputati: 1) Avignone Giuseppe; 2)Giovinazzo Domenico.

Nel pomeriggio del 6 aprile 1976, poco prima delle ore 17:30, ignoti sicari esplodevano diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Monteleone Domenico e Monteleone Giacomo che, a bordo della loro auto, transitavano lungo la provinciale per Taurianova, diretti verso la loro masseria sita in contrada "Pegara".

Recatisi immediatamente sul luogo del delitto, i Carabinieri di Taurianova rinvenivano, nei pressi del fabbricato di tale Condello Domenico, in un fitto agrumeto, il corpo senza vita di Monteleone Domenico. Il cadavere si trovava in posizione supina, adagiato su un prato al limite della proprietà Condello, con le braccia avvicinate al viso quasi in posizione di estrema difesa; esso presentava due ampi squarci al fianco sinistro e all'occipite. Nei pressi, i militari repertavano tre cartucce per

fucile cal. 12 e, a circa trenta metri dal cadavere ed a dieci dalla provinciale per Taurianova, essi rinvenivano in uno spiazzo un'autovettura "FIAT 128" di colore giallo, targata RC 105497, di proprietà di Monteleone Francesco, a bordo della quale viaggiavano le due vittime al momento dell'agguato. La vettura, che aveva la retromarcia innestata, presentava, al parabrezza, al cofano motore, ai fari ed al paraurti, i segni di colpi di arma da fuoco esplosi da un fucile da caccia. Lungo la strada provinciale, infine, nei pressi dell'abitato di "Pegara", i militari rinvenivano tre bossoli di cartucce per fucile cal. 12.

Le modalità dell'agguato venivano ricostruite attraverso la testimonianza di Giacomo Monteleone, scampato alla morte, il quale riferiva che, mentre a bordo dell'auto "FIAT 128" di proprietà dello zio Monteleone Francesco, da lui condotta, stava transitando, in compagnia del padre, in direzione della contrada "Pegara", era stato sorpassato da un'autovettura "FIAT 125" a bordo della quale aveva notato delle persone mascherate. Egli aveva immediatamente bloccato la propria auto e, innestata la retromarcia, aveva tentato di sottrarsi all'agguato mentre gli sconosciuti avevano preso a sparare colpendo

l'auto. Sempre procedendo in retromarcia, egli era riuscito ad immettersi in una stradella che portava all'abitazione di un tale Condello nei pressi della quale lui e il padre avevano abbandonato l'auto ed avevano proseguito la fuga a piedi procedendo verso direzioni opposte. Durante la fuga egli aveva udito alcuni colpi di fucile, ma era riuscito a rifugiarsi in casa. Ritornato, dopo qualche tempo, sul luogo dell'attentato, aveva rinvenuto il cadavere del padre.

Sui fatti riferivano al Procuratore della Repubblica di Palmi, con rapporto del 26 giugno 1976, i Carabinieri di Taurianova che indirizzavano le loro indagini, rimaste tuttavia senza esito, verso Avignone Giuseppe che, a giudizio degli investigatori, poteva avere interesse ad eliminare Monteleone Domenico sia perché questi polarizzava su di sè tutto il commercio e le guardianie della contrada "Pegara", sia perché il clan Avignone riteneva il Monteleone responsabile dell'omicidio di Avignone Michele, consumato circa venti anni prima. Sostenevano gli inquirenti che l'unica persona che potesse contrastare validamente il Monteleone fosse proprio Avignone Giuseppe, pur se nessun concreto elemento di prova era stato possibile acquisire.

Il relativo procedimento penale si concludeva, quindi, con sentenza istruttoria di proscioglimento, essendo rimasti ignoti gli autori del delitto (vol. 344 cart. 62).

Ancora una volta il caso veniva riaperto da Giuseppe Scriva che, dopo aver fatto, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palmi il 27 ottobre 1983, un veloce accenno al delitto in esame ed alle responsabilità del gruppo Avignone (f. 246 vol. 27 cart. 5), nell'interrogatorio reso il 1º dicembre successivo al P.M. si soffermava sull'episodio, precisando di avere appreso da Avignone Giuseppe che costui ed il nipote Giovinazzo erano stati gli esecutori materiali del delitto. Riferiva in tale occasione lo Scriva che l'Avignone gli aveva raccontato le modalità dell'agguato. In particolare, costui gli aveva riferito: a) che i sicari avevano aperto il fuoco all'indirizzo dell'auto a bordo della quale si trovava il Monteleone in compagnia del figlio Giacomo; b) che i due erano riusciti a scendere dall'auto ed a fuggire a piedi; c) che loro (Avignone e Giovinazzo) avevano inseguito Monteleone Domenico e, dopo averlo inizialmente ferito, lo avevano ucciso mentre si trovava riverso per terra; d) che mentre si

trovava in terra, ferito, il Monteleone aveva detto all'Avignone: "cornuto, allora veramente mi ammazzi", ricevendone in risposta, prima dell'esplosione del colpo di grazia, la frase: "allora per scherzo ti ammazzo" (f. 12 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, contro Avignone Giuseppe e Giovinazzo Domenico, formalmente incriminati per l'omicidio di Monteleone Domenico ed il tentato omicidio di Monteleone Giacomo (unitamente a Pesce Giuseppe del quale le sorelle Grazia e Carmela Scandinaro avevano ricordato i contrasti che lo opponevano ai Monteleone ma del quale, in relazione al delitto in esame, lo Scriva non aveva mai parlato).

Nel corso dell'istruttoria l'Avignone non rendeva alcuna dichiarazione, mentre il Giovinazzo respingeva ogni accusa. In particolare, costui ammetteva di aver conosciuto Monteleone Domenico, ma negava di aver mai avuto con lui motivi di rancore; negava, altresì, di conoscere Giuseppe Scriva (f. 143 e 218 vol. 4 cart. 1, f. 87 vol. 28 cart. 5).

Con successive dichiarazioni, lo Scriva precisava che i contrasti tra i Monteleone e gli Avignone erano insorti per il desiderio di ognuno dei due gruppi di ottenere la supremazia mafiosa nel terri-

torio di Taurianova e che, proprio a causa di tali contrasti, il fratello di Domenico Monteleone (Francesco) - secondo quanto gli aveva riferito l'Avignone - si era chiuso in casa per alcuni anni per paura di essere ucciso (f. 9 vol. 37 cart. 6).

In esito alla formale istruzione, l'Avignone ed il Giovinazzo venivano rinviati a giudizio davanti a questa Corte mentre Pesce Giuseppe veniva prosciolto (f. 93 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assente Domenico Giovinazzo, ucciso il 22 maggio 1990, Avignone Giuseppe negava ogni addebito e ricordava i suoi rapporti con il Monteleone e lo Scriva. Quest'ultimo, da parte sua, ribadiva le proprie accuse e precisava: a) che l'Avignone gli aveva parlato del delitto in questione in occasione di una comune detenzione nel carcere di Trani (1977/1978); b) che i due sicari, prima della sparatoria, avevano seguito l'auto a bordo della quale si trovavano le due vittime designate, stando a bordo di un'altra autovettura; c) che i due Monteleone, dopo essere scesi dalla loro auto, si erano dati alla fuga dirigendosi verso diverse direzioni; d) che i sicari avevano lasciato andare Giacomo Monteleone ed avevano inseguito ed ucciso Domenico Monteleone; e) che il colpo di grazia a

quest'ultimo era stato esploso dall'Avignone; f) che l'omicidio era conseguenza dei contrasti esplosi tra i due per il predominio mafioso sul territorio di Taurianova; ricordava, altresì, su domande dei difensori, il proprio passato 'ndranghetista e l'uccisione del padre, prontamente vendicato dal cugino Ciccio Scriva. Successivamente, nel corso dell'udienza del 27 aprile 1993, Scriva ed Avignone venivano messi a confronto; ognuno ribadiva le proprie posizioni.

In esito alla discussione finale, il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità di Avignone Giuseppe, relativamente ai delitti indicati sub capi 16 e 17 della rubrica, e la sua condanna alla pena dell'ergastolo ed all'isolamento diurno per un anno; chiedeva, altresì, dichiarazione di non procedibilità a carico dello stesso imputato, in ordine al delitto indicato sub capo 18, essendo questo estinto per prescrizione; chiedeva, infine, declaratoria di non procedibilità nei confronti di Giovinazzo Domenico, essendo i reati allo stesso ascritti estinti per morte del reo. La difesa degli imputati concludeva conformemente al P.M., relativamente al Giovinazzo, e chiedeva l'assoluzione di Giuseppe Avignone per non aver commesso il fatto.

Anche in relazione all'omicidio di Domenico Monteleone ed al ferimento di Giacomo Monteleone, lo Scriva si pone nella posizione di testimone indiretto, avendo egli narrato avvenimenti non caduti sotto la sua diretta percezione, bensì appresi da altra persona, direttamente coinvolta nella vicenda. Il collaboratore, invero, ha, nel caso di specie, riferito quanto confidenzialmente appreso, in occasione di una comune latitanza, da Giuseppe Avignone, esecutore materiale del delitto, in concorso con il nipote Domenico Giovinazzo.

Anche in questo caso, basterà solo richiamare, per evitare inutili ripetizioni, quanto già esposto in ordine all'intrinseca credibilità dello Scriva ed ancora quanto in precedenti occasioni si è avuto modo di osservare circa: a) il preciso ed ampiamente verificato contesto spazio temporale in cui il collaboratore ha dichiarato di aver ricevuto le confidenze dell'Avignone; b) gli ottimi rapporti che a quel tempo legavano i due pregiudicati, testimoniati dalle frequenti ed affettuose lettere che essi si scambiavano (retro pag. 163); c) l'intrinseca credibilità della fonte delle rivelazioni del collaboratore, rappresentata da uno dei più qualificati esponenti della criminalità organizzata della pro-

vincia reggina, direttamente coinvolto nel delitto, che non aveva certo interesse alcuno a fornire false confidenze allo Scriva, amico e compagno di 'ndrangheta e di detenzione.

Tanto premesso e passando alla verifica esterna della narrazione del collaboratore, osserva la Corte che ancora una volta numerosi e significativi sono i riscontri che di essa è dato cogliere agli atti del processo.

1 - Un primo importante riscontro riguarda proprio la causale del delitto che, considerata la personalità della vittima (retro pag. 559) e le modalità di esecuzione dell'agguato, deve sicuramente ricondursi all'ipotesi del regolamento di conti tra gruppi mafiosi rivali. Esso, invero, si inquadra nel contesto criminale taurianovese di quel tempo, sconvolto dallo scontro tra due cosche rivali delle quali, in posizioni contrapposte e con ruoli di vertice, avevano fatto parte sia Monteleone Domenico che Avignone Giuseppe, risultato infine vincitore dello scontro, come si è già avuto modo di osservare. L'Avignone, d'altra parte, e lo stesso Domenico Giovinazzo, oltre alla causale di gruppo, legata

alla necessità di decapitare il clan avversario per determinarne il definitivo declino, avevano una causale diretta e legata al sequestro di Vincenzo Cannatà, amico personale dei due imputati che non potevano non aver considerato l'attacco al loro protetto, da parte dei Monteleone e dei loro affiliati (retro pag. 587) come una grave offesa al loro prestigio mafioso. E non è certo un caso che nell'arco di tempo di meno di tre mesi dal rilascio del Cannatà siano caduti, vittime di agguati mafiosi, i fratelli Furfaro, legati alla cosca Monteleone (retro pag. 610) e lo stesso capo Cosca Monteleone Domenico.

Precise emergenze processuali, quindi, incontestabili argomentazioni logiche, già esaminate nei capitoli relativi alla faida taurianovese ed ai delitti che di essa devono ritenersi sicura manifestazione, confermano la causale del delitto indicata dallo Scriva, delle cui rivelazioni essa costituisce il primo significativo riscontro.

Tale conclusione non può, a parere della Corte, esser messa in dubbio dalle postume ricostruzioni del delitto proposte dai Carabinieri di Taurianova con il rapporto del 30 novembre 1976 (f. 11 vol. 37 cart. 6), fondate su informazioni confidenziali

fornite da Monteleone Francesco, che ha attribuito l'omicidio del fratello a tali Gattuso ed a Furfaro Antonio, fratello di Giuseppe e Vincenzo, uccisi il 23 gennaio 1976. L'inconsistenza di tale ricostruzione, invero, appare evidente ove si consideri non solo e non tanto che il Monteleone è soltanto fonte di terza mano, essendosi egli limitato a riferire quanto confidenzialmente aveva appreso da persona che non aveva voluto nominare che a sua volta era stata informata da Giacomo Monteleone, ma anche, e soprattutto, che essa si fonda su un dato assolutamente errato: che tra la fine dell'anno 1975 ed i primi mesi del 1976 fosse insorto tra i Monteleone ed i Furfaro un grave conflitto culminato con l'uccisione di Domenico Monteleone. Ipotesi, questa, del tutto destituita di fondamento sia perché a tale conflitto ed alle ragioni di esso nessuno, neanche Francesco Monteleone e la sua fonte, hanno mai fatto riferimento, sia perché i superstiti delle famiglie Furfaro e Monteleone hanno sempre ricordato i solidi rapporti di amicizia che legavano i due gruppi familiari (vol. 39 cart. 6) cementati dal fidanzamento di Carmelo Furfaro con Enza Monteleone (che ha sempre sostenuto, anche in dibattimento, che il fidanzamento con il Furfaro era stato rotto in epoca

ben successiva all'uccisione del padre e solo in seguito al trasferimento dell'intera famiglia in Francia - ud. dibatt. del 19-6-1992), sia perché essa, in generale, confligge con gli antichi e comprovati schieramenti tra clans in precedenza esaminati.

Nè può sostenersi che la ricostruzione in questione troverebbe riscontro nell'uccisione di Carmelo Furfaro (lontano parente dei fratelli uccisi il 23 gennaio 1976), il parrucchiere che aveva assistito all'omicidio di Joe Martino, da parte di Monteleone Salvatore, l'8 agosto 1976. E' stato, invero, ampiamente ricordato che Carmelo Furfaro, totalmente estraneo ad ambienti criminali, è stato ucciso solo perché, avendo riconosciuto l'assassino di Joe Martino, era divenuto, suo malgrado, uno scomodo testimone che doveva essere eliminato (retro pag. 563).

2 - Ulteriore elemento di riscontro della narrazione dello Scriva è dato dall'accertato inserimento di Giovinazzo Domenico nella cosca dello zio Avignone Giuseppe. Le abbondanti acquisizioni istruttorie non lasciano dubbi di sorta non solo in ordine alla personalità ed alla caratura criminale del Giovinaz-

zo - la cui carriera è stata violentemente interrotta il 22 maggio 1990, allorché è rimasto vittima di uno spietato agguato condotto con le tipiche modalità mafiose (cart. 137) - ma anche circa il suo inserimento nella cosca Avignone divenuto negli anni, peraltro, sempre più autorevole.

La copiosa documentazione in atti, alla quale si rimanda chiunque intenda approfondire l'argomento (vol. 207 cart. 29, vol. 295 e 297 cart. 53, vol. 397 e 389 cart. 70), segnala numerosissimi episodi che vedono i due imputati compartecipi in imprese delittuose, ovvero il Giovinazzo e diversi soggetti affiliati al clan Avignone (Sposato-Viola-Papasergi) compartecipi in altre imprese dello stesso tipo. Si tratta di vicende che, seppur spesso non conclusesi con sentenze di condanna, appaiono tuttavia significative poiché segnalano la costante frequentazione e la comunanza di interessi del Giovinazzo con i parenti Avignone e con i loro affiliati ed anche, in qualche caso, la posizione di rilievo dallo stesso assunta all'interno dell'organizzazione.

Sintomatiche al riguardo sono, tra l'altro, le dichiarazioni rese da Anna Maurici, testimone oculare dell'uccisione di Corica Benito, che, dopo aver segnalato a tal proposito la responsabilità di Rocco

e Filippo Avignone, ha affermato che, ove lei fosse rimasta uccisa, i responsabili dovevano ricercarsi nelle famiglie di Cosentino Domenico ed Avignone Giuseppe e nel nipote di costui Domenico Giovinazzo (f. 25 vol. 466 cart. 83).

Ancor più significative sono le dichiarazioni di d'Amico Pasquale, braccio destro del camorrista Cutolo Raffaele, che ha ricordato la partecipazione di Domenico Giovinazzo, in rappresentanza della cosca taurianovese, ad un'importante riunione mafiosa tenutasi a Reggio ed alla quale avevano partecipato i più qualificati capi mafia della Provincia (f. 96 vol. 60 cart. 10).

Non possono, dunque, destar meraviglia le dichiarazioni dello Scriva che ha indicato nel Giovinazzo uno dei più influenti membri della cosca Avignone; accanto allo zio per organizzare e portare a compimento imprese delittuose o anche solo per proteggerne e favorirne la latitanza (non a caso il 26 luglio 1975 egli è stato sorpreso dai Carabinieri di Taurianova in compagnia dello zio latitante, arrestato in quella occasione - vol. 398 cart. 70).

3 - Per quanto più specificamente attiene alle modalità del delitto, osserva la Corte che la narra-

zione del collaboratore ha trovato agli atti del processo importanti riscontri. Invero, l'inseguimento dell'auto della vittima da parte dell'auto dei sicari, l'esplosione dei primi colpi di fucile all'indirizzo della stessa auto, la fuga a piedi dei due Monteleone, l'inseguimento, questa volta a piedi, dell'anziano Domenico Monteleone da parte dei sicari, il suo ferimento e la successiva uccisione, hanno trovato precisa e decisiva conferma nelle indagini eseguite al tempo del delitto.

E' pur vero che nel corso dell'omicidio in questione il racconto del collaboratore coincide in parte con i resoconti giornalistici di un quotidiano locale, ma è pur vero che tale circostanza - peraltro riscontrata solo in questa occasione - non autorizza ad esprimere giudizi di inattendibilità della narrazione dello Scriva sia per le considerazioni di carattere generale già esposte ed alle quali si rimanda (retro pag. 227), sia perché nel caso di specie, il collaboratore ha offerto all'attenzione della Corte un ulteriore significativo particolare delle modalità esecutive del delitto, di cui non vi è traccia nei resoconti giornalistici in questione e che poteva essere conosciuto solo da chi aveva materialmente eseguito il delitto ovvero da chi da

costui ne aveva ricevuto il racconto dettagliato.

Nel riferire le modalità dell'omicidio, invero, così come rivelategli dall'Avignone, lo Scriva ha diviso la seconda fase dell'agguato, costituita dall'inseguimento, a piedi, delle vittime in fuga e dall'uccisione di Domenico Monteleone, in ulteriori due fasi: la prima nella quale la vittima, raggiunta dai colpi esplosi dagli inseguitori, è stata ferita e si è abbattuta a terra, la seconda nella quale ad essa sono stati inferti i colpi di grazia. Tra l'una e l'altra fase lo Scriva ha inserito il breve scambio di battute tra l'ucciso ("cornuto allora veramente mi ammazzi") ed il suo assassino ("allora per scherzo ti ammazzo").

Orbene, tale ricostruzione dei fatti ha trovato puntuale conferma nelle risultanze della perizia autoptica eseguita sul cadavere del Monteleone. Il perito ha, invero, accertato che la vittima è stata colpita da quattro colpi di arma da fuoco a canna lunga cal. 12 e precisamente: 1) da un colpo con carica a pallini che ha interessato la superficie posteriore della coscia sinistra e la coscia destra; detto colpo, esploso dalla distanza di dieci-quindici metri, era diretto - considerando la vittima in posizione eretta - dall'indietro all'avanti,

quasi orizzontalmente; 2) da un colpo alla testa con carica a pallini e con interessamento quasi tangenziale delle regioni occipitale e parietali; il colpo, esploso da breve distanza, ha attinto quasi di striscio la superficie posteriore del cranio con direzione - considerando la vittima in posizione eretta - dal basso in alto e/o da sinistra a destra o viceversa; 3) da un colpo al fianco destro con carica a pallini ed esteso interessamento all'ala destra del fegato e del polmone destro; il colpo, esploso da breve distanza, era diretto - considerata la vittima in posizione eretta - dal basso in alto e leggermente da destra a sinistra; 4) un colpo alla regione dell'anca destra con carica a pallettoni; esso, esploso da breve distanza, era diretto - considerata la vittima in posizione eretta - dal basso in alto e da destra verso sinistra. Quanto alla successione dei colpi, la perizia ha accertato che il primo di essi è stato quello che ha attinto la vittima alle superfici posteriori delle cosce ed alla regione glutea sinistra (ciò perché questo è stato il colpo esploso da maggior distanza), gli altri colpi - tutti esplosi da distanza ravvicinata - sono stati successivi. La vittima, ha ancora sostenuto il perito, era stata inizialmente aggredi-

ta alle spalle, venendo raggiunta dal colpo alla superficie posteriore delle cosce e poi da destra. La direzione verso l'alto dei due colpi al fianco destro ed all'anca destra hanno fatto ritenere che il soggetto fosse già caduto a terra nel momento in cui é stato attinto da tali colpi. Non altrettanto il perito ha potuto affermare per il colpo alla testa, avendo potuto la vittima essere ancora in posizione eretta quando è stata raggiunta da tale colpo (f. 43 e segg. vol. 344 cart. 62).

Orbene, sembra alla Corte addirittura impressionante la perfetta corrispondenza tra il racconto dello Scriva e le risultanze peritali che riproducono perfettamente non solo la disperata fuga della vittima, ma anche il suo ferimento, il suo accasciarsi al suolo dopo essere stata raggiunta dal primo colpo alle cosce ed al gluteo sinistro, la sua spietata e ravvicinata esecuzione. In tale ricostruzione trovano, peraltro, ampi e convincenti spazi anche le brevi battute tra la vittima ed il suo carnefice, riportate dallo Scriva. Il Monteleone, cioè, ferito ancora non mortalmente dal primo colpo ed accasciatosi per terra, ben avrebbe potuto rivolgere al sicario la frase sopra riportata e ricevere da questi la conseguente risposta.

La difesa di Avignone ha, in verità, contestato tale ultima circostanza, sostenendo che il colpo che ha raggiunto il Monteleone all'occipite, provocandone - secondo quanto ha sostenuto il perito - la morte istantanea, sarebbe stato esploso da distanza non ravvicinata, per l'assenza di segni di affumicatura alla regione occipitale, ed allorché la vittima si trovava ancora in piedi; ciò che, a parere della stessa difesa, dimostrerebbe che il colloquio tra la vittima e l'assassino non sarebbe potuto avvenire. Orbene, ritiene la Corte che la tesi difensiva sia del tutto destituita di fondamento. Ciò non solo perché essa è in palese contrapposizione con i risultati, scientificamente inoppugnabili, cui è pervenuto il perito circa le distanze da cui sono stati esplosi i quattro colpi che hanno attinto il Monteleone, nè solo perché il comune buon senso e la logica ricostruzione delle convulse fasi della sparatoria inducono a ritenere che la vittima è stata dapprima raggiunta, mentre fuggiva, alle cosce ed ai glutei, che essa è crollata a terra a seguito del colpo ed è stata, quindi, raggiunta e finita, mentre si trovava riversa nel terreno, dagli altri tre colpi, ma anche perché essa è palesemente e definitivamente smentita dalla posizione assunta dal

corpo della vittima durante le fasi finali della sparatoria. Si legge, a tale proposito, nel verbale di sopralluogo eseguito dai Carabinieri di Taurianova che: "il cadavere assume una posizione supina su un soffice prato al limite della proprietà del Condello; entrambe le braccia sono avvicinate al viso quasi in posizione di estrema difesa" (f. 21 vol. 344 cart. 62).

Orbene, pare evidente alla Corte che, ove il colpo all'encefalo avesse raggiunto la vittima in posizione eretta, il cadavere non avrebbe potuto assumere la posizione supina, nè avrebbe potuto presentare la posizione delle braccia descritta nel citato verbale. Il colpo in questione, invero, ha prodotto - come ha precisato il perito - la morte istantanea, di guisa che, ove veritiera fosse la tesi della difesa, il Monteleone sarebbe dovuto crollare a terra privo di vita in posizione diversa da quella indicata dagli inquirenti e senza aver potuto assumere l'atteggiamento di difesa descritto nel verbale di sopralluogo. Nè può sostenersi che la tesi in questione trova conferma nell'assenza, nella regione occipitale, dei segni tipici dello sparo ravvicinato (affumicature, ritenzione di borre nei tessuti). Il perito ha, invero, precisato che nel caso del colpo

all'occipite la "penetrazione a palla con forame d'ingresso unico", tipica dei colpi esplosi a distanza ravvicinata, è meno evidente stante l'interessamento tangenziale della zona colpita". In altri termini, a parere del perito, meno visibili sono, per il colpo all'occipite, i segni dello sparo da distanza ravvicinata perché esso ha attinto la vittima solo tangenzialmente; ciò probabilmente, osserva la Corte, perché, nel disperato tentativo di evitare il colpo mortale, il Monteleone, istintivamente, oltre ad alzare le mani a protezione del viso, ha girato e forse anche un pò sollevato il capo ricevendo, così, il colpo nei termini descritti nella perizia.

Rimane, quindi, del tutto avulsa dalle risultanze processuali la tesi proposta dalla difesa, per cui, per concludere sul punto, si può tranquillamente sostenere che la ricostruzione delle diverse fasi del delitto, proposta dal collaboratore, ha trovato precisi e significativi riscontri oltre che nell'attività investigativa svolta all'epoca dell'omicido, anche nelle risultanze peritali testè illustrate.

Adeguata ed accertata causale, dunque, rapporti di parentela e di contiguità criminale tra i due impu-

tati, stato di latitanza, almeno per quanto riguarda Avignone, che ha consentito di colpire e di fuggire evitando anche la reazione degli avversari, particolareggiata descrizione delle modalità del delitto: ognuno degli elementi segnalati dall'accusa all'attenzione della Corte ha trovato puntuali e positive verifiche.

A fronte di tali elementi, gli imputati, più specificamente l'Avignone, hanno solo proposto vaghe e generiche proteste di innocenza, inconsistenti attacchi alla credibilità del collaboratore, goffi tentativi di negare il rapporto di amicizia che per tanto tempo lo ha legato a costui.
Posizione difensiva vanamente ribadita dall'Avignone nel corso del confronto da lui richiesto, ed al quale lo Scriva non si è sottratto, nel corso del quale costui ha vivacemente contestato di avere mai collaborato con i Carabinieri o con altre forze di polizia negli anni precedenti il 1983, se non per combattere il terrorismo e con il consenso degli altri 'ndranghetisti e mafiosi che non avevano, per questo, alcuna simpatia; ha respinto il ridicolo sospetto di aver conservato le lettere dell'Avignone avendo già da allora architettato un piano per

rovinarlo rivolgendogli accuse calunniose; ha sostenuto di aver conservato gran parte della corrispondenza pervenutagli durante la detenzione: non solo quella dell'Avignone, ma anche quella di altri ex compagni di 'ndrangheta, amici, compagni di carcerazione, parenti, familiari, parte della quale egli ha esibito ed è stata acquisita agli atti (vol. 192 cart. 24, vol. 206 cart. 28, vol. 454 cart 81, cart. 146), mentre gran parte di essa è andata distrutta nell'incendio, doloso, della sua abitazione di Rosarno.

Confronto che, se da un lato non è servito all'Avignone per dimostrare la veridicità delle accuse rivolte allo Scriva, dall'altro è servito a costui per dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni. Così, ad esempio, il tentativo dell'Avignone di attribuire allo Scriva attività di collaborazionismo nei confronti del capitano, all'epoca, Argenziano - ammesso dallo Scriva limitatamente alla lotta contro il terrorismo (l'ufficiale ha dichiarato in dibattimento - ud. del 1-10-1992 - di aver fatto parte del nucleo anti-terrorismo comandato dal generale Dalla Chiesa) - ricordando di avere appreso dallo stesso Scriva che proprio grazie ad Argenziano egli si era ripetutamente incontrato, a Napoli, con

Angela Massimi, ha dato l'occasione al collaboratore di osservare, acutamente, "vuol dire che eravamo amici per dirti queste cose". Ancora nel tentativo di far ammette allo Scriva che lui, Avignone, aveva avuto nel carcere di Trani corrispondenza con personalità politiche, circostanza non rammentata inizialmente dal collaboratore, allo scopo di sollecitare i ricordi di costui, ha rivelato che da Trani egli, aiutato proprio da Scriva, aveva battuto a macchina circa cento copie di una lettera di denuncia contro i Carabinieri. Affermazione certo non utile alla difesa dell'imputato non solo perché ha fornito l'occasione allo Scriva - che ha poi ricordato il particolare delle lettere - di soggiungere, ironicamente e significativamente: "ma ci volevamo bene o no ?", ma anche perché ha rivelato l'uso, da parte dell'Avignone, proprio nel carcere di Trani, di una macchina da scrivere. Si tratta forse, si chiede la Corte, della macchina da scrivere che, secondo lo Scriva, il padre di Vincenzo Cannatà aveva fatto pervenire ad Avignone proprio nel carcere di Trani, unitamente a delle penne? circostanza negata dall'imputato e ritenuta possibile dallo stesso Cannatà (retro pag. 594).

Confronto, sostiene ancora la Corte, che è in qual-

che caso servito per ribadire quanto profonda sia stata la conoscenza dello Scriva dell'ambiente criminale, di cui per tanto tempo egli è stato qualificata espressione, e quanto solido sia stato, all'epoca, il legame di amicizia che lo univa all'Avignone. Di tale legame costituiscono ulteriori prove le confidenze rivolte dall'Avignone allo Scriva circa la linea di difesa da lui perseguita nel processo per i fatti di Razzà; confidenze ricordate dal collaboratore in sede di confronto: "voi giocavate due carte, se vi ricordate, era giusto che lo facevate.....cercavate se va male, eh.. mi butto pe pazzo e al meno così non prendo l'ergastolo, sempre per il fattore di Razzà". E del gioco di due carte, da parte dell'Avignone, nel processo in questione vi è ampia prova nelle diverse sentenze che si sono, per quell'episodio delittuoso, succedute (vol. 338 cart. 60 e cart. 139) e dalla cui lettura è possibile accertare la duplice linea difensiva dell'imputato che, da un lato, ha tentato, con falsi alibi, falsi testimoni e falsi documenti, di dimostrare che nel giorno della strage lui si trovava a Roma, dall'altro ha simulato per lungo tempo, inesistenti turbe mentali. Fallito l'alibi, essendo state scoperte le complesse manovre archi-

tettate dall'imputato per alterare la verità, non è fallita, o é fallita solo in parte, la seconda linea di difesa, dato che è stata riconosciuta all'Avignone la seminfermità mentale, grazie ad altre falsità e compiacenze, peraltro denunciate dai Carabinieri di Taurianova (rapporto dl 20-12-1979 vol. 207/c cart. 29).

A dimostrazione della profonda conoscenza da parte dello Scriva dell'ambiente criminale della piana di Gioia Tauro e della nitidezza dei suoi ricordi, basterà, poi, accennare al gustpso riferimento, da parte dello stesso collaboratore, alla "stanza della ficara", esistente nel vecchio carcere di Palmi, dove venivano rinchiusi ed isolati "dagli uomini", per volontà dei capi mafia più influenti, gli 'ndranghestisti caduti in disgrazia per essersi resi responsabili di qualche "infamità"; isolamento che cessava solo se e quando Piromalli concedeva, al malcapitato, "l'amnistia" autorizzandolo, così, a rientrare nelle altre celle insieme con "gli uomini". Di tale singolare punizione, ha dichiarato lo Scriva, era rimasto vittima l'Avignone - successivamente "amnistiato" da Piromalli - per avere, dopo una rapina consumata con Rocco Mammoliti, "portato i Carabinieri sotto a un mattone" - cioè

per avere tradito i complici. Orbene, osserva la Corte, l'episodio riferito dal collaboratore ribadisce ancor di più non solo la profonda conoscenza dello Scriva dell'ambiente criminale di cui per anni è stato espressione, il ruolo di prestigio dallo stesso ricoperto nella 'ndrangheta, ma anche l'attendibilità delle sue rivelazioni. Della rapina attribuita all'Avignone ed al Mammoliti vi è, invero, ampia traccia in atti nelle denunce redatte a carico dell'Avignone, di Rocco Mammoliti e di Saverio Mammoliti, accusati di essere gli autori di due rapine: l'una ai danni di tale Scionti Vincenzo, l'altra ai danni della ditta Decima (per questo secondo delitto è intervenuta condanna per l'Avignone e per Rocco Mammoliti: vol. 341 cart. 61) consumate, rispettivamente, il 6 maggio ed il 12 ottobre 1964 (vol. 398 cart. 70); episodi, quelli sopra ricordati, che confermano anche quanto antichi e solidi siano stati i rapporti tra gli Avignone ed i Mammoliti.

Confronto, infine, osserva ancora la Corte, risoltosi a danno dell'Avignone anche allorché questi ha tentato vanamente di dimostrare collegamenti tra lo Scriva e gli operatori carcerari, presunte debolezze di questi ultimi verso il primo, trattamenti di

favore a lui riservati. Basterà, a tale proposito, ricordare quanto, secondo lo stesso Avignone, è accaduto nel carcere di Reggio Calabria nel 1978; in buona sostanza, e proprio per bocca di Avignone, si è potuto apprendere che nel 1978 lo Scriva: a) era considerato un detenuto pericoloso (nè poteva essere diversamente date le precedenti ripetute evasioni) tanto da essere ristretto nel reparto isolamento; b) non aveva paura di andare nelle sezioni ordinarie, tanto da aver chiesto proprio all'Avignone di intercedere presso la direzione del carcere per ottenere il suo trasferimento presso una delle sezioni interne dell'istituto (tale richiesta egli non avrebbe mai avanzato se fosse stato, all'epoca, un confidente, per paura di essere ucciso); c) non aveva alcun ascendente o rapporto privilegiato presso gli operatori penitenziari se ha dovuto chiedere l'intercessione dell'Avignone; d) era con lo stesso Avignone in ottimi rapporti di amicizia, se proprio grazie all'intervento di costui lo Scriva era stato, infine, trasferito dal reparto isolamento ed accompagnato nel reparto ove si trovava l'amico.

Puntuale, precisa, impietosa, la narrazione dello Scriva relativa al coinvolgimento di Giuseppe Avi-

gnone nello scontro per il predominio mafioso del territorio di Taurianova ed alla sua partecipazione all'omicidio di Monteleone Domenico, ha trovato, dunque, in atti riscontri significativi che la linea difensiva dell'imputato, rivolta alla sistematica denigrazione del collaboratore, non è riuscita a scalfire; al contrario, proprio il confronto diretto tra i due ha ancor più rafforzato la posizione dello Scriva e ribadito la complessiva credibilità delle sue rivelazioni.

Nè possono indicarsi quali sintomi dell'asserita, da parte della difesa, inattendibilità del collaboratore, taluni imprecisi riferimenti in cui costui sarebbe stato colto allorché: a) nel corso delle dichiarazioni rese il 27 ottobre 1983 ha indicato, quali responsabili del delitto in esame il Giovinazzo e, in maniera generica, "gli Avignone"; b) ha attribuito il delitto a due sicari laddove i testimoni oculari avrebbero segnalato la presenza di tre persone. Appare, invero, alla Corte: a) che il 27 ottobre lo Scriva ha solo incidentalmente accennato all'omicidio di Monteleone Domenico e solo per collegarlo all'omicidio di Papasergi Santo, nel contesto di un racconto più ampio e articolato nel quale "gli Avignone" sono stati indicati quali

congiunti del Papasergi e, quindi, nella prosecuzione del discorso incidentale, quali responsabili, con Giovinazzo, dell'omicidio del Monteleone; b) che la indicazione di due esecutori materiali del delitto non contrasta con alcuna delle risultanze investigative dell'epoca, posto che l'individuo notato dalla teste Raso Teresa pur se "terzo" rispetto ai due esecutori materiali del delitto, si è limitato a rimanere nei pressi dell'auto dei sicari e non ha certo partecipato alla fase finale del delitto; pare ovvio, del resto, ritenere che l'Avignone, nel raccontare tale fase, si sia limitato a segnalare allo Scriva la presenza sua e del Giovinazzo ed abbia trascurato la presenza del terzo uomo, che a quella fase non aveva partecipato. La circostanza, infine, che diverse rivelazioni provenienti dallo Scriva su asserite confidenze dell'Avignone, si siano giudizialmente concluse con l'assoluzione degli imputati, non vale a svalutare tutte le dichiarazioni dello Scriva non solo perché, come si è già avuto modo di osservare, è ben naturale che verità, menzogne ed errori coesistano nelle rivelazioni di un collaboratore, ma anche perché, nel caso dello Scriva, le assoluzioni si basano essenzialmente sulla mancanza di riscontri positivi e non

sull'esistenza di quelli negativi. Non si deve dimenticare, d'altra parte, che il collaboratore ha in gran parte riferito episodi appresi confidenzialmente da terze persone, alle quali devono, quindi, attribuirsi errori, incongruenze e forse anche falsi riferimenti. Laddove proprio la grossolanità degli errori riscontrati in taluni racconti (allorché, ad esempio, é stato indicato quale esecutore materiale di un duplice omicidio proprio Avignone, che il giorno del delitto era detenuto) depongono per la genuinità dello Scriva che, ove avesse voluto rivolgere false accuse all'Avignone o ad altri, non avrebbe certamente compiuto errori così vistosi e banali.

La verità è, a parere della Corte, che se è pur vero che in taluno dei numerosissimi episodi riferiti dal collaboratore sono emersi errori o equivoci, è altresì vero che mai, in nessun caso, è stato possibile dimostrare un suo intento calunnioso.

Nel caso in esame, comunque, la narrazione dei fatti proposta dallo Scriva risulta ampiamente e positivamente verificata, di guisa che Avignone Giuseppe deve essere ritenuto colpevole dei delitti contestati sub capi 16 e 17 della rubrica e condannato alle pene che saranno più avanti specificate (infra pag.

1175); deve invece dichiararsi estinto per prescrizione il delitto indicato sub capo 18. Deve, infine, dichiararsi di non doversi procedere contro Giovinazzo Domenico, essendo i reati allo stesso ascritti estinti per morte del reo.

II - B-5 Omicidio Papasergi Santo A. Bruno

9 aprile 1976

Capo 19

Imputato: Monteleone Salvatore.

A soli tre giorni di distanza dall'agguato ai danni dei due Monteleone, la sera del 9 aprile 1976, veniva ucciso Papasergi Santo Antonio Bruno, soppresso all'interno della sua macelleria sita sulla via Montegrappa di Taurianova; subito soccorso, il Papasergi veniva ricoverato in ospedale ove, però, giungeva cadavere.

Recatisi sul luogo del delitto, gli inquirenti rinvenivano, all'interno della macelleria, undici bossoli e due cartucce cal. 7,65; cinque proiettili venivano, altresì, estratti dal corpo dell'ucciso in sede di esame autoptico.

Nel corso delle indagini, veniva interrogata Caruso Domenica, moglie della vittima, presente all'interno dell'unico ed angusto locale della macelleria; la donna non forniva alcun elemento utile alle indagini, al punto di indurre gli inquirenti a denunciarla per il delitto di favoreggiamento personale.

Sui fatti riferivano al Procuratore della Repubblica

di Palmi i Carabinieri di Taurianova con rapporto del 30 giugno 1976.

Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza ordinanza del G.I. di Palmi del 22 novembre 1976 che dichiarava di non doversi procedere contro gli ignoti autori dell'omicidio e rinviava a giudizio Caruso Domenica per rispondere del delitto di favoreggiamento personale. Da tale reato la donna veniva successivamente assolta dal Tribunale di Palmi con formula dubitativa (vol. 78 cart. 13).

Anche il caso Papasergi veniva riaperto da Giuseppe Scriva che, nell'interrogatorio reso al G.I. di Palmi il 27 ottobre 1983, indicava, quali responsabili dell'omicidio in questione, Monteleone Salvatore e Luppino Carmelo (f. 246 vol. 27 cart. 5). In seguito, il 1 dicembre successivo, il collaboratore ribadiva le proprie accuse ed aggiungeva che Giuseppe Avignone gli aveva riferito che il Papasergi era una persona della sua "famiglia" che andava vendicato; per tale motivo, riferiva ancora lo Scriva, l'Avignone gli aveva chiesto di "consegnargli" il Monteleone che, peraltro, era temuto perché particolarmente pericoloso (f. 12 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, contro Salvatore Monteleone e

Carmelo Luppino (nel frattempo il 2-11-1983, ucciso) per il delitto di omicidio ai danni di Papasergi Santo.In esito alla formale istruzione il G.I. rinviava il Monteleone al giudizio di questa Corte d'Assise e dichiarava non doversi procedere contro il Luppino per morte del reo (f. 93 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assente l'imputato, lo Scriva confermava le dichiarazioni rese in istruttoria e precisava di avere appreso i fatti relativi all'omicidio Papasergi, oltre che dall'Avignone, anche da Carmelo Luppino, negli anni 1981-1982, in occasione di una delle sue latitanze; la causale del delitto doveva ricercarsi nel desiderio di vendetta del Monteleone che, colpendo il Papasergi, aveva inteso punire i responsabili dell'omicidio del padre, da lui attribuito a Giuseppe Avignone.

Il Papasergi, secondo lo Scriva, era probabilmente legato all'Avignone da vincoli di parentela, di guisa che il Monteleone, uccidendolo, aveva realizzato una vendetta trasversale (ud. dibatt. del. 3-3-1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso

il fatto.

La stretta connessione temporale tra l'omicidio di Monteleone Domenico e la feroce e plateale eliminazione di Papasergi Santo costituisce, a parere della Corte, la prova più evidente dello stretto legame che collega i due delitti ed autorizza a sostenere che il secondo omicidio altro non sia che la immediata ritorsione del gruppo Monteleone all'uccisione del capo clan, l'anziano Domenico Monteleone. Tale conclusione appare, del resto, corroborata dall'esame della personalità della vittima, pregiudicata per vari reati, ripetutamente segnalata in compagnia di altri pregiudicati, come gli Sposato ed i Viola, sicuramente appartenenti all'area degli Avignone o addirittura appartenenti, in senso anagrafico, a detta famiglia, come Avignone Rocco.

Peraltro, proprio per la sua propensione al delitto e per i suoi rapporti con il clan Avignone, il Papasergi è stato sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato (vol. 406 cart. 73). Non può, quindi, esservi dubbio alcuno circa la militanza della vittima nel gruppo Avignone, in lotta con il clan dei Monteleone.

Nè l'ucciso era il solo della famiglia Papasergi ad avere effettuato tale scelta di campo; risulta,

invero, dagli atti processuali che anche il fratello minore della vittima, Papasergi Pasquale, militava nello stesso clan Avignone. Valga, a tal proposito, quanto hanno segnalato, sul conto di costui, i Carabinieri di Taurianova già con rapporto del novembre 1980 (f. 713 vol. 398 cart. 70), nel quale ambedue i fratelli sono stati indicati quali affiliati al gruppo Avignone, ed alla cui lettura si rimanda chiunque volesse approfondire l'argomento.

Ancora una volta ha riferito, dunque, il vero lo Scriva allorché ha indicato in Papasergi Santo un affiliato alla cosca capeggiata da Giuseppe Avignone ed ha attribuito l'omicidio alla fazione avversaria dei Monteleone.

Tanto premesso, osserva, tuttavia, la Corte che l'attribuzione dell'omicidio a Monteleone Salvatore, pur se logicamente credibile in considerazione della spregiudicatezza dell'imputato - già condannato per l'uccisione del capo dell'opposta fazione e sospettato di essere autore di diversi altri omicidi - della sua abilità nel maneggio delle armi, del rapporto che lo legava a Domenico Monteleone - che alla causale di gruppo fa confluire nella sua persona una pregnante causale individuale - non può ritenersi certa a causa dell'estrema genericità del

racconto del collaboratore. Questi, invero, nel caso di specie si è, in sostanza, limitato a segnalare i nomi dei responsabili dell'omicidio, senza aggiungere alcun altro particolare, che pur sarebbe stato indispensabile per una più completa verifica del racconto. Se, poi, alla genericità ed insufficienza dei riferimenti si aggiunge, ancora, la considerazione che una delle fonti del collaboratore, cioè Giuseppe Avignone, è teste più volte indiretto, avendo costui da altri appreso le notizie confidate allo Scriva, ben si comprende come gli elementi raccolti dall'accusa a carico dell'imputato, seppur significativi, non possono ritenersi tranquillizzanti.

Monteleone Salvatore dev'essere, quindi, assolto dall'omicidio di Papasergi Santo per non aver commesso il fatto.

II - B-6 Vicende delittuose collegate alla ricerca di Monteleone Salvatore; attività di favoreggiamento svolta a favore di Monteleone Salvatore e Scriva Giuseppe.

1978-1982-1984

Capi: 27-28-29-30-31-32-33-56.

Imputati: 1) Pesce Giuseppe (1923); 2) Albanese Francesco; 3) Pesce Antonino; 4) Lombardo Domenico; 5) Rositano Francesco; 6) Pronestì Rocco; 7) Calabrese Martino; 8) Giovinazzo Domenico; 9)Luppino Francesco; 10) Nucera Gianfranco; 11) Zurzolo Michele; 12) Scandinaro Carmela; 13) Scandinaro Grazia; 14) Furuli Damiano.

Il 27 ottobre 1983 Giuseppe Scriva, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palmi, rivelava che Avignone Giuseppe, nel carcere di Trani, dopo avergli riferito che Monteleone Salvatore si trovava in Rosarno, presso Graziella Scandinaro e Carmelo Luppino, sapendo che la Scandinaro era cognata di suo cugino Ciccio (Scriva) e moglie del suo amico Carmelo Luppino, lo aveva pregato di intervenire presso i coniugi Luppino per "fargli avere" il Monteleone, che il clan Avignone aveva interesse ad

uccidere per vendicare la morte di Papasergi Santo. Egli, in effetti, riferiva lo Scriva, aveva mandato una "imbasciata" a Rosarno al fine di accertare se il Monteleone si trovasse presso la Scandinaro; gli era stato, però, risposto negativamente. Della determinazione con cui gli Avignone erano, a quel tempo, alla ricerca di Salvatore Monteleone, lo Scriva aveva avuto conferma qualche tempo dopo allorché, in occasione di una comune detenzione nel carcere di Vibo Valentia, Francesco Luppino, fratello di Carmelo, gli aveva riferito di essere stato sequestrato nel 1978, mentre si trovava in contrada "Gorì" (Rosarno), da Giuseppe Pesce, Martino Calabrese, Mimmo Giovinazzo e Domenico Lombardo, i quali avevano preteso la "consegna" del Monteleone. Il Luppino, però, riferiva ancora il collaboratore, malgrado ripetute minacce di morte alternate a promesse di ingenti somme di denaro, aveva negato di avere con sè il "ricercato"; allo Scriva, però, egli aveva ammesso che il Monteleone in effetti aveva trovato asilo presso Graziella e Carmela Scandinaro, mentre il fratello Carmelo, marito di Graziella, era detenuto; il Luppino, inoltre, gli aveva riferito che il giovane Monteleone aveva trovato ospitalità anche presso Furuli Damiano, detto "Panetta". Suc-

cessivamente, aggiungeva il collaboratore, egli aveva appreso che il Monteleone, "consegnato" ai suoi nemici dalle sorelle Scandinaro, era stato ucciso. Di ciò, riferiva infine lo Scriva, aveva avuto conferma da Carmelo Luppino nel 1982 allorché, essendo latitante, era stato accompagnato in casa di costui da Nucera Gianfranco e Zirzolo Michele (f. 246 vol. 27 cart. 5).

Il 1 dicembre 1983, interrogato dal P.M. di Palmi, lo Scriva confermava quanto in precedenza aveva rivelato. Ribadiva, in particolare, il grande interesse manifestato dall'Avignone per la eliminazione di Monteleone Salvatore che, secondo lo stesso Avignone, doveva essere ucciso non solo per vendicare la morte del Papasergi, ma anche per evitare che lo stesso - particolarmente abile nel maneggio delle armi - potesse portare a termine delle azioni delittuose ai danni dei suoi familiari. Riferiva, ancora, lo Scriva di avere appreso che tutta la famiglia Avignone, coadiuvata da altre famiglie 'ndranghetiste ad essa alleate (in particolare i Pesce ed i Mammoliti), era alla ricerca del Monteleone. Confermava, quindi, l'episodio di contrada "Gorì" (f. 12 vol. 4 cart. 1).

Nel frattempo, il 2 novembre 1983, veniva ucciso a

Rosarno Carmelo Luppino. Il 4 novembre successivo Carmela Scandinaro, cognata dell'ucciso, riferiva dei gravi contrasti esistenti tra il Luppino e la famiglia Pesce, originati dall'omicidio, da parte di Bruno Scandinaro, di Rocco Pesce; i Pesce, secondo la Scandinaro, avevano in odio il Luppino non solo perché cognato dell'omicida del loro congiunto, ma anche perché lo ritenevano coinvolto nel delitto, avendo, secondo loro, il Luppino fornito allo Scandinaro l'arma del delitto. I contrasti tra il cognato ed i Pesce, aggiungeva la Scandinaro, si erano acuiti da quando il Luppino aveva preso a trascorrere la propria latitanza in compagnia di Monteleone Salvatore, nemico degli Albanese perché aveva dato ospitalità a componenti del clan Facchineri, in faida con gli Albanese. Il Luppino ed il Monteleone, riferiva ancora la Scandinaro, trascorrevano a quel tempo buon parte della latitanza nell'abitazione di tale Napoli, sita il località "Villa Rosa"; un giorno, era sopraggiunto in detta abitazione, a bordo di un pulmino, un commando armato con l'intenzione di sequestrare il Monteleone, il Luppino e Furuli Rocco (successivamente ucciso). Del commando, secondo la Scandinaro, facevano parte: Pesce Giuseppe, Albanese Francesco,

Pesce Antonino di Francesco, Lombardo Domenico, Rositano Francesco e Pronestì Rocco. Non avendo trovato i due latitanti, il gruppo aveva cercato di convincere il Napoli ad aiutarli a rintracciare i fuggitivi, ricevendone però un netto rifiuto. Riferiva, ancora, la Scandinaro di avere appreso dal cognato che Pesce Giuseppe aveva convocato Luppino Francesco e, alla presenza di altri pregiudicati, tra cui Lombardo Domenico, gli aveva offerto una grossa somma di denaro se lo avesse aiutato a rintracciare Salvatore Monteleone; il Luppino aveva, però, rifiutato. In altra occasione, invece, Francesco Luppino era stato pesantemente minacciato dal Pesce, sempre allo scopo di ottenere la sua collaborazione per pervenire alla cattura del Monteleone (f. 58 vol. 27 cart. 5).

L'11 novembre successivo Carmela Scandinaro, interrogata dal P.M. di Palmi, dopo aver ricordato l'omicidio di Rocco Pesce da parte del fratello Bruno Scandinaro, consumato per motivi di mafia su mandato di persona ad essa ignota, nonché il matrimonio della sorella Bruna con Ciccio Scriva, ribadiva che il cognato Luppino Carmelo era stato in ottimi rapporti con Monteleone Salvatore, con il quale aveva condiviso la latitanza, oltre che con i Fac-

chineri, ragione per cui egli si era attirato l'odio, oltre che dei Pesce, anche degli Albanese. Confermava, altresì, l'episodio di "Villa Rosa" e le pressioni esercitate da Pesce e dal suo gruppo su Luppino Francesco per indurlo a collaborare nella ricerca di Monteleone Salvatore. A tal proposito, ricordava la Scandinaro che Francesco Luppino era stato sequestrato da Giuseppe Pesce e Francesco Albanese sempre allo scopo di indurlo ad aiutarli a ritrovare il Monteleone; essi, però, non avevano ottenuto dal Luppino alcuna collaborazione; il Monteleone, anzi, era stato avvertito, tramite Furuli Damiano, delle intenzioni degli avversari e sollecitato ad allontanarsi dalla zona. Aggiungeva, ancora, la Scandinaro che i rapporti tra i Monteleone ed i Luppino, in particolare Luppino Carmelo, erano stretti fin dal tempo in cui lo stesso Luppino, in compagnia di Luigi Facchineri, di Giuseppe Scriva e della donna di costui, Massimi Angela, erano rimasti ospiti, essendo i tre latitanti, in casa di Monteleone Domenico (f. 37 vol. 28 cart. 5).

Si procedeva, quindi, a carico di tutte le persone indicate dallo Scriva e dalle Scandinaro e, in particolare:

a) di Scandinaro Carmela e Scandinaro Grazia per il delitto di favoreggiamento personale del latitante, all'epoca, Giuseppe Scriva (capo 27);

b) di Pesce Giuseppe (1923), Lombardo Domenico, Calabrese Martino, Giovinazzo Domenico e Albanese Francesco per il delitto di sequestro di persona ai danni di Luppino Francesco (capo 29);

c) di Pesce Giuseppe (1923), Albanese Francesco, Pesce Antonino, Lombardo Domenico, Rositano Francesco e Pronesti Rocco per i delitti di porto e detenzione illegali di armi (capo 30-31);

d) di Pesce Giuseppe (1923), Lombardo Domenico, Calabrese Martino, Giovinazzo Domenico e Albanese Francesco per il delitto di tentata estorsione ai danni di Napoli Mommo (capo 32);

e) di Furuli Damiano per il delitto di favoreggiamento personale del latitante, all'epoca, Monteleone Salvatore (capo 33);

f) di Nucera Gianfranco e Zurzolo Michele per il delitto di favoreggiamento personale del latitante Scriva Giuseppe (capo 56);

Tutti gli imputati negavano gli addebiti.

Luppino Francesco, sentito dal G.I. di Palmi quale teste, negava di essere stato minacciato per convincerlo a fornire informazioni su Salvatore Monteleone

(f. 1 vol. 34 cart. 5). Si procedeva, quindi, anche a carico del Luppino per il reato di falsa testimonianza (capo 28).

In esito alla formale istruzione, tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio dal G.I. che riteneva, tuttavia, di modificare il capo d'imputazione sub d) - capo 32 - da tentata estorsione a tentata violenza privata aggravata (f.114 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, Albanese Francesco non rilasciava alcuna dichiarazione, Pesce Antonino, Lombardo Domenico, Pronestì Rocco e Calabrese Martino respingevano ogni addebito; tutti gli altri erano assenti (Pesce Giuseppe, Giovinazzo Domenico e Rositano Francesco perché deceduti, il primo in data 29 maggio 1992, gli altri due in data 22 maggio 1990). Lo Scriva, da parte sua, confermava le dichiarazioni rese in istruttoria (ud. dibatt. del 18-3-1993). In esito alla discussione finale il P.M. concludeva il suo intervento chiedendo: 1) dichiararsi prescritti i reati indicati sub capi: a) 27, contestato a Scandinaro Carmela e Scandinaro Grazia, b) 28, contestato a Luppino Francesco, c) 29, - derubricata l'originaria imputazione di sequestro di persona nel delitto di tentata violenza privata - contestato a Lombardo Domenico, Calabrese Martino e Albanese

Francesco, d) 30, contestato ad Albanese Francesco, Pesce Antonino, Lombardo Domenico e Pronesti Rocco; e) 32, contestato a Lombardo Domenico, Calabrese Martino e Albanese Francesco; f) 33, contestato a Furuli Damiano; g) 56, contestato a Nucera Gianfranco e Zurzolo Michele; 2) dichiararsi non doversi procedere a carico di Pesce Giuseppe, Giovinazzo Domenico e Rositano Francesco in ordine ai reati rispettivamente contestati sub capi 29-30-31-32 della rubrica, essendo essi estinti per morte degli imputati; 3) l'affermazione della responsabilità di Albanese Francesco, Pesce Antonino, Lombardo Domenico e Pronesti Rocco in ordine al reato indicato sub capo 31 e la loro condanna alla pena di anni due di reclusione e lire 2.000.000 di multa - pena da dichiararsi condonata ex D.P.R. nº 875/86. I difensori degli imputati per i quali era stata proposta la condanna concludevano chiedendo l'assoluzione degli imputati; i difensori degli altri imputati concludevano in maniera conforme al P.M.

La dettagliata narrazione dello Scriva della feroce e determinata caccia a Monteleone Salvatore, scatenata dai vari Pesce, Albanese, Giovinazzo, Calabrese e da tutti gli altri pregiudicati che ne temevano la

spregiudicatezza e l'abilità nell'uso delle armi, trova, ancora una volta, in atti puntuali riscontri, questa volta essenzialmente dovuti ai contributi testimoniali delle sorelle Scandinaro. Le due donne, invero, emotivamente scosse dall'uccisione di Carmelo Luppino, marito di una delle due, hanno, sia pure parzialmente, rivelato i retroscena dell'omicidio del congiunto e, in quel contesto, ricordato la feroce insistenza con cui Monteleone Salvatore era stato da Pesce Giuseppe e dai suoi accoliti impietosamente braccato, ed i suoi alleati e fiancheggiatori ripetutamente minacciati e blanditi nel tentativo di indurli a tradire l'amico.

Le convergenti e dettagliate narrazioni dello Scriva e delle Scandinaro sono, a parere della Corte, sicuramente attendibili, sia perché tra loro autonome ed indipendenti, nel senso che l'uno e le altre le hanno rese in diverso contesto spazio-temporale ed a reciproca insaputa, sia perché esse fanno riferimento a personaggi sicuramente legati tra loro ed allo stesso Giuseppe Avignone da precisi e comuni interessi criminali. Senza contare che Rositano Francesco univa alla causale di gruppo una motivazione personale, essendo egli il figlio di quel Rositano Gaetano ucciso, il 10 giugno 1976, ad

appena due mesi di distanza dall'omicidio di Monteleone Domenico. Mentre non è certo per caso che i Carabinieri di Taurianova hanno denunciato i fratelli Giacomo e Salvatore Monteleone ed il loro cugino Sgambetterra Michele per l'omicidio del Rositano (vol. 346 cart. 62).

Certa, quindi, deve ritenersi, in relazione agli avvenimenti delittuosi sopra specificati, e contestati sub capi 30-31 e 32 della rubrica, la penale responsabilità degli imputati.

Identica conclusione vale per il delitto contestato sub capo 29, la cui definizione giuridica ritiene, tuttavia, la Corte di dover modificare, riscontrando nell'episodio in questione un'ipotesi di tentata violenza privata aggravata. Ritiene, invero, la Corte che, secondo quanto hanno riferito le Scandinaro, il commando guidato da Pesce Giuseppe intendesse solo imporre al Luppino la consegna di Monteleone Salvatore e che il suo accompagnamento nei pressi del cimitero servisse a coartarne la volontà e non anche privarlo, per apprezzabile periodo, della libertà di locomozione.

Ugualmente attendibili sono, infine, le dichiarazioni dello Scriva e delle sorelle Scandinaro nella parte di esse che hanno rivelato attività di favo-

reggiamento e di appoggio in favore di Monteleone Salvatore e di Scriva Giuseppe (capi 27-28-33-56), latitanti all'epoca dei fatti.

Si deve, tuttavia, rilevare che per i delitti indicati sub capi 27-28-29 (derubricato quest'ultimo nel senso sopra specificato)-30-32-33 e 56 sono già decorsi i termini prescrizionali di guisa deve dichiararsi non doversi procedere contro Scandinaro Carmela, Scandinaro grazia, Luppino Francesco, Lombardo Domenico, Calabrese Martino, Albanese Francesco, Pesce Antonino, Pronestì Rocco, Furuli Damiano, Nucera Gianfranco e Zurzolo Michele, in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati ai capi sopra indicati, essendo essi estinti per prescrizione. Declaratoria di improcedibilità deve, altresì, essere emessa nei confronti di Pesce Giuseppe (deceduto il 29-5-1992), Giovinazzo Domenico e Rositano Francesco (deceduto il 22-5-1990), essendo i reati ad essi ascritti estinti per morte degli imputati. Albanese Francesco, Pesce Antonino, Lombardo Domenico e Pronestì Rocco devono, invece, essere dichiarati colpevoli del delitto di porto illegale di armi (capo 31 della rubrica) e condannati alle pene che saranno in seguito specificate (infra pag. 1173-1183-1185-1186).

II - C FAIDA TRA LE FAMIGLIE MAMMOLITI-BARBARO DI CASTELLACE.

Di una sanguinosa faida combattuta, tra la fine degli anni quaranta e la prima metà del decennio successivo, nel borgo di Castellace, piccola frazione del comune di Oppido Mamertina, tra le famiglie Mammoliti e Barbaro, narrano le cronache giudiziarie dell'epoca, delle quali vi è ampia traccia agli atti del procedimento penale c.d. "dei sessanta", cui si è già fatto riferimento. I provvedimenti giudiziari emessi al termine di quell'importante inchiesta (vol. 340 e 341 cart. 61; cart. 139) hanno, invero, riassunto i termini essenziali della faida - ovviamente esplosa per le mire espansionistiche delle due famiglie che ambivano al controllo mafioso di tutte le attività produttive di Castellace - ricordando l'omicidio di Mammoliti Vincenzo, prima vittima della faida, consumato il 23 agosto del 1948. A tale delitto è seguito, il 19 ottobre dello stesso anno, l'omicidio di Barbaro Giuseppe ed il ferimento grave di Barbaro Francesco da parte di Mammoliti Vincenzo - figlio di Francesco nonché nipote ed omonimo dell'ucciso e fratello di Saverio, odierno imputato - e di Cosoleto Francesco, la responsabilità dei

quali è stata giudizialmente accertata.

La vicenda non si è, tuttavia, conclusa con l'aggressione ai danni dei Barbaro poiché il 16 ottobre del 1954 Francesco Mammoliti, padre di Vincenzo e di Saverio, è stato ucciso da Barbaro Domenico. A pochi giorni di distanza, il 7 novembre 1954, nel corso di un agguato condotto da due persone, sono rimasti feriti Barbaro Francesco e Guadagnino Antonio; l'attentato è stato attribuito dagli inquirenti a Mammoliti Vincenzo - resosi irreperibile subito dopo l'omicidio del padre - ed a Stillitano Francesco, a sua volta ucciso il 10 novembre successivo. A poco più di due mesi di distanza, il 19 gennaio 1955, Barbaro Giovanni è caduto vittima dell'ennesimo agguato, attribuito dagli inquirenti a Vincenzo ed Antonio Mammoliti; di tale ultimo omicidio è stato ritenuto responsabile, e condannato, Mammoliti Antonio.

Con la eliminazione di Barbaro Giovanni la faida è sembrata esaurirsi, nel senso che, mentre i superstiti di quella famiglia si sono affrettati ad abbandonare Castellace ed a trasferirsi in altre regioni d'Italia, i Mammoliti sono rimasti padroni incontrastati del territorio.

L'esistenza della faida, giudizialmente accertata, è

stata, peraltro, ammessa dallo stesso Mammoliti Saverio, anche se, per difendersi dall'accusa di essere responsabile dell'omicidio di Barbaro Antonino (27 ottobre 1974), egli ha sostenuto che essa si era ormai conclusa nella prima metà degli anni cinquanta.

La vittoria sui Barbaro è stata per i Mammoliti il trampolino dal quale negli anni successivi essi si sono lanciati alla conquista, non solo di Castellace, ma anche delle contrade circostanti, grazie anche a matrimoni "politici" con le famiglie Rugolo (Mammoliti Antonino ha sposato Rugolo Clara) e Nava (Mammoliti Saverio ha sposato Nava Caterina) ed alla loro abilità diplomatica che li ha portati a coalizzarsi con altri potenti gruppi mafiosi della provincia reggina, come i Piromalli di Gioia Tauro, gli Avignone di Taurianova, i De Stefano di Reggio Calabria. Ciò, mentre le organizzazioni criminali della Provincia erano caratterizzate da una forte instabilità degli equilibri di potere tra le diverse cosche, che poi ha determinato la morte di due capi storici della 'ndrangheta: Antonio Macrì di Siderno e Mico Tripodo di Gallico.

Non risulta se e quanta parte la famiglia Mammoliti

abbia avuto nella sanguinosa evoluzione dei vecchi equilibri mafiosi della provincia reggina; certo è, in ogni caso, che già alla fine degli anni settanta, partendo da umili e poverissime origini (lo stesso Saverio Mammoliti ha ricordato quanto critiche fossero in origine le condizioni economiche della sua famiglia, assistita generosamente da Domenico Cunsolo - ud. dib. del 10-11-1993), essa era divenuta miliardaria grazie all'acquisizione per prezzi irrisori, in proprietà o in affitto, di gran parte degli oliveti di Castellace e delle zone contigue, alla costruzione di palazzi, all'acquisizione di terreni destinati ad insediamenti turistici (f. 372 vol. 397 cart. 70).

Si è trattato, ovviamente, di acquisizioni condotte con metodi tipicamente mafiosi, realizzate attraverso minacce di ogni genere: dalle intimidazioni verbali ai danneggiamenti, agli attentati alla vita dei pochi che hanno avuto il coraggio di resistere.

Indicativa dei sistemi operativi della cosca è la vicenda , sviluppatasi negli anni sessanta, legata a diversi tentativi di estorsione ed al tentato omicidio di Greco Leopoldo, proprietario di un oliveto sito in Castellace, messo sostanzialmente nell'impossibilità di vendere i frutti del fondo a persone

diverse dal clan Mammoliti che, ovviamente, quale corrispettivo dell'acquisto, offriva prezzi assolutamente simbolici. Vicenda che ha avuto risvolti giudiziari definiti con la condanna, per i reati di associazione per delinquere e tentata estorsione, di alcuni componenti la cosca, tra cui Mammoliti Saverio e Rugolo Domenico (f. 400 vol. 397 cart. 70; decreto Trib. Reggio Cal. M.P. del 5-6-1993, cart. 140).

Altra vicenda illuminante, pur essa risalente agli anni sessanta, ma prolungatasi fino ai giorni nostri, è quella che ha visto quale vittima la famiglia Cordopatri, proprietaria di un vasto fondo olivetato che aveva suscitato gli appetiti della cosca. Anche in questo caso nulla è stato tralasciato per obbligare i Cordopatri a cedere i loro terreni; intimidazioni, danneggiamenti si sono succeduti incessantemente e sono stati ricordati nelle coraggiose denunce presentate da Cordopatri Domenico e Cordopatri Carlo (che ha anche dovuto subire un attentato alla vita), integralmente riportate nella sentenza "dei sessanta", più volte citata. Vicenda che, per l'ostinata determinazione dei Cordopatri a non vendere i terreni, non si è ancora conclusa pur se, come si rileva nel decreto M.P. del Tribunale di

Reggio Calabria, sopra citato (gravato di appello), essa ha sostanzialmente provocato il collasso economico della famiglia Cordopatri "impedita - si legge nel decreto - a fruire della redditività dei terreni, ma obbligata al pagamento delle tasse e delle rate di mutuo concesse dalla BNL, tant'è che l'istituto di credito fu indotto ad una procedura esecutiva in cui la proprietà fu messa all'incanto: l'asta andò deserta". Vicenda divenuta per i Cordopatri sempre più dolorosa, se è vero che Antonio Cordopatri è rimasto vittima, nell'ottobre del 1990, di un attentato alla vita, eseguito con modalità identiche a quello che, successivamente, nel luglio del 1991, ne ha provocato la morte. E non è certo per caso che per la morte del Cordopatri siano indagati, secondo quanto risulta nel già citato decreto M.P., autorevoli componenti della cosca Mammoliti, raggiunti recentemente da provvedimento restrittivo; nè é per caso che, nel corso delle indagini seguite all'omicidio, sia emersa l'ipotesi che la cosca si sia appropriata, con i soliti metodi mafiosi, di altre vaste proprietà terriere; ipotesi dalla quale sono scaturiti, sempre a carico della stessa cosca, ulteriori imputazioni e provvedimenti cautelari per associazione per delinquere di stampo mafioso,

estorsioni ed altro. Indagini ed imputazioni, peraltro, che paiono alla Corte in perfetta sintonia con quanto già accertato dai giudici del Tribunale di Reggio con la sentenza del 4 gennaio 1979 che ha segnalato l'esistenza, già a quel tempo, in Castellace e zone limitrofe di una situazione di ferreo controllo, da parte del gruppo Mammoliti-Rugolo, delle attività olivicole ed agrumicole, riguardanti la produzione e la commercializzazione del prodotto ed anche la percezione, spesso fraudolenta, delle indennità CEE.

Le attività criminose della cosca non si sono solo indirizzate all'accaparramento di proprietà fondiarie, ma si sono indirizzate verso altri settori. Certamente attivo è stato il gruppo Mammoliti nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti. Valga, per tutte, la condanna riportata, tra gli altri, da Mammoliti Saverio, per i delitti di associazione per delinquere, spaccio di notevoli quantità di stupefacenti ed altro, con sentenza del Tribunale di Lagonegro del 28 luglio 1976 che, peraltro, ha messo in risalto i collegamenti tra i Mammoliti ed i Piromalli di Gioia Tauro (vol. 206 cart. 28).

Altro settore che ha visto molto attiva, secondo gli inquirenti, la cosca Mammoliti-Rugolo, è quello dei

sequestri di persona a scopo di estorsione. Tra i tanti ad essa attribuiti (f. 378 vol. 397 cart. 70), spicca quello, eseguito a Roma nel 1973, del giovane Paul Getty, custodito in agro di Castellace, nella proprietà Mammoliti, in una cisterna sotterranea. Per tale delitto - che ha fatto clamore all'epoca sia per il nome del sequestrato che per la crudele ferocia dei malviventi che non hanno esitato a mutilare il giovane per convincere i familiari a versare il riscatto (il rapito è stato privato dell'orecchio destro, poi inviato, quale macabro trofeo, alla famiglia) - è stato formalmente incriminato proprio Mammoliti Saverio, in concorso con altri affiliati al suo clan e con Piromalli Girolamo (oggi defunto), fratello di Giuseppe Piromalli ed all'epoca capo dell'omonima cosca. Tutti gli imputati sono stati assolti, con la citata sentenza del Tribunale di Lagonegro, per insufficienza di prove; pur tra tante incertezze e polemiche rilevate dal Tribunale di Reggio con la ricordata sentenza del gennaio 1979.

Questa stessa sentenza, peraltro, ha altresì segnalato la vocazione imprenditoriale della cosca, interessata oltre che, come altri importanti clans mafiosi della piana Gioiese (Piromalli, Avignone,

Mazzaferro), ai lavori del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro - in particolare all'attività di trasporto degli inerti, sostanzialmente monopolizzata dalla mafia - ed alle attività commerciali svolte nel settore oleario, anche ad attività speculative nel campo dell'edilizia. Invero, già nel rapporto del novembre del 1980, più volte citato (vol. 397), i Carabinieri di Taurianova hanno segnalato l'acquisto, da parte di appartenenti alla cosca, di estesi appezzamenti di terreno in località "Ravaglioso", "Pietrosa" e "Scinà" di Palmi, in zona costiera destinata ad insediamenti turistici. Nello stesso rapporto è stato evidenziato come Mammoliti Saverio fosse interessato a due società costituite in Roma e denominate "Romana Uranio Diatomite s.r.l." e "Due Pini s.r.l.", poi trasferite a Castellace con amministratore unico Nava Graziano, cognato del Mammoliti; sodalizi che, secondo gli inquirenti, servivano per dare parvenza di legalità alle speculazioni edilizie legate allo sfruttamento delle zone costiere di Palmi e contrade limitrofe. Giudizio sostanzialmente condiviso dal Tribunale di Reggio Calabria che, con decreto M.P. del 29 ottobre 1983, ha disposto il sequestro dei beni del Nava, della sorella - moglie di Mammoliti Saverio - e di

Mammoliti Caterina che avevano "acquisito ingenti patrimoni nell'ambito di pochissimi anni svolgendo ruolo di amministrazione attiva degli affari facenti capo alla cosca di appartenenza (citato decreto M.P. Trib. Reggio del 5-6-1993).

Capo indiscusso del sodalizio è Mammoliti Saverio, da anni divenuto elemento di spicco della 'ndranghe-ta ed uno dei più influenti capi mafia della provin-cia reggina.
Cresciuto in ambiente permeato di sanguinaria vio-lenza, ha iniziato la sua "carriera" di mafioso svolgendo, fino al 1966, la tradizionale attività di "guardiano"; lavoro certamente fruttuoso se già allora egli è stato segnalato a bordo di una romban-te "Jaguar". Soggetto cinico e spavaldo - così è stato descritto dagli inquirenti - è apparso dotato fin da giovane di incontenibile propensione al delitto, solo in piccola parte riscontrabile dalla lettura del certificato penale (cart. 145) che pur segnala, oltre a taluni reati minori, ripetute condanne per associazione a delinquere, per delitti contro il patrimonio, per spaccio di stupefacenti, cui si è in precedenza accennato (20-6-1970 Corte Assise Palmi; 28-7-1976 Tribunale Lagonegro e 4-1-

1979 Tribunale Reggio Calabria). Ben poca cosa, comunque, rispetto ai fatti delittuosi nei quali gli inquirenti, nel corso di tanti anni, lo hanno ritenuto responsabile ed in relazione ai quali, laddove è stato possibile giungere alla sua incriminazione, si sono ripetute sentenze assolutorie, generalmente con formula dubitativa. Denunce per rapine, omicidi, danneggiamenti, estorsioni, conflitti a fuoco con i Carabinieri, sequestri di persona, si sono succedute negli anni, ma non hanno impedito al Mammoliti lunghe, dorate ed irridenti latitanze - dal 13 dicembre 1972, giorno in cui è evaso dalla casa mandamentale di Nicotera, all'8 aprile 1980, giorno in cui si è costituito ai Carabinieri di Palmi - intervallate da feste memorabili in occasione di importanti avvenimenti familiari, interviste a giornali nazionali, trasferimenti anche per lungo periodo a Roma, dove alla vita brillante e mondana ha alternato "riunioni d'affari" con taluni importanti esponenti della malavita calabrese e romana.

Nè la carcerazione, a seguito di spontanea e certo meditata decisione di costituirsi, ha avuto impatto sconvolgente nell'esistenza dell'imputato, cui in sostanza dai rappresentanti delle istituzioni dello Stato non è stato negato nulla: a) l'assegnazione -

malgrado le pesanti condanne, la gravità dei delitti commessi e la precedente evasione - nel carcere più vicino all'abitazione, quello di Cinquefrondi, a gestione familiare se è vero quanto hanno sostenuto i Carabinieri di Grosseto, con rapporto del 12 marzo 1981, secondo cui il Mammoliti, pur risultando detenuto a Cinquefrondi, aveva preso un periodo di "ferie", tra il 20 giugno ed il 14 luglio 1980, trascorso a Porto Azzurro, in casa del cugino Zappia Pasquale che, interrogato sul punto, non solo ha confermato la circostanza, ma anche sottolineato quanto necessarie fossero state le ferie al congiunto "bisognoso di ritemprarsi in quanto lavora più di dieci mesi all'anno" (vol. 208 cart. 30); b) la sospensione dell'esecuzione della pena (dopo poco più di un anno di detenzione) per gravi infermità fisiche; c) premurosi ricoveri in ospedale, sempre a causa delle asserite gravi condizioni di salute; d) arresti domiciliari; e) semilibertà. Forse non c'è misura alternativa di cui il Mammoliti non abbia goduto; da ciò lo sfogo del Questore di Reggio che, nella proposta del 30 giugno 1983 di applicazione al Mammoliti e ad altri affiliati di misure di prevenzione, ha sconsolatamente osservato: "Avrebbe dovuto (il Mammoliti), per cumulo di pene, il 5-2-1988,

lasciare il carcere per iniziare a scontare la pena accessoria della colonia agricola. Di fatto, il Mammoliti, dopo otto anni di latitanza e poco più di un anno di carcere, si trova in Castellace per motivi di salute" (vol. 284 cart. 52).

Che differenza di trattamento rispetto al bistrattato Giuseppe Scriva, isolato e trasferito, dopo le evasioni, in ben altre carceri (Pianosa Alghero, Porto Azzurro, ecc.), mai ricoverato per motivi di salute, mai destinatario di provvedimenti di sospensione della pena, mai agli arresti domiciliari ! Eppure, scalpore e sospetti ha suscitato negli imputati l'unico permesso libero concessogli, dopo anni di dura carcerazione, e la semilibertà, infine accordata anche a lui, ma successivamente revocata per violazione dei relativi obblighi.

In ogni caso, per ritornare al Mammoliti, la dorata e saltellante carcerazione non ha provocato grossi danni all'economia familiare, se è vero che egli non ha esitato a versare una cauzione di duecento milioni per ottenere la propria scarcerazione per decorrenza dei termini in relazione proprio al presente procedimento.

Tanto opportunamente premesso, occorre procedere

all'esame dell'unico avvenimento delittuoso ricondotto dall'accusa nell'ambito della faida di Castellace ed oggetto dell'esame della Corte: l'omicidio di Barbaro Antonino.

II - C-1 Omicidio Barbaro Antonino

27 ottobre 1974

Capi: A5-A6

Imputato: Mammoliti Saverio

Il 27 ottobre 1974 Barbaro Antonino veniva ucciso da ignoti sicari appostati sulla via Nazionale nº111, lungo la quale la vittima stava transitando a bordo della propria autovettura.

Nel corso delle indagini, mentre fonti confidenziali riferivano che l'omicidio era maturato nell'ambito dell'attività commerciale svolta dalla vittima, che si interessava della vendita di suini, la moglie e la sorella dell'ucciso - Angela Guida e Filomena Barbaro - attribuivano il delitto all'insorgere dell'antica faida tra i Barbaro ed i Mammoliti.

L'ipotesi veniva, in particolare, avanzata dalla Barbaro che ricordava le dolorose vicende della sua famiglia, costretta ad allontanarsi da Castellace dopo aver venduto ai Rugolo i propri beni e dopo aver lamentato l'uccisione di Barbaro Giuseppe e Barbaro Giovanni, caduti nella faida con i Mammoliti e la condanna di Barbaro Domenico, ritenuto responsabile dell'omicidio di Mammoliti Francesco, ed in

carcere dal 1955. Dei sei fratelli, aggiungeva la teste, risultavano viventi Domenico (successivamente ucciso, nel 1977, a Bastia Umbra, poco tempo dopo essere stato scarcerato), Rocco e Francesco, emigrati in Umbria fin dal 1955. Angela Guida, da parte sua, ricordava che il marito si era trasferito in Umbria, con gli altri fratelli, fin dal 1955 e che era rientrato nel giugno 1971 ad Oppido Mamertina, paese d'origine della teste, perché colà gli affari non andavano più bene. Nel rientrare in Calabria, il marito, aggiungeva ancora la Guida, aveva portato con sè solo le figlie femmine, lasciando in Umbria, presso i parenti, l'unico figlio maschio. Riferiva, infine, la donna che il marito era uscito da casa alle ore 6,30 del 26 ottobre senza dire dove andava.
Sui fatti, riferiva il Commissariato di Polizia di Gioia Tauro con rapporti del 26 dicembre 1974 e del 22 gennaio 1975.
Il relativo procedimento penale si concludeva il 15 dicembre 1976 con sentenza istruttoria del G.I. di Palmi che dichiarava di non doversi procedere, essendo rimasti ignoti gli autori del reato (vol. 457 cart. 82).

La vicenda veniva ancora riaperta da Giuseppe Scriva

che il 7 dicembre 1983 riferiva al G.I. di Palmi di avere appreso, nel carcere di Trani, da Giuseppe Avignone che esecutori materiali dell'omicidio erano stati Mammoliti Saverio e Crea Teodoro ("Toro"); il primo aveva agito per motivi di faida, il secondo per fare una "cortesia" al primo e come suo "guarda-spalle"; con tale delitto, aggiungeva il collaboratore, si era esaurita la faida Barbaro-Mammoliti (f. 5 vol. 445 cart. 79).

Sentito dal P.M. di Palmi il 15 gennaio 1984, lo Scriva ribadiva quanto rivelato in precedenza, aggiungendo solo che il cadavere del Barbaro era stato rinvenuto dal cappellano delle carceri di Palmi, all'ingresso di Gioia Tauro (f. 3 vol. 442 cart. 79).

Il 6 febbraio 1985, interrogato dal G.I. di Palmi, egli null'altro sapeva aggiungere in ordine all'omicidio in questione; riferiva soltanto che a Perugia un altro componente della famiglia Barbaro era rimasto vittima di altra aggressione (f. 371 vol. 444 cart. 79).

Si procedeva, quindi, a carico di Saverio Mammoliti e di Teodoro Crea che, formalmente interrogati, respingevano ogni addebito. Il Mammoliti, in particolare, ammetteva che in passato tra la sua famiglia e

quella dei Barbaro vi erano stati dei contrasti ma, aggiungeva, si trattava di fatti ormai lontani nel tempo e, quindi, superati.

Venivano, altresì, sentite Guida Angela e Barbaro Filomena che ribadivano le dichiarazioni rese in sede di prime indagini. La Barbaro, inoltre, riferiva che nel 1977 il fratello Domenico - scarcerato da appena un anno, avendo terminato di espiare la pena inflittagli per l'omicidio di Mammoliti Francesco, padre dell'imputato - era stato ucciso a Bastia Umbra, ove aveva fissato la propria dimora (f. 60 e 68 vol. 445 cart. 79).

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava Mammoliti Saverio al giudizio di questa Corte e prosciogliева Crea Teodoro, nei cui confronti non era stato possibile acquisire alcun riscontro delle rivelazioni del collaboratore (f. 29 vol. 439 cart. 78).

In dibattimento, l'imputato ribadiva la propria estraneità ai fatti (ud. dib. del 24-3-1992 e del 10-11-1993); anche lo Scriva confermava quanto aveva riferito in istruttoria e ribadiva di non essere a conoscenza di altri particolari del delitto (ud. dib. del 9-2-1993). Mammoliti Saverio chiedeva, ed otteneva, di essere messo a confronto con il

collaboratore (ud. dib. del 26-3 e del 27-4-1993).
In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Estremamente fragili sono, nel caso di specie, gli elementi di accusa offerti all'esame della Corte.
Tale fragilità dipende non solo dalla circostanza che ignota è rimasta la fonte originaria delle rivelazioni dello Scriva (non avendo a costui l'Avignone rivelato l'identità della sua fonte nè se questa fosse, direttamente ovvero a sua volta indirettamente, a conoscenza degli avvenimenti narrati) ma anche dalle incertezze che aleggiano intorno alla stessa causale del delitto e, ancora, dalla mancata indicazione, da parte del collaboratore, di dati specifici, riguardanti le modalità organizzative ed esecutive del delitto, che possano essere oggetto di verifica.
In buona sostanza, lo Scriva ha solo indicato i nomi dei responsabili dell'omicidio, così come appresi dall'Avignone, senza altro aggiungere se non il dato relativo al rinvenimento del cadavere da parte del cappellano del carcere di Palmi che, seppur positi-

vamente verificato, appare privo di significativa valenza indiziaria.

Rinviato a quanto in precedenza si é osservato in ordine alla fragilità dei contenuti accusatori di rivelazioni provenienti da diverse ed ignote fonti indirette, per quanto più specificatamente riguarda la causale del delitto in esame, osserva la Corte che quella indicata dal collaboratore non presenta contorni di assoluta chiarezza. Ciò non certo perchè sia stata proposta una causale alternativa - quella collegata all'attività commerciale del Barbaro, rivelata dalla fonte confidenziale, non ha trovato alcun riscontro, anzi è stata smentita dai familiari della vittima i quali hanno dichiarato che il congiunto da tempo non si interessava più del commercio dei suini - ma perchè non sono emerse circostanze che potessero giustificare il riaccendersi dell'antica faida. E' pur vero che le vendette mafiose hanno lunga memoria e talvolta esplodono a distanza di anni e che il rientro in Calabria del Barbaro può essere stato non gradito ai Mammoliti; ma è anche vero che la vittima si era trasferita ad Oppido fin dal giugno 1971, di guisa che, se vera fosse la causale legata alla faida, il "mancato gradimento" di quella presenza gli antichi rivali avrebbero

manifestato immediatamente, non dopo oltre tre anni; si deve, altresì, ipotizzare che, nel rispetto del rituale mafioso, il Barbaro, o chi per lui, prima di decidere il rientro in Calabria, abbia compiuto qualche passo per verificare l'esistenza delle condizioni di un tal ritorno. Potrebbe, per la verità, ipotizzarsi un riaccendersi dello scontro tra i due gruppi familiari, dovuto a nuovi contrasti successivamente insorti ovvero al riaccendersi dei vecchi; nessun elemento concreto è, però, emerso in atti a conforto di una simile ipotesi, che tale è rimasta anche perchè gli stessi familiari della vittima, che hanno indicato la causale legata alla faida, nulla di attuale e di concreto, in tale direzione, hanno proposto.

E' anche vero che nel 1977 a Bastia Umbra è stato ucciso, nel solito agguato mafioso, poco tempo dopo la sua scarcerazione, Barbaro Domenico, ed è altresì vero che tale delitto è sicuramente collegato all'antica faida, essendo stato il Barbaro autore dell'omicidio di Mammoliti Francesco e non esistendo alcuna possibilità di ipotizzare causali alternative; è anche vero che Mammoliti Saverio, all'epoca latitante, univa alla causale di gruppo un'importante causale personale essendo l'ucciso, Mammoliti

Francesco, suo padre ed è pur vero che taluno ha segnalato l'inquietante presenza dell'imputato in Bastia Umbra qualche tempo prima dell'omicidio (cart. 141); è però altrettanto vero che, ove anche fosse stata accertata la responsabilità di Mammoliti Saverio relativamente al delitto di Bastia Umbra, ciò non verrebbe a rafforzare la causale di faida proposta per l'omicidio di Barbaro Antonino nè, tanto meno, a convalidare l'ipotesi di un diretto coinvolgimento in tale delitto dell'odierno imputato.

Invero, nel caso di Barbaro Domenico si è trattato non tanto di una ripresa della faida, quanto di pura e semplice vendetta personale, a lungo attesa e meditata, diretta a colpire colui che era stato il responsabile dell'omicidio di Francesco Mammoliti e, ovviamente, a recuperare ampiamente ed esaustivamente il prestigio mafioso della famiglia. Considerazioni, queste, che non valgono con la stessa appagante certezza per l'omicidio di Barbaro Antonino, che non risulta mai aver preso parte attiva alla faida.

Non si può, infine, omettere di rilevare come ulteriori elementi di incertezza introduca la circostanza che non é stato possibile accertare dove e con

chi la vittima avesse trascorso le quasi quarantotto ore precedenti l'omicidio; di guisa che non può escludersi che il delitto possa essere scaturito da avvenimenti realizzatisi in quel lasso di tempo durante il quale si sono perse le tracce della vittima.

Per concludere sull'argomento, osserva la Corte che le incertezze relative alla causale, l'impossibilità di verificare l'attendibilità della fonte originaria delle rivelazioni dello Scriva, la mancata indicazione, da parte di costui, di dati concreti relativi alle modalità del delitto, che avrebbero potuto essere oggetto di verifica, inducono la Corte ad emettere sentenza assolutoria nei confronti di Mammoliti Saverio per non aver commesso il fatto.

II - D FAIDA TRA LE FAMIGLIE PIROMALLI - FEDELE

Dell'esistenza, tra la fine degli anni sessanta ed i primi anni settanta, di un gruppo criminale facente capo ai fratelli Fedele - Antonino, Rosario Giuseppe, Guido e Michelangelo - originari di Drosi di Rizziconi, vi è in atti ampia documentazione.

Pur a prescindere dal coinvolgimento di Fedele Antonino nel tentato omicidio di Albanese Francesco e nel duplice omicidio di Albanese Raffaele e Raso Antonino e tentato omicidio di Raso Giuseppe, di cui si è in precedenza trattato (retro pag. 339 e pag. 381), ripetutamente essi sono stati, in quegli anni, segnalati quali autori di gravissimi delitti. La loro ascesa criminale sarebbe partita, secondo gli inquirenti, dalla eliminazione - ad essi attribuita - del noto e temuto pluriomicida Maisano Domenico, ucciso nell'ottobre del 1967. A partire da tale data i Fedele avrebbero assunto il controllo del territorio di Drosi, come del resto testimoniano i numerosissimi rapporti giudiziari che li hanno ripetutamente indicati quali autori di gravissimi delitti: dall'omicidio al sequestro di persona a scopo di estorsione, al furto, alla truffa, allo spaccio di

banconote contraffatte, al tentativo di estorsione, al danneggiamento mediante esplosivo, all'associazione per delinquere; non sono, ovviamente, mancate lunghe latitanze, volontarie irreperibilità, conflitti a fuoco con i Carabinieri. Segnalazioni, queste, chiaramente indicative, pur prescindendo dagli esiti dei relativi procedimenti penali, di una spiccata personalità criminale che ha indotto le autorità di polizia a chiedere l'applicazione, nei loro confronti, di misure di prevenzione; richieste, peraltro, generalmente accolte (vol. 208 cart. 30).

Orbene, improvvisamente la promettente carriera criminale dei Fedele è stata interrotta da una serie continua di attentati alla vita ed ai beni, da loro stessi e dai loro parenti ed affiliati, subiti tra il dicembre del 1974 ed il mese di gennaio del 1977, che li ha costretti a fuggire dalle contrade natie ed a trovare rifugio in altre parti d'Italia.

Tra gli episodi che hanno visto vittime i Fedele ed il loro affiliati, oltre alla distruzione: dell'agenzia di assicurazioni appartenente ad uno dei fratelli, della abitazione della loro madre e di una casa di campagna di loro proprietà (f. 206 vol. 445 cart. 79), sono stati segnalati:

1) il tentato omicidio di Fedele Rosario Giuseppe,

consumato il 7 dicembre 1974 in Gioia Tauro;

2) il tentato omicidio di Fedele Antonino, consumato in località "Caloiero" di Rizziconi il 24 giugno 1975;

3) l'omicidio di Franco Salvatore, affiliato al clan Fedele, consumato in Rizziconi il 18 agosto 1975;

4) il tentato omicidio ancora di Fedele Rosario Giuseppe, consumato in località "Torniello" di Roccastrada (Grosseto) il 24 settembre 1976;

5) l'omicidio di Papalia Giuseppe, cognato dei Fedele, consumato a Drosi di Rizziconi il 26 novembre 1976 (nella stessa notte la casa del Papalia è stata distrutta da un incendio);

6) l'omicidio di Fusà Giuseppe, zio dei Fedele, consumato a Rizziconi il 14 gennaio 1977.

L'improvviso scatenarsi di così gravi attentati ai danni di diversi esponenti della famiglia Fedele e la conseguente decisione presa da costoro di abbandonare il paese di origine e di trasferirsi in altre regioni del Paese autorizzano a sostenere che, nella loro rampante ascesa verso i vertici dell'organizzazione mafiosa della piana gioiese, i Fedele si sono scontrati con altro gruppo criminale che li ha decimati e costretti alla fuga.

Orbene, a tal proposito, l'accusa ha ritenuto di

indicare, seguendo anche le rivelazioni di Giuseppe Scriva, tale gruppo nella cosca Piromalli. La tesi non è certo priva, a parere della Corte, di ragionevoli riscontri.

Già nel 1975, in occasione dell'omicidio di Franco Salvatore, la fidanzata di costui ha indicato Piromalli Giuseppe quale responsabile del delitto; mentre il fratello dell'ucciso, Franco Bruno, ha rivelato che il congiunto aveva paura dei Piromalli, tanto che aveva intenzione di trasferirsi in Francia (vol. 208 cart. 30).

Successivamente, i Carabinieri di Rizziconi, nel rapporto del 25 maggio 1977, relativo all'omicidio di Papalia Giuseppe, hanno segnalato che i diversi attentati che negli ultimi tempi avevano subito i Fedele ed i loro alleati dovevano essere collegati alla posizione fortemente critica assunta dai Fedele circa le modalità di spartizione dei subappalti per il trasporto di materiale inerte, relativi ai lavori di costruzione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro; lavori in relazione ai quali proprio la cosca Piromalli aveva grossi interessi (cart. 141).

Di un vero e proprio scontro tra i Fedele ed i Piromalli vi è prova certa, a partire dai primi anni ottanta, fornita dalla sentenza 18 luglio 1985 della

Corte d'Assise di Palmi che, nel ricostruire le cruenti fasi dello scontro scoppiato in quegli anni tra la famiglia Piromalli e quella emergente dei Tripodi di Gioia Tauro, che non aveva voluto assoggettarsi all'autorità di Giuseppe Piromalli, ha accertato come ad un certo punto ai Tripodi, ormai perdenti ed in fuga da Gioia Tauro, si fossero affiancati i Fedele, al punto che Fedele Guido, in concorso con alcuni componenti la predetta famiglia, è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di Piromalli Antonio, consumato in Gioia Tauro il 20 settembre 1980. La stessa sentenza, inoltre, ha ricordato la ripetuta presenza, sempre nello stesso periodo, di Fedele Rosario Giuseppe accanto a Tripodi Carmelo, protagonisti di diversi episodi delittuosi, mentre altri, ancora non portati a termine, erano stati programmati (assalto al distributore Agip di Gioia Tauro, luogo di riunione degli affiliati del clan Piromalli, progettato da Fedele Guido e da Tripodi Carmelo (vol. 417/422 cart. 75; in app. cart. 136).

Tuttavia - osserva la Corte - se con riferimento agli anni ottanta può dirsi accertato lo stato di belligeranza tra il gruppo Piromalli ed il clan Fedele, alleatosi con i Tripodi, altrettanto non si

può sostenere, con analoga certezza, per gli anni che vanno dal 1974 al 1977, che hanno visto i Fedele ed i loro parenti ed amici vittime dirette di agguati mafiosi. Con riferimento a tale periodo, invero, non si può del tutto escludere che altri gruppi mafiosi della piana gioiese, infastiditi dal frenetico espansionismo dei Fedele, abbiano deciso di eliminare concorrenti così ostinati e pericolosi. Non si deve, infatti, dimenticare che forti interessi nei lavori del quinto centro siderurgico avevano diversi clans criminali e che, a quel tempo, i Fedele avevano, con le cosche dei Monteleone e dei Facchineri, precisi collegamenti, certo non graditi dai gruppi a costoro avversari.

La causale di faida riferita ai Piromalli, dunque, pur coerente ed attendibile, non appare del tutto nitida proprio a causa della sua non esclusività.

II - D-1 Tentato omicidio Fedele Rosario Giuseppe

7 dicembre 1974

Capi: A17-A18.

Imputati: 1) Piromalli Giuseppe; 2) Mammoliti Saverio.

Il 7 dicembre 1974, intorno alle ore 18, Fedele Rosario Giuseppe veniva ricoverato presso l'ospedale civile di Gioia Tauro per ferite d'arma da fuoco (fucile) alla regione epigastriaca.

A soccorrere il ferito era stato un automobilista, tale Polimeni Giuseppe che, interrogato da personale del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro, riferiva che la sera del 7 dicembre, trovandosi a passare davanti al cimitero di Gioia Tauro, aveva notato una persona al centro della carreggiata che gli aveva fatto cenno di fermarsi. Arrestata l'auto, egli aveva notato che l'individuo era ferito, per cui lo aveva accompagnato in ospedale; nei pressi del luogo ove si trovava il ferito, aggiungeva il Polimeni, egli non aveva notato persone nè autovetture in sosta.

Il cognato del Fedele, Papalia Giuseppe, interrogato a sua volta, dichiarava che il congiunto, abitual-

mente residente in Casale d'Elsa (Siena), ove in passato era stato inviato al soggiorno obbligato, era giunto a Drosi il giorno precedente l'agguato, il 6 dicembre, a bordo della propria autovettura "Lancia Fulvia"; verso le ore 15 del 7 dicembre, riferiva ancora il Papalia, dopo aver pranzato, il Fedele si era allontanato verso il cimitero di Drosi a bordo della sua (del Papalia) auto "FIAT 128" targata 148295. Detta auto veniva successivamente rinvenuta dagli investigatori in contrada "Ciambra", nei pressi della strada che dal quadrivio Spartimento conduce ad Eranova.

Veniva, altresì, interrogato il Fedele, il quale asseriva di essere stato attinto dai colpi di arma da fuoco nel momento in cui, sceso dalla macchina, si stava apprestando ad orinare; nulla sapeva dire circa le ragioni dell'attentato dovuto, a suo giudizio, ad un errore; non sapeva spiegare come mai la sua auto era stata ritrovata in località ben distante dal cimitero di Gioia Tauro, dove era stato soccorso dal Polimeni (f. 154 vol. 445 cart. 79).

Sui fatti riferiva, con rapporto del 22 aprile 1975, il Commissariato di polizia di Gioia Tauro.

Il relativo procedimento veniva archiviato, con provvedimento del G.I. di Palmi del 17 maggio 1976,

ad opera di ignoti (vol. 458 cart. 82).

L'episodio veniva ripreso da Giuseppe Scriva che l'11 gennaio 1984, interrogato dal P.M. di Palmi, riferiva che l'attentato ai danni del Fedele era conseguenza dei contrasti insorti tra costui e Giuseppe Piromalli che contendeva al primo il controllo della zona di Drosi. Il Piromalli, quindi, ed inoltre Marzano Vincenzo, Mammoliti Saverio, Avignone Giuseppe e Pesce Antonino ed altri ancora, avevano deciso l'eliminazione del Fedele. Attraverso una persona, proprietaria di un allevamento di polli, riferiva ancora lo Scriva, il Fedele - che in quel periodo si trovava in alta Italia - era stato convocato presso il Piromalli. Giunto in contrada "Bosco" di Gioia Tauro, luogo fissato per l'incontro, il Fedele si era trovato al cospetto di tutte le persone precedentemente indicate e, prima ancora che si desse inizio alla conversazione, era stato attinto da un colpo di fucile all'addome. In particolare, riferiva il collaboratore, il Fedele, appena giunto sul posto, era stato preso sotto braccio da Giuseppe Piromalli che, "ridendo all'impazzata", lo aveva condotto lungo un viottolo dove era improvvisamente comparso Mammoliti Saverio che aveva esploso contro

la vittima un colpo di fucile. Successivamente, il Fedele era stato colpito per due volte al capo con il calcio dell'arma. L'episodio, aggiungeva ancora lo Scriva, gli era stato raccontato dapprima da Avignone Giuseppe, nel carcere di Trani, e, recentemente, dallo stesso Fedele nel carcere di Palmi. Quest'ultimo, inoltre, gli aveva confidato di essere rimasto lui stesso sorpreso di essere sopravvissuto all'agguato e di essere stato soccorso da un automobilista di passaggio e trasportato presso l'ospedale di Gioia Tauro il cui primario, dott. Frisina, aveva ricevuto delle telefonate con le quali gli era stato ingiunto di lasciar morire il ferito; il sanitario aveva risposto che, essendo medico, aveva il dovere di curare i feriti. Aggiungeva, infine, lo Scriva che ad un parente del Fedele, che lo aveva soccorso e trasportato in ospedale e che lo aveva assistito durante la degenza, era stata collocata, per punizione, una bomba nell'abitazione (f. 14 vol. 445 cart. 79).

Il 6 febbraio 1985, al G.I. di Palmi, lo Scriva confermava le precedenti dichiarazioni; precisava di sconoscere il nome del parente del Fedele che aveva subito l'attentato dinamitardo ed aggiungeva che la persona che aveva informato il Piromalli della

presenza in ospedale del citato parente si chiamava Infantino Benito, che lavorava presso lo stesso ospedale (f. 380 vol. 444 cart. 79).

Il 22 febbraio 1985, ancora interrogato dal G.I., Scriva ribadiva di non ricordare il nome dell'allevatore di polli attraverso il quale il Fedele era stato convocato da Piromalli; si trattava, comunque, di un tal Belcastro o Forestieri che era stato con lui detenuto nel carcere di Lamezia Terme nel primo semestre dell'anno 1970; precisava, infine, che erano stati i Fedele a dirgli che un dipendente dell'ospedale aveva segnalato a Piromalli la presenza di un parente al capezzale del ferito (f. 389 vol. 444 cart. 79).

Fedele Rosario, a sua volta interrogato dal G.I., confermava le dichiarazioni rese in precedenza; ammetteva di conoscere Scriva, solo di vista, per averlo incontrato nel carcere di Palmi; negava di avergli riferito circostanze relative al suo ferimento; escludeva che le persone indicate dallo Scriva potessero essere responsabili dell'attentato e precisava di conoscere, tra costoro, solo Mammoliti Saverio, incontrato nel carcere di Palmi e con il quale aveva sempre mantenuto buoni rapporti (f. 159 vol. 445 cart. 79).

Si procedeva, quindi, a carico di Piromalli Giuseppe, Mammoliti Saverio, Marzano Vincenzo, Avignone Giuseppe e Pesce Antonino. Gli imputati negavano ogni responsabilità; in particolare, il Piromalli ed il Mammoliti dichiaravano di conoscere il Fedele e di essere con lui in buoni rapporti.

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava Piromalli Giuseppe e Mammoliti Saverio al giudizio di questa Corte e prosciogliева gli altri imputati, nei cui confronti, sosteneva l'istruttore, lo Scriva aveva offerto indicazioni generiche esprimendo, peraltro, sue supposizioni (f. 75 vol. 439 cart. 78).

In dibattimento, ambedue gli imputati ribadivano la propria estraneità ai fatti (ud. dib. del 12-3-1992 Piromalli; 24-3-1992 e 10-11-1993 Mammoliti). Anche Scriva Giuseppe confermava le dichiarazioni rese nel corso della formale istruzione, tranne la circostanza, riferita nell'interrogatorio dell'11 gennaio 1984, secondo cui, oltre al Piromalli, la decisione di eliminare il Fedele era stata presa anche dal Marzano, dal Mammoliti, dall'Avignone e dal Pesce; in effetti, precisava il collaboratore, la decisione era stata presa dal Piromalli, mentre gli altri si trovavano presenti sul luogo del delitto, insieme

con lo stesso Piromalli. Lo Scriva, inoltre, aggiungeva: a) che il Fedele era consapevole che l'incontro gli era stato fissato dal Piromalli; b) che il Fedele, dopo essere stato attinto dalla fucilata, era stato colpito al volto con il calcio dell'arma; c) che dopo l'esplosione del colpo, i presenti si erano allontanati dal luogo del delitto per ritornarvi dopo qualche tempo per seppellire il Fedele (che loro ritenevano morto) senza però trovarlo; d) che il parente del Fedele che aveva subito l'attentato dinamitardo per avere assistito il ferito, si chiamava Fusà; e) che tra i Piromalli ed i Fedele vi erano cattivi rapporti perché questi ultimi non rispettavano il territorio dei primi; a tale proposito lo Scriva riferiva di richieste estorsive formulate da Fedele Antonino a tale Carbone, di Gioia Tauro, che era sotto la protezione del Piromalli; f) che il contrasto tra i due gruppi era altresì dovuto al fatto che i Piromalli erano alleati di Crea Teodoro che era in lotta con i Fedele per il controllo di Drosi; g) che le ragioni del contrasto, indicate in istruttoria nel desiderio del Piromalli di controllare il territorio di Drosi, dovevano ricercarsi, oltre che nelle dispute per il controllo di Drosi (come gli aveva riferito Giuseppe

Avignone), anche nell'appoggio che Piromalli aveva fornito al Crea nella lotta contro i Fedele (come gli aveva riferito Fedele Antonino) e, ancora, nella tendenza dei Fedele ad invadere il territorio dei Piromalli, come egli stesso aveva verificato in occasione della estorsione ai danni del Carbone (ud. dib. del 15-2-1993). Mammoliti Saverio chiedeva, ed otteneva, di essere messo a confronto con lo Scriva (ud. dib. del 26-3 e del 27-4-1993)).

In esito alla discussione finale, il P.M. ed i difensori concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione degli imputati.

Anche con riferimento al tentato omicidio di Fedele Rosario Giuseppe, le rivelazioni di Scriva hanno trovato agli atti del processo significativi riscontri.

E' certo, anzitutto, che nell'anno 1983 il collaboratore è stato, sia pure per breve periodo, detenuto nel carcere di Palmi con il Fedele (f. 883 vol. 450 cart. 80). E', quindi, possibile che in tale contesto i due abbiano ricordato gli avvenimenti che in passato avevano visto, protagonista e vittima, lo stesso Fedele. La famiglia di costui, d'altra parte, è stata in passato molto vicina allo Scriva, che con

Fedele Antonino ha diviso latitanze, delitti, detenzioni, evasioni, di guisa che i due ben potevano discutere di questioni personali riservate. Analoghe osservazioni valgono per Giuseppe Avignone - altra fonte da cui il collaboratore ha riferito di avere appreso i fatti - i cui ottimi passati rapporti con lo Scriva si è già avuto modo di segnalare. Quanto alle modalità esecutive del delitto, osserva la Corte che pur esse hanno trovato, sia pure solo in parte, precisi riscontri. Così, l'affermazione dello Scriva secondo cui il Fedele, residente al Nord Italia, sarebbe stato "convocato" in Calabria nel luogo ove è stato poi aggredito, si concilia perfettamente con le dichiarazioni di Papalia Giuseppe, il quale ha riferito che il congiunto era giunto a Drosi il giorno prima del delitto e che quel giorno era uscito da casa per incontrare qualcuno. E' stato, inoltre, accertato che la vittima è stata attinta da un solo colpo di fucile all'addome, così come lo Scriva ha riferito. Sono stati, infine, positivamente verificati i rapporti esistenti, almeno all'epoca, tra Infantino Benito - l'impiegato dell'ospedale di Gioia Tauro che, secondo lo Scriva, aveva segnalato l'assistenza prestata al Fedele, durante tutto il periodo del ricovero ospedaliero,

da un suo congiunto - ed il clan Piromalli, testimoniati da una imputazione di associazione a delinquere elevata all'Infantino in concorso con affiliati a tale cosca (dalla quale è stato poi prosciolto per insufficienza di prove) e dalle dichiarazioni testimoniali di tale Furfaro Girolamo (vol. 206 cart. 28), pur se tale verifica non vale compiutamente a dimostrare l'intervento dell'Infantino nella vicenda, nei termini indicati dal collaboratore.

Non prive di positive verifiche sono, dunque, anche nel caso di specie, le dichiarazioni di Giuseppe Scriva, e tuttavia non completamente rassicuranti in direzione dell'affermazione di responsabilità dei due imputati. Perplessità ed incertezze, invero, suscita la complessiva narrazione del collaboratore, ma non certo perché Fedele Rosario ne ha contestato ogni passaggio con puntigliosa e spudorata insistenza, nè perché il primario dell'ospedale ha negato di avere ricevuto "inviti" a lasciare morire il ferito - con personaggi quale il Fedele ed in zone a così alta densità mafiosa la Corte non si aspettava certo niente di diverso - bensì perché la stessa causale del delitto, così come indicata dallo Scriva, si presenta contraddittoria ed equivoca. In buona sostanza ed a prescindere da quanto sull'argomento

si è in precedenza segnalato, non è apparso chiaro se i contrasti tra i due gruppi mafiosi erano scoppiati perché i Fedele avevano tentato di invadere il territorio dei Piromalli ovvero per la ragione inversa, ovvero ancora perché questi ultimi avevano deciso di appoggiare i Crea nella guerra esplosa contro i Fedele per il controllo del territorio di Drosi. E' pur vero che le tre motivazioni possono essere confluite al punto da costituire un'unica causale, ma è altrettanto vero che su un elemento di tanto rilievo ai fini dell'accertamento delle responsabilità, lo Scriva avrebbe dovuto essere immediatamente chiaro e preciso, così come lo è stato in altre circostanze, e non approssimativo, come nel caso di specie si è dimostrato ove si consideri che solo in dibattimento, e solo su precisa contestazione, egli ha delineato i termini della causale del delitto, così come da lui appresi dall'Avignone e da Fedele Antonino. Ulteriori perplessità emergono anche dal versante delle modalità esecutive del delitto. Sembra ben strano, invero, che il Fedele, in faida con i Piromalli, abbia con tanta facilità e sconsiderata leggerezza accolto la "convocazione" dell'avversario ed abbia accettato di incontrarlo in località isolata, recandosi all'appuntamento da solo

e disarmato. Nè può omettersi di rilevare che i referti medici non hanno segnalato, oltre alle gravissime lesioni all'addome, altre ferite, che avrebbero dovuto essere ben evidenti ove fosse vero che il Fedele, dopo esser stato ferito all'addome, era stato per ben due volte colpito, alla testa o al viso, con il calcio di un fucile.

Le incertezze e perplessità sopra evidenziate impongono l'assoluzione dei due imputati per non aver commesso il fatto.

II - D-2 Tentato omicidio Fedele Antonino

Vadalà Liliana - Lazzaro Maria Luigia

24 giugno 1975

Capi: A19-A20.

Imputati: 1) Albanese Rocco; 2) Lucà Rocco; 3) Crea Teodoro; 4) Bruzzese Domenico.

La mattina del 24 giugno 1975 Fedele Antonino, fratello di Rosario Giuseppe, veniva gravemente ferito a colpi di fucile mentre, a bordo della sua autovettura, in compagnia della moglie e della figlioletta, stava percorrendo la provinciale Rizziconi-Drosi. Vadalà Liliana e Lazzaro Maria Luigia, che si trovavano a passare sul luogo del delitto, poco dopo l'agguato, a bordo di un'autovettura ed alle quali la moglie del Fedele aveva affidato la figlioletta, venivano a loro volta ferite dai sicari al momento di ripartire. Fedele Antonino veniva successivamente soccorso da Anastasi Luciana e trasportato presso l'ospedale di Gioia Tauro.

I Carabinieri di Rizziconi, intervenuti sul luogo del delitto, rinvenivano su un lato della carreggiata, tra la folta vegetazione, tre nascondigli ove probabilmente avevano sostato i sicari in attesa del

passaggio della vittima; sul posto era stato abbandonato un sacchetto di plastica contenente numerose cartucce per fucile, caricate a palla ed a pallettoni.

Sui fatti riferivano al Procuratore della Repubblica di Palmi, con rapporto del 12 luglio 1976, gli stessi Carabinieri di Rizziconi che indicavano, quali responsabili del delitto, Lucà Rocco, Bruzzese Domenico e Gattuso Annunziato che avevano agito, secondo i militari, su mandato del noto latitante Franconieri Michelangelo, acerrimo nemico dei Fedele.

Fedele Antonino, interrogato in ordine alle circostanze del suo ferimento, non riferiva elementi utili alla identificazione dei responsabili; precisava di essersi allontanato dalla Calabria da due anni e che le persone indicate dagli inquirenti quali esecutori materiali del delitto, se veramente responsabili, avevano agito su mandato di altri sia perché nessuno di essi aveva motivi personali di rancore con lui, sia perché si trattava, a suo parere, di "individui che per quattro soldi farebbero qualsiasi cosa".

Il relativo procedimento si concludeva con sentenza di proscioglimento emessa dal G.I. di Palmi l'11

ottobre 1977 (vol. 464 cart. 82).

Il procedimento veniva riaperto a seguito delle dichiarazioni di Giuseppe Scriva il quale, il 30 novembre 1983, riferiva al G.I. di Palmi che Rocco Albanese nel 1975, nel corso di una comune latitanza, gli aveva chiesto se lui fosse stato tra gli autori del ferimento del fratello Francesco e se fra questi vi fosse stato Fedele Antonino. Alla risposta negativa dello Scriva l'Albanese aveva risposto :"se curpa o se non curpa Fedele è stato pagato", ed aveva precisato che esecutori materiali del delitto, su mandato dello stesso Albanese, erano stati: Lucà Rocco, Crea Teodoro e Bruzzese. Aggiungeva, ancora, lo Scriva che il fucile adoperato dai sicari apparteneva allo stesso Fedele che, attraverso la moglie, lo aveva fatto pervenire a Lucà Rocco; anche tale circostanza gli era stata riferita dall'Albanese (f. 3 vol. 445 cart. 79).

Il 15 gennaio 1984 il collaboratore confermava al P.M. le precedenti rivelazioni e precisava: a) che Fedele aveva prestato il proprio fucile al Lucà - che poi lo aveva utilizzato nell'agguato - al tempo in cui i due erano condetenuti nel carcere di Cittanova; b) che il Bruzzese di cui aveva parlato era

l'individuo che recentemente era stato condannato per estorsione, ai danni di tale Guerrisi, in concorso con il Crea ed il Lucà.

Si procedeva, quindi, a carico di Albanese Rocco, Lucà Rocco, Crea Teodoro e Bruzzese Domenico.

Tutti gli imputati si protestavano innocenti.

In particolare, Bruzzese Domenico ammetteva di conoscere i suoi coimputati e lo stesso Fedele Antonino; negava di conoscere Scriva ed Albanese Francesco; negava, altresì, di conoscere qualcuno dei Facchineri (f. 220 vol. 443 cart. 79). Lucà Rocco ammetteva di conoscere i suoi coimputati, ma precisava di avere incontrato per la prima volta l'Albanese solo due anni prima; ammetteva, altresì, di conoscere Fedele Antonino, con il quale intratteneva ottimi rapporti di amicizia; attribuiva le calunniose accuse di Scriva ad un alterco avuto con lui nel carcere di Catanzaro (f. 228 vol. 443 cart. 79). Crea Teodoro ammetteva di conoscere i suoi imputati e tutti i fratelli Fedele, con i quali era sempre stato in ottimi rapporti; negava di avere mai conosciuto lo Scriva, a lui noto, però, quale delatore (f. 183 vol. 443 cart. 79). Albanese Rocco negava di essersi mai confidato con Scriva, a lui noto come "tragediatore" (f. 247 vol. 443 cart. 79).

In esito alla formale istruzione il G.I. rinviava i quattro imputati al giudizio di questa Corte (f. 82 vol. 439 cart. 78).

In dibattimento, assenti gli imputati, Giuseppe Scriva ribadiva le proprie accuse e forniva chiarimenti in ordine alla riunione tra numerosi esponenti mafiosi della zona, in occasione della quale egli aveva ricevuto da Rocco Albanese le notizie relative all'agguato patito dal Fedele (ud. dib. del 15-2-1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità degli imputati e la loro condanna, per i delitti di tentato omicidio e porto illegale di arma, ritenuta la continuazione tra gli stessi, alla pena di anni 16 di reclusione; chiedeva, invece, dichiarazione di non doversi procedere in ordine al delitto di detenzione illegale di armi, essendo lo stesso prescritto.

La difesa chiedeva l'assoluzione degli imputati.

Anche in relazione al tentato omicidio di Fedele Antonino, non sono pochi né poco rilevanti i riscontri della narrazione del collaboratore.

E', anzitutto, certo che all'epoca in cui costui ha fatto risalire l'incontro con Albanese Rocco, duran-

te il quale questi avrebbe rivelato le modalità e la causale dell'attentato subito dal Fedele, i due erano latitanti: Scriva perchè evaso dal carcere di Civitavecchia, Albanese perchè sottrattosi all'ordine di cattura emesso nei suoi confronti per il triplice omicidio ai danni di Facchineri Giuseppe e dei due giovani nipoti. Può, quindi, ragionevolmente sostenersi che i due potevano ben essersi incontrati ed aver parlato dei fatti relativi al ferimento del Fedele. Certi sono, inoltre, i rapporti di natura criminale che legavano il Crea, il Lucà ed il Bruzzese, testimoniati non solo dalle denunce per associazione a delinquere proposte a carico dei tre imputati ma anche dalla condanna dagli stessi riportata per l'estorsione tentata ai danni dei fratelli Guerrisi (sentenza 30-5-1983 del Tribunale di Palmi) e dalla notoria appartenenza del Lucà e del Bruzzese alla cosca capeggiata da Crea Teodoro (f. 195 vol. 450 cart. 80).

Altrettanto certi sono, ancora, i rapporti, pur essi di natura criminale, che legavano gli Albanese ai Crea; rapporti che risalgono all'epoca dei lavori di costruzione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, allorché i Crea, inseriti in tali lavori, avevano fornito autocarri ai Raso-Albanese cedendoli

a Bruzzì Camillo, già a quel tempo prestanome di costoro.

Sul versante relativo alle modalità del delitto, si deve, altresì, segnalare come il racconto dello Scriva combaci ampiamente con quanto accertato dagli inquirenti fin dalle prime indagini: il numero dei sicari (tre), l'agguato teso mentre il Fedele, a bordo della propria auto ed in compagnia della moglie e della figlia, transitava lungo la provinciale per Rizziconi.

Non ha trovato, invece, conferma la circostanza relativa alla consegna al Lucà del fucile di proprietà del Fedele attraverso le rispettive mogli, avendo gli interessati negato la circostanza; è stato tuttavia accertato, per averlo ammesso lo stesso Lucà, che le due donne, proprio in occasione della condetenzione dei mariti, si frequentavano assiduamente, di guisa che può ritenersi possibile che la consegna del fucile possa essere avvenuta nei termini riferiti dallo Scriva.

Tuttavia, osserva la Corte, se è vero che positive verifiche hanno ottenuto talune significative parti della narrazione dello Scriva, è altrettanto vero che la causale del delitto, così come rivelata da costui, desta talune perplessità. Certo è che Alba-

nese Rocco aveva ragioni ben valide per attentare alla vita del Fedele, che in anni passati aveva fatto effettivamente parte del commando che aveva ferito il fratello Francesco (retro pag. 339) - e ciò verifica positivamente la causale indicata dallo Scriva -; certo è, altresì, che l'agguato condotto ai danni del Fedele si pone al centro di una più complessa ed articolata attività criminale, dispiegata in quel periodo, diretta alla decimazione dei Fedele e dei loro fiancheggiatori oltre che alla distruzione dei loro beni (retro pag. 694) - ciò che introduce una ben diversa ed autonoma causale riconducibile ad altri. In tale contesto, la causale Albanese - perentoriamente indicata dal collaboratore - anche perchè realizzatasi ad oltre tre anni dal ferimento di Albanese Francesco, giustifica il dubbio che diverse e più attuali, legate, cioè, ad avvenimenti recenti, possano essere state le motivazioni del delitto in esame.

Si potrebbe, certamente, ipotizzare che antiche e recenti causali, pur riconducibili a diversi gruppi mafiosi, possano essere confluite in un'unica volontà omicida; si tratterebbe, tuttavia, di ipotesi priva di concreta consistenza, atteso che essa, oltre a non essere suffragata da riscontri di alcun

tipo, é in sostanza smentita dallo stesso Scriva, che la causale Albanese ha indicato in termini perentori ed esclusivi. Le incertezze relative alla causale, peraltro, introducono elementi di perplessità sull'intera narrazione dello Scriva, le cui dichiarazioni hanno spesso trovato decisivo supporto proprio nell'ampia e tranquillizzante verifica della causale.

Al cospetto di così rilevanti incertezze, si impone l'assoluzione di Albanese Rocco, Crea Teodoro e Bruzzese Domenico dai reati agli stessi ascritti per non averli commessi.

Deve, invece, dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di Lucà Rocco (deceduto il 26-12-1993), essendo i reati allo stesso ascritti estinti per morte del reo.

II-E DELITTI DI SANGUE NON AVENTI CAUSALI DI FAIDA.

II-E-1 Omicidio Marchesano Michelangelo

30 aprile 1975

Capi: A1-A2.

Imputati: 1) Gerace Filippo; 2) Gerace Carmine; 3) Bellocco Giuseppe.

La sera del 30 aprile 1975, intorno alle ore 21, il pregiudicato Marchesano Michelangelo veniva ucciso a colpi di fucile mentre scendeva dall'autovettura appena parcheggiata davanti alla propria abitazione, sita sulla via Sicilia di Rosarno. Le indagini, subito avviate, non producevano alcun positivo risultato; nè i familiari, invero, nè gli amici e i vicini di casa, che pur avevano udito numerosi colpi di arma da fuoco e che erano accorsi sulla strada alle grida della moglie della vittima, fornivano indicazioni utili alla identificazione dei responsabili. Sul luogo del delitto gli investigatori repertavano otto cartucce di fucile cal. 12 ed accertavano che la via Sicilia era priva di illuminazione e presentava diversi palazzi in costruzione.

Sui fatti riferivano i Carabinieri di Rosarno con

rapporto del 3 ottobre 1975, diretto al Procuratore della Repubblica di Palmi.
Con provvedimento del 14 ottobre successivo il G.I. di Palmi definiva il relativo procedimento dichiarando di non doversi procedere, essendo rimasti ignoti gli autori del reato (vol. 456 cart. 82).

Anche questa vicenda veniva riproposta all'attenzione degli investigatori da Giuseppe Scriva che, nel corso dell'interrogatorio reso il 7 dicembre 1983 al G.I. di Palmi, rivelava che responsabili dell'omicidio del Marchesano erano stati i cugini Gerace Filippo e Gerace Carmine. L'agguato era stato predisposto nei pressi dell'abitazione della vittima che era stata sorpresa e colpita proprio mentre stava per scendere dall'auto (un'Alfa Romeo GT 2000) appena parcheggiata davanti alla stessa abitazione. I due assassini, riferiva ancora lo Scriva, avevano chiesto ed ottenuto da Bellocco Giuseppe - che abitava nei pressi dell'abitazione del Marchesano - di utilizzare la casa di costui come punto d'appoggio; i due, quindi, avevano atteso presso l'abitazione del Bellocco l'arrivo della vittima. L'omicidio era stato deciso perché il Marchesano, confidente dei Carabinieri, aveva fatto arrestare, nei

pressi del ponte di Bagnara, lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, Gerace Filippo, all'epoca latitante. La vittima, aggiungeva il collaboratore, era stata raggiunta da numerosi colpi di fucile, secondo quanto egli aveva appreso dagli stessi Gerace con i quali era amico da tanto tempo (f. 5 vol. 445 cart. 79).

Nell'interrogatorio reso al P.M. di Palmi il 15 gennaio 1984, lo Scriva ribadiva le precedenti rivelazioni; confermava, in particolare, che i due cugini si erano avvalsi della collaborazione di Giuseppe Bellocco, presso la cui abitazione avevano sostato prima dell'omicidio (f. 3 cart. 442 vol. 79).

Si procedeva, quindi, contro Bellocco Giuseppe ed i due cugini Gerace. Il primo, nel respingere ogni addebito, negava perfino di conoscere i suoi coimputati, pur ammettendo di averli potuti incontrare in carcere; dichiarava, invece, di aver conosciuto, ma solo di vista, il Marchesano che era, all'epoca, suo vicino di casa (f. 12 vol. 442 cart. 79).

Gerace Carmine, da parte sua, protestava la propria estraneità ai fatti e riferiva di non aver mai conosciuto Bellocco Giuseppe nè Marchesano Michelangelo; ammetteva di conoscere Gerace Filippo, suo

cugino, ma precisava di non avere più rapporti, neanche epistolari, con lui da circa due anni. Dichiarava, altresì, il Gerace, di aver conosciuto Scriva in carcere, intorno all'anno 1972, ma di non aver intrattenuto con lui alcun tipo di rapporto. Non ricordava, infine, dove si trovasse nell'aprile del 1975 e, in particolare, il 30 aprile, giorno dell'omicidio; ricordava, tuttavia, che a quel tempo egli era latitante perché evaso, nel febbraio precedente, dal carcere di Palmi e che era gravemente ammalato a causa di un'intossicazione (f. 322 vol. 444 cart. 79).

Gerace Filippo, interrogato dal P.M. di Palmi il 15 giugno 1984, ammetteva di essere responsabile dell'omicidio del Marchesano, da lui ucciso per vendicarsi del fatto che costui lo aveva fatto arrestare dai Carabinieri sul ponte di Bagnara. Egli precisava di avere da solo eseguito il delitto, anche su pressione di Carmelo Filleti e "Nasso", da lui successivamente uccisi, e di Pietro Buffone, pure lui successivamente ucciso. Aggiungeva l'imputato di aver ben conosciuto il Marchesano ed il quartiere ove lo stesso abitava, lungo una strada delimitata da una siepe dove egli si era nascosto in attesa dell'arrivo della vittima. Con lui, riferiva

ancora il Gerace, c'era Michelino Bertucci, mentre non c'erano Gerace Carmine e Giuseppe Bellocco; sul luogo del delitto egli era giunto a bordo di un'auto in precedenza rubata a San Ferdinando e lasciata in sosta a circa 200 metri di distanza dall'abitazione del Marchesano. Riferiva, infine, di aver raccontato allo Scriva le modalità del delitto nei termini sopra esposti (f. 24 vol. 442 cart. 79).

Il 18 giugno successivo, interrogato dal P.M., lo Scriva ribadiva quanto aveva in precedenza rivelato e precisava: a) che le confidenze relative al delitto egli aveva ricevuto dai cugini Gerace e dallo stesso Bellocco in occasione di comuni latitanze; b) che dell'episodio egli aveva riparlato con Gerace Filippo circa due mesi prima nella caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme; c) che il Marchesano era stato raggiunto, appena sceso dall'auto, da sette colpi al petto, uno di quali era "a palla secca"; d) che il Bellocco, oltre ad aver ospitato i due assassini, aveva segnalato loro l'arrivo del Marchesano; e) che lo stesso Gerace, in occasione dell'incontro a Lamezia, gli aveva riferito di avere avuto incarico di rilasciare false dichiarazioni per smentire le sue rivelazioni; in particolare quelle relative al duplice omicidio di Filleti Carmelo e

Naso Ferdinando (f. 15 vol. 445 cart. 79).

Gerace Filippo, interrogato il 13 dicembre 1984 dal G.I., confermava di essere responsabile dell'omicidio del Marchesano, da lui eseguito da solo e dopo essersi appostato la sera prima, accompagnato da Michele Bertuccio, davanti all'abitazione della vittima per studiarne le abitudini; precisava che il fucile da lui adoperato era caricato a pallettoni e che uno dei colpi aveva fatto "palla unica" perché era caricato con un'unica palla più tre pallettoni (f. 229 vol. 444 cart. 79).

Lo Scriva, ancora interrogato il 6 febbraio 1985 dal G.I., nel confermare le precedenti rivelazioni, aggiungeva: a) di avere ricevuto le confidenze sull'omicidio Marchesano nel 1975, all'epoca in cui lui era latitante; b) che tali confidenze egli aveva, in particolare, ricevuto dal cognato Bellocco e da Filippo Gerace, con i quali aveva maggiore confidenza; c) che riparlando dell'episodio con il Gerace nella caserma di Lamezia, costui gli aveva riferito che un colpo di quelli esplosi era "a palla asciutta"; d) che in quella occasione il Gerace gli aveva riferito che, nell'accusarsi dell'omicidio, avrebbe indicato, quale suo complice, Michelino Bertucci, ormai morto, per salvare Carmine Gerace; e)

che nella stessa caserma il Gerace gli aveva ancora confidato di aver conservato il fucile utilizzato per l'omicidio, ma non gli aveva indicato il nascondiglio, malgrado le sue insistenze e quelle del capitano Galati, che si trovava nella stessa caserma (f. 369 vol. 444 cart. 79).

In esito alla formale istruzione, i tre imputati venivano rinviati al giudizio di questa Corte (f. 17 vol. 439 cart. 78).

In dibattimento, al quale Bellocco Giuseppe interveniva solo per eseguire un confronto con lo Scriva (udienza del 24-3-93), Gerace Carmine ribadiva le proprie proteste di innocenza ed aggiungeva: a) che lo Scriva non era attendibile perché dell'omicidio Marchesano aveva parlato a distanza di anni e non all'inizio della sua collaborazione con la giustizia; b) che nessun rilievo poteva avere il fatto che lui e lo Scriva erano stati in qualche occasione ristretti nella stessa camera, poiché le assegnazioni le decidevano le direzioni delle carceri; c) che la sua carcerazione durava dal 1971, salvo alcuni periodi di libertà, l'ultimo dei quali, durato diciotto mesi, dovuto alla latitanza conseguente al suo mancato rientro in carcere, l'8 settembre 1989, dopo aver ottenuto un permesso; d) che non intendeva

precisare se nel corso dell'ultima latitanza era stato accusato e condannato perché ritenuto responsabile di qualche reato; e) di essere stato condannato a trenta anni di reclusione, essendo stato riconosciuto responsabile di un triplice omicidio (Italiano) e di essere "appellante" avverso altra sentenza di condanna recentemente inflittagli per delitti non voluti precisare; si rifiutava, quindi, di rispondere alle domande del P.M. che gli aveva chiesto di specificare se alcuni suoi familiari erano rimasti vittime di attentati alla vita (ud. dib. del 12-3-1992).

Successivamente, all'udienza del 10 novembre 1993, Gerace Carmine aggiungeva che nel 1976, nel carcere di Favignana, era stato costretto ad accettare nella sua stessa cella (che occupava con il fratello e con tale Marino Antonino) Scriva Giuseppe, che vi si era trattenuto per qualche giorno. In seguito, essendo stato tradotto, per motivi di giustizia, nel carcere di Cinquefrondi, egli aveva lasciato in custodia al fratello ed al Marino alcuni suoi effetti personali, tra cui un assegno di lire 2.000.000 intestato alla zia Gerace Serafina e lire 100.000 in contanti, nascosti dietro un quadro. Qualche tempo dopo, riferiva ancora l'imputato, anche il fratello era

stato trasferito, di guisa che la custodia dell'assegno e del denaro era stata affidata al Marino; a quel punto lo Scriva, approfittando dell'ingenuità dello stesso Marino, aveva sottratto sia l'assegno che la banconota. Inutili erano stati i suoi successivi tentativi di farsi restituire il maltolto dallo Scriva che, anzi, alle sue richieste aveva risposto con l'invio di una lettera dove vi era disegnata una bara e vi era scritta la frase: "per te Carmine Gerace". A causa di tali fatti i suoi rapporti con lo Scriva erano divenuti pessimi al punto che in un'occasione egli, nel carcere di Reggio, aveva tentato di aggredirlo, senza però riuscirvi perché la porta d'ingresso della sezione isolamento, ove il collaboratore si trovava, era chiusa.

Gerace Filippo, interrogato il 1 giugno 1993, non confermava le precedenti dichiarazioni e sosteneva di esser del tutto estraneo all'omicidio, così confermando i contenuti della lettera, datata 13 aprile 1992, inviata al presidente del collegio e da questi letta all'udienza del 19 maggio 1992. Aggiungeva di essersi accusato, in precedenza, dell'omicidio Marchesano e di altri delitti solo per usufruire dei vantaggi che a quel tempo venivano concessi ai "pentiti": essere trasferito presso una caserma dei

Carabinieri ed avere, così, la possibilità di evadere. Ribadiva di essersi trovato, nel 1984, nella caserma dei Carabinieri di Lamezia insieme con lo Scriva che, in quella occasione, aveva tentato di convincerlo a "pentirsi"; egli, però, non aveva raccolto l'invito poiché non aveva nulla di cui "pentirsi" e perché nulla sapeva dei delitti commessi in Calabria. In quella occasione egli era stato interrogato dal G.I. di Catanzaro al quale aveva confessato di aver commesso alcuni delitti; ciò aveva fatto, però, solo allo scopo di restare nella caserma ed avere, così, l'opportunità di evadere. Ammetteva di avere sempre accusato persone da tempo decedute e riferiva di non essere stato al corrente, all'epoca del suo incontro a Lamezia con lo Scriva, che costui lo aveva accusato dell'omicidio Marchesano; solo in detta caserma egli glielo aveva confidato. Negava di essere stato ristretto, nel periodo precedente il suo trasferimento alla caserma di Lamezia, insieme con Mammoliti Saverio; negava, infine, che lo Scriva, presso la predetta caserma, gli avesse chiesto di rivelargli il posto ove lui aveva nascosto un fucile.

Giuseppe Scriva, da parte sua, confermava quanto rivelato in istruttoria ed aggiungeva: a) che le

confidenze relative all'omicidio Marchesano egli aveva ricevuto, dapprima, dal cognato Giuseppe Bellocco, poco dopo il delitto, all'epoca in cui egli era latitante, quindi da Gerace Filippo, un paio di anni dopo, nel carcere di Reggio Calabria; dell'omicidio gli aveva anche parlato Gerace Carmine, in circostanze che non era in grado di ricordare; b) che la vittima era stata colpita mentre ancora si trovava all'interno dell'auto che gli era stato riferito essere una "G.T."; c) che il Bellocco aveva aiutato i due Gerace nella loro impresa criminosa, per rispetto a lui, poiché egli (Bellocco) conosceva l'amicizia che lo legava, in particolare, a Filippo Gerace; d) di avere incontrato costui, nel 1984, nella caserma dei Carabinieri di Lamezia e che l'incontro era avvenuto su sua iniziativa poiché voleva tentare di convincere il Gerace a collaborare con la giustizia; e) che il tentativo, però, era fallito perché lo stesso Gerace - secondo quanto riferitogli da costui - era stato avvicinato nel carcere di Palmi da Mammoliti Saverio che gli aveva ordinato di autoaccusarsi del duplice omicidio Filleti-Naso e di tanti altri delitti al fine di screditare le sue rivelazioni; f) che il Gerace gli aveva altresì riferito di essersi dovuto piegare

alla volontà del Mammoliti che aveva rivolto minacce allo stesso Gerace ed alla famiglia di costui; g) che proprio per obbedire all'ordine ricevuto il Gerace aveva chiesto, con telegramma o tramite "modello 13", di parlare con il Procuratore della Repubblica che non lo aveva, però, ancora chiamato (ud. dib. del 12-2-1993).

Messi a confronto all'udienza del 18 giugno 1993, lo Scriva e Gerace Filippo ribadivano le rispettive posizioni.

Nel corso del dibattimento veniva esaminato il comandante della Compagnia Carabinieri di Lamezia, all'epoca dell'incontro, in quella caserma, tra Scriva e Gerace, Agostino Galati. Costui riassumeva le circostanze relative all'incontro, le modalità dello stesso, protrattosi per tre o quattro giorni, durante i quali i due avevano avuto modo di discutere tra di loro. L'ufficiale ricordava, altresì, che durante la loro permanenza a Lamezia il Gerace e lo stesso Scriva avevano ricevuto le visite di diversi ufficiali dell'Arma ed erano stati interrogati da alcuni giudici. Aggiungeva, ancora, il teste che lui non aveva in effetti partecipato a quegli incontri, non essendo interessato ad alcuna indagine, se non occasionalmente; così, ad esempio, egli era interve-

nuto per tentare di convincere il Gerace a collaborare; egli ricordava, altresì, di aver udito i due detenuti parlare di fatti delittuosi; non ricordava, invece, di aver inteso parlare di fucili, nè di essere intervenuto sul Gerace per conoscere il luogo dove costui avrebbe nascosto un tal genere di arma, pur non escludendo la circostanza (ud. dib. 8-4-1993).

Su richiesta della difesa veniva sentito anche il dott. Giovanni Frisina, primario chirurgo dell'ospedale di Gioia Tauro, il quale riferiva che "alcuni anni fa" aveva visitato Carmine Gerace su richiesta del dott. Gentile, medico curante, e di avere in quella occasione diagnosticato una "occlusione intestinale di tipo meccanico" che non necessitava di intervento chirurgico; null'altro sapeva dire il teste che consentisse di individuare il giorno e la data della visita, se non che il dott. Gentile, in passato, gli aveva precisato che la visita era stata eseguita nella stessa giornata in cui era giunto a Gioia Tauro l'on. Andreotti per la posa della prima pietra dei lavori di costruzione del porto (ud. dib. del 7-12-1992).

In esito alla discussione finale, il P.M. concludeva chiedendo l'affermazione della responsabilità dei

tre imputati relativamente ai delitti di omicidio e porto illegale di arma da fuoco e la loro condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per dieci mesi; chiedeva, altresì, dichiarazione di non doversi procedere in ordine al delitto di illecita detenzione delle stesse armi, essendo tale reato estinto per prescrizione.
La difesa concludeva chiedendo l'assoluzione di tutti gli imputati.

Ancora una volta Giuseppe Scriva si pone nella posizione del testimone indiretto, avendo egli rivelato avvenimenti non caduti sotto la sua diretta percezione, bensì appresi da altre persone, direttamente coinvolte in tali avvenimenti. Egli ha, invero, riferito di avere appreso dal cognato Bellocco Giuseppe, poco tempo dopo l'omicidio, allorché egli era latitante, i particolari del delitto, i nomi dei responsabili ed il ruolo svolto in quella occasione dallo stesso Bellocco. Tali particolari, inoltre, egli ha dichiarato di avere appreso, negli stessi termini riferiti dal Bellocco, sia da Filippo che da Carmine Gerace. Mentre con riferimento a quest'ultimo egli non è riuscito a ricordare dove ed in quale occasione avevano parlato del delitto, con

riferimento a Filippo Gerace egli ha, in istruttoria, riferito di avere ricevuto le confidenze durante la latitanza, in dibattimento ha dichiarato di averle ricevute un paio di anni dopo, durante una comune detenzione nel carcere di Reggio Calabria. In ogni caso, dell'omicidio Marchesano egli avrebbe parlato con Filippo Gerace nella primavera del 1984, allorché ambedue si sono incontrati, sia pure per pochi giorni, presso la caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme.

I

Orbene, richiamato quanto già esposto in ordine all'intrinseca credibilità del collaboratore, osserva la Corte che prima di procedere al controllo esterno degli avvenimenti dallo stesso narrati, è necessario verificare la fonte delle sue rivelazioni, nel rispetto dei principi e delle metodiche in precedenza indicati. Rilevato, quindi, che il controllo diretto delle fonti informative del collaboratore ha dato esito negativo, avendo il Bellocco ed i due Gerace negato di aver riferito allo Scriva quanto da costui narrato in ordine al delitto in esame, l'operazione di verifica della fonte, anche in questo caso, deve essere diretta ad accertare: a)

la possibilità che i tre imputati abbiano potuto confidarsi con lo Scriva; tale accertamento deve essere eseguito con riferimento al contesto spazio-temporale in cui le confidenze sarebbero state fatte, al fine di accertare se i diversi personaggi avessero potuto trovarsi insieme nel tempo e nel luogo indicati dal collaboratore, e se tra essi corressero rapporti di tale natura da indurre gli stessi imputati a rivelare allo Scriva vicende tanto delicate; b) la credibilità intrinseca della stessa fonte.

A tale proposito, osserva la Corte, quanto alla prima delle verifiche sopra indicate, che gli atti del processo hanno abbondantemente evidenziato quanto solidi fossero i rapporti che all'epoca univano lo Scriva al Bellocco, a Filippo Gerace e, sia pure in minor misura, allo stesso Carmine Gerace. Basterà, a tale proposito, ricordare, quanto al Bellocco ed a Filippo Gerace, che essi sono stati - come risulta, tra l'altro, da numerosi rapporti giudiziari e dalla testimonianza di Angela Massimi - proprio nel periodo di latitanza dello Scriva che va dal 3 aprile all'11 agosto 1975, tra i più assidui e fedeli fiancheggiatori di costui, al punto che in occasione dell'arresto dell'11 agosto 1975 accanto

allo Scriva vi era proprio Giuseppe Bellocco (retro pag. 143). Se così stretti erano, all'epoca, i rapporti tra costoro, nessuno potrà certo meravigliarsi se in tale contesto simili personaggi abbiano ricordato avvenimenti delittuosi, recenti o più lontani nel tempo, che li avevano visti protagonisti e, quindi, anche della eliminazione di Marchesano Michelenagelo. Ciò vale, relativamente a Gerace Filippo, sia ove si individui nella comune latitanza risalente al 1975 l'occasione delle rivelazioni, sia che la si individui nella successiva comune detenzione nel carcere di Reggio Calabria. E' certo, in ogni caso, che i due si sono incontrati nella caserma di Lamezia nel febbraio del 1984 e che in tale circostanza essi hanno avuto ampiamente modo di ricordare le vecchie vicende del passato.

Ugualmente buoni erano, all'epoca, i rapporti di Gerace Carmine con il collaboratore, anche se la mancata indicazione, da parte di costui, del luogo e del tempo dell'incontro nel corso del quale i due avevano parlato del delitto in esame, non consente di verificare compiutamente tale fonte.

Quanto alla seconda verifica, relativa alla credibilità intrinseca delle diverse fonti, rappresentate da Bellocco Giuseppe e dai cugini Gerace, non può

che segnalarsene i positivi risultati, ove si consideri che, essendo stati tutti e tre protagonisti della vicenda delittuosa, essi non potevano certo ignorarne cause e modalità esecutive, mentre nessun interesse essi potevano avere a riferire il falso al cognato, amico e complice Giuseppe Scriva.

II

Positivamente concluse le operazioni di verifica della fonte del collaboratore, occorre procedere al controllo esterno della narrazione di costui, al fine di accertare se essa trovi in atti adeguati riscontri.

1 - Un primo importante riscontro è, ancora una volta, costituito dalla causale del delitto. La tesi dello Scriva, secondo cui il delitto doveva collegarsi, in generale, all'attività di confidente svolta dal Marchesano e, più in particolare, al ruolo da costui ricoperto in occasione dell'arresto di Gerace Filippo nei pressi del ponte autostradale di Bagnara, è stata ampiamente verificata, essendo stato accertato: a) che il Marchesano era, in realtà, un confidente dei Carabinieri, come ha anche confermato il mar. Rizzello (f. 31 vol. 445 cart.

79); b) che in effetti il 27 febbraio 1974 il Gerace, all'epoca latitante perché sottrattosi al provvedimento di cattura emesso a suo carico in relazione al sequestro di persona di tal Gerace di Gioia Tauro, era stato arrestato proprio grazie al tradimento del Marchesano (è stato lo stesso Gerace Filippo a ribadire la circostanza, ricordando, nel corso degli interrogatori resi il 15 giugno ed il 13 dicembre 1984, il ruolo determinante ricoperto dal Marchesano in occasione della sua cattura; dichiarazioni mai sconfessate, sul punto, almeno per quanto si riferisce alla presenza del Marchesano accanto a lui al momento dell'arresto).

2 - Ulteriori riscontri della narrazione del collaboratore è possibile rilevare con riferimento alle modalità esecutive del delitto, indicate con grande precisione. Le modalità dell'agguato, il luogo dello stesso, il tipo di armi adoperate, il numero di colpi esplosi, il particolare del colpo "a palla unica", perfino il modello dell'auto a bordo della quale era giunta la vittima: il racconto dello Scriva coincide quasi perfettamente con le acquisizioni investigative del tempo; anche con riferimento al numero di armi adoperate, indicato dal perito

settore in "almeno tre fucili diversi", in considerazione dell'elevato numero di colpi esplosi e delle diverse incidenze degli stessi.

3 - Altre conferme della narrazione dello Scriva provengono dalle ripetute e spontanee confessioni di Gerace Filippo, il quale in due diverse occasioni ha ammesso di essere responsabile dell'omicidio, del quale ha altresì indicato la causale e le modalità esecutive. Confessione che la Corte ritiene sicuramente veritiera ove si consideri, da un lato, che la causale indicata dall'imputato è realmente esistente e che le modalità esecutive del delitto, dallo stesso indicate, coincidono perfettamente con quanto già emerso in sede di prime indagini; dall'altro, che l'una e le altre coincidono con quanto rivelato dallo Scriva. Tale duplice convergenza costituisce, a parere della Corte, la prova più evidente dell'attendibilità, non solo delle rivelazioni del collaboratore, ma anche della confessione dell'imputato; specie ove si consideri che quelle e questa risultano essere del tutto indipendenti perché rese in tempi e luoghi diversi ed all'insaputa dei due dichiaranti.
Su una sola circostanza la confessione del Gerace

diverge dalle rivelazioni dello Scriva: sulla partecipazione al delitto di Gerace Carmine e sul ruolo ricoperto da Bellocco Giuseppe. Orbene, che Filippo Gerace sia stato affiancato nell'esecuzione dell'omicidio da una seconda persona, si ricava da diverse emergenze processuali, la più significativa delle quali è certamente, a tale proposito, il notevole numero dei colpi esplosi, indicativo della partecipazione al delitto di almeno due persone. Il dato, peraltro, è stato segnalato dal perito autoptico, secondo cui nell'agguato sarebbero stati utilizzati addirittura tre fucili in considerazione sia del numero dei colpi esplosi (almeno sei), sia delle diverse incidenze di essi. Lo stesso Gerace Filippo, del resto, ha ammesso che alla fase esecutiva del delitto aveva partecipato un secondo sicario, indicato in tale Michelino Bertucci. Anche costui è risultato da tempo deceduto; resta tuttavia la precisa indicazione da parte del Gerace della presenza sul luogo del delitto di un secondo sicario.

Accertata, dunque, tale presenza occorre verificare se essa debba riferirsi alla persona di Bertucci Michele, come ha sostenuto Filippo Gerace, ovvero di Carmine Gerace, come ha sostenuto e continua a

sostenere il collaboratore.

A tale proposito ritiene la Corte che è proprio l'indicazione dello Scriva a presentare ben più concreti margini di attendibilità non solo per la sua costante uniformità - contrapposta alle cangianti affermazioni del Gerace - ma anche perché l'indicazione del Bertuccio: a) si inquadra nella fraudolenta condotta processuale dell'imputato, già emersa a proposito del tentato omicidio di Albanese Francesco (retro pag. 339), e ribadita relativamente al duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando (infra pag. 772), di indicare quali correi di delitti dallo stesso confessati persone da tempo decedute, al fine di alleggerire le posizioni processuali dei capi cosca più rappresentativi e più pesantemente esposti, e di screditare il collaboratore; b) non trova alcun riscontro agli atti del processo, nel senso che nulla vi è in atti che autorizzi a sostenere che, al tempo del delitto, il Bertucci frequentasse abitualmente il Gerace e fosse in qualche modo partecipe dell'attività criminale di costui.

Viceversa, osserva la Corte, tale assidua frequentazione gli atti del processo segnalano proprio in direzione di Gerace Carmine e proprio al tempo

dell'omicidio Marchesano. Insieme i due sono evasi, il 3 febbraio 1975, dal carcere di Palmi.Insieme sono stati denunciati (in qualche caso, alle denunce sono seguite le condanne, come risulta dai certificati penali - cart. 145): a) il 21 maggio 1975 dai Carabinieri di Gioia Tauro per i delitti di associazione a delinquere, furto ed altro (commessi il 22-3-1975); b) il 17 settembre 1975 dai Carabinieri di Rizziconi per l'omicidio di Franco Salvatore (8-8-1975); c) il 29 ottobre 1975 dai Carabinieri di Laureana di Borrello per i delitti di rapina e furto consumati tra il 18 agosto ed il 13 ottobre 1975; d) il 13 dicembre 1975 dai Carabinieri di Nicotera, ancora per il delitto di furto (29-9-1975). Insieme, infine, sono stati arrestati, il 14 ottobre 1975, dopo un conflitto a fuoco con i Carabinieri di Palmi e dopo che la loro presenza era stata segnalata il 22 marzo ed il 10 agosto 1975 (vol. 297 cart. 53).

Non può, dunque, meravigliare nessuno la circostanza che i due cugini - costantemente segnalati insieme tra il 3 febbraio e il 14 ottobre 1975, in particolare proprio nei periodi precedenti e immediatamente successivi all'omicidio Marchesano, ed accusati di essere responsabili in tale periodo di numerosi e gravi delitti (tra cui un omicidio) per taluni dei

quali sono anche intervenute condanne - si trovassero insieme anche la sera del 30 aprile, in occasione di quell'omicidio. Nè dubbi possono sussistere circa la personalità criminale di Gerace Carmine (che secondo i Carabinieri usava qualificarsi per telefono, alle vittime delle sue richieste estorsive, come "un sanguinario") e la sua predisposizione all'omicidio: basterà, a tale proposito, ricordare che egli è stato condannato perché ritenuto responsabile di triplice omicidio (vol. 208 cart. 30). Ulteriore conferma, infine, dell'assidua comunanza di vita e di interessi, ovviamente delinquenziali, che al tempo esisteva tra i due cugini, è fornita ancora da Massimi Angela che, proprio nel maggio del 1975, cioè a pochi giorni di distanza dall'omicidio, ha avuto modo di notare insieme i due imputati, come più avanti si avrà modo di rilevare, allorché si esaminerà il duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando (infra pag 772).

E', dunque, pienamente verificata l'attendibilità delle rivelazioni di Giuseppe Scriva anche con riferimento alla partecipazione al delitto di Carmine Gerace; inattendibile è, invece, la parola di Filippo Gerace che, anche nel caso in esame, ha tentato di tutelare la posizione processuale del suo

correo - nel caso di specie il cugino - inserendo al suo posto il fantomatico ed ormai defunto Bertucci. Prova definitiva dell'ennesimo tentativo di frode processuale orchestrato dal Gerace per salvare, in questo caso, il cugino, è offerta proprio dallo Scriva. E' stato costui, invero, nel corso dell'interrogatorio reso il 2 marzo 1984, a segnalare tempestivamente che il Gerace - secondo quanto da questi confidatogli nella caserma di Lamezia - allorché fosse stato interrogato in ordine all'omicidio Marchesano, avrebbe tentato di salvare il cugino sostituendolo con il Bertucci (f. 31 vol. 423 cart. 76). Segnalazione rivelatasi assolutamente esatta poiché il Gerace, interrogato il 15 giugno 1984, nel confessare le proprie responsabilità, ha sostenuto che proprio il Bertucci e non il cugino Carmine era stato suo complice.

4 - Congiuntamente e validamente riscontrate devono, dunque, ritenersi le dichiarazioni dello Scriva anche con riferimento alle responsabilità di Carmine Gerace, a fronte delle quali nessun sostanziale contrario significato può attribuirsi alle circostanze indicate dalla difesa degli stessi imputati quali sintomi dell'inattendibilità delle rivelazio-

ni del collaboratore, e cioè: a) alle differenti indicazioni fornite dallo Scriva in ordine al contesto spazio temporale in cui aveva ricevuto le confidenze di Gerace Filippo - nel 1975, durante la comune latitanza, ovvero due anni dopo, nel carcere di Reggio - posto che si tratta di divergenza che non intacca la sostanza della narrazione e che, dato il tempo trascorso dall'epoca dei fatti ed il gran numero degli avvenimenti riferiti in diverse occasioni dal collaboratore, appare del tutto comprensibile; b) all'asserito ritardo con cui egli avrebbe narrato la vicenda Marchesano - Gerace Carmine ha dichiarato che di tale delitto lo Scriva avrebbe parlato dopo due anni dall'inizio della collaborazione -, osservazione inesatta poiché lo Scriva ha iniziato a parlare del delitto in esame già nell'interrogatorio del 7 dicembre 1983; c) alla mancata prova dell'uso, da parte dei sicari, di una cartuccia "a palla asciutta", ove si consideri che non è emersa neanche la prova contraria e la circostanza, peraltro, è stata riferita anche da Filippo Gerace; d) ai presunti pessimi rapporti che intercorrevano tra Gerace Carmine e lo Scriva e che avrebbero indotto costui ad accusare il primo ingiustamente, ove si consideri che gli atti dimostrano, al contra-

rio, la bontà di quei rapporti, testimoniata dal biglietto di saluti inviato dal Gerace al collaboratore (retro pag. 167), dall'avere i due condiviso, talvolta, la stessa camera, e dall'inconsistenza dell'episodio del furto, letteralmente inventato dal Gerace (retro pag. 208). Nè, d'altra parte, Carmine Gerace ha offerto alcun alibi, se non il vago riferimento alla febbre intestinale, di cui egli avrebbe sofferto proprio in quel periodo, che però il volenteroso dott. Frisina, neanche ricorrendo all'aiuto del defunto dott. Gentile, è riuscito a collocare con certezza nel tempo nè a specificare in termini di gravità. Certo è che in quello stesso periodo il Gerace scorazzava per la campagna rubando e depredando ed ingaggiando perfino conflitti a fuoco con i Carabinieri che lo ricercavano, come si è già avuto modo di segnalare; mentre lo stesso Gerace ha ricordato - a conferma delle sue buone condizioni di salute - quanto fosse egli a quel tempo impegnato nella propria difesa davanti all'autorità giudiziaria di Catanzaro, dalla quale era stato accusato di un duplice omicidio (ud. dib. del 10-11-1993).

5 - Malgrado le precedenti dichiarazioni confesso-

rie, Gerace Filippo, in dibattimento, ha ritratto ogni precedente affermazione ed ha sostenuto di essere del tutto estraneo all'omicidio.

La ritrattazione è palesemente inattendibile.

Non ha spiegato, anzitutto, l'imputato le ragioni per le quali egli si sarebbe in precedenza e per ben due volte falsamente accusato di un delitto così grave. Il tentativo di spiegazione dallo stesso fornito sul punto appare chiaramente inconsistente poiché evidentemente insensato deve ritenersi il comportamento di chi decide - come ha riferito il Gerace - di accusarsi falsamente di un delitto, per il quale è prevista la condanna a vita, solo per "essere trasferito in qualche caserma dei Carabinieri dalla quale poi avevo intenzione di evadere". Peraltro, indipendentemente dalla evidente assurdità di un tal ragionamento, l'inconsistenza della giustificazione appare chiara ad ognuno ove si consideri che, nel corso dello stesso interrogatorio, il Gerace si è in sostanza smentito allorché ha sostenuto di aver chiesto, non appena giunto nella caserma di Lamezia, di essere tradotto in carcere. Di guisa che egli, dopo essersi falsamente accusato dell'omicidio per ottenere il trasferimento in una caserma, dopo avere addirittura elaborato il piano

di evasione ed avere ottenuto lo sperato trasferimento, avrebbe immediatamente, e senza alcuna valida motivazione, cambiato idea e chiesto di essere ritrasferito in carcere. Nè si dica che il Gerace aveva chiesto di rientrare in istituto proprio per la presenza a Lamezia dell'"infame" Scriva, con il quale egli non gradiva avere alcun tipo di rapporto; ciò perché: a) nessuno degli ufficiali e degli altri carabinieri presenti a Lamezia ha mai avuto modo di sentire il Gerace chiedere di essere immediatamente ritradotto in carcere, nè una tale volontà risulta egli avere manifestato ai giudici che in quella caserma lo hanno interrogato; b) nei pochi giorni in cui lui e lo Scriva sono rimasti a Lamezia, i due hanno parlato a lungo, anche da soli, senza che vi sia stata, da parte del Gerace, la volontà di evitare gli incontri o di eludere il dialogo; nè egli in successivi interrogatori ha manifestato ai giudici proteste per la sua presenza a Lamezia e per il forzato incontro con Scriva; c) i due erano, anche a quel tempo, in assoluta confidenza, se è vero che essi hanno preso a parlare anche dei noti avvenimenti delittuosi, come ha peraltro ammesso lo stesso Gerace, e che costui ha addirittura anticipato la propria intenzione di confessare l'omicidio Marchesa-

no e di indicare, quale suo correo, il defunto Bertucci per salvare il cugino e di avere a tal fine richiesto "a modello 13" di parlare con il Procuratore della Repubblica di Palmi (circostanza, quest'ultima, rivelatasi pure veritiera, poiché in apertura dell'interrogatorio del 18 febbraio 1984 è specificato che esso era stato richiesto dallo stesso Gerace; così come veritiero deve ritenersi il disappunto manifestato allo Scriva dallo stesso Gerace per non essere stato ancora interrogato dal P.M. di Palmi, perché in effetti detto magistrato, dopo il breve interrogatorio del 18 febbraio, ha sentito l'imputato solo nel giugno del 1984); d) il Gerace non aveva motivo di sdegnare il contatto con il "pentito" Scriva poiché egli stesso aveva deciso di "pentirsi", tanto che proprio a Lamezia, interrogato dal G.I. di Catanzaro, ha manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia.

Chiaramente inconsistente appare, dunque, la giustificazione fornita dal Gerace in ordine alle ragioni che lo avrebbero indotto a false confessioni, anche perché queste, nel caso dell'omicidio Marchesano, egli ha reso dopo che il trasferimento nella caserma di Lamezia era stato disposto ed eseguito, di guisa che la confessione non é certo stata resa per

ottenere un trasferimento già ottenuto.
Inattendibile é, quindi, la ritrattazione che, proprio a causa della sua inconsistenza, finisce con il trasformarsi in ulteriore elemento di responsabilità a carico degli imputati.

In definitiva, ritiene la Corte che la narrazione dei fatti proposta da Giuseppe Scriva risulta, nei riguardi di Gerace Filippo e di Gerace Carmine, ampiamente e positivamente verificata, di guisa che costoro devono essere dichiarati colpevoli dei delitti di omicidio ai danni di Marchesano Michelangelo e di porto illegale delle armi del delitto e devono essere condannati alle pene che saranno più avanti specificate (infra pag. 1180); deve invece dichiararsi estinto per prescrizione il delitto di illecita detenzione delle stesse armi.

6 - Diversa è la posizione di Bellocco Giuseppe.
Secondo lo Scriva, costui avrebbe messo a disposizione dei due sicari la propria abitazione, che si trovava nei pressi di quella del Marchesano, nelle fasi immediatamente precedenti l'omicidio. I due, secondo il racconto del collaboratore, avrebbero atteso l'arrivo del Marchesano rimanendo nascosti

nella casa del Bellocco che avrebbe poi ad essi segnalato l'arrivo della vittima.

E' stato, in effetti, accertato che l'abitazione del Marchesano era situata in Rosarno a breve distanza da quella del Bellocco, in zona ampiamente periferica ed in piena e disordinata espansione urbanistica. Potrebbe, quindi, ben ipotizzarsi che casa Bellocco sia stata utilizzata dai due sicari quale base operativa e che lo stesso Bellocco, strategicamente collocatosi sulla via in posizione che gli consentisse di notare il sopraggiungere della vittima e di segnalarlo ai due Gerace in attesa, abbia in effetti operato in tal senso. Senonché, osserva la Corte che nessun preciso elemento di riscontro è stato acquisito agli atti che possa autorizzare a sostenere, con la necessaria certezza, non solo che l'abitazione del Bellocco è stata effettivamente utilizzata quale base operativa - circostanza che, ove anche accertata, dimostrerebbe solo la consapevolezza del Bellocco delle intenzioni dei due Gerace, non certo la sua partecipazione al delitto - ma anche che egli abbia ricoperto un ruolo attivo nell'agguato, sia pure solo segnalando l'arrivo della vittima. Sul punto, le dichiarazioni dello Scriva sono rimaste del tutto isolate, mentre può sostenersi con certez-

za che la condizione dei luoghi al tempo del delitto - lo stesso maresciallo Rizzello ha dichiarato che la zona era buia, attigua ad aperta campagna, e che nei pressi dell'abitazione del Marchesano si trovavano case in costruzione - non avrebbe reso indispensabile l'uso dell'abitazione del Bellocco nè il suo intervento nel senso sopra indicato; i sicari, invero, avrebbero potuto convenientemente nascondersi tra le abitazioni in costruzione o tra la vicina vegetazione a da lì attendere l'arrivo del Marchesano.

L'assenza di riscontri, sul punto, delle dichiarazioni del collaboratore e la possibilità che i due cugini abbiano potuto eseguire l'attentato senza che fosse necessario alcun intervento anche solo "ad adiuvandum" del Bellocco, induce la Corte ad assolvere costui da ogni addebito per non aver commesso il fatto.

II-E-2 Tentato omicidio Zumbo Giuseppe

12 maggio 1975

Capi: A3-A4.

Imputati: 1) Mammoliti Saverio; 2) Tropeano Vincenzo.

Il 12 maggio 1975, intorno alle ore 8,30, in contrada "Marro" di Varapodio, il pregiudicato Zumbo Giuseppe veniva ferito a colpi di fucile mentre, alla guida dell'auto di proprietà della moglie, era diretto verso il posto di lavoro. Immediatamente recatisi sul posto del delitto, i Carabinieri rinvenivano in un fitto cespuglio sito sul muro che costeggiava la strada percorsa dallo Zumbo al momento dell'attentato, due bossoli di cartucce per fucile cal. 12; un terzo bossolo rinvenivano nei pressi dello stesso muro, contro il quale l'auto del ferito era andata ad urtare dopo la sparatoria. Il ferito veniva immediatamente soccorso da persone presenti nei pressi del luogo del delitto e ricoverato all'ospedale di Oppido Mamertina che refertava diverse lesioni al viso ed alle cosce.

Sentito a verbale, lo Zumbo riferiva di non conoscere le ragioni dell'attentato né i nomi dei responsa-

bili; precisava che i colpi erano stati esplosi dall'interno del fitto cespuglio che costeggiava la strada, per cui non aveva avuto modo di vedere alcuno. Aggiungeva, altresì, che l'auto, alla cui guida egli si trovava, aveva sbandato ed era andata a cozzare contro il muro che delimitava la strada; a quel punto egli era sceso dalla vettura e si era diretto, correndo, verso un gruppo di operai che lavoravano nei pressi, dai quali era stato soccorso.
Venivano, altresì, sentiti Ascone Giuseppe, socio dello Zumbo, e gli operai che avevano soccorso quest'ultimo; tutti riferivano di avere notato il predetto Zumbo dirigersi di corsa verso di loro, invocando aiuto.
Sui fatti riferivano al Procuratore della Repubblica di Palmi i Carabinieri di Varapodio con rapporto del 26 giugno 1975.
Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza del G.I. di Palmi del 18 ottobre 1976 che dichiarava di non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori del reato (vol. 461 cart. 82).

Anche di questa vicenda delittuosa si interessava lo Scriva che, nel corso dell'interrogatorio reso il 7 dicembre 1983, rivelava di avere appreso da Tropeano

Vincenzo che esecutore materiale dell'agguato ai danni dello Zumbo era stato lo stesso Tropeano che aveva agito "per questioni di terreni"; l'attentato, inoltre, era stato deciso da Saverio Mammoliti che aveva inteso punire lo Zumbo il quale operava nella zona della "Ferrandina" che il Mammoliti riteneva compresa nella sua zona d'influenza. Il Tropeano, riferiva ancora lo Scriva, aveva sparato da posizione sopraelevata e non aveva esploso il colpo di grazia perché ingannato dallo Zumbo che "aveva fatto il morto". Concludeva il collaboratore affermando che tali circostanze gli aveva confidato l'imputato il 31 dicembre 1980, allorché ambedue si trovavano reclusi nel carcere di Porto Azzurro; l'occasione per il racconto era stata offerta dal fatto che il Tropeano si lamentava, pur essendo "santista", di non ricoprire nella ''ndrangheta un grado più adeguato alle sue imprese criminali, al che lo Scriva aveva ribattuto che per avere qualche altro "fiore" non bastava il tentato omicidio ai danni dello Zumbo, ma occorrevano parecchi omicidi (f. 5 vol. 445 cart. 79).

Zumbo Giuseppe, interrogato dal G.I., confermava quanto aveva già dichiarato all'epoca dell'attentato; riferiva di essere stato, in passato, condannato

per un duplice omicidio in danno di tale Versace ed escludeva che il suo ferimento fosse riconducibile al desiderio dei familiari della vittima di vendicare i due uccisi. Aggiungeva di essere stato scarcerato, dopo avere scontato la pena inflittagli per tale delitto, nel 1971 e di avere acquistato, tra il 1971 ed il 1975, circa quattro ettari di terreno in contrada "Ferrandina". Riferiva, ancora, di conoscere Tropeano Vincenzo poiché costui conduceva in colonia alcuni terreni nella stessa contrada "Ferrandina"; con lo stesso riferiva di essere stato sempre in buoni rapporti. Dichiarava, infine, di conoscere da lungo tempo Mammoliti Saverio, in passato suo compagno di scuola, e di essere a lui legato da buoni rapporti di amicizia, tanto che una sorella del Mammoliti, circa tre anni prima, aveva battezzato la figlia di suo fratello Zumbo Domenico (f. 96 vol. 445 cart. 79).

Tropeano Vincenzo, interrogato dal P.M., negava ogni addebito. Ammetteva di aver conosciuto Giuseppe Scriva nel carcere di Porto Azzurro nel 1981, ma precisava di non aver intrattenuto con lui alcun tipo di rapporto ("ci salutavamo appena"); all'epoca del delitto egli era latitante, essendo evaso dal carcere di Palmi il 3 febbraio 1975 (f. 5 vol. 5

cart. 1).

Anche Mammoliti Saverio protestava la propria innocenza ed evidenziava i buoni rapporti da sempre esistenti tra lui e lo Zumbo (f. 9 vol. 442 cart. 79).

Interrogato ancora dal P.M., lo Scriva ribadiva le precedenti dichiarazioni e precisava di avere ricevuto le confidenze del Tropeano proprio nella notte del capodanno 1981 che lui, l'imputato ed Albanese Rocco erano stati autorizzati a trascorrere insieme fino ad una mezzora circa dopo la mezzanotte (f. 3 vol. 442 cart. 79).

Ulteriormente interrogato dal G.I., il collaboratore precisava che le "questioni di terreni" tra il Tropeano e lo Zumbo, cui aveva fatto riferimento in precedente interrogatorio, riguardavano un fondo che il Tropeano, prima di essere arrestato, aveva in affitto e che lo Zumbo era riuscito o aveva tentato di accaparrarsi approfittando dell'arresto dell'imputato. Ribadiva, ancora, lo Scriva che i rapporti tra il Mammoliti e lo Zumbo erano, all'epoca, pessimi poiché quest'ultimo rifiutava di "fare il soldato" al primo (f. 370 vol. 444 cart. 79).

Anche Tropeano Vincenzo veniva interrogato dal G.I., al quale ribadiva le proprie proteste di innocenza; nella stessa occasione, precisava l'imputato che i

suoi rapporti con lo Scriva si erano interrotti nel 1981 allorché costui, aggredito e ferito a Porto Azzurro da un altro detenuto, si era lamentato con lui per il fatto che in quella occasione non era intervenuto a suo favore (f. 329 vol. 444 cart. 79).

Nel corso dell'istruttoria si accertava che il Tropeano aveva preso in affitto per parecchi anni (quantomeno dal 1968 al 1973)dei terreni siti in località "Ferrandina", ove anche i Mammoliti possedevano dei terreni, intestati a Vincenzo Mammoliti; dagli stessi accertamenti non emergeva l'esistenza di contrasti tra lo Zumbo e Mammoliti Saverio (f. 153-155 vol. 447 cart. 80). Attraverso la deposizione di Ascone Giuseppe, socio dello Zumbo, emergeva, però, che costui esercitava, proprio in contrada "Ferrandina", un controllo di tipo mafioso ("lo Zumbo era mio socio nel senso che io, pur di star tranquillo, avevo accettato di dividere con lui quello che restava di quadagno del mio lavoro, anche se lo stesso non veniva sempre a lavorare .... Avevo accettato di dare una parte del ricavato del provento del lavoro in quanto, in precedenza, quando lavoravo presso il fiume Serra avevo subito per tre volte attentati all'escavatrice ....." - f. 46 vol. 445 cart. 79).

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio i due imputati (f. 2 vol. 439 cart. 78).
In dibattimento, il Mammoliti ed il Tropeano ribadivano di essere del tutto estranei ai fatti loro addebitati (ud. dib. del 24-3-1992 e 10-11-1993 per Mammoliti; 17-3-1992, 30-4-1992 e 10-11-1993 per Tropeano). Giuseppe Scriva, da parte sua, confermava quanto rivelato in istruttoria; negava di essere stato aggredito e ferito a Porto Azzurro da un detenuto ed asseriva di essersi casualmente ferito mentre cercava di ricavare, all'interno della sua cella, un vano per custodire delle armi; a seguito delle ferite riportate in tale occasione egli era stato effettivamente ricoverato in ospedale. Aggiungeva di essere al corrente del fatto che un detenuto, tale Sidari, si era accusato di essere il responsabile di quel ferimento e che a seguito di tale affermazione costui era stato giudicato e condannato dal Pretore di Portoferraio; insisteva, tuttavia, nella propria versione dei fatti e segnalava che il Sidari era persona ammalata di mente, ripetutamente ricoverato in ospedale psichiatrico (ud. dib. del 12-2-1993). Anche Zumbo Giuseppe confermava le proprie precedenti dichiarazioni (ud. dib. del 16-4-1992).

Mammoliti Saverio chiedeva, ed otteneva, di essere messo a confronto con lo Scriva (ud. dib. del 26-3 e del 27-4-1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione dei due imputati.

La ricostruzione dei fatti proposta dallo Scriva ha trovato, anche nel caso in esame, positivi e significativi riscontri.

E' certo, anzitutto, che Vincenzo Tropeano e Giuseppe Scriva nell'inverno del 1980 si trovavano insieme detenuti nel carcere di Porto Azzurro e che, nello stesso periodo, si trovava con loro colà ristretto Albanese Rocco, compagno di camera dello Scriva (f. 25 vol. 447 cart. 80). Risulta, quindi, verificato il contesto spazio temporale in cui il collaboratore ha inserito l'incontro con il Tropeano durante il quale egli aveva ricevuto da quest'ultimo le note confidenze.

Certi sono, altresì, i rapporti, anche di natura delinquenziale, che intercorrevano tra i due imputati, pur se costoro hanno tentato di ricondurre tali rapporti nell'ambito di una semplice e generica conoscenza. Tentativo vano, poiché già nel 1976 i

due condividevano la latitanza, come risulta nel rapporto dei Carabinieri di Taurianova del 1 aprile 1976 (vol. 297 cart. 53). I rapporti fra i due, del resto, si erano già fortemente cementati dopo il fidanzamento ed il successivo matrimonio del Mammoliti con una parente del Tropeano; circostanza che, secondo i costumi degli ambienti mafiosi, rafforzava i legami tra i consociati. Il Tropeano, del resto, già condannato per l'omicidio di tale Scopelliti (f. 4 vol. 342 cart. 61 e cart. 139), era certamente individuo capace di risolvere con le armi ogni possibile controversia.

Anche il tema della causale appare sufficientemente delineato, quantomeno relativamente al Tropeano, che in effetti aveva precisi interessi alla "Ferrandina" ove, prima di essere arrestato, esercitava la colonia su alcuni poderi di proprietà di Pignataro Filomena, successivamente acquistati proprio dallo Zumbo, con atto notarile del 24 agosto 1979 (f. 133 vol. 447 cart. 80). La personalità mafiosa dello Zumbo, del resto, è stata con grande chiarezza delineata dal teste Ascone Giuseppe, costretto a diventare "socio" dello Zumbo per potere continuare a lavorare; di guisa che non occorrono estenuanti sforzi logici per immaginare che un tal personaggio,

già condannato per un duplice omicidio (sentenza 23-12-1974 Corte Assise Palmi - cart. 139), presente alla "Ferrandina", come lui stesso ha dichiarato, fin dal 1955, abbia potuto approfittare dell'assenza forzata del Tropeano per estendere i propri interessi e la propria zona d'influenza. Più incerta appare, invece, la causale riferita al Mammoliti, non solo perché le investigazioni svolte su richiesta del G.I. non hanno evidenziato l'esistenza di contrasti tra l'imputato e lo Zumbo (vol. 447 cart. 80), ma anche perché la posizione di preminenza del Mammoliti rispetto allo Zumbo non risulta essere mai stata da costui messa in discussione. Al contrario, risulta in atti che i rapporti tra i due sono sempre stati caratterizzati da contiguità di natura criminale, essendo essi affiliati alla medesima cosca capeggiata dal Mammoliti, il cui ruolo di vertice non risulta essere stato insidiato o discusso dallo Zumbo. Sono stati i Carabinieri di Reggio, con il loro rapporto del novembre 1980, ad inserire lo Zumbo nei quadri del clan Mammoliti ed a ricordare il suo coinvolgimento, già nel 1976, nel sequestro di Reytani Giovanni, da loro attribuito proprio alla cosca Mammoliti (f. 545 vol. 398 cart. 70). Incerta rimane, dunque, la causale riferita al Mammoliti,

nel senso che di essa non è stato possibile rinvenire in atti alcun preciso riscontro.

Ulteriori elementi di incertezza introduce la narrazione del collaboratore anche con riferimento alle modalità esecutive dell'agguato. Se è vero, infatti, che circostanze pur significative del racconto hanno trovato positive verifiche per quanto riguarda il tipo di arma adoperata (fucile), la posizione sopraelevata dello sparatore rispetto alla vittima (in effetti sono state rinvenute tracce della sparatoria nella siepe posta in cima al muro che delimitava la strada teatro del delitto), l'esecuzione dell'attentato nel momento in cui lo Zumbo stava transitando a bordo della propria auto; è altrettanto vero che altre circostanze, ugualmente rilevanti, riferite dallo Scriva sono state smentite dai risultati delle indagini svolte al tempo del delitto. In particolare, la circostanza secondo cui lo Zumbo si sarebbe salvato perché "aveva fatto il morto" non è stata confermata da nessuno dei testi (in particolare Ascone Giuseppe, f. 8 vol. 461 cart. 82) presenti nelle vicinanze del luogo del delitto; costoro hanno invece concordemente riferito che lo Zumbo, subito dopo la sparatoria e dopo l'impatto dell'auto contro il muro, era saltato fuori dalla vettura e si era

diretto, correndo, verso di loro invocando aiuto.

La mancata positiva verifica delle circostanze sopra indicate e le incertezze segnalate in ordine alla causale del delitto, inducono la Corte ad emettere, nei confronti dei due imputati, sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto.

II-E-3 Omicidio Greco Giovanni

tra il 9 maggio ed il 16 settembre 1975

Capi: 46-47-48.

Imputati: 1) Rugolo Domenico; 2) Mammoliti Saverio.

Nell'ambito delle indagini avviate a seguito del sequestro a scopo di estorsione di Napoli Francesco, rapito a Palmi la sera del 9 maggio 1975 e rilasciato il 16 settembre successivo, di cui si dirà più avanti (infra pag. 1066), Greco Francesco dichiarava, tra l'altro, che il fratello Greco Giovanni - evaso dal carcere di Palmi il 3 febbraio 1975 - era stato soppresso da sicari dell'avvocato Lupini dopo che costoro se ne erano serviti per rapire il giovane Napoli. Anche Greco Rocco, altro fratello di Giovanni, riferiva di non avere più avuto notizie del congiunto dall'epoca del sequestro (cart. 31).
Il 3 dicembre 1983 Giuseppe Scriva riferiva al P.M. di Palmi di avere appreso da Facchineri Michele, nel corso della comune latitanza del 1975, che Giovanni Greco - responsabile, in concorso con lo stesso Facchineri e con altri, del rapimento di Napoli Francesco - era stato ucciso, durante il sequestro, da Mammoliti Saverio e Rugolo Domenico poiché la

vittima non aveva voluto raccogliere le raccomandazioni di quanti lo avevano invitato a non molestare una "signora benestante di Molochio" alla quale il Greco aveva chiesto un versamento di cento milioni di lire. Al Greco, riferiva ancora lo Scriva, era stato dato, dal Mammoliti e dal Rugolo, un appuntamento per discutere la questione della tangente; durante l'incontro, però, egli era stato ucciso a colpi di fucile e poi sepolto in località Ferrandina (f. 22 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, dunque, a carico del Mammoliti e del Rugolo per l'omicidio di Giovanni Greco, il cui corpo, tuttavia, non veniva ritrovato (né lo é stato in seguito). Interrogati dal P.M., i due imputati negavano ogni addebito e precisavano di non aver mai conosciuto il Greco; Rugolo dichiarava, altresì, di non conoscere la famiglia Rigoli di Molochio (f. 61-62 vol. 4 cart. 1).

Interrogato successivamente dal G.I., lo Scriva confermava quanto in precedenza rivelato ed aggiungeva che il Facchineri - secondo quanto da costui riferitogli - aveva appreso dell'omicidio del Greco proprio dal Mammoliti e dal Rugolo. All'epoca, dichiarava ancora il collaboratore, Saverio Mammoliti, pur alleato degli Albanese, non si era schierato

contro i Facchineri, che talvolta incontrava (f. 24 vol. 54 cart. 8).

Nel corso dell'istruttoria veniva sentita la signora Rigoli Fausta Maria che dichiarava di avere ricevuto, nel 1975, da Greco Giovanni, all'epoca latitante, una richiesta di versamento della somma di lire cento milioni "perché era sotto processo"; la teste riferiva, altresì, di non avere aderito alla richiesta. Greco Domenica, interrogata a sua volta, dichiarava di non avere notizie del fratello Giovanni dal 3 maggio 1975. Ugualmente ignaro della sorte toccata al fratello si dichiarava Greco Rocco (vol. 54 cart. 8).

In esito alla formale istruzione il G.I. ordinava il rinvio di Rugolo Domenico e Mammoliti Saverio al giudizio di questa Corte per rispondere dell'omicidio di Greco Giovanni (f. 135 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, i due imputati ribadivano le proprie proteste di innocenza e confermavano di non avere mai conosciuto il Greco (ud. dib. del 24-3-1992 e del 10-11-1993 per Mammoliti; del 5-1-1993 per Rugolo). Lo Scriva, da parte sua, confermava le dichiarazioni rese in istruttoria; precisava di non ricordare se il Facchineri gli avesse fatto il nome della "signora di Molochio" cui il Greco aveva

chiesto l'ingente somma di denaro; comunque si trattava, aggiungeva il collaboratore, di una dottoressa (ud. dib. del 12-2-1993). Mammoliti Saverio chiedeva, ed otteneva, di essere messo a confronto con lo Scriva (ud. dib. del 26-3 e del 27-4-1993).
In esito alla discussione finale il P.M. e la difesa concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione dei due imputati perché il fatto non sussiste.

Tanto premesso in fatto, osserva la Corte che le rivelazioni dello Scriva relative alla scomparsa ed alla presunta morte di Greco Giovanni, pur esse dovute alle confidenze ricevute da terzi - nel caso di specie da Facchineri Michele - non hanno trovato in atti validi riscontri. E' pur vero che segnali di una possibile causale legata alle pressioni mafiose esercitate dal Greco sulla famiglia Rigoli-Lupini si colgono in atti - specie nelle dichiarazioni della stessa Rigoli, che ha ammesso di aver ricevuto dal Greco l'esplicita richiesta di versargli cento milioni, e di Greco Francesco, che ha indicato nei "sicari dell'avvocato Lupini" i responsabili dell'omicidio del fratello -, ma è anche vero che tale ipotesi di causale non offre precisi elementi

di collegamento tra il Greco e gli odierni imputati. Si vuole, cioè, sostenere che se è stato accertato che la "signora di Molochio" o la "dottoressa", cui ha fatto riferimento lo Scriva, è la signor Rigoli e che effettivamente costei è stata oggetto di una richiesta estorsiva di lire cento milioni da parte della presunta vittima, e se può apparire verosimile che il Greco possa essere stato eliminato per avere molestato la famiglia Rigoli-Lupini, nulla è invece emerso dagli atti che autorizzi a sostenere che proprio Rugolo e Mammoliti fossero, all'epoca, i protettori di tale famiglia.

Peraltro, le iniziali incertezze sulla causale sono state successivamente fomentate dallo stesso Scriva che l'8 maggio 1985, interrogato nell'ambito di un altro troncone del procedimento penale instaurato per il sequestro di Francesco Napoli, ha sostenuto che l'omicidio di Giovanni Greco altro non era che la risposta di Mammoliti Saverio al sequestro del giovane Napoli il cui padre, avv. Filippo Napoli, era anche il legale dell'imputato (f. 18 vol. 244 cart. 44).

Alla debolezza, per le ragioni sopra specificate, della originale causale si è, quindi, aggiunto un ulteriore elemento di incertezza costituito dalla

proposizione, da parte dello stesso collaboratore, di una diversa causale. Incertezza che non può certo dirsi superata dalla conferma, in dibattimento, da parte dello Scriva, della causale Rigoli-Lupini, nè dalla spiegazione in tale sede dallo stesso offerta ("mi sono espresso male") per giustificare le due diverse versioni. Potrebbe, certo, sostenersi che le due causali sono tra loro convergenti, nel senso che la eliminazione del Greco potrebbe essere stata decretata sia per la pressione dallo stesso esercitata sulla famiglia Rigoli-Lupini, sia per il sequestro del giovane Napoli. Anche in tal caso, tuttavia, le incertezze non vengono meno, ove si consideri che, così come nel caso Rigoli, neanche nel caso Napoli sono emersi elementi che autorizzino a sostenere che proprio il Rugolo ed il Mammoliti fossero i protettori e vendicatori della famiglia del rapito.
Salvo a voler sostenere - ma si tratterebbe di semplice ipotesi non suffragata da alcun indizio - che la eliminazione del Greco sia stata decisa dalle famiglie "vincenti e federate" della piana gioiese, che non avrebbero gradito gli interventi del Greco ai danni della Rigoli e del Napoli e che avrebbero affidato proprio al Rugolo ed al Mammoliti l'incarico di uccidere lo scomodo personaggio.

Nulla, d'altra parte, lo Scriva ha saputo riferire in ordine alle modalità esecutive dell'omicidio; di guisa che su tale versante non è stato possibile neanche procedere alle necessarie verifiche.
Le incertezze sulla causale, dunque, unite all'assenza di più precise indicazioni circa le modalità esecutive del delitto, impongono l'assoluzione degli odierni imputati. Considerato , infine, che la morte di Giovanni Greco - pur probabile, dato che da circa venti anni egli non dà notizie di sè - non è stata sicuramente accertata, la formula assolutoria deve essere "perché il fatto non sussiste".

II-E-4 Duplice omicidio

Filleti Carmelo - Naso Ferdinando

25 maggio 1975

Capi: A-B-C-D.

Imputati: 1)Piromalli Giuseppe; 2) Scriva Giuseppe; 3) Mammoliti Saverio; 4) Gerace Filippo; 5) Gerace Carmine; 6) Bellocco Giuseppe.

Con rapporto giudiziario del 4 agosto 1975, i Carabinieri ed il Commissariato di Polizia di Gioia Tauro riferivano al Procuratore della Repubblica di Palmi circa il rinvenimento - il 25 maggio 1975 - di due cadaveri carbonizzati in contrada "Iudicello" di San Ferdinando. I cadaveri, di sesso maschile, resi irriconoscibili dal fuoco, presentavano evidenti segni di colpi di arma da fuoco e giacevano all'interno dell'autovettura "BMW 2002", targata RC 124420, di proprietà di Naso Ferdinando, scomparso dal proprio domicilio fin dal 22 maggio 1975.
Intervenuto sul posto, il P.M. di Palmi redigeva verbale di ispezione dei luoghi e descriveva la posizione assunta dai cadaveri all'interno dell'auto: "l'uno sul sedile anteriore sinistro e l'altro in parte sul sedile posteriore destro ed in parte

fuori dall'autovettura".

Gabriele Concetta, moglie di Ferdinando Naso, dichiarava di aver visto per l'ultima volta il marito la sera del 22 maggio, allorché era uscito da casa promettendole che sarebbe passato a prenderla in casa della madre, ove la donna si sarebbe recata; da quel momento il marito non aveva più fatto ritorno. Aggiungeva la Gabriele che il Naso, titolare di una piccola fabbrica di mobili da cucina, aveva in passato ricevuto delle lettere estorsive, che però non avevano avuto alcun esito. Riferiva, infine, che il marito nel 1966 si era fatta applicare, dal dentista dott. Volpi, una protesi dentaria costituita da un solo dente nell'arcata inferiore, destra o sinistra.

Veniva, quindi, interpellato il dott. Volpi il quale riconosceva nell'arcata dentaria inferiore estratta dei resti carbonizzati di uno dei due cadaveri (quello rinvenuto sul sedile anteriore sinistro della "BMW"), la protesi che egli aveva applicato a Naso Ferdinando.

Le risultanze medico legali delle perizie autoptiche, eseguite sui due corpi carbonizzati, confermavano che le due vittime erano state uccise mediante colpi di arma da fuoco a canna lunga.

Il relativo procedimento penale si concludeva con provvedimento del 26 marzo 1977 del G.I. di Palmi che dichiarava di non doversi procedere, essendo rimasti ignoti gli autori del delitto (vol. 427 cart. 76).

L'oscura vicenda delittuosa veniva riaperta da Giuseppe Scriva il 29 ottobre 1983, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palmi. In tale occasione il collaboratore, dopo aver rivelato che il cugino Francesco Scriva era stato ucciso, nel 1973, da Filleti Carmelo - che aveva così inteso vendicarsi del fatto di essere stato in passato "consegnato" ai Carabinieri dallo Scriva, ai quali costui aveva indicato il luogo ove trascorreva la latitanza - e da Arcuri Vincenzo - che aveva ragioni di risentimento verso lo Scriva per questioni di "concorrenza" nell'esazione delle tangenti -, confessava di essere lui stesso responsabile dell'agguato in contrada "Iudicello" e di avere agito in concorso con Luppino Carmelo, Gerace Carmine, Gerace Filippo, Bellocco Giuseppe e Mammoliti Saverio, che era intervenuto per conto di Giuseppe Piromalli. In particolare, riferiva lo Scriva che, avendo deciso di vendicare la morte del cugino ed avendo appreso,

nel 1975, durante la latitanza, che il Filleti si trovava presso i cugini Carmine e Filippo Gerace, aveva avuto - tramite Ciccio Raso - un appuntamento con costoro che avrebbero dovuto aiutarlo a tendere un agguato al Filleti. Nel corso dell'incontro i due cugini, dopo qualche iniziale resistenza, avevano ammesso di essere in contatto con il Filleti ma avevano aggiunto che in quel periodo costui si trovava a Crotone, ospite dei fratelli Arena e di Totò Dragone; essi avevano, comunque, promesso di avvertirlo allorché il Filleti fosse rientrato. Dopo qualche giorno - aggiungeva il collaboratore - tramite il cognato Bellocco Giuseppe, i Gerace lo avevano invitato ad andare a trovarli. Si era, quindi, recato, in compagnia del Bellocco, dai due Gerace i quali gli avevano comunicato che il Filleti era rientrato da Crotone e si trovava in casa di Gregorio Puntoriero. Nel corso dell'incontro, i Gerace avevano acconsentito a "consegnargli" il Filleti ma a patto che costui fosse immediatamente ucciso (egli avrebbe preferito, prima di ucciderlo, interrogarlo sui particolari relativi all'eliminazione del cugino), che venissero loro consegnate le armi della vittima e che a questa venisse tagliata una porzione del braccio per far sì che, una volta

rinvenuto il cadavere, che doveva essere bruciato, lo stesso potesse essere scambiato per quello di Gerace Carmine, che aveva il braccio sinistro menomato a causa di un incidente; ciò al fine di far credere che lo stesso Gerace fosse morto e sottrarlo, così, alle ricerche degli investigatori. A tale incontro, aggiungeva ancora il collaboratore, era presente, sia pure defilata rispetto agli altri, Massimi Angela, che a quel tempo lo accompagnava. Dopo qualche giorno, il cognato Bellocco gli aveva riferito che Saverio Mammoliti intendeva parlargli e gli aveva fissato un appuntamento in località "Ferrandina" di Oppido Mamertina, nella campagna della moglie di Salvatore Carrozza. Recatosi, dopo qualche titubanza, all'appuntamento, il Mammoliti gli aveva fatto sapere che la eliminazione del Filleti interessava a Giuseppe Piromalli ed agli Alvaro; il primo voleva punire il Filleti per aver partecipato al sequestro di tale Gerace, avvenuto in Gioia Tauro, zona d'influenza del Piromalli; gli Alvaro volevano eliminare il Filleti per ragioni di faida. Il Mammoliti, riferiva ancora lo Scriva, si era rivolto a lui perché i cugini Gerace non gli avevano voluto "consegnare" Filleti. Egli aveva, in ogni caso, consentito al Mammoliti di partecipare

all'agguato, a condizione che lo stesso si fosse impegnato personalmente e non attraverso i suoi "militari". Dopo qualche giorno, i Gerace lo avevano mandato a chiamare. Recatosi da costoro, in compagnia di Bellocco Giuseppe e Massimi Angela - rimasta anche questa volta defilata alla vista dei due cugini - egli aveva appreso che l'appuntamento con il Filleti era stato fissato per l'indomani pomeriggio in una località che, nel frattempo, Gerace Filippo aveva indicato al Bellocco portandolo sul posto. Per garantire il buon esito del progetto criminoso, i Gerace gli avevano prestato un'autovettura "GT Alfa Romeo" bianca che loro in quel periodo utilizzavano e che egli avrebbe dovuto portare sul luogo dell'agguato per ingannare il Filleti che, notando l'auto, si sarebbe rassicurato circa la presenza sul posto dei due Gerace. Gli accordi presi con costoro, continuava lo Scriva, erano stati immediatamente comunicati al Mammoliti che, nella serata dello stesso giorno, lo aveva raggiunto. Il pomeriggio successivo, egli, Luppino Carmelo, Giuseppe Bellocco e Saverio Mammoliti (che aveva trascorso con lui la notte) si erano recati sul luogo dell'appuntamento del Filleti con i due Gerace, avendo cura di parcheggiare bene in vista l'autovet-

tura di costoro per trarre in inganno il Filleti. I quattro si erano, quindi, appostati. Poco dopo era sopraggiunta una "BMW" a bordo della quale si trovavano il proprietario dell'auto ed il Filleti; i quattro avevano quindi aperto il fuoco con le loro armi (Scriva e Mammoliti con i loro mitra, Luppino e Bellocco con i fucili) ed avevano falciato i due occupanti della vettura, compreso l'incolpevole e sfortunato Naso. Il Filleti, precisava lo Scriva, era riuscito - contrariamente al suo compagno - ad aprire lo sportello dell'auto ed a mettere fuori il piede destro (ove era visibile una fascia elastica) prima di essere raggiunto dai colpi mortali. Dopo la sparatoria, lo stesso Scriva aveva tagliato con un'accetta "una porzione del braccio sinistro" ed aveva dato fuoco all'auto; in precedenza aveva altresì preso le armi del Filleti (una rivoltella "P 38" ed un mitra con "un artistico manico artigianale"), poi consegnate, secondo gli accordi presi in precedenza, ai Gerace. Nei pressi del luogo del delitto, aggiungeva il collaboratore, si trovava Massimi Angela. Dopo qualche giorno dal delitto, Mammoliti Saverio aveva portato 10 milioni di lire per conto di Giuseppe Piromalli che aveva inteso, così, "pagare" il delitto; egli aveva però rifiutato

il dono per sottolineare il fatto che aveva agito "in proprio", per vendicare, cioè, la morte del cugino, sicché la somma era stata divisa in parti uguali tra il Luppino ed il Bellocco (f. 1 vol. 424 cart. 76).

Il 30 ottobre 1983 veniva interrogata dal G.I. Massimi Angela, all'epoca del delitto compagna dello Scriva, la quale riferiva: a) dell'intenzione di costui di incontrarsi con i Gerace e dell'appuntamento preso con costoro da Bellocco Giuseppe attraverso Ciccio Raso, cognato di Carmine Gerace; b) dell'incontro tra i Gerace, lo Scriva ed il Bellocco in località "Bosco" di Rosarno ove ella aveva accompagnato i due cognati con un'auto "FIAT 127" di colore rosso(l'incontro tra i quattro uomini si era protratto per un paio di ore mentre la donna era rimasta in attesa, sull'auto, ad una certa distanza da loro; c) della soddisfazione espressa, alla fine di quell'incontro, dallo Scriva che, alle sue domande, aveva fatto riferimento ad "una grande vittoria" che egli avrebbe ottenuto se i suoi progetti si fossero attuati; d) del successivo incontro, dopo qualche giorno, tra gli stessi personaggi in una località presso la quale ancora la donna aveva accompagnato Scriva e Bellocco; in tale occasione

ella aveva avuto modo di notare che una delle due persone incontrate da costoro - lo Scriva le aveva detto trattarsi dei cugini Gerace - era "monco"; e) della richiesta avanzata, qualche tempo dopo, da Saverio Mammoliti, attraverso Giuseppe Bellocco, di incontrare lo Scriva e dell'incontro dei tre uomini in contrada "Ferrandina" di Oppido Mamertina ove la donna, ancora una volta, aveva accompagnato i due cognati rimanendo tuttavia ad una certa distanza dal luogo dell'incontro; f) del nuovo incontro tra Scriva, Bellocco ed i Gerace, che in tale occasione avevano consegnato ai due cognati un'autovettura "GT Alfa Romeo" di colore bianco, e della presenza, quella stessa sera, di Saverio Mammoliti in Anoia dove, in compagnia dello Scriva, aveva trascorso la notte; g) del denaro offerto, dopo il duplice omicidio del Filleti e del Naso, dal Mammoliti allo Scriva che aveva rifiutato il denaro - secondo quanto costui le aveva riferito - che era stato accettato dal Bellocco e da Carmelo Luppino (f. 1 vol. 425 cart. 76).

Il 20 dicembre 1983 il Procuratore della Repubblica di Palmi, al quale il G.I. aveva trasmesso i verbali di interrogatorio dello Scriva e della Massimi, emetteva provvedimento restrittivo a carico di

Arcuri Vincenzo e Filleti Carmelo per l'omicidio di Scriva Francesco ed a carico di Giuseppe Scriva, Giuseppe Piromalli, Saverio Mammoliti e Giuseppe Bellocco (il Luppino era, nel frattempo, deceduto) per gli omicidi di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando; a carico di Gerace Carmine e Gerace Filippo si procedeva solo per illecita detenzione di armi da fuoco.

Interrogati dal P.M., tutti gli imputati, tranne Giuseppe Scriva che confermava le dichiarazioni rese al G.I. il 29 ottobre 1983, si dichiaravano estranei ai fatti. Gerace Carmine, in particolare, riferiva che nel maggio 1975 egli era latitante essendo evaso dalla casa circondariale di Palmi nel febbraio precedente; riferiva, altresì, di essere stato tratto in arresto dopo circa otto mesi di latitanza; all'atto dell'arresto egli era stato trovato in possesso di una pistola cal. 9 e di un mitra Beretta mod. 1; per l'illecito possesso di tali armi era stato giudicato e condannato con sentenza passata in giudicato (f. 9/25 vol. 424).

Nel corso dell'istruttoria venivano escussi numerosi testi, tra questi Arcuri Antonino, zio acquisito di Carmelo Luppino e Francesco Scriva, il quale riferiva di avere avuto modo, in passato, di notare fre-

quentemente il Luppino e lo Scriva, all'epoca latitante, in compagnia di un altro giovane, anche lui latitante, che lo stesso Scriva gli aveva detto chiamarsi Filleti ed essere originario di S.Eufemia. Tale giovane, ricercato perché a Torino aveva ucciso due persone, era a quel tempo ospite dei due nipoti che ne favorivano la latitanza. Dopo qualche tempo, aggiungeva il teste, il Filleti era stato sorpreso dal brigadiere Pirri in un casolare ed arrestato; qualche giorno dopo, aveva appreso da Francesco Scriva che in paese si diceva che l'arresto era stato conseguenza di una "spiata" dello stesso Scriva; circostanza da questi negata. Una decina di mesi prima dell'omicidio di Francesco Scriva, riferiva ancora l'Arcuri, aveva appreso dal nipote che il Filleti era evaso dal carcere; in effetti, circa un mese dopo l'evasione, mentre egli si trovava nella sua masseria intento a mungere gli animali, di buon mattino, si era avvicinato il giovane tante volte in passato notato in compagnia del nipote. Il giovane gli aveva chiesto se lui era lo zio di Carmelo e di Francesco e, avendo ricevuto risposta affermativa, aveva soggiunto: "i vostri nipoti sono dei cornuti perché hanno portato Pirri e la squadriglia al posto dove mi trovavo per arrestarmi" ed

aveva promesso che avrebbe "staccato la testa a tutti e due". Egli aveva successivamente riferito allo Scriva le frasi minacciose rivoltegli dal Filleti, ma il nipote non se n'era preoccupato. Dopo circa un anno, riferiva ancora l'Arcuri, mentre si trovava nella stalla, aveva udito alcuni colpi di fucile; uscito all'esterno, aveva notato nei pressi il corpo senza vita di Francesco Scriva; l'altro nipote, Carmelo Luppino, che si trovava con lo Scriva al momento dell'agguato, gli aveva detto che non aveva riconosciuto l'omicida che egli, tuttavia, sospettava essere proprio il Filleti. Negava, infine, il teste che il proprio figlio Arcuri Vincenzo potesse avere avuto un ruolo nell'omicidio del nipote (f. 20 vol. 425).

Veniva, altresì, sentito dal G.I. il brigadiere Pirri Francesco, il quale riferiva che Naso Ferdinando era sospettato di favorire la latitanza di Carmelo Filleti poiché voci confidenziali avevano ripetutamente segnalato costui nelle campagne del fratello del Naso. Il teste ricordava, quindi, di avere in passato proceduto all'arresto di Carmelo Filleti a seguito di notizia confidenziale pervenuta da persona appartenente alla malavita di Rosarno (f. 37 vol. 425).

Il 7 marzo 1984 veniva ancora interrogata Massimi Angela che confermava, nel complesso, le dichiarazioni rese in precedenza; precisava, tuttavia, la teste che: a) aveva frequentato Giuseppe Scriva tra i mesi di aprile e giugno del 1975; b) accompagnando lo Scriva non aveva mai avuto modo di avvertire l'esplosione di colpi di arma da fuoco nè aveva avuto motivo di ritenere che fossero stati commessi delitti; c) aveva conosciuto Scriva attraverso una persona di Palmi che glielo aveva presentato per telefono (f. 4 vol. 425).

Anche gli imputati venivano ripetutamente interrogati e ribadivano, tranne Gerace Filippo, quanto in precedenza dichiarato.

Giuseppe Scriva l'8 giugno 1984 confermava al G.I. di Palmi le proprie e le altrui responsabilità in ordine al delitto di contrada "Iudicello" e specificava che i cugini Gerace erano perfettamente a conoscenza della sua intenzione di uccidere Carmelo Filleti. Riferiva, ancora, che tra l'omicidio ed il rinvenimento dell'auto distrutta dalle fiamme erano passate poche ore e che era stato Carmelo Luppino, durante la latitanza, a confidargli che Francesco Scriva era stato ucciso dal Filleti; lo stesso Luppino, che al momento dell'agguato si trovava in

compagnia dello Scriva, gli aveva riferito di aver notato, nei pressi, Vincenzo Arcuri. Costui, in sostanza, aveva in qualche modo partecipato all'omicidio di Francesco Scriva, ospitando il Filleti nella propria masseria, da dove era ben visibile la casa ove lo Scriva trascorreva la latitanza (f. 55 vol. 424). Ulteriori conferme delle note rivelazioni venivano dallo Scriva in occasione degli interrogatori resi al G.I. il 26 novembre 1984 ed il 6 febbraio 1985 (f. 81 vol. 424 e f. 369 vol. 444 cart. 79); mentre nell'interrogatorio reso il 18 giugno 1984 egli riferiva di avere incontrato Gerace Filippo, qualche mese prima, nella Stazione dei Carabinieri di Lamezia Terme e di avere da costui appreso in quella occasione che proprio il Gerace era stato incaricato di rilasciare false dichiarazioni per smentire le sue rivelazioni, specie quelle relative al duplice omicidio di contrada "Iudicello" (f. 15 vol. 445 cart. 79); a proposito di tale delitto, il Gerace gli aveva confidato di essere stato avvicinato da Mammoliti Saverio che gli aveva imposto di accusarsi del duplice omicidio (f. 369 vol. 447 cart. 79).

Gerace Filippo, ripetutamente interrogato, rendeva molteplici dichiarazioni. Dopo aver respinto, il 7

gennaio 1984, ogni addebito in ordine al duplice omicidio, chiedeva di conferire con il procuratore della Repubblica al quale confessava, il 18 febbraio 1984, di essere responsabile del delitto in questione, da lui commesso in concorso con tale Scopelliti Antonino (f. 3 vol. allegato al vol. 424). Interrogato dal G.I. il 12 giugno 1984, il Gerace confermava di essere responsabile, in concorso con lo Scopelliti, del duplice omicidio. In particolare, egli affermava di aver conosciuto Filleti Carmelo poco prima del sequestro Gerace, al quale egli aveva partecipato istigato dallo stesso Filleti e da Ferdinando Naso, che voleva vendicarsi del Gerace che non gli aveva concesso un prestito; al sequestro Gerace aveva, dunque, partecipato anche il Naso, il cui nome, tuttavia, l'imputato non aveva rivelato allorché aveva confessato il delitto ai Carabinieri ed aveva indicato anche i nomi dei suoi correi. Aggiungeva, ancora, l'imputato che, dopo essere stato arrestato, era evaso dal carcere di Palmi e, dopo qualche mese dall'evasione, aveva preso contatto con Ferdinando Naso che era stato da lui incaricato di fissargli un appuntamento con il Filleti, al quale voleva chiedere scusa per averlo accusato del sequestro Gerace. Il Naso aveva promesso il suo

intervento anche al fine di rappacificare i due; egli, però, malgrado le assicurazioni del Naso, aveva deciso di uccidere Filleti. Dopo un primo incontro con il Filleti, nel corso del quale i due - presente Scopelliti Antonino - avevano anche chiacchierato delle vicende del sequestro Gerace, in un successivo incontro, organizzato dal Naso, i due - presente Scopelliti Antonino - si erano rivisti in contrada "Russo" di Porcara. In tale occasione, riferiva ancora l'imputato, dopo aver trascorso insieme tutta la giornata "mangiando e chiacchierando", in serata, mentre i due camminavano l'uno accanto all'altro, egli aveva esploso da distanza molto ravvicinata, quasi a bruciapelo, due colpi di fucile all'indirizzo del Filleti; l'uno aveva attinto costui dietro l'orecchio destro, l'altro aveva colpito la schiena. Lo Scopelliti, a sua volta, aveva esploso, anche lui quasi a bruciapelo, tre colpi di fucile che avevano attinto il Filleti allo stomaco ed alla testa. Intorno alle ore 21, riferiva ancora il Gerace, Naso Ferdinando era giunto a prelevare il Filleti. Pur non avendo motivi particolari per ucciderlo, egli aveva deciso di eliminare anche il Naso "per non lasciare tracce" e perché aveva inteso punirlo del fatto che costui lo aveva

ingannato allorché aveva promesso il suo intervento per farlo rappacificare con il Filleti (f. 70 vol. 424). Circa le modalità dell'uccisione di Naso Ferdinando, il Gerace aggiungeva taluni particolari al G.I. di Catanzaro nel corso dell'interrogatorio reso il 22 febbraio 1984; in tale occasione l'imputato sosteneva: a) di avere rinchiuso il Naso nel portabagagli dell'auto a bordo della quale costui era giunto in contrada "Russo" e di avere appoggiato il corpo del Filleti sul sedile posteriore della stessa auto; b) di essersi allontanato, a bordo dell'auto, da tale contrada, di avere imboccato una strada secondaria per S.Ferdinando e, giunto nei pressi di una casetta sita all'interno di un podere, di essersi fermato e di aver fatto scendere il Naso; c) di avere fatto sedere costui sul sedile anteriore sinistro dell'auto e di avere esploso al suo indirizzo, da una distanza di circa quattro metri, quattro colpi di fucile; d) di avere spostato il corpo del Filleti e di avere, quindi, dato fuoco all'auto dopo averla cosparsa di benzina (f. 7 vol. 423).

Il 1º aprile 1985, interrogato ancora dal G.I., il Gerace confermava quanto in precedenza dichiarato (f. 87 vol. 424).

Anche Giuseppe Bellocco veniva ripetutamente interrogato. In particolare, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 4 maggio 1984, il Bellocco, dopo aver ribadito la propria estraneità ai fatti addebitatigli ed aver riferito taluni particolari della vita di Giuseppe Scriva, relativamente al delitto di contrada Iudicello riferiva che, avendo il giornale riportato la notizia che uno dei cadaveri colà rinvenuti era quello dello Scriva, egli si era messo alla sua ricerca. Lo aveva poco dopo trovato in compagnia di persone che non intendeva nominare e, avendolo rimproverato per non avere tempestivamente informato la famiglia delle sue buone condizioni di salute, lo Scriva gli aveva risposto di non averlo fatto perché se fosse stato creduto morto egli avrebbe potuto muoversi più liberamente (f. 35 vol. 424). Il G.I. poneva, successivamente, a confronto i due cognati (f. 57 vol. 424).

Nel frattempo, con provvedimento del 14 settembre 1984, il G.I. disponeva la separazione dall'inchiesta principale del procedimento relativo ai fatti in esame; successivamente, lo stesso G.I. emetteva mandato di cattura a carico di Scriva Giuseppe, Piromalli Giuseppe, Mammoliti Saverio, Bellocco Giuseppe, Gerace Filippo, Gerace Carmine e Luppino

Carmelo, tutti imputati del duplice omicidio del Filleti e del Naso.

In esito alla formale istruzione, il G.I. dichiarava estinti, per morte del reo, i reati attribuiti al Luppino ed ordinava il rinvio a giudizio, davanti a questa Corte, di tutti gli altri imputati. Lo stesso giudice istruttore, quanto all'omicidio di Francesco Scriva, prosciogliева Arcuri Vincenzo per insufficienza di prove e dichiarava non doversi procedere contro Filleti Carmelo per morte del reo.

In dibattimento, all'udienza del 14 febbraio 1992, la Corte provvedeva a riunire il presente procedimento a quello portante il nº 1/85 del registro generale e relativo ad altri avvenimenti delittuosi sui quali erano intervenute le rivelazioni di Giuseppe Scriva. Nel corso di successiva udienza (10-3-1992) veniva dichiarata la nullità e la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore il 29 ottobre 1983, relative al delitto in esame, assunte in violazione dei diritti di difesa.

Venivano, quindi, interrogati gli imputati, tranne Bellocco Giuseppe che interveniva solo per eseguire un confronto con lo Scriva (ud. dib. del 24-3-1993).

Piromalli Giuseppe confermava la propria estraneità

ai fatti (ud. dib. del 12-3-1992).

Mammoliti Saverio ribadiva la propria innocenza e sosteneva di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto con lo Scriva anche perché la famiglia Cunsolo, in faida con gli Scriva, era molto vicina alla sua famiglia; aggiungeva che, a suo parere, lo Scriva lo aveva accusato del duplice omicidio perché sobillato da qualcuno (ud. dib. del 24-3-1992 e del 10-11-1993).

Gerace Carmine protestava la propria innocenza ed aggiungeva: a) che lo Scriva non era attendibile perché del duplice omicidio Filleti-Naso, così come dell'omicidio di Marchesano Michelangelo, aveva parlato a distanza di anni e non all'inizio della sua collaborazione con la giustizia; b)che nessun rilievo poteva avere il fatto che lui e lo Scriva erano stati in qualche occasione ristretti nella stessa camera poiché le assegnazioni le decidevano le direzioni delle carceri; c) che la sua carcerazione durava dal 1971, salvo alcuni periodi di libertà, l'ultimo dei quali durato 18 mesi, dovuto alla latitanza conseguente al suo mancato rientro in carcere, l'8 settembre 1989, dopo aver ottenuto un permesso; d) che non intendeva precisare se nel corso dell'ultima latitanza era stato accusato e

condannato perché ritenuto responsabile di qualche reato; e) di essere stato condannato a trenta anni di reclusione per essere stato riconosciuto responsabile di un triplice omicidio (Italiano) e di essere "appellante" avverso altra sentenza di condanna recentemente inflittagli per delitti non voluti precisare; si rifiutava, quindi, di rispondere alle domande del P.M. che gli aveva chiesto di specificare se qualcuno dei suoi familiari erano rimasti vittime di attentati alla vita (ud. dib. del 12-3-1992). Successivamente, all'udienza del 10 novembre 1993, il Gerace aggiungeva che nel 1976, nel carcere di Favignana, era stato costretto ad accettare nella sua stessa cella (che occupava con il fratello e con tale Marino Antonino) Scriva Giuseppe, che ivi si era trattenuto per qualche giorno. Successivamente, essendo stato tradotto, per motivi di giustizia, nel carcere di Cinquefrondi, egli aveva lasciato in custodia al fratello ed al Marino alcuni suoi effetti personali, tra cui un assegno di lire 2 milioni intestato alla zia Gerace Serafina e lire 100.000 in contanti, nascosti dietro un quadro. Qualche tempo dopo, riferiva ancora l'imputato, anche il fratello era stato trasferito, di guisa che la custodia dell'assegno e del denaro

era stata affidata al Marino; a quel punto lo Scriva, approfittando della ingenuità dello stesso Marino, aveva sottratto sia l'assegno che la banconota. Inutili erano stati i suoi successivi tentativi di farsi restituire il maltolto dallo Scriva che, anzi, alle sue richieste aveva risposto con l'invio di una lettera dove vi era disegnata una bara e vi era scritta la frase: "per te Carmine Gerace". A causa di tali fatti i suoi rapporti con lo Scriva erano diventati pessimi, al punto che in un'occasione, nel carcere di Reggio, aveva tentato di aggredirlo senza però riuscirvi perché la porta d'ingresso della sezione isolamento, ove lo Scriva si trovava, era chiusa.

Gerace Filippo, interrogato il 1º giugno 1993, non confermava le precedenti dichiarazioni e sosteneva di essere del tutto estraneo al delitto, così confermando i contenuti della lettera datata 13 aprile 1992 inviata al Presidente della Corte e da questi letta all'udienza del 19 maggio 1992. Aggiungeva di essersi accusato, in precedenza, del duplice omicidio (e di altri delitti) solo per usufruire dei vantaggi che a quel tempo venivano concessi ai "pentiti": essere trasferito presso una caserma dei Carabinieri ed avere, così, la possibilità di evade-

re; precisava, altresì, che non aveva avuto motivi particolari per accusarsi proprio di quel delitto; egli aveva pensato di attribuirselo solo perché ne aveva in precedenza sentito parlare da tale Sabatino La Malfa, successivamente ucciso. Ribadiva di essersi trovato, nel 1984, nella caserma dei Carabinieri di Lamezia insieme con lo Scriva che, in quella occasione, aveva tentato di convincerlo a "pentirsi"; egli, però, non aveva raccolto l'invito poiché non aveva nulla di cui "pentirsi" e perché nulla sapeva dei delitti commessi in Calabria. In quella occasione egli era stato interrogato dal G.I. di Catanzaro al quale aveva confessato di aver commesso alcuni delitti; ciò aveva fatto, però, solo allo scopo di restare nella caserma e di avere, così, l'opportunità di evadere. Ammetteva di aver sempre accusato persone decedute; negava di essere stato ristretto, nel periodo immediatamente precedente la sua traduzione nella caserma di Lamezia, con Mammoiti Saverio, dal quale, peraltro, non aveva mai subito pressioni o minacce di alcun tipo.

Giuseppe Scriva, da parte sua, confermava quanto rivelato in istruttoria in ordine alla propria ed all'altrui responsabilità nel duplice omicidio, alla causale dello stesso, al ruolo ricoperto nell'occa-

sione dai cugini Gerace, alla presenza, sia pure defilata, di Massimi Angela, ai vari incontri che avevano preceduto il delitto e precisava ulteriormente: a) che la notte precedente l'omicidio egli, in compagnia del Mammoliti e di Carmelo Luppino, l'aveva trascorsa in contrada "Mafalda"in casa dei Galluccio, mentre la Massimi l'aveva trascorsa in Rosarno; b) che la mattina successiva i tre erano stati prelevati, in macchina, da Giuseppe Bellocco con il quale tutti si erano recati al Bosco di Rosarno dove lui, Mammoliti e Luppino erano scesi mentre il Bellocco era ripartito per prendere l'Alfa Romeo GT dei Gerace che avrebbe dovuto trarre in inganno il Filleti; c) che dopo qualche tempo il Bellocco era tornato alla guida di detta auto a bordo della quale lui e gli altri due compagni erano saliti e si erano diretti verso il luogo del delitto, seguiti a debita distanza da Massimi Angela che era alla guida di altra auto; d) che per giungere sul luogo del delitto essi avevano percorso strade di campagna e non avevano attraversato alcun centro abitato; e) che dopo il delitto tutti si erano velocemente allontanati: Mammoliti e Bellocco a bordo dell'Alfa Romeo, egli e Luppino a bordo dell'auto alla cui guida si trovava, poco distante,

Massimi Angela; f) che le armi utilizzate per il delitto le aveva portate lui; g) che il coinvolgimento nella vicenda delittuosa dell'ignara Massimi era stato necessario perché ella avrebbe dovuto accompagnare il Bellocco sul luogo ove era stata in precedenza nascosta l'Alfa Romeo loro consegnata dai Gerace; operazione che nessuno degli altri tre esecutori materiali dell'omicidio poteva eseguire data la loro condizione di latitanti (ud. dib. del 25-1-1993; ulteriori interrogazioni e precisazioni alle ud. del 4-2-1993, del 23-4-1993 e del 27-10-1993).

Nel corso di altra udienza (12-2-1993) lo Scriva riferiva di avere incontrato Filippo Gerace, nel 1984, nella caserma dei Carabinieri di Lamezia e che l'incontro era avvenuto su sua iniziativa poiché voleva tentare di convincere il Gerace a collaborare con la giustizia. Il tentativo, però, era fallito perché il Gerace - secondo quanto riferitogli da costui - era stato avvicinato nel carcere di Palmi da Saverio Mammoliti che gli aveva ordinato di accusarsi del duplice omicidio Filleti-Naso e di tanti altri delitti al fine di screditare le sue rivelazioni; il Gerace si era dovuto piegare alla volontà del Mammoliti che aveva rivolto minacce sia

a lui che alla sua famiglia. Aggiungeva, ancora, lo Scriva che, proprio per obbedire all'ingiunzione del Mammoliti, il Gerace aveva chiesto, con telegramma o tramite mod. 13, di parlare con il Procuratore della Repubblica di Palmi che non lo aveva, però, ancora chiamato.

Nel corso del dibattimento venivano esaminati numerosi testi, tra cui Massimi Angela, compagna dello Scriva all'epoca del delitto. Costei, esaminata una prima volta nel corso dell'udienza del 23 novembre 1992, ribadiva i contenuti delle dichiarazioni rese in sede di formale istruzione; aggiungeva di essersi, in passato, recata a visitare lo Scriva in carcere, una volta accompagnata dal capitano Argenziano, e di essersi incontrata con lui e con la moglie, l'ultima volta, in Roma qualche mese prima di rendere l'esame dibattimentale. Successivamente, all'udienza dell'8 maggio 1993, tenutasi presso l'aula bunker della Corte d'Assise di Roma, la Massimi veniva ancora sottoposta ad esame, seguito da un confronto con lo Scriva che aveva momenti anche di tensione allorché la donna scoppiava in pianto dirotto e rivelava di essere terrorizzata, pur non sapendone spiegare le ragioni connesse, tuttavia, alla sua posizione di teste nel presente

procedimento (rivelava di avere, anche di recente, ricevuto strane telefonate, rimaste mute salvo una, con la quale un ignoto interlocutore le aveva chiesto se poteva accompagnare in un certo posto alcune persone). Nel complesso, pur tra le evidenti perplessità, confusioni, reticenze della donna, preoccupazioni, inoltre, di non rimanere coinvolta nelle vicende delittuose di quel tempo, dall'esame e dal successivo confronto giungeva conferma delle seguenti circostanze: a) della richiesta rivolta dallo Scriva al Bellocco o ad altri di organizzare un appuntamento con i cugini Carmine e Filippo Gerace; b) di incontri dello Scriva con i suddetti Gerace e della soddisfazione dal primo manifestata alla donna per "la grande vittoria" che avrebbe ottenuto; c) della notizia, portata allo Scriva da Bellocco Giuseppe, circa il desiderio manifestato da Mammoliti Saverio di incontrare lo stesso Scriva; d) del successivo incontro tra i due, alla presenza del Bellocco, in località "Ferrandina"; e) dell'uso, da parte dello stesso Bellocco, di una autovettura "Alfa Romeo GT" di colore bianco, prelevata in un luogo dove la stessa Massimi lo aveva accompagnato; f) dell'abitudine dello Scriva di girare armato; g) delle esplosioni di colpi di arma da fuoco udite

dalla teste alla presenza e anche nell'assenza dello Scriva; h) della consistente somma di denaro che Mammoliti, per conto di Giuseppe Pirromalli, aveva offerto allo Scriva che l'aveva rifiutata e che era stata accettata dal Bellocco e da Luppino Carmelo (circostanza riferitale dallo stesso Scriva). Le altre circostanze, ricordate dal collaboratore e relative agli avvenimenti immediatamente precedenti e seguenti il delitto, riferiva la donna di non rammentarle.

Anche Facchineri Michele riferiva circostanze attinenti al delitto di contrada "Iudicello". Egli, invero, nel corso dell'interrogatorio reso il 31 marzo 1993 spontaneamente riferiva di avere ospitato, nel 1975, lo Scriva, a richiesta dello stesso, in contrada "Gangemi" per tre o quattro giorni. In tale occasione, ricordava il Facchineri, il collaboratore aveva ricevuto la visita del cognato Bellocco Giuseppe che aveva portato la notizia del duplice omicidio Filleti-Naso, ed aveva mostrato un giornale, in cui si dava notizia della morte dello Scriva e dell'amputazione di un braccio che aveva subito una delle vittime.

Nel corso del dibattimento Giuseppe Scriva veniva posto a confronto , oltre che con il Bellocco e la

Massimi, anche con Gerace Filippo (18-6-1993) e con Mammoliti Saverio (26-3-1993 e 27-4-1993); il 7 aprile 1993 la Corte provvedeva ad ispezionare il luogo del delitto, presso il quale si portava accompagnata da un sottufficiale dei Carabinieri (il maresciallo Pirri che aveva svolto le indagini nell'immediatezza del fatto) non essendo riuscito lo Scriva a raggiungere detta località; così come non era riuscito a condurre la Corte alla "Ferrandina", né in località "Mafalda", nè in contrada "Bosco" (ud. del 30-3-1993). Un servizio fotografico ed una planimetria della contrada "Iudicello" venivano eseguiti dai Carabinieri di Rosarno su ordine della Corte che ne disponeva l'acquisizione agli atti (cart. 162).

La Corte disponeva, altresì, perizie balistica e, ancora, balistica e medico legale, affidate ad un collegio di periti, dirette ad accertare: le modalità della sparatoria di cui erano rimasti vittime il Filleti ed il Naso, il tipo di armi adoperate, l'impatto dei colpi sull'auto a bordo della quale si trovavano i cadaveri carbonizzati, la presenza e le cause delle fratture rilevate dal perito autoptico negli avambracci sinistri delle due vittime. L'accertamento sull'auto veniva disposto attraverso

l'analisi delle fotografie in atti, non essendo stata rinvenuta la carcassa della BMW, peraltro a suo tempo neanche sequestrata, mentre quello sui corpi delle vittime veniva disposto previa riesumazione dei cadaveri.

In esito alla discussione finale, il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità di Scriva Giuseppe, Gerace Carmine, Gerace Filippo e Bellocco Giuseppe e la loro condanna, quanto allo Scriva (concessa l'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13-5-1991 nº 152), alla pena di anni 12 di reclusione; quanto agli altri, alla pena dell'ergastolo ed all'isolamento diurno per tre anni; chiedeva, altresì, l'assoluzione di Piromalli Giuseppe e Mammoliti Saverio per non aver commesso il fatto. Le difese concludevano i rispettivi interventi chiedendo, per lo Scriva, l'affermazione della responsabilità accompagnata dalla concessione di ogni possibile attenuante; per gli altri, la piena assoluzione.

Richiamato, ancora una volta, quanto in precedenza esposto circa la complessiva credibilità dello Scriva e l'originalità delle sue dichiarazioni rispetto ai resoconti giornalistici dell'epoca (retro pag. 227) oltre che ai risultati delle inve-

stigazioni - per vero scadenti - svolte all'epoca del delitto; rilevato che ancora una volta le dichiarazioni del collaboratore si presentano articolate, costanti, tempestive (avendo di tale delitto egli parlato fin dal 29-10-1983 e non con grave ritardo, come ha sostenuto Gerace Carmine), uniformi ed altresì fortemente accreditate dalla peculiarità - cui in precedenza si è fatto cenno - della spontaneità dell' accusa che lo Scriva, mai in precedenza sospettato del delitto, ha rivolto anzitutto verso se stesso, occorre procedere alla verifica esterna di tali dichiarazioni; accertare, cioè, se esse trovino in atti precisi riscontri, di guisa che l'ipotesi accusatoria, sottoposta all'esame della Corte, possa ritenersi pienamente accertata.

Orbene, osserva la Corte che i punti essenziali delle rivelazioni dello Scriva, verso i quali deve rivolgersi l'opera di verifica dell'interprete, riguardano: A) l'identità delle due vittime; B) l'obiettivo dell'azione delittuosa; C) la causale del delitto; D) le fasi antecedenti e preparatorie di esso; E) le modalità esecutive dello stesso e gli avvenimenti immediatamente successivi.

A) Un primo, significativo, riscontro delle rivela-

zioni di Giuseppe Scriva è costituito dalla individuazione delle due vittime, barbaramente trucidate, sulla cui identità personale poca e parziale luce avevano fatto le indagini del tempo. Se, invero, quanto al cadavere rinvenuto sul sedile anteriore sinistro della BMW, è stato possibile con buona tranquillità attribuirne l'appartenenza a Naso Ferdinando, grazie anche alla testimonianza del dott. Volpi, del tutto ignota, invece, è rimasta l'identità della seconda vittima, quella rinvenuta sulla destra dell'auto, parte all'interno, parte all'esterno di essa. Si deve, dunque, al collaboratore non solo la conferma dell'identità dell'una ma anche l'identificazione dell'altra vittima del mortale agguato. Tale seconda identificazione, peraltro, ha trovato precise conferme in atti costituite: a) dalla improvvisa scomparsa del Filleti, che pur fino al momento del delitto era stato ripetutamente segnalato, denunciato per gravi delitti ed attivamente ricercato; b) dalle dichiarazioni rese dai genitori dell'ucciso che, interrogati in sede di formale istruzione, si sono mostrati ben consapevoli della morte del figlio; c) dalla testimonianza del maresciallo Pirri il quale ha riferito di avere avuto, fin dal giorno del ritrovamento dei due cada-

veri, la sensazione che quello rinvenuto sulla destra dell'auto si appartenesse al Filleti, da lui ben conosciuto.

B) Secondo quanto ha riferito il collaboratore, l'unico obiettivo del commando responsabile del duplice omicidio era stato Filleti Carmelo, mentre Naso Ferdinando era rimasto coinvolto nella sparatoria solo perché si era trovato occasionalmente in compagnia dell'altro.

Orbene, riscontro logico di tali affermazioni è possibile ricavare dall'esame delle personalità delle due vittime. Ferdinando Naso, piccolo imprenditore alle prese con le solite "difficoltà ambientali", incensurato, ignoto alle cronache giudiziarie, occasionalmente noto agli investigatori solo per alcune denunce presentate allorché era stato in qualche caso destinatario di richieste estorsive, non era certo personaggio che giustificasse un attentato alla vita; nè, tanto meno, un agguato così spietato e cruento, che non ha lasciato spazi di fuga e di reazione e che solitamente le stesse organizzazioni mafiose riservano a personaggi illustri o ritenuti particolarmente pericolosi, dai quali si temono violente reazioni. L'innocuo Naso

non era certo personaggio che giustificasse, non solo l'omicidio, ma neanche le spietate e cruente modalità di esso.

Argomentazioni diverse, anzi del tutto opposte, valgono per Filleti Carmelo. Pregiudicato, appartenente a famiglia di pregiudicati originaria di Sinopoli, in passato in faida con la famiglia Alvaro, ritenuto dagli investigatori soggetto particolarmente pericoloso, inserito nell'anonima sequestri e capace di organizzare e portare a compimento qualsiasi azione delittuosa, tristemente noto alla popolazione con il soprannome emblematico di "a belva", Filleti Carmelo era certamente individuo che, per la sua elevata caratura criminale, per la sua spregiudicatezza, per la sua abilità e la propensione all'uso delle armi da fuoco, ampiamente giustificava un agguato così spietato ed organizzato con modalità e mezzi tali da non lasciare scampo e da impedire qualsiasi reazione. Per rendersi conto di ciò, basterà esaminare i numerosi rapporti giudiziari redatti a suo carico, le denuncie per gravi reati, le diverse condanne inflitte, tra cui un ergastolo per l'omicidio di tale Cariglio Giuseppe ed il tentato omicidio di Cavatorta Martino consumati a Chieri (TO) il 13 febbraio 1968, le lunghe

latitanze, l'ultima delle quali a seguito dell'evasione dal carcere di Nicastro nel giugno 1970 (vol. 406 cart. 73).

Orbene, se tali sono i profili caratteriali delle due vittime, non si può che convenire con Giuseppe Scriva, che ha indicato in Filleti Carmelo il vero obiettivo dell'agguato e in Naso Ferdinando la vittima sfortunata ed incolpevole.

C) Per quanto riguarda la causale del delitto, il collaboratore ha riferito di avere organizzato ed eseguito l'omicidio del Filleti per vendicare la morte del cugino Francesco Scriva ucciso, secondo quanto gli aveva riferito Carmelo Luppino, proprio da Carmelo Filleti, che aveva inteso, così, vendicarsi dello Scriva che il 5 novembre 1969 lo aveva fatto arrestare dai Carabinieri di Rosarno.

Orbene, rileva la Corte che di tali rivelazioni del collaboratore vi sono in atti precisi e significativi riscontri. Il più importante di questi è la testimonianza di Arcuri Antonino (f. 20 vol. 425). Costui, premesso che Francesco Scriva e Carmelo Luppino erano suoi nipoti acquisiti, avendo costoro sposato le figlie di un fratello di sua moglie (Scandinaro Salvatore), ha ricordato di avere visto

ripetutamente, in passato, [illegible] in compagnia di un giovane, di nome [illegible] perché accusato di avere ucciso [illegible] ne e del quale i due favorivano [illegible] ricordato, inoltre, che il giova[illegible] certo punto arrestato dal briga[illegible] aveva sorpreso, di notte, in un c[illegible] pressi di Rosarno e che era subit[illegible] che l'arresto era stato conse[illegible]" di Francesco Scriva. Voce - rileva la Corte - che costui aveva al tempo smenti[illegible]o in atti ulteriore conferma [illegible] del maresciallo Pirri (f. 37 vol. 42[illegible]), il quale ha ricordato di avere, in passato, [illegible] l'arresto di Carmelo Filleti gr[illegible]onfidenziale fornita "da perso[illegible] della malavita di Rosarno", cui certamente [illegible]va lo Scriva. Lo stesso Arcuri ha, [illegible] che una mattina, qualche mese [illegible]e del nipote, il Filleti, nel [illegible] era presentato nella sua mas[illegible]amente accusato Francesco Scriva e Carmelo Luppino di averlo fatto arrestare dal brigadiere [illegible] avevano portato il paglericcio per coricarsi e poi i Carabinieri") e si era poco dopo allontanato minac-

ciando pesanti ritorsioni contro i due "traditori", ai quali avrebbe "staccato la testa" anche se fossero stati "in braccio a mammasa".

Pienamente verificate devono, quindi, ritenersi le affermazioni del collaboratore, laddove egli ha sostenuto che Filleti Carmelo aveva forti motivi di rancore nei confronti di Scriva Francesco, responsabile della "spiata" che ne aveva determinato l'arresto.

Ulteriori verifiche hanno, altresì, ricevuto le dichiarazioni del collaboratore relative alla responsabilità di Filleti Carmelo nell'omicidio di Francesco Scriva. Al riguardo, il collaboratore ha riferito di avere appreso da Luppino Carmelo che autore dell'omicido era stato, per l'appunto, il Filleti che era riuscito a sorprendere la vittima allorché questa, in compagnia dello stesso Luppino (anch'egli vittima predestinata ma miracolosamente scampata alla morte), dopo aver pranzato, si stava dirigendo verso la campagna (anche Scandinaro Salvatore ha confermato che i due cognati si trovavano insieme il giorno del delitto - f. 76 vol. 423); lo stesso Luppino, ha sostenuto ancora il collaboratore, gli aveva riferito che il congiunto, dopo essere stato attinto da un primo colpo di fucile al ventre,

si era accasciato per terra esclamando "mamma mia" e che il Filleti, avvicinatosi alla vittima, aveva esploso il colpo di grazia al capo mentre il Luppino, colpito di striscio alla testa, si era dato alla fuga.

Orbene, la veridicità di tale ricostruzione dell'omicidio è stata confermata da Arcuri Antonino e dai risultati della perizia autoptica. L'Arcuri ha, invero, confermato, nel corso del già citato interrogatorio, che Carmelo Luppino - secondo quanto aveva appreso da costui - era sicuramente in compagnia dello Scriva allorché questi è stato ucciso. Lo stesso Arcuri, inoltre, ha riferito dei sospetti del Luppino verso il Filleti, proprio in ragione delle minacce da questi in precedenza rivolte ai due cognati; laddove pare evidente alla Corte che il Luppino non abbia voluto coinvolgere nella vicenda l'anziano congiunto, evitando di rivelargli l'intera verità, ovvero che l'Arcuri, per non esporsi oltre il dovuto e per non tradire il rituale omertoso, abbia rielaborato il racconto del nipote facendo diventare sospetti le verità da questi confidategli.

Quanto alla perizia autoptica (atti relativi all'omicidio di Francesco Scriva, cart. 76), si deve rilevare come essa abbia confermato quasi integral-

mente le rivelazioni del collaboratore e, quindi, della sua fonte, con riferimento: a) all'unicità dell'arma omicida ed al tipo di essa (fucile da caccia); b) alle parti del corpo attinte (l'addome ed il torace da un colpo, la testa da un altro colpo); c) al susseguirsi dei colpi, alla distanza di sparo ed alla posizione della vittima (primo colpo al torace e all'addome da una certa distanza dalla vittima che si trovava in posizione eretta; colpi di grazia alla testa, da distanza ravvicinata e con la vittima riversa per terra).

Da nessun altro che da Luppino Carmelo, trovatosi accanto al cognato al momento dell'agguato, Giuseppe Scriva avrebbe potuto apprendere i particolari dell'omicidio; da Luppino che certamente reticente ed ambiguo è stato con gli inquirenti ma non con il collaboratore, al quale ha ricordato persino le invocazioni di aiuto del moribondo e l'ultima esclamazione prima di morire: "Mamma mia", della quale vi è traccia significativa nel verbale dell'interrogatorio reso dal Luppino il giorno dopo il delitto ("Mio cognato è caduto subito a terra fulminato pronunciando la parola "Mamma"").

Ampiamente verificata deve ritenersi, dunque, la narrazione dello Scriva relativa agli avvenimenti

che hanno preceduto il duplice omicidio di contrada "Iudicello"; di guisa che sicuramente accertata è la causale del delitto indicata dal collaboratore, chiamato inevitabilmente a ricostruire l'onore (mafioso) della famiglia, gravemente leso dall'agguato mortale di cui era rimasto vittima il suo più rappresentativo esponente.

Giuseppe Scriva ha, tuttavia, indicato una causale ulteriore e concorrente riferita a Giuseppe Piromalli che avrebbe inteso prender parte, attraverso propri emissari, all'agguato ai danni del Filleti per punirlo di aver eseguito il sequestro del possidente Gerace Agostino in pieno centro di Gioia Tauro, cioè in territorio posto sotto la giurisdizione mafiosa del Piromalli, senza averne ricevuto la preventiva autorizzazione. Il desiderio di vendicare l'affronto avrebbe, quindi, indotto costui a dare incarico a Mammoliti Saverio di contattare lo Scriva e di partecipare all'omicidio grazie al quale egli avrebbe riaffermato il proprio prestigio mafioso gravemente leso dall'azione delittuosa perpetrata dal Filleti.

Orbene, osserva in proposito la Corte che molto frequente è il ricorso, nelle società criminali, ai delitti dimostrativi, eseguiti, cioè, per riaffermа-

re il prestigio mafioso di un gruppo, o del capo di un clan mafioso, leso da comportamenti altrui, e per scoraggiare ulteriori aggressioni. Nell'ambito di tale consolidata prassi mafiosa ben si giustifica un intervento punitivo del Piromalli ove si consideri che, effettivamente, nel gennaio del 1974 é stato eseguito in Gioia Tauro il sequestro del già citato possidente e che, per tale delitto, è stato denunciato, e rinviato a giudizio, proprio il Filleti. Nè può meravigliare la scelta, da parte del Piromalli, di Mammoliti Saverio quale suo emissario, ove si considerino i vecchi e solidi rapporti di alleanza da sempre esistenti tra i due gruppi mafiosi, già segnalati nella più volte menzionata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 gennaio 1979 ed in numerosi rapporti giudiziari. La causale concorrente indicata dallo Scriva e l'intervento del Mammoliti quale emissario del Piromalli non appaiono, quindi, "fuori dalle regole", come pure qualcuno ha sostenuto, bensì perfettamente il linea con i canoni di comportamento che caratterizzano le società mafiose e perfettamente inquadrati in un preciso contesto criminale che a quei canoni si è sempre ispirato. Nè può osservarsi che Piromalli non avrebbe avuto alcun interesse a partecipare all'omicidio

una volta appreso dell'intenzione dello Scriva di uccidere il Filleti; è vero l'esatto contrario, poiché è evidente che l'azione dello Scriva, che era titolare di un'autonoma causale, non avrebbe potuto mai avere funzione riparatoria anche nei confronti del Piromalli. Da qui la necessità, per costui, di inserirsi direttamente nella vicenda attraverso l'intervento di propri incaricati. Mentre l'obiezione secondo cui, ove il Piromalli avesse voluto punire i responsabili del sequestro Gerace avrebbe dovuto uccidere anche Filippo Gerace, correo nel delitto, é priva di pregio ove si consideri che il Filleti, non certo il Gerace nè gli altri partecipanti al sequestro, era stato l'ideatore e l'organizzatore del delitto, il perno di quella vicenda delittuosa.

Tutt'altro che estranea agli atti del processo è, dunque, la causale concorrente indicata dallo Scriva.

D) Le fasi precedenti e preparatorie del delitto sono state ricordate dal collaboratore già in sede di formale istruzione ed ancora più dettagliatamente dallo stesso ribadite ed approfondite nel corso del dibattimento.

Senza ripetere i contenuti di tali dichiarazioni, già riassuntivamente esposti, basterà in questa sede ricordare i punti essenziali del racconto dello Scriva che riguardano: i ripetuti incontri con i cugini Gerace, favoriti dall'intervento di Bellocco Giuseppe, l'impegno assunto da costoro di "consegnare" Filleti Carmelo e la promessa dello Scriva di dar fuoco al cadavere dopo aver amputato parte del braccio e di consegnare ai Gerace le armi della vittima, le modalità del delitto, che prevedevano la consegna allo Scriva, da parte dei due cugini, della loro auto "Alfa Romeo GT" che doveva costituire l'esca che avrebbe attirato il Filleti nell'agguato, l'intervento di Mammoliti Saverio, le modalità esecutive del delitto e gli avvenimenti successivi.

Orbene, rileva la Corte che di gran parte di tali circostanze, relative alle fasi preparatorie ed organizzative del mortale agguato, vi siano in atti significativi e molteplici riscontri.

Uno di questi è certamente costituito dalla testimonianza di Angela Massimi, la donna che a quel tempo si accompagnava allo Scriva (la circostanza non è stata negata da alcuno degli imputati ma, al contrario, confermata da taluno di essi, come si è già avuto modo di segnalare), e che già in sede di

formale istruzione aveva sostanzialmente confermato gran parte delle rivelazioni di costui, precisamente quelle relative alle fasi organizzative del delitto, avendo avuto diretta contezza dei diversi incontri dello Scriva con i cugini Gerace e con il Mammoliti, della costante partecipazione a tali incontri di Bellocco Giuseppe, della consegna ai due cognati, da parte dei Gerace, dell'"Alfa Romeo GT" di colore bianco. Avvenimenti, questi, direttamente vissuti e minuziosamente descritti dalla donna che, pur non conoscendo le ragioni di quei ripetuti incontri ed i programmi dei diversi protagonisti della vicenda, ben sapeva che si trattava di eventi particolarmente significativi per lo Scriva che già pregustava "una grande vittoria". Avvenimenti i cui passaggi essenziali la teste ha confermato in dibattimento, pur tra evidenti paure, confusioni e reticenze.

La difesa degli imputati ha, tuttavia, avanzato numerose riserve in ordine all'attendibilità della Massimi, ritenuta troppo contigua - a suo giudizio - allo Scriva e troppo reticente, nei suoi diversi interrogatori dibattimentali, per essere credibile.

Orbene, ritiene la Corte che le obiezioni della difesa siano in gran parte ingiustificate mentre per altra parte esse, seppur condivisibili in punto di

fatto, autorizzino a trarre conclusioni di verse da quelle da essa proposte.

V'è da dire, anzitutto, che nulla autorizza a sostenere che la Massimi, pur legata allo Scriva al tempo del delitto, abbia, solo per ciò, riferito il falso. Se da un lato, invero, quel legame non giustifica certo i gravi rischi alla incolumità personale cui la donna fatalmente si sarebbe esposta accusando falsamente di così gravi delitti personaggi tanto noti per la loro pericolosità sociale, dall'altro, quello stesso legame, certamente intenso nella primavera-estate del 1975, si è andato progressivamente stemperando in conseguenza della carcerazione dello Scriva e di tutte le altre vicende di cui, nel corso degli anni ottanta, costui si è reso protagonista. Certo è che i pochi colloqui avuti con la donna negli anni successivi all'arresto dell'11 agosto 1975 ed i rari e più recenti incontri tra i due, non giustificano l'ipotesi che quegli antichi legami negli anni si fossero mantenuti tanto solidi da giustificare il sospetto di pericolose "compiacenze" della teste nei confronti delle tesi dello Scriva. Come, peraltro, testimoniano i contenuti delle stesse testimonianze dibattimentali della donna, sicuramente scarsamente adesivi, relativamen-

te a significative circostanze, alle dichiarazioni del collaboratore. Nè, a dimostrazione di una presunta inattendibilità della teste, possono opporsi le lettere inviate allo Scriva dalla moglie Angela Nucera, esibite dal difensore di Nucera Gianfranco ed allegate agli atti, laddove si fa riferimento ad una testimonianza che la Massimi avrebbe dovuto rendere al G.I. di Napoli nell'ambito del procedimento penale instaurato per l'omicidio del giudice Ferlaino ed ai tentativi dello Scriva di interferire in quella testimonianza (cart. 146). Dai complessivi contenuti di tali missive, invero, in particolare da quella recante il nº 37, risulta chiaramente che la donna ha fermamente manifestato l'intenzione di dire al giudice la verità e di non essere disposta ad ascoltare i "suggerimenti" dell'ex amante. Di guisa che la circostanza, ben lungi dal confermare le accuse della difesa, ribadisce in pieno l'attendibilità della teste.

E' pur vero, tuttavia, che nel corso delle sue deposizioni dibattimentali la Massimi si è più volte contraddetta e, talvolta, è apparsa reticente. E' anche vero, però, che le ragioni di tali contraddizioni e reticenze hanno, a parere della Corte, motivazioni del tutto diverse da quelle indicate

dalla difesa degli imputati. Esse, invero, devono ricercarsi non nello sforzo della teste di confermare compiutamente le rivelazioni dello Scriva - se così fosse stato, nessuna incertezza o reticenza la donna avrebbe manifestato - bensì nell'esigenza della stessa di negare circostanze che, se ammesse, avrebbero potuto coinvolgerla negli avvenimenti delittuosi in questione. La preoccupazione della Massimi, cioè, è stata sempre quella di prendere le distanze dalle vicende delittuose di cui a quel tempo lo Scriva si era reso protagonista e, in particolare, dall'agguato di contrada "Iudicello", crimine certamente tra i più gravi ed efferati proprio per le sue modalità esecutive. Ed è nel rispetto di tale esigenza che la Massimi, pur ammettendo di aver assistito ai vari incontri intervenuti tra i protagonisti del duplice omicidio, ha sempre tenuto a sottolineare - e lo Scriva con lei - che a tali incontri ella era sempre rimasta "defilata"; è sempre nel rispetto di tale esigenza che i ricordi della teste, vividi e precisi relativamente alle fasi preparatorie ed organizzative del delitto, sono apparsi contraddittori ed incerti in ordine alle fasi successive e, in particolare, agli avvenimenti relativi al giorno stesso dell'agguato. Ed è ancora

nel rispetto di tale esigenza che la donna ha negato di avere mai visto lo Scriva armato e di avere avuto modo di ascoltare l'esplosione di colpi di arma da fuoco in momenti nei quali l'ex amante si era allontanato da lei. Affermazioni chiaramente e sicuramente false, infine ammesse in dibattimento, allorché ella ha, altresì, precisato che la sua reticenza in merito era dovuta proprio alla preoccupazione di non rimanere coinvolta nelle vicende delittuose dello Scriva.

Questa è stata, dunque, la ragione principale dell'atteggiamento parzialmente reticente tenuto dalla teste in dibattimento; alla quale, inoltre, deve aggiungersene un'altra: la paura di subire la vendetta da parte dei personaggi coinvolti nella vicenda e la cui estrema pericolosità le era ben nota. Tale preoccupazione, già emersa nel corso del dibattimento, allorché la donna ha più volte chiesto il rinvio dell'esame a cagione delle malferme condizioni di salute ed allorché, presentatasi in aula, è stata colta da malore che ne ha consigliato il sollecito ricovero in ospedale ed il rinvio dell'esame, è apparsa, infine, a tutti chiara allorché, nel corso del confronto con lo Scriva, la teste è scoppiata in pianto dirotto, ha confessato di

essere letteralmente terrorizzata per il fatto di essere stata chiamata a deporre ed ha ricordato antichi e più recenti tentativi di intimidazione, eseguiti a mezzo del telefono da anonimi e generalmente silenziosi interlocutori telefonici.

E', dunque, ben vero che la teste in dibattimento è apparsa, su talune circostanze, incerta e, talvolta, reticente; è anche vero, però, che le ragioni di tale comportamento sono ben diverse da quelle prospettate dalla difesa degli imputati e che esse, individuate dalla Corte nella preoccupazione della donna di non rimanere coinvolta in quelle delittuose vicende e nella paura di ritorsioni da parte degli imputati, non autorizzano ad esprimere giudizi di inattendibilità della teste, bensì, al contrario, di piena attendibilità di quella parte della sua deposizione apparsa, fin dai tempi della formale istruzione, chiara, precisa e coerente.

Si può, in conclusione, sostenere che se la testimonianza di Arcuri Antonino ha consentito di verificare positivamente la casuale del delitto indicata dallo Scriva, quella di Angela Massimi ha permesso di accertare che, proprio nel periodo precedente il delitto, Giuseppe Scriva, i cugini Gerace, Giuseppe Bellocco e Saverio Mammoliti si sono ripetutamente e

riservatamente incontrati nei luoghi, nei tempi e nei modi indicati dallo Scriva; che i due Gerace nel corso di uno di tali incontri hanno consegnato allo Scriva ed al Bellocco un'"Alfa Romeo GT" di colore bianco; che l'affare oggetto di tali incontri stava particolarmente a cuore allo Scriva.

E) Anche le modalità esecutive del delitto e gli avvenimenti immediatamente ad esso precedenti e successivi sono stati analiticamente riferiti dal collaboratore che ha ricordato: la notte precedente il delitto, trascorsa in contrada "Mafalda" con il Mammoliti ed il Luppino; l'uso dell'auto "GT Alfa Romeo" quale esca per attirare il Filleti nell'agguato; la cruenta fulmineità dell'azione, condotta dal Luppino e dal Bellocco armati di fucile, appoggiati dallo stesso Scriva e dal Mammoliti armati di mitra; l'amputazione di parte del braccio del Filleti; l'incenerimento dei corpi; la fuga dal luogo del delitto; la consegna di dieci milioni da parte del Mammoliti per conto di Giuseppe Piromalli.
Anche di tale dettagliata narrazione è possibile cogliere significative conferme dall'esame degli atti.
E' stata, ancora, Angela Massimi a ricordare che,

proprio nel periodo durante il quale si erano intrecciati i contatti di Scriva con i Gerace ed il Mammoliti, quest'ultimo aveva trascorso una notte in compagnia dello Scriva; a ricordare la presenza e l'uso, da parte di Giuseppe Bellocco, dell'"Alfa Romeo GT" di colore bianco; a riferire di avere appreso dallo Scriva dell'offerta, da parte di Giuseppe Piromalli, attraverso il Mammoliti, di una somma di denaro rifiutata dal collaboratore ed accettata dal Bellocco e dal Luppino. Ammissioni relative a circostanze che, seppure dalla teste non direttamente collegate all'omicidio, con questo certamente avevano attinenza sia perché il contesto spazio temporale nel quale la Massimi ha posto tali avvenimenti ed il loro succedersi cronologico corrispondono perfettamente alla narrazione dello Scriva, sia perché è stata la stessa teste ad ammettere che, quantomeno l'episodio - verificatosi dopo il delitto - della somma di denaro, cui sopra si è fatto riferimento, era sicuramente collegata alla "questione Filleti" (dich. del 30-10-1983, f. 6 vol. 4 cart. 1).

Importanti e significativi riscontri delle rivelazioni del collaboratore è possibile cogliere anche con riferimento alle modalità esecutive del delitto.

Certo è, anzitutto, che l'azione dei sicari è stata fulminea, come ha ricordato lo Scriva, tanto che nessuna delle due vittime ha avuto il tempo di abbozzare un apprezzabile tentativo di difesa. Immobile ed attonito al posto di guida Naso Ferdinando, il Filleti è solo riuscito ad aprire lo sportello ed a mettere fuori dall'auto una gamba, ovvero ad alzarsi dal sedile, prima di essere falciato dalla micidiale scarica di piombo. Totale è stata, quindi, la sorpresa e vittima del tradimento di un amico è rimasto certamente il Filleti, che in quella isolata contrada di campagna non è potuto giungere per caso o di passaggio ma per avere preso in precedenza appuntamento con qualcuno che lo ha "consegnato" ai suoi nemici. Ciò che ulteriormente riscontra le affermazioni dello Scriva che a quei "traditori" ha dato i volti dei cugini Gerace ed all'auto di costoro il compito di fare da esca e di sopire la vigilanza del Filleti. Anche le concitate fasi della sparatoria ed i particolari relativi all'amputazione del braccio del Filleti e dell'incendio dell'auto e dei due cadaveri sono stati più volte e con lucidità riferiti dallo Scriva che ha incontrato, tuttavia, la vibrata contrapposizione degli altri imputati e dei loro difensori. I termini

della disputa riguardano essenzialmente due circostanze: a) il tipo di armi adoperate dai sicari; b) le cause della lesione all'avambraccio sinistro riscontrata sul cadavere del Filleti. Su tali circostanze il collaboratore si è ripetutamente espresso con chiarezza affermando: a) che le armi adoperate erano state quattro: due fucili e due mitra impugnati, rispettivamente, i primi due, dal Bellocco e dal Luppino, gli altri due, da lui stesso e dal Mammoliti; b) che dopo la sparatoria egli stesso, con un'accetta, aveva provocato al braccio sinistro del Filleti la lesione riscontrata dal perito autoptico, cioè la "interruzione trasversale completa di radio ed ulna nel terzo distale" (vol. 427). Sulle stesse circostanze le difese hanno ribattuto: a) che mentre dell'uso dei fucili da caccia vi è prova agli atti, analoga prova non vi è quanto all'uso dei mitra, i cui segni non sono stati rinvenuti nè sui corpi delle vittime nè sulla BMW a bordo della quale questi sono stati trovati ed i cui bossoli non sono stati rinvenuti sul luogo del delitto; b) che la lesione al braccio sinistro del Filleti è stata conseguenza non di un colpo contundente o da taglio, bensì dell'azione del fuoco, tanto che anche al braccio sinistro del Naso è stata segnalata, dal

perito autoptico, la "amputazione dell'avambraccio sinistro fra terzo medio e terzo distale". All'azione del fuoco, hanno aggiunto le difese, ha, all'epoca, ricondotto le cause di tali lesioni il perito autoptico prof. Aragona; al quale, tuttavia, rileva la Corte, un quesito specifico non era stato posto, pur se tale parere è stato dal perito ribadito in dibattimento sol visionando le fotografie allegate alla perizia (ud. dib. del 23-6-1992).

Le due questioni, tanto dibattute, sono state oggetto di attento e ripetuto esame della Corte che, dopo un primo parziale tentativo di fare chiarezza attraverso un accertamento balistico affidato al perito Maurizio Barea, ha infine deciso di rompere ogni indugio e di affidare un più completo, ampio ed approfondito incarico balistico e medico legale ad un collegio di periti che, previa riesumazione dei due cadaveri, chiarisse definitivamente i termini della controversia. Orbene, non può negarsi che i risultati di tale complesso accertamento, per una parte, hanno pienamente riscontrato le affermazioni dello Scriva, per altra parte, non le hanno smentite (cart. 162).

Per quanto riguarda il quesito relativo al tipo di armi utilizzate dai sicari, i periti, pur non avendo

rinvenuto nell'auto (esaminata servendosi delle foto in atti, non essendo stato possibile rinvenire la carcassa della vettura, inspiegabilmente non sottoposta a sequestro) "indizi evidenti dell'uso di armi automatiche (pistole machine) impiegate a raffica", non hanno tuttavia escluso "con certezza l'eventuale (uso) di tali armi attesa la mancanza di tutte le superfici vetrate dell'autovettura". Conclusioni riproposte dai periti anche con riferimento all'esame dei poveri e scarni resti carbonizzati dei due cadaveri, ove non sono stati rinvenuti segni evidenti dell'uso di armi a raffica ma in relazione ai quali gli stessi periti hanno osservato che "considerate le condizioni in cui sono state ritrovate le due vittime, l'impossibilità di potere esaminare le ossa craniche e l'autovettura non si può escludere che per lo meno lo sconosciuto nº 2 non possa essere stato colpito alla testa da proiettili penetrati e fuoriusciti attraverso i vetri dell'autovettura, proiettili che ne hanno provocato la devastazione".
Se aperta verso l'una o l'altra delle due soluzioni proposte è apparsa la risposta al quesito balistico, univoca, certa e sicura è stata la risposta dei periti al quesito medico legale relativo alle cause che hanno provocato le fratture ai bracci sinistri

delle due vittime. Sul punto i periti hanno conclusivamente affermato che: mentre la frattura riscontrata sul cadavere nº 1 (Filleti) non presenta "alcuna traccia di bruciatura in corrispondenza delle due rime di frattura che si presentano frastagliate e con margini dentellati", ed è stata provocata non dal fuoco bensì da "uno strumento fendente, cioè uno strumento costituito da una lama grossa e robusta provvista di un margine più o meno affilato (scure, accetta, mannaia, roncola, zappa, badile, ecc.)"; la frattura rilevata sul cadavere nº 2 (Naso) presenta "tracce di bruciatura (che) interessano il canale midollare e parte della rima di frattura" essa "non presentando la caratteristica frastagliatura ed i margini dentellati tipici della lesione provocata da un colpo con mezzo contundente e tagliente può essere la conseguenza del fuoco".

Conclusioni che riscontrano clamorosamente le rivelazioni dello Scriva che ha sempre sostenuto di avere colpito con un'accetta proprio il braccio sinistro del Filleti.

Le risultanze medico legali dei periti non sono state, ovviamente, condivise dalle difese che, forti anche dell'apporto tecnico di propri consulenti, le hanno vibratamente contestate anche nel corso di un

lungo ed articolato confronto tecnico con i periti, sviluppatosi in dibattimento (ud. dibatt. del 27-10-1993), in occasione del quale sono stati anche offerti in visione, dai periti, i resti umani delle due vittime, oggetto dell'esame. Confronto che ha anche avuto momenti di forte frizione tra i consulenti ed i periti; i primi, protesi con dotte argomentazioni scientifiche, illustrate con sicurezza cattedratica talvolta irritante, a dimostrare che ambedue le fratture riscontrate alle braccia sinistre dei due cadaveri erano state provocate dal fuoco, i secondi, impegnati a confermare che non il fuoco, bensì un colpo vibrato con un mezzo contundente aveva provocato la frattura del braccio del cadavere nº 1 (Filleti) e che solo la frattura rilevata sul secondo cadavere (Naso) poteva ritenersi provocata dall'azione del fuoco. Disputa alla fine in parte rientrata allorché i periti hanno offerto in visione i reperti ossei in questione ed ognuno ha potuto rendersi conto delle diverse condizioni dei due arti: l'uno, quello del Naso, fortemente affumicato fin dentro al midollo e calcinato, l'altro, quello appartenente al Filleti, bianco e privo di segni di affumicatura e di calcinazione. Visione che ha, infine, indotto i consulenti di

parte a recedere dall'orgogliosa sicurezza fino a quel momento dimostrata (anche attraverso una relazione medico legale allegata agli atti della perizia) e ad ammettere che effettivamente l'arto appartenente al cadavere nº 1 (Filleti) non si era fratturato in seguito all'azione del fuoco.

E, dunque, certo, poiché lo hanno concordemente ammesso anche i consulenti di parte, che solo la frattura riscontrata al braccio del Naso era stata provocata dall'azione del fuoco, non anche quella rilevata al braccio del Filleti. Conclusione, questa, che appare alla Corte già fortemente significativa perché fornisce un primo riscontro, addirittura scientifico, alla tesi dello Scriva che - mentre il perito autoptico già nel 1975 aveva sostenuto che ambedue le fratture erano state provocate dal fuoco; convinzione che, molto più di recente, in dibattimento, quello stesso perito, con incredibile superficialità, sol visionando delle vecchie foto, ha ribadito - ha ripetutamente e con immutata convinzione sostenuto che lui, non il fuoco, aveva provocato la lesione al cadavere del Filleti.

Ma c'è di più: il collegio dei periti nominato dalla Corte ha potuto anche accertare che quella frattura é stata provocata da un colpo inferto con un mezzo

contundente e tagliente; conclusione che finisce con il riscontrare ancor più clamorosamente la narrazione del collaboratore.

Abbandonata l'insostenibile tesi del fuoco, i consulenti hanno tentato di cotestare anche questa seconda conclusione, sostenendo che tale frattura sarebbe stata provocata dalle operazioni di rimozione e di trasporto della salma mentre, in perfetta assonanza con tale affermazione, la difesa degli imputati ha subito richiesto la citazione di alcuni operai comunali che avevano provveduto materialmente alla rimozione del cadavere e che, dopo quasi venti anni, avrebbero dovuto raccontare alla Corte che quella pietosa operazione essi avevano eseguito con brutalità e addirittura adoperando delle vanghe o delle pale per raccattare resti umani sparsi per terra (venendo, peraltro, subito smentiti dal servizio fotografico allegato agli atti - vol. 427). Mentre tale ultima richiesta istruttoria - ovviamente respinta dalla Corte - si commenta da sè (e merita di essere segnalata solo quale ennesimo spregiudicato tentativo di alterare la verità e quale prova dell'affermazione dello Scriva secondo cui alcuni degli odierni imputati - in particolare quelli di maggior spicco mafioso - sarebbero capaci di tutto,

anche di spostare gli alberi, pur di frodare la giustizia), l'affermazione dei consulenti merita, invece, qualche breve osservazione. In buona sostanza costoro, preso atto che altro e non l'azione del fuoco ha provocato la frattura in questione, non hanno saputo fornire ipotesi alternative a quelle sostenute dai periti se non quella legata al trasporto della salma. Tesi assolutamente inconsistente non solo perché le caratteristiche della lesione sono quelle tipiche provocate dal colpo inferto con mezzo contundente e tagliente - come ha sostenuto il collegio peritale - ma anche perché non spiega le ragioni per le quali quell'osso, per nulla intaccato dal fuoco, appartenente ad un giovane sano e robusto, avrebbe dovuto fratturarsi durante la rimozione e il trasporto della salma; salvo che non si voglia sostenere che quelle operazioni sono state eseguite adoperando una pala meccanica; nè spiega le ragioni per le quali una tale presunta violenta rimozione abbia provocato solo la frattura di quell'osso (proprio quello oggetto dell'azione violenta dello Scriva) e non di altri, in particolare dell'avambraccio destro, rimasto assolutamente intatto, come è facile rilevare dall'esame delle fotografie in atti.

La verità è, quindi, ben diversa da quella sostenuta dai consulenti degli imputati: quell'osso, che certo da solo non si sarebbe mai spezzato, è stato fratturato dall'azione violenta di qualcuno, come ha sempre sostenuto lo Scriva. Sarebbe ben possibile ipotizzare che l'unico colpo da questi vibrato abbia fortemente intaccato l'osso senza però, troncarlo di netto e che la definitiva e totale rottura sia avvenuta durante la rimozione della salma (si giustificherebbe, così, il biancore interno dell'arto), ciò tuttavia nulla toglierebbe alla tesi dei periti poiché, in ogni caso, non il semlice trasporto della salma, bensì l'azione violenta dell'uomo avrebbe provocato la frattura.

Pienamente e scientificamente riscontrata è, quindi, sul punto, la narrazione dello Scriva; e poco conta sapere se costui ha inferto uno o due colpi di accetta, se il cadavere era dentro o fuori dall'auto nel momento in cui è stato colpito, se il Filleti ha avuto il tempo di alzarsi dal sedile o no, se il braccio era appoggiato sul sedile o altrove, se il manico dell'accetta era lungo o corto, se il moncherino è stato abbandonato sul posto o buttato altrove: ciò che conta è che è stato scientificamente accertato che solo l'avambraccio appartenente al

cadavere di Naso si è fratturato a seguito dell'azione del fuoco, mentre quello appartenente al Filleti è stato fratturato da un colpo inferto con un corpo contundente.

Sono questi gli incontestabili e significativi risultati dell'accertamento peritale, disposto dalla Corte tra le generali, e comprensibili, proteste delle difese (giunte, infine, a sostenere che i resti ossei dei due cadaveri erano stati "miscelati"); sono questi i risultati che, certo non a caso, combaciano perfettamente con il racconto del collaboratore. Mentre eventuali inesattezze di costui, su circostanze di secondario rilievo, sono ben giustificabili in considerazione sia del lungo tempo ormai trascorso dall'epoca del fatto, sia della tensione e della comprensibile agitazione del momento che talvolta falsano o cancellano i ricordi. Concetto, questo, espresso in dibattimento dallo stesso Scriva, bombardato dalle ripetute e minute domande dei difensori: " Signor Presidente, lì sono attimi, non è che noi siamo andati lì a fare una festa, lì siamo andati abbiamo sparto, abbiamo ucciso delle persone e sono attimi sempre di nervosismo, non è che chi spara è felice insomma" (ud. dib. del 31-10-1993 f. 9 trascr.).

Risultati che ripetutamente le difese hanno cercato di contestare anche sollevando vizi di forma, uno dei quali relativo all'apertura, da parte del P.M., della custodia esterna di alcuni reperti balistici; operazione che, seppure irrituale, non ha certo provocato conseguenza alcuna sul piano della utilizzabilità dei reperti, certo non manomessi e solo visionati dall'esterno e senza estrarli dalle rispettive custodie, rimaste integre e sigillate, secondo quanto risulta dal verbale di apertura degli stessi; operazione, ancora, che non può ritenersi abbia violato i diritti di difesa degli imputati poiché gli stessi reperti sono stati aperti - sempre con riferimento all'involucro esterno - in dibattimento per consentire alle parti di visionarli in vista della perizia e di constatare l'integrità delle custodie (ud. dib. del 10-6-1993).

D'altra parte, osserva ancora la Corte ritornando all'esame delle dichiarazioni dello Scriva, la stessa carbonizzazione delle due vittime fornisce un ulteriore riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. Nessuno ha mai saputo spiegarsi le ragioni per le quali i sicari hanno bruciato i due cadaveri e li hanno resi irriconoscibili; è stato ancora lo Scriva a chiarire quest'altro punto oscuro della

vicenda ed a spiegare che era stato Gerace Carmine a chiedergli l'incenerimento del cadavere del Filleti per far credere alla propria morte. E poco conta assumere, con il Gerace, che la spiegazione fornita dallo Scriva sarebbe in contrasto con la lettera, successivamente inviata al P.M. dallo stesso Gerace, che avrebbe, così, disvelato la propria esistenza in vita e smentito la tesi del collaboratore; deve, invero, osservarsi che la lettera in questione è del 14 ottobre 1975 (data che coincide con quella dell'arresto dell'imputato) e che a tanti mesi di distanza costui può avere ritenuto inutile continuare quella finzione (magari svelata dalla successiva consumazione di altri delitti) ovvero più utile intervenire attivamente a propria difesa in ordine a vicende delittuose nelle quali si riteneva fosse coinvolto. Non si può, peraltro, dimenticare - e ciò costituisce ennesimo e significativo riscontro delle rivelazioni dello Scriva - che proprio Carmine Gerace il 14 ottobre 1975 è stato arrestato dai Carabinieri (in compagnia dell'inseparabile cugino Filippo) che in quella occasione hanno proprio sequestrato un mitra Beretta con un calcio artigianale, simile a quello preso in precedenza al Filleti dallo Scriva e che questi ha asserito di aver conse-

gnato ai Gerace (f. 224 vol. 423). Mentre appare utile ricordare che all'epoca dell'omicidio Marchesano (30-4-1975) i due cugini hanno utilizzato due fucili (retro pag. 720) per cui è da ritenere che del mitra essi siano venuti in possesso solo successivamente; ciò ancora combacia con le dichiarazioni del collaboratore, che ha sostenuto di avere consegnato il mitra subito dopo il duplice omicidio Fileti-Naso. cioè dopo il 25 maggio 1975.

Si può, dunque, conclusivamente, sul punto, affermare che anche le modalità strettamente esecutive del delitto e gli avvenimenti ad esso immediatamente successivi, così come rivelati dal collaboratore, sono stati significativamente e positivamente verificati nella loro quasi totalità. Solo una circostanza, quella relativa ai tipi di armi adoperate nell'agguato (l'uso cioè, di mitra, oltre che dei fucili), non ha ottenuto verifiche positive; di essa, però, non sono emersi riscontri negativi, non avendo i periti escluso che l'assenza sull'auto e sui due cadaveri di segni indicativi dell'uso anche di tale tipo di armi sia dovuta, quanto all'auto, alle devastazioni prodotte dal fuoco ed alla frantumazione di tutti i vetri (attraverso i quali i proiettili avrebbero potuto passare) o, più sempli-

cemente, alla difficoltà dell'indagine condotta esaminando delle fotografie; quanto ai due cadaveri, allo sfaldamento e mancato reperimento delle ossa craniche che non hanno consentito l'approfondimento dell'indagine. Mentre il mancato rinvenimento, sul luogo del delitto, dei bossoli espulsi dalle armi automatiche, nulla toglie al racconto dello Scriva ove si consideri, da un lato, la sconcertante superficialità con cui sono state condotte le indagini, che autorizza a ritenere che nessuno si sia curato di frugare, con la dovuta attenzione, tra le alte erbe per verificare la presenza di reperti; dall'altro, che le manipolazioni delle località ove si consumano omicidi, proprio nel senso della raccolta dei bossoli espulsi dalle armi omicide, non sono certo infrequenti e sono state accertate anche nel presente procedimento.

Ulteriori conferme della narrazione dello Scriva ha fornito l'ispezione, eseguita dalla Corte il 7 aprile 1993, della località teatro del delitto.
Insistenti sono state, anche a tale proposito, le critiche e le obiezioni mosse dagli imputati e dai loro difensori che hanno segnalato: come il collaboratore non sia riuscito a condurre la Corte in

contrada "Iudicello" - così come, in precedenza non era riuscito a raggiungere le contrade "Mafalda" e "Ferrandina" -; come, giunto sul posto, egli non sia stato in grado di indicare il luogo ove i sicari si erano appostati nè quelli dove l'auto della Massimi e la "GT" dei Gerace si trovavano in sosta, nè il fabbricato presso il quale è stata rinvenuta la "BMW"; come l'unica strada di accesso al fondo sia ancora oggi la provinciale Rosarno-San Ferdinando, essendo la proprietà in questione, coltivata ad agrumeto, delimitata da ogni parte da un canale di irrigazione. Critiche ed obiezioni che la Corte ritiene, tuttavia, del tutto inconsistenti.

Non deve, anzitutto, destare sorpresa, nè può segnalarsi quale sintomo di inattendibilità, l'incapacità dello Scriva di condurre la Corte sul luogo del delitto; i quasi venti anni trascorsi dall'epoca del delitto, durante i quali egli è rimasto quasi costantemente detenuto, e la intuibile alterazione dei luoghi, ben giustificano le incertezze del collaboratore che, d'altra parte, non è riuscito a raggiungere neanche contrada "Mafalda" che, per ammissione di tutti, era la località a lui più familiare, avendovi egli trascorso, in passato, buona parte della latitanza. Ugualmente comprensibili sono, a parere

della Corte, le incertezze manifestate dallo Scriva sul luogo del delitto, le sue difficoltà ad orientarsi; non può, invero, pretendersi da alcuno la ricostruzione esatta di un luogo visto solo e fugacemente in occasione di un delitto, peraltro tanto risalente nel tempo. Dubbi ed incertezze che, ben lungi dal costituire segnali dell'inattendibilità del collaboratore, ne ribadiscono la genuinità. Pare evidente, infatti, che se falsi e fraudolenti fossero stati fin dall'inizio gli interventi dello Scriva, se egli fosse effettivamente strumento, più o meno consapevole, di forze esterne risolute a creare false accuse a carico degli imputati, quei dubbi e quelle incertezze non sarebbero mai emersi. Incurante dei quasi venti anni trascorsi, il collaboratore - magari invitato a rivedere le foto del tempo ed accompagnato precedentemente sui luoghi (come in molti, imputati e difensori, hanno sospettato prima dell'esito delle diverse ispezioni) - avrebbe condotto la Corte nelle diverse contrade ed avrebbe, con cronometrica precisione, risposto ad ogni domanda e fornito esaurienti spiegazioni. Si sarebbe, quantomeno, ricordato della presenza, in contrada Iudicello, del fabbricato rurale, ripetutamente immortalato anche sui giornali del tempo.

Peraltro, si deve segnalare che qualche significativo ricordo dei luoghi è pur rimasto nello Scriva che, non solo ha esattamente dichiarato che la località si trovava tra Rosarno e San Ferdinando, ma ha anche precisato che sia la sua auto (la "GT" dei Gerace) che la "BMW" del Naso erano giunte sul posto non percorrendo la strada provinciale, bensì strade di campagna, ripercorse in senso inverso dopo il delitto. Ricordi scarni ma essenziali, perché fotografano significativamente la situazione dei luoghi dalla cui ispezione la Corte ha avuto direttamente modo di verificare: a) che se è vero che la strada provinciale che da Rosarno conduce a San Ferdinando è la via più comoda e regolare per raggiungere il luogo del delitto, è altresì vero che colà, allora come oggi, si può giungere utilizzando strade di campagna in terra battuta che utilizzano gli ampi spazi pianeggianti posti tra i filari degli alberi di agrumi, perfettamente allineati e distanti l'uno dall'altro alcuni metri; b) che la proprietà in questione solo da un lato (quello in direzione di Rosarno) è interclusa da un canale di irrigazione, mentre dall'altro (quello in direzione di San Ferdinando), non esiste alcuna opera che impedisca di percorrere, in direzione di tale ultima località, la

strada in terra battuta sulla quale è stata rinvenuta la "BMW" (strada descritta, nel verbale di ispezione, con "andamento quasi parallelo alla strada provinciale" e sulla quale si affacciano diverse proprietà) e che la Corte ha interamente percorso fino ad un campo di fave (al tempo del delitto probabilmente coltivato ad agrumeto), a sua volta costeggiato da una strada che porta verso altre località ed al di là della quale, attraversando un breve tratto di campagna pianeggiante, si giunge ad altra strada asfaltata che porta a San Ferdinando; c) che chi segue il tracciato di campagna, giunto nei pressi della casetta rurale davanti alla quale è stata rinvenuta l'auto del Naso, per uscire dalla proprietà non può proseguire in avanti (in direzione di Rosarno) poiché la strada è interclusa dal canale di irrigazione sopra indicato, ma deve invertire il senso di marcia e ripercorrere la strada già fatta (verbale di ispez. del 7-4-1993; servizio fot. alla cart. 162).

Tale evidente realtà non può certamente essere messa in dubbio dalle estemporanee e spontanee dichiarazioni dei testi Puntoriero Giuseppe e Di Bartolo Giovanni, presenti sui luoghi dell'ispezione e, ad istanza della difesa, esaminati in loco. Come era

facile immaginare, e come già era avvenuto in contrada Mafalda - laddove i Galluccio si sono affrettati a negare tutto, perfino i loro antichi rapporti con lo Scriva, noti agli stessi imputati -, anche il Puntoriero ed il Di Bartolo si sono spontaneamente precipitati a rendere, ciascuno su argomenti diversi, dichiarazioni "adesive" alle tesi difensive. E' così che il teste Puntoriero è riuscito a ricordare che la strada, percorsa dalla Corte fino al campo di fave, nel 1975 si interrompeva molto prima (addirittura all'altezza del secondo palo dell'ENEL) e che nel 1985-1986 essa "era più stretta di quella visibile attualmente perché i rami degli alberi la coprivano e non poteva essere percorsa in auto" ed era "percorribile a piedi perché gli alberi occupavano il passaggio della strada". Laddove il teste non ha spiegato come potevano quegli alberi, che oggi consentono un agevole passaggio anche ad automezzi di medie dimensioni, non lo consentissero nel 1975, quando essi erano di certo più piccoli e molto meno frondosi; né ha ricordato che la strada in questione serve (oggi come allora) non solo la sua, ma anche altre proprietà - l'ultima delle quali, quella di tale Colace, arriva fino al campo di fave. Come ha anche ricordato il teste Di Bartolo, che ha

smentito sul punto lo stesso incerto maresciallo Pirri, e che ha altresì sostenuto che anche il proprietario del campo di fave - tale Fava - usava abitualmente la strada in questione per giungere fino alla provinciale, pur avendo questi un accesso autonomo a detta strada.
Si deve, ancora, all'intervento spontaneo dello stesso Di Bartolo la conferma che i due cadaveri "mentre venivano spostati cadevano a pezzi" e la notizia che l'auto bruciata era stata da costui notata fin dal pomeriggio del giorno precedente. Laddove da nessun atto ufficiale risulta che i cadaveri "cadevano a pezzi" (le foto in atti evidenziano il contrario), mentre l'ipotesi che la BMW si trovasse sul luogo fin dal pomeriggio del giorno precedente il suo ritrovamento non configge con il racconto dello Scriva, come pure ha sostenuto la difesa degli imputati, anzi lo ribadisce, anche se non si capisce come mai il teste non si sia subito accorto della presenza dei due cadaveri, uno dei quali scivolato addirittura fuori dall'auto.

Si può, dunque, sostenere che le rivelazioni di Giuseppe Scriva - mai come in questo caso attendibile, avendo egli spontaneamente confessato, in epoca

in cui non esisteva alcuna legislazione premiale, di essere responsabile di un gravissimo delitto, da moti anni archiviato "contro ignoti", punibile con l'ergastolo - hanno trovato puntuali e significative verifiche "esterne" su ognuno dei punti essenziali del racconto: sulla identità, fino ad allora incerta od ignota, delle due vittime; sull'obiettivo dell'azione delittuosa, sulla causale del delitto, sulle fasi immediatamente precedenti e preparatorie di esso, sulle sue modalità esecutive e sugli avvenimenti immediatamente successivi.

L'analisi della vicenda non sarebbe, completa se non si procedesse all'esame delle dichiarazioni confessorie di Filippo Gerace e della versione dei fatti dallo stesso proposta; esame che la Corte non ritiene di dovere omettere sol perché l'imputato ha, in dibattimento, ritratto la precedente confessione.
Si è già avuto modo di segnalare (retro pag. 375 e pag. 743) la fraudolenta condotta processuale del Gerace, chiaramente incaricato di screditare le dichiarazioni dello Scriva, offrendo su determinati delitti versioni del tutto opposte rispetto a quelle fornite dal collaboratore; disposto anche a sacrificarsi pur di alleggerire le posizioni processuali

dei più rappresentativi personaggi della mafia della piana gioiese e del cugino Gerace Carmine; ad inventare inesistenti tentativi di sequestro pur di sostenere la spregiudicata strategia difensiva di Fameli Antonio, altro personaggio di rilievo del processo. Si è anche rilevato quanto scoperta sia tale strategia - peraltro preannunciata, in qualche caso, dall'ingenuo Gerace allo stesso Scriva e da questi segnalata in anticipo agli inquirenti (retro pag. 744) - diretta a coinvolgere nei delitti confessati personaggi già da tempo deceduti. Basterà, quindi, a questo punto, solo verificare le dichiarazioni del Gerace alla luce delle circostanze e dei dati di generica sicuramente emersi nel corso delle indagini e del dibattimento.

E', anzitutto, distorta e non rispondente a verità l'immagine che di Naso Ferdinando ha fornito l'imputato, laddove costui ha indicato la povera vittima di contrada "Iudicello" come un affiliato al clan del Filleti e con costui impegnato nella perpetrazione di gravi delitti come, ad esempio, il sequestro del possidente Gerace Agostino. L' indicazione fornita al riguardo dall'imputato appare avulsa dalla realtà ove si consideri, non solo che gli atti giustificano, sul conto del Naso, giudizi positivi

sulla personalità, anzi ne evidenziano la difficile condizione del piccolo imprenditore vittima di pesanti richieste estorsive, ma anche che il Gerace aveva in passato già rivelato i nomi dei responsabili del sequestro di Gerace Agostino, cui egli stesso aveva partecipato, tra i quali non ha mai indicato Naso Ferdinando (vol. 423). Di guisa che, ove non si voglia realmente sostenere che il Gerace, dopo aver confessato il sequestro e chiamato in correità numerosi e pericolosi pregiudicati (quali Filleti Pasquale, Buffone Pietro, Filleti Carmelo, Gerace Antonio), abbia omesso di indicare proprio il Naso, certamente tra i meno pericolosi tra i personaggi sopra indicati, si deve convenire, anche in ragione di ciò, che il Gerace ha dichiarato il falso. Ove, poi, si consideri che è assolutamente falsa la ragione, indicata dal Gerace, che avrebbe indotto il Naso a partecipare al sequestro, cioè il desiderio di vendicarsi di Gerace Agostino che gli aveva rifiutato un prestito (circostanza negata dal rapito - ud. dibatt. del 23-6-1992), si ha l'ulteriore conferma dell'inattendibilità della tesi proposta dall'imputato relativa al coinvolgimento del Naso nel sequestro in questione.

Nessuna ragione aveva il Gerace di uccidere costui;

così come nessuna ragione aveva di uccidere il Filleti, posto che questi non aveva, a sua volta, alcun motivo di vendicarsi di Gerace Filippo. E' pur vero che costui, nel confessare il sequestro del possidente, aveva chiamato in causa anche il Filleti, ma è altrettanto vero che davanti al magistrato egli aveva ampiamente ritratto quanto aveva in precedenza rivelato agli inquirenti, accusati anche di aver estorto la confessione con la violenza (vol. 375 cart. 65). Nessuna ragione poteva, quindi, avere il Filleti di uccidere il Gerace che, secondo una vecchia regola mafiosa, non poteva essere ritenuto responsabile di dichiarazioni estorte con la violenza e poi ritratte.

Sul versante delle modalità esecutive del delitto ancor più evidenti appaiono le incongruenze delle rivelazioni del Gerace laddove si consideri, ad esempio, che non cinque - come ha dichiarato il Gerace - bensì tre sono i colpi che hanno attinto il Filleti, con direzioni e tramiti non compatibili, in parte, con tali rivelazioni; che in queste non si fa cenno al colpo alla gamba inferto al Filleti e che ha provocato la frattura del femore. Ove si consideri, ancora, che nè il numero nè le direzioni dei colpi inferti al Naso corrispondono a quanto emerso

in sede di perizia autoptica; ove si consideri, infine, che proprio il corpo del Filleti, che il Gerace ha addirittura dichiarato di avere cosparso di benzina, è quello che appare il meno devastato dal fuoco. Ridicole sono, poi, le modalità dell'incontro con il Filleti, così come raccontate dal Gerace; non si comprendono, invero, le ragioni per le quali costui e lo Scopelliti, che pur avevano deciso di uccidere Filleti, siano rimasti per tutto il giorno insieme (dalla "mattina presto" fino a sera) "mangiando e chiacchierando" prima di decidersi ad uccidere l'avversario; non si comprendono le ragioni per le quali i due, dopo l'omicidio, si siano ancora a lungo fermati sul luogo del delitto in attesa del Naso, malgrado l'imbarazzante presenza del cadavere dell'uomo ucciso e trascurando i rischi che tale presenza certo comportava; non si comprendono le ragioni dell'omicidio del Naso, verso il quale il Gerace ha pure di dichiarato di non avere avuto "un motivo particolare per ucciderlo". Ridicola e farsesca è, poi, la parte della narrazione del Gerace relativa all'incredibile trasferimento del gruppo dalla contrada "Russo" alla contrada "Iudicello"; non si sono, invero, compresi - nè il Gerace li ha spiegati - i motivi di tale trasferimento; non

si è capito perché i due non abbiano ucciso il Naso in contrada "Russo", nè perché sia stato trasportato in contrada "Iudicello" anche il cadavere del Filleti, nè perché il Naso, rinchiuso nel cofano dell'auto, sia stato fatto uscire da tale luogo ed invitato a sedersi al posto di guida prima di essere ucciso, nè per quale motivo il corpo del Filleti, inizialmente adagiato sul sedile posteriore dell'auto, sia stato sistemato sul sedile anteriore destro, nè perché i due abbiano seduto il cadavere del Filleti sul sedile anteriore prima di avere prelevato la tanica di benzina, comparsa poco dopo sotto il corpo dello stesso Filleti tanto da costringere il Gerace a far scivolare fuori dall'auto il corpo dell'ucciso. Versione dei fatti, peraltro, definitivamente smentita dalla perizia collegiale, che ha accertato il pesante coinvolgimento della "BMW" nella sparatoria, certo non giustificato dai quattro colpi che il Gerace avrebbe esploso al Naso da un'unica posizione e da distanza ravvicinata.

Ce n'é a sufficienza, a parere della Corte, per ribadire il ruolo di "kamikaze processuale" attribuito al Gerace, adoperato dai vari Piromalli, Mammoliti, Fameli, Bellocco quale strumento per creare confusione nel processo, per screditare il

collaboratore, per eludere le proprie gravi responsabilità. Strumento il cui uso è stato tempestivamente denunciato dallo Scriva, il quale ha rivelato di avere appreso dal Gerace che costui, prima di essere tradotto, nei primi mesi del 1984, presso la caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme, era stato avvicinato e minacciato da Saverio Mammoliti nel carcere di Palmi ed obbligato a rendere le note dichiarazioni. Circostanza ovviamente negata dai due interessati, anche se non può sottacersi che il Gerace, proprio mentre si trovava, in tale periodo, in detto carcere, ha improvvisamente ed inaspettatamente sentito il bisogno di conferire con il Procuratore della Repubblica e che alla fine la preannunciata assunzione di responsabilità ha riguardato proprio il duplice omicidio Filleti-Naso (f. 3 vol. all. al vol. 424), dopo che in precedenza egli aveva negato ogni responsabilità nel delitto (f. 13 vol. 424).

L'intervento del Gerace si presenta, quindi, come un vero e proprio tentativo di frode processuale diretta ad alleggerire la posizione del Bellocco, del Piromalli e del Mammoliti, pesantemente chiamati in causa dallo Scriva; tentativo miseramente fallito e che finisce per costituire ulteriore indizio di

responsabilità a carico degli imputati.

Altri tentativi di frode processuale sono stati introdotti nel processo attraverso le dichiarazioni di due pregiudicati, Cibati Pietro e Fedele Guido, fortemente impegnati a rendere testimonianze "adesive" alle tesi difensive degli imputati più prestigiosi. Con lettere e testimonianze rese in tempi diversi, costoro hanno riferito di avere appreso dell'intenzione dello Scriva di formulare false accuse nei confronti di diverse persone, tra le quali: Piromalli Giuseppe, Mammoliti Saverio e Bellocco Giuseppe, proprio con riferimento al duplice omicidio Filleti-Naso.

Orbene, quanto al Cibati, basterà rilevare, per screditarne la testimonianza, resa il 5 aprile 1984 (cart. 160) e confermata in dibattimento l'8 novembre 1993, che, essendo venuto a conoscenza fin dal 1973 dell'intenzione dello Scriva di accusare di gravi delitti persone innocenti, egli si sarebbe deciso a rivelare spontaneamente ai giudici tale intenzione solo nel gennaio del 1984; lo "scrupolo di coscienza" avrebbe stranamente mosso il Cibati - che, entrato in aula per rendere la propria testimonianza, si é affrettato a salutare calorosamente gli

imputati detenuti - solo dopo ben 11 anni, e lo avrebbe indotto ad intervenire a difesa soltanto di pochi e "selezionati" personaggi.

Quanto a Fedele Guido, costui ha sostenuto in talune lettere del dicembre 1983, trasmesse al P.M. di Palmi, e nel corso di un interrogatorio reso allo stesso P.M. che, trovandosi nel giugno del 1983 in una delle nove celle (la nº 8) della sezione isolamento del carcere di Palmi in compagnia di Giuseppe e Rocco Scriva, alloggiati, ripettivamente, nelle celle nº 9 e 6, aveva udito Giuseppe Scriva raccontare al cugino le vicende delittuose di cui si egli era reso responabile durante la sua ultima latitanza. In particolare, lo Scriva aveva rivelato di essere autore dell'omicidio di La Malfa Sabatino (infra pag. 909), ucciso sia perché ostacolava l'attività estorsiva dello stesso Scriva, intrapresa su larga scala in San Ferdinando, sia perché amico dei Cunsolo, nemici degli Scriva. Il Fedele aveva, inoltre, sentito il collaboratore dichiarare che avrebbe coinvolto persone innocenti in taluni delitti, riferendosi, in particolare, al duplice omicidio Filleti-Naso, che aveva deciso di attribuire al Mammoliti ed al Bellocco, ed all'omicidio di La Malfa Sabatino, che aveva deciso di attribuire a

Fameli Antonio (cart. 160). Tali affermazioni sono state dal Fedele ribadite in dibattimento (ud. dibatt. del 28-6-1993) nel corso del quale il disponibile Fedele ha avuto modo di assumere la difesa di altri importanti personaggi oggi imputati, come Avignone Giuseppe, Pesce Antonino, Piromalli Giuseppe; di riproporre integralmente, su domande delle difese, le tesi difensive di ognuno di tali imputati; di "certificare" i pessimi rapporti che all'epoca correvano tra lo Scriva ed i Pesce - dei quali ha riferito di essere perfettamente a conoscenza, pur avendo esordito, nel suo interrogatorio, affermando di essersi trasferito in Piemonte fin dal 1970 e di non conoscere nessuno degli imputati, salvo qualcuno conosciuto durante la carcerazione.

Dichiarazioni, in ogni caso, palesemente false ove si consideri: a) che il teste ha denunciato ai giudici le intenzioni dello Scriva di rivolgere false accuse a tante persone, con notevole ritardo (sei mesi); b) che non é possibile credere che lo Scriva, dalla sua cella nº 9, abbia rivelato al cugino, alloggiato alla cella nº 6, e quindi parlando ad alta voce per farsi sentire dal congiunto, non solo le sue malefatte, ma anche l'intenzione di accusare falsamente alcuni tra i più temuti capi

mafia della piana gioiese, senza preoccuparsi minimamente di essere ascoltato, non solo dal Fedele e da quanti altri si trovavano detenuti nel reparto isolamento, ma anche dal personale di custodia del carcere; senza curarsi, quindi, da un lato, dell'incolumità propria e dei propri familiari, esposti alle prevedibili reazioni delle vittime delle sue false e pubbliche accuse, e senza accorgersi, dall'altro, che le sue imprudenti confessioni avrebbero fatto fallire il suo piano diretto a screditare "innocenti e colpevoli" e ad eludere le proprie responsabilità in ordine all'omicidio La Malfa; c) che Rocco Scriva non ha mai confermato le circostanze riferite dal Fedele; d) che costui aveva ed ha ancora preciso interesse a screditare Giuseppe Scriva, che pesanti accuse aveva lanciato a lui (omicidio di Piromalli Antonino, per il quale é stato condannato) ed al fratello Antonino (tentati omicidi di Albanese Francesco e duplice omicidio Albanese-Raso - retro pag. 339 e pag. 381); e) che appare ovvio ritenere che lo Scriva mai avrebbe confidato la propria intenzione di "pentirsi" proprio a Fedele Guido, vittima del suo "pentimento".

Tentativi di depistaggio cui non si è sottratto Facchineri Michele, che all'udienza del 31 marzo

1993 ha trovato l'occasione di riferire dell'incontro avvenuto tra lo Scriva ed il Bellocco, al tempo in cui il collaboratore aveva trovato rifugio, per pochi giorni, in contrada "Gangemi", e della notizia giornalistica relativa alla presunta morte dello Scriva in contrada "Iudicello"; circostanze mai riferite in precedenza e contraddette da precedenti dichiarazioni nel corso delle quali egli aveva precisato di non aver più rivisto lo Scriva dopo il suo rientro da Roma (nella prima decade di maggio).

Giunta, infine, al termine dell'esame della vicenda delittuosa consumatasi in contrada "Iudicello", la Corte non può non rilevare come l'imponente e significativa massa di elementi emersi a carico di tutti gli imputati acquisti, tuttavia, nei confronti di costoro, differenti valenze probatorie.
Certo il coinvolgimento dello Scriva, che ha ampiamente confessato il delitto, altrettanto certa deve ritenersi la responsabilità di Carmine e Filippo Gerace, la cui partecipazione alla vicenda delittuosa, sia pure solo nella fase preparatoria ed organizzativa del delitto, è emersa sicuramente, oltre che dalle dichiarazioni dello Scriva e della Massimi, testimone inconsapevole dell'organizzazione

dell'agguato, dalle inusuali modalità del delitto (mutilazione del cadavere del Filleti e carbonizzazione dei corpi) che riconducono certamente a Carmine Gerace ed al cugino Filippo (costantemente insieme, all'epoca, come si è già avuto modo di osservare) e dal rinvenimento, a pochi mesi dal duplice omicidio, nel possesso dei due cugini, del noto "mitra con il manico artigianale" del tutto simile a quello del Filleti dallo Scriva consegnato ai Gerace, secondo gli accordi presi in precedenza.

Giuseppe Scriva, Carmine e Filippo Gerace devono essere, quindi, ritenuti responsabili del duplice omicidio di contrada "Iudicello" e condannati, per i delitti indicati sub capi A e C della rubrica relativa al p.p. nº 8/85, alle pene che saranno successivamente specificate (infra pag. 1180-1186); deve, invece, dichiararsi estinto per prescrizione il delitto indicato sub capo B della stessa rubrica; deve, altresì, dichiararsi di non doversi procedere contro Gerace Filippo e Gerace Carmine in ordine al delitto indicato sub capo D della medesima rubrica poiché pur gli stessi fatti costoro sono già stati giudicati (e condannati) con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Palmi del 28 gennaio 1976.

Qualche incertezza permane, invece, in ordine alla posizione degli altri tre imputati.

Certamente distinta dalle altre appare alla Corte la posizione di Giuseppe Piromalli. Si deve, infatti, osservare che della partecipazione di costui alla vicenda delittuosa, quale mandante dell'omicidio di Carmelo Filleti, lo Scriva ha avuto notizia solo indiretta, attraverso la parola di Mammoliti Saverio che pure ha evidenziato al collaboratore, oltre che l'interesse del Piromalli alla eliminazione del Filleti per via del sequestro di Gerace Agostino, l'analogo interesse degli Alvaro, in faida con la famiglia Filleti. Anche relativamente all'episodio dei dieci milioni, confermato dalla Massimi che ne ha avuto notizia dallo Scriva, deve rilevarsi che il suo collegamento al Piromalli ed al delitto in precedenza consumato discende solo dalle affermazioni del Mammoliti. Orbene, non avendo in sostanza mai avuto lo Scriva cognizione diretta del coinvolgimento di Giuseppe Piromalli nella vicenda e pur tenendo presenti gli ottimi rapporti che all'epoca legavano lo stesso Piromalli al Mammoliti, non si può escludere che costui abbia errato nell'indicazione del boss di Gioia Tauro (all'epoca del delitto viveva ancora Girolamo Piromalli, fratello di Giuseppe e

capo del sodalizio) ovvero che abbia falsamente prospettato allo Scriva un interesse del Piromalli nell'operazione delittuosa al fine di rafforzarne, essendo egli stesso interessato al delitto, la determinazione omicida. Il margine di dubbio, di non irrilevante consistenza, induce la Corte ad assolvere il Piromalli per non aver commesso il fatto.

Ancora diverse si presentano le posizioni di Giuseppe Bellocco e di Mammoliti Saverio, la cui partecipazione al delitto è caduta sotto la diretta percezione dello Scriva e della stessa Massimi per la parte relativa alla fase organizzativa dell'agguato. Alle dichiarazioni di costoro - la cui piena attendibilità si è già avuto modo si segnalare- si aggiungono, quanto al Bellocco, i rapporti di affinità, di amicizia e di contiguità criminale che all'epoca legavano costui allo Scriva (a distanza di meno di tre mesi dal delitto i due, come si é già avuto modo di segnalare, sono stati sorpresi insieme ed arrestati). Qualche dubbio, seppure esiguo, residua tuttavia circa il ruolo concretamente da costoro ricoperto nella vicenda ove si consideri che non è stato possibile rinvenire riscontri precisi circa l'uso, nell'agguato, di armi automatiche impiegate a raffica e circa la presenza sul posto di

più di due sicari. Il margine di incertezza, seppur nel caso di specie particolarmente esiguo, induce la Corte ad assolvere Bellocco Giuseppe e Mammoliti Saverio dai delitti in esame per non aver commesso il fatto.

II-E-5 Duplice omicidio

Capua Alberto - Ranieri Vincenzo

4 giugno 1976

Capi: 50-51-52.

Imputati: 1) Albanese Francesco; 2) Albanese Rocco.

Il 4 giugno 1976, intorno alle ore 6,30, i Carabinieri di Palmi apprendevano che in contrada "Acqua Basilico", lungo la provinciale per Seminara, giacevano i corpi senza vita dell'avv. Alberto Capua e del suo autista Ranieri Vincenzo.

Sul luogo del delitto gli investigatori notavano, ferma sul margine destro della strada, l'autovettura di proprietà del Capua al cui interno giaceva il cadavere del professionista che impugnava ancora una rivoltella cal. 32. A pochi metri di distanza dall'auto, giaceva il cadavere dell'autista Ranieri Vincenzo.

Fin dalle prime indagini si accertava che gli autori del crimine si erano allontanati in direzione di S. Anna di Seminara a bordo di un'auto "FIAT 1300" o "1500" di colore celeste, a bordo della quale erano stati notati almeno tre individui. Null'altro si riusciva ad accertare se non che l'avv. Capua era

probabilmente rimasto vittima di un tentativo di sequestro di persona, al quale egli aveva tentato di sottrarsi provocando, così, la violenta reazione dei malviventi. Il 5 giugno 1977, in località "Quarantana" di Seminara, veniva rinvenuta, completamente distrutta dal fuoco, un'auto "FIAT 1300" di color celestino che gli inquirenti ritenevano essere quella utilizzata dai malviventi il giorno del delitto.

Sui fatti riferivano al Procuratore della Repubblica i Carabinieri di Palmi con rapporto del 9 novembre 1977.

Interrogato dal G.I., Capua Antonio, fratello di una delle due vittime, dichiarava che il congiunto non aveva motivo di contrasto con alcuno e che l'omicidio, a suo parere, era stato eseguito durante un tentativo di sequestro a scopo estorsivo; ciò anche perché in passato erano pervenute al fratello delle lettere estorsive alle quali non era stato dato alcun seguito.

La vicenda processuale si concludeva con sentenza del G.I. del 14 marzo 1980 che dichiarava non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori del delitto (vol. 72 cart. 12).

La questione veniva riaperta da Giuseppe Scriva che

il 3 dicembre 1983 riferiva al P.M. di Palmi di avere appreso da Rocco Albanese, nel corso di una comune detenzione nel carcere di Porto Azzurro, e da Giuseppe Avignone, nel carcere di Trani, che l'avv. Capua e l'autista Ranieri erano stati uccisi "dalla squadra degli Albanese", lungo la strada Melicuccà-Palmi, perché avevano opposto resistenza ad un tentativo di sequestro (f. 22 vol. 4 cart. 1).

Si instaurava, quindi, procedimento penale a carico di Albanese Francesco ed Albanese Rocco. Mentre il primo rimaneva latitante, il secondo, interrogato dal P.M., respingeva ogni addebito e dichiarava di avere discusso con lo Scriva, nei periodi di comune detenzione, soltanto di argomenti sportivi.

Successivamente interrogato, lo Scriva precisava di avere appreso da Rocco Albanese che esecutori materiali dei sequestri di persona e degli omicidi attribuiti alla cosca cittanovese erano, generalmente, Albanese Francesco, Raso Girolamo, Raso Giuseppe ("l'Avvocatuccio"), Gullace Carmelo e Gullace Francesco (f. 17 vol. 41 cart. 6).

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio i due imputati (f. 145 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assente Albanese Rocco e rifiutatosi Albanese Francesco di rendere l'interrogato-

rio, lo Scriva confermava le dichiarazioni in precedenza rese e precisava che lo stesso Rocco Albanese, secondo quanto costui gli aveva riferito, aveva fatto parte del "commando" incaricato di rapire l'avv. Capua (ud. dib. del 27-2-1993).
In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa chiedevano l'assoluzione dei due imputati per non aver commesso il fatto.

Taluni elementi di riscontro delle dichiarazioni dello Scriva possono certamente cogliersi nella causale del duplice omicidio, ove si consideri che quanto il collaboratore ha, a tal proposito, riferito, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Capua Antonio e nelle attività di indagine svolte all'epoca del delitto. Certo è, d'altra parte, che a quel tempo il clan Albanese era tra i più attivi nel settore dei sequestri di persona a scopo di estorsione; basterà, a dimostrazione di ciò, ricordare che soltanto pochi mesi dopo, in territorio di Palmi, proprio i Raso-Albanese sono riusciti a rapire il giovane Zerbi, successivamente liberato dai Carabinieri. Tali parziali positive verifiche apportano, tuttavia, alla tesi dell'accusa ben scarso contributo, ove si consideri che esse sono

rimaste del tutto isolate proprio a causa della genericità delle rivelazioni dello Scriva, che non è stato in grado di indicare alcuna precisa circostanza atta ad individuare i responsabili del delitto.
Genericità che neanche l'istruttoria dibattimentale ha potuto eliminare, posto che la tardiva indicazione di Rocco Albanese come uno degli esecutori materiali del delitto, non ha per nulla chiarito i termini della vicenda, non essendo stata accompagnata da ulteriori e più specifici riferimenti di fatto che tale indicazione potessero sostenere.
I due imputati, devono, quindi, essere assolti per non aver commesso il fatto.

II-E-6 Omicidio Sapere Alessandro

14 settembre 1982

Capi: 68-69-70.

Imputato: Bellocco Umberto.

La mattina del 14 settembre 1982 i Carabinieri di Rosarno rinvenivano in contrada "Seppi" di quel Comune, all'interno di una casetta semidiroccata, il cadavere del giovane pregiudicato Sapere Alessandro, a lungo torturato prima di essere ucciso. Nulla di utile alle indagini gli investigatori acquisivano dalla ispezione del luogo del delitto, nè dagli esami testimoniali dei parenti ed amici della vittima.

Sui fatti riferivano al Procuratore della Repubblica di Palmi i Carabinieri di Rosarno con rapporto del 20 marzo 1983.

Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza del G.I. di Palmi, dell' 11 aprile 1983, che dichiarava non doversi procedere, essendo rimasti ignoti gli autori del reato (vol. 71 cart. 12).

Giuseppe Scriva, interrogato il 3 dicembre 1983, nel narrare le attività delinquenziali svolte dal gruppo

Bellocco di Rosarno, rivelava che Sapere Alessandro era stato seviziato ed ucciso per avere indebitamente trattenuto delle somme di denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti, per conto di Bellocco Umberto (f. 22 vol. 4 cart. 1). Successivamente interrogato dal G.I., lo Scriva confermava le precedenti dichiarazioni e precisava di avere appreso dallo stesso Bellocco Umberto delle responsabilità di costui in ordine all'omicidio del Sapere, il quale si era appropriato di denaro o droga di pertinenza dei Bellocco (f. 47 vol. 59 cart. 9).

Si procedeva, quindi, a carico di Bellocco Umberto che, interrogato dal P.M., negava l'addebito (f. 136-241 vol. 4 cart. 1; f. 94 vol. 442 cart. 79).

In esito alla formale istruzione, il G.I. disponeva il rinvio dell'imputato al giudizio di questa Corte (f. 152 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, l'imputato ribadiva la propria estraneità al delitto, mentre lo Scriva confermava le precedenti accuse e precisava di avere appreso le circostanze dell'omicidio dal cognato Bellocco Giuseppe, durante la latitanza risalente agli anni 1982-1983; l'omicidio, ribadiva il collaboratore, era certamente collegato alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti cui era interessata la vittima

all'interno del clan Bellocco (ud. dib. del 3-3-1992).

In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa concludevano chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

L'unico elemento di riscontro, peraltro indiretto, delle dichiarazioni dello Scriva è costituito, nel caso di specie, dalle modalità dell'omicidio, eseguito con metodi tipicamente mafiosi e preceduto da sevizie e torture certamente finalizzate alla esemplare punizione di trasgressioni, certo imperdonabili nell'ambiente mafioso e verosimilmente riconducibili a comportamenti del tipo di quelli indicati dal collaboratore. E' certo, peraltro, che Bellocco Umberto già all'epoca del delitto veniva indicato a capo di una potente cosca mafiosa, operante in Rosarno, molto attiva nel settore del commercio illecito di sostanze stupefacenti. Null'altro, tuttavia, in atti è emerso a sostegno delle affermazioni dello Scriva. In particolare, pur potendosi affermare che la vittima gravitava nel mondo della malavita rosarnese (f. 294 vol. 406 cart. 73), non è stato possibile accertare nè che essa fosse dedita ad attività connesse allo spaccio di sostanze stupe-

facenti, nè che tra la stessa e Bellocco Umberto vi fossero legami di qualsivoglia natura.

In tali condizioni, nessuna valenza indiziaria può essere attribuita alle generiche affermazioni del collaboratore, di guisa che Bellocco Umberto deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

II-E-7 Omicidio di Cappone Giuseppe e delitti connessi:

a) Omicidio Cappone Giuseppe

7 gennaio 1983

Capi: A10-A11.

Imputati: 1) Messina Demetrio Antonio; 2) La Rosa Francesco; 3) Bellocco Umberto.

b) Furto auto

2 dicembre 1982

Capo: A7.

Imputati: 1) Scriva Giuseppe; 2) Quaranta Agostino.

c) Porto e detenzione illegali di arma

Minaccia

6 gennaio 1983

Capi: A8-A9.

Imputati: Messina Demetrio Antonio; 2) La Rosa Cesare.

d) Porto e detenzione illegali di armi

6/7 gennaio 1983

Capo A16.

Imputato: Scriva Giuseppe.

Il 7 gennaio 1983 i Carabinieri di Laureana di Borrello rinvenivano in località "Farciuso" del Comune di Candidoni, lungo la strada provinciale per Laureana di Borrello, una "motoape" al cui interno si trovava Cappone Giuseppe, zio di Pino Scriva, sospettato di essere uno dei suoi più fedeli fiancheggiatori e protettori dell'ennesima sua latitanza, iniziata nella primavera del 1982 dopo il mancato rientro in carcere da un breve permesso. La motoape era ferma sul ciglio destro della strada, con direzione verso Laureana, e presentava lo sportello destro aperto. All'interno della cabina si

trovava il corpo del Cappone con la gamba destra fuori dall'abitacolo ed il corpo riverso sullo schienale del sedile. Il cadavere presentava una vasta ferita d'arma da fuoco all'altezza del ginocchio della gamba sinistra; sul posto non si notava la presenza di bossoli o di altre tracce utili alla identificazione dei responsabili del delitto.

Nel corso delle indagini venivano sentiti i figli della vittima, Cappone Ernesto e Cappone Michele, i quali dichiaravano che il loro genitore, come di consueto, era partito, quel giorno, da casa intorno alle ore 7 - 7,30 a bordo della sua "motoape", diretto verso il suo podere sito in contrada "Marzano"; precisavano i due che il padre era stato ucciso "perché era zio di Pino Scriva". Neanche il fratello della vittima, Cappone Consolato, forniva elementi utili alle indagini, ma precisava che i rapporti tra il defunto fratello ed il nipote Scriva erano ottimi, tanto che costui aveva spesso pranzato in casa dello zio, in contrada "Marzano".

Sui fatti riferivano i Carabinieri di Laureana di Borrello, al Procuratore della Repubblica di Palmi, con rapporto del 26 aprile 1983 nel quale si ipotizzava che il Cappone fosse stato ucciso da delinquenti, avversari dello Scriva, i quali avrebbero

inteso eliminare la persona che, più di ogni altra, lo proteggeva e lo favoriva nella latitanza; l'altra ipotesi prospettata dagli investigatori era che proprio lo Scriva, trovandosi a bordo del veicolo dello zio, avesse inavvertitamente fatto partire un colpo dal fucile che teneva con sè provocando, così, il ferimento del congiunto.

Il perito medico legale, successivamente, accertava che: 1) il decesso era avvenuto tra le ore 9 e le ore 10 del 7 gennaio; 2) la morte era sopravvenuta in seguito all'imponente emorragia provocata dal troncamento dell'arteria poplitea sinistra; 3) la vittima era stata raggiunta da due colpi di fucile da caccia caricato con cartucce a pallettoni multipli, entrambi esplosi in direzione dell'arto inferiore sinistro; 4) unica era stata l'arma adoperata; 5) il colpo che aveva attinto alla regione poplitea e che aveva determinato le lesioni mortali, era stato esploso quasi a bruciapelo e, comunque, da una distanza non superiore a cm 30, mentre il secondo colpo era stato esploso da breve distanza, ma non a bruciapelo; 6) il primo colpo (alla regione poplitea) aveva avuto direzione netta dall'alto verso il basso, da sinistra a destra e con leggera obliquità dall'indietro in avanti; il secondo colpo aveva

avuto direzione trasversale da sinistra a destra; 7) probabilmente al momento del fatto la vittima e lo sparatore si erano trovati sullo stesso piano e quest'ultimo aveva esploso il primo colpo accostando il fucile alla superficie superiore della coscia, quindi da una posizione dorsale rispetto alla vittima; il secondo colpo era stato invece esploso, dalla distanza di alcuni metri, e da posizione nettamente laterale, sulla sinistra rispetto alla vittima, allorché questa, già raggiunta dal primo colpo, era riversa sul sedile; 8) l'emorragia conseguente al troncamento dell'arteria poplitea consente una sopravvivenza compresa fra gli 8 ed i 12 minuti e che durante i primi 5 minuti è possibile compiere alcuni atti (invocazione di aiuto o altro).
Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza istruttoria del 4 maggio 1983 che dichiarava non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato (vol. 460 cart. 82).

La vicenda veniva riaperta da Giuseppe Scriva che, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palmi il 16 dicembre 1982, narrava gli avvenimenti delittuosi culminati con l'uccisione dello zio. Sosteneva il collaboratore che nel dicembre del 1982, durante

la sua latitanza, egli aveva commissionato a Barone Salvatore (minore all'epoca del fatto) ed a Quaranta Agostino (ucciso il 5-9-1990), giovani appartenenti al "clan Scriva", il furto di un'autovettura. I due giovani avevano eseguito l'ordine ed avevano sottratto a tale Giordano di Reggio Calabria una "Audi 80" di colore blu, quasi nuova. Detta auto egli aveva successivamente prestato ai due giovani che avevano preso a scorrazzare per Rosarno. In una di tali occasioni, riferiva ancora il collaboratore, il Barone ed il Quaranta erano stati avvicinati dal figlio di Pesce Salvatore soprannominato "u sardignolu", da Nino Messina e da Francesco Messina, i quali volevano punire il Quaranta, reo di avere accusato, in un procedimento penale celebratosi davanti al Tribunale di Vibo Valentia, uno dei Pesce di essere con lui responsabile di un furto. Il Quaranta era, però, riuscito a fuggire, di guisa che i tre aggressori si erano sfogati picchiando il Barone e sottraendogli le chiavi della "Audi 80". Appresi i fatti, egli aveva incaricato il cognato Giuseppe Bellocco di andare da Giuseppe Pesce per chiedergli spiegazioni; quest'ultimo gli aveva mandato a dire che nulla sapeva della vicenda, che era soltanto "una cosa da ragazzi" e non un gesto di

offesa nei suoi confronti. Uguale assicurazione egli aveva ricevuto da Rocco Messina, al quale pure aveva chiesto spiegazioni e, tramite Bellocco Giuseppe, da Nino Messina, che però aveva soggiunto "cosa si crede Pino Scriva che solo lui sa sparare ?". Dopo qualche giorno, aggiungeva ancora lo Scriva, la sera del 6 gennaio, mentre si stava dirigendo verso l'abitazione della nonna per passarvi la notte, era sopraggiunta un'auto "FIAT 128", dalla quale erano partiti diversi colpi di arma da fuoco al suo indirizzo; egli si era prontamente gettato per terra ed aveva risposto al fuoco esplodendo verso l'auto diversi colpi della sua pistola "MA8 7,65" a dieci colpi; all'interno della macchina, occupata da più di due persone, egli aveva riconosciuto Nino Messina. L'indomani mattina, soggiungeva lo Scriva, mentre a bordo della "Audi 80" si stava recando nella proprietà dello zio, preceduto di circa 200 o 300 metri dal congiunto che, a bordo della sua motoape, faceva da battistrada per evitare incontri con i Carabinieri, aveva notato alcune persone armate fermare lo zio. Avendo ritenuto che si fosse trattato di Carabinieri, egli si era fermato, pronto ad invertire il senso di marcia, quando aveva udito una detonazione; consapevole che i Carabinieri non

avrebbero mai sparato, egli era accorso, sempre a bordo dell'auto, verso lo zio e, giunto sul luogo della sparatoria, saltato giù dalla macchina, aveva visto fuggire Nino Messina e Ciccio La Rosa, contro i quali aveva esploso alcuni colpi di mitra. Si era, quindi, avvicinato allo zio che era visibilmente sofferente perché ferito alla gamba. Egli aveva, a quel punto, ricaricato il mitra ed aveva inseguito i due fuggitivi fino alla proprietà di "Nandulinu"; era, quindi, ritornato indietro per soccorre lo zio che, però, lo aveva sollecitato a fuggire per evitare di essere arrestato. Egli si era messo alla ricerca di qualcuno che potesse soccorrere il congiunto e, incontrato Vincenzo Tocco, lo aveva pregato di trasportare il Cappone in ospedale. Il Tocco aveva aderito alla richiesta e si era diretto verso il luogo del delitto per ritornarne, però, poco dopo con la notizia che lo zio era ormai morto. Dalla campagna di costui, riferiva ancora lo Scriva, egli aveva mandato a chiamare il cognato Giuseppe Bellocco al quale aveva chiesto conto dell'aggressione subita dal Cappone; il Bellocco gli aveva risposto: "e tu non hai sparato a mio cugino stanotte ?" (alludendo al cugino Cesare La Rosa). Al che egli aveva soggiunto di non essersi accorto della presen-

za, a bordo della "FIAT 128", del La Rosa e di avere in ogni caso sparato solo per difendersi; il Bellocco rispondeva che egli era al corrente di ciò, ma che il fratello Bellocco Umberto aveva atteso una telefonata dallo stesso Scriva per sapere se Cesare La Rosa - che era anche l'autista di Umberto - era stato ferito per errore o per arrecare un'offesa a lui. Egli aveva quindi risposto che non avrebbe mai potuto telefonare ad Umberto Bellocco poiché ignorava che la persona verso la quale aveva esploso i colpi di arma da fuoco era Cesare La Rosa. In seguito, riferiva ancora lo Scriva, grazie all'intervento del cognato Giuseppe Bellocco, egli si era riappacificato con Umberto Bellocco che, d'altra parte, non aveva avuto intenzione di uccidere il Cappone ma solo di "compiere un atto dimostrativo per non perdere la faccia" (f. 7 vol. 445 cart. 79).

Si procedeva, quindi, a carico di: 1) Scriva Giuseppe, Barone Salvatore (minore all'epoca del fatto) e Quaranta Agostino per il reato di furto della "Audi 80" di proprietà di Giordano Giovanni; 2) Scriva Giuseppe per il delitto di tentato omicidio ai danni di Messina Demetrio Antonio e di La Rosa Cesare; 3) Messina Demetrio Antonio, La Rosa Cesare, Bellocco Umberto e La Rosa Francesco, per il delitto di

tentato omicidio ai danni di Scriva Giuseppe; 4) Messina Demetrio Antonio, La Rosa Francesco, La Rosa Cesare e Bellocco Umberto per il delitto di omicidio ai danni di Cappone Giuseppe; 5) Scriva Giuseppe per il delitto di tentato omicidio ai danni di Messina Demetrio Antonio e La Rosa Francesco.

Tutti gli imputati, tranne lo Scriva, si dichiaravano estranei ai fatti ed ammettevano solo reciproci rapporti di amicizia e parentela (f. 53 vol. 442 cart. 79 per il Messina; f. 430 vol. 444 cart. 79 per La Rosa Francesco; f. 94 vol. 442 cart. 79 per il Bellocco; f. 260 vol. 443 cart. 79 per il Quaranta; f. 49 vol. 442 e f. 308 vol. 444 cart. 79 per La Rosa Cesare).

Lo Scriva confermava, in successivi interrogatori, quanto in precedenza aveva rivelato. Ammetteva le proprie responsabilità e precisava: a) di avere dato, qualche tempo dopo l'omicidio dello zio Cappone Giuseppe, la pistola "MAB 7,65", utilizzata nello scontro del 6 gennaio, al giovane Barone Salvatore che probabilmente l'aveva consegnata ad uno zio, pur esso a nome Barone, recentemente arrestato per un litigio con tale Fazzari Rosario e trovato proprio in possesso di una MAB (f. 5 vol. 442 e f. 17 vol. 444 cart. 79); b) di avere sparato

all'indirizzo della "FIAT 128" la sera del 6 gennaio solo per difendersi; c) di avere dato incarico al cugino Tripodi ed a Barone Salvatore, dopo l'omicidio del Cappone, di dare alle fiamme l'"Audio 80"; ordine prontamente eseguito dai due giovani che avevano portato l'autovettura "al ponte di Laureana"; d) che i due giovani, dopo avere eseguito l'ordine, erano stati intercettati da una pattuglia di Carabinieri, alla cui vista il Barone si era disfatto di una pistola (della cui presenza nulla sapeva il Tripodi) che non era stata trovata subito dai militari, ma qualche tempo dopo (f. 374 vol. 444 cart. 79).

In esito alla formale istruzione venivano rinviati a giudizio: 1) Messina Demetrio Antonio e La Rosa Cesare per rispondere del delitto di minaccia, aggravata dall'uso delle armi, nei confronti dello Scriva (così modificata l'originaria imputazione di tentato omicidio) e di porto e detenzione illegali di arma); 2) Scriva Giuseppe per rispondere dei reati di detenzione e porto abusivi di armi; 3) Messina Demetrio Antonio, La Rosa Francesco e Bellocco Umberto per rispondere dell'omicidio di Cappone Giuseppe; 4) Scriva Giuseppe e Quaranta Agostino per rispondere del delitto di furto; lo Scriva

veniva dichiarato non punibile ex art 52 c.p. in ordine ai delitti di tentato omicidio ai danni di Messina Demetrio Antonio, La Rosa Cesare e La Rosa Francesco; venivano prosciolti, infine, per non aver commesso il fatto, La Rosa Cesare, La Rosa Francesco e Bellocco Umberto dagli altri reati loro ascritti, perché erroneamente contestati (f. 43 vol. 439 vol. 78).

In dibattimento, assenti: Quaranta Agostino (deceduto), Messina Demetrio Antonio, La Rosa Cesare e La Rosa Francesco, Bellocco Umberto ribadiva la propria estraneità ai fatti. Con ordinanza del 10 marzo 1992, la Corte dichiarava nulle e non utilizzabili le dichiarazioni rese dallo Scriva il 16 dicembre ed il 26 giugno 1983 al G.I. di Palmi nella parte in cui esse facevano riferimento al furto dell'auto ed all'illecito possesso di armi da parte dello Scriva. Costui, in ogni caso, ribadiva le proprie responsabilità in ordine a tali reati e confermava, in generale, quanto riferito in istruttoria in ordine agli altri avvenimenti oggetto dell'esame della Corte (ud. dib. del 4 e 6 febbraio 1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. concludeva il proprio intervento chiedendo: 1) dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dello Scriva e

del Quaranta, relativamente al delitto di furto, concesse le circostanze attenuanti generiche, essendo il reato estinto per prescrizione; 2) dichiarazione di non doversi procedere contro il Messina e La Rosa Cesare, relativamente al delitto di minaccia, essendo il reato estinto per prescrizione; 3) la condanna degli stessi Messina e La Rosa alla pena di anni due di reclusione e lire 400.000 di multa per l'illecito possesso delle armi indicate sub capo A9 (pena da dichiararsi condonata); 4) la condanna di Messina Demetrio Antonio, La Rosa Francesco e Bellocco Umberto alla pena di anni 16 di reclusione per il delitto di omicidio preterintenzionale ai danni di Cappone Giuseppe (così modificata l'originaria rubrica - capo A10 -) e reati connessi ritenuti in continuazione; 5) la condanna dello Scriva alla pena di anni due di reclusione e lire 1.000.000 di multa, per i delitti di porto e detenzione illegali di arma, concessa l'attenuante prevista dall'articolo 8 del D.L. 13-5-1991 nº 152 (pena da dichiararsi condonata). La difesa concludeva chiedendo, per lo Scriva, l'affermazione di responsabilità accompagnata dalla concessione di ogni possibile attenuante; per il Quaranta dichiarazione di estinzione del delitto per morte del reo; per gli

altri imputati l'assoluzione per non avere commesso il fatto.

Relativamente agli avvenimenti delittuosi oggetto dell'esame della Corte, a partire dal furto della "Audi 80" del Giordano e fino all'omicidio di Giuseppe Cappone, occorre subito segnalare che di essi lo Scriva - all'epoca latitante - ha avuto diretta e precisa cognizione, vuoi come teste, vuoi quale parte offesa, vuoi, infine, quale responsabile di condotte penalmente rilevanti. Proprio tale privilegiato osservatorio ha consentito al collaboratore di indicare una serie nutrita di circostanze, di particolari, talvolta di dettagli che, in verità, mai come in questo caso, sono apparsi così puntuali, precisi, organici, numerosi. Ciò ha evidentemente consentito alla Corte di procedere ad un'ampia e completa verifica delle propalazioni accusatorie, che ha dato risultati ampiamente ed incontestabilmente positivi.

1 - Seguendo, dunque, l'iter narrativo dello Scriva, la Corte deve innanzitutto rilevare che il primo positivo riscontro delle dichiarazioni in questione riguarda proprio il furto dell'auto di proprietà del

Giordano ed il coinvolgimento nello stesso del defunto Quaranta e del minore Barone Salvatore. E' stato, infatti, accertato che il 2 dicembre 1982 è stata sottratta a Giordano Giovanni un'autovettura "Audi 80", targata RC 270108, che si trovava posteggiata sulla via Roma di Reggio. Detta auto corrisponde perfettamente alla descrizione dello Scriva con riferimento non solo alla marca ed al tipo, al nome del proprietario ed al luogo del furto, ma anche al colore (blu) ed al fatto che era "quasi nuova", essendo stata effettivamente acquistata tre mesi prima del furto. E'stato, ancora, accertato che l'auto in questione è stata realmente bruciata, come ha riferito lo Scriva, proprio "al ponte di Laureana", dove è stata rinvenuta, il 10 gennaio 1983, dai Carabinieri di Laureana di Borrello (f. 161 vol. 432 cart. 77). E' stato, infine, accertato che proprio il 10 gennaio il Barone ed il Tripodi sono stati intercettati a bordo di una "FIAT 500" (non una "128"), che in quella occasione i due si erano disfatti di una pistola cal. 7,65, così come ha dichiarato lo Scriva, e che i due giovani, inizialmente rilasciati dai Carabinieri che non avevano rinvenuto l'arma, erano stati successivamente arrestati in seguito al ritrovamento della pistola (f.

632 vol. 448 cart. 80).

Positivamente riscontrati sono stati, altresì, i legami di amicizia e di natura criminale che intrattenevano i due giovani - attestati anche dall'episodio del 10 gennaio 1983 - sicuramente inseriti in attività delittuose concernenti reati contro il patrimonio, per i quali, sia in precedenza, sia dopo gli avvenimenti in esame, essi sono stati ritenuti responsabili (f. 298 vol. 448 cart. 80), come ha, peraltro, ammesso lo stesso Quaranta nell'interrogatorio del 26 novembre 1984 (f. 260 vol. 443 cart. 79).

Deve, quindi, ritenersi accertata la responsabilità dello Scriva relativamente al furto dell'auto in questione; da ciò consegue la condanna dello stesso alla pena che sarà successivamente determinata (infra pag. 1186). Deve, invece, dichiararsi di non doversi procedere a carico di Quaranta Agostino - deceduto il 7 maggio 1990 - essendo il reato allo stesso ascritto prescritto per morte del reo.

2 - Ampiamente verificati devono, inoltre, ritenersi gli avvenimenti del 6 gennaio 1983, relativi al conflitto a fuoco sostenuto dallo Scriva con gli occupanti della "FIAT 128", due dei quali identifi-

cati per Messina Demetrio Antonio e La Rosa Cesare. Di tale conflitto vi è ampia traccia nel rapporto del 13 gennaio 1983 dei Carabinieri di Rosarno i quali, dopo essere stati telefonicamente ed anonimamente avvertiti di una sparatoria, verificatasi proprio la sera del 7 gennaio 1983 nei pressi del cimitero, hanno accertato che La Rosa Cesare é stato ricoverato presso l'ospedale di Gioia Tauro, ove gli sono state riscontrate ferite da arma da fuoco alla coscia sinistra, con ritenzione del proiettile. Nella stessa occasione i militari hanno accertato che il La Rosa é stato ferito mentre si trovava a bordo della sua autovettura "FIAT 128" targata RC 272862 che, ad una immediata ispezione, presentava allo sportello anteriore sinistro quattro fori ed a quello posteriore sinistro altri due fori, tutti prodotti da colpi di arma da fuoco (uno dei quali aveva provocato la frantumazione del vetro della portiera posteriore); un altro colpo si era infranto nella parte posteriore dell'auto, accanto alla targa (vol. 459 cart. 82). Ampiamente verificata appare, dunque, la narrazione dello Scriva atteso che dal citato rapporto emergono particolari in tutto identici a quelli rivelati dallo Scriva: dalla nutrita sparatoria avvenuta proprio la sera del 7 gennaio a

Rosarno, all'auto "FIAT 128" di colore blu a bordo della quale si trovava Cesare La Rosa, cugino ed autista di Umberto Bellocco e molto legato a quel Messina Demetrio Antonio riconosciuto dallo Scriva quale uno degli occupanti di detta auto, ai colpi che, esplosi dal collaboratore,avevano attinto la "FIAT 128", al calibro dell'arma (MAB cal. 7,65) utilizzata dallo Scriva in quella occasione (lo stesso Cesare La Rosa ha ricordato che i medici dell'ospedale di Gioia Tauro gli avevano estratto un proiettile per pistola cal. 7,65). Ogni parte, anche di dettaglio, della narrazione dello Scriva ha trovato, dunque, precisi e sicuri riscontri nel rapporto giudiziario in questione. Persino il particolare della pistola MAB 7,65 adoperata dallo Scriva la sera del 6 gennaio, poi donata al Barone e, successivamente, sequestrata ad uno zio di costui, arrestato a causa di un litigio con tale Fazzari, ha trovato preciso riscontro nelle indagini di polizia giudiziaria, dalle quali è emerso che effettivamente a Barone Francesco ed a Barone Augusto é stata sequestrata una pistola MAB cal. 7,65, illegittimamente detenuta, durante un litigio con tale Fazzari Salvatore (f. 413 vol. 433 cart. 77). Circostanza che solo per l'incuria degli investigatori - che non

hanno provveduto a sequestrare il proiettile estratto dal corpo del La Rosa - non è stato possibile verificare compiutamente attraverso l'espletamento di una perizia balistica, per come richiesto dallo stesso Scriva.

Ugualmente verificata è la ragione, indicata dallo Scriva, quale causa scatenante del litigio tra Quaranta e Barone da un lato e Messina Demetrio Antonio dall'altro; litigio che ha a sua volta determinato lo scontro del 6 gennaio. E' stato, invero, lo stesso Quaranta Agostino a ricordare, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 26 novembre 1984, di essere stato imputato e condannato dal Tribunale di Palmi alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, unitamente a Messina Demetrio, per una rapina precedentemente consumata. Ciò che appare particolarmente significativo è che, nell'ambito di tale procedimento, lo stesso Quaranta, oltre a confessare le proprie responsabilità, ha chiamato in correità proprio il Messina, provocandone, così, la condanna.

Pienamente verificata deve, quindi, ritenersi la narrazione dello Scriva con riferimento non solo al furto della "Audi 80", ma anche al litigio tra

Quaranta, Barone ed i due Messina (Demetrio Antonio e Francesco) ed allo scontro del 6 gennaio che ha certamente avuto quali protagonisti, oltre allo Scriva ed a La Rosa Cesare, rimasto ferito nello scontro, anche Messina Demetrio, riconosciuto dal collaboratore.

La ricostruzione dei fatti proposta dallo Scriva, ampiamente e positivamente verificata, determina l'affermazione di responsabilità di Messina Demetrio, La Rosa Cesare e dello stesso Scriva in ordine ai delitti rispettivamente contestati ai capi A9 ed A16 della rubrica e la loro condanna alle pene che saranno successivamente determinate (infra pag. 1182-1184-1186); dev'essere, invece, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di minaccia contestato sub capo A8.

3 - Tale ricostruzione, peraltro, costituisce una precisa chiave di lettura dei successivi e più tragici avvenimenti della mattina del 7 gennaio che hanno provocato la morte dell'anziano Giuseppe Cappone. Anche tale delittuoso episodio, del quale lo Scriva é stato testimone diretto, è stato da costui puntualmente ricostruito secondo modalità ampiamente e positivamente riscontrate.

Un primo, preciso, riscontro è costituito dalla causale del delitto, dallo Scriva ricondotta allo scontro a fuoco che solo poche ore prima lo aveva opposto al Messina ed al La Rosa. L'interdipendenza dei due episodi è, a parere della Corte, assolutamente evidente sol che si consideri la loro stretta correlazione temporale, mentre l'ipotesi che di una vendetta trasversale fosse rimasto vittima il Cappone è stata chiaramente, seppur indirettamente, espressa dai figli e dal fratello della vittima i quali hanno ricordato che ottimi erano i rapporti tra lo Scriva e lo zio che spesso ospitava il latitante nel suo podere in contrada "Marzano", ed hanno precisato, significativamente, che il congiunto era stato ucciso perché "zio di Pino Scriva". Da tali dichiarazioni, peraltro, si traggono elementi di conferma non solo della causale del delitto indicata dal collaboratore, ma anche dalla narrazione di costui nella parte relativa agli avvenimenti immediatamente precedenti il ferimento del Cappone. Si vuole, cioè, sostenere che se è vero - secondo quanto hanno sostenuto gli stessi congiunti della vittima - che il Cappone era il più fedele favoreggiatore della latitanza del nipote, se è vero che lo ospitava nel suo podere in contrada "Marzano", se è

vero ancora che la mattina del 7 gennaio il Cappone era uscito da casa alle ore 7 - 7,30 per recarsi in detto podere; se è, altresì, vero, secondo quanto emerge dagli atti processuali, che il ferimento dello stesso Cappone è stato consumato a pochissima distanza dal suo podere e che, benché partito da casa, quella mattina, alle ore 7 - 7,30, alle 9 - 9,30 costui si trovava ancora lungo la strada, si deve concedere piena credibilità alla narrazione dello Scriva allorché egli ha sostenuto: a) che la mattina del 7, come ogni giorno, lo zio era passato a prelevarlo a bordo della sua "motoape" per condurlo in contrada "Marzano" e lo aveva "scortato", facendogli da staffetta, per evitare pericolosi incontri con i Carabinieri; b) di avere assistito al ferimento dell'anziano congiunto.

Ricondotto, così - ritornando al tema della causale - il mortale ferimento dell'anziano Cappone allo scontro della sera del 6 gennaio che, come si è già rilevato, aveva opposto lo Scriva a Messina Demetrio ed a La Rosa Cesare, appare ampiamente riscontrata anche l'indicazione, da parte del collaboratore, dei responsabili di quel ferimento, esattamente individuati, oltre che nello stesso Messina ed in La Rosa Francesco - la cui partecipazione alla fase esecuti-

va del delitto egli ha avuto modo di percepire direttamente, essendone stato testimone oculare - anche in Bellocco Umberto, che quell'azione delittuosa aveva deciso ed organizzato. Tutti e tre i personaggi citati erano titolari di valide e corpose causali. Messina Demetrio, direttamente coinvolto nella sparatoria della sera precedente, dalla quale era uscito ampiamente vincitore lo Scriva, aveva ovvi motivi per vendicarsi dello smacco subito in quella occasione ed anche dei fastidiosi interventi dello Scriva conseguenti alla lite di qualche giorno prima con i giovani Quaranta e Barone. La Rosa Francesco (da tempo affiliato al clan rosarnese - f. 108 vol. 272 cart. 51) e Bellocco Umberto vantavano, a loro volta, oltre ad una causale personale, visti i rapporti di parentela che li legavano al ferito, una causale di gruppo, essendo costui organicamente inserito nella cosca capeggiata dallo stesso Bellocco. Circostanza, questa, ampiamente emersa in atti ove si consideri che, già in quei tempi non sospetti, i Carabinieri di Gioia Tauro avevano segnalato il coinvolgimento di La Rosa Cesare nel clan Bellocco sia per la costante opera di fiancheggiatore e di autista dallo stesso svolta proprio nei confronti del cugino Bellocco Umberto,

all'epoca ricercato (rapporto dell' 1-1-1983 f. 140 vol. 407 cart. 73; f. 81 vol. 272 cart. 51); sia per il suo inserimento nelle attività imprenditoriali del gruppo, avendo egli partecipato anche ai lavori di costruzione del porto di Gioia Tauro, intrattenendo rapporti con la COGITAU e ricavando un utile, per l'anno 1983, di quasi 45 milioni (f. 169 vol. 63 cart. 10).

Umberto Bellocco non poteva certo tollerare l'aggressione subita dal cugino - peraltro subito corso, dopo la sparatoria, proprio in casa Bellocco (f. 308 vol. 444 cart. 79) - che scuoteva il prestigio dell'intero casato. Si imponeva, quindi, un'adeguata risposta, riparatrice dell'affronto subito, che, per essere efficace, non poteva essere che immediata e caratterizzata da violenza almeno pari all'aggressione subita; al ferimento dell'affiliato e del parente si doveva rispondere con il ferimento dell'affiliato e del parente dello Scriva; al colpo alla gamba sinistra doveva seguire - nel rispetto del macabro simbolismo mafioso - un colpo alla gamba sinistra del Cappone, poi deceduto a seguito dell'imprevista recisione dell'arteria poplitea. Peraltro, l'agguato a Giuseppe Cappone, zio e favoreggiatore del temuto latitante Scriva, che era

anche cognato di Bellocco Giuseppe, elemento di spicco dell'omonimo clan rosarnese, non poteva essere certo deliberato dal Messina e dal La Rosa; il rilievo mafioso dei personaggi coinvolti nella vicenda imponeva certo l'intervento autorevole dello stesso capo clan, ai cui ordini hanno certamente agito i due sicari. Anche sotto tale prospettiva, quindi, la narrazione del collaboratore appare ampiamente verificata. Narrazione, peraltro, riproposta - in tempi e luoghi diversi - quasi negli stessi termini riferiti dallo Scriva, da un altro collaboratore di giustizia, Marasco Salvatore, che nel corso dell'interrogatorio reso il 12 febbraio 1989 al P.M. di Palmi, ha ripercorso le varie tappe della vicenda in esame: dallo scontro intervenuto tra Scriva, Messina Demetrio e La Rosa Cesare, al ferimento di quest'ultimo, alla decisione di Bellocco Umberto di vendicare l'affronto, al mortale ferimento di Cappone Giuseppe (cart. 161). L'unica sostanziale differenza fra le dichiarazioni dei due collaboratori riguarda la partecipazione di La Rosa Francesco al ferimento del Cappone; partecipazione rivelata dallo Scriva ma non segnalata dal Marasco, che ha indicato lo stesso Bellocco Umberto quale esecutore materiale del delitto in concorso con il

Messina. Differenza che, tuttavia, a parere della Corte, se pur di un certo rilievo, non inficia la narrazione dello Scriva che, per essere stato protagonista degli avvenimenti narrati e per avere direttamente assistito al ferimento dello zio, è certamente più credibile del Marasco che ha appreso i fatti solo successivamente e per bocca di altri. Rimane, in ogni caso, evidente il valore indiziante delle rivelazioni del Marasco che ha, nel complesso, ampiamente riscontrato la narrazione di Giuseppe Scriva.

Quanto alle modalità esecutive del delitto, si deve convenire che esse sono state, con grande precisione, ricostruite dallo Scriva che ha riferito le diverse fasi dell'agguato: la sparatoria, la fuga dei due sicari, il loro inseguimento - da parte del collaboratore - fino alla proprietà di tale "Nandulinu", il breve scambio di battute avute con lo zio ferito, il tentativo di portare a costui soccorso, il vano intervento di Tocco Vincenzo. Modalità che, sia pure parzialmente, hanno trovato conferma nelle indagini di polizia giudiziaria e nei risultati della perizia autoptica. E' stato, infatti, accertato dagli investigatori che il "Nandulinu", identificato per Naso Francesco, aveva un podere a soli 150

metri dal luogo del ferimento del Cappone; mentre i dati peritali, secondo i quali uno dei due colpi che hanno raggiunto la vittima è stato esploso "quasi a bruciapelo", confermano la dinamica dell'attentato riferita dallo Scriva, il quale ha riferito che lo zio era stato dapprima bloccato ed avvicinato dai due sicari e, successivamente, ferito mentre costoro si trovavano accanto alla "motoape", come pure dimostra la posizione in cui è stato rinvenuto il veicolo, regolarmente posteggiato sulla destra. Gli stessi dati peritali, infine, hanno accertato che la vittima è stata uccisa con colpi esplosi da un fucile da caccia; lo stesso tipo di arma, cioè, notata dallo Scriva in possesso dei due sicari in fuga.

A fronte di tanti e tanto significativi riscontri, la difesa degli imputati ha ritenuto di segnalare, quali riscontri negativi della narrazione dello Scriva, ed a prova dell'inattendibilità di costui: a) il mancato rinvenimento, sul luogo del delitto, dei bossoli dei numerosi colpi di mitra esplosi dal collaboratore all'indirizzo del Messina e del La Rosa; b) la possibilità che il Cappone possa esser rimasto vittima di un colpo accidentalmente esploso da qualcuno - forse lo stesso Scriva - che si trova-

va con lui a bordo della "motoape"; c) l'impossibilità che il Cappone, ormai morente, abbia potuto scambiare con il nipote le poche battute da questi riferite.

Orbene, ritiene a tale proposito la Corte che le osservazioni difensive siano del tutto prive di consistenza.

Quanto alla prima obiezione, si deve osservare che al mancato rinvenimento dei bossoli non può attribuirsi il significato inteso dalla difesa posto che appare del tutto ovvio ritenere che essi si siano confusi tra la fittissima vegetazione che costeggiava la strada, teatro dell'agguato, fin quasi ad invaderla, come dimostrano eloquentemente le foto in atti (vol. 460 cart. 82). Nè avevano, del resto, i Carabinieri intervenuti sul posto, alcun motivo di frugare tra le erbe ed i canneti alla ricerca dei bossoli, posto che essi erano del tutto ignari della presenza dello Scriva e del ruolo avuto da costui nella vicenda.

Assurda è, poi, l'ipotesi che il Cappone sia rimasto accidentalmente ferito da qualcuno, addirittura dallo stesso Scriva, che si trovava con lui all'interno del veicolo. Invero, pur a prescindere dalla circostanza che lo stretto abitacolo e l'angusto

sedile della motoape non potevano permettere al fantomatico accompagnatore del Cappone di tenere il fucile trasversalmente appoggiato sulle gambe; pur a tacere - ove tale posizione fosse stato possibile assumere - della insensata imprudenza di chi, in tali precarie condizioni di spazio e di stabilità del traballante veicolo, avesse deciso di tenere un'arma tanto micidiale rivolta, pronta allo sparo, verso il guidatore; pur a prescindere, dunque, da tali non secondarie considerazioni, si deve ricordare che sono ancora i risultati della perizia autoptica a smentire la tesi del ferimento accidentale. E' stato, invero, accertato dal perito: a) che due, non uno, sono stati i colpi esplosi verso la gamba sinistra del Cappone; b) che diverse sono state sia le distanze di sparo, sia le direzioni dei due colpi (l'uno esploso quasi a bruciapelo con direzione dall'alto verso il basso, da sinistra a destra e con leggera obliquità dall'indietro in avanti; l'altro da maggior distanza - qualche metro - e con direzione trasversale da sinistra verso destra). Assolutamente inconsistente deve, quindi, ritenersi l'ipotesi dell'accidentalità del ferimento ed ulteriormente ribadita, quindi, la ricostruzione dei fatti proposta dallo Scriva.

Smentita é, infine, ancora una volta dalle risultanze peritali, la tesi secondo cui il Cappone, mortalmente ferito, non avrebbe potuto scambiare con lo Scriva, dopo che costui, desistendo dall'inseguimento dei due sicari, era ritornato verso lo zio, le poche battute riferite dal collaboratore. Ha, invero, accertato il perito che le ferite del tipo riportate dal Cappone (recisione dell'arteria poplitea di sinistra e conseguente dissanguamento) non determinano l'istantaneo decesso della vittima, ma consentono una sopravvivenza compresa fra gli otto ed i dodici minuti; ha, altresì, precisato il perito che durante i primi cinque minuti il ferito può compiere alcuni atti finalizzati al richiamo di soccorsi, come l'invocazione di aiuto ed altro. Resta, quindi, ancora sonoramente smentita la tesi della difesa, ed ancora più accreditato il racconto dello Scriva, ove si consideri che costui, dopo aver inseguito i due aggressori per un breve tratto (la proprietà di "Nandulinu", fino alla quale il collaboratore ha dichiarato di esser giunto, dista dal luogo dell'agguato 150 metri) ha avuto tutto il tempo per ritornare verso lo zio e scambiare con lui qualche battuta ben prima dello scadere dei fatidici cinque minuti oltre i quali il sopravvenire

dell'anemia acuta non avrebbe più consentito al ferito di parlare o di muoversi.
Sicuramente ed ampiamente verificata deve, quindi, ritenersi la narrazione dello Scriva anche relativamente all'omicidio di Cappone Giuseppe.

V'é da dire, tuttavia, che l'ipotesi accusatoria, così come formulata sub capo A10 della rubrica, non appare coerente con il concreto svolgimento dell'azione delittuosa. Si vuole, cioè, rilevare che le modalità di essa, così come desumibili dalle dichiarazioni del collaboratore e dai dati di generica, autorizzano a sostenere che il fine dell'aggressione pepetrata ai danni del Cappone non era quello di uccidere la vittima, bensì solo di ferirla. Appare evidente, invero, pure a prescindere dalle affermazioni dello Scriva che ha sempre sostenuto che l'intenzione del Bellocco era soltanto quella di "dare una lezione" e non anche di provocare la morte dell'anziano Cappone, che se l'omicidio fosse stato lo scopo dell'agguato, i sicari, giunti a contatto con la vittima, avrebbero indirizzato i colpi - reiterandoli più volte - verso le parti vitali del corpo, non certo verso le gambe.
La verità é, dunque, che i sicari - nel rispetto

delle consegne ricevute dal capo - avevano in animo di eseguire solo un'azione dimostrativa dai contenuti analoghi a quella subita la sera precedente da Cesare La Rosa, e che solo per la sfortunata, imprevista e non voluta lesione dell'arteria poplitea si é verificato l'evento morte.

Alla fattispecie prevista dall'art. 584 c.p. deve, quindi, essere ricondotta la vicenda in esame; in tal senso modificata l'originaria imputazione, Messina Demetrio Antonio, La Rosa Francesco e Bellocco Umberto devono essere dichiarati colpevoli - esclusa, ovviamente, l'aggravante della premeditazione - del delitto di omicidio preterintenzionale e condannati alle pene che saranno successivamente determinate (infra pag. 1176-1183-1184).

II-E-8 Duplice omicidio

Gioffrè Giuseppe - Chiappalone Luigi

25 marzo 1983

Capi: 37-38-39.

Imputati: 1) Bellocco Umberto; 2) Bellocco Carmelo; 3) La Rosa Francesco; 4) Rao Gaetano.

Il 25 marzo 1983, in località "Carosello" di San Ferdinando, venivano ritrovati, a poca distanza da un'autovettura Volkswagen "Passat" completamente distrutta dalle fiamme, i cadaveri di Gioffrè Vincenzo e Chiappolone Luigi. I corpi, che presentavano al capo evidenti ferite di arma da fuoco, erano stati trascinati a circa undici metri dall'autovettura, come dimostravano gli indumenti arrotolati ed i graffi riscontrati sulla cute.

I congiunti delle due vittime non rivelavano agli investigatori elementi utili alla identificazione dei responsabili del grave fatto delittuoso; essi riferivano soltanto che il Gioffrè si era recato, la mattina del delitto, a Vibo Valentia presso l'abitazione di tale Nusdeo per prelevare dei documenti che avrebbe dovuto esibire in un procedimento penale pendente, a suo carico, a Torino e che, essendo egli

sprovvisto di patente ed essendo impedito un cognato che avrebbe dovuto accompagnarlo, aveva chiesto tale cortesia all'amico Chiappalone Luigi. Costui era, quindi, rimasto casualmente e sfortunatamente coinvolto nell'agguato teso al Gioffrè. Fonti confidenziali attribuivano il delitto a Bellocco Umberto, che aveva agito su mandato dei Raso-Albanese che avevano voluto vendicare l'omicidio di Giuseppe Raso, consumato nel carcere di Reggio Calabria il 31 marzo 1975 ad opera di Vincenzo Domenico Gioffrè, fratello di una delle due vittime (retro pag. 417). La indicazione anonima veniva confermata dal mancato rinvenimento, sul luogo del delitto, di bossoli; segno che era stata probabilmente usata per il duplice omicidio una pistola a tamburo; arma che bene si collegava al Bellocco Umberto che, per la sua nota abitudine ad adoperare rivoltelle "P 38", veniva chiamato, appunto, "l'uomo della P 38"; si accertava, inoltre, che la contrada "Carosello" era territorio notoriamente controllato dal clan Bellocco.

Sul grave fatto di sangue riferivano i Carabinieri di S. Ferdinando al Procuratore della Repubblica di Palmi con rapporto del 1º giugno 1983 (vol. 382 cart. 66).

Mentre l'inchiesta giudiziaria era ancora in corso, Giuseppe Scriva, nell'interrogatorio reso al P.M. di Palmi il 3 dicembre 1983, dichiarava che Gioffrè e Chiappalone, che "lavoravano" per Umberto Bellocco trasportando droga, erano stati uccisi in località "Carosello", con alcuni colpi di pistola in testa, da Bellocco Umberto, Bellocco Carmelo, La Rosa Francesco e Rao Gaetano; i due erano stati uccisi mentre si trovavano a bordo di un'autovettura "Volkswagen". Riferiva ancora il collaboratore che il delitto, secondo quanto gli aveva confidato il cognato Bellocco Giuseppe, era stato eseguito dai Bellocco su mandato degli Albanese-Raso-Gullace, che avevano voluto vendicare l'omicidio di Raso Giuseppe, da loro attribuito a Gioffrè Vincenzo Domenico, fratello di una delle vittime. Bellocco Umberto, peraltro, aveva aderito alla richiesta del gruppo cittanovese perché, essendo costoro molto legati ai Piromalli, egli sperava di allontanare da sè i sospetti circa la sua partecipazione all'omicidio di Zito Giuseppe, affiliato al clan Piromalli (f. 22 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, contro Bellocco Umberto, Bellocco Carmelo, Rao Gaetano e La Rosa Francesco che, interrogati dal magistrato, negavano ogni

addebito (f. 241 vol. 4 cart. 1 per Bellocco Umberto, f. 173 vol. 4 cart. 1 per Bellocco Carmelo, f. 69 vol. 5 cart. 1 per Rao, f. 231 vol. 4 cart. 1 e f. 430 vol. 444 cart. 79 per La Rosa). Nel corso dei suoi interrogatori il La Rosa, pur ammettendo di conoscere Bellocco Carmelo, che aveva sposato una sua cugina, negava di avere mai conosciuto Bellocco Umberto, in compagnia del quale, però, e di Rao Gaetano era stato arrestato, nel giugno del 1983, nei pressi di Lecce (f. 175 vol. 60 cart. 10), all'interno di una abitazione ove erano state rinvenute diverse armi (per tali fatti i tre sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Lecce - f. 13 vol. 407 cart. 73).

Lo Scriva, ulteriormente interrogato, confermava le precedenti dichiarazioni e ribadiva, in particolare, che gli Albanese avevano chiesto a Bellocco Umberto la eliminazione del Gioffrè per vendicare l'uccisione di Raso Giuseppe da parte di Gioffrè Vincenzo Domenico. Precisava, ancora, il collaboratore che Bellocco aveva incaricato il Gioffrè, il giorno del delitto, di recarsi a Vibo Valentia, da tale Puntoriero, per ritirare della droga; al rientro da Vibo il Gioffrè era stato ucciso, unitamente al Chiappalone che si trovava con lui (f. 28 vol. 48 cart. 7).

In esito alla formale istruzione, tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio davanti a questa Corte (f. 123 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assenti Rao Gaetano e La Rosa Francesco, Bellocco Umberto e Bellocco Carmelo confermavano di essere estranei al duplice omicidio (ud. dib. del 2-3-1993 e del 10-11-1993). Lo Scriva, da parte sua, confermava le proprie accuse (ud. dib. del 15-3-1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.

Non mancano, neanche nel caso di specie, significativi riscontri delle dichiarazioni del collaboratore riferite essenzialmente alle modalità esecutive del delitto ed ai rapporti di contiguità criminale, oltre che familiare, che legavano i quattro imputati.

Esatte sono risultate, anzitutto, le indicazioni fornite dal collaboratore circa: a) il luogo del delitto (località Carosello); b) l'arma utilizzata dai sicari (pistola); c) le parti, dei corpi delle vittime, attinte (capo); d) la casualità della

presenza del Chiappalone, che solo all'ultimo momento e per la indisponibilità di un cognato del Gioffrè, aveva accompagnato quest'ultimo a Vibo Valentia; e) la località raggiunta dai due (Vibo Valentia, appunto) prima dell'incontro con i loro assassini in contrada Carosello; f) il tipo di auto a bordo della quale i due erano stati uccisi (Volkswagen). Certi e di natura delinquenziale sono, inoltre, i rapporti che legano i quattro imputati, tra loro parenti e coinvolti in diverse vicende giudiziarie.

Tanto premesso, e rilevato che la ricostruzione del delitto proposta dallo Scriva appare coerente e verosimile, osserva tuttavia la Corte che essa presenta margini non superabili di perplessità sotto l'aspetto della causale. I dubbi nascono proprio in relazione alla causale indiretta di cui sarebbe stato portatore il clan Bellocco che, secondo il racconto dello Scriva, sarebbe intervenuto, da un lato, per fare una "cortesia" ai Raso-Albanese-Gullace, dall'altro, per riabilitarsi agli occhi dei Piromalli, ai quali proprio i Bellocco avevano ucciso il fedele gregario Giuseppe Zito. Le perplessità nascono non solo per il fatto che la vendetta del clan cittanovese aveva atteso ben otto anni

prima di manifestarsi, ma anche perché non si comprendono le ragioni per le quali gli Albanese avevano affidato l'esecuzione del delitto a terze persone, quando in maniera più diretta, magari avvalendosi dell'aiuto del Bellocco, essi avrebbero potuto portare a termine la loro vendetta.

Altro elemento di incertezza è costituito dalla presenza, accanto alla vittima designata, di Chiappalone Luigi. Costui, invero, in un primo momento è stato indicato dallo Scriva come "lavorante", insieme con il Gioffrè, alle dipendenze del Bellocco nel settore del traffico di stupefacenti; di guisa che la sua presenza quella mattina sembrerebbe dovuta non al caso, bensì all'incarico affidato al Gioffrè di recarsi a Vibo Valentia da tale Pontoriero a ritirare della droga. In un secondo momento il Chiappalone è stato, in sostanza, ritenuto estraneo al traffico e la sua presenza accanto al Gioffrè è stata presentata come del tutto casuale.

D'altra parte, osserva ancora la Corte, se il Chiappalone fosse stato effettivamente un affiliato al clan Bellocco, la sua eliminazione dovrebbe ritenersi ancora più incomprensibile, posto che i sicari, potendo contare sulla sua discrezione, non avrebbero avuto alcuna ragione di ucciderlo.

Tali incertezze, relative ad un elemento fondamentale del delitto, quale certamente è la causale, non possono non riflettersi sulla complessiva attendibilità della ricostruzione dei fatti proposta dallo Scriva, di guisa che gli imputati devono essere assolti per non aver commesso il fatto.

II-E-9 Omicidio La Malfa Sabatino

2 aprile 1983

Capi: 53-54-55.

Imputati: 1) Fameli Antonio; 2) Pesce Antonino; 3) Di Marte Giuseppe.

Il 2 aprile 1983, intorno alle ore 20, La Malfa Francesco denunciava ai Carabinieri di San Ferdinando la uccisione del proprio padre, La Malfa Sabatino, da lui rinvenuto cadavere all'ingresso del fondo agricolo sito in località "Granatara" ove l'anziano genitore si recava ogni giorno a lavorare.

Recatisi sul posto, i militari rinvenivano il cadavere del La Malfa che presentava ferite alla regione cervicale e sottoccipitale, con fuoriuscita di massa cerebrale, ed alla regione frontale.

Il perito medico legale accertava che la vittima era stata raggiunta, alla regione occipitale, da un solo colpo di arma da fuoco a canna lunga (fucile a canne mozze), caricato con pallini nº 3; accertava, altresì, che: a) il colpo era stato esploso da distanza non superiore a cinque e non inferiore a

due metri, con direzione sagittale dall'indietro in avanti con leggera obliquità dal basso verso l'alto; b) al momento del fatto la vittima volgeva le spalle all'aggressore; c) la morte era stata istantanea ed era intervenuta verso le ore 15 del 2 aprile; d) le lesioni riscontrate alla regione fronto-nasale si erano probabilmente prodotte a seguito di urto contro il suolo allorché la vittima, attinta dalla fucilata, era caduta per terra.
Di nessun rilievo erano, ai fini delle indagini, le dichiarazioni testimoniali rese dai congiunti dell'ucciso. Si apprendeva, comunque, da La Malfa Domenico che il giorno del delitto egli, verso le ore 16, in compagnia del figlioletto, si era recato presso il podere del padre in compagnia del quale si era fermato fino alle ore 16:30.
In esito alle indagini svolte, i Carabinieri di San Ferdinando, con rapporto del 9 giugno 1983, denunciavano Piromalli Giuseppe, Pesce Giuseppe e Pesce Antonino, indicati da fonti anonime e confidenziali quali responsabili dell'omicidio (vol. 70 cart. 11).

Sulla uccisione di La Malfa Sabatino intervenivano, il 3 dicembre 1983, le dichiarazioni di Giuseppe

Scriva che rivelava i retroscena del delitto. Egli riferiva che il La Malfa, capo mafia di San Ferdinando, era stato ucciso perché aveva richiesto una tangente a Fameli Antonio che stava per iniziare la costruzione di diverse abitazioni in San Ferdinando. La richiesta non era stata per nulla gradita dal Fameli il quale era molto legato al clan degli Albanese-Raso-Gullace di Cittanova che spesso, durante i processi, si era avvalso della sua protezione. Precisava il collaboratore che - essendo stato egli latitante tra il settembre 1982 e l'aprile 1983 - dell'omicidio era stato preavvertito da Giuseppe Pesce che in precedenza - dietro sua precisa richiesta - gli aveva promesso di avvertirlo per tempo se si fosse deciso di eliminare qualcuno nella zona di Rosarno; ciò per consentirgli di prendere ogni possibile precauzione al fine di evitare di essere ritenuto responsabile di delitti commessi da altri. Nel rispetto di tale promessa, quindi, il Pesce lo aveva preavvertito che era stata decretata la eliminazione del La Malfa, successivamente eseguita da Pesce Antonino, tale "Tetenna", originario della provincia di Catanzaro, e tale Pace, coinvolto in un conflitto a fuoco con i Carabinieri di Reggio Calabria o di Villa San

Giovanni (f. 22 vol. 4 cart. 1).

A seguito di tali dichiarazioni si procedeva a carico di Fameli Antonio, Pace Domenico, Di Marte Giuseppe (detto "Tetenna") e Pesce Antonino, ai quali l'omicidio di La Malfa Sabatino veniva contestato con ordine di cattura. Solo i primi due venivano arrestati e, interrogati dal P.M. di Palmi, si dichiaravano estranei al delitto. Il Fameli, in particolare, nel confermare di essere da mesi interessato alla costruzione di un villaggio turistico in località "Praia" di San Ferdinando e nel rivelare che per tale operazione si era servito anche dell'intermediazione di La Malfa Sabatino, affermava che lo Scriva gli aveva rivolto infamanti e false accuse per vendicarsi del fatto che egli, in passato, aveva collaborato con le forze dell'ordine per la cattura del predetto; al verbale di interrogatorio veniva allegato, su richiesta dell'imputato, un corposo memoriale (f. 95 vol. 4 cart. 1).

L'11 gennaio 1984, lo Scriva forniva al P.M. ulteriori particolari in ordine alla personalità del Fameli ed all'omicidio dell'anziano La Malfa. Egli riferiva di avere conosciuto il Fameli nel 1971, presentatogli dal cugino Francesco Scriva; i rap-

porti erano divenuti tanto cordiali che sia lui che il cugino erano stati ospitati, insieme con le rispettive famiglie, per un mese in Bardineto, presso la villa "Santa Rita" di proprietà dello stesso Fameli. Aveva poi sentito parlare di costui da Rocco Albanese, il quale gli aveva confidato che Fameli "stava facendo il finimondo" per raccogliere in Liguria testimonianze di alibi per salvare Gullace, Bruzzì e Mamone da un'accusa di omicidio; lo stesso Albanese lo aveva altresì pregato di intervenire presso suo cugino Rocco Scriva per persuaderlo a collaborare per predisporre un alibi in favore del Mamone, unico dei tre imputati che ne era sprovvisto. Dopo aver illustrato la fitta rete degli interessi delinquenziali intessuta dal Fameli in Liguria, il collaboratore confermava che mandante dell'omicidio di La Malfa Sabatino era stato Fameli Antonio e che esecutori materiali del delitto erano stati Antonino Pesce, Domenico Pace e Giuseppe Di Marte ("Tetenna"). Ribadiva, altresì, il collaboratore che Pesce Giuseppe, vecchio amico della vittima, era stato costretto ad inchinarsi alla volontà di Piromalli Giuseppe e del clan Albanese-Raso-Gullace, nelle cui grazie era il Fameli soprattutto per l'aiuto da questi fornito in

occasione di procedimenti penali e per quelli che in futuro egli avrebbe potuto fornire "all'alta 'ndrangheta". A domanda del P.M., il collaboratore dichiarava di essere stato arrestato nel 1972 in Francia, su "spiata" di Antonio Garruzzo, suo parente (essendo egli in Francia ospite dello zio Domenico Scriva, nessuno al di fuori dell'ambito familiare conosceva il suo recapito); riferiva, altresì, di essere stato successivamente arrestato in contrada "Catena" di Polistena, in conseguenza di un "tradimento" di Vincenzo Facchineri. Riferiva, infine, lo Scriva che in passato il Fameli era stato oggetto di richieste estorsive da parte di tale Leo Violi da San Ferdinando; di ciò si era interessato, su incarico dello stesso Fameli, il cugino Ciccio Scriva, all'epoca latitante, che aveva telefonato al Violi al tempo soggiornante in un Comune del Nord Italia (f. 141 vol. 4 cart. 1).

Nel corso della formale istruzione venivano sentiti numerosi testimoni, taluni dei quali addotti a sostegno delle tesi difensive (vol. 6 cart. 1).

In particolare, veniva sentito Polimeni Giacomo il quale, il 3 gennaio 1984, al P.M. di Palmi riferiva dell'iniziativa da lui presa, nell'estate del 1982, di contattare Fameli Antonio - da lui conosciuto

essendo stato in passato alle sue dipendenze all'epoca in cui il teste era fattore dell'azienda agricola Coda Nunziante - per proporgli di costruire una casa per anziani su un terreno di sua proprietà sito in contrada "Praia" di San Ferdinando. Il Fameli aveva acconsentito, per cui avevano deciso di costituire una società alla quale egli avrebbe conferito il terreno ed i Fameli i capitali per la costruzione dell'opera. Successivamente il teste, anche in ragione dell'età avanzata, aveva deciso di sciogliere la società e, nel corso di un incontro con il Fameli, glielo aveva comunicato. In tale occasione il Fameli gli aveva proposto di vendere il terreno; egli aveva accettato tale proposta e, quel giorno stesso, avevano concordato la cessione dell'immobile per la somma di 110 milioni di lire; presenti all'incontro erano il geometra Rabagliati ed altre due persone che accompagnavano Fameli. Ad un mese circa di distanza dalla vendita del terreno, aggiungeva il Polimeni, era stato avvicinato da La Malfa Sabatino che gli aveva chiesto se effettivamente lui aveva venduto il terreno al Fameli; egli aveva risposto affermativamente. A questo punto il P.M. contestava al teste che, secondo quanto aveva riferito lo stesso

Fameli, egli aveva incaricato il La Malfa di comunicare all'imputato la sua intenzione di sciogliere la società. Il teste negava la circostanza ma, invitato a dire la verità, riferiva che, in effetti, dopo avere con il Fameli costituito la società, era stato avvicinato dal La Malfa che gli aveva detto: "credo che il Fameli vi voglia frodare con questa società"; lui gli aveva risposto di non ritenere il socio persona propensa a frodarlo, in ogni caso aveva risposto che egli si affidava a lui "per l'ulteriore interessamento con il Fameli".

De Vita Giovanni riferiva di aver collaborato, nel 1971, all'arresto di Giuseppe e Francesco Scriva segnalando al dott. Aiello, all'epoca in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, il luogo ove i due si nascondevano (contrada "Torre" di San Ferdinando). Tale collaborazione egli aveva prestato su richiesta di Antonio Fameli che lo aveva "convocato" (egli abitava all'epoca a Villanova d'Albenga) e lo aveva pregato di offrire la sua collaborazione al dott. Sabatino, funzionario di polizia. Proprio grazie alle sue segnalazioni, gli agenti della Questura di Reggio Calabria avevano catturato i cugini Scriva. Per tale sua collaborazione il Fameli, riferiva ancora il De Vita, gli

aveva regalato la somma di 3 milioni di lire.

Remorgida Giuseppe, procacciatore d'affari del Fameli, riferiva che nel mese di luglio del 1983, trovandosi negli uffici dell'agenzia, aveva risposto ad una chiamata telefonica in cui un ignoto interlocutore aveva chiesto di avvertire il cavaliere Fameli che qualche giorno prima era partita dalla Calabria una squadra che aveva il compito di rapire sua figlia; l'operazione era fallita perché la ragazza era fuori sede. Egli aveva riferito il contenuto di quella telefonata al Fameli che, dopo avergli confermato che la figlia in quel periodo si trovava in Valle d'Aosta, aveva mandato a chiamare il maresciallo Piccolo al quale aveva riferito ogni cosa.

Rebagliati Pietro, incaricato dal Fameli di progettare il villaggio turistico da costruirsi in contrada "Praia", ribadiva la circostanza. In particolare, il teste confermava che il Fameli, che aveva acquistato da tale Cosso un primo lotto di terreno, aveva costituito con il Polimeni, proprietario di altro appezzamento di terreno, una società che avrebbe dovuto curare la realizzazione del progetto. In seguito egli aveva appreso dal Fameli che, tramite il La Malfa, Polimeni aveva mandato a dire

che intendeva sciogliere la società per ragioni di salute. Tale decisione i Polimeni gli aveva, successivamente, personalmente confermato.

Raffa Nicolò, brigadiere della polizia stradale di Savona, dichiarava di aver conosciuto il Fameli per ragioni di servizio, avendo costui denunciato di essere vittima di richieste estorsive. Con il tempo, egli era diventato amico dell'imputato, tanto che spesso lo aveva accompagnato nei suoi viaggi in Calabria. In particolare, ricordava di averlo accompagnato nel 1981; in tale occasione, il Fameli aveva incontrato Polimeni Giacomo, essendo egli interessato alla realizzazione di un villaggio turistico in San Ferdinando. In tali viaggi, riferiva ancora il teste, il Fameli era stato accompagnato da agenti di polizia incaricati dal dott. Sabatino del servizio di scorta.

Gioacchino Tommaso, ispettore della Polizia di Stato, riferiva dei tentativi di estorsione di cui era rimasto vittima il Fameli nel 1971, della collaborazione prestata da costui nel 1975 per pervenire all'arresto dello Scriva, segnalato in Pietra Ligure.

Riccio Michele, comandante la sezione anticrimine dei Carabinieri di Genova, riferiva di aver cono-

sciuto un anno e mezzo prima (nel 1982) il Fameli, divenuto noto in Liguria per la sua attività imprenditoriale che, "quanto meno per il suo inizio, autorizzava qualche sospetto circa la sua liceità". Malgrado ciò, tenuto conto della profonda conoscenza dell'ambiente dei calabresi trapiantati in Liguria da parte dell'imputato, egli aveva accettato un rapporto di collaborazione (egli sapeva, comunque, che l'imputato collaborava anche con la polizia). Il Fameli, aggiungeva il teste, era terrorizzato per la presenza di Rocco Scriva, mentre poco sapeva circa la presenza in Liguria di Pino Scriva. Fameli, aggiungeva il teste, "teneva buoni rapporti con Peppino Piromalli del quale aveva un particolare rispetto, ne parlava in termini laudativi"; aveva anche in passato ospitato in casa sua Mazzaferro Girolamo, interessato in Liguria ad una rete di affari sempre nel settore immobiliare. Fameli e Mazzaferro, riferiva ancora l'ufficiale, erano cointeressati alla vendita in Calabria di diversi appartamenti; tale rapporto, però, si era in seguito interrotto per l'insorgere di talune divergenze. Quanto all'iniziativa immobiliare progettata a San Ferdinando, riferiva il teste che il Fameli gli aveva confidato di aver

ricevuto richieste di danaro, tanto che aveva in animo di cedere i lavori a qualche impresa (aveva già contattato una cooperativa emiliana). In qualche occasione, riferiva infine il Riccio, Fameli gli aveva parlato dei Pesce, indicate come persone molto legate a Peppino Piromalli.

Piccolo Angelo, sottufficiale in servizio presso il reparto operativo dei Carabinieri di Genova, premesso che aveva prestato servizio nel 1972 nella stazione dei Carabinieri di Loano, riferiva che il Fameli a quel tempo aveva denunciato di essere vittima di diversi tentativi di estorsione. Le indagini a tal proposito da lui avviate, avevano dato, in qualche caso, esito positivo: una volta era stato individuato tale Cammarata Rosario, in altra occasione erano stati sorpresi tali Armeni (della Polizia di Stato) e Cagnino. In qualche caso, secondo quanto appreso dal Fameli, era intervenuto a favore di costui tale Rocco Scriva. Mai Fameli gli aveva riferito di richieste estorsive provenienti da Giuseppe Scriva, neanche in occasione dell'ultima latitanza di costui. Riferiva, ancora, il teste che il Fameli non aveva mai collaborato per la cattura dello Scriva, del quale nulla sapeva. Lo stesso imputato gli aveva parlato del

villaggio turistico che aveva in animo di realizzare in San Ferdinando e dell'incarico conferito ad un'impresa locale di procedere alla costruzione del complesso, avendo previsto anche nel prezzo l'importo della tangente da versare alla mafia di Rosarno e di San Ferdinando.

Domma Francesco, tassista ed amico del Fameli, riferiva di avere avuto da costui notizie confidenziali circa la sua intenzione di costruire in San Ferdinando un villaggio turistico; riferiva, altresì, che nel 1971 aveva accompagnato Fameli dal dirigente la squadra mobile di Savona, al quale aveva denunciato di essere vittima di richieste estorsive.

Chiola Remo, comandante la stazione dei Carabinieri di Borghetto Santo Spirito dall'anno 1977, riferiva di conoscere bene Fameli Antonio, titolare di una nota agenzia immobiliare, che per anni era stato residente a Borghetto Santo Spirito prima di trasferirsi nella vicina Loano. Interrogato circa la presenza di elementi calabresi in Borghetto nei giorni precedenti l'omicidio La Malfa e gli eventuali contatti avuti da costoro con il Fameli, il Chiola riferiva di avere appreso dai gestori di un ristorante sito in una piazza di Borghetto e com-

preso in uno stabile di proprietà del Fameli, che in quel periodo costui aveva incontrato un giovane di San Ferdinando descrittogli come persona piuttosto bassa di statura, di carnagione scura, che portava al collo una medaglia riproducente i grattacieli di New York. Detto giovane, aveva appreso il teste, si era incontrato, in passato, altre volte con il Fameli; di tale individuo egli sconosceva l'identità, ma uno dei due gestori del ristorante in questione gli aveva riferito che lo avrebbe riconosciuto "anche tra dieci anni". Riferiva, poi, il teste che il Fameli, giunto da Torino nell'anno 1970 o 1971, aveva gestito una ditta di pulizia scale prima di aprire l'agenzia immobiliare; riferiva, altresì, che l'imputato - cui erano stati revocati il passaporto e l'autorizzazione a portare armi, essendo accusato del delitto di esportazione clandestina di valuta - vantava amicizie tra giudici ed uomini politici, ma era anche circondato da pregiudicati.

Con nota del 15 febbraio 1984 diretta al Procuratore della Repubblica di Palmi, il nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro riferiva di avere ricevuto un esposto anonimo che indicava Fameli Antonio quale mandante dell'omicidio La

Malfa ed i Pesce quali esecutori materiali del delitto; al fine di verificare i rapporti di amicizia esistenti tra il Fameli ed i Pesce, nell'esposto si suggeriva di rivolgersi ai Carabinieri di Borghetto Santo Spirito che avrebbero potuto accertarsi dell'incontro che costoro avrebbero avuto presso il ristorante sito nella piazzetta ove è ubicata l'agenzia di Fameli Salvatore (fratello dell'imputato). Interessato il comandante della Stazione Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, Chiola Remo, costui, in un "appunto" datato 1 febbraio 1984 (f. 242 vol. 300 cart. 54) premesso di essere stato incaricato dal comandante la Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, di svolgere indagini al fine di accertare eventuali presenze di personaggi calabresi, in un ristorante sito nella Piazza della Libertà di Borghetto Santo Spirito, in compagnia di Fameli Antonio, riferiva di avere appreso da tal Bolla Raimondo - gestore, per conto di Fameli Antonio, del motel "Majestic" sito in Borghetto Santo Spirito, Piazza della Libertà - che nei primi quattro o cinque mesi dell'anno 1983, allorquando il Fameli si apprestava a dare inizio ai lavori di costruzione di un complesso turistico in Calabria, diversi calabresi avevano pranzato al

ristorante dell'hotel. Tra questi il Bolla aveva ricordato il sindaco di San Ferdinando ed un geometra la cui fisionomia gli era rimasta impressa sia per la carnagione scura, sia perché portava al collo una vistosa catena d'oro con medaglia raffigurante i grattacieli di New York. Nei giorni successivi, riferiva ancora il Chiola nel suo "appunto", egli aveva sottoposto le fotografie dei fratelli Pesce al Bolla il quale aveva riconosiuto in quella raffigurante Pesce Antonino il giovane che portava al collo la catena d'oro e che più volte aveva notato pranzare in compagnia del Fameli; riconosceva, altresì, nella foto di Pesce Vincenzo la "persona importante", probabilmente il sindaco di San Ferdinando, anche lui notato in più occasioni pranzare in compagnia del Fameli. In seguito il Bolla, aggiungeva il Chiola, dubitando che i Pesce potessero essere coinvolti in fatti delittuosi, aveva ritratto quanto in precedenza aveva riferito. Bolla Rodolfo, concludeva il sottufficiale nell'"appunto" in questione, fratello di Raimondo e cointeressato nella gestione dell'hotel, aveva negato di avere mai visto le persone effigiate nelle foto.

I risultati delle indagini svolte dal Chiola veni-

vano condensati nel rapporto della Compagnia Carabinieri di Albenga del 3 febbraio 1984, trasmesso al Comando Compagnia di Gioia Tauro e da questo allegato alla nota del 15 febbraio 984 (f. 56 vol. 46 cart. 7).

Il 6 febbraio 1985, interrogato dal G.I. quale imputato del delitto di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Fameli Antonio, o di taluno dei suoi familiari, lo Scriva, nel respingere l'addebito, riferiva taluni particolari relativi ai suoi rapporti con il Fameli, all'ospitalità da questi offerta a lui ed al cugino, nel 1971, nella villa di Bardineto, della quale disegnava una piantina che veniva allegata al verbale dell'interrogatorio; riferiva di essere stato, a quel tempo, invitato anche nell'abitazione privata del Fameli, della quale ricordava, a destra dell'ingresso, una grande vasca per pesci posta su un piedistallo. Nello stesso fabbricato del Fameli, aggiungeva lo Scriva, vi era anche l'appartamento dei suoi cugini Garruzzo e Scriva Catena; confermava, infine, l'intervento del cugino Scriva Francesco presso Leo Violi che aveva avanzato richieste estorsive al Fameli (f. 376 vol. 444 cart. 79).

Venivano, quindi, sentiti taluni testi indicati a

sostegno degli alibi proposti dagli imputati. Rao Gaetano, Italiano Rocco, Cannatà Carlo, Varrà Domenico, Caserta Giuseppe, Venanzio Girolamo, Del Vecchio Domenico, Palaia Aurelio e Santambrogio Salvatore riferivano dei rispettivi incontri avuti con gli imputati Pesce Antonino e Di Marte Giuseppe nel pomeriggio e nella serata del 2 aprile 1983 (vol. 46 cart. 7).

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio Pace Antonino, Di Marte Giuseppe e Fameli Antonio; veniva, invece, prosciolto Pace Domenico, alla cui identificazione non si era pervenuti in maniera certa (f. 181 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, assente Di Marte, il Fameli ed il Pesce protestavano la propria estraneità all'omicidio .

Quest'ultimo, in particolare, dopo avere accennato alle proprie pendenze giudiziarie ed alla lunga latitanza (otto anni), peraltro trascorsa presso la propria abitazione, precisava: a) di non aver mai conosciuto Fameli Antonino e di non essersi mai recato in Liguria; b) di conoscere Di Marte Giuseppe, suo compaesano; c) di avere sempre intrattenuto pessimi rapporti con Giuseppe Scriva da quando, nel

1971, egli aveva ferito a colpi di arma da fuoco tale Arcuri, cugino della moglie del collaboratore, e da quando Scandinaro Bruno, cognato di costui, aveva ucciso lo zio Pesce Rocco; d) che pure lo zio Pesce Giuseppe era in pessimi rapporti con lo Scriva, essendo egli amico della famiglia Cunsolo, in faida con gli Scriva. Quanto ai suoi movimenti relativi al giorno del delitto, il Pesce dichiarava di essersi incontrato, nel pomeriggio del 2 aprile 1983, presso il bar Spagnolo di Rosarno, con alcuni amici, tra i quali ricordava tali Varrà, Rao e Italiano. Dopo aver discusso del più e del meno, l'Italiano, che aveva un nipote proprietario di una pizzeria a Nicotera Marina, aveva invitato lui e gli altri amici e le rispettive famiglie a mangiare una pizza in detto locale. Avendo accettato l'invito, essi, intorno alle ore 17 - 18, si erano recati presso le rispettive abitazioni, avevano prelevato le famiglie e si erano recati presso la pizzeria, giungendovi all'imbrunire. Il gruppo di amici, riferiva ancora il Pesce, si era fermato nel locale circa tre ore, precisamente fino alle ore 21 - 21,30; lungo la strada del rientro a casa, quella stessa sera, egli aveva avuto notizie, da tale Celini Vincenzo, dell'uccisione del La Malfa, alla

cui famiglia la mattina successiva egli aveva presentato le condoglianze (ud. dib. del 10-11-1993).

Fameli Antonio, da parte sua, ricordava dapprima le varie tappe della sua attività di fortunato ed abile agente immobiliare, quindi riepilogava succintamente le diverse fasi dell'operazione immobiliare da lui intrapresa per la costruzione del villaggio turistico in San Ferdinando. Egli, inoltre, aggiungeva di avere conosciuto e di essere stato in buoni rapporti con Violi Giuseppe e Stilo Giuseppe; con il primo tali rapporti erano stati particolarmente stretti poiché egli amministrava, in San Ferdinando, alcune sue proprietà. Dichiarava di avere conosciuto, solo in carcere, essendo stato arrestato in seguito alle accuse dello Scriva, taluni componenti delle famiglie Pesce, Piromalli e Mammoliti; da molti anni, invece, conosceva la Malfa Sabatino, con il quale aveva sempre intrattenuto ottimi rapporti anche perché uno dei figli di costui aveva sposato una cugina di sua moglie la quale, peraltro, era seconda cugina della moglie del La Malfa. Aggiungeva che lo stesso La Malfa aveva svolto attività di mediatore tra lui ed il Polimeni, proprietario del terreno sul quale avreb-

be dovuto sorgere il villaggio turistico, e che per tale mediazione egli non aveva voluto compenso alcuno, avendogli solo chiesto di impegnare il figlio, elettricista, nei lavori di costruzione del villaggio. Affermava, ancora, l'imputato di aver conosciuto Giuseppe Scriva, nel 1970 - 1971, in una sua abitazione di Bardineto (una villetta) che aveva concesso in affitto alla suocera di tal Garruzzo, la cui moglie era cugina dello Scriva; l'occasione dell'incontro era stata fornita dal fatto che, trovatosi egli un giorno a passare davanti alla villetta ed avendo notato la presenza di diverse automobili e persone, aveva deciso di avvicinarsi; in tale occasione, Francesco Scriva, da lui conosciuto in precedenza, gli aveva presentato l'odierno collaboratore; Francesco Scriva gli era stato qualche tempo prima presentato da suo cugino Fameli Antonio, cognato dello Scriva; aggiungeva che, forse, aveva conosciuto anche costui nella stessa occasione. Egli, nel notare la presenza degli Scriva, conosciuti di fama, si era preoccupato e si era rivolto ad un funzionario della Questura di Savona dal quale aveva appreso che Giuseppe Scriva era latitante. Dopo qualche tempo i cugini Scriva si erano presentati nella sua agenzia

ed avevano preteso, ed ottenuto, che l'abitazione di Bardineto fosse lasciata a disposizione della suocera del Garruzzo e che a costui fosse trasferita la titolarità dell'agenzia di Pietra Ligure; la villetta di Bardineto gli era stata, in ogni caso, rilasciata circa quindici giorni dopo poiché, grazie al suo intervento presso la Questura di Savona, la polizia aveva eseguito delle perquisizioni allo scopo di arrestare il latitante. Da quella data egli non aveva più rivisto lo Scriva, per la cui cattura, tuttavia, egli aveva in più occasioni collaborato.

L'imputato spontaneamente aggiungeva che il maresciallo Chiola, comandante la Stazione Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, nell'"appunto" in cui aveva riferito dei suoi incontri con Pesce Antonino nel periodo precedente l'omicidio La Malfa, aveva riferito il falso. Tale informativa il Chiola aveva redatto allo scopo di vendicarsi di lui. Il sottufficiale, precisava Fameli, ce l'aveva con lui perché invidioso dei suoi ex colleghi che, usciti dal servizio e collaborando nell'attività dell'agenzia, avevano in poco tempo guadagnato consistenti somme di danaro. Preoccupato dell'atteggiamento ostile del Chioda, che nel 1981 aveva

proceduto alla perquisizione dell'agenzia senza che ve ne fosse stata alcuna ragione, nel dicembre dello stesso anno gli aveva regalato un accendino d'oro "Cartier", del valore di quasi due milioni; dono che il sottufficiale aveva accettato. In seguito il Chiola gli aveva manifestato l'intenzione di acquistare da lui un lotto di terreno per costruirvi un'abitazione; egli aveva aderito alla richiesta, anche se poi il contratto di acquisto non era stato stipulato per la mancata concessione della licenza edilizia. Sfumata quell'opportunità, il Chiola non gli aveva chiesto in vendita qualche altro lotto tra quelli che erano nella sua disponibilità, nè lui gliene aveva fatto proposta. A dimostrazione del rancore che il Chiola nutriva nei suoi confronti, il Fameli ricordava di essere stato arrestato, proprio grazie all'intervento del Chiola, all'epoca in cui si trovava agli arresti domiciliari, per una banale violazione degli obblighi. Con il Chiola, aggiungeva, infine, il Fameli, vi era in corso una vertenza giudiziaria non meglio specificata.

A questo punto chiedeva di intervenire Giuseppe Scriva il quale contestava quanto il Fameli aveva riferito circa i loro rapporti e l'origine della

loro conoscenza. A tale proposito, riferiva lo Scriva di avere conosciuto l'imputato in Calabria, nel 1971, presentatogli dal cugino Francesco Scriva, all'epoca con lui latitante. Il Fameli aveva chiesto in quella occasione l'intervento del cugino presso tale Leo Violi, originario di San Ferdinando ed al soggiorno obbligato nel Nord Italia (forse a Reggio Emilia), che gli aveva avanzato delle richieste estorsive. Qualche tempo dopo tale primo incontro, il Fameli e Francesco Scriva erano ritornati da lui ed in tale occasione avevano deciso di recarsi insieme in Liguria, a bordo della "Ford Taunus" color giallo scuro o verde del Fameli, per risolvere il problema con il Violi. Qualche giorno dopo, infatti, i tre uomini erano partiti per la Liguria in compagnia della moglie dell'imputato, conosciuta in quella occasione ed oggi defunta, che soffriva di asma tanto che durante il viaggio, per non disturbarla, nessuno aveva fumato. Il giorno prima, riferiva ancora lo Scriva, la sua famiglia e quella del cugino erano partite, in treno, alla volta della Liguria; a tutti il Fameli aveva messo a disposizione la villetta di Bardineto. La permanenza in detta località si era protratta per circa quindici giorni, durante i quali il cugino France-

sco aveva preso contatto con Leo Violi ed aveva risolto il problema del Fameli che li aveva anche invitati presso la sua abitazione, sita al quarto o al quinto piano di uno stabile; dell'abitazione in questione, aggiungeva il collaboratore, gli era rimasta impressa una piccola piscina, che si trovava a destra dell'ingresso, ed i congegni per l'erogazione dell'ossigeno (bombole e tubi con le bocchette dell'ossigeno) che si trovavano nella camera da letto del Fameli. Aggiungeva, ancora, lo Scriva che lui ed il cugino erano rientrati in Calabria con qualche giorno di anticipo rispetto alle famiglie e che, nel segnalare telefonicamente ai familiari rimasti in Liguria il loro felice arrivo a casa, avevano appreso della perquisizione in corso nella casa di Bardineto da parte dei Carabinieri.

Interveniva, infine, il Fameli per ribadire quanto in precedenza segnalato in ordine ai suoi rapporti con lo Scriva (ud. dib. del 10-11-1993).

Il collaboratore, interrogato in ordine a quanto egli aveva appreso circa l'omicidio del La Malfa, ribadiva le dichiarazioni rese in istruttoria. Confermava, in particolare, gli ottimi rapporti che legavano il Fameli a Giuseppe Piromalli ed al clan Albanese di Cittanova e la richiesta del primo

rivolta a costoro di intervenire presso il La Malfa che con le sue pesanti pretese rischiava di far fallire l'intera operazione immobiliare progettata in San Ferdinando. Confermava, altresì, di avere, sull'argomento, ricevuto le confidenze di Pesce Giuseppe, cui era in ottimi rapporti, nel corso della sua ultima latitanza (1982/1983), e che lo stesso Pesce, vecchio amico del La Malfa, si era in tutti i modi opposto all'omicidio, dovendo, infine, cedere alla volontà del Piromalli (ud. dib. del 15-3-1993).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano sentiti i familiari dell'ucciso e numerosi testi. In particolare, La Malfa Domenico, figlio della vittima, dopo aver precisato di sconoscere le ragioni per le quali il padre era stato ucciso, riferiva di essere stato condannato alla pena di 22 anni di reclusione perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Stilo Bruno; la causale del delitto (consumato il 10-9-1987), in ordine al quale il La Malfa si dichiarava innocente, era stata indicata nel desiderio di vendicare la morte del padre. All'epoca del suo omicidio, il padre, aggiungeva il La Malfa, non aveva contrasti con nessuno; solo molti anni prima egli aveva avuto una lite con tale

Mercuri, che non aveva avuto, però, alcun seguito. A distanza di qualche anno (cinque), suo fratello Francesco, persona instabile dal punto di vista psichico e dalle reazioni incontrollabili, aveva ferito il Mercuri per vendicare l'offesa subita dal padre. Il fratello Francesco, aggiungeva ancora il teste, era stato ucciso da ignoti nel luglio del 1984; asseriva, infine, di essere in buoni rapporti con tutti gli imputati, ivi compresi il Di Marte ed il Pesce, imputati dell'omicidio del padre che, fino a quando era rimasto in vita, aveva avuto ottimi rapporti con Giuseppe Pesce e con Fameli Antonio. Anche con quest'ultimo egli aveva avuto buoni rapporti, tanto che gli aveva chiesto di affidargli l'esecuzione dell'impianto elettrico nel complesso residenziale che Fameli si accingeva a costruire a San Ferdinando; precisava, poi, che il padre non aveva avuto mai interessi nel campo immobiliare nè che tali interessi egli aveva avuto in comune con il Fameli (ud. dib. del 28-4-1992).

Raffa Nicolò, sottufficiale della Polizia di Stato, all'epoca distaccato a Finale Ligure, confermava quanto aveva dichiarato al G.I. e ricordava le traversie del Fameli, vittima, a dire dello stesso, di richieste estorsive, generalmente a mezzo del

telefono, e per questo scortato da agenti di polizia, nonché la sua collaborazione nell'attività investigativa finalizzata all'arresto di Giuseppe Scriva che, a dire del Fameli, era autore di talune delle richieste di danaro a questi rivolte; non ricordava il sottufficiale se di tali richieste estorsive il Fameli avesse presentato regolare denuncia. Aggiungeva, ancora, il Raffa di avere più volte accompagnato in Calabria l'imputato, del quale era diventato amico tanto da essere stato presente ad alcune fasi delle trattative, successivamente andate a buon fine, per l'acquisto del terreno del Polimeni; egli era stato anche presente all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita e di altri contratti, così come in altre occasioni era stato presente allorché il Fameli aveva trattato la vendita di alcuni appartamenti. Sapeva, poi, il teste che il genero di Giuseppe Pesce aveva avanzato al Fameli delle richieste di natura estorsiva. Evidenziata al Raffa l'inopportunità dell'amicizia da lui intrattenuta con il Fameli, accusato di gravi delitti, il sottufficiale dichiarava, che a suo parere, l'imputato era una persona per bene; pur al corrente delle gravi accuse a costui rivolte, egli non aveva avuto

difficoltà nell'andarlo a trovare per chiedergli, solo alcuni giorni prima di presentarsi a rendere l'interrogatorio dibattimentale, se avesse la disponibilità, in Savona, di un appartamento che lui avrebbe voluto acquistare (ud. dib. del 4-6-1992).

De Vita Giovanni, già alle dipendenze di Fameli Antonio in qualità, dapprima, di muratore, quindi, per qualche anno, di guardiano della villa di costui, dichiarava di aver conosciuto Giuseppe Scriva circa 19 anni prima e di essere al corrente del fatto che costui, all'epoca, aveva rivolto al Fameli delle richieste estorsive. Riferiva di aver collaborato molti anni prima, su richiesta dell'imputato e del dott. Sabatino - all'epoca alto funzionario della Polizia di Stato - per l'arresto dello Scriva. Per raggiungere tale scopo, egli si era recato in Calabria e, dopo qualche giorno di indagini, aveva fornito alla Questura di Reggio le notizie che poi avevano consentito agli agenti di arrestare lo Scriva (ud. dib. del 4-6-1992).

Rabagliati Pietro, geometra già alle dipendenze del Fameli, riferiva dell'attività professionale da lui svolta, all'epoca, in relazione al progettato villaggio turistico da costruirsi in San Ferdinan-

do; progetto da lui seguito non fino in fondo, avendo, successivamente, ricevuto da diverse ditte altri incarichi. Il teste, comunque, dichiarava che i lavori di costruzione del villaggio in questione dovevano essere dati in appalto alla ditta Belfiore, con la quale lui stesso aveva preso contatto; precisava, altresì, di non avere mai avuto sentore di difficoltà ambientali che avrebbero potuto ostacolare la realizzazione del progetto turistico; egli dichiarava, infine, di aver conosciuto La Mala Sabatino allorché costui si era incontrato con il Fameli nei terreni del Polimeni sui quali avrebbe dovuto sorgere il complesso residenziale; il La Malfa, a quanto risultava al teste, non aveva interessi nella realizzazione di tale complesso (ud. dib. 4-6-1992).

Domma Francesco, altro ex dipendente del Fameli, riferiva di avere accompagnato in auto, negli anni passati, in Calabria l'imputato, che all'epoca era scortato da agenti di polizia; il Fameli era, a quel tempo, terrorizzato dallo Scriva perché temeva che costui volesse rapire lui o uno dei suoi familiari (ud. dib. del 4-6-1992).

Piccolo Angelo, già in servizio presso la Stazione Carabinieri di Loano e la Compagnia di Albenga, nel

confermare le dichiarazioni rese al P.M., in sede di istruzione, precisava che la circostanza, colà riferita, del pagamento di tangenti a Piromalli ed a Mazzaferro non era stata riferita dal Fameli, ma era una sua intuizione investigativa frutto dei rapporti informativi giunti presso la sezione anticrimine di Genova ove, nel frattempo, era stato trasferito (ud. dib. del 20-6-1992).

Remorgida Giuseppe, procacciatore di affari presso l'agenzia del Fameli dal 1983 al 1986-1987, e Tommaso Gioacchino confermavano quanto avevano dichiarato al P.M. (ud. dib. del 20-6-1992 e dell'1-10-1992).

Chiola Remo, comandante la Stazione Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, confermava le dichiarazioni rese al P.M. ed il contenuto dell'"appunto" a sua firma datato 1 febbraio 1984; precisava il teste che le fotografie, attraverso le quali uno dei fratelli Bolla aveva riconosciuto Pesce Antonino e Pesce Vincenzo, gli erano state inviate dal capitano Murgia, all'epoca comandante la Compagnia di Gioia Tauro; le foto in questione portavano scritte sul retro i nomi delle due persone effigiate; esse erano state consegnate, dopo il riconoscimento, al comandante la Compagnia di

Albenga (su richiesta della difesa, la Corte acquisiva le foto in questione, effettivamente custodite presso detta Compagnia - cart. 146). Precisava, ancora, il Chiola che alle dipendenze del Fameli avevano in effetti lavorato un ex maresciallo dei Carabinieri, un ex colonnello dell'esercito e l'ex pretore di Albenga. Riferiva, infine, il teste: che Fameli non aveva denunciato presso la Stazione di Borghetto tentativi di estorsione ai suoi danni; che tali denunce egli aveva presentato ai Carabinieri di Albenga che avevano tratto in arresto due persone (un ex agente di Polizia che aveva lavorato per il Fameli ed una persona di Borghetto), che, per quanto era a sua conoscenza, l'imputato non aveva mai fatto arrestare lo Scriva per estorsioni consumate o tentate ai suoi danni (ud. dib. dell'1-10-1992).

Nardi Italo, comandante la Stazione Carabinieri di Pietra Ligure tra il 1977 ed il 1988, riferiva di avere appreso di tentativi di estorsione subiti dal Fameli e da questi denunciati ai Carabinieri di Loano che avevano proceduto all'arresto di alcune persone. Aggiungeva che, avendo saputo del progetto del Fameli di costruire un villaggio turistico a San Ferdinando ed essendo interessato all'acquisto

di un appartamento, si era recato in Calabria in compagnia dell'imputato e di altre persone interessate all'acquisto, per visionare la località dove il villaggio doveva essere realizzato. Riferiva, ancora, il teste di avere accompagnato in quella occasione il Fameli presso il comandante la Stazione Carabinieri di San Ferdinando che aveva consigliato l'imputato, per evitare "problemi", di affidare i lavori di costruzione del villaggio ad una ditta locale (ud. dib. 16-12-1992).

Bolla Rodolfo, già interessato alla gestione - insieme con il fratello Bolla Raimondo - dell'hotel Majestic di Borghetto Santo Spirito di proprietà del Fameli, riferiva di aver conosciuto costui proprio in occasione dell'accordo concluso circa la gestione dell'albergo; tale gestione, iniziata nel 1982, si era esaurita nel 1983 per sopraggiunte difficoltà economiche. All'interno dell'esercizio, riferiva il teste, egli svolgeva mansioni di cuoco presso l'annesso ristorante, per cui aveva scarsi contatti con i clienti. Di tanto in tanto il Fameli telefonava per preannunciare l'arrivo di qualche suo conoscente e per raccomandare un accurato servizio; in qualche occasione si era trattato di un sindaco o di amministratori di comuni non meglio

specificati. Aggiungeva, ancora, il teste che egli non si era mai curato di verificare la presenza nel ristorante di clienti provenienti dalla Calabria; tale problema egli si era posto allorché un sottufficiale dei Carabinieri gli aveva sottoposto delle foto a mezzo busto e lo aveva invitato a riferire se riconosceva le persone ritratte. Egli non aveva conosciuto alcuno, ma sapeva che il fratello Raimondo, cui le foto erano state anche sottoposte, aveva in un primo tempo creduto di riconoscere quelle persone sostenendo, però, in un secondo momento, di non essere sicuro del riconoscimento (ud. dib. del 16-12-1992).

Riccio Michele, dirigente la squadra anticrimine dei Carabinieri di Genova, confermava quanto aveva riferito in istruttoria, ma precisava che, laddove in detto interrogatorio aveva fatto riferimento ai Piromalli ed ai rapporti che con costoro aveva intrattenuto il Fameli, si riferiva a Girolamo Piromalli e non al fratello Giuseppe; l'errore era stato determinato dal fatto che il diminutivo "Mommo" con il quale il primo veniva confidenzialmente chiamato, egli lo aveva attribuito al secondo (ud. dib. del 5-1-1993).

Il dott. Alberto Sabatino, già dirigente della

squadra investigativa centrale della Criminalpol, riferiva di avere conosciuto Fameli Antonio nel 1972 e di avere mantenuto con lui rapporti fino al 1977. L'imputato era stato accompagnato presso il suo ufficio di Roma da alcuni funzionari delle Questura di Savona, ai quali il faccendiere si era rivolto perché terrorizzato dalla presenza in Liguria dei cugini Giuseppe e Francesco Scriva, all'epoca latitanti. Il Fameli, riferiva il teste, aveva concesso ad alcuni familiari dello Scriva l'uso di una sua abitazione; di questa si erano successivamente serviti i due cugini latitanti; erano costoro ad allarmare l'imputato sia perché non volevano lasciare più l'abitazione, sia perché essi gli rivolgevano pesanti richieste di denaro. Per porre fine a tale situazione, il Fameli si era rivolto alla Questura di Savona e, quindi, alla squadra investigativa diretta dal teste. Il Fameli, riferiva ancora il dott. Sabatino, aveva attivamente collaborato nella ricerca e nell'arresto di Giuseppe Scriva, avvenuto a Nizza; era stato proprio l'imputato a segnalare che il latitante si trovava in tale città, ospite dello zio Domenico Scriva; non ricordava, però, il teste, se tale indicazione l'imputato avesse fornito a lui o

ad uno dei funzionari della Questura di Savona. Prima dell'arresto in Francia del latitante, il Fameli si era portato in Calabria allo scopo di individuare il nascondiglio di costui; in tali occasioni era stato accompagnato, su ordine dello stesso teste, da agenti di polizia. Concludeva il dott. Sabatino la sua deposizione, dichiarando che tra gli Scriva ed il Fameli vi erano rapporti sicuramente precedenti all'anno 1972; ciò perché, diversamente, gli Scriva non si sarebbero rivolti proprio a lui per chiederne l'appoggio (ud. dib. del 3-11-1993).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva acquisita agli atti (cart. 158) su richiesta del P.M. e dei difensori del Fameli, una corposa documentazione in gran parte riguardante un procedimento di prevenzione instaurato presso il Tribunale di Savona a carico del Fameli. In tale incartamento, in numerosi rapporti e dichiarazioni testimoniali riguardanti l'imputato, la sua attività imprenditoriale, i suoi rapporti con diversi pregiudicati, si fa preciso riferimento al villaggio turistico che il Fameli aveva in animo di realizzare in San Ferdinando, alle difficoltà ambientali dallo stesso incontrate, all'omicidio di La Malfa Sabatino. In

particolare, devono essere segnalate le dichiarazioni rese da Gimondo Antonio, Biondi Idolo e Piromalli Maria Stella. Il Gimondo, interrogato dal P.M. di Savona dott. Landolfi il 22 maggio 1990, riferiva di aver conosciuto "nel corso del 1984, anno più anno meno" diversi calabresi amici del Fameli, tra i quali Oppedisano Girolamo, Mazzaferro Girolamo e Condoluci Michele. Ricordava, poi, una riunione, tenutasi nel bar di tale Gattuso Paolo (pure lui calabrese, successivamente ucciso), tra il Fameli e diversi personaggi calabresi, tra cui i tre pregiudicati in precedenza indicati e Violi Giuseppe (anche lui ucciso), che lavorava alle dipendenze del Fameli (che lui conosceva come "pezzo grosso" della massoneria). L'interrogatorio si concludeva con l'invito del P.M. al Gimondo a ripresentarsi il 24 successivo per rendere più ampie ed approfondite dichiarazioni. Puntualmente, il 24 maggio 1990 il Gimondo si presentava davanti al magistrato e dichiarava di avere assistito, una volta, ad un'accesa discussione nel corso della quale il Fameli aveva detto a Violi Giuseppe che avrebbe fatto intervenire Pesce per risolvere dei problemi insorti per una intermediazione immobiliare; in tale occasione erano presenti altre persone, tra cui il

maresciallo Armeni, all'epoca collaboratore del Fameli, tale Cagnino, all'epoca vice sindaco di Borghetto Santo Spirito. Il Fameli, sosteneva ancora Gimondo, "urlava che si era stancato ed avrebbe quindi fatto intervenire il Pesce"; la vicenda riguardava - aggiungeva il Gimondo dopo aver raccomandato il massimo riserbo sulle sue dichiarazioni - l'acquisto di alcuni terreni in Calabria, cui era interessato La Malfa Sabatino quale intermediatore del Fameli. Alla discussione erano presenti anche l'ex ufficiale dei Carabinieri Idolo Biodi e l'ex pretore di Albenga dott. Sorace, all'epoca collaboratore del Fameli. Costui, asseriva il Gimondo, era propenso a versare, quale compenso, al La Malfa 200 milioni, ma quest'ultimo ne pretendeva 500. Non essendo giunto ad un accordo, il Fameli aveva deciso di chiedere l'intervento di altro mediatore, di nome Pesce, di Rosarno. Dopo aver ribadito, invitato dal P.M. a riflettere sulla importanza delle sue affermazioni, le circostanze appena rivelate, il Gimondo riferiva di avere versato, all'interno dell'agenzia del Fameli, presenti lui stesso, l'imputato e tale Rocco Petullà, alla signora Maria Stella Piromalli, assegni per 60 milioni di lire emessi sulla CA.RI.GE. di

Leca di Albenga; tali assegni erano stati poi girati dalla Piromalli a tale Di Marte, proveniente dalla Calabria, che li aveva incassati a Rosarno.

Biondi Idolo, avvocato e già ufficiale dei Carabinieri, l'8 febbraio 1990 riferiva al P.M. dott. Landolfi, di aver conosciuto, nel 1979, il Fameli, ritenuto uomo rozzo, abile negli affari ma abbastanza spregiudicato, quindi bisognoso di assistenza legale. L'imputato, affermava il teste, frequentava pregiudicati calabresi - tra i quali ricordava Mazzaferro, Scriva Rocco, Oppedisano, Viola Giuseppe - con i quali, presso gli uffici dell'agenzia immobiliare, aveva frequenti incontri organizzati - secondo quanto gli aveva riferito lo stesso Fameli - dal maresciallo Piccolo e dal colonnello Riccio.

Piromalli Maria Stella, interrogata il 26 agosto 1988, riferiva dei rapporti intrattenuti negli anni precedenti con Gimondo Antonio e con Fameli Antonio, da lei incaricati della vendita di una sua abitazione sita in Liguria, con il cui ricavato avrebbe dovuto acquistare dal Fameli una casa in Calabria. Le trattative dovevano concludersi il 13 giugno 1982 allorché, convocata dal Fameli presso l'agenzia immobiliare ed alla presenza, oltre che dell'imputato, del Gimondo e di tale Petullà, le

era stato presentato un giovane, tale Di Marte Giuseppe, che proveniva dalla Calabria e che le era sembrato essere alle dipendenze del Fameli, al quale erano stati consegnati degli assegni con cui ella avrebbe dovuto acquistare la casa in Calabria. La vicenda aveva avuto, in seguito, strascici giudiziari.

Sia il Gimondo, sia il Biondi, sia la Piromalli venivano sentiti in dibattimento.

Il primo, premesso di aver conosciuto il Fameli nel 1975 e di avere intrattenuto con lui rapporti di affari - dapprima quale collaboratore delle agenzie di Borghetto e di Loano, quindi, quale socio di quest'ultima agenzia - fino al 1978, confermava le dichiarazioni rese al P.M. di Savona il 22 maggio 1990. Ritrattava, invece, quelle rese il 22 maggio successivo; negava di avere sentito ad una riunione nel corso della quale Fameli e Violi Giuseppe avevano avuto un'animata discussione; negava di avere sentito dire al Fameli che avrebbe fatto intervenire i Pesce per risolvere una vertenza immobiliare. Egli riferiva di non conoscere Di Marte Giuseppe nè alcun componente la famiglia Pesce e dichiarava di aver reso le dichiarazioni in questione "per incastrare il Fameli in qualche

maniera"; accusava il dott. Russo - all'epoca Procuratore della Repubblica di Savona - di avergli parlato per giorni e giorni del Fameli e dei Pesce e di averlo indotto a rendere l'interrogatorio del 24 maggio 1990. Negava, poi, di aver chiesto al magistrato che lo interrogava che fosse mantenuto il più stretto riserbo in ordine a quella testimonianza e precisava che quel verbale d'interrogatorio (ove il verbalizzante aveva scritto, secondo il teste, quello che aveva voluto), da lui sottoscritto, non lo aveva mai letto. Negava, ancora, il teste di avere sentito mai parlare dal Fameli o da altri di La Malfa Sabatino, da lui mai conosciuto; subito dopo, però, dichiarava di aver nominato, il 24 maggio 1990, il La Malfa, pur non conoscendolo neanche di nome, perché di lui i suoi colleghi parlavano in agenzia; finiva poi con l'ammettere di avere parlato di costui con l'ex capitano Biondi e con l'ex pretore Sorace e di avere sentito quest'ultimo parlare del La Malfa come di persona che aveva svolto, prima di essere ucciso, attività di intermediazione a favore del Fameli; ma poco dopo dichiarava che in quella occasione il Sorace non aveva riferito in termini di certezza, bensì solo di ipotesi, che il La Malfa aveva svolto la citata

attività. Ammetteva, poi, di aver consegnato a Piromalli Maria Stella assegni per 60 milioni di lire e che detti titoli erano stati girati e consegnati dalla Piromalli a tale Di Marte, proveniente dalla Calabria, il quale li aveva successivamente negoziati a Rosarno. Sosteneva, ancora, il teste di aver dichiarato il falso nell'interrogatorio reso al p.M. di Savona per "incastrare" Fameli, con il quale aveva avuto sempre pessimi rapporti; poco dopo, però, riferiva di avere reso quelle false dichiarazioni su istigazione del dott. Russo, del dott. Sorace, dell'Armeni e del Cagnino che volevano vendicarsi del Fameli per il fatto che costui li aveva denunciati per gravi reati. Riferiva, quindi, il teste essere a sua conoscenza che il Fameli era iscritto alla massoneria e faceva parte della loggia "L'acacia" con sede in Albenga presso lo studio di un avvocato. Su domanda della difesa, infine, il Gimondo negava di essere mai stato denunciato per estorsione dal Fameli; precisava che, al contrario, egli lo aveva difeso da un'accusa di estorsione mossagli dal Cagnino (ud. dib. del 28-5-1993).

L'avvocato Idolo Biondi ribadiva di avere svolto, in passato, attività di legale di Fameli Antonio e

di avere conosciuto Armeni Erasmo, Cagnino Agostino ed il dott. Sorace. Precisava il teste di avere interrotto ogni tipo di consulenza legale in favore del Fameli a seguito di una vertenza insorta dopo la condanna di costui per l'omicidio La Malfa nel corso del precedente dibattimento. Era, cioè, avvenuto, precisava il teste, che all'atto della lettura del dispositivo che aveva concluso il dibattimento d'appello, il Fameli aveva inveito contro l'avv. Lombardo - che all'epoca, con lo stesso Biondi, faceva parte del collegio di difesa dell'imputato - rinfacciandogli le centinaia di milioni da lui sborsati per la sua difesa. In seguito a tali dichiarazioni era stato instaurato contro lo stesso Biondi, il Lombardo ed il maresciallo Chiola un procedimento penale per il reato di millantato credito; detto procedimento, aggiungeva l'avv. Biondi, si trovava ancora pendente davanti al G.I. di Savona con richiesta del P.M. di archiviazione degli atti nei confronti dei tre imputati e con richiesta di rinvio a giudizio del Fameli per calunnia (la documentazione relativa a tale procedimento veniva successivamente acquisita dalla Corte - cart. 160). Negava, infine, il Biondi di avere assistito ad una discussione nel corso

della quale il Fameli, presenti anche Gimondo Antonio ed altri, aveva minacciato di ricorrere ai Pesce per vincere la resistenza del La Malfa che aveva richiesto una tangente di 500 milioni per consentire la realizzazione del villaggio turistico progettato dall'imputato in San Ferdinando (ud. dib. del 13-7-1993).

Piromalli Maria Stella, dopo avere ricordato, in maniera sia pure confusa e, talvolta, caotica i suoi rapporti con il Fameli, il Gimondo e gli altri individui indicati nell'interrogatorio del 26 agosto 1988, confermava, negli stessi termini colà riferiti, l'intervento di Di Marte Giuseppe nella vicenda della vendita della sua abitazione in Liguria e dell'acquisto di altra abitazione in Calabria (ud. dib. del 17-7-1993).

Venivano, altresì, sentiti Cagnino Agostino (ud. del 13-7-1993), Sorace Bruno (ud. del 17-7-1993) ed Armeni Erasmo (ud. del 3-11-1993), i quali negavano di avere mai sentito parlare e, comunque, di avere mai conosciuto Di Marte, Pesce, La Malfa; negavano, in particolare, di avere udito Fameli minacciare l'intervento di Pesce contro il La Malfa.

Su richiesta della difesa, infine, e previa rogatoria internazionale, il 19 ottobre 1993 veniva

sentito Bolla Raimondo, residente ad Honolulu (USA). Il teste riferiva di avere gestito, nei primi anni ottanta, insieme con il padre ed il fratello, l'azienda alberghiera sita a Borghetto Santo Spirito, denominata "Hotel Majestic", costituita da un albergo e da un ristorante, di proprietà del Fameli. Il rapporto - che prevedeva l'affitto, da parte dei Bolla, dell'azienda - era proseguito per pochi anni e si era sciolto, avendo i Bolla affittato altra azienda sita in Ceriale. Qualche anno dopo, nel 1985-1986, egli si era trasferito ad Honolulu. A precisa domanda, il teste ricordava che nei primi mesi del 1983, allorché Fameli era interessato alla costruzione di un villaggio turistico in Calabria, aveva notato lo stesso Fameli pranzare nel ristorante dell'albergo in compagnia di persone di origine meridionale, uno dei quali portava una catena d'oro con medaglione raffigurante i grattacieli di New York, dei quali non conosceva i nomi. Confermava, altresì, di avere riferito la stessa circostanza al comandante la Stazione Carabinieri di Borghetto Santo Spirito; ammetteva che il sottufficiale gli aveva offerto in visione alcune fotografie e lo aveva invitato a specificare se si trattava delle persone viste in

compagnia del Fameli, ma negava di avere riconosciuto alcuno.
In esito alla discussione finale, il P.M. concludeva il proprio intervento chiedendo l'affermazione della responsabilità dei tre imputati e la loro condanna alla pena dell'ergastolo. La difesa concludeva chiedendo l'assoluzione degli imputati.

Anche con riferimento all'omicidio di Sabatino La Malfa, Giuseppe Scriva assume la posizione di persona informata sui fatti solo in via indiretta o "de relato", essendosi egli limitato a riferire quanto confidenzialmente appreso da Giuseppe Pesce nel corso dell'ultima latitanza (settembre 1982 - 28 aprile 1983), conseguente al mancato rientro da un permesso concessogli l'11 settembre 1982.
Anche nel caso di specie, quindi, richiamato preliminarmente quanto già esposto in ordine all'intrinseca credibilità dello Scriva, la Corte, prima di procedere alla verifica esterna degli avvenimenti dallo stesso narrati, deve approfondire l'esame della fonte da cui egli ha riferito di avere appreso le vicende in questione, nel rispetto dei principi e delle metodiche in precedenza indicati.

I

Rilevato che nel caso di specie non è stato possibile procedere al controllo diretto della fonte informativa del collaboratore - essendo Pesce Giuseppe deceduto nelle more della celebrazione del processo, non risultando in atti essere mai stato interrogato nel corso dell'istruttoria e tenuto conto, altresì, che con una lettera inviata al G.I. egli ha respinto tutte le accuse dello Scriva (f. 282 vol. 190 cart. 24) - l'operazione di verifica della fonte deve essere diretta ad accertare: a) la possibilità che il Pesce abbia in effetti potuto confidarsi con lo Scriva; tale verifica deve essere eseguita con riferimento: al contesto spazio temporale in cui le confidenze sarebbero state fatte, al fine di accertare se i due personaggi avessero potuto incontrarsi nel tempo e nel luogo indicati dal collaboratore e se tra essi corressero rapporti di tale natura da indurre il Pesce a parlare con l'altro di vicende tanto riservate; b) la credibilità intrinseca della fonte stessa.

Orbene, quanto alla prima delle verifiche sopra indicate, osserva la Corte, da un lato, che lo Scriva tra il settembre 1982 ed il 28 aprile 1983 era sicuramente latitante e che tale latitanza egli

ha trascorso proprio nella zona di Rosarno, come risulta dai numerosi rapporti giudiziari redatti a suo carico da diverse Stazioni dei Carabinieri e dal suo arresto, eseguito a Rosarno poco meno di un mese dopo l'omicidio La Malfa; dall'altro, che i rapporti tra il collaboratore e Pesce Giuseppe erano, all'epoca, sicuramente ottimi, come è possibile ad ognuno rilevare dai contenuti della lettera inviata l'11 maggio 1982 dallo stesso Pesce allo Scriva, cui si è già fatto riferimento (retro pag. 161). La bontà di tali rapporti, del resto, appare confermata dal fatto che il collaboratore, nel corso dell'ultima latitanza, si era rivolto proprio a Giuseppe Pesce, tramite il cognato Bellocco Giuseppe e, successivamente, attraverso il cugino Rocco Scriva, per ottenere di essere presente con un proprio autocarro nei lavori di costruzione del porto di Gioia Tauro. Richiesta subito accolta dal Pesce, come ha confermato Nucera Maria Carmela, che ha ricordato la presenza in Rosarno di Rocco Scriva in compagnia della fidanzata (con la quale aveva alloggiato presso l'albergo Rizzo) ed i suoi incontri con il Pesce su incarico del cugino (f. 14 vol. 6 cart. 1). E' pur vero che Rocco Scriva e Bellocco Giuseppe hanno negato di aver mai contattato il

Pesce su richiesta del congiunto, ma è altrettanto vero, da un lato, che i due - a loro volta accusati dal collaboratore di essere responsabili di gravi reati - ben difficilmente avrebbero confermato circostanze che avrebbero conferito credibilità al loro accusatore, dall'altro, quanto a Rocco Scriva, che egli nel corso dell'interrogatorio dibattimentale non ha escluso di essersi potuto recare a Rosarno nel 1982 - ha anzi ammesso che in quel periodo egli dalla Liguria (ove era in regime di semilibertà) si portava spesso a Rosarno - nè di esservisi recato in compagnia della fidanzata, nè di aver alloggiato presso l'albergo Rizzo. Peraltro, la richiesta d'intervento, da parte del collaboratore, del cognato e del cugino presso Giuseppe Pesce, non appare contraddittoria - come pure ha sostenuto la difesa degli imputati - rispetto ai buoni rapporti con costui vantati dallo Scriva. La bontà di tali rapporti, invero, è testimoniata-come si è già rilevato - dal fatto stesso che lo Scriva si sia rivolto, pur se tramite terze persone, all'anziano pregiudicato rosarnese. Mentre nessuna meraviglia può destare il fatto che egli non lo abbia contattato personalmente ma si sia servito dell'intermediazione del Bellocco e dello

Scriva; non si può, invero, dimenticare che il collaboratore era, a quel tempo, latitante e che, per quanto fosse possibile per lui incontrare pregiudicati del calibro di Giuseppe Pesce, si deve ritenere che ciò non potesse avvenire in qualsiasi momento ed a suo piacimento e che qualche difficoltà egli avesse pur dovuto avere nei suoi spostamenti. Di guisa che appare naturale che egli, nei primi tempi della sua latitanza, ansioso di ritagliarsi uno spazio nel lucroso affare del porto di Gioia Tauro, abbia chiesto ai propri congiunti di contattare immediatamente il Pesce a suo nome; così come naturale appare che egli abbia avuto, in seguito, la possibilità di incontrare personalmente costui.

Altrettanto naturale è, d'altra parte, che lo Scriva, latitante a quel tempo nel territorio di Rosarno, abbia potuto chiedere a Giuseppe Pesce, capo mafia di quel territorio, ed ottenere da lui l'impegno di avvisarlo preventivamente nel caso in cui fosse stata programmata dal suo gruppo un'azione delittuosa. Una tale prassi è, invero, notoriamente diffusa negli ambienti mafiosi e mira, evidentemente, a tutelare la latitanza dello 'ndranghetista e ad evitare che egli possa essere in

qualche modo coinvolto nelle azioni delittuose da altri programmate. A maggior ragione, nel caso dello Scriva, un tale avvertimento doveva apparire al Pesce, oltre che opportuno, quasi doveroso in considerazione sia del prestigio mafioso di cui a quel tempo godeva il collaboratore, sia del rapporto di amicizia che legava i due pregiudicati.

Ordunque, per concludere l'argomento, si può ritenere che il contesto spazio temporale nel quale lo Scriva ha inserito i suoi incontri con Giuseppe Pesce e la natura dei rapporti che all'epoca legavano i due pregiudicati rosarnesi, ben giustificano non solo i loro ripetuti incontri, ma anche i contenuti delle loro conversazioni, così come ricordati dallo Scriva.

Quanto alla seconda verifica, relativa alla credibilità intrinseca della fonte del collaboratore, rappresentata nel caso di specie da Pesce Giuseppe, non possono non rilevarsene gli esiti ampiamente positivi ove si consideri: a) che il Pesce, direttamente coinvolto nelle vicende oggetto delle conversazioni, non poteva non essere perfettamente a conoscenza dei fatti; b) che nessun interesse poteva egli avere a riferire il falso all'amico e paesano Giuseppe Scriva.

II

Positivamente concluse le operazioni di verifica della fonte del collaboratore, occorre procedere alla verifica "esterna" della narrazione di costui, al fine di accertare se di essa vi siano in atti adeguati riscontri.

Orbene, osserva a tal proposito la Corte, dopo aver richiamato quanto in precedenza sostenuto circa il presunto "odio" che lo Scriva nutriva per Fameli e che lo avrebbero indotto ad accusare costui falsamente (retro pag. 220), che i punti essenziali delle rivelazioni del collaboratore, nei cui confronti deve rivolgersi l'opera di verifica dell'interprete, riguardano: A) la personalità di La Malfa Sabatino, indicato dallo Scriva quale capo mafia di San Ferdinando, molto legato a Pesce Giuseppe; B) la personalità di Fameli Antonio, originario di San Ferdinando ma da anni residente in Liguria, personaggio, all'epoca dei fatti, del tutto ignoto alle locali cronache giudiziarie ma, secondo lo Scriva, ben inserito nella criminalità organizzata calabrese, particolarmente legato al clan cittanovese dei Raso-Albanese-Gullace ed a Giuseppe Piromalli e con influenti appoggi presso i "colletti bianchi"; C) l'esistenza di forti motivi di contrasto tra il La

Malfa ed il Fameli, indicati dallo Scriva nell'insanabile conflitto di interessi esploso tra i due in occasione della progettata realizzazione, da parte del Fameli, in San Ferdinando, di numerose "abitazioni o villette" ed a causa del rifiuto, da parte dell'imputato, di pagare al La Malfa la "tangente" da questi richiesta per concedere il proprio "nulla osta" ai lavori; D) l'esistenza di forti legami tra il Fameli, indicato dal collaboratore quale mandante dell'omicidio dell'anziano boss di San Ferdinando, ed i personaggi dallo stesso indicati quali esecutori materiali del delitto.

A) La Malfa Sabatino, pregiudicato, più volte sottoposto a misure di prevenzione, è stato sicuramente un personaggio di spicco della criminalità organizzata della piana di Gioia Tauro, al cui interno ha ricoperto la "carica" di capo zona di San Ferdinando.
Numerosi documenti ed atti giudiziari (f. 121 vol. 399 cart. 71 e f. 140 vol. 406 cart. 73) attestano la posizione dallo stesso ricoperta in tali ambienti ed anche i precisi rapporti ed i collegamenti con altri gruppi mafiosi della zona e, in particolare, con Giuseppe Pesce. Già il 27 luglio 1959 i

Carabinieri di Palmi, nel proporlo per la diffida, lo hanno definito: "elemento pericoloso per la società, non esplica alcuna attività lavorativa e vive col ricavato di azioni ladresche e da camorrista. Fa parte dell'"onorata società" di San Ferdinando..... violento ed attaccabrighe..... esplica attività di guardiano abusivo nella contrada "Cava" di San Ferdinando".

Ancora i Carabinieri di Palmi, il 1 maggio 1965, lo hanno indicato quale "elemento di cattiva condotta morale e civile, violento e vendicativo. non esplica alcuna attività lavorativa e si ritiene tragga i mezzi di sostentamento da fonti illecite. Appartiene alla malavita locale in seno alla quale riveste il grado di "camorrista di sgarro"..... esplica abusivamente l'attività di guardiano abusivo unitamente al sorvegliato speciale Pesce Giuseppe da Rosarno".

Il 30 maggio 1968 la Questura di Reggio Calabria, nel proporlo per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha sostenuto: "..... La Malfa Sabatino non esercita alcuna attività se non quella, tipica degli appartenenti alla malavita associata, di guardiano abusivo..... mantiene saldi rapporti con altri qualificati

esponenti della delinquenza associata..... tra essi è d'uopo citare Pesce Giuseppe da Rosarno.....".

Il 15 marzo 1973, ancora la Questura di Reggio Calabria, in occasione di un'ulteriore proposta per la sottoposizione del La Malfa ad una misura di prevenzione, ne ha segnalato nuovamente l'esercizio dell'attività di guardiano abusivo, espletata su un vasto territorio comprendente, oltre al comune di San Ferdinando, anche talune località del comune di Nicotera. Nello stesso rapporto sono stati ribaditi i precisi collegamenti esistenti tra lo stesso La Malfa e Giuseppe Pesce, ambedue denunciati, peraltro, qualche tempo dopo, dai Carabinieri di Palmi (rapporto dell'8-1-1974) perché ritenuti responsabili, in concorso con altri pregiudicati del luogo, di un'estorsione ai danni di tale Fedele Nunziato.

Il 25 gennaio 1974, di nuovo i Carabinieri di Palmi, nel riproporlo per la sottoposizione ad una misura di prevenzione, lo hanno segnalato come "uno degli esponenti più qualificati della piana di Gioia Tauro"; segnalazione ancora ribadita il 1 febbraio 1978 dai Carabinieri di Gioia Tauro che ne hanno ulteriormente precisato gli ambiti territoriali di operatività (San Ferdinando) e gli stretti collegamenti con Giuseppe Pesce.

Il 1 febbraio 1980 i Carabinieri di San Ferdinando hanno rilevato la piena ed esclusiva operatività nel territorio di quel Comune della cosca "La Malfa", facente capo a Sabatino La Malfa, i cui collegamenti con i Pesce di Rosarno sono stati ulteriormente confermati; estorsioni e guardianie abusive sono state indicate come settori d'interesse privilegiati del gruppo mafioso.

Successivi rapporti dei Carabinieri di Reggio Calabria (novembre 1980) e dei Carabinieri di Gioia Tauro (6 febbraio e 16 maggio 1982) hanno ulteriormente confermato il ruolo di capo zona di San Ferdinando attribuito al La Malfa, del quale hanno altresì segnalato l'attività di guardiano esercitata nei cantieri delle ditte impegnate nei lavori di costruzione del porto di Gioia Tauro.

Antiche, univoche e convergenti sono, dunque, le segnalazioni di diverse autorità di polizia, succedutesi nell'arco di un ventennio, che hanno ribadito: a) l'inserimento di La Malfa Sabatino nella malavita organizzata della piana di Gioia Tauro ed il suo ruolo di capo dell'omonima cosca operante in San Ferdinando; b) i vecchi collegamenti ed i rapporti di affari (illeciti) o di amicizia che legavano il La Malfa al boss di Rosarno Giuseppe Pesce,

peraltro ammessi dai familiari del predetto La Malfa e dallo stesso Pesce Antonino.
Pienamente confermate devono, dunque, ritenersi, sul punto, le dichiarazioni di Giuseppe Scriva.

B) Personaggio di non minore rilievo mafioso è Fameli Antonio ignoto, come si è già avuto modo di segnalare, alle cronache giudiziarie calabresi, che per anni ha saputo nascondere, grazie anche ad amicizie importanti, la spregiudicatezza dei comportamenti ed i rapporti con ambienti malavitosi calabresi nei panni dell'abile e fortunato agente immobiliare, vittima egli stesso delle violenze e prepotenze altrui.
Sono, però, ancora una volta l'esame attento ed obiettivo delle copiosa documentazione allegata agli atti del processo (vol. 300 cart 59 - cart. 158) - dei numerosi rapporti di polizia giudiziaria succedutisi nel corso di molti anni, delle diverse e spesso contraddittorie testimonianze - e la loro razionale e logica interpretazione ed aggregazione, a disvelare la vera personalità dell'imputato.
E' bene, anzitutto, sottolineare come, contrariamente a quanto l'imputato ha tentato di far credere, il trasferimento nel Nord Italia - in Piemonte

e, quindi, in Liguria - non ha certo interrotto i suoi contatti con l'ambiente d'origine nè lo ha indotto a trascurare i suoi interessi in Calabria. Se è possibile che l'affetto verso la famiglia d'origine lo abbia indotto, già negli anni settanta, a scendere frequentemente in San Ferdinando, è anche vero che egli nel paese natio aveva mantenuto forti interessi (nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a suo carico presso il tribunale di Savona egli ha dichiarato di essere proprietario, in Calabria, di beni per il valore di due miliardi - cart. 158) - a prescindere dal progettato villaggio turistico - ai quali attendeva il fido Violi Giuseppe, suo amministratore a San Ferdinando. Nè la patina di rispettabilità inizialmente acquisita nell'esercizio di un'attività lavorativa apparentemente onesta lo aveva allontanato dalle antiche e dubbie frequentazioni di pregiudicati e mafiosi della terra d'origine, taluni dei quali installatisi numerosi in Liguria e molto attivi nei settori dell'intermediazione immobiliare e dell'edilizia residenziale. Al contrario, le contiguità con tali personaggi appaiono una costante nell'attività professionale dell'imputato che ha spesso intrattenuto con costoro rappor-

ti di affari ben significativi. Tutta la carriera imprenditoriale del Fameli - passato in breve volger di tempo da lavascale a multimiliardario - appare intessuta di tali equivoci rapporti ai quali hanno fatto da contrappeso conoscenze altolocate ed insospettabili, presunte disinteressate disponibilità a collaborare con le forze di polizia, coinvolgimento nell'attività imprenditoriale di ex ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri e dell'Esercito, di ex agenti di Polizia, di ex funzionari dello Stato e perfino di un ex magistrato. Strumenti di cui il Fameli si è servito per anni per guadagnare all'esterno spazi di credibilità e rispettabilità, gravemente compromessi dalle inquietanti presenze, accanto a lui, di pericolosi pregiudicati. Presenze facilmente rilevabili dall'esame degli atti (vol. 300 cart. 54) e riguardanti: Violi Giuseppe, pregiudicato e mafioso di buon livello, amico ed amministratore dei beni del Fameli in San Ferdinando, frequentemente notato in Loano ed incaricato della protezione dei familiari dell'imputato all'epoca in cui egli era stato arrestato (dicembre 1983); Stilo Giuseppe, pregiudicato, affittuario di un appartamento di proprietà del Fameli, coinvolto quantomeno nell'affare del

villaggio turistico progettato in località "Praia", come attesta la sua presenza in Borghetto Santo Spirito in compagnia di due amministratori di San Ferdinando (Mercuri E Pirrottina) saliti al Nord per discutere questioni relative alla realizzazione del villaggio; Domma Francesco, pure lui pregiudicato, tassista ed ex dipendente dell'imputato; lo stesso Sabatino La Malfa, con il quale egli ha vantato non solo ottimi rapporti, ma addirittura legami di parentela attraverso la moglie.

A questo già nutrito gruppo, altri prestigiosi personaggi si aggiungono nell'elenco degli amici del faccendiere di Borghetto. Tra tutti spicca il nome di Mazzaferro Girolamo, pregiudicato già sorvegliato speciale e soggiornante obbligato, coinvolto nel c.d. "processo dei sessanta" (vol. 340 cart. 61) che ha visto alla sbarra i più prestigiosi esponenti, all'epoca, della ''ndrangheta della provincia di Reggio Calabria, imputati di associazione a delinquere. Orbene, proprio tale inquietante personaggio risulta socio in affari con Fameli Salvatore, fratello dell'imputato, avendo i due costituito, il 23 marzo 1981, insieme con Oppedisano Girolamo (altro personaggio segnalato dagli inquirenti quale pericoloso esponente della malavi-

ta calabrese operante in Liguria) la società in nome collettivo denominata "M.O.F. di Fameli Salvatore & C.", con sede in Borghetto Santo Spirito ed avente ad oggetto attività d'intermediazione immobiliare, l'acquisto, la costruzione e la vendita di beni immobili (f. 15 vol. 70 cart. 11). Nè può sostenersi che alle vicende di detta società ed alle attività imprenditoriali del fratello, l'imputato fosse del tutto estraneo. Ciò non solo per l'evidente inconsistenza di tale argomentazione ma anche perché dagli atti emergono segnali significativi dell'esistenza di comuni e diretti interessi anche tra l'imputato ed i due pregiudicati soci della M.O.F. V'è, a tal proposito, da osservare che più volte è stata segnalata la presenza, nell'abitazione privata del Fameli, sia del Mazzaferro che dell'Oppedisano e che quest'ultimo è stato, in tempi non sospetti, segnalato in Calabria impegnato a trattare la costruzione di numerosi alloggi per conto di Fameli Antonio. Le cointeressenze di costui con tali equivoci personaggi sono state, inoltre, confermate dal teste Riccio Michele, all'epoca dei fatti comandante la sezione anticrimine dei Carabinieri di Genova, il quale ha ricordato (f. 9 vol. 6 cart. 1) gli ottimi rapporti che

il Fameli teneva con Mazzaferro Girolamo, anch'egli "uomo d'affari" nel settore immobiliare, in passato ospite del Fameli e con lo stesso interessato alla vendita in Calabria di diversi appartamenti (rapporto successivamente interrotto per l'insorgere di divergenze tra i due). Ulteriore conferma di tali rapporti è giunta dalla testimonianza dell'avv. Idolo Biondi (cart. 158) già ufficiale dei Carabinieri, il quale ha ricordato le abituali frequentazioni del Fameli con diversi pregiudicati calabresi, tra i quali ha ricordato proprio il Mazzaferro, Rocco Scriva, Violi Giuseppe e Oppedisano Girolamo (già segnalato dalla Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 27-4-1982, quale "parente e socio del Fameli", intervenuto per mediare una controversia insorta tra l'imputato e taluni suoi ex collaboratori (cart. 158).

Antichi sono, inoltre, i rapporti del Fameli con Garruzzo Antonio, marito di Scriva Maria Catena e cognato di Rocco Scriva; personaggi tutti ampiamente pregiudicati, indicati quali associati alla 'ndrnagheta e legati, oltre che al Fameli, al clan Piromalli di Gioia Tauro. Il Garruzzo, indicato quale "tirapiedi" dell'imputato, risulta essere stato da questi aiutato ad aprire l'agenzia immobi-

liare "Garruzzo" con sede in Pietra Ligure; quella stessa agenzia presso la quale ha trascorso la semilibertà, nel 1983, Rocco Scriva, esponente di rilievo della malavita associata calabrese, intervenuto - secondo quanto ha ricordato il teste Piccolo Angelo - in favore del Fameli allorché questi era stato oggetto di tentativi di estorsioni.

Nè sono finite qui le qualificate aderenze mafiose del Fameli; alla nutrita schiera di personaggi sopra indicati, si devono aggiungere i fratelli Filippone, "simili a Fameli Antonio - si legge nel rapporto della Compagnia Carabinieri di Albenga del 31 marzo 1984 (vol. 300 cart. 54) - per origine, indole ed ambizioni, come costui, con cui fino al momento del suo arresto vivevano in simbiosi, hanno accumulato in poco tempo, dal nulla ed in maniera che lascia quantomeno perplessi, un tale patrimonio che a tre comuni lavoratori non basterebbero, per fare altrettanto, sette secoli di vita". Personaggi ritenuti collegati alla ''ndrangheta della piana di Gioia Tauro "attraverso una fitta rete di amicizie, scambi di favori, protezioni ai compari più compromessi e innumerevoli altre prestazioni"; contigui, in particolare, alla cosca cittanovese dei Raso-

Albanese-Gullace, dei quali ultimi, oltre che cugini, sono anche stati, e forse lo sono ancora, soci in affari.

Gullace Francesco, pluripregiudicato e pesantemente coinvolto nella faida cittanovese, è stato indicato quale camionista operante anche alle dipendenze dei Filippone; mentre il fratello Carmelo, anche lui pregiudicato e coinvolto nella faida, imputato nel presente procedimento, risulta essere stato addirittura socio in affari, fino ai primi anni ottanta, con i Filippone con i quali ha gestito l'agenzia immobiliare "La Pineta", con sede in Ceriale, che era in rapporti di affari proprio con l'agenzia "Santa Rita" di Fameli Antonio, da anni conosciuto dal Gullace, come costui ha ammesso nell'interrogatorio reso al G.I. di Palmi il 25 maggio 1984 (f. 171 vol. 5 cart. 1).

E non è certo un caso che Filippone Francesco sia stato raggiunto, nel novembre del 1980, da un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi che lo ha ritenuto responsabile dei delitti di favoreggiamento e falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento penale a carico del cugino Gullace Carmelo, imputato di omicidio e poi assolto per insufficienza di prove.

E non è ancora finita: è stato, invero, ancora il teste Riccio a sostenere che il Fameli "teneva buoni rapporti con Peppino Piromalli, del quale aveva un particolare rispetto, ne parlava in termini laudativi" ed a ricordare che lo stesso Fameli gli aveva parlato anche dei Pesce, indicati come persone legate a Peppino Piromalli (Peppino, non Girolamo, come ha sostenuto erroneamente in dibattimento il teste che, avendo conosciuto il Fameli - secondo quanto da lui dichiarato al G.I. il 23-1-1984 - "un anno e mezzo fa" non può che avere sentito parlare di Giuseppe Piromalli, non del fratello Girolamo, deceduto nel 1979).

Non è stato, del resto, proprio il Fameli, ad ospitare, nel 1972, i cugini Francesco e Giuseppe Scriva, all'epoca latitanti, nella sua villa di Bardineto ? La circostanza, riferita dal collaboratore, appare indicativa della mentalità dell'imputato e della profondità delle sue relazioni, fin dagli anni settanta, negli ambienti mafiosi della piana di Gioia Tauro, di cui proprio a quel tempo Francesco Scriva era uno degli esponenti di maggior spicco. Nè tali considerazioni possono essere contraddette dalla diversa ricostruzione dei fatti offerta in proposito dal Fameli - che ha tuttavia

ammesso la presenza dei cugini Scriva nella sua villa di Bardineto nel periodo indicato dal collaboratore -; invero, comunque la si voglia interpretare, quella vicenda altro non fa che confermare i buoni rapporti che all'epoca legavano l'imputato ai due pregiudicati rosarnesi i quali, diversamente, si sarebbero ben guardati dal rifugiarsi a Bardineto, come del resto ha ammesso lo stesso dott. Sabatino in dibattimento. Nè può essere strumentalizzata la evidente scarsa propensione dello Scriva verso l'eloqui forbito, che in dibattimento gli ha fatto indicare come "piscina" una grande vasca per pesci, indicata in tali più corretti termini nell'interrogatorio reso al G.I. il 6 febbraio 1985 (f. 376 vol. 444 cart. 79).

Non si deve dimenticare, inoltre, ad ulteriore dimostrazione della credibilità dello Scriva e della inconsistenza delle giustificazioni offerte dal Fameli, che costui, in sede di procedimento di prevenzione (instaurato presso il Tribunale di Savona), ha negato di avere mai ospitato nella villa di Bardineto i due Scriva, della cui presenza in quella località il Tribunale ha rinvenuto prova solo nella testimonianza resa dal dott. Sabatino alla Corte d'Assise di Palmi in occasione del prece-

dente dibattimento. Testimonianza che ha evidentemente indotto il Fameli a modificare, in questa sede, la precedente posizione difensiva, ormai insostenibile. Nè contrasta con le affermazioni dello Scriva la collaborazione a quel tempo offerta dall'imputato alle forze di polizia per giungere alla cattura del latitante rosarnese. Invero, è possibile ritenere che egli, con l'abituale spregiudicatezza, dopo essersi servito dei due cugini per risolvere il problema con Leo Violi, abbia deciso di liberarsi, ricorrendo alla polizia, dell'ingombrante presenza dei due latitanti. Mentre le tanto reclamizzate "scorte" - assegnate per la verità con troppa precipitazione dal dott. Sabatino - non valgono certo a "certificare" la buona personalità del Fameli, ma solo l'astuta ambiguità del personaggio; mentre occorre precisare che le scorte in questione sono state messe dal Sabatino (secondo quanto costui ha riferito in dibattimento) a disposizione del faccendiere solo nel periodo in cui questi aveva collaborato per l'arresto di Scriva (1972), non anche negli anni ottanta, nel corso dei quali le "scorte" da parte di taluni rappresentanti delle forze dell'ordine avevano ben altri interessi e motivazioni.

Truffatori, pregiudicati, mafiosi: questi sono stati, in sostanza, per anni ed anni i compagni di ventura di Antonio Fameli, che oggi non può certo pretendere di essere creduto allorché recita la parte dell'uomo d'affari onesto, vittima di richieste estorsive ed esposto al pericolo di essere rapito.

Non sono, del resto, solo le amicizie ed i compagni di affari, ma anche i comportamenti a tradire la reale personalità dell'imputato. Numerosi sono, invero, i segnali di un modo quantomeno spregiudicato del Fameli di condurre gli affari e, più in generale, di porsi in rapporto con gli altri. Non intende qui la Corte, a dimostrazione dell'esattezza di tale sua convinzione, ricordare le notevoli perplessità manifestate dalle autorità di polizia circa i sistemi poco ortodossi del Fameli di condurre gli affari, nè gli esiti giudiziari di talune vicende segnalate dalle autorità di polizia e desumibili dall'esame degli atti (vol. 330 cart. 54 cart. 158). A tali rapporti e provvedimenti giudiziari, pur significativi, la Corte intende sostituire le ben più rilevanti ammissioni dell'imputato che del suo spregiudicato comportamento ha dato contezza allorché del suo modo di condurre gli

affari ha fornito, in dibattimento, esempi significativi che vanno dalla furbesca trovata di condurre i possibili acquirenti dei suoi appartamenti a visitare gli stessi - scarsamente luminosi - nei pochi minuti del giorno in cui essi venivano colpiti dalla luce del sole, alla scelta, quali collaboratori, procacciatori di affari, di ex ufficiali e sottufficiali dell'Arma, ex funzionari dello Stato (evidentemente poco utili allo sviluppo degli affari dell'agenzia ma importanti perché accreditavano il Fameli quale imprenditore onesto e credibile), ai tentativi di corruzione, tale dovendosi considerare il regalo dell'accendino d'oro "Cartier", del valore di quasi due milioni, offerto al maresciallo Chiola, mostratosi poco disponibile nei suoi confronti. E che dire dello sconcertante episodio, rivelato dall'avv. Biondi, che ha visto il Fameli, dopo la lettura del dispositivo che aveva, nel precedente dibattimento d'appello, confermato la sua condanna all'ergastolo, inveire contro i suoi difensori e chieder loro notizia delle centinaia di milioni sborsate per la sua difesa ? Denaro che, secondo quanto ha sostenuto lo stesso Fameli, avrebbe dovuto esser variamente distribuito dai suoi avvocati per garantirgli

l'assoluzione ? La vicenda giudiziaria relativa alle gravi affermazioni dell'imputato è ancora pendente davanti al G.I. di Savona; in ogni caso, e indipendentemente dall'esito di quel giudizio, l'esame di quegli atti (cart. 160) fornisce la misura della personalità intrigante dell'imputato, della sua propensione al mendacio, della sua ambigua contiguità con taluni rappresentanti delle forze dell'ordine, la predisposizione a conseguire ogni possibile utilità adoperando qualsiasi mezzo, dalla minaccia, alla corruzione, alla violenza. Poco importa in questa sede sapere se le centinaia di milioni di cui il Fameli ha parlato sono state o meno versate e se con esse si intendesse corrompere i giudici del precedente dibattimento ovvero se tutta la vicenda sia stata frutto di invenzione. Nell'un caso e nell'altro, invero, la figura del Fameli ne esce ancora una volta negativamente delineata perché o lui ha versato quei soldi per ottenere, corrompendo i giudici, la propria assoluzione, ovvero quei soldi non li ha versati o non li ha versati per quello scopo; di guisa che calunniose devono ritenersi le accuse da lui rivolte ai suoi avvocati.

Se questo è l'ambiguo personaggio, pronto a falsi-

ficare ed a corrompere, amico e socio in affari di pericolosi pregiudicati e nello stesso tempo bene introdotto negli ambienti sociali più rispettabili ed influenti (lui stesso si è vantato di aver fatto ottenere a Polimeni Giacomo il titolo di "cavaliere"), nessuno potrà certo meravigliarsi delle rivelazioni dello Scriva laddove egli ha affermato di avere appreso da Rocco Albanese che Fameli "stava facendo il finimondo", per raccogliere in Liguria testimonianze di alibi per salvare Gullace Carmelo, Bruzzì Camillo e Mamone Elio. In effetti questi tre personaggi sono stati accusati e processati dalla Corte d'Assise di Palmi (sentenza del 17-5-1983, cart. 139), perché ritenuti responsabili del duplice omicidio di Facchineri Rocco e DE Raco Mario e del tentato omicidio di Facchineri Giuseppe, consumati in Cittanova il 1 ottobre 1980. L'accusa a carico di costoro era consistentemente sostenuta proprio da Facchineri Giuseppe, miracolosamente scampato alla morte, che aveva riconosciuto nei tre imputati i responsabili del mortale agguato. Orbene, la vicenda si è conclusa con l'assoluzione di costoro per insufficienza di prove benché quei giudici avessero riconosciuto la piena attendibilità del Facchineri, la cui narrazione era

stata confermata dalla "ricostruzione analitica del fatto operato dal perito in base ai reperti autoptici, arricchita dai particolari desunti dall'ispezione del P.M.". Ma ciò che sorprende è che decisivo teste d'alibi a favore di Gullace Carmelo è stato il notaio Ferdinando Cauli di Albenga e della segretaria del suo studio. Sarà mera coincidenza, ma la Corte non può certo omettere di rilevare che il decisivo alibi del Gullace é giunto proprio dalla Liguria e che i testimoni erano proprio il notaio Cauli - ben conosciuto dal Fameli, che molti atti in quel periodo aveva stipulato presso lo studio di quel professionista (ivi compreso l'atto costitutivo della società "Maria SS Immacolata di Antonio Fameli & C. s.a.s." interessata alle vicende del villaggio turistico di San Ferdinando - vol. 403 cart. 72 - nonché l'atto di acquisto da tale Cosso Domenico di un terreno, attiguo a quello acquistato dal Polimeni, sul quale avrebbe dovuto sorgere il villaggio) - ed una sua impiegata. E sarà ancora un caso, ma dall'esame della citata sentenza si scopre che, dei tre imputati, proprio Mamone Elio era rimasto privo di alibi, così come lo Scriva ha riferito di avere appreso da Rocco Albanese, costretto a rivolgersi, per il reperimen-

to di un alibi anche per il Mamone, a Rocco Scriva (che evidentemente non è riuscito nell'intento).

Dunque, ancora una volta ha riferito il vero Giuseppe Scriva allorché ha denunciato non solo l'appartenenza del Fameli alla ''ndrangheta, ma anche i suoi stretti collegamenti con le famiglie vincenti della mafia della piana gioiese ed i suoi rapporti con i "colletti bianchi". Riscontri obiettivi di tali affermazioni provengono dagli accertati rapporti personali e di affari, che per anni lo hanno visto in sintonia con taluni tra i più prestigiosi esponenti della 'ndrangheta e, allo stesso tempo, molto vicino a rispettabili funzionari, professionisti, amministratori, appartenenti alle forze dell'ordine (per rendersi conto di ciò sarà sufficiente scorrere la lunga lista degli invitati alla faraonica festa organizzata dall'imputato, per la Prima Comunione della figlia - vol. 300 cart. 54). Ulteriori riscontri provengono dalle dichiarazioni di diversi testi, che hanno ribadito le frequentazioni - rispettabili e non - del Fameli, di cui taluno ha ricordato anche l'iscrizione alla massoneria. Significativi riscontri, sia pure soltanto di natura logica, sono emersi anche in riferimento

alla capacità del Fameli, rivelata dallo Scriva, di influire sull'andamento dei processi ed all'attività dallo stesso dispiegata, in favore di Gullace Carmelo in occasione del procedimento penale sopra ricordato. Nè a tali conclusioni può opporsi, a dimostrazione della falsità delle accuse rivolte dallo Scriva, l'odio che costui avrebbe nutrito nei confronti del Fameli, che avrebbe in passato collaborato al suo arresto; nè, a dimostrazione della correttezza ed onestà dell'imputato, possono opporsi le sue frequentazioni con appartenenti alle forze di polizia, la collaborazione ad essi prestata, l'episodio della tentata estorsione subita da parte di Tutino Francesco, genero di Giuseppe Pesce, l'appoggio dallo stesso chiesto al comandante la Stazione Carabinieri di San Ferdinando ed i consigli a lui richiesti per risolvere i "problemi ambientali" che egli avrebbe incontrato nella realizzazione del villaggio turistico in località "Praia".

Richiamato, invero, ancora una volta, a proposito della vicenda dell'arresto di Giuseppe Scriva, quanto in precedenza osservato, per il resto la Corte rileva: a) che le frequentazioni ed i rapporti dell'imputato con diverse persone appartenenti

alle forze dell'ordine, ben lungi dal costituire prove della sua onestà e correttezza, valgono solo a ribadire la torbida ambiguità di quelle improprie relazioni, peraltro talvolta sfociate in reciproche denunce penali o in controversie civili; b) che la tanto propagandata collaborazione del Fameli - che non sembra abbia prodotto altro che l'arresto di Cagnino Agostino e Armeni Erasmo, peraltro assolti in appello da ogni addebito, e l'arresto di Scriva Giuseppe, di cui si è già detto - altro non fa che ribadire l'inserimento dell'imputato negli ambienti della criminalità organizzata, posto che solo chi a tali ambienti è contiguo può fornire notizie investigative attendibili; c) che il tentativo di estorsione ai danni del Fameli, di cui è stato riconosciuto responsabile Tutino Francesco, è troppo lontano nel tempo (settembre del 1974) perché gli si possa attribuire il significato proposto dalla difesa, ove si consideri, da un lato, che la vicenda è stata attribuita ad una personale iniziativa del Tutino (che proponeva le proprie richieste estorsive attraverso il telefono installato nella propria abitazione) e non anche al gruppo Pesce; dall'altro, che quell'episodio, ormai così lontano nel tempo, ove anche avesse avuto

delle negative ripercussioni sui rapporti del Fameli con il clan rosarnese, non era di tale significato da escludere eventuali riavvicinamenti, favoriti dal sopravvenire di nuovi comuni interessi in una società, del resto, in cui le alleanze ed i tradimenti si succedono con una certa frequenza; d) che gli "appoggi" ed i "consigli" richiesti dal Fameli al comandante la Stazione Carabinieri di San Ferdinando, grazie anche all'improprio intervento del maresciallo Nardi, altro non sono che il frutto dell'ipocrita furbizia dell'imputato, poiché appare evidente che un personaggio come il Fameli, che vantava ventennale amicizia e contiguità, compartecipazioni affaristiche con pluripregiudicati mafiosi, che nello stesso periodo aveva contatti - come lo stesso imputato ha ammesso - per questioni amministrative legate all'affare di contrada "Praia", con personaggi di sicuro spessore mafioso come Pirrottina Saverio, Mercuri Antonio, Violi Giuseppe e Stilo Giuseppe (che lo andavano a trovare a Borghetto Santo Spirito - vol. 46 cart. 7), che nel giro di pochissimi giorni era riuscito a farsi approvare dalla commissione edilizia comunale (in mano ai mafiosi) il progetto relativo alla realizzazione del villaggio, non aveva certo biso-

gno dell'appoggio del maresciallo di San Ferdinando, nè di scomodare il maresciallo Nardi per risolvere i suoi "problemi ambientali" (non è da escludere che la "missione" affidata al predetto sottufficiale fosse quella di "accreditare" l'imputato agli occhi del suo collega di San Ferdinando).

Dunque, per concludere l'analisi soggettiva della personalità dei due principali protagonisti della vicenda: Sabatino La Malfa da un lato, Antonio Fameli dall'altro, si deve ammettere che da essa sono emersi personaggi del tutto diversi rispetto a quelli proposti dalle difese degli imputati. Invero, la vittima non si presenta come un anziano e pacifico agricoltore, il cui intervento nelle vicende del villaggio turistico poteva essere finalizzato solo a favorire, disinteressatamente, il buon esito delle trattative in corso tra il Polimeni ed il Fameli, nè quest'ultimo può vestire i panni dell'onesto imprenditore, legato alla terra d'origine e desideroso di contribuire al suo sviluppo economico malgrado le enormi difficoltà ambientali che ostacolavano il suo progetto di decollo turistico della regione. In effetti, dall'esame degli atti sono emersi ritratti del

tutto diversi dei due personaggi, molto vicini alla descrizione proposta dallo Scriva che ha indicato, nella vittima, niente altro che il capo mafia di San Ferdinando poco disposto, anche per motivi di prestigio mafioso, a rinunciare a tale ruolo e deciso a far valere nei confronti di chiunque i suoi diritti di capo zona; nel Fameli, un personaggio di almeno pari statura criminale poco disposto, forte anche degli appoggi mafiosi di cui godeva, a cedere alle pretese dell'altro.
E', dunque, dall'esame degli atti processuali che emergono precisi riscontri, sotto il profilo soggettivo, delle rivelazioni dello Scriva; essi peraltro appaiono talmente significativi da accreditare di per sé la ricostruzione, proposta dal collaboratore, dell'intera vicenda delittuosa, poiché lo scontro di interessi tra simili personaggi non poteva che concludersi con l'eliminazione di uno dei due.

C) Secondo Giuseppe Scriva, la causale del delitto deve ricercarsi nel conflitto di interessi esploso tra il La Malfa ed il Fameli in occasione della progettata costruzione, da parte di quest'ultimo, di un villaggio turistico in San Ferdinando; in

particolare, il disaccordo nasceva, secondo il collaboratore, dal rifiuto dell'imputato di versare la "tangente" dal La Malfa richiesta nella sua qualità di capo zona di San Ferdinando.

Orbene, anche con riferimento alla causale, numerosi sono i riscontri offerti dagli atti processuali.

E' certo, anzitutto, che Antonio Fameli aveva in animo di costruire - come egli stesso ha ammesso e come si evince dagli atti (vol. 403 cart. 72) - in località "Praia" di San Ferdinando un villaggio turistico, da realizzarsi su terreni di cui l'imputato si era assicurata la disponibilità (terreni Cosso e Polimeni), che avrebbe dovuto comprendere oltre quattrocento appartamenti, una casa di riposo per anziani ed un albergo. A tal fine egli aveva costituito, il 14 maggio 1982, la società "Maria SS. Immacolata di Antonio Fameli & C. s.a.s.", con sede in località "Praia" di San Ferdinando, con un capitale sociale di 10 milioni di lire versato interamente dall'imputato - socio accomandatario - e, in piccola parte, dal figlio Serafino - socio accomandante -.

Già il 31 maggio 1982 egli, nella qualità di amministratore della predetta società, aveva presentato domanda di concessione edilizia e, l'8 ottobre

successivo, il piano di lottizzazione che aveva ricevuto, meno di due settimane dopo, l'unanime parere favorevole della commissione edilizia comunale. L'impresa era ormai felicemente avviata e l'astuto faccendiere aveva iniziato a distribuire un suggestivo dépliant, ove venivano celebrate le bellezze naturali della zona e la qualità dei servizi offerti dal residence (vol. 70 cart. 11), e ad organizzare una dispendiosa attività promozionale che gli aveva assicurato, secondo quanto lo stesso imputato ha riferito in dibattimento, l'adesione di oltre un centinaio di potenziali acquirenti che avevano sottoscritto altrettante proposte d'acquisto.

Le rivelazioni dello Scriva ricevono, quindi, un ulteriore importante riscontro: Fameli Antonino era realmente impegnato, proprio al tempo del delitto, nella realizzazione di un complesso residenziale in San Ferdinando. In tale veste egli ben poteva, come notoriamente impongono le ferree regole mafiose, essere oggetto di richieste di natura estorsiva, come ha rivelato il collaboratore e come hanno confermato taluni testi; tra cui il colonnello Riccio che ha dichiarato di avere appreso dall'imputato che costui era rimasto vittima, proprio in

relazione all'iniziativa avviata in territorio di San Ferdinando, di pesanti richieste estorsive. Ciò che costituisce ulteriore e significativo riscontro delle dichiarazioni del collaboratore.

Un altro dato, di particolare rilievo probatorio perché verifica positivamente le rivelazioni dello Scriva, emerge dall'esame degli atti: il coinvolgimento nella vicenda di La Malfa Sabatino, al quale lo stesso Fameli ha assegnato il ruolo ufficiale di mediatore tra lui e Polimeni Giacomo; ruolo, peraltro, da quello esercitato, secondo l'imputato, disinteressatamente, avendo rifiutato il compenso per l'attività prestata che pure lo stesso imputato gli aveva offerto.

La circostanza, già di per sè significativa, assume, a parere della Corte, contorni ancor più rilevanti sol che, accantonate le scontate e strumentali argomentazioni difensive, si proceda ad approfondire le vere ragioni di quel coinvolgimento. Certo è che l'intervento di Sabatino La Malfa nella vicenda, in relazione alla quale egli non aveva alcun diretto interesse, non può essere ricondotto nell'ambito di una semplice attività di intermediazione. Ciò non tanto perché il La Malfa non aveva in tale materia alcuna competenza nè mai in passato

verso di essa aveva manifestato interesse (La Malfa Domenico e La Malfa Annunziata hanno concordemente sostenuto, in dibattimento, che il padre non si era mai interessato di intermediazione immobiliare nè di edilizia - ud. dib. del 28 aprile e 21 maggio 1992), quanto perché mai nessuno gli aveva conferito l'incarico di mediare alcunché tra i due contraenti. Nessuno, neanche il Fameli, ha mai sostenuto di avere incaricato Sabatino La Malfa di intervenire nelle trattative con il Polimeni (nel caso fosse stato necessario, un tale incarico egli avrebbe affidato al fedele Violi, suo fiduciario in San Ferdinando), nè risulta che un tale incarico abbia conferito lo stesso Polimeni. Al contrario, i due contraenti hanno concordemente dichiarato che era stato lo stesso Polimeni a prendere l'iniziativa, a contattare personalmente e direttamente Fameli ed a proporgli la costituzione di una società per la costruzione di una casa di riposo per anziani e per lo sfruttamento turistico della zona di Praia; proposta subito accettata dall'imputato. Pare evidente come, in un così lineare e diretto rapporto tra le parti, nessuno spazio di mediazione potesse avere il La Malfa.

Peraltro, osserva ancora la Corte, tenuto conto di

quanto in precedenza é stato segnalato in ordine alla personalità della vittima ed al suo inserimento nella criminalità organizzata della piana gioiese, è pensabile che l'anziano capo mafia, antico "guardiano" di quelle contrade, le cui ricchezze per decenni aveva parassitariamente sfruttato, avrebbe per l'occasione dismesso - come vorrebbe il Fameli - le vesti del boss mafioso per indossare quelle del pacifico e disinteressato intermediario, del padre questuante alla ricerca di un posto di lavoro per il figlio ? E' possibile realmente sostenere - con l'imputato - che il capo di una temibile cosca mafiosa non abbia reclamato il rispetto della fondamentale regola della "competenza territoriale" ed abbia concesso gratuitamente ad altri lo sfruttamento economico del "suo" territorio ?

Certamente no.

Chiunque conosca anche in superficie la mentalità ed i metodi operativi di una organizzazione mafiosa sa bene che una delle sue regole fondamentali è quella che impone il controllo, totalizzante ed esclusivo, del territorio in cui essa opera; sa che il prestigio mafioso della cosca e del suo capo dipende anzitutto dalla capacità di controllare

qualsiasi forma di apprezzabile attività economica si svolga sul territorio e che la perdita anche parziale di tale controllo determina un'irrimediabile caduta di prestigio della cosca e del suo capo.

E, dunque, intervenuto La Malfa Sabatino nel rapporto di affari tra il Polimeni ed il Fameli, ma non certo, come quest'ultimo vorrebbe far credere, quale pacifico e disinteressato mediatore, bensì come capo mafia di San Ferdinando; non quale timido postulante, ma come capo zona del territorio ove il complesso residenziale progettato avrebbe dovuto sorgere. E' in tale veste "istituzionale" che egli ha avvicinato, spontaneamente, senza esserne richiesto, Polimeni Giacomo, dopo che costui aveva costituito la società con il Fameli, e lo ha convinto a sciogliere l'accordo societario. La circostanza, la cui rilevanza ai fini dell'accertamento della verità è a tutti evidente, è emersa nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. proprio dall'anziano Polimeni il 3 gennaio 1984. In tale occasione costui, pur chiaramente e significativamente reticente , proteso nello sforzo di evitare di fare anche solo il nome del defunto Sabatino La Malfa e di escludere anche il sospetto di una ingerenza di

costui nei suoi rapporti con Fameli, invitato dal magistrato a dire la verità ed assunta la veste di indiziato del delitto di falsa testimonianza, non ha potuto fare a meno di riferire che: "il La Malfa, dopo che avevo costituito la società con il Fameli, mi ha avvicinato e mi ha detto: credo che il Fameli vi voglia frodare con questa società. Io ho osservato che non ritenevo il Fameli persona propensa a frodarmi, tuttavia gli ho detto che mi affidavo a lui per l'ulteriore interessamento con il Fameli". Ecco, dunque, come e quando Sabatino La Malfa è entrato nella vicenda: non quale mediatore tra le parti e su richiesta di una di esse, bensì di propria iniziativa e quale elemento di rottura di un accordo già raggiunto; ed ecco spiegate, ancora, le vere ragioni che avevano indotto il Polimeni a sciogliere la società: non gli inconsistenti e generici "motivi di salute", bensì l'autorevole intervento del capo mafia locale, all'evidente ricerca di un proprio spazio nello sfruttamento dell'affare dal quale, fino a quel momento, era rimasto, evidentemente, escluso. Ed è estremamente significativo il tentativo dell'imputato di spacciare per mediazione addirittura gratuita un intervento che ne era l'esatto contrario;

mentre particolarmente indicativo della natura e della pesantezza di tale intervento è l'atteggiamento reticente del Polimeni che era evidentemente teso a coprire le responsabilità non dell'ormai defunto La Malfa, bensì, degli autori del suo omicidio, la cui causale egli aveva evidentemente individuato nella contrapposizione di interessi che l'iniziativa edilizia del Fameli aveva scatenato.

Certo è, in ogni caso, che dopo il colloquio con il Polimeni proprio il La Malfa è divenuto il dominus della vicenda, se è vero che è stato proprio lui a comunicare a Fameli la decisione del Polimeni di sciogliere il contratto societario, come ha ammesso lo stesso Fameli e come ha ricordato il teste Rebagliati (f. 6 vol. 6 cart. 1). E non occorre esser dotati di fervida fantasia per sostenere che un tal non richiesto intervento da parte di un simile personaggio altro scopo non poteva avere che quello di ottenere una riformulazione dell'accordo tra i due contraenti, in termini tali da garantirgli una consistente quota degli utili che, con la realizzazione del residence, i due avrebbero conseguito.

Prende, dunque, corpo la causale rivelata da Giuseppe Scriva: accertato, invero, che il Fameli era

direttamente interessato alla costruzione del complesso residenziale , che a cagione di tale sua iniziativa egli era stato fatto oggetto di pesanti richieste di natura estorsiva, che La Malfa Sabatino, capo cosca di San Ferdinando, si era insidiosamente inserito nel rapporto tra il Fameli ed il Polimeni inducendo quest'ultimo a sciogliere il rapporto societario e ad affidare a lui ogni successivo contatto con il Fameli, che lo scopo di tale non richiesto ed indebito intervento non poteva che essere quello di ottenere una consistente "partecipazione agli utili", si deve convenire essere ampiamente verificata la tesi dello Scriva, secondo cui tra il Fameli ed il La Malfa erano insorti gravi contrasti a causa del rifiuto del primo di versare all'altro una sostanziosa tangente. Contrasti che, in considerazione della levatura delinquenziale dei personaggi coinvolti e della importanza che aveva ormai assunto l'affare, in vista del quale l'imputato aveva affrontato ingenti spese ed assunto numerosissimi impegni, non poteva che concludersi in modo tragico.

La ricostruzione della causale nei termini sopra esposti ha trovato, nel corso del dibattimento, una

precisa conferma nelle dichiarazioni rese da Gimondo Antonio al P.M. di Savona il 22 ed il 24 maggio 1990, acquisite dalla Corte unitamente ad altra documentazione allegata alla proposta - poi accolta dal Tribunale di Savona - di sottoposizione del Fameli ad una misura di prevenzione (cart. 158).

I contenuti di tali dichiarazioni, in precedenza riassuntivamente esposti, appaiono particolarmente significativi non tanto perché ribadiscono l'abitualità dei rapporti di natura affaristica che il Fameli intratteneva con pericolosi pregiudicati quali i già citati Oppedisano, Mazzaferro, Viola e Gullace Carmelo, lo stesso Gimondo, quanto perché confermano che la causale del delitto di Sabatino La Malfa deve ricercarsi nel contrasto di interessi esploso tra quest'ultimo ed il Fameli, non disposto a versare l'ingente somma di denaro pretesa dal primo per la sua "mediazione" e risoluto a far intervenire, per risolvere la situazione, un altro "mediatore" di Rosarno, di nome Pesce. Laddove il compenso per la "mediazione" del La Malfa altro non era che la "tangente" da costui richiesta al Fameli perché il progettato insediamento turistico potesse concretamente avviarsi, mentre il "mediatore" a

nome Pesce altro non era che il temuto pregiudicato rosarnese, notoriamente abituato a "mediare" e "risolvere" le situazioni incresciose con le armi da fuoco.

La difesa degli imputati ha energicamente contestato l'attendibilità delle dichiarazioni del Gimondo e, nel corso della discussione, ha ricordato che non solo le persone da questi indicate come presenti alla discussione nel corso della quale il Fameli avrebbe fatto riferimento ai Pesce ed alla "mediazione" del La Malfa hanno negato la circostanza, ma che lo stesso Gimondo in dibattimento ha ritrattato le dichiarazioni in questione.

Orbene, rileva a tal proposito la Corte che, mentre la posizione negativa assunta sulla circostanza dai vari Sorace, Biondi, Armeni e Cagnino appare del tutto scontata (ben difficilmente tali personaggi, taluni ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri, talaltro ex agente di polizia, talaltro ancora ex magistrato, avrebbero ammesso una circostanza che avrebbe potuto coinvolgerli, anche solo moralmente, nell'incresciosa vicenda) e, quindi, scarsamente significativa ai fini processuali, la ritrattazione del Gimondo merita di essere approfondita.

Il teste fa - o ha fatto - parte della fitta schie-

ra di equivoci personaggi che, in società con l'imputato o alle sue dipendenze ovvero quali titolari di autonome agenzie d'affari svolgono - o hanno svolto - attività d'intermediazione immobiliare in località poste lungo la riviera savonese. I metodi di lavoro di tali personaggi appaiono chiari a chiunque esamini anche solo superficialmente gli atti, e relativi allegati, riguardanti la misura di prevenzione imposta al Fameli dal Tribunale di Savona con decreto del 10 agosto 1992, confermato dalla Corte d'appello di Genova con provvedimento del 3 aprile 1993 (cart. 158), ma annullato dalla Cassazione.

Imbrogli, denunce reciproche, arresti, intrighi, accordi societari stabili od occasionali con pericolosi pregiudicati, equivoci ed anomali rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine - destinatari di "regali", inviti a pranzo, prestiti in danaro, comodati gratuiti di appartamenti -, intese con personaggi equivoci incaricati, previo versamento di lauti compensi ed approfittando delle loro relazioni con un magistrato, di carpire notizie riservate relative ad indagini giudiziarie in corso (sentenza 23-12-1991 del Tribunale di Milano - cart. 147) danno la misura, certo non esau-

riente, di una realtà caratterizzata da una illegalità diffusa e generalizzata, certo favorita da intollerabili compiacenze - non si sa quanto interessate - di quanti, ad ogni livello, avrebbero avuto il dovere di combatterla.

Antonio Gimondo è - o è stato - autorevolmente ed attivamente inserito in tale realtà, avendo per lungo tempo esercitato in quelle stesse contrade ed a stretto contatto con gli stessi personaggi, la professione dell'agente immobiliare. Proprio alla sua profonda conoscenza dell'ambiente si devono i contributi testimoniali, dallo stesso offerti al P.M. di Savona il 22 e 24 maggio 1990, che per la verità, nel complesso, appaiono alla Corte, malgrado il parere contrario espresso dalla difesa degli imputati, coerenti ed organici. Occorre, intanto, osservare che - prescindendo per il momento dall'esprimere giudizi sull'attendibilità delle dichiarazioni in questione nelle parti in cui si fa riferimento al villaggio turistico che Fameli doveva fare realizzare a San Ferdinando ed alle "mediazioni" dei vari La Malfa e Pesce - gran parte delle circostanze riferite in tali occasioni dal Gimondo sono sicuramente rispondenti al vero, essendo esse emerse, come si è già avuto modo di

rilevare, in altri atti del processo. Così: l'abitudine del Fameli di frequentare personaggi di spicco della criminalità organizzata della piana di Gioia Tauro e di tenere con essi rapporti di affari; l'attività di amministratore dei beni posseduti dal Fameli in Calabria svolta da Violi Giuseppe; i rapporti di collaborazione e di affari che Fameli intratteneva con Rocco Scriva; i rapporti di Salvatore Fameli, fratello dell'imputato, con Mazzaferro Girolamo ed Oppedisano Girolamo; i rapporti dello stesso imputato con appartenenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, al pubblico impiego; la sua iscrizione ad una loggia massonica; l'incontro, presso i locali dell'agenzia del Fameli, tra costui, il Gimondo, Petullà Rocco, Piromalli Maria Stella e Di Marte Giuseppe per la questione relativa all'acquisto, da parte della Piromalli, di una casa in Calabria (di cui più oltre si dirà e, comunque, confermato dalla Piromalli e dal Petullà).

Altre circostanze, invece, seppur rimaste prive di positivi riscontri, non sono state neanche ridimensionate da riscontri negativi. Così, la riunione che, secondo il Gimondo, avrebbe indetto il Fameli presso il bar-ristorante, sito a San Remo, di

proprietà di tale Gattuso Paolo, ed alla quale avrebbero partecipato, oltre al Gimondo ed al Fameli, i vari Oppedisano, Violi, Mazzaferro ed altri, seppur non positivamente riscontrata, non può ritenersi falsa, non essendo emersi in atti riscontri ad essa contrari. Nè può condividersi, in proposito, quanto ha osservato la difesa del Fameli nella memoria del 13 maggio 1993, laddove si sostiene la falsità della circostanza in questione solo perché Gattuso Paolo, ucciso a Torino nel 1981, non avrebbe potuto partecipare ad una riunione tenutasi, secondo Gimondo, "nel corso del 1984, anno più anno meno". Invero, pur a prescindere dal fatto che la data in cui la riunione in questione si sarebbe tenuta è stata indicata dal teste in maniera molto vaga e generica (così come vaga è stata l'indicazione dallo stesso fornita, della data della morte del Gattuso, pur essendo stata specificata esattamente la località della morte - Torino - e le modalità di essa - violente), deve rilevarsi che il Gimondo non ha mai dichiarato che alla riunione avesse partecipato il Gattuso, ma solo che essa si era tenuta nel locale di proprietà di costui.

Nè sicuramente falsa può ritenersi l'errata -

secondo la difesa del Fameli - attribuzione all'imputato della proprietà di un'auto "Jaguar" blindata; si deve, in proposito, osservare che l'uso di una tal vettura non comporta necessariamente la titolarità formale della stessa (Fameli avrebbe potuto utilizzare un'auto di tal genere attribuendone la titolarità ad uno dei suoi tanti collaboratori ovvero ad una delle tante società da lui costituite e sparse per l'Italia). Laddove è certo che il Fameli ha - o ha avuto - in uso un'autovettura "Jaguar", poichè proprio tale tipo di vettura fa bella mostra di sè nel giardino di villa Fameli, a Loano, nel servizio fotografico in atti (vol. 300 cart. 54); servizio che mette anche in evidenza le complesse strutture di difesa realizzate dall'imputato all'interno della sua abitazione (alte ed appuntite inferriate, cavi elettrici ad alta tensione, piattaforme di avvistamento montate su alberi), e che rendono estremamente probabile l'uso, da parte dell'imputato, di auto blindate.

Nè motivi concreti di inattendibilità del teste possono trarsi dal fatto che costui, secondo la difesa, avrebbe frequentato l'agenzia immobiliare dell'imputato solo nel 1979 (durante il breve periodo nel quale il Gimondo, prima di aprire una

propria agenzia, aveva collaborato con l'agenzia "Santa Rita"), di guisa che, come prtetende la difesa dell'imputato, avendo in quell'anno interrotto ogni tipo di collaborazione con il Fameli, il teste non avrebbe mai potuto essere al corrente delle vicende legate alla realizzazione del villaggio turistico a San Ferdinando, nè avrebbe potuto assistere ad incontri e discussioni aventi ad oggetto questioni relative a quel villaggio. Risulta, invero, ampiamente dagli atti che i rapporti di affari e di collaborazione, iniziati fra i due nel 1979, secondo le modalità previste nell'accordo del 24 maggio 1979, non si sono certo interrotti dopo che il Gimondo ha aperto ad Albenga una propria agenzia immobiliare - "Dalmazia" - in società con i già citati Armeni e Cagnino. Basterà citare, a riprova di ciò, quanto in proposito hanno riferito: a) l'avv. Biondi, secondo il quale il Gimondo, titolare di un'agenzia immobiliare, aveva anche rapporti di affari con il Fameli (ud. dib. del 13-7-1993); b) il dott. Sorace, che avendo iniziato a svolgere dal 1 gennaio 1980 attività di consulenza in favore dell'imputato, ha avuto modo di notare il Gimondo, titolare di un'agenzia immobiliare, presso gli uffici dell'agenzia "Santa Rita" e che

[illegible] di essersi ripetutamente incontrato [illegible], Gimondo, Biondi, Cagnino ed [illegible], come lui stesso, "tutti in connessione con l'agenzia del Fameli" (ud. dib. del 17-7-[illegible] Maria Stella e Petullà Rocco, [illegible] di aver partecipato, nel giugno [illegible] riunione presso l'agenzia del [illegible] della quale si era discusso [illegible] parte della Piromalli, di una [illegible] alla quale aveva partecipato, [illegible] Gimondo Antonio.

[illegible] ritenute indicative della [illegible] dichiarazioni in questione le osser-[illegible] nel decreto di archiviazione [illegible] 1990 dal G.I. di Savona nel [illegible] carico di Riccio Michele e [illegible] reati di concussione ai danni [illegible] in istruttoria con l'archi-[illegible] e la restituzione degli stessi [illegible] di competenza in ordine [illegible] dell'azione penale a carico [illegible] Antonio per il delitto di calunnia. Pure [illegible] vero, dalla circostanza che il [illegible] è stato avviato a seguito del [illegible] corso di una perquisizione domi-

ciliare nell'abitazione del Fameli, di taluni memoriali dallo stesso redatti ed aventi ad oggetto i suoi rapporti con persone appartenenti alle forze dell'ordine e che il Gimondo è stato soltanto successivamente sentito, in qualità di teste, essendo stato in passato socio e collaboratore del Fameli, v'è da dire che la Corte dubita fortemente che in quella circostanza Gimondo abbia calunniato qualcuno. Sembra, cioè, alla Corte, che l'ipotesi di calunnia formulata da quel G.I. (che, d'altra parte, aveva a quel tempo una visione certo settoriale dell'intera vicenda) sol perché il Gimondo ha riferito di insolite ed equivoche amicizie del Fameli con diversi individui appartenenti alle forze dell'ordine e, in particolare, con il maresciallo Piccolo, da lui ritenuto "al servizio totale del Fameli", sia quanto meno di incerta consistenza, ove si consideri la complessiva realtà nella quale i vari protagonisti si muovevano. Non si può accusare Gimondo di calunnia, davanti agli accertati ed insoliti rapporti che il Fameli ha intrattenuto all'epoca con diversi ufficiali e sottufficiali dell'Arma, destinatari, da parte dell'imputato, di "regali", prestiti in danaro, inviti a pranzo, comodati gratuiti di immobili; e

ciò benché l'imputato vantasse, fin dai primi anni ottanta, numerosissime denunce per vari reati, fosse stato condannato per esportazione illegale di valuta e per furto, fosse stato assolto per insufficienza di prove dal delitto di corruzione, fosse ormai indicato, ripetutamente, come un esponente della ''ndrangheta; vicende, peraltro, quasi tutte abbondantemente pubblicizzate sui giornali locali e nazionali.

Nè si dica che i contatti delle Forze dell'Ordine con un così squalificato personaggio fossero dovuti all'attività di confidente che egli avrebbe svolto. La favola della collaborazione, ripetutamente raccontata , dall'imputato, al fine di costruirsi l'immagine dell'uomo onesto e rispettoso delle leggi, e da taluni appartenenti alle forze dell'ordine, per giustificare l'anomalia dei loro contatti con il faccendiere calabrese, si è alla fine rivelata niente altro che una montatura. Per convincersi di ciò, basterà ricordare che tale ventennale conclamata collaborazione ha, in sostanza, solo contribuito - probabilmente - all'arresto di Giuseppe Scriva nel 1972 e determinato l'arresto per estorsione dell'Armeni e del Cagnino nel 1980. Troppo poco per attribuire all'imputato la qualifi-

ca del "collaboratore"; specie ove si consideri che nei due casi ricordati egli altro non ha fatto che sfruttare le proprie relazioni per eliminare dalla circolazione, nel primo caso, un pregiudicato la cui presenza nella casa di Bardineto era divenuta ingombrante e poco gradita, nel secondo caso, per togliere di mezzo due concorrenti e risolvere, così, le vertenze ed i contrasti di interessi che a costoro lo opponevano.

Peraltro, di quale ambigua natura fossero i rapporti tra i diversi faccendieri liguri e taluni rappresentanti delle Forze dell'Ordine, aveva già avuto modo di prendere atto la Corte d'Appello di Genova che, nella sentenza del 27 aprile 1982, nel definire la vicenda relativa alla presunta estorsione perpetrata dal Cagnino e dall'Armeni ai danni del Fameli, aveva segnalato: "l'alquanto anomala situazione ambientale che vede le controparti (Fameli da una parte, Armeni e Cagnino dall'altra) ugualmente e diversamente sollecite del consiglio e della protezione dell'Arma Benemerita, e questa curiosamente divisa nelle sue strutture operative: i Carabinieri di Albenga, affiancati al Fameli - di cui hanno raccolto le denunce, cui suggeriscono lo stratagemma di far registrare i colloqui e a favore

del quale predispongono i servizi di appostamento - ed i Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, territorialmente competenti, vicini invece al Cagnino, dal quale ricevono la denuncia per tentata estorsione di 50 milioni ed al quale (ma anche al suo socio Gimondo) elargiscono a più riprese suggerimenti ed assistenza" (f. 16 citata sentenza, cart. 158).

In tale "anomala situazione ambientale" e con simili personaggi, che ad onta dei sospetti e degli scandali hanno continuato ad imperversare in quelle contrade anche negli anni successivi, non si può certo affermare che il Gimondo abbia calunniato il maresciallo Piccolo (che all'epoca dell'episodio sopra riferito era in servizio proprio presso la Stazione Carabinieri di Albenga che aveva "fatto il tifo" per Fameli) né, peraltro, con un evidente salto logico, che egli abbia calunniato anche il Fameli.

Al contrario, osserva la Corte, se l'attendibilità delle accuse a costui rivolte dal Gimondo, si dovesse misurare dalla veridicità delle accuse dallo stesso rivolte al Piccolo e ad altri intraprendenti "tutori della legge", si dovrebbe concludere che egli è pienamente attendibile. Non si può,

invero, omettere di segnalare che il maresciallo Piccolo ha fornito anche a questa Corte (ud. dib. del 20-6-1992) forti motivi di perplessità sulla sua obiettività allorché, ritrattando quanto aveva dichiarato in istruttoria (f. 10 vol. 6 cart. 1), ha tentato di attribuire a cattiva interpretazione o ad errata verbalizzazione da parte del P.M. di Palmi, i precisi riferimenti istruttori a Giuseppe Piromalli ed a Girolamo Mazzaferro quali personaggi della ''ndrangheta calabrese interessata all'insediamento turistico di contrada "Praia"; riferimenti che altro non sarebbero stati che frutto delle sue "intuizioni". Probabilmente è proprio grazie alle sue capacità intuitive che il maresciallo Piccolo era venuto a conoscenza dell'intenzione del Fameli di costruire un villaggio turistico in Calabria e che ha ritenuto che costui sarebbe stato ben felice di vendergli un appartamento. Intuizione che aveva colpito anche il maresciallo Nardi, altro carabiniere benemerito che non disdegnava rapporti di affari con il già pregiudicato Fameli dal quale si è recato, in compagnia del Piccolo, per contrattare l'acquisto di altro appartamento e dal quale, secondo quanto emerge dal citato decreto di archiviazione del G.I. di Savona, ha in seguito ricevuto

in dono "soltanto" un videoregistratore.

E non appartiene alle forze dell'ordine il maresciallo Nicolò Raffa, grande amico del Fameli, suo costante accompagnatore, consigliere e testimone di diverse trattative d'affari, come lui stesso ha dichiarato in istruttoria (f. 7 vol. 6 cart. 1) ? Amicizia rimasta intatta negli anni, e che ha indotto il sottufficiale a ribadire anche in dibattimento (ud. dib. del 4-6-1992) che Fameli era per lui una "persona per bene", malgrado le condanne patite, la misura di prevenzione applicata dai giudici di Savona, le numerose denunce, gli arresti, i sospetti di appartenenza alla criminalità organizzata. Ed è stato proprio tale incrollabile positivo giudizio che ha indotto il teste a recarsi dal Fameli, solo una settimana prima del suo interrogatorio dibattimentale, per chiedergli se avesse la disponibilità, in Savona, di un appartamento.

Se di tale spessore erano i "tutori dell'ordine" che gravitavano intorno al Fameli, pare evidente alla Corte che le accuse di calunnia rivolte al Gimondo debbano ritenersi, quantomeno,affrettate.

Ordunque, per riassumere i termini della questione, rileva la Corte: a) che, tralasciato momentaneamente ogni giudizio in ordine alla veridicità delle

circostanze relative alla vicenda del villaggio turistico, il Gimondo, nel corso dei due interrogatori del 22 e del 24 maggio 1990, ha riferito sicuramente fatti veri (abitudine del Fameli di frequentare pregiudicati e di tenere con essi rapporti di affari; ambigui interessi con rapresentanti delle forze dell'ordine e del pubblico impiego; incontro del giugno 1982 con la Piromalli, il Petullà e gli altri personaggi di cui più avanti si dirà) o probabilmente veri (riunione presso il bar-ristorante Gattuso, possesso del Fameli di auto blindata); b) che Gimondo, dopo aver aperto l'agenzia "Dalmazia", aveva mantenuto frequenti contatti d'affari con l'agenzia "Santa Rita" e con il titolare della stessa, Antonio Fameli, di guisa che egli poteva essere ben al corrente della vicenda La Malfa ed essere stato presente alla riunione nel corso della quale ad essa il Fameli aveva fatto riferimento; c) che l'esito del procedimento penale conclusosi con il decreto di archiviazione emesso dal G.I. di Savona il 1 dicembre 1990 non autorizza a ritenere il Gimondo un volgare calunniatore.

Tanto verificato e passando ad esaminare i contenuti delle dichiarazioni del Gimondo più direttamente

rilevanti ai fini del processo, laddove egli ha fatto preciso riferimento ai contenuti della discussione cui aveva assistito e nel corso della quale il Fameli aveva parlato dei contrasti insorti tra lui ed il La Malfa ed aveva manifestato l'intenzione di risolvere la questione rivolgendosi ai Pesce di Rosarno, osserva la Corte che nessuna ragione vi è che autorizzi a sostenerne l'inattendibilità.

Nel riferire i fatti il teste ha, invero, dimostrato di essere ben a conoscenza della vicenda, da lui riferita in termini del tutto coerenti e riportando con esattezza i nomi dei principali personaggi in essa coinvolti; fatti e personaggi che potevano essere indicati con tanta chiarezza solo da chi avesse vissuto direttamente gli avvenimenti narrati. La stessa consapevolezza del teste della delicatezza della questione e la preoccupazione per la propria incolumità personale manifestata nell'interrogatorio del 24 maggio, dimostrano ulteriormente la genuinità di tale testimonianza. Certo, potrebbe anche ipotizzarsi che il Gimondo, conosciuti successivamente i termini della questione da terze persone o anche dalla lettura delle precedenti sentenze di condanna, abbia deciso di testimo-

niare contro il Fameli, riproponendo fatti e circostanze indirettamente appresi, assumendo di averli direttamente vissuti. L'ipotesi, però, sembra alla Corte del tutto inconsistente, poiché non si comprendono le ragioni per le quali il teste avrebbe dovuto assumersi le responsabilità di una falsa dichiarazione in relazione a circostanze già abbondantemente emerse agli atti e che avevano già determinato - in primo e secondo grado - la condanna del Fameli. Nulla, quindi, fino al momento, autorizza a ritenere false delle dichiarazioni coerenti e precise, inserite in un complesso testimoniale sicuramente attendibile; neanche, come pure la difesa ha sostenuto, i conflittuali rapporti dell'imputato con il Procuratore della Repubblica di Savona, ove si consideri che le dichiarazioni in questione sono state rese ad altro magistrato di quell'ufficio (dott. Landolfi).

In dibattimento, però, Gimondo Antonio ha ritrattato quanto in precedenza aveva riferito al predetto magistrato (ud. dib. del 28-5-1993), fornendo così alla difesa degli imputati un ulteriore argomento a sostegno della tesi della falsità di quelle dichiarazioni.

Senonché, osserva la Corte, tanto puntuali, precise

e coerenti queste si presentano, quanto incoerente, impreciso e contraddittorio, è apparso il Gimondo nel corso dell'interrogatorio dibattimentale.

Ha costui sicuramente dichiarato il falso allorché ha sostenuto che Violi Giuseppe collaborava con il Fameli presso l'agenzia "Santa Rita" e non anche in San Ferdinando quale suo amministratore; circostanza, quest'ultima, pacificamente emersa agli atti, anche perché ammessa dall'imputato.

Falsa è, altresì, l'affermazione secondo cui, a partire dal 1978, egli non avrebbe avuto più con il Fameli alcun contatto; affermazione poco dopo da lui stesso smentita allorché ha ammesso di avere partecipato, con il Fameli ed altre persone, alla riunione tenutasi a San Remo presso il bar-ristorante del Gattuso, ed allorché ha confermato anche l'incontro d'affari avuto nei locali dell'agenzia "Santa Rita" con il Fameli, il Petullà, la Piromalli ed il Di Marte, che in precedenza aveva dichiarato di non aver mai conosciuto. Contraddittoria ed incoerente è, poi, la posizione assunta dal teste in ordine alla sua conoscenza dei Pesce di Rosarno. Invero, alla iniziale affermazione di non averne mai sentito parlare è seguita - alla richiesta di spiegare come mai, non conoscendo

neanche di nome i Pesce, ad essi aveva fatto riferimento nell'interrogatorio del 24 maggio 1990 - la giustificazione, palesemente inconsistente, di averne sentito parlare in televisione senza, però, poter precisare a proposito di che cosa se ne era parlato. Poco dopo egli ha sostenuto che dei Pesce egli aveva sentito parlare dal dott. Russo, all'epoca Procuratore della Repubblica di Savona e dal dott. Landolfi, sostituto del Russo, che gli avevano chiesto notizie di un certo Pesce "che portava al collo una catena d'oro con una medaglia con un serpente"; ha concluso, infine, l'argomento affermando che dei Pesce gli aveva addirittura parlato "per giorni e giorni" il dott. Russo.

Altrettanto contraddittoria ed incoerente è la posizione assunta in dibattimento dal Gimondo in relazione alla sua conoscenza di La Malfa Sabatino. Anche in questo caso, alla iniziale affermazione di non averne mai sentito parlare, è seguita, a contestazione, l'ammissione di averlo sentito nominare dai suoi colleghi; quindi, di averne sentito parlare dall' avvocato Biondi e dal dott. Sorace; infine, di averlo sentito nominare dal dott. Sorace che lo aveva indicato quale mediatore d'affari del Fameli; affermazione, quest'ultima, seguita dalla

precisazione che quella del dott. Sorace non era stata un'affermazione ma solo un'ipotesi.

Quanto alle ragioni che lo avrebbero indotto a dire il falso al P.M. di Savona, il Gimondo ha sostenuto, dapprima, di essersi voluto vendicare del Fameli che aveva particolarmente in odio; quindi che ad odiare Fameli erano Cagnino, Armeni, Sorace ed il dott. Russo - che per vendicarsi del faccendiere che li aveva ripetutamente denunciati, lo avevano indotto a rendere la falsa testimonianza; infine, ha sostenuto che "tutto quanto si legge nel verbale di interrogatorio del 24 maggio 1990 altro non é che la sintesi di tutte le accuse che il dott. Russo, per ragioni di rancore personale, faceva a quel tempo nei confronti del Fameli; dichiarazioni accusatorie che il dott. Landolfi, approfittando della mia testimonianza, ha raccolto in un verbale d'interrogatorio aggiungendo circostanze riferite dal dott. Russo e non da me". Includendo, così, nel novero dei feroci nemici dell'incolpevole ed onesto Fameli, anche il dott. Landolfi. Ciò dopo aver sostenuto di aver deciso di ritrattare le sue precedenti dichiarazioni perché: "tanto è inutile, tanto al Fameli non fanno mai niente, infatti lui è ancora oggi nella sua villa a

Loano e guadagna un miliardo al giorno e quindi è inutile chiamare in causa altre persone"; affermazioni che sembrano attribuire la ritrattazione alla consapevolezza, da parte del Gimondo, non della falsità, bensì dell'inutilità delle precedenti dichiarazioni, "tanto al Fameli non fanno mai niente".

Orbene, evidente appare l'assoluta inconsistenza di simili balorde dichiarazioni che altro non sono che il tentativo, non riuscito, di ridimensionare i contenuti dell'interrogatorio reso il 24 maggio 1990; contenuti che, anche per l'evidente falsità della ritrattazione, devono ritenersi ancora più attendibili ed ulteriore elemento di riscontro della causale dell'omicidio La Malfa riferita ad Antonio Fameli.

Ulteriori riscontri di tale causale possono cogliersi in alcuni avvenimenti delittuosi che hanno insanguinato San Ferdinando e che hanno visto ancora protagonisti personaggi legati a Fameli Antonio. Si tratta, in particolare, degli omicidi di Violi Giuseppe (17-8-1987) e di Stilo Giuseppe (10-9-1987); di due personaggi, cioé, legati al Fameli, che una parte importante hanno certamente

avuto nella vicenda relativa alla realizzazione del villaggio turistico di Praia, se è vero che ambedue hanno accompagnato a Borghetto Santo Spirito Pirrottina Saverio e Mercuri Antonio, amministratori del Comune di San Ferdinando, ripetutamente recatisi in Liguria, come ha ammesso lo stesso Fameli, per discutere con costui delle questioni amministrative legate all'insediamento turistico.

Orbene, per i due omicidi sono stati denunciati dai Carabinieri di San Ferdinando: La Malfa Domenico, figlio di Sabatino, e tale Zagari Antonio che, con sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 23 febbraio 1990, confermata in Appello il 10 ottobre 1990, sono stati ritenuti responsabili dell'omicidio di Stilo Giuseppe ed assolti dall'omicidio del Violi, in relazione al quale gli elementi, pur significativi, acquisiti non sono stati ritenuti sufficienti per l'affermazione della loro responsabilità (cart. 147-148).

Ciò che conta rilevare, in relazione all'omicidio Violi, é che l'unica possibile causale del delitto, secondo le indagini svolte all'epoca, conduceva all'omicidio di Sabatino La Malfa, in considerazione del fatto che l'ucciso era stato, in vita, il collaboratore più fidato di Fameli Antonio e suo

amministratore dei beni dallo questi posseduti in San Ferdinando; per tale sua posizione egli, secondo gli investigatori, era stato ucciso dal La Malfa che lo aveva ritenuto in qualche modo coinvolto, anche solo moralmente, nell'omicidio del padre. Detta causale è stata fortemente alimentata anche dai congiunti della vittima (in particolare dalla moglie del Violi, Mucci Domenica) i quali hanno ricordato come, in seguito all'uccisione di Sabatino La Malfa, i congiunti di costui, in particolare la vedova ed il figlio Domenico, avessero loro tolto il saluto. Hanno ricordato, ancora, che i La Malfa non si erano limitati a non salutare più, ma erano soliti manifestare apertamente al Violi il loro odio ogni volta che lo incontravano, imprecando contro di lui. La Mucci, in particolare, ha riferito che, circa tre mesi prima di essere ucciso, il marito le aveva confidato di avere incontrato casualmente la vedova di Sabatino La Malfa che lo aveva insultato ed aveva imprecato contro di lui dicendogli: "Chimmi ti avissaru ammazzatu". Ha riferito, ancora, la donna che il marito aveva avuto la consapevolezza che i La Malfa, a causa dei suoi rapporti con il Fameli, lo avessero potuto ritenere coinvolto nel delitto;

tale consapevolezza lo aveva indotto a rivolgersi ad un avvocato, al quale aveva manifestato l'intenzione di compilare un "promemoria eventualmente gli fosse successo qualcosa"; ma l'avvocato lo aveva tranquillizzato, dicendogli di non preoccuparsi perché i La Malfa sapevano chi aveva ucciso il loro congiunto.

Tale causale, però, non è stata ritenuta da quei giudici sufficientemente certa, a causa del notevole lasso di tempo - oltre quattro anni - intercorso tra l'omicidio di La Malfa Sabatino e quello del Violi. Nè sono stati ritenuti decisivi i risultati di una perizia balistica la quale ha accertato che un'identica arma (una Beretta mod. 35 cal. 7,65), oltre ad altre armi da fuoco, era stata adoperata per l'omicidio di Violi Giuseppe e per quello di Stilo Giuseppe, la cui responsabilità quei giudici hanno pure attribuito a La Malfa Domenico. Restano, tuttavia, le precise indicazioni fornite dai parenti del Violi, non potute pienamente apprezzare da quei giudici che nulla sapevano delle vicende legate all'omicidio di La Malfa Sabatino, nè dei rapporti tra Violi e Stilo e dei loro rapporti con il Fameli. Resta, ancora, la constatazione che la vendetta di La Malfa Domenico non poteva che diri-

gersi verso personaggi di secondo piano, coinvolti nell'affare del villaggio e, quindi, nella morte del padre, essendo da anni latitanti Pesce Antonino e Di Marte Giuseppe e detenuto o irraggiungibile in Liguria Fameli Antonio. Resta, ancora, la constatazione che le vendette di mafia non soffrono i rigori del tempo e possono manifestarsi ben oltre i quattro anni intercorsi tra l'omicidio La Malfa e gli omicidi Violi e Stilo. Resta, infine, l'affermazione che, nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento (ud. dib. del 28-4-1992), si è lasciata sfuggire La Malfa Domenico il quale ha sostenuto che "secondo la sentenza di condanna io avrei ucciso lo Stilo per vendicare la morte di mio padre; ne deduco, quindi, che secondo l'accusa lo Stilo sarebbe stato responsabile dell'omicidio di mio padre; comunque lo Stilo non è mai stato imputato dell'omicidio di mio padre"; frase che appare significativa, quasi freudiana, ove si consideri che la causale dell'omicidio Stilo è rimasta, agli atti di quel processo, del tutto ignota.

Non si può esaurire il tema della causale senza affrontare i problemi, proposti dalla difesa degli imputati, relativi a possibili causali alternative;

si è parlato, in particolare, di faide che avrebbero coinvolto la famiglia La Malfa opposta, dapprima, alla famiglia Mercuri, quindi, alla famiglia Violi. Causali alternative che hanno indotto il 15 marzo 1991 la Corte d'Assise di Palmi - diversamente composta e in sede di rinvio dalla Cassazione che aveva annullato una precedente ordinanza della stessa Corte di merito che aveva rigettato un'istanza di revoca del provvedimento di cattura emesso a carico di Pesce Antonino e Di Marte Giuseppe - ad emettere ordinanza di revoca del provvedimento di cattura riguardante i predetti due imputati.

Orbene, ritiene in proposito la Corte che la chiave di lettura offerta dalla difesa dei diversi episodi delittuosi che, in San Ferdinando, nell'arco di quindici anni, hanno preceduto e seguito l'omicidio di La Malfa Sabatino, sia del tutto destituita di fondamento.

Occorre, anzitutto, precisare che non risulta essere mai esistita una faida tra le famiglie La Malfa e Mercuri, letteralmente inventata dal Fameli nelle sua "Memoria illustrativa - omicidio La Malfa Sabatino", depositata agli atti del procedimento di prevenzione più volte sopra ricordato e richiamata

in altre istanze difensive. Vero è, soltanto, che il 16 dicembre 1972, nel corso di una discussione, La Malfa Sabatino aveva minacciato, armato di pistola, Mercuri Giuseppe e Mercuri Antonio ricevendo, da quest'ultimo, un colpo di tavola in testa; non è vero, invece, che la lite fosse collegata ad una ancor più antica vicenda che aveva, nel 1959, coinvolto Stilo Giuseppe, asseritamente zio dei Mercuri. Si rileva, invero, dal rapporto redatto sull'episodio, il 26 dicembre 1972, dai Carabinieri di San Ferdinando, che la discussione tra il La Malfa ed i Mercuri era esplosa (come sa bene il Fameli, intervenuto sul luogo della lite) perché Mercuri Giuseppe, che non gradiva l'amicizia che da qualche tempo il cognato Furuli Pasquale intratteneva con il La Malfa - dal Mercuri ritenuto un "poco di buono" -, ne aveva chiesto ragione a costui, che aveva reagito impugnando una pistola e venendo poi ferito, da Mercuri Antonino, con un colpo di tavola alla testa (f. 196 vol. 406 cart. 73). L'episodio, assolutamente isolato, e forse dovuto anche ad un'antica ruggine esistente tra le due famiglie per vertenze di natura civile, mai, comunque, degenerate, ha avuto un seguito, pur esso isolato, alcuni anni dopo, nel 1978, allorché La

Malfa Francesco, figlio di Sabatino, definito dal fratello Domenico soggetto "instabile dal punto di vista psichico" e dalle "reazioni incontrollabili" (ud. dib. del 28-4-1992), ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Mercuri Antonio, rimasto ferito, per vendicare l'aggressione subita dal padre nel 1972. L'episodio, dovuto all'instabile personalità di La Malfa Francesco, è rimasto anch'esso del tutto isolato e si è esaurito all'interno di una procedura giudiziaria conclusasi con la condanna del La Malfa anche al risarcimento dei danni in favore del Mercuri, come ha riferito lo stesso la Malfa Domenico in dibattimento. Negli anni successivi, così come negli anni precedenti l'episodio delittuoso, null'altro é avvenuto tra le due famiglie, nè sono stati mai segnalati, da parte dei componenti di esse, i comportamenti tipici delle faide: abbandono del lavoro e delle famiglie, irreperibilità, latitanze, presenze in armi e quant'altro caratterizza tali scontri familiari.

E', quindi, assolutamente priva di consistenza la tesi del Fameli che, nelle memorie sopra ricordate, ha attribuito all'inesistente faida tra i Mercuri ed i La Malfa gli omicidi, consumati ben dieci anni dopo l'episodio delittuoso attribuito a La Malfa

Francesco, di Mercuri Antonino (17-9-1988) e di Mercuri Giuseppe (30-9-1988). Rileva, peraltro, la Corte, che al tempo di tali omicidi i due figli di La Malfa Sabatino non si trovavano a San Ferdinando, essendo stato, l'uno, ucciso (Francesco il 31-7-1984), l'altro (Domenico), arrestato (l'11-9-1987) a seguito dell'omicidio di Stilo Giuseppe; dei due omicidi, inoltre, sono stati riconosciuti responsabili, e condannati all'ergastolo, Palumbo Giovanni, Raso Annunziato e D'Agostino Armando (i due ultimi solo dell'omicidio di Mercuri Giuseppe) con sentenze della Corte d'Assise di Palmi del 29 giugno 1990, della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria del 21 giugno 1991 e, in sede di rinvio dalla Cassazione, del 23 aprile 1992 (cart. 160).

Per quanto riguarda gli avvenimenti delittuosi che, dopo l'omicidio di La Malfa Sabatino, avrebbero visto protagonisti i figli di costui e taluni componenti le famiglie Violi e Prestileo e che hanno indotto taluno a sostenere la tesi della faida tra le predette famiglie, osserva la Corte che, in effetti, poco tempo dopo la morte dell'anziano capo zona di San Ferdinando, si sono succedute, in breve arco di tempo, una serie di

vicende delittuose che hanno coinvolto le citate famiglie. In particolare, nei mesi di aprile (23) e luglio 1983 Prestileo Domenico e Violi Natale, rispettivamente, sono stati fatti segno a numerosi colpi di pistola a seguito dei quali il Prestileo é rimasto ferito; l'episodio é stato dagli investigatori attribuito a La Malfa Francesco. Poco tempo dopo, il 31 luglio 1984, lo stesso la Malfa è stato ucciso; l'omicidio è stato attribuito a Violi Leo, Violi Natale e Prestileo Domenico. In tempi ancora successivi, costoro sono rimasti vittime di altrettanti attentati: il 6 novembre 1984, Prestileo Domenico, che é rimasto ferito; il 6 marzo 1985, Violi Natale, rimasto ucciso; il 9 luglio 1985, Violi Leo, rimasto a sua volta ferito.

Orbene, tanto premesso, osserva la Corte che anche per le vicende delittuose in esame non esiste alcun collegamento diretto con l'omicidio di Sabatino La Malfa e che l'opposta tesi sostenuta dalla difesa é del tutto priva di consistenza. Ciò non tanto perché tale ultima tesi non ha ricevuto alcuna verifica giudiziaria, nè perché la decisione di uccidere un capo zona prestigioso, come il La Malfa, alleato a tutti i più potenti capi mafia della piana gioiese, amico da moltissimi anni di

Giuseppe Pesce, non poteva essere presa da personaggi di secondo piano della malavita organizzata, quanto perché gli stessi investigatori hanno accertato che ben altre sono state le cause di quei delitti. Risulta, invero, dai diversi rapporti giudiziari redatti in occasione di tali vicende delittuose (cart. 139), che la conflittualità tra elementi della criminalità organizzata di San Ferdinando, un tempo monoliticamente raccolta intorno alla figura carismatica di Sabatino La Malfa (Violi Leo e Violi Natale sono stati, in tempi non sospetti, indicati quali componenti della cosca La Malfa - f. 149 vol. 406 cart. 73) é esplosa, dopo l'omicidio dell'anziano capo zona, non certo per vendicarne la morte, bensì per raccoglierne la successione. La Malfa Francesco, spregiudicato e violento, figlio maggiore del defunto Sabatino, pretendente alla successione del padre, non era dotato dello stesso equilibrio, né godeva dello stesso prestigio. In particolare, secondo quanto risulta dai citati rapporti giudiziari, i fratelli Violi avevano manifestato l'intenzione di farsi strada autonomamente nel settore degli appalti pubblici di San Ferdinando e delle guardianie abusive, scalzando i La Malfa che, approfittando

della presenza in giunta del loro cugino Capria Raffaele ed in consiglio di un altro congiunto, La Malfa Vincenzo, incaricato della manutenzione dei mezzi comunali, avevano in sostanza monopolizzato il settore degli appalti pubblici non concedendo spazio ad alcuno, in particolare ai Violi, costantemente esclusi dalle gare.

Il tentativo dei Violi non era stato, ovviamente, gradito da La Malfa Francesco che, con le sparatorie dell'aprile e del luglio 1983, aveva mandato significativi avvertimenti agli avversari che, poco dopo, lo avevano eliminato. Della eliminazione dell'avversario, sempre secondo gli investigatori, avevano subito approfittato i Violi che avevano provveduto ad acquistare una pala meccanica , mentre il loro cognato Sgambetterra Benito era divenuto appaltatore e, unitamente a Violi Leo, aveva iniziato a partecipare alle gare d'appalto. Iniziative, però, poco dopo frustrate dall'intervento di Domenico La Malfa che, secondo quanto emerge nei rapporti citati, aveva ucciso Violi Natale e ferito Violi Leo.

E', dunque, probabile che alla contrapposizione tra i La Malfa ed i Violi debbano attribuirsi gli avvenimenti delittuosi in questione; é certo, però,

che le ragioni di tale contrasto devono ricercarsi non nel desiderio dei primi di vendicare la morte del padre, bensì nella loro aspirazione a continuare a mantenere il controllo mafioso sul territorio, a monopolizzare ogni attività commerciale; controllo messo in pericolo dalle iniziative dei Violi.

La lucida ricostruzione degli avvenimenti seguiti all'omicidio di Sabatino La Malfa, peraltro, non può certo essere messa in discussione solo perché i Carabinieri di San Ferdinando, nel rapporto giudiziario del 19 maggio 1985 redatto in occasione dell'omicidio di La Malfa Francesco (richiamato nel rapporto 23-2-1986 del nucleo operativo dei Carabinieri di Gioia Tauro), dopo aver chiaramente indicato nei termini sopra specificati le ragioni del contrasto esploso tra i Violi ed i La Malfa, hanno aggiunto che: "Inoltre, componenti il clan Pesce da Rosarno gli (a La Malfa Francesco) facevano credere che ad uccidere il padre erano stati i fratelli Violi Leo e Natale con l'appoggio di Prestileo Domenico". Sembra evidente alla Corte, invero, che gli investigatori non hanno inteso, riportando quella che sicuramente era una notizia confidenziale, sostenere ipotesi difformi o anche solo aggiuntive rispetto a quella poco prima formulata, bensì

solo segnalare che, probabilmente, nella lotta tra i Violi e La Malfa Francesco, potevano essersi inseriti i Pesce che avrebbero fatto credere a quest'ultimo (evidentemente falsando la verità, ben nota agli inquirenti) che i Violi erano i responsabili dell'omicidio del padre. Ipotesi, quella suggerita dai Pesce, che evidentemente l'estensore del rapporto non condivideva, come è facile dedurre dalla frase sopra riportata e dai complessivi contenuti del rapporto. Peraltro, ove anche fosse accertato l'intervento dei Pesce nel senso indicato, verrebbe ad essere confermato il ruolo dagli stessi ricoperto nell'omicidio di La Malfa Sabatino, poiché la falsa indicazione al figlio della vittima, da essi proveniente, dei Violi quali responsabili della morte del predetto La Malfa, ne rivelerebbe l'interesse, di per sé significativo, a depistare le indagini, ormai decisamente avviate verso il loro gruppo, e ad insinuare errati sospetti nell'animo dei La Malfa al fine evidente di nascondere, ai loro occhi, le proprie responsabilità.

Un'ulteriore ipotesi di causale alternativa é stata avanzata dalla difesa degli imputati che ha sottoposto all'esame della Corte alcuni brani della

sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria il 13 novembre 1987 (docum. esibiti nell'int. di Pesce Antonino e Di Marte Giuseppe - cart. 150) nell'ambito del procedimento penale a carico di Albanese Antonio, imputato di avere ucciso, il 4 ottobre 1983, Vecchio Arcangelo; imputazione dalla quale l'Albanese é stato assolto dopo che la Corte d'Assise di Palmi lo aveva condannato all'ergastolo. Orbene, non comprende la Corte come poche estemporanee battute, estrapolate da una sentenza relativa ad avvenimenti che nessun collegamento hanno con l'omicidio di La Malfa Sabatino e formulate da giudici che di tale delitto mai nulla hanno saputo, possa autorizzare anche solo il sospetto di una causale alternativa. Se poi si considera che tale pretesa causale dovrebbe trovare fondamento nel fatto che il fratello della vittima di quell'omicidio - tale Vecchio Antonio - avrebbe quattro anni prima litigato con La Malfa Sabatino rimanendo da costui sfregiato, si ha la misura della vacuità dell'azzardata tesi difensiva che non ha, evidentemente, considerato: a) che dell'episodio in questione, per il quale La Malfa Sabatino non risulta essere stato mai inquisito, nulla é mai emerso, non solo agli atti di questo procedimen-

to (la difesa si é ben guardata dall' esibire idonea documentazione), ma anche agli atti del procedimento per la morte di Arcangelo Vecchio, se non il generico riferimento del padre della vittima ad una lite che il figlio Antonio aveva avuto con il La Malfa quattro anni prima; b) che si sarebbe, in ogni caso, trattato di un episodio verificatosi parecchi anni prima dell'omicidio La Malfa e che, comunque, deve ritenersi non abbia alterato i rapporti tra i due se i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, nel citato rapporto del 16 maggio 1982, hanno segnalato Vecchio Antonio quale affiliato alla cosca La Malfa (f. 150 vol. 406 cart. 73); c) che l'omicidio di Vecchio Arcangelo - ove si volesse escludere la causale proposta dagli inquirenti, pur positivamente valutata dalla Corte d'Assise di Palmi - cosi come l'allontanamento di Vecchio Antonio da San Ferdinando, trovano più razionale e sicura motivazione nella lotta per la successione a Sabatino La Malfa, esplosa dopo la morte di costui all'interno della cosca di cui Vecchio Antonio faceva parte.

Si può, dunque, concludere l'argomento relativo alla causale del delitto affermando: a) che le tesi

alternative proposte dalla difesa si sono rivelate prive di consistenza; b) che il citato provvedimento interlocutorio emesso il 15 marzo 1991 da questa Corte, diversamente composta, senza che fosse stato possibile a quei giudici, data l'enorme mole del processo, prendere in esame "le problematiche attinenti la posizione processuale dei prevenuti", come pur si sostiene nel citato provvedimento (che ha rinviato alla sede dibattimentale per ogni ulteriore approfondimento), non può certo proporsi quale elemento significativo della innocenza degli imputati; c) che tutto ciò contribuisce a ribadire ed a rafforzare la causale del delitto indicata, da Giuseppe Scriva, nei contrasti insorti tra Fameli Antonio e La Malfa Sabatino in occasione della progettata realizzazione, da parte del primo, del villaggio turistico e nel rifiuto di costui di versare al secondo la "tangente" da questi richiesta.

D) Altro punto essenziale delle rivelazioni dello Scriva é quello relativo ai rapporti tra il Fameli, indicato quale mandante dell'omicidio, e Pesce Antonino e Di Marte Giuseppe, indicati quali esecutori materiali del delitto.

Anche di tale circostanza é possibile trarre dagli atti importanti e significativi riscontri.

Di grande rilievo sono, in tale direzione, gli accertamenti eseguiti dal comandante, all'epoca, la Stazione Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, maresciallo Chiola Remo, su richiesta del comandante la Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro. Accertamenti i cui esiti sono stati riassunti in un "appunto", datato 1 febbraio 1984 e sottoscritto dallo stesso Chiola, dal quale risulta: a) che tale Bolla Raimondo, gestore con il fratello Rodolfo del ristorante "Majestic, sito in Piazza della Libertà di Borghetto Santo Spirito e di proprietà di Fameli Antonio, aveva riferito che "all'inizio dell'anno 1983 e fino alla primavera, allorquando il Fameli Antonio si stava accingendo a costruire un complesso turistico in Calabria, diversi calabresi avevano pranzato nel suo ristorante, tra cui forse anche il Sindaco di San Ferdinando di Rosarno ed un geometra, precisando che quest'ultimo gli era rimasto particolarmente impresso per il fatto che portava una vistosa catenina d'oro con una medaglia raffigurante i grattacieli di New York e che lo stesso era di carnagione molto scura, di statura media e di portamento distinto"; b) che lo stesso Bolla,

successivamente, invitato ad esaminare alcune fotografie inviate al Chiola dai Carabinieri di Gioia Tauro, aveva riconosciuto "la fotografia di Pesce Antonino per il geometra con la catenina d'oro, precisando che lo stesso aveva pranzato più volte nel ristorante Majestic di Borghetto, unitamente a Fameli Antonio, soggiungendo che in una circostanza, mentre stava pranzando, nel ristorante era pervenuta una telefonata da parte di un'impiegata dell'agenzia Santa Rita per comunicare variazioni di orario di partenze di aerei e che da ciò aveva dedotto che il geometra doveva prendere l'aereo" (in quella occasione il Bolla aveva anche riconosciuto in Pesce Vincenzo "una persona importante di San Ferdinando, forse il sindaco o comunque qualcuno del Comune, soggiungendo che anche questi aveva pranzato con Fameli Antonio nel suo ristorante"); c) che avendo il Chiola, dopo il riconoscimento fotografico, invitato il Bolla ad essere più preciso circa il periodo in cui i Pesce si erano incontrati con il Fameli, "anche perché gli stessi potevano essere in qualche modo implicati in fatti per i quali lo stesso Fameli Antonio trovavasi detenuto", egli aveva risposto "che non voleva essere messo nei guai" e affermava di non

essere in grado di affermare se gli incontri erano avvenuti nel periodo sopra indicato ovvero all'inizio del 1982, allorché tre o quattro calabresi avevano alloggiato presso l'albergo attiguo al ristorante; d) che Bolla Rodolfo, cuoco presso il citato ristorante, aveva riferito di non aver mai visto i due Pesce (f. 242 vol. 300 fart. 54).

Orbene, osserva la Corte che "l'appunto" in questione, i cui contenuti il maresciallo Chiola ha confermato in dibattimento (ove ha specificato, altresì, che Bolla Raimondo, invitato a sottoscrivere un regolare verbale, aveva opposto un netto rifiuto - ud. dib. dell'1-10-1992) presenta grandissimo rilievo per la tesi d'accusa non solo perché rivela che Fameli e Pesce Antonino si conoscevano bene fin dai tempi precedenti l'omicidio La Malfa, ma anche perché segnala un ripetersi di incontri tra i due nei primi mesi del 1983 - dall'inizio dell'anno e fino alla primavera - cioé proprio nei mesi e nei giorni che hanno preceduto l'eliminazione dell'anziano ed ostinato capo zona di San Ferdinando. Ritiene, cioè, la Corte estremamente significativo che, giusto nel periodo immediatamente precedente l'omicidio, proprio le persone indicate dallo Scriva come il mandante e l'ese-

cutore dell'omicidio La Malfa si siano ripetutamente incontrate in Borghetto Santo Spirito; ancora più significativo é che i due interessati hanno sempre negato perfino di conoscersi ed il Pesce, addirittura, di essere mai stato in Liguria. Affermazione, quest'ultima, cui si contrappone anche la testimonianza di tale Tripodi Luciano, il quale ha ricordato che proprio Pesce Antonino, nei primi mesi del 1981, era stato tra gli esecutori materiali dell'omicidio del fratello Tripodi Carmelo, consumato proprio in Liguria, in provincia di Savona, a poca distanza da Borghetto Santo Spirito (da tale accusa di omicidio il Pesce é stato, comunque, assolto).

Consapevole del rilievo indiziante che assume la testimonianza del Chiola, la difesa degli imputati ha sollevato dubbi in ordine alle modalità, ritenute poco chiare, con cui il sottufficiale ha svolto le indagini giungendo, per bocca di Fameli Antonio, a mettere in dubbio anche l'obiettività del Chiola che avrebbe agito per rancore verso l'imputato.

Orbene, osserva in proposito la Corte che assolutamente lineari si presentano le diverse fasi dell'indagine che hanno condotto ad accertare la presenza di Pesce Antonino in Borghetto Santo

Spirito in compagnia del Fameli, e che del tutto privi di fondamento sono i sospetti avanzati sul punto dalla difesa. L'avvio all'indagine é stato dato, invero, da una lettera anonima pervenuta al Comando Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro il 17 gennaio 1984 nella quale, dopo taluni riferimenti ad altre vicende delittuose verificatesi nella piana di Gioia Tauro e dopo avere indicato nei Pesce e nel Fameli i responsabili dell'omicidio di La Malfa Sabatino, é stata segnalata la presenza dei Pesce, pochi giorni prima del delitto, in Borghetto Santo Spirito, ospiti del Fameli "nel ristorante che c'è nella piazzetta dove ha l'agenzia il fratello del Fameli, Salvatore" (f. 64 vol. 46 cart. 7). Tale circostanza, pur rivelata da fonte anonima (cui non poteva che essere estraneo lo Scriva che, ove ne fosse stato a conoscenza, l'avrebbe sicuramente segnalata) , é stata ritenuta meritevole di ogni opportuno approfondimento delegato - da parte del Comandante la Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro - al competente organo investigativo locale rappresentato, appunto, dal maresciallo Chiola, comandante la Stazione Carabinieri di Borghetto Santo Spirito. Ricevuta da Bolla Raimondo conferma della presenza in Borghetto, nel

periodo segnalato, di elementi calabresi in compagnia del Fameli proprio nel locale indicato nell'anonimo scritto, ben opportunamente gli investigatori hanno ritenuto di sviluppare l'indagine nel senso di accertare l'identità dei calabresi notati dal Bolla. Di qui l'invio a Borghetto delle tre fotografie sottoposte al Bolla, due delle quali raffiguranti Pesce Vincenzo e Pesce Antonino. Foto ancora conservate, secondo le indicazioni fornite dal Chiola in dibattimento, dalla Compagnia di Albenga, dalla quale esse sono state trasmesse e dalla Corte allegate agli atti del processo (cart. 146). L'inizio, lo sviluppo, la conclusione delle indagini in questione si presentano, quindi, del tutto disvelate nei rapporti del 3 febbraio 1984 della Compagnia di Albenga e del 15 febbraio 1984 della Compagnia di Gioia Tauro (f. 66 e 62 vol. 46 cart. 7); chiari appaiono i diversi passaggi e del tutto ingiustificati i sospetti, peraltro generici, avanzati dalla difesa degli imputati.

Pesanti critiche all'operato del maresciallo Chiola ha rivolto Fameli Antonio il quale ha sostenuto che il sottufficiale nutriva del rancore verso di lui e si sarebbe, in sostanza, inventato i contenuti dell'"appunto" per "incastrarlo". Ancora una volta,

osserva la Corte, emerge la spregiudicata strategia difensiva del Fameli che in questa, come in altre occasioni, non ha disdegnato di attaccare sul piano personale quanti, per ragioni del loro ufficio, hanno assunto nei suoi confronti posizioni da lui non condivise. Magistrati, avvocati, soci in affari, investigatori e, ovviamente, Giuseppe Scriva, tutti, secondo l'imputato, sarebbero perversamente protesi ad un unico fine: proporre a suo carico false ed infamanti accuse. Orbene, evidente appare, quantomeno nel caso di specie, l'assurdità di una tale ipotesi ove solo si consideri che il Chiola, semplicemente delegato ad eseguire un'indagine estremamente circoscritta, nulla conosceva degli atti del processo, non era in grado di comprendere i significati dell'indagine delegata, nè poteva immaginare il rilievo indiziante che le circostanze da lui accertate avrebbero avuto nell'economia del processo. Lontano più di mille chilometri da San Ferdinando, il Chiola poco o niente sapeva dei Pesce, dei La Malfa, dei Piromalli, nessun interesse poteva avere verso vicende delittuose così lontane, verso indagini altrove e da altri condotte. Non poteva conoscere le caratteristiche fisiche o l'abbigliamento di personaggi a lui sconosciuti e

descritti nel suo "appunto", nè poteva inventarsene le ricognizioni fotografiche.

Non si sono, peraltro, comprese le ragioni per le quali il Chiola avrebbe tanto odiato il Fameli da indurlo a costituire false accuse a suo carico. Sul punto l'imputato si é spontaneamente soffermato, durante l'interrogatorio reso in dibattimento, senza, però, riuscire a portare argomenti utili alla sua tesi. In buona sostanza, il Chiola sarebbe stato "irritato" nei confronti del Fameli perché "invidioso" del fatto che alcuni suoi colleghi, andati in pensione, avevano collaborato nell'agenzia immobiliare "Santa Rita", ricevendone lauti compensi. Non si comprendono, però, le ragioni dell'"invidia" del Chiola verso il Fameli, laddove un tal sentimento avrebbe dovuto dirigersi verso gli ex colleghi, non verso l'imputato. L'"invidia", del resto, dovrebbe ritenersi indicativa di un interesse del Chiola verso i lauti guadagni degli ex colleghi e della sua aspirazione di aggiungersi alla lunga schiera dei Carabinieri che, dopo la pensione, avevano preso a collaborare con il Fameli; ma tali sentimenti, osserva la Corte, avrebbero dovuto indurre il Chiola ad instaurare rapporti di amicizia con il Fameli, non certo di contrapposi-

zione. Nè indicativo di un presunto sentimento persecutorio del teste verso l'imputato può ritenersi l'episodio della perquisizione eseguita, nell'ottobre del 1981, presso gli uffici dell'agenzia; ciò perché: a) il Chiola, comandante la Stazione Carabinieri di Borghetto fin dal 1977, ha in sostanza eseguito, in sei anni (dal 1977 al 1983), solo una perquisizione degli uffici dell'agenzia: troppo poco per sostenere che il sottufficiale perseguitasse l'imputato; b) visti i personaggi che frequentavano la predetta agenzia e che collaboravano con il Fameli, ben giustificata appare la decisione del Chiola di eseguire la perquisizione. In ogni caso, se scontro fra i due vi è stato in passato, esso doveva essere stato risolto con il regalo al sottufficiale, da parte del Fameli, nel dicembre del 1981, dell'accendino d'oro di consistente valore. I rapporti si dovrebbero essere, successivamente, ancora più rasserenati in considerazione della intenzione, manifestata dal Chiola al Fameli (e da questi rivelata), di acquistare un lotto di terreno per costruirsi un'abitazione e della pronta disponibilità del faccendiere a cederglielo "a prezzo di costo". Si vuole, cioè, sostenere che, ove anche le circostanze riferite

dall'imputato fossero veritiere, i rapporti tra lui ed il Chiola non potevano essere che ottimi. Non solo quest'ultimo non aveva motivo di nutrire odio verso l'imputato ma, al contrario, doveva essergli riconoscente per il costoso regalo e per la disponibilità a cedergli, a prezzo di costo, il terreno richiestogli. E non si può certo sostenere che il Chiola si sia potuto risentire con il faccendiere perché, sfumata per questioni amministrative la possibilità di costruire sul lotto che si era riservato, il Fameli non gliene aveva offerto un altro. Non si comprendono, invero, le ragioni per le quali il sottufficiale, che già aveva chiesto all'imputato la cessione di un lotto di terreno sito in una certa località, avrebbe dovuto farsi scrupolo a chiedere altro lotto sito in altra zona. Nè si comprende come un semplice atteggiamento "omissivo" del Fameli, sempre disponibile con i Carabinieri, possa avere ingenerato nell'animo del Chiola l'odio profondo rivelato dall'imputato. Non si può, infine, dimenticare che é stato Bolla Rodolfo, fratello di Raimondo, a confermare in dibattimento che il congiunto, nel visionare le foto sottopostegli dal Chiola, aveva effettivamente riconosciuto qualcuno dei personaggi effigiati,

anche se,in un secondo tempo, aveva dichiarato di di non essere certo del riconoscimento (ud. dib. del 16-12-1992).

Il sottufficiale non si é, quindi, inventato nulla; i contenuti dell'appunto da lui sottoscritto sono certamente rispondenti al vero e certamente prive di fondamento sono le accuse rivolte al teste dal Fameli.

Ingiustificati sono, peraltro, i dubbi proposti dalla difesa circa le date, indicate nell'"appunto", degli incontri dei Pesce con il Fameli. Risulta, invero, assolutamente chiaro in detto documento che tali incontri, secondo il Bolla, si erano verificati "all'inizio del 1983 e fino alla primavera"; indicazione sulla quale non é possibile equivocare perché seguita dall'ulteriore precisazione: "allorquando il Fameli Antonio si stava accingendo a costruire un complesso turistico in Calabria"; precisazione che ribadisce la data in precedenza indicata, posto che solo nel 1983 il Fameli poteva accingersi a costruire il villaggio, non certo nei primi mesi del 1982, quando ancora non aveva formalizzato l'acquisto del terreno dal Polimeni, né aveva presentato al Sindaco di San Ferdinando domanda per il rilascio della concessio-

ne a costruire.

E' pur vero che, sempre secondo quanto si legge nell'appunto, il Bolla, dopo aver fornito tali precise indicazioni, ha affermato che gli incontri di cui ha parlato forse si riferivano "all'inizio dell'anno 1982"; ma é anche vero che tale ulteriore indicazione il teste ha fornito solo dopo che il Chiola gli aveva fatto presente che le persona da lui riconosciute "potevano essere implicate in fatti per i quali lo stesso Fameli Antonio trovavasi detenuto", eventualità che aveva suscitato apprensione nel Bolla che "incominciava a manifestare timori e pentimenti su quanto aveva affermato soggiungendo che non voleva essere messo nei guai".

Laddove pare alla Corte, in conclusione, evidente che il Bolla, fino al momento in cui é rimasto all'oscuro della natura delle indagini svolte dal Chiola, é stato sicuro, preciso e collaborativo, per divenire repentinamente titubante, incerto e reticente allorché ha appreso che la vicenda era molto seria, poiché collegata all'arresto, per omicidio ed associazione a delinquere, del Fameli.

Ha sostenuto, ancora, la difesa che alla testimonianza del maresciallo Chiola non potrebbe attribuirsi alcun particolare significato, avendo Bolla

Raimondo del tutto smentito i contenuti del noto "appunto".

Orbene, ritiene la corte di non potere condividere tale assunto difensivo. Il teste, invero, ha ampiamente ribadito gran parte dei contenuti di quell'appunto, nel senso che egli ha confermato: sia di aver notato il Fameli - nei primi mesi del 1983, allorché costui era interessato alla costruzione di un villaggio turistico in Calabria - al ristorante dell'hotel "Majestic" in compagnia di persone di origine meridionale, sia la descrizione dei personaggi, sia il particolare della catena e del medaglione in oro, negli stessi, identici termini riferiti dal Chiola. Egli ha anche ammesso che il sottufficiale gli aveva sottoposto in visione alcune fotografie e gli aveva chiesto di precisare se si trattasse delle persone notate in compagnia del Fameli. Numerose e significative sono, dunque, le circostanze confermate dal Bolla che su un solo punto ha smentito il Chiola: sull'esito del riconoscimento fotografico, negativo per l'uno, positivo per l'altro.

Tanto precisato, sembra, per il resto, evidente alla Corte che la divergenza d'opinioni manifestata dai due testi su tale circostanza non possa che

risolversi in favore del Chiola. Ciò non solo perché il sottufficiale, come si é già avuto modo di rilevare, non aveva ragione alcuna di condizionare l'esito di indagini i cui significati gli erano del tutto sconosciuti e che riguardavano avvenimenti delittuosi commessi altrove e nei quali erano coinvolti personaggi a lui quasi tutti sconosciuti (mentre le reticenze del Bolla trovano ampia giustificazione della preoccupazione, in precedenza già esternata al Chiola, di non essere coinvolto in avvenimenti delittuosi di tanto rilievo e che riguardavano il Fameli - la cui tendenza ad intervenire nei processi in maniera quantomeno atipica é già stata segnalata), ma anche perché dell'avvenuto riconoscimento, da parte del Bolla, di qualcuno dei personaggi effigiati nelle foto in questione, ha dato precisa notizia Bolla Rodolfo, fratello del teste, il quale ha ricordato - come pure si é già avuto modo di rilevare - che il congiunto aveva effettivamente riconosciuto qualcuno, anche se ha aggiunto che costui aveva, in seguito, manifestato incertezze nel riconoscimento.

Ha, dunque, riferito il vero il maresciallo Chiola anche allorché ha sostenuto che Bolla Raimondo aveva riconosciuto i due Pesce. Ed ha riferito il

falso Bolla Raimondo allorché ha negato di avere mai, neanche inizialmente, riconosciuto alcuno. Mentre, ove fosse vera la interpretazione, proposta dalla difesa, della seconda parte della testimonianza del Bolla - f. 26 dell'interrogatorio - e, cioè, che in sostanza il sottufficiale, nel sottoporre le foto al teste, ha tratto conclusioni errate circa il riconoscimento, dovrebbe ammettersi che un accenno di riconoscimento deve esserci pur stato, da parte del Bolla, tale da consentire al Chiola di trarre le sue conclusioni.

E' evidente come non si possa andare dietro le altalenanti giustificazioni del teste, né dare importanza ai tentativi dello stesso di screditare l'attività investigativa condotta dal Chiola, definita una specie di "pour parler tipo della lavandaia", condotta nel mezzo di un parcheggio, addirittura in spiaggia (dimenticando, peraltro, che la riviera ligure non si trova alle Hawai laddove le spiagge possono frequentarsi anche a fine gennaio).

La verità é, allora, ben altra, ed é che l'"appunto" del maresciallo Chiola riporta con assoluta obiettività e precisione i risultati delle indagini dallo stesso svolte; indagini che hanno rivelato la

ripetuta presenza di Pesce Antonino accanto al Fameli nei tempi e nei luoghi sopra indicati. Presenza che acquista ulteriori importanti significati anche per i falliti tentativi di screditare l'attendibilità della testimonianza resa dal maresciallo Chiola.

Verificati, dunque, i rapporti del Fameli con i Pesce e, in particolare, con Pesce Antonino, occorre rilevare come dagli atti del processo sia emersa l'esistenza di precisi rapporti del Fameli anche con il secondo pregiudicato, indicato dallo Scriva quale esecutore materiale dell'omicidio La Malfa, cioè Di Marte Giuseppe. Piromalli Maria Stella, invero, ha ricordato di avere incontrato il 13 giugno 1982, nei locali dell'agenzia "Santa Rita", Fameli Antonio, Petullà Rocco, Gimondo Antonio e Di Marte Giuseppe "che sembrava essere un dipendente del Fameli" e che, in ogni caso, aveva avuto l'incarico di ricevere da lei il denaro necessario all'acquisto, da parte della stessa Piromalli, di una casa in Calabria (cart. 158 e ud. dibatt. del 17-7-1993).

Circostanza confermata, anche in dibattimento, da Gimondo Antonio il quale, nel ribadire che il Di

Marte aveva ricevuto delle somme (portate in assegni) per l'acquisto, da parte della Piromalli, di una casa in Calabria, ha precisato che il Fameli stava acquistando tale casa per conto della Piromalli; con ciò rendendo ancora più evidenti i rapporti di affari (o di dipendenza, come ha sostenuto la donna) esistenti tra il Fameli ed il Di Marte (cart. 158 e ud. dibatt. del 28-5-1993). Circostanza che, ancora, appare particolarmente significativa anche perché l'incontro tra la Piromalli, gli affaristi ed il Di Marte é del giugno 1982; risale, cioè, proprio all'epoca in cui si svolgevano le trattative tra il Polimeni ed il Fameli e precede l'omicidio di La Malfa Sabatino di appena dieci mesi.

In conclusione, si deve ritenere sicuramente accertato che il mandante ed ambedue gli esecutori materiali del delitto non solo si conoscevano da epoca ben precedente l'omicidio, ma anche che essi si frequentavano proprio nel periodo cruciale durante il quale si erano intrecciate le trattative relative al villaggio di contrada "Praia" ed era stata decisa ed organizzata l'eliminazione dell'anziano La Malfa.

Ciò, evidentemente, ancor più conferma la

narrazione di Giuseppe Scriva, specie ove si consideri che i due esecutori materiali del delitto sono da sempre attivamente ed autorevolmente inseriti nella cosca Pesce di Rosarno, notoriamente collegata con il clan Piromalli di Gioia Tauro; inserimento già accertato "fino al 30-10-1980" dalla Corte d'Assise di Palmi con sentenza del 12 febbraio 1985, in appello 19 novembre 1993 (cart. 139), oltre che da numerosi rapporti giudiziari allegati agli atti (vol. 296 cart. 53, vol. 298 cart. 54, vol. 400 cart. 71). Senza contare che, con recente sentenza della Corte d'Assise di Palmi (8-2-1993), proprio Pesce Antonino é stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio ai danni di Cappone Consolato, colpevole solo di essere, come il fratello Giuseppe, zio di Pino Scriva (cart. 161).

Non si può, ancora, concludere l'esame della vicenda delittuosa in questione senza soffermarsi su talune tesi difensive che mirano, evidentemente, a discolpare gli imputati ed a mettere in dubbio l'attendibilità del collaboratore. A tale ultimo proposito, richiamato quanto in precedenza si é sostenuto circa l'ipotesi, avanzata dal Fameli,

che lo Scriva avesse proposto a carico dell'imputato delle false accuse per vendicarsi del fatto che costui lo aveva fatto arrestare, in due occasioni, negli anni settanta (retro pag. 220), occorre ricordare, sia pure brevemente, le dichiarazioni rese da Fedele Guido e Cibati Pietro, le cui testimonianze la difesa degli imputati ha inteso contrapporre alle dichiarazioni dello Scriva allo scopo di confutarne l'attendibilità. Con lettere e con interrogatori, resi in diverse occasioni, costoro hanno, invero, sostenuto - come si é già avuto modo di segnalare - di avere appreso dallo stesso Scriva dell'intenzione di costui di formulare false accuse nei confronti di diverse persone, tra le quali proprio Fameli Antonio.

Si é già avuto modo di rilevare l'assoluta inconsistenza e falsità delle testimonianze in questione, scese perentoriamente in campo a difesa dei capi mafia più rappresentativi tra quanti lo Scriva ha accusato di gravi delitti; sul punto, quindi, si rimanda a quanto si é già esposto (retro pag. 851). In questa sede é solo opportuno aggiungere, con riferimento alle dichiarazioni rese da Fedele Guido: a) che il Fameli ed il Fedele, secondo quanto risulta nel memoriale allegato al verbale

dell'interrogatorio reso da costui il 2 gennaio 1984 (f. 103 vol. 4 cart. 1), si sono incontrati nel carcere di Palmi il giorno stesso dell'arresto del Fameli (21-12-1983) ed hanno parlato proprio dell'accusa di omicidio rivolta a quest'ultimo; di guisa che é facile immaginare che l'insistente intervento del Fedele sia stato sollecitato proprio dall'odierno imputato; b) che evidenti contraddizioni si colgono tra il Fedele ed il Fameli laddove, relativamente all'omicidio in questione, il secondo ha riferito nel suo memoriale di avere appreso dal Fedele, che lo aveva a sua volta appreso dallo Scriva, che costui lo aveva falsamente accusato perché aveva aiutato solo il cugino Rocco; mentre il Fedele ha sostenuto di avere udito lo Scriva dichiarare che aveva accusato FAmeli dell'omicidio La Malfa "solo perché amico di suo cugino Scriva", tesi che solo in dibattimento il Fedele ha modificato, allineandosi alle motivazioni indicate dal Fameli.

La difesa del Fameli ha anche sostenuto che l'imputato non avrebbe avuto alcuna ragione per eliminare Sabatino la Malfa, essendosi egli disinteressato della costruzione del villaggio turistico, affidata

in appalto ad un'impresa di San Ferdinando: la "Edil Sud s.n.c." di cui era titolare Belfiore Angelo. La circostanza, rivelata dal Fameli, non ha trovato in atti riscontro alcuno. E' vero che il citato Belfiore ha confermato in dibattimento (ud. dibatt. del 7-12-1992) di avere preso accordi con il Fameli per l'appalto dei lavori in questione, per i quali era stato anche previsto un costo di quattro o cinquecentomila lire a metro quadro, ma é altrettanto vero che di tale accordo non esiste documentazione alcuna. Di guisa che - tranne che non si voglia seriamente sostenere che l'appalto per la realizzazione di un villaggio turistico che prevedeva, tra l'altro, la costruzione di 400 appartamenti e di un albergo potesse essere concordato verbalmente, che un accordo così complesso, anche solo dal punto di vista contabile, potesse essere preso prescindendo dalla specifica ed espressa indicazione, quantomeno, dei costi, delle qualità dei materiali adoperati, delle modalità di realizzazione, dei tempi di consegna - si deve convenire che nessun tipo di intesa era intervenuto tra il Fameli ed il Belfiore, il quale si aggiunge alla schiera dei testimoni compiacenti o reticenti o falsi che per mesi sono sfilati davanti

alla Corte. Dove, poi, la minuscola e giovane impresa Belfiore (costituita appena due anni prima) avesse potuto reperire i capitali, i mezzi tecnici ed il personale necessari alla realizzazione dell'opera, é problema che nessuno ha affrontato, neanche l'astuto Fameli, pur avezzo a condurre gli affari con grande avvedutezza.

Resta da esaminare, a questo punto, ad esaurimento delle tesi difensive offerte all'attenzione della Corte, l'alibi concordemente proposto in favore di Pesce Antonino e Di Marte Giuseppe, esecutori materiali dell'omicidio. A tal proposito, sono stati indicati al G.I., e da questi esaminati, numerosi testi a discarico che avrebbero dovuto fornire prova certa che i due imputati si trovavano, all'ora del delitto, in loro compagnia e, quindi, nella materiale impossibilità di eseguire l'omicidio (f. 36/46 vol. 46 cart. 7). Senonché, si deve riconoscere che i contenuti del testimoniale in questione, ribaditi in dibattimento (ud. dibatt. del 21-11-1992), non sono per nulla idonei a fornire tale prova. Accertato, invero, dal perito incaricato dell'esame autoptico che il decesso del La Malfa é sopravvenuto intorno alle ore 15 del 2

aprile (vol. 70 cart. 11), poco importa avere accertato che nella serata di quello stesso giorno, o nel pomeriggio intorno alle ore 16, i due esecutori materiali del delitto si trovavano in compagnia di amici o a cena presso un ristorante di Nicotera Marina. Pare evidente, infatti, che i due avrebbero avuto tutto il tempo di consumare il delitto e di ritrovarsi in compagnia degli amici per precostituirsi un alibi.

Hanno, tuttavia, sostenuto i difensori che il perito autoptico avrebbe errato nell'indicare le 15 quale ora del decesso del La Malfa posto che il figlio di costui, Domenico, ha sostenuto di aver lasciato il genitore nel suo podere, alle ore 16,30, ancora in vita. Orbene, ove anche si volessero ritenere esatte le indicazioni di La Malfa Domenico ed errate le conclusioni del perito e si dovesse ammettere (tenuto conto dell'abitudine della vittima, rivelata dalla moglie Avati Maria, di rientrare in casa prima ancora dell'imbrunire) che l'omicidio é stato eseguito poco dopo le ore 16,30, si dovrebbe, comunque, concludere per l'inconsistenza dell'alibi difensivo. Invero, nessuno dei testi escussi ha dichiarato di avere trascorso le ore del pomeriggio in compagnia dei due imputa-

ti: Varrà Domenico ha dichiarato di avere incontrato Di Marte Giuseppe "intorno alle ore 18", cioè in un orario ben successivo al delitto; Italiano Rocco ha genericamente fatto riferimento al "pomeriggio". Solo Rao Gaetano - per la verità poco affidabile per i rapporti che lo legano a taluni qualificati esponenti della malavita di Rosarno (é nipote di Pesce Giuseppe (1923), cugino omonimo di Rao Gaetano, odierno imputato, segnalato dallo stesso Scriva quale affiliato alla ''ndrangheta e per tale motivo denunciato per associazione a delinquere di stampo mafioso) - ha dichiarato di avere incontrato i due imputati "intorno alle ore 16". Neanche lui, però, pur a prescindere dalla genericità del riferimento, ha sostenuto di aver trascorso il pomeriggio con il Pesce e con il Di Marte; al contrario, dal contesto della sua testimonianza si evince che egli si é fermato con costoro solo per qualche tempo (non quantificato ma sufficiente a consumare "qualche bibita") e che da essi si é allontanato con l'intesa di ritrovarsi, in serata, presso i ristorante di Nicotera Marina.

In tali condizioni, ben avrebbero potuto i due imputati, accomiatatisi degli amici, consumare l'omicidio e farsi trovare, in serata, a Nicotera

Marina ovvero, come nel caso del Di Marte, a Rosarno "intorno alle ore 18" accanto a Varrà Domenico. Nessun sostegno alla tesi difensiva apporta, dunque, l'alibi in questione; esso, al contrario, offre spunti significativi per l'accusa ove si consideri che proprio grazie ai testi d'alibi é stato possibile accertare che Antonino Pesce e Giuseppe Di Marte erano insieme proprio nel pomeriggio del 2 aprile, giorno del delitto. Circostanza il cui rilievo fortemente indiziante non é sfuggito a Pesce Antonino che in dibattimento (ud. dibatt. del 10-11-1993), tra gli amici incontrati nel pomeriggio di quel 2 aprile, ha indicato solo Rao, Italiano e Varrà (per la verità nessuno ha indicato quest'ultimo come presente nei pressi del bar Spagnolo, in Rosarno, mentre Varrà ha dichiarato di aver incontrato il solo Di Marte, verso le ore 18, prima di incontrare gli altri, in pizzeria, a Nicotera), e si é ben guardato dal citare l'amico Giuseppe Di Marte.

Dunque, nessuna delle ipotesi difensive proposte ha scalfito la tesi dell'accusa; nessuna di esse é riuscita ad indebolire la coerenza logica delle rivelazioni dello Scriva che , invece, attraverso

l'esame approfondito dell'episodio delittuoso e degli avvenimenti che lo hanno preceduto e seguito, sono uscite ulteriormente rafforzate.

Non una delle circostanze rivelate dal collaboratore si é rivelata falsa; al contrario, ognuna di esse ha ricevuto puntuali e precisi riscontri: a) la personalità mafiosa di La Malfa Sabatino, che si é tentato di dipingere come pacifico coltivatore e che era, invece, un personaggio di rilievo della malavita della piana gioiese, capo zona di San Ferdinando, da tempo amico di Giuseppe Pesce; b) la personalità ambigua di Fameli Antonio, che ha voluto proporsi come onesto ed attivo imprenditore, vittima di incalliti criminali, ma che, invece, si é rivelato soggetto estremamente pericoloso per i continui ed antichi contatti e per i rapporti d'interessi intrecciati con pericolosi e qualificati esponenti della criminalità organizzata, abilmente camuffati e contrapposti ad una fitta schiera di amicizie insospettabili, di "colletti bianchi", come li ha definiti lo Scriva, accanto ai quali ha tentato di costruirsi l'immagine dell'imprenditore onesto; c) i forti interessi patrimoniali che ruotavano intorno al progettato villaggio turistico di contrada "Praia" e l'intervento nell'affare di

La Malfa Sabatino - ufficialmente coltivatore diretto, privo di interessi nel settore dell'intermediazione immobiliare e dell'edilizia residenziale; d) i precisi legami, in qualche caso i rapporti di interesse - sempre negati dagli imputati - esistenti, all'epoca, tra il Fameli, il Pesce ed il Di Marte.

Nessuno potrà negare che, anche relativamente alla vicenda dell'omicidio La Malfa, le rivelazioni di Giuseppe Scriva hanno ricevuto numerose, precise e significative conferme e che l'ipotesi accusatoria é stata ampiamente verificata.

I tre imputati devono, quindi, essere ritenuti colpevoli dell'omicidio di Sabatino La Malfa e condannati alle pene che saranno più avanti determinate (infra pag. 1177-1185).

II-E-10 Omicidio Mazzeo Francesco

Tentato omicidio Zupo Enrico

5 aprile 1983

Capi: 65-66-67.

Imputato: Bellocco Umberto.

La sera del 5 aprile 1983 i Carabinieri di Laureana di Borrello apprendevano da anonimo telefonista che in agro di Candidoni due persone erano state aggredite ed una di queste era rimasta uccisa.
Recatisi sul posto, i militari rinvenivano in contrada "Donna Mora", lungo la strada consorziale Barbasano, il cadavere di Mazzeo Francesco che giaceva in posizione supina, con le braccia e le gambe divaricate, e con i vestiti raccolti fin sopra il petto; segno che esso era stato, per un certo tratto, trascinato. A qualche decina di metri dalla strada trovavano l'autovettura "Alfa Romeo Giulietta" targata CZ 271312 che presentava gli sportelli anteriori aperti e, all'interno, vistose macchie di sangue sui sedili anteriori; sul sedile posteriore rinvenivano un crick per auto "Golf", intriso di sangue e con alla base attaccata una

ciocca di capelli. Ai lati della stradella, rinvenivano i militari frammenti di cristalli dell'auto ed alcuni bossoli di cartucce per pistola cal. 7,65. Apprendevano, inoltre, gli investigatori che vittima dell'agguato era stato anche Zupo Enrico, già ricoverato all'ospedale di Vibo Valentia. Ambedue le vittime presentavano segni di numerosi colpi di arma da fuoco ed erano state altresì colpite - lo Zupo evidentemente in modo meno grave del Mazzeo - con il crick rinvenuto all'interno della "Giulietta "; il ricorso a detto arnese si era reso necessario, a parere degli investigatori, per l'incepparsi della pistola, testimoniato dal rinvenimento, sul luogo del delitto, della molla del caricatore.

Nè lo Zupo nè i parenti ed amici del Mazzeo riferivano circostanze utili alle indagini, che venivano dai Carabinieri di Laureana di Borrello condensati nel rapporto del 4 maggio 1983 diretto al Procuratore della Repubblica di Palmi.

Il relativo procedimento si concludeva con sentenza istruttoria del 30 dicembre 1983 che dichiarava non doversi procedere perché ignoti gli autori del reato (vol. 50 cart. 7).

Il 3 dicembre 1983 Giuseppe Scriva riferiva al P.M. di Palmi di avere appreso da Bellocco Giuseppe che autore dell'omicidio del Mazzeo e del ferimento dello Zupo era stato Bellocco Umberto. Le due vittime, riferiva ancora lo Scriva, spacciavano droga per conto di Umberto Bellocco che li aveva uccisi a causa di uno "sgarro", avendo i due indebitamente trattenuto delle somme di denaro provento dell'illecito commercio (f. 22 vol. 4 cart. 1).
Successivamente interrogato dal G.I., lo Scriva ribadiva quanto in precedenza dichiarato e precisava che le due vittime erano state punite dal Bellocco perché si erano appropriate di una partita di stupefacenti loro affidata (f. 47 vol. 59 cart. 9).
Si procedeva, quindi, a carico di Bellocco Umberto che negava ogni addebito (f. 136 e 241 vol. 4 cart. 1; f. 94 vol. 442 cart. 79).
In esito alla formale istruzione, il G.I. ordinava il rinvio dell'imputato al giudizio di questa Corte (f. 152 vol. 200 cart. 26).
In dibattimento, l'imputato ribadiva la propria estraneità ai fatti; lo Scriva, da parte sua, confermava quanto dichiarato in istruttoria (ud. dib. del 3-3-1993).
In esito alla discussione finale, il P.M. e la

difesa concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Le dichiarazioni dello Scriva, nel caso di specie doppiamente "de relato", appaiono assolutamente prive di valenza indiziante non soltanto per la difficoltà, già in altre occasioni rilevata, di verificare l'attendibilità della fonte originaria delle rivelazioni, rimasta sconosciuta, ma anche per la complessiva povertà delle stesse, ove si consideri che il collaboratore non è andato al di là della pura e semplice indicazione nominativa dell'omicida e non ha offerto all'esame della Corte alcun particolare, relativo all'azione delittuosa ovvero alla fase preparatoria di essa che, opportunamente riscontrato, potesse supportare la tesi dell'accusa. La stessa causale del delitto, legata al mondo del commercio illegale di stupefacenti, pur verosimile attesa la propensione della cosca Bellocco per tale redditizio filone di attività delinquenziale, appare incerta, non essendo stato possibile rinvenire, in atti, apprezzabili indizi di un coinvolgimento delle due vittime in attività connesse con il traffico di stupefacenti nè, tanto

meno, di un loro inserimento nella cosca Bellocco.

Umberto Bellocco dev'essere, quindi, assolto dai reati contestatigli per non aver commesso il fatto.

III SEQUESTRI DI PERSONA

Sono giunti all'esame della Corte, sempre a seguito delle dichiarazioni di Giuseppe Scriva, tre casi di sequestri di persona consumati, negli anni settanta, in diverse località della piana di Gioia Tauro. Due di essi, i sequestri di Cannatà Vincenzo e di Luppino Francesco, collegati alla faida tra le famiglie Monteleone, Martino e Avignone di Taurianova, sono già stati esaminati (retro pag. 587 e pag. 658); resta da trattare il sequestro di Napoli Francesco.

IV - 1 Sequestro di persona a scopo di estorsione di Napoli Francesco

9 maggio - 16 settembre 1975

Capi: 43-44-45.

Imputati: 1) Facchineri Michele; 2) Papalia Giuseppe; 3) Tropeano Vincenzo.

La sera del 9 maggio 1975, Napoli Francesco veniva sequestrato in Palmi, nei pressi della sua abitazione. Il rapito veniva rilasciato il 16 settembre

successivo, dopo il versamento di un rilevante riscatto.

Il 19 maggio 1976, Greco Francesco, nel comunicare la scomparsa del proprio fratello Greco Giovanni (retro pag. 765), riferiva ai Carabinieri di Taurianova di avere appreso dal cognato Maione Antonio che a rapire il Napoli erano stati lo stesso Maione, Giovanni Greco ed una terza persona, di cui il congiunto non aveva rivelato il nome, e che successivamente Giovanni Greco era stato ucciso.

A seguito di tali rivelazioni, i Carabinieri di Taurianova, con rapporto del 6 settembre 1976, denunciavano, per il sequestro Napoli, Giovanni Greco, Antonio Maione e Domenica Greco. Nel loro rapporto i militari precisavano che anche l'altro fratello Greco, Rocco, li aveva informalmente messi a parte degli stessi fatti denunciati dal fratello Francesco; egli, però, invitato a formalizzare le sue dichiarazioni, aveva risposto negativamente. Si segnalava, altresì, nel citato rapporto che nel pomeriggio del 2 settembre 1976, poco dopo che Greco Rocco aveva lasciato la sede del comando di compagnia, i familiari del rapito avevano ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che li aveva invitati a non pagare il prezzo del riscatto e li

aveva informati che esecutori del sequestro erano stati Antonio Maione e Giovanni Greco; nel corso della conversazione, l'anonimo telefonista aveva fatto riferimento a Domenica Greco come a sua sorella, rivelando, così, la sua identità.
Si procedeva, quindi, contro Maione Antonio, Greco Giovanni e Greco Domenica. Dopo una lunga e complessa istruttoria il G.I. di Palmi, con sentenza ordinanza del 26 febbraio 1979, prosciogliева Greco Domenica da ogni addebito e rinviava a giudizio Maione Antonio e Greco Giovanni. Ambedue gli imputati venivano assolti sia in primo che in secondo grado (cart. 31).

La vicenda veniva riaperta da Giuseppe Scriva che, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Palmi il 3 dicembre 1983, riferiva di avere appreso da Michele Facchineri, al tempo in cui ambedue si trovavano latitanti nelle campagne di tale Fazzari Salvatore, che autori del sequestro di Francesco Napoli erano stati: lo stesso Facchineri, Giovanni Greco, il cognato ed un fratello di costui, Pino Papalia, il fratello di costui, macellaio a Delianuova e Vincenzo Tropeano da Varapodio. Il sequestro, riferiva ancora lo Scriva, era stato realiz-

zato la sera del 9 maggio 1975, nello stesso giorno, cioè, in cui egli era giunto da Roma in compagnia di Massimi Angela; per la liberazione del rapito era stata versata dalla famiglia Napoli la somma di lire 300 milioni, materialmente consegnata ai rapitori, in una zona di Galatro, nei pressi di un albero, dall'avv. Capua. Aggiungeva, infine, il collaboratore che il padre del giovane sequestrato, avv. Filippo Napoli, non avendo per un certo tempo avuto notizie circa l'esistenza in vita del figlio, gli aveva fatto pervenire del denaro affinché egli si interessasse della vicenda (f. 22 vol. 4 cart. 1).

Si procedeva, quindi, a carico di Facchineri Michele, Papalia Giuseppe, Papalia Arcangelo, Maione Antonio, Tropeano Vincenzo e Greco Giovanni.

Tutti gli imputati dichiaravano la loro estraneità ai fatti (f. 53 vol. 5 cart. 1 per Papalia Giuseppe; f. 5 vol. 5 cart. 1 per Tropeano; f. 4 e 219 vol. 5 cart. 1 per Facchineri).

Ulteriormente interrogato, lo Scriva ribadiva le precedenti rivelazioni ed aggiungeva: a) di avere ricevuto le confidenze del Facchineri mentre il sequestro era ancora in corso; b) che il rapito era custodito in Aspromonte, in località che il Facchi-

neri non gli aveva rivelato (f. 24 vol. 54 cart. 8).

Nel corso della formale istruzione (vol. 50 cart. 8) veniva anche sentito il padre del rapito, avv. Filippo Napoli, che, dopo aver confermato tutte le precedenti dichiarazioni rese in relazione al sequestro del figlio, precisava che: a) aveva versato, per la liberazione del figlio, la somma di lire 250 milioni, consegnata secondo le modalità già indicate, lungo la strada per Molochio; b) non aveva versato altre somme; in particolare, negava che l'avv. Vincenzo Capua avesse consegnato, su suo incarico, ai rapitori l'ulteriore somma di lire 300 milioni; c) aveva fatto contattare Giuseppe Scriva, arrestato nell'agosto del 1975, perché si adoperasse a fargli avere notizie del figlio; d) lo Scriva gli aveva fatto sapere che il congiunto era vivo, che il riscatto sarebbe stato fissato in 250 milioni e che il giovane sarebbe stato liberato; e) aveva consegnato, a titolo di regalo, al cognato dello Scriva, su richiesta di costui, una somma di denaro.

Veniva anche sentito l'avv. Vincenzo Capua che negava di avere mai versato a qualcuno, su incarico della famiglia Napoli, somme per il riscatto del

rapito.

Veniva, inoltre, acquisita agli atti copia del verbale delle dichiarazioni rese dallo Scriva l'8 maggio 1985 nell'ambito dell'altro troncone del procedimento penale riguardante il sequestro del giovane Napoli. In quella occasione il collaboratore riferiva di avere appreso da Facchineri Michele che autori del rapimento erano stati: Giovanni Greco, Giuseppe Papalia, il fratello di costui e Tropeano Vincenzo; "non credo che vi partecipassero i Facchineri" - aggiungeva lo Scriva - "pur se erano in collegamento". Riferiva, ancora, il collaboratore che, essendosi sparsa la voce (infondata) che lui era stato l'autore del sequestro, il geometra Zurzolo lo aveva contattato per conto dell'avv. Capua - che a sua volta era stato incaricato dall'avv. Napoli - e gli aveva chiesto di interessarsi della vicenda; lui si era interessato tramite i Facchineri ed aveva appreso che il giovane era vivo; notizia che egli aveva riferito allo Zurzolo che l'aveva a sua volta comunicata all'avv. Napoli attraverso l'avv. Capua. Poco dopo il suo arresto dell'11 agosto - provocato dai Facchineri che non gradivano la sua interferenza nel sequestro -, tramite Massimi Angela, l'avv. Capua gli aveva

fatto pervenire in carcere la somma di un milione di lire inviatagli dall'avv. Napoli quale ringraziamento per il suo interessamento (f. 18 vol. 244 cart. 44).

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio Facchineri Michele, Papalia Giuseppe e Tropeano Vincenzo; prosciolgieva Papalia Arcangelo per insufficienza di prove, dichiarava di non doversi procedere contro Greco Giovanni per morte del reo e contro Maione Antonio nei cui confronti, per gli stessi fatti, pendeva procedimento penale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria (f. 135 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento i tre imputati ribadivano le loro proteste di innocenza (ud. dib. del 30-4-1992 per Papalia; del 17 marzo e 30 aprile 1992 e del 10-11-1993 per Tropeano; del 31-3-1993 per Facchineri); il Facchineri chiedeva, ed otteneva, di essere messo a confronto con lo Scriva (ud. dib. del 31-3-1993).

All'udienza del 23 giugno 1992 l'avv. Filippo Napoli confermava quanto già aveva dichiarato in istruttoria e precisava che lo Scriva, da lui contattato dopo il suo arresto, verso la metà di agosto, oltre a rassicurarlo circa l'esistenza in

vita del figlio, gli aveva fatto sapere che il riscatto si sarebbe aggirato sui 250-300 milioni e che il congiunto sarebbe stato liberato verso la metà del mese di settembre; notizie rivelatesi esatte poichè il figlio era stato liberato il 16 settembre ed il riscatto versato era stato pattutito in lire 250 milioni. Precisava, ancora, il teste che la somma donata allo Scriva - tramite un parente - ammontava ad un milione di lire.

All'udienza del 17 marzo 1993, nel confermare le circostanze attraverso le quali aveva appreso i nomi dei responsabili del rapimento e le modalità dello stesso, lo Scriva aggiungeva che: a) l'avv. Filippo Napoli, mentre egli si trovava ancora latitante, aveva richiesto, tramite il geometra Zurzolo, oggi defunto, cugino di sua moglie, il suo interessamento per verificare l'esistenza in vita del rapito; b) in quella occasione lo Zurzolo gli aveva consegnato in dono, da parte dell'avv. Napoli, lire 300.000; c) malgrado la richiesta ed il dono, egli non si era per nulla interessato della vicenda; d) aveva appreso dal Facchineri l'importo del riscatto pagato per la liberazione del rapito, solo successivamente, nel 1977 o 1978, nel corso di una comune detenzione nel carcere di Trani; e)

l'avv. Capua non gli aveva mai consegnato somme di denaro da parte dell'avv. Napoli; somma che forse era stata consegnata a Massimi Angela; f)l'avv. Capua - che all'epoca era suo difensore - dopo il suo arresto avvenuto l'11 agosto, gli aveva in effetti parlato del sequestro Napoli; g) la diversa versione dei fatti, proposta nel corso dell'interrogatorio dell'8 maggio 1975, era errata e dovuta alle sue cattive condizioni di salute. Alla successiva udienza del 18 marzo lo Scriva confermava quanto aveva dichiarato all'udienza precedente e ribadiva la falsità della versione resa l'8 maggio 1985.

Il 21 aprile 1993 veniva nuovamente chiamato a deporre l'avv. Filippo Napoli che, dopo aver confermato i contenuti dell'interrogatorio reso il 23 giugno 1992, precisava che i contatti con lo Scriva egli aveva avuto attraverso l'avv. Capua, all'epoca difensore del collaboratore, dal quale aveva avuto notizie circa lo stato di salute del figlio, la somma da versare per il riscatto e l'epoca della liberazione; precisava, altresì, che la somma di un milione, da versare allo Scriva, lui l'aveva consegnata allo stesso avv. Capua che l'aveva, a sua volta, data ad un parente del collaboratore.

Contestati allo Scriva i contenuti delle deposizioni rese dal teste Napoli, egli ribadiva di essere stato contattato, durante la latitanza, dal geometra Zurzolo per le ragioni in precedenza indicate, di avere preso la somma di denaro offertagli, tramite lo stesso Zurzolo, dall'avv. Napoli e di non essersi assolutamente interessato della vicenda, pur avendo fatto intendere il contrario. Ribadiva, altresì, lo Scriva che, dopo l'arresto, aveva parlato del rapimento con l'avv. Capua e che, in ogni caso, egli non aveva mosso alcun passo nel senso richiesto dai familiari del sequestrato; non escludeva, infine, che la Massimi avesse potuto ricevere la somma di lire un milione, cui aveva fatto cenno l'avv. Napoli.

Quest'ultimo, da parte sua, negava di aver contattato lo Scriva durante la sua latitanza e di avere incaricato del contatto il geometra Zurzolo.

All'udienza dell'8 maggio 1993 veniva sentita Massimi Angela che dichiarava di non ricordare di aver ricevuto, per conto dello Scriva, del denaro inviato dai familiari dell'avv. Napoli.

In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa concludevano i rispettivi interventi chiedendo l'assoluzione degli imputati.

Tanto precise, sicure, coerenti, univoche nei contenuti sono state le dichiarazioni dello Scriva relative agli avvenimenti delittuosi fino a questo punto esaminati, quanto incerte e contraddittorie esse si presentano relativamente al sequestro di Francesco Napoli.

Non si può, invero, omettere di rilevare come le originarie rivelazioni del collaboratore abbiano successivamente subito - nel corso dell'interrogatorio reso l'8 maggio 1985 e, più recentemente, di quelli resi in dibattimento - radicali e, talvolta, inspiegabili sconvolgimenti che non possono non determinare dubbi ed incertezze circa la loro complessiva attendibilità. Ciò malgrado che la prima ricostruzione delle vicende relative al sequestro - proposta dallo Scriva in sede di formale istruzione, il 3 dicembre 1983 ed il 27 giugno 1984 - abbia ricevuto non irrilevanti riscontri dalla testimonianza dell'avv. Filippo Napoli, che quella ricostruzione ha confermato ricordando: a) di essersi rivolto allo Scriva, attraverso un intermediario, durante il rapimento, per avere notizie del figlio; b) di aver ricevuto le notizie richieste e di aver avuto assicurazioni circa l'esito positivo della vicenda; c) di aver avuto

notizie esatte anche in ordine all'ammontare del riscatto che avrebbe dovuto pagare per il rimborso dell'ostaggio; d) di aver fatto pervenire allo Scriva la somma di lire un milione a titolo di regalo per la sua collaborazione.

Peraltro, ulteriori riscontri di quella narrazione, e in particolare del coinvolgimento di Michele Facchineri nel sequestro, possono trarsi dalla nota "predisposizione" dei Facchineri, e di Michele in particolare, per i rapimenti a scopo di estorsione e dall'accertata contiguità di vita e di interessi che, all'epoca, caratterizzava i rapporti tra lo Scriva ed i Facchineri, cui si è già fatto riferimento.

Il fatto stesso che i parenti del rapito si siano rivolti allo Scriva per ottenere notizie sull'ostaggio, indica, del resto, che note erano all'epoca non solo le responsabilità dei Facchineri nel sequestro, ma anche i loro legami con l'odierno collaboratore; mentre il dono in denaro inviato dall'avv. Napoli lascia presumere che positivo ed utile sia stato l'intervento dello Scriva nella vicenda.

E' pur vero che anche nell'originario racconto di costui è possibile cogliere margini di errore

rappresentati, essenzialmente, dalle modalità di versamento del riscatto (consegnato ai rapitori non dall'avv. Capua, come ha sostenuto il collaboratore, bensì dalla madre e dallo zio del rapito), è, però, altrettanto vero che, malgrado l'erroneità di tale riferimento, le rivelazioni si presentavano, grazie alle positive verifiche emerse già nel corso della formale istruzione, nel complesso, fortemente attendibili.

Il quadro probatorio sopra delineato è, in seguito, radicalmente cambiato. Invero, l'8 maggio 1985 lo Scriva ha reso dichiarazioni in parte sostanzialmente diverse rispetto alle precedenti. Ciò non tanto perché solo in tale occasione egli ha fatto riferimento al geometra Zurzolo ed al ruolo dallo stesso svolto nella vicenda quale intermediario dell'avv. Capua, a sua volta rappresentante della famiglia Napoli; il riferimento allo Zurzolo, invero, non contrasta con le precedenti dichiarazioni e non crea, di per sè, perplessità alcuna, atteso che pare ovvio ritenere che la famiglia del rapito ed i suoi intermediari abbiano attivato diversi canali per giungere a contattare i rapitori, e lo Zurzolo poteva essere uno di questi. Contrasta, invece, con le precedenti dichiarazioni

l'affermazione dello Scriva laddove, nell'indicare i nomi dei responsabili del sequestro, ha dichiarato: "non credo che vi partecipassero i Facchineri". Affermazione che si pone in evidente contrasto con quanto in precedenza il collaboratore aveva dichiarato e che autorizza seri dubbi in ordine alla complessiva attendibilità del suo racconto. Tali dubbi, d'altra parte, non possono certo ritenersi superati dalla successiva affermazione: "anche se erano in collegamento"; invero la genericità e l'incoerenza di essa non elimina ma accentua le perplessità dell'interprete.

La situazione, osserva ancora la Corte, non si è per nulla chiarita ma, al contrario, si è ancor più aggrovigliata in dibattimento allorché lo Scriva - nel corso degli interrogatori resi il 17 ed il 18 marzo 1993 - pur avendo confermato le dichiarazioni rese in sede di formale istruzione e smentito, quindi, la sua sibillina affermazione dell'8 maggio 1985, riferita ai Facchineri, ha tuttavia assunto posizioni divergenti, rispetto alla originaria narrazione dei fatti, su elementi e circostanze di notevole rilievo che erano sembrati, in precedenza, assolutamente chiari e pacifici. Così, il collaboratore ha sorprendentemente (ed in contrasto con

quanto aveva dichiarato il 3 dicembre 1983, il 27 giugno 1984 ed in parte anche l'8 maggio 1985) negato di essersi effettivamente interessato della vicenda Napoli, pur essendone stato specificamente richiesto dallo Zurzolo e dal Capua, e di avere fornito a costoro notizie circa le condizioni di salute del rapito, l'ammontare del riscatto, l'esito positivo del sequestro. Egli ha addirittura dichiarato di aver conosciuto dal Facchineri l'importo del riscatto pagato dalla famiglia del rapito solo negli anni 1977-1978, nel corso di una comune carcerazione. Ed è veramente sorprendente che lo Scriva abbia negato circostanze già ampiamente riscontrate dalla testimonianza dell'avv. Filippo Napoli, il quale in dibattimento ha precisato che lo Scriva gli aveva perfino fatto conoscere la data del rilascio del figlio: la metà del mese di settembre; circostanza rivelatasi anche esatta poichè il rapito è stato rilasciato il 16 settembre.

Solo formalmente, quindi, può ritenersi confermata dallo Scriva la narrazione dei fatti proposta in sede di formale istruzione; in effetti egli in dibattimento quella narrazione ha sostanzialmente modificato, negando proprio quelle circostanza che, grazie alla testimonianza dell'avv. Napoli, poteva-

no ritenersi positivamente riscontrate.
La Corte, per la verità, è portata a ritenere, proprio per la rilevanza di quei riscontri, che veritiera sia l'originaria narrazione dello Scriva; non può, tuttavia, negarsi che essa, a causa delle successive e sostanziali revisioni cui è stata sottoposta, ha perso i caratteri di coerenza, costanza, uniformità dei contenuti che, come si è in precedenza rilevato, devono caratterizzare, per essere ritenute attendibili, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Del venir meno, nel caso di specie, di tali requisiti la Corte non può che prendere atto ed assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto.

Restano da comprendere le ragioni per quali lo Scriva nel caso di specie, contrariamente al solito, abbia tenuto una così incerta condotta processuale; sorprendente con riferimento non tanto all'interrogatorio dell'8 maggio 1985 - i cui incerti contenuti possono giustificarsi con le precarie condizioni fisiche e psicologiche del collaboratore, all'epoca isolato nel carcere di Catanzaro - quanto agli interrogatori resi in dibattimento.

Una ragione potrebbe individuarsi nel lungo tempo trascorso, quasi venti anni, che ben può avere alterato i ricordi del collaboratore chiamato, peraltro, a riferire i particolari di numerosissimi episodi. Un'altra ragione potrebbe rinvenirsi nella stanchezza psico-fisica del collaborante, sottoposto per mesi a stringenti ed estenuanti interrogatori. Altra ragione ancora, forse la più vicina al vero, potrebbe individuarsi nella consapevolezza dello Scriva di poter essere ritenuto coinvolto, quantomeno moralmente, nella vicenda delittuosa; sospetto che egli ha voluto probabilmente allontanare da sè negando particolari in precedenza riferiti.

In ogni caso, qualunque possa essere stata la ragione di quel comportamento, è certo che questo non interferisce minimamente nella complessiva attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, la precisione, coerenza, uniformità delle quali sono state in numerosissimi casi ampiamente e positivamente verificate.

IV ESTORSIONI - POSSESSO ED USO DI ESPLOSIVO

Nel corso di diversi interrogatori resi al P.M. di Palmi, Giuseppe Scriva ha riferito di talune pratiche estorsive condotte in Rosarno dalle cosche Pesce e Bellocco. Nelle stesse occasioni il collaboratore ha fatto riferimento ad un'azione dimostrativa condotta ai danni del clan Piromalli di Gioia Tauro, di cui ha riferito di essere il mandante.

IV - 1 Estorsioni attribuite alla cosca Pesce dicembre 1979

Capo: 57.

Imputato: Pesce Giuseppe (1923).

Nel corso dell'interrogatorio reso l'11 dicembre 1983 al P.M. di Palmi, Giuseppe Scriva riferiva che la famiglia Pesce era molto attiva nel settore delle estorsioni. "A Rosarno pagano tutti", ha riferito il collaboratore e, quali esempi di tale pratica delittuosa, egli ha citato, tra gli altri, i casi di Caserta Salvatore, Branca Antonino e

Rognetta Salvatore, costretti a pagare pesanti tangenti. Esattori del clan erano, secondo lo Scriva, tale Di Marte (detto "Tetenna"), Pino Iannace, Dominello Saverio, Consiglio Francesco, Messina Demetrio, Messina Rocco di Francesco, i fratelli Pisano (Domenico, Francesco Salvatore, Vincenzo) ed il padre Bruno, i fratelli Sibio (Giovanni, Giuseppe e Francesco), Grasso Domenico ed altri. Costoro, aggiungeva lo Scriva, bastava che si presentassero a nome dei Pesce per incutere tanto timore alle vittime da indurle a versare le tangenti richieste (f. 33 vol. 4 cart. 1). Si procedeva, quindi, a carico di Pesce Giuseppe e di numerosi altri imputati, cui veniva contestato il delitto di estorsione aggravata continuata.

Le rivelazioni dello Scriva coincidevano in pieno con le dichiarazioni rese in precedenza (il 4-11-1983) da Carmela Scandinaro che aveva già indicato Pesce Giuseppe quale capo di una temuta cosca mafiosa, operante in Rosarno, dedita alla sistematica richiesta di tangenti e costituita da numerosi affiliati, taluni dei quali nominativamente indicati (f. 58 vol. 27 cart. 5). I Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, d'altra parte, con rapporto del 13 gennaio 1984 (f. 1 vol. 3 cart. 1)

ricordavano i ripetuti danneggiamenti subiti in passato sia da Caserta Salvatore, sia da Branca Antonio (f. 308 e 310 vol. 3 e cart. 1), sia da altri numerosi imprenditori e possidenti del rosarnese, certo da inquadrare in una più vasta e capillare attività estorsiva attribuibile alle cosche mafiose del posto, una delle quali faceva certamente capo a Giuseppe Pesce.

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio soltanto Pesce Giuseppe in base alla considerazione che solo al capo della cosca potevano certamente essere riferibili le attività estorsive del gruppo, laddove incerti erano rimasti gli specifici ed individuali contributi apportati dagli altri imputati nei casi indicati dal collaboratore (f. 174 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento si accertava che l'imputato era deceduto il 29 maggio 1992 mentre si trovava ristretto nella Casa Circondariale di Messina. In esito alla discussione finale il P.M. e la difesa concludevano chiedendo declaratoria di estinzione del reato per morte del reo. Richiesta che dev'essere senz'altro accolta.

IV - 2 Estorsioni attribuite alla cosca Bellocco

a) Estorsione ai danni di Vecchio Giuseppe

26 maggio 1978

Capo: 58.

Imputati: 1) Bellocco Umberto; 2) Puntoriero Gregorio.

b) Estorsione ai danni di Fazzari Salvatore

accertata il 3 dicembre 1983

Capo: 59.

Imputato: Bellocco Umberto.

c) Porto e detenzione di esplosivo

Danneggiamento, a mezzo di esplosivo, del bar di proprietà di Micalizzi Cosma

25 aprile 1981

Capi: 60-61-62.

Imputati: 1) Bellocco Rocco; 2) La Rosa Francesco.

Nel corso dell'interrogatorio reso il 3 dicembre 1983 al P.M. di Palmi, Giuseppe Scriva riferiva che il clan Bellocco di Rosarno era sistematicamente dedito alle estorsioni; ricordava, a tal proposito, che l'ingegnere Giuseppe Vecchio, anche tramite l'intervento di Gregorio Puntoriero, aveva dovuto versare la somma di 5 milioni di lire; identica somma aveva dovuto pagare ai Bellocco tale Fazzari Salvatore. Sempre nell'ambito dell'attività estorsiva addebitabile ai Bellocco, riferiva lo Scriva del danneggiamento mediante esplosivo subito da Micalizzi Cosma, il cui locale adibito a bar era stato gravemente danneggiato da una bomba posta da Bellocco Rocco e La Rosa Francesco. Altri attentati, sempre con finalità estorsive, riferiva ancora il collaboratore, avevano subito altri operatori economici, secondo quanto gli aveva riferito il cognato Bellocco Giuseppe.

Si procedeva, quindi, a carico di Bellocco Umberto e di numerosi altri imputati, cui venivano contestati i reati di estorsione continuata, danneggia-

mento e porto e detenzione illegale di materiale esplodente.

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio: a) Bellocco Umberto e Puntoriero Gregorio per rispondere dell'estorsione ai danni di Vecchio Giuseppe; b) Bellocco Umberto per rispondere dell'estorsione ai danni di Fazzari Salvatore; c) Bellocco Rocco e la Rosa Francesco per rispondere del danneggiamento del bar di Micalizzi Cosma e dell'illecito possesso dell'esplosivo (. 159 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento Bellocco Umberto, unico presente degli imputati, respingeva ogni addebito (ud. dib. del 2-3-1993); lo Scriva, da parte sua, confermava quanto riferito in sede di formale istruzione (ud. dibatt. del 18-3-1993).

In esito alla discussione finale, il P.M. chiedeva: a) quanto all'estorsione ai danni di Vecchio Giuseppe (capo 58 della rubrica): l'affermazione della responsabilità dei due imputati in ordine al delitto di tentata estorsione, così derubricata l'originaria imputazione, e la loro condanna alla pena di anni 4 di reclusione e 400.000 lire di multa; b) quanto all'estorsione ai danni di Fazzari Salvatore (capo 59 della rubrica), l'affermazione della

responsabilità dell'imputato e la condanna alla pena di anni 4 di reclusione e 4.000.000 lire di multa; c) quanto al danneggiamento patito da Micalizzi Cosma ed ai delitti di porto e detenzione illegale di esplosivo (capi 60-61-62 della rubrica), la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento, l'affermazione della responsabilità degli imputati in ordine agli altri delitti, ritenuti in continuazione, e la loro condanna alla pena di 6 anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa. La difesa concludeva chiedendo l'assoluzione degli imputati.

Tanto premesso in fatto, osserva la Corte che le rivelazioni dello Scriva relative alle pressioni estorsive patite da Giuseppe Vecchio (capo 58 della rubrica), hanno trovato pieno riscontro nel citato rapporto del 13 gennaio 1984 dei Carabinieri di Gioia Tauro (f. 1 vol. 3 cart. 1) dal quale emerge che in passato lo stesso Vecchio aveva denunciato una richiesta estorsiva di 5 milioni, pervenuta attraverso una lettera anonima; richiesta regolarmente denunciata ed oggetto del rapporto giudiziario del 29 luglio 1978 dei Carabinieri di Rosarno (f. 235 vol. 3 cart. 1). V'è da dire, tuttavia, che

secondo quanto l'ing. Vecchio ha riferito all'epoca dei fatti, ed in dibattimento (ud. dib. del 20-6-1992), alla richiesta estorsiva egli non ha dato alcun seguito. Non di estorsione si tratta, quindi, nel caso di specie, bensì solo di tentativo di estorsione. In tal senso modificato il relativo capo d'imputazione, rileva tuttavia la Corte che il reato, risalente al 26 maggio 1978, deve ritenersi ormai prescritto. Ne consegue declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Bellocco Umberto e Puntoriero Gregorio, essendo il reato ad essi ascritto estinto per prescrizione.

Per quanto riguarda l'estorsione subita da Fazzari Salvatore (capo 59 della rubrica) rileva la Corte che le dichiarazioni dello Scriva in proposito sono rimaste assolutamente isolate e prive del benché minimo riscontro. Dalle indagini a tal fine esperite dai Carabinieri di Gioia Tauro è emerso, invero, che mai il Fazzari ha denunciato di essere vittima di attività estorsive di alcun genere; né è risultato che lo stesso sia rimasto vittima di danneggiamenti o altri tipi di aggressione che generalmente accompagnano le richieste estorsive. Tale essendo la situazione probatoria, si impone l'asso-

luzione di Bellocco Umberto per non aver commesso il fatto.

Per quanto, infine, si riferisce al danneggiamento mediante esplosivo patito da Micalizzi Cosma ed ai connessi delitti di detenzione e porto del materiale esplodente in tale occasione utilizzato (capi 60-61-62 della rubrica), osserva la Corte che dell'episodio riferito dallo Scriva vi sono in atti tracce significative. Nel citato rapporto del 13 gennaio 1984, i Carabinieri di Taurianova hanno segnalato che il Micalizzi è stato in effetti ripetutamente oggetto di richieste estorsive accompagnate da un attentato dinamitardo e, in più occasioni, di esplosioni di colpi di arma da fuoco che hanno gravemente danneggiato l'esercizio commerciale di cui era titolare. Gli episodi delittuosi, tutti denunciati dal Micalizzi, sono certo indicativi di una pressante attività estorsiva che ben può essere attribuita al clan Bellocco e, quindi, a Bellocco Rocco e La Rosa Francesco, affiliati a detto clan. Senonché, osserva la Corte, se è vero che gli atti del processo hanno confermato l'episodio delittuoso, riferito dallo Scriva, di cui è rimasto vittima il Micalizzi, è anche vero

che nessun preciso riscontro è emerso circa l'attribuibilità dell'azione delittuosa in questione al clan Bellocco, invece che al clan Pesce, ugualmente attivo in Rosarno nel settore delle estorsioni; nè, ancora meno, circa il coinvolgimento, in detto episodio criminoso, di Bellocco Rocco e del La Rosa. Sul punto le dichiarazioni dello Scriva non sono state convenientemente riscontrate, di guisa che i due imputati devono essere assolti per non aver commesso il fatto.

IV - 3 Detenzione e porto illegali di esplosivo

agosto - settembre 1975

Capo: A 15.

Imputati: 1) Scriva Giuseppe; 2) Bellocco Carmelo; 3) Mazzaferro Giuseppe.

Il 30 novembre 1983, Giuseppe Scriva riferiva al G.I. di Palmi che i fratelli Foti, giovani pregiudicati di Gioia Tauro, erano stati uccisi per

ordine di Piromalli Giuseppe il quale li aveva ritenuti responsabili dell'attentato dinamitardo da lui patito. In effetti, rivelava lo Scriva, l'ordigno esplosivo - formato da un tubo di gomma contenente tritolo innescato con tre fiammiferi - era stato lanciato, nel giardino di casa Piromalli, da un'autovettura in corsa, da Bellocco Carmelo e da Mazzaferro Giuseppe per ordine dello stesso Scriva. Egli aveva impartito tale ordine perché risentito verso il Piromalli che, avendo a sua volta organizzato un attentato dimostrativo alla caserma dei Carabinieri di Gioia Tauro, aveva lasciato che costoro ne attribuissero la responsabilità allo stesso Scriva (f. 3 vol. 445 vol. 79). Tali dichiarazioni lo Scriva confermava, il 6 febbraio 1985, al G.I. di Palmi (f. 378 vol. 444 cart. 79). Si instaurava, quindi, procedimento penale a carico dello Scriva, del Mazzaferro e di Bellocco Carmelo per l'illecito possesso dell'esplosivo in questione. In esito alla formale istruzione i tre imputati venivano rinviati a giudizio (f. 88 vol. 439 cart. 78).

In dibattimento, assente il Mazzaferro, Bellocco Carmelo negava l'addebito (ud. dib. del 10-11-1993) mentre lo Scriva ribadiva le precedenti dichiara-

zioni (ud. dib. del 18-3-1993). In esito alla discussione finale, il P.M. e la difesa chiedevano l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

Tanto premesso in fatto, osserva la Corte che la narrazione del collaboratore, pur dettagliata e coerente, non ha trovato in atti concreti riscontri. Dagli accertamenti disposti per verificare la veridicità di tale narrazione, invero, nulla di preciso é emerso, anche se a livello investigativo é stata confermata l'esecuzione di un attentato dinamitardo, nell'agosto del 1975, contro l'abitazione del Piromalli (f. 858 vol. 450 cart. 80). Di tale avvenimento, però, non è stato possibile rinvenire traccia sicura sia perché il Piromalli non ha denunciato il fatto (egli ha anzi negato che esso si sia mai verificato), sia perché di tale episodio delittuoso neppure a livello informativo gli inquirenti dell'epoca sono venuti a conoscenza. Anche nel caso di specie, dunque, l'assenza di obiettivi riscontri della narrazione del collaboratore, comporta l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.

V - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Capo 49.

Imputati: 1) Facchineri Luigi; 2) Facchineri Michele; 3) Facchineri Vincenzo; 4) Monteleone Salvatore; 5) Papalia Giuseppe; 6) Tropeano Vincenzo; 7) Guerrisi Domenico; 8) Varone Francesco; 9) Gioffré Vincenzo Domenico.

Fino al 5 aprile 1983.

Capo 74.

Imputati: 1) Bellocco Umberto; 2) Bellocco Giulio; 3) Bellocco Giuseppe; 4) Bellocco Mario; 5) Bellocco Rocco; 6) Bellocco Michele; 7) Bellocco Carmelo; 8) Bellocco Gregorio; 9) D'Agostino Pasquale; 10) Rao Gaetano; 11) Arena Domenico; 12) La Rosa Francesco; 13) La Rosa Cesare; 14) Pisano Domenico; 15) Pisano Salvatore; 16) Pisano Bruno; 17) Pisano Francesco; 18) Cicala Pasquale; 19) Ascone Salvatore; 20) Ascone Antonio; 21) Ferraro Mario; 22) Delmiro Ferdinando; 23) Cataldo Giuseppe; 24) Macrì Vincenzo; 25) Muto Francesco; 26) Sena Antonio; 27) Pino Francesco; 28) Pino Pietro; 29) Zupo Enrico; 30) Locoteta Matteo; 31) Crea Tedodoro; 32) Rugolo Domenico; 33) Mammoliti Saverio; 34) Scriva Giusep-

pe; 35) Mancuso Giuseppe; 36) Mancuso Francesco; 37) Mancuso Antonio; 38) Albanese Francesco; 39) Albanese Rocco; 40) Giovinazzo Domenico; 41) Bruzzì Camillo; 42) Raso Giuseppe; 43) Cosentino Tommaso; 44) Avignone Giuseppe; 45) Gullace Carmelo; 46) Pace Domenico; 47) Di Marte Giuseppe; 48) Fameli Antonio; 49) Pesce Giuseppe (1923); 50) Pesce Antonino; 51) Pesce Rocco; 52) Pesce Vincenzo; 53) Pesce Giuseppe (1954); 54) Iannace Giuseppe; 55) Dominello Saverio; 56) Sibio Giuseppe; 57) Sibio Giovanni; 58) Grasso Domenico; 59) Messina Demetrio Antonio; 60) Calabrese Martino; 61) Celini Salvatore; 62) Mancuso Luigi; 63) Gerace Carmine; 64) Gerace Filippo; 65) Piromalli Giuseppe.
Fino al 5 aprile 1983.

Il 23 ed il 25 novembre, il 20 dicembre 1983 e l'11 gennaio 1984, Giuseppe Scriva rilasciava al P.M. ed al G.I. di Palmi lunghe ed articolate dichiarazioni nel corso delle quali forniva una minuziosa descrizione della "'ndrangheta, setta segreta a struttura gerarchica con riti e regole particolari da rispettare", con base in Calabria "suddivisa per territorio e precisamente per Comune", e con estesi collegamenti in tutto il territo-

rio nazionale ed anche all'estero. Nel corso di tali dichiarazioni, lo Scriva descriveva l'organizzazione 'ndranghetista come "un'associazione criminosa che si prefigge come finalità un programma indeterminato di delitti. Essa vive ed opera come alternativa allo Stato. Le regole che la governano e che devono essere perfettamente conosciute da coloro che ne fanno parte, uniformi per tutta la 'ndrangheta, sono in netta antitesi con le leggi dello Stato". Tra le regole più importanti il collaboratore indicava: a) "l'obbligo tassativo di dar ricetto ai latitanti"; b) "il divieto assoluto di testimoniare contro l'imputato"; c) "l'obbligo di non costituirsi parte civile"; d) "l'obbligo di vendicare le offese ricevute, uccidendo eventualmente l'offensore, senza ricorrere all'autorità giudiziaria"; e) "l'obbligo di uccidere la moglie, la sorella e la cognata nella ipotesi di infedeltà coniugale"; f) l'obbligo di vivere di "sgarro", cioè, imponendo "mazzette", guardianie abusive ed altro. Indicava, altresì, il collaboratore le usanze ed i riti dell'associazione, precisava il ruolo da lui stesso ricoperto all'interno del sodalizio criminoso, ove aveva raggiunto uno dei gradi più alti; circostanza che gli aveva consenti-

to di conoscere a fondo l'ambiente 'ndranghetista. Forniva, infine, per ogni comune, i nomi dei capi e dei singoli affiliati alle diverse cosche (f. 191, 204, 216 vol. 339 cart. 60; f. 33 vol. 4 cart. 1).

Quasi contestualmente, con dichiarazioni rese il 4 ed il 18 novembre 1983, le sorelle Grazia e Carmela Scandinaro, nel ripercorrere le vicende delittuose che avevano coinvolto la loro famiglia e che avevano poi determinato la morte di Carmelo Luppino, marito di Grazia Scandinaro, rivelavano l'esistenza sul territorio nella piana di Gioia Tauro di associazioni criminali dedite alle estorsioni e ad altri gravi delitti contro il patrimonio e contro la persona (f. 58 vol. 27 e f. 35-37 vol. 28 cart. 5).

Sulla scorta di tali dichiarazioni e di numerose e rilevanti acquisizioni probatorie, il P.M. di Palmi emetteva ordine di cattura (nº 83/83) a carico di numerose persone (127), imputate anche del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Nessuno degli imputati interrogati ammetteva l'addebito, ad eccezione di Giuseppe Scriva che confermava la propria affiliazione all'associazione 'ndranghetista e le accuse rivolte agli altri imputati.

In esito alla formale istruzione, il G.I. rinviava a giudizio gran parte degli imputati, generalmente originari della piana di Gioia Tauro, ma anche di altre località della Calabria, e prospettava l'ipotesi di una vasta associazione criminale che, seppure articolata in diverse cosche territorialmente autonome, operava in perfetta sintonia allorché si trattava di perseguire importanti strategie delinquenziali di interesse generale. Da tale articolata "federazione" di cosche rimanevano esclusi, secondo l'istruttore, quelle facenti capo ai Facchineri ed ai Monteleone, perdenti nello scontro che le aveva opposte ai clan Raso-Albanese-Gullace, alleato con altre potenti cosche mafiose quali quelle dei Piromalli di Gioia Tauro, dei Pesce di Rosarno e dei Mammoliti di Castellace. Tale contrapposizione veniva riprodotta nella separazione dei capi d'accusa: capo 74 per "le cosche federate", capo 49 per le cosche Facchineri-Monteleone (f. 193 vol. 200 cart. 26).

In dibattimento, tutti gli imputati protestavano la propria estraneità ai fatti , tranne Giuseppe Scriva che confermava quanto in precedenza rivelato (ud. dibatt. dell'11, 21 e 22 marzo 993).

Come mai in precedenza era accaduto, Giuseppe Scriva, in un periodo in cui appariva inimmaginabile qualunque forma di "pentimento" o di dissociazione, ha infranto la ferrea legge dell'omertà ed ha, a lungo e con lucida determinazione, rivelato agli inquirenti origini, natura, struttura, usi, finalità dell'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta. Nello stesso tempo, il collaboratore ha confessato la propria attiva, lunga e prestigiosa militanza tra le fila dell'organizzazione ed ha chiamato in correità numerose persone, fornendo, così, per la prima volta, almeno in Calabria, prova diretta dell'esistenza di tale associazione e del gran numero dei suoi affiliati.

Pur riconoscendo il rilevante contributo probatorio offerto, anche nel caso di specie, dallo Scriva, osserva tuttavia la Corte che, nel rispetto delle metodiche seguite fino a questo punto, anche le rivelazioni del collaboratore, relative al delitto associativo, debbono essere sottoposte ad attenta verifica al fine di accertare: 1) se effettivamente sia esistita, nell'arco di tempo indicato nei capi di imputazione, l'associazione criminale denominata 'ndrangheta cui lo Scriva ha dichiarato di avere appartenuto; 2) se a tale organizzazione siano

stati, nello stesso periodo, affiliati gli odierni imputati.

I - L'esistenza pluridecennale sul territorio della piana di Gioia Tauro e località limitrofe di consorterie criminali associate dedite ad ogni tipo di attività e traffici illeciti, é realtà da sempre ben nota alla generalità dei cittadini residenti in quelle contrade. Tale consapevolezza é stata ed é alimentata dalla costante ed ininterrotta, nel corso degli anni, consumazione, spesso da parte degli stessi personaggi o da individui appartenenti alle stesse famiglie, di numerosissimi e gravissimi delitti di natura tipicamente associativa - quali le estorsioni, il contrabbando, le ricettazioni, i sequestri di persona ,il commercio su larga scala di sostanze stupefacenti, gli attentati dinamitardi, gli omicidi eseguiti con le tipiche modalità mafiose, l'illecito possesso di armi, anche sofisticate, e munizioni, l'accaparramento monopolistico di attività imprenditoriali e commerciali, la devastazione del territorio attraverso la edificazione illegale di case e di interi quartieri, l'acquisizione in proprietà di vasti latifondi, la presenza in armi ed in atteggiamenti sospetti di

personaggi equivoci, le frequenti esplosioni di violenza che accompagnano le rituali faide e guerre di mafia che disseminano di cadaveri il territorio - ed ancora dalla quasi impossibilità di individuare i responsabili di così gravi delitti, dall'atteggiamento reticente delle vittime, dalle grandi ed improvvise ricchezze, segnalate in capo a personaggi privi di qualsiasi attività lavorativa, che costituiscono segnali ineludibili attraverso i quali é facile percepire la presenza sul territorio di bande criminali mafiose.

Realtà criminale, peraltro, direttamente percepita dalla Corte che ha avuto modo, nel corso del lungo dibattimento, di rilevare non solo l'assenza di parti civili, ma la posizione assolutamente reticente assunta dalle vittime e dalle parti offese che, o per il rispetto delle "regole d'onore" cui in precedenza si é accennato o per paura di ritorsioni, si sono ben guardate dal testimoniare contro i responsabili di tanti efferati delitti e sono giunte, con Facchineri Michele, addirittura a difendere i propri acerrimi nemici (Albanese Rocco e Francesco).

Tale realtà, ribadita dalle sorelle Scandinaro, é, del resto, ormai da tempo consacrata in centinaia

di rapporti giudiziari; di guisa che chi dovesse a tal proposito nutrire ancora dei dubbi, altro non dovrebbe fare che rileggersi l'imponente documentazione in atti, che pur raccoglie solo una piccola parte dell'attività investigativa sviluppatasi nel corso di tanti anni.

Proprio la visione unitaria di tale imponente materiale - al quale si é già fatto ampio riferimento nei capitoli precedenti, ai quali si rinvia - la lettura complessiva delle centinaia di vicende delittuose succedutesi nel corso di tanti anni, solo in piccola parte confluite nel presente procedimento, consentono di registrare le reciproche interconnessioni e di verificare l'esistenza dell'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta, effettivamente organizzata - secondo lo schema rivelato dallo Scriva - su basi territoriali, in consorterie familiari tra loro generalmente collegate e talvolta in conflitto. L'esistenza di tale organizzazione, peraltro, ha ricevuto, ormai da anni, precisi riscontri giudiziari, a partire dalla già richiamata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 gennaio 1979 che ne ha individuato l'origine, i riti, i sistemi operativi, le strategie criminali, la dislocazione su tutto il territo-

rio della Provincia, i collegamenti nazionali ed internazionali; giudizi e valutazioni successivamente ribaditi dalla pur richiamata sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 21 luglio 1981 relativa ai c.d. "fatti di Razzà" (vol. 338 cart. 60 e 139) e da successivi provvedimenti giudiziari.

Pienamente riscontrate devono, quindi, ritenersi le rivelazioni dello Scriva relative all'esistenza dell'associazione criminale in argomento, rivelazioni che, del resto, hanno ricevuto precise e significative conferme da ulteriori, seppur meno dettagliate, dichiarazioni di altri individui ben addentro nei segreti di tale organizzazione. Così Palermo Antonio, fratello di Palermo Pasquale, noto agli inquirenti per suoi legami con il clan dei Mancuso di Limbadi (f. 162 vol. 394 cart. 69, vol. 334 cart. 59); De Fazio Leopoldo, che ha stilato una mappa dell'organizzazione relativamente alla zona di Tropea (vol. 235 cart. 41); Brunero Franco e Primo Carraro, che hanno segnalato l'intensa operatività dell'organizzazione criminale calabrese, inserita in tutte le più proficue attività criminose e con importanti collegamenti fuori dal territorio regionale (f. 239, 243 e 246 vol. 339 cart. 60).

Tutte le citate dichiarazioni hanno concordemente descritto la 'ndrangheta come un'associazione criminale gerarchica costituita su base territoriale e con importanti collegamenti extraregionali e ne hanno fornito un'immagine pienamente corrispondente a quella evidenziata dallo Scriva, che si trova anche riprodotta nel c.d. "manuale Purita", cioè nel manoscritto sequestrato nell'abitazione del mafioso Purita Nicola (vol. 394 cart. 69). Mentre gli agenti di custodia Iunti Ciriaco e De Bonis Antonio hanno confermato le rivelazioni del collaboratore relative alla "presenza" dell'organizzazione calabrese anche all'interno dell'istituzione carceraria (f. 230-231 vol. 339 cart. 60). Rivelazioni in seguito confermate, nel loro complesso, da altri "pentiti" (Marasco, Ippoliti, Sorini, D'Amico) che hanno ribadito l'esistenza sul territorio calabrese e, per quanto più direttamente oggi interessa, sul territorio della piana gioiese, dell'associazione criminale denominata 'ndrangheta. Associazione avente caratteristiche identiche a quelle indicate dallo Scriva, costituita, relativamente alle località che oggi interessano, dalle stesse "famiglie" indicate dal predetto collaboratore ed individuate anche dalla Corte d'Assise di

Palmi con la già richiamata sentenza dell'8 febbraio 1993, ancora non esecutiva (cart. 161), che si é giovata della collaborazione di Salvatore Marasco, un tempo affiliato al clan dei Pesce, che ha confessato di essere esecutore materiale, in concorso con altri affiliati, di numerosi omicidi per i quali egli stesso é stato condannato a pesanti pene detentive.

Ancor più di recente si hanno notizie giornalistiche di numerosi "pentimenti" di qualificati esponenti dell'associazione criminale calabrese, che ulteriormente ne hanno disvelato le malefatte e che comunque - indipendentemente dall'esito dei numerosi procedimenti penali instaurati sulle dichiarazioni di tanti collaboratori di giustizia - ribadiscono l'esistenza sul territorio calabrese di tale associazione criminale, cui sono state attribuite organizzazione e strategie operative non dissimili da quelle circa dieci anni prima rivelate dallo Scriva.

II - Come si é già avuto modo di rilevare, Giuseppe Scriva ha disegnato, nel corso dei diversi interrogatori resi, una vera e propria mappa delle cosche mafiose operanti nel territorio, delle quali ha

indicato i nomi dei capi e dei singoli affiliati. Anche con riferimento alle indicazioni nominative fornite dal collaboratore - peraltro molto più numerose rispetto a quelle che risultano contenute nei capi d'imputazione (49 e 74) - la Corte ritiene, coerentemente con i principi già esposti, di procedere alla verifica esterna delle rivelazioni del collaboratore ed accertare se le singole indicazioni di costui trovino in atti significative conferme, di guisa che possa ritenersi certo l'inserimento di ciascuno nel sodalizio criminoso in questione. Inserimento che, d'altra parte, può cogliersi anche dall'esame delle condotte di vita dei singoli personaggi, delle situazioni in cui essi si trovano coinvolti, dei rapporti che tra loro intercorrono. Così, significative devono ritenersi le relazioni di parentela, di affinità, di frequentazione, di affari che legano un soggetto a personaggi di sicura caratura mafiosa, le improvvise ed apparentemente immotivate irreperibilità (evidentemente dirette, non tanto ad eludere gli interventi delle forze dell'ordine, quanto a mantenere ogni più ampia libertà d'azione per l'esecuzione dei delitti programmati, a rendere difficile ogni tentativo d'incriminazione, a sottrarsi agli

attacchi degli avversari), le lunghe latitanze (che presuppongono grandi disponibilità finanziarie e vasti appoggi), l'assenza di stabili attività lavorative a fronte di dispendiosi sistemi di vita, gli ingiustificati e repentini arricchimenti, i precedenti penali ed i carichi pendenti (sintomi di una scelta di vita dedita al delitto). Altrettanto significativi sono: la partecipazione a determinati reati funzionali all'esistenza dell'organizzazione (porto e detenzione di armi e di esplosivi, favoreggiamento), il possesso di particolari attrezzature (giubbotti antiproiettile, auto blindate, radio ricetrasmittenti, abitazioni fortificate) che implicano la consapevolezza del soggetto di poter essere oggetto di attentati alla vita, l'essere rimasto vittima di tale attentati, e così via.
Tanto premesso in generale, osserva la Corte che l'appartenenza all'associazione criminosa appare sicuramente emersa agli atti nei confronti di quanti sono stati coinvolti nelle diverse faide e guerre di mafia di cui nei precedenti capitoli si é ampiamente trattato.

1 - Ciò vale, anzitutto, per la tristemente famosa faida di Cittanova, che per decenni ha visto impe-

gnate a decimarsi le famiglie Raso-Albanese-Gullace e Facchineri ed i rispettivi affiliati e fiancheggiatori; vicende già esaminate nei precedenti capitoli, ai quali si rimanda (pag. 290 e segg.). L'attiva partecipazione alla faida e la inquietante operatività dei due gruppi contrapposti in diverse zone d'Italia, anche al di fuori del ventennale contrasto con gli avversari, forniscono prova certa della partecipazione di almeno taluni dei componenti le predette famiglie all'associazione criminale in questione.

Di questa hanno, dunque, certamente fatto parte, relativamente al periodo indicato nel capo d'imputazione nº 74, ALBANESE FRANCESCO, ALBANESE ROCCO e COSENTINO TOMMASO, ritenuti responsabili della uccisione di alcuni personaggi appartenenti al gruppo avversario dei Facchineri (Marvaso Marcello e Varone Giorgio, retro pag. 467 e 494) ed ancora, quanto ad Albanese Francesco, delle vicende delittuose legate alla ricerca di Monteleone Salvatore (retro pag. 658). Ugualmente indicativi dell'inserimento di costoro nella predetta associazione sono, quanto ai fratelli Albanese, le condanne definitivamente inflitte per altri omicidi consumati ai danni di altri componenti la famiglia Facchi-

neri (retro pag. 318), le lunghe latitanze, la loro ripetuta presenza in armi sul territorio (retro pag. 313 e 314), gli attentati alla vita di cui loro stessi ed i loro familiari sono rimasti vittime (nella faida é caduto, tra gli altri, il loro padre Albanese Raffaele, retro pag. 381); ancora indicativi di tale inserimento sono, relativamente ai due Albanese ed allo stesso Cosentino, il coinvolgimento e, talvolta, le accertate responsabilità in ordine ai delitti di sicura matrice mafiosa (valgano, per tutte, le condanne inflitte: ad Albanese Francesco per il sequestro a scopo di estorsione dei possidenti Buda Carmelo e Zerbi Domenico, ad Albanese Rocco per il sequestro del possidente Leuzzi Pasquale ed a Cosentino Tommaso per il sequestro di Toraldo Bernardo), i frequenti rapporti giudiziari che negli anni ne hanno ribadito il coinvolgimento in gravi vicende delittuose e l'inserimento in organismi criminali di matrice mafiosa (vol. 206 cart. 28; vol. 295 e 296 cart. 53, vol. 301 cart. 55), i provvedimenti di prevenzione adottati a loro carico (vol. 271 cart. 51).

Dello stesso gruppo criminale hanno fatto parte nel periodo che in questa sede interessa, RASO GIUSEPPE, GULLACE CARMELO e BRUZZI' CAMILLO. In tali casi

l'indicazione nominativa dello Scriva ha trovato conferma non solo nei rapporti di parentela e di frequentazione dei tre imputati con Albanese Francesco e Albanese Rocco ed altri personaggi le cui responsabilità, in ordine alle vicende di faida, sono state giudizialmente accertate, ma, ancora, nei loro rapporti di parentela con talune delle numerose vittime cadute sul campo della guerra di mafia (tra cui gli stessi genitori di taluno di essi), nelle loro frequenti latitanze, nel loro coinvolgimento in taluni dei numerosi omicidi legati alla faida sui quali, relativamente al Gullace ed al Bruzzì, si é avuto già modo di soffermarsi nei capitoli precedenti, ai quali si rimanda (retro pag. 535). Nè possono essere sottaciute le ripetute presenze in armi sul territorio di tutti e tre gli imputati, sorpresi in atteggiamenti sospetti anche in tempi più recenti (retro pag. 311-312-317), i frequenti rapporti giudiziari che a più riprese ne hanno ribadito il coinvolgimento in gravi vicende delittuose e l'inserimento in organizzazioni criminali di stampo mafioso (vol. 296-297 cart. 53; vol. 299 cart. 54), i provvedimenti di prevenzione emessi a loro carico (vol. 276-282 cart. 51; vol. 291 cart. 52), le antiche

(Raso Giuseppe) e recenti (Bruzzi Camillo) condanne per reati associativi (cart. 158); né può omettersi, infine, di rilevare, quanto al Bruzzi, che già nella citata sentenza dei "sessanta" egli é stato indicato quale titolare - benché semplice muratore - di un'azienda di autotrasporti che, nel settore del trasporto del materiale inerte, ha partecipato ai lavori di costruzione del V centro siderurgico di Gioia Tauro (f. 16 vol. 340 cart. 61); settore notoriamente monopolizzato direttamente, o con la copertura di prestanome, da tutte le "cosche federate" della piana gioiese.

2 - Anche con riferimento alla faida di Taurianova tra i Monteleone ed i Martino-Avignone, si é avuto modo di segnalare nei capitoli precedenti, ai quali si rimanda, il coinvolgimento di AVIGNONE GIUSEPPE nella faida (retro pag. 559) e nell'omicidio di Monteleone Domenico, capo della cosca avversaria (retro pag 620); in quelle stesse occasioni si é avuto modo anche di segnalare il coinvolgimento dell'Avignone nel processo "dei sessanta" ed in quello relativo ai "fatti di Razzà", le condanne per altri gravi reati, tra cui diverse associazioni per delinquere, il suo proficuo inserimento nei

lavori del V centro siderurgico ed in quelli per il raddoppio della linea ferrata Reggio-Villa S.Giovanni. Vicende che, a parere della Corte, valgono a riscontrare abbondantemente la indicazione dell'Avignone, da parte di Giuseppe Scriva, quale capo di una delle più temute cosche della piana gioiese (vol. 295 cart. 53; f. 516 vol. 398 cart. 70).

3 - Analoghe considerazioni valgono per CREA TEODORO che, sebbene assolto da questa Corte dai delitti di sangue di stampo mafioso attribuitigli dall'accusa (retro pag. 575-610-711), da anni occupa un posto certamente di rilievo nell'associazione criminale, quale capo della cosca di Rizziconi. Ruolo, del resto, riconosciutogli, oltre che dallo Scriva, da Furfaro Arcangelo che ha, altresì, evidenziato, fin dall'aprile-agosto 1983, gli stretti rapporti che, almeno all'epoca, legavano il Crea a Giuseppe Piromalli (vol. 206 cart. 28). Latitanze lunghe e frequenti, condanne per omicidio, associazioni per delinquere e tentativi di estorsione, sottoposizione a misure di prevenzione (vol. 279 cart. 51) costituiscono il curriculum criminale del Crea che segnala, fin dall'età più

giovane, una condanna per omicidio (vol. 296 cart. 53). Lo stesso Crea, a conferma del rilievo mafioso ormai raggiunto, ha avuto il privilegio di essere coinvolto, insieme con i più qualificati esponenti della mafia locale, nel procedimento c.d. "dei sessanta", che ne ha accertato, tra l'altro, l'attivo inserimento nei lavori del V centro siderurgico, attraverso i soliti prestanome, notoriamente monopolizzati da tutte le più importanti famiglie mafiose della piana gioiese. Ruolo e prestigio rimasti immutati negli anni successivi, e forse ancora più rafforzati, se é vero che in successivi rapporti giudiziari egli é stato ripetutamente segnalato, ed in qualche occasione condannato, quale autore, in concorso con altri, di delitti di stampo mafioso (f. 1436 vol. 400 cart. 71).

4 - In ordine all'operatività in Castellace e dintorni della cosca mafiosa Mammoliti-Rugolo si é già avuto modo di riferire in altro capitolo (retro pag. 670) i cui contenuti devono essere richiamati anche relativamente alla posizione di capo cosca attribuita a MAMMOLITI SAVERIO - in relazione al quale l'indicazione nominativa dello Scriva può ritenersi ampiamente confermata - e di sicuro allea-

to dello stesso attribuita a RUGOLO DOMENICO. La figura di quest'ultimo, sebbene appaia agli atti del processo più defilata, rispetto a quella del Mammoliti, é, al pari di questa, attivamente e con ruolo di vertice inserita nel clan mafioso, come del resto dimostrano le vicende giudiziarie che, fin dalla fine degli anni sessanta, lo hanno visto protagonista insieme con il Mammoliti e, almeno in una occasione, insieme con costui condannato per i delitti di associazione a delinquere ed estorsione continuata (sentenza 20-6-1970 Corte d'Assise Palmi), come é possibile rilevare dall'esame del decreto nº 333/92 MP del Tribunale di Reggio Calabria (cart. 140) e dei rispettivi certificati penali (cart. 145). L'unicità strutturale ed operativa della cosca risale, come risulta anche nel citato decreto, agli anni settanta ed é stata consacrata dal matrimonio tra Mammoliti Antonino, fratello di Saverio, e Rugolo Clara, sorella di Domenico; evento che nelle società criminali calabresi costituisce, da sempre, segnale inequivocabile di precisa alleanza di interessi tra le famiglie interessate. La contiguità di vita e di rapporti delinquenziali tra i due imputati, già segnalata nella citata sentenza della corte d'Assise di Palmi

del 20-6-1970, é stata successivamente ribadita dal Tribunale di Reggio Calabria che, nel riconoscerne la comune appartenenza allo stesso sodalizio criminale, ha loro imposto la misura di prevenzione del soggiorno obbligato (vol. 291 cart. 52); misura alla quale, ancora insieme, il Mammoliti ed il Rugolo si sono sottratti rendendosi irreperibili. Tale contiguità di vita non si é in seguito interrotta se é vero che nell'ottobre 1974 i due, all'epoca latitanti, sono stati sorpresi insieme in agro di Castellace e se nel marzo del 1976, ancora una volta insieme ed ancora latitanti, essi sono stati sorpresi dai Carabinieri di Castellace in località "oliveto Vocisano" (vol. 297 cart. 53 voce Mammoliti). Contiguità di vita e di interessi, generalmente diretti all'accaparramento, con i soliti sistemi dell'intimidazione mafiosa, di estese proprietà terriere, segnalata, sia pure - quanto al Rugolo - in maniera non ritenuta sufficiente in occasione del procedimento "dei sessanta" e, più di recente, ribadita in occasione di un'inchiesta nella quale risultano coinvolti non solo il Mammoliti ed il Rugolo, accusati di aver promosso e diretto un'associazione mafiosa armata finalizzata alla consumazione di delitti contro il patrimonio,

ma anche le donne delle loro famiglie, tra cui Rugolo Clara e la stessa moglie del Mammoliti. Ampiamente verificata deve, quindi, ritenersi la indicazione nominativa dello Scriva relativa all'appartenenza, non solo di Mammoliti Saverio, ma anche di Rugolo Domenico alla cosca mafiosa che dai due prende il nome.

5 - Ugualmente positivamente verificata deve ritenersi la indicazione, da parte del collaboratore, di PIROMALLI GIUSEPPE (vol. 299 cart. 54) quale capo della più potente ed autorevole cosca mafiosa operante nella piana gioiese (f. 46 vol. 397 cart. 70). La posizione di prestigio da costui ricoperta nell'organizzazione criminale in questione emerge, in modo chiaro ed indiscutibile, da ogni pagina dell'imponente materiale probatorio acquisito agli atti del processo. Prestigio ed autorevolezza personali molto risalenti negli anni e che si sono definitivamente consolidati, a partire dal 1979, dopo la morte del fratello Girolamo Piromalli, capo riconosciuto del clan gioiese. Richiamato quanto in precedenza riferito circa la faida Piromalli-Fedele (retro pag. 693) ed i forti sospetti di un coinvolgimento di Giuseppe Piromalli in alcuni degli

omicidi che hanno caratterizzato tale scontro (in particolare, i congiunti e la fidanzata di Franco Salvatore, ucciso il 18 agosto 1975, hanno indicato nel clan Piromalli, ed in particolare in Giuseppe Piromalli, il responsabile dell'omicidio del congiunto), basterà ricordare, quale ulteriore riscontro giudiziario delle rivelazioni di Giuseppe Scriva, la più volte citata sentenza del 4 gennaio 1979 del Tribunale di Reggio Calabria (vol. 340 cart. 61) che ne ha ampiamente delineato la figura e la posizione che già a quel tempo, e malgrado la presenza del fratello Girolamo, erano caratterizzate da grande prestigio, non solo all'interno del clan familiare, ma di tutta l'organizzazione criminale calabrese.

Sentenza che ha, altresì, evidenziato la grande operatività del clan Piromalli, sempre con ruolo di vertice e di guida rispetto alle altre cosche della zona, anche nel settore degli appalti pubblici, equamente divisi, secondo precisi criteri spartitori, tra le diverse cosche "federate" della piana gioiese. Operatività che non é stata minimamente scalfita da quella inchiesta e dalle condanne inflitte con quella sentenza se é vero che, anche nel periodo successivo, le stesse cosche, ed in

testa il clan Piromalli, hanno continuato tranquillamente a ricavare ingenti profitti da quegli appalti (rapporto CC Gioia Tauro del 13-6-1984 f. 47 vol. 63 cart. 10).

La posizione del Piromalli all'interno dell'organizzazione mafiosa in questione é stata successivamente ribadita dalla sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 18 luglio 1985, che ha lucidamente ricostruito lo scontro mafioso esploso nei primi anni ottanta tra i Piromalli ed i Tripodi - ai quali si sono affiancati i Fedele - ed il ruolo in tale occasione ricoperto da Giuseppe Piromalli (vol. 417 cart. 75, in app. cart. 136). Più di recente, é stato Marasco Salvatore a ricordare il ruolo di "capo dei capi" ricoperto da costui e segnalato nella citata sentenza di questa Corte d'Assise dell'8 febbraio 1993 (cart. 161).

6 - Giuseppe Scriva ha indicato tra i gruppi mafiosi più rappresentativi della piana di Gioia Tauro, il clan rosarnese dei Pesce. Tale indicazione, ribadita dalle sorelle Scandinaro e, successivamente, da Marasco Salvatore, trova in atti precisi ed indiscutibili riscontri.

Già al tempo dell'inchiesta relativa al

procedimento a carico " dei sessanta", più volte citato, é stata segnalata la prepotente ascesa, negli anni settanta, nel panorama mafioso della piana gioiese, del gruppo delinquenziale guidato da Pesce Giuseppe, favorita anche dalla decimazione delle cosche Cunsolo e Scriva, un tempo egemoni in Rosarno. Proprio la eliminazione di Francesco Scriva avrebbe segnato, secondo i risultati cui é pervenuta quella inchiesta, la prestigiosa carriera di Giuseppe Pesce indicato, da allora in poi, come il capo indiscusso della mafia rosarnese, molto legato ai Piromalli. Posizione di prestigio solo parzialmente documentata dalle vicende giudiziarie nelle quali il Pesce é stato coinvolto, ma che tuttavia segnalano il mafioso di razza che, partito dalle guardianie abusive, é giunto ai vertici dell'organizzazione mafiosa della piana gioiese tanto da essere indicato da Salvatore Marasco "capo dei capi" ("zio Peppino") al posto di Giuseppe Piromalli ormai impossibilitato, dalle vicende giudiziarie nelle quali era stato pesantemente coinvolto, a svolgere tale ruolo.

La condizionante presenza in Rosarno del clan Pesce ed il ruolo guida assunto da Giuseppe Pesce é stato segnalato dai Carabinieri del Gruppo di Reggio

Calabria, con rapporto del 20 novembre 1980, che hanno altresì rilevato i legami che il clan aveva stretto con le più importanti cosche della piana gioiese, comprese quelle dei Piromalli e dei Mammoliti (f. 1586 vol. 400 cart. 71). Nello stesso rapporto é stato segnalato che il sodalizio era caratterizzato da strettissimi vincoli di parentela tra gli associati ed estendeva il proprio dominio sui territori compresi nei comuni di Rosarno e San Ferdinando, suddivisi con altre importanti cosche secondo precise e rigorose ripartizioni territoriali. E' stato, altresì, segnalato che il gruppo era particolarmente attivo nel settore agrumicolo ed olivicolo, al quale era solito attingere con la pratica costante dell'estorsione ed attraverso l'infiltrazione nelle stesse strutture cooperativistiche create dagli imprenditori agricoli per meglio resistere alla pressione mafiosa; é stato, inine, rilevato che il clan era costantemente presente nei subappalti relativi al costruendo porto di Gioia Tauro e che non trascurava i contatti di natura politica. Rapporto che é divenuto punto di riferimento di un'importante inchiesta che ha ricevuto significative conferme giudiziarie con la sentenza (ancora non esecutiva) del 12 febbraio

1985 del Tribunale di Palmi che ha condannato per il delitto di associazione per delinquere: Pesce Giuseppe (1923), Pesce Vincenzo (1952), Pesce Antonino (1953), Pesce Giuseppe (1954), Pesce Rocco (1957), Iannace Giuseppe e Di Marte Giuseppe (cart. 139).

In altre importanti inchieste sono stati successivamente coinvolti Pesce Giuseppe ed i suoi affiliati, a conferma della crescente operatività della cosca; l'ultima di tali inchieste dalla quale si ha notizia é quella portante il nº 437/90 RGPM Palmi, a carico di Pesce Giuseppe ed altri, che sembra ribadirne i pesanti profili mafiosi e rivelarne inquietanti collegamenti internazionali (cart. 144).

Della cosca in questione, oltre a Pesce Giuseppe, deceduto il 29 maggio 1992, fa parte, e con ruolo di grande rilievo, PESCE ANTONINO (vol. 298 cart. 70), nipote del boss defunto. Costui, già ritenuto da questa Corte responsabile dell'omicidio di La Malfa Sabatino (retro pag. 909) e dell'emblematico episodio di "Villa Rosa" (retro pag. 658), in passato condannato per altro omicidio ai danni di tale Arcuri Vincenzo (pregiudicato appartenente al clan mafioso avverso), condannato per il delitto di

associazione per delinquere con la citata sentenza del Tribunale di Palmi del 12 febbraio 1985 (cart. 139), sospettato di essere autore di numerosi altri omicidi, é stato indicato, non solo dallo Scriva, ma anche dalle sorelle Scandinaro, come uno degli elementi di vertice della cosca; mentre, più di recente, Marasco Salvatore ha ribadito tale ruolo e lo ha indicato quale responsabile di alcune rapine, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazioni per delinquere di stampo mafioso e finalizzate allo spaccio di stupefacenti, dell'omicidio di Cappone Consolato (zio dello Scriva); delitti per i quali é stato recentemente condannato all'ergastolo, e ad altre pene detentive, con la citata sentenza - gravata di appello - di questa Corte d'Assise dell'8 febbraio 1993 (cart. 161). Le lunghe latitanze, le improvvise ed apparentemente immotivate irreperibilità, l'elevata posizione economica raggiunta, dal nulla, malgrado latitanze e detenzioni, la ripetuta sottoposizione a misure di prevenzione (vol. 290 cart. 52), l'ultima delle quali imposta con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 9 aprile 1993 (cart. 140), ne ribadiscono il pieno ed autorevole inserimento nella cosca già capeggiata dallo zio Giuseppe Pesce.

Analoghe considerazioni valgono per PESCE ROCCO, nipote anch'egli del defunto capo clan, segnalatosi giovanissimo per la sua pericolosità sociale tanto da essere sottoposto, appena ventenne, alla sorveglianza speciale per il periodo di due anni (vol. 290 cart. 52). Ripetutamente denunciato dai Carabinieri con altri componenti la cosca (vol. 304 cart. 55), condannato per il delitto di associazione per delinquere con la citata sentenza del Tribunale di Palmi del 12 febbraio 1985 e con precedente sentenza dello stesso Tribunale del 30 dicembre 1981 per porto e detenzione di un ordigno esplosivo confezionato artigianalmente (in tale occasione é stato sorpreso in compagnia di altri due giovani a bordo di un'autovettura in sosta nei pressi di un magazzino di proprietà del commerciante Morabito Domenico), é stato indicato, oltre che dallo Scriva, anche dalle Scandinaro quale attivo affiliato alla cosca Pesce. Più recentemente lo stesso Marasco ha ribadito le accuse dello Scriva e lo ha indicato quale affiliato al clan e responsabile, in concorso con altri, dell'omicidio di Lemmma Vincenzo (per tale delitto la Corte d'Assise di Palmi - sent. dell'8-2-1993 - lo ha condannato all'ergastolo, mentre per il reato associativo é stato condannato

alla pena di anni otto di reclusione - cart. 161). A causa della pericolosità sociale dimostrata, anche Pesce Rocco é stato, in passato (vol. 290 cart. 52), ed anche recentemente (cart. 140), sottoposto dal Tribunale di Reggio Calabria a misura di prevenzione.

PESCE VINCENZO, nipote del capo clan e fratello di Antonino e Rocco, é anche lui personaggio di spicco della cosca, dotato, rispetto ai congiunti, di non minore pericolosità sociale. L'indicazione dello Scriva quale affiliato al gruppo rosarnese é stata confermata, oltre che dalle Scandinaro, dai rapporti giudiziari che lo hanno denunciato per diversi reati, di matrice mafiosa, in concorso con altri componenti il clan familiare (vol. 304 cart. 55). Anche Marasco Salvatore ha ribadito la posizione di prestigio raggiunta dal Pesce all'interno della cosca e lo ha indicato quale autore, in concorso con altri, del duplice omicidio ai danni di Giacobbe Annunziata e Giacobbe Antonio, di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata allo spaccio di stupefacenti; delitti per i quali é stato condannato all'ergastolo e ad altre pene detentive (cart. 161). Ancor più recentemente, la pericolosità sociale dell'imputato é stata ribadita

dal Tribunale di Reggio Calabria che lo ha sottoposto a misura di prevenzione (cart. 140).

Altrettanto pericoloso é PESCE GIUSEPPE (1954), anch'egli nipote del defunto ed omonimo capo clan. Anche in questo caso, l'indicazione nominativa dello Scriva é stata confermata dalle Scandinaro ed appare ampiamente ribadita dai precedenti penali, non numerosi, ma significativi, dal suo coinvolgimento in gravi delitti in concorso con diversi esponenti del clan di appartenenza, dalle antiche (vol. 290 cart. 52) e più recenti (cart. 140) sottoposizioni a misure di prevenzione, dalle condanne per associazione a delinquere inflittegli con la citata sentenza del Tribunale di Palmi il 12 febbraio 1985 (cart. 139) e, ancora di recente, su rivelazioni di Marasco Salvatore, dalla corte d'Assise di Palmi (cart. 161).

Di MARTE GIUSEPPE, già ritenuto da questa Corte esecutore materiale, in concorso con Pesce Antonino, dell'omicidio di La Malfa Sabatino (retro pag. 909), cognato di Pesce Vincenzo e già sottoposto a misura di prevenzione (vol. 280 cart. 51), é elemento sicuramente inserito, e con ruolo di rilievo, nella cosca Pesce, secondo quanto hanno ribadito le Scandinaro e secondo quanto ha, altresì, accertato

il Tribunale di Palmi con la sentenza del 12 febbraio 1985, più volte citata. L'affiliazione alla cosca, peraltro, é stata, altresì, ripetutamente segnalata dai Carabinieri che, con diversi rapporti, (vol. 296 cart. 53; vol. 301-304 cart. 55 voce Albanese Francesco e Pesce Giuseppe) lo hanno denunciato, insieme con altri appartenenti al clan, come Pesce Antonino, Pesce Giuseppe ed altri, per gravi reati di matrice mafiosa.

IANNACE GIUSEPPE, genero del defunto Pesce Giuseppe, é sicuramente inserito nella cosca rosarnese. Anche in questo caso, invero, la indicazione di Giuseppe Scriva ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni delle Scandinaro, nei ripetuti rapporti con cui i Carabinieri lo hanno denunciato insieme con diversi esponenti della cosca (vol. 206 cart. 28; vol. 297 cart. 53; vol. 296 cart. 53 voce Di Marte Giuseppe; vol. 301 cart. 55 voce Albanese Francesco), nella condanna per associazione a delinquere inflittagli dal Tribunale di Palmi (cart. 139) e nelle misure di prevenzione, antiche (vol. 283 cart. 52) e recenti (cart. 140) impostegli dal Tribunale di Reggio Calabria.

CALABRESE MARTINO, interessato, con altri esponenti delle cosche federate della piana Gioiese, nelle

ricerche di Monteleone Salvatore (retro pag. 658), vanta un'antica e rilevante militanza mafiosa testimoniata non solo da Giuseppe Scriva, ma anche dalle sorelle Scandinaro. Il suo curriculum delinquenziale, peraltro, così come emerge solo dall'esame del certificato penale (cart. 145), ne denuncia l'inserimento nelle organizzazioni criminali della piana gioiese non solo per la consistenza delle condanne che vi risultano annotate, ma anche per la qualità delle stesse. Condanne per evasione, violazione delle prescrizioni imposte in sede di applicazione di misure di prevenzione, resistenza a pubblico ufficiale, falsità in scrittura privata, tentata estorsione continuata, violazione delle norme sul controllo delle armi e degli esplosivi, sono segnali indicativi dell'appartenenza dell'imputato ad organizzazioni delinquenziali, come del resto ha accertato il Tribunale di Palmi, con sentenza del 7 marzo 1987, che lo ha riconosciuto colpevole del delitto di associazione per delinquere e lo ha condannato a due anni di reclusione.Anche nel caso del Calabrese, quindi, la indicazione nominativa dello Scriva, ribadita dalle sorelle Scandinaro, appare ampiamente verificata dagli atti processuali che, d'altra parte, ad

ulteriore conferma delle rivelazioni del collaboratore, segnalano l'applicazione, nei confronti dell'imputato, di misure di prevenzione (vol. 278 cart. 51), immotivate irreperibilità e latitanze trascorse in compagnia di qualificati esponenti della cosca Pesce, quali Lombardo Domenico, Pesce Giuseppe e Pesce Francesco (f. 832 vol. 398 cart. 70). Si vuole, anzi, da parte delle forze di polizia, che il Calabrese, un tempo legato alla cosca dei Cianci di San Martino di Taurianova, proprio per ragioni connesse al suo stato di latitanza, abbia chiesto ed ottenuto l'appoggio di Giuseppe Pesce e sia, quindi, transitato dalla cosca di San Martino a quella di Rosarno.

DOMINELLO SAVERIO é stato indicato dallo Scriva e dalle Scandinaro quale "faccendiere" inserito nell'organigramma della cosca Pesce. Sebbene "nulla" risulti nel suo certificato penale, vi sono in atti segnali significativi del suo inserimento, sia pure con ruolo gregario, nella cosca rosarnese; segnali che hanno indotto il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 30 giugno 1988, a sottoporlo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni (cart. 140). Più volte ed in tempi ben precedenti il "pentimento" dello Scriva,

il Dominello é stato sospettato di essere autore di attentati dinamitardi a scopo estorsivo ai danni di operatori economici della zona ed é stato ripetutamente notato in compagnia di personaggi sicuramente affiliati al clan Pesce. In particolare, in occasione del ferimento del pregiudicato Di Marte Francesco, il Dominello si é recato sul luogo del delitto con la propria autovettura, a bordo della quale é stata notata la presenza di Pesce Giuseppe (1923) e di Di Marte Giuseppe, ai quali fungeva da autista. Questo ed altri episodi dello stesso genere che denotano l'assidua frequentazione dell'imputato con esponenti anche di spicco della cosca rosarnese, la condanna per associazione a delinquere recentemente inflittagli dalla Corte d'Assise di Palmi in seguito alle rivelazioni di Marasco Salvatore (cart. 161), finiscono con il confermare le indicazioni dello Scriva e delle Scandinaro, di guisa che, anche nei confronti del Dominello, deve essere emesso giudizio di responsabilità in ordine al delitto associativo contestato sub capo 74 della rubrica.

GRASSO DOMENICO é elemento sicuramente inserito nell'organigramma della cosca Pesce; anche in questo caso, invero, l'indicazione nominativa dello

Scriva, ribadita dalle sorelle Scandinaro, ha trovato ampie conferme in atti. Testimone sicuro di tale inserimento é, anzitutto, il suo curriculum delinquenziale, quale emerge dal certificato penale acquisito agli atti (cart. 145), che annota diverse condanne per reati tipici degli associati a delinquere che vanno dal falso alla rapina, dal furto al porto e detenzione abusivi di armi da fuoco, dall'estorsione alla stessa associazione per delinquere, delitto del quale é stato ritenuto responsabile e per il quale, é stato condannato già dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con sentenza del 3 ottobre 1977. Tale qualificato curriculum, unito alle ripetute denunce che di volta in volta ne hanno segnalato il coinvolgimento in altri gravi delitti (sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegali di armi, estorsione continuata, associazione per delinquere - vol. 303 cart. 55) ha indotto il Tribunale di Reggio Calabria ad irrogargli, con decreto del 30 giugno 1988, due anni di sorveglianza speciale (cart. 140). Non mancano denunce per omicidio e tentato omicidio che, seppur non hanno avuto seguiti giudiziari, confermano il coinvolgimento del Grasso in vicende di mafia e, quindi, le

rivelazioni di Giuseppe Scriva.

Considerazioni analoghe valgono per PACE DOMENICO, la cui indicazione nominativa trova in atti ampia conferma nel nutrito certificato penale (cart. 145), nei numerosi rapporti giudiziari che ne segnalano frequentazioni e contiguità in affari di mafia con diversi e qualificati esponenti del clan Pesce (f. 135 vol. 60, f. 140 vol. 64 cart. 10; vol. 296 voce Calabrese Martino cart. 53; vol. 303 voce Del Miro Ferdinando e 304 cart. 55), nel decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 3 febbraio 1989, che gli ha imposto tre anni di sorveglianza speciale (cart. 140) e nelle rivelazioni di Marasco Salvatore che lo ha indicato quale affiliato al clan rosarnese e quale responsabile, in concorso con altri componenti dello stesso clan, dell'omicidio di Lemma Vincenzo, delitti per i quali é stato riconosciuto responsabile e condannato all'ergasotolo (cart. 161). Nè possono essere trascurati, poiché ancora indicativi del coinvolgimento dell'imputato in loschi affari di matrice mafiosa, gli avvenimenti del 25 luglio 1981 e del 6 agosto 1984 (cui si fa cenno nel citato decreto del Tribunale di Reggio Calabria) a seguito dei quali egli é stato ricoverato in ospedale per ferite da

arma da fuoco, le cui cause sono rimaste ignote anche se, nel secondo caso, si é potuto accertare che il Pace era stato ferito nel corso di una sparatoria verificatasi in San Ferdinando.

Anche la indicazione di CELINI SALVATORE quale affiliato al clan Pesce ha trovato valide conferme nelle rivelazioni delle sorelle Scandinaro, che lo hanno definito "vecchio boss della mafia che opera per conto proprio". Affermazioni ulteriormente ribadite dai suoi precedenti penali, dal suo frequente coinvolgimento in vicende di mafia (vol. 303 cart. 55; f. 1645 vol. 400 cart. 71) - in passato egli é anche stato oggetto di un attentato (f. 3 vol. 51 cart. 8) - dall'antica (vol. 277 cart. 51) e recente (cart. 140) sottoposizione a misure di prevenzione, dalle stesse dichiarazioni di Marasco Salvatore, che ha segnalato la personalità mafiosa dell'imputato, comunque assolto da ogni addebito dalla Corte d'Assise di Palmi con la citata sentenza dell'8 febbraio 1993 (cart. 161).

MESSINA DEMETRIO ANTONIO, riconosciuto da questa Corte responsabile dell'omicidio di Cappone Giuseppe e degli avvenimenti ad esso immediatamente precedenti (retro pag. 869), é soggetto sicuramente inserito nelle fila della criminalità organizzata

rosarnese. Costituiscono indizi significativi di tale inserimento, a conferma della indicazione nominativa dello Scriva, oltre che il suo coinvolgimento nei delitti sopra richiamati, il già rilevante, malgrado l'età ancora giovane, curriculum delinquenziale (cart. 145), i numerosissimi rapporti giudiziari con i quali é stato denunciato, in concorso con altri esponenti della criminalità organizzata di Rosarno, per gravissimi delitti (vol. 301 voce Albanese Francesco e vol. 303 cart. 55; vol. 298 voce Pesce Antonino cart. 54), le dichiarazioni delle sorelle Scandinaro che hanno ribadito le affermazioni del collaboratore.

7 - Il gruppo familiare dei Pisano é sicuramente inserito nell'associazione criminale rosarnese ed opera in perfetta sintonia con le altre due cosche di Rosarno; quelle dei Pesce e dei Bellocco. Tale inserimento e la contiguità di interessi fra i tre gruppi familiari, segnalata originariamente dallo Scriva, é stata ribadita dalle sorelle Scandinaro e, qualche tempo dopo, da Marasco Salvatore che ne ha rivelato i forti interessi nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti (cart. 161). E non é certo un caso se nell'ambito di una più recente

inchiesta, recante il nº 437/90 RGPM Palmi, a carico di Pesce Giuseppe ed altri - cui si è già fatto riferimento - il gruppo Pisano è stato ancora segnalato all'autorità giudiziaria poiché ritenuto coinvolto, in concorso con i Pesce, in una vasta organizzazione criminale, con importanti collegamenti internazionali, dedita ad ogni tipo di traffico illecito (cart. 144).

Di tale clan familiare hanno certamente fatto parte, relativamente al periodo indicato nel capo d'imputazione, PISANO DOMENICO, PISANO FRANCESCO e PISANO SALVATORE, la cui indicazione nominativa, proveniente dallo Scriva, é stata ribadita dalle sorelle Scandinaro. Ulteriori segnali dell'antico inserimento dei tre imputati nell'organizzazione criminale in questione possono trarsi: dai nutriti certificati penali (cart. 145), che annotano condanne per i delitti tipici della malavita associata; dalle ripetute denunce anche per associazione per delinquere (vol. 301 voce Albanese Francesco e Ascone Antonio, vol. 303 voce d'Agostino Pasquale e vol. 304 cart. 55; vol. 295 voce Bellocco Carmelo cart. 53; f. 1755 vol. 400 cart. 71) che, indipendentemente dal loro esito, ne segnalano i ripetuti coinvolgimenti in vicende delittuose di stampo

mafioso oltre che le continue frequentazioni con autorevoli esponenti della criminalità organizzata; dalla ripetuta loro sottoposizione a misure di prevenzione (vol. 289 cart. 52 e cart. 140).

8 - Giuseppe Scriva ha fatto ripetutamente riferimento alla operatività in Rosarno, fin dai primi anni settanta, di un gruppo mafioso guidato da Bellocco Umberto, strettamente collegato al clan dei Pesce. Degli affiliati a tale gruppo mafioso, denominato clan Bellocco, il collaboratore ha fornito molti nomi, parecchi dei quali, come sempre avviene nelle organizzazioni criminali, parenti tra loro; tra costoro lo Scriva ha, altresì, indicato Bellocco Giuseppe, fratello del capo clan nonché cognato, correo e favoreggiatore, un tempo, della latitanza dello stesso collaboratore che, proprio per tale condizione, aveva avuto modo di apprendere molte delle vicende delittuose che negli anni settanta e fino ai primi anni ottanta avevano coinvolto la cosca in questione.
Di una "cosca Bellocco .... particolarmente efficiente ed agguerrita, tipica espressione della nuova mafia, formatasi nel volgere di pochi anni intorno alla figura di Bellocco Umberto" hanno

ampiamente trattato, con rap del 20 novembre 1980, i Carabinieri del Grup Reggio Calabria (f. 724 vol. 398 cart. 70). occasione gli investigatori hanno evidenzi ferocia e la temerarietà del gruppo crimina cui adepti si erano segnalati per le loro g anguinarie, ed hanno ricordato, tra le altre, ura di Bellocco Antonino, cugino di Umberto, annato all'ergastolo per avere ucciso la sor il cognato e persino li loro figlioletto d ci anni, per asseriti "motivi d'onore". Nell esso rapporto sono stati, altresi, segnalati i cisi collegamenti che il gruppo in questio anteneva con tutte le più importanti "famigl di Rosarno e della piana di Gioia Tauro, tra le li quelle dei Piromalli e dei Mammoliti.

Pochi mesi prima, il 13 agosto 1980 erano stati i Carabinieri di Gioia Tauro a denun re l'inquietante presenza e l'operatività d la cosca in questione, taluni dei cui compone i (Bellocco Umberto, Rocco e Mario, Ascone Sal tore, Sibio Giovanni e Cicala Pasquale) sono stat denunciati - in stato di arresto o di irreperibil tà - perché ritenuti affiliati ad un clan mafioso dedito alle estorsioni (vol. 295 cart. 53 voce Bellocco Mario);

delitti grazie ai quali la famiglia Bellocco, nata nell'indigenza, senza svolgere alcuna attività lavorativa, aveva già allora raggiunto una florida posizione economica manifestata, tra l'altro, con la costruzione di un palazzo di notevoli dimensioni e con l'acquisto di un'autovettura blindata del valore di quaranta milioni.

Concetti ancora ribaditi in altro rapporto giudiziario, del 15 novembre 1983, che ha ulteriormente precisato i settori di interesse della cosca che spaziavano dall'attività d'impresa, ovviamente condotta, attraverso la costituzione di diverse società, con gli strumenti dell'intimidazione e, se necessario, dell'omicidio, all'attività commerciale attraverso la costituzione di altre società inserite nel settore della commercializzazione dei prodotti agrumicoli, alle attività delinquenziali tradizionali, essenzialmente rivolte al classico filone delle estorsioni ed anche dei sequestri di persona a scopo di estorsione, settore nel quale la banda si sarebbe segnalata, secondo gli investigatori, con il sequestro di Vito Giuliani, rapito il 26 novembre 1976 in provincia di Bari. Nello stesso rapporto sono stati segnalati i collegamenti della cosca con la camorra napoletana e con la malavita

pugliese; a proposito di questa, é stato ricordato l'arresto in provincia di Lecce (Casalabate), il 24 giugno 1983, di Bellocco Umberto, Rao Gaetano, La Rosa Francesco ed altri calabresi e di sei pregiudicati pugliesi, trovati in possesso di armi e munizioni e di materiale generalmente adoperato per i sequestri di persona (vol. 2 cart. 1).

Più di recente, nel corso di dichiarazioni rese tra la fine del 1988 ed i primi mesi del 1989, Marasco Salvatore ha ribadito l'operatività in Rosarno della cosca Bellocco, i suoi rapporti (non sempre idilliaci) con gli altri gruppi mafiosi di Rosarno e della piana gioiese e ne ha specificato le zone d'influenza territoriale ed i settori d'interesse, tra cui quello relativo allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Capo del gruppo, come si é già avuto modo di segnalare, é BELLOCCO UMBERTO, riconosciuto da questa Corte responsabile dell'omicidio di Cappone Giuseppe e di altre vicende delittuose legate alle attività estorsive della cosca (retro pag. 869 e 1086). "Violento e sanguinario ....uomo della P 38", così é stato ripetutamente indicato dagli investigatori a causa della personalità violenta ed intollerante e per l'abitudine di utilizzare, nelle proprie

imprese criminose, un revolver P 38. Anche nel caso di specie, la indicazione nominativa di Giuseppe Scriva, ribadita da Salvatore Marasco, ha trovato in atti numerose e significative conferme costituite da: i numerosi e gravi precedenti penali (che spaziano dall'omicidio alle lesioni personali, dalla resistenza ed all'oltraggio a P.U., al falso, alla detenzione e porto illegali di armi, all'evasione), già indicativi di una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione (cart. 145); i numerosissimi rapporti giudiziari con i quali é stato ripetutamente denunciato per gravissimi delitti, tra i quali alcuni torbidi omicidi maturati nell'ambiente mafioso, associazione per delinquere, conflitto a fuoco con i Carabinieri, estorsioni, ed altri delitti tipici della criminalità organizzata (vol. 295 cart. 53 voci Bellocco Umberto, Carmelo e Rocco. vol. 206 cart. 28); le ripetute e prolungate latitanze ed irreperibilità, notoriamente consentite solo a chi sia inserito in un qualificato ambiente criminale associato; l'uso di auto blindata; la florida posizione economica a fronte di attività lavorative del tutto inesistenti, anche a causa del continuo avvicendarsi di carcerazioni e latitanze; le sottoposizioni a

misure di prevenzione (vol. 275 cart. 51 f. 730 vol. 398 cart. 70).

BELLOCCO GIUSEPPE, fratello del capo cosca e cognato di Giuseppe Scriva, é ritenuto dagli investigatori l'elemento più infido e pericoloso del clan per la sua intelligenza, per la freddezza e la determinazione del carattere. Il suo curriculum criminale non rispecchia che in minima parte la personalità delinquenziale dell'imputato e tuttavia segnala condanne per delitti di un certo rilievo e, comunque, tipici dei personaggi impregnati di cultura mafiosa, quali l'estorsione, le lesioni personali, l'oltraggio, il porto e la detenzione illeciti di armi (cart. 145). Più significativi appaiono le numerose denunce per gravi reati, tra le quali si ripetono, fin dal 1970, quelle per associazione a delinquere che, indipendentemente dai successivi esiti giudiziari, ne ribadiscono il continuo coinvolgimento in torbide vicende delittuose e la costante frequentazione di pregiudicati (vol. 295 cart. 53; f. 724 vol. 398 cart. 70). A tale ultimo proposito non si deve dimenticare che proprio Giuseppe Scriva lo ha indicato come uno dei suoi più fidati favoreggiatori, come dimostra anche l'episodio dell'11 agosto 1975, già riferito,

allorché il Bellocco é stato sorpreso in compagnia dell'odierno collaboratore, all'epoca latitante, ed arrestato. Già sottoposto a misura di prevenzione (vol. 274 cart. 51), il Bellocco é stato indicato quale influente esponente del clan omonimo anche da Marasco Salvatore il quale ha ricordato, tra l'altro, che l'imputato ed i fratelli Rocco ed Umberto "hanno la guardiania su tutto il territorio che si estende dalla curva di "Laghi" fino allo "Spartimento" (cart. 161); con ciò ulteriormente ribadendo la indicazione nominativa fornita dallo Scriva.

BELLOCCO GIULIO, altro fratello del capo cosca, é uno degli elementi di maggior prestigio del clan rosarnese, ripetutamente coinvolto negli affari illeciti dei fratelli, ben al di là di quanto sia possibile dedurre dall'esame del certificato penale, pur significativo (cart. 145). Denunce per omicidi, sequestro di persona, associazione per delinquere, si sono vorticosamente succedute negli anni e lo hanno visto costantemente accanto ai fratelli e ad altri affiliati ai quali lo uniscono anche interessi di natura patrimoniale (vol. 302 cart. 55; f. 759 vol. 398 cart. 70; vol. 407 cart. 73; f. 173 vol. 2 cart. 1) mentre, a conferma ulteriore del suo coinvolgimento nella cosca in

questione, devono essere ancora segnalate le frequenti latitanze ed irreperibilità e le ripetute applicazioni di misure di prevenzione. Più recentemente, la indicazione nominativa, proveniente da Giuseppe Scriva, di Bellocco Giulio quale affiliato all'omonima cosca rosarnese é stata ribadita da Marasco Salvatore.

BELLOCCO MARIO, altro fratello di Umberto, é stato dallo Scriva indicato quale affiliato al clan omonimo. Anche nel caso di specie, la indicazione del collaboratore ha trovato significative conferme non tanto nei trascorsi penali dell'imputato, di trascurabile rilevanza (cart. 145), quanto nei numerosi rapporti giudiziari che lo hanno denunciato per gravi delitti commessi in concorso con i fratelli (vol. 295 cart. 53). Denunce che non hanno avuto per il Bellocco negativi esiti giudiziari ma che, in ogni caso, hanno segnalato il coinvolgimento dell'imputato nelle vicende delittuose dei fratelli allorché, ad esempio, il 6 maggio 1978, in contrada "Pineta" di San Ferdinando, é stato catturato, dopo un conflitto a fuoco con i Carabinieri, Bellocco Umberto, all'epoca latitante; in tale occasione, alla guida dell'auto a bordo della quale costui si trovava, vi era proprio Bellocco Mario

che, alla vista dei militari, aveva accellerato fortemente l'andatura della vettura e, con manovre spericolate, aveva cercato di sottrarre il fratello e capo cosca alla cattura. Ancora, la sera dell'11 agosto 1980 il Bellocco é stato sorpreso, in compagnia di altri affiliati (Bellocco Umberto e Rocco, Cicala Pasquale, Ascone Salvatore e Sibio Giovanni), ad una riunione che, secondo gli investigatori, per il luogo in cui essa si teneva, per le modalità di svolgimento e per il comportamento dei partecipanti (datisi a precipitosa fuga all'apparire dei Carabinieri) doveva ritenersi un vero e proprio "summit" mafioso finalizzato alla programmazione di delitti. Altro significativo segnale del coinvolgimento dell'imputato negli affari illeciti della cosca é il suo intervento nei lavori connessi alla costruzione del porto di Gioia Tauro, quale autotrasportatore di materiale inerte; privilegio che, come é noto, é stato concesso solo agli affiliati dei diversi clans mafiosi operanti nel territorio della piana gioiese (f. 751 vol. 398 cart. 70; f. 173 vol. 2 cart. 1). Successivamente, é stato ancora Marasco Salvatore a confermare l'indicazione nominativa dello Scriva ed a segnalare il pieno coinvolgimento nel clan rosarnese di Bellocco

Mario (cart. 161) che, in tempi più recenti, é stato raggiunto da un provvedimento che lo ha sottoposto ad una misura di prevenzione (cart. 140).

BELLOCCO ROCCO, altro fratello del capo cosca Umberto, é stato indicato dallo Scriva quale attivo affiliato al clan rosarnese. Ancora una volta, significative conferme di tale indicazione provengono più che dai precedenti giudiziari, che segnalano una certa predisposizione dell'imputato verso i delitti contro il patrimonio (cart. 145), dai numerosi rapporti giudiziari di denunce per gravi delitti in concorso con i fratelli ed altri affiliati alla cosca. Anche in questo caso, i rapporti in questione non hanno avuto alcun esito giudiziario, tuttavia qualche episodio emblematico del coinvolgimento dell'imputato negli affari illeciti del clan é stato pur segnalato. Così, i rapporti in questione hanno rilevato l'abitudine di Bellocco Rocco di frequentare i diversi affiliati alla cosca, i rapporti patrimoniali che lo legano ai fratelli, la sua partecipazione alla riunione mafiosa dell'11 agosto 1980, sopra richiamata, interrotta dall'intervento dei Carabinieri (vol. 295 cart. 53; f. 767 vol. 398 cart. 70; f. 187 vol.

22 cart. 2). Ancora Salvatore Marasco ha ribadito il coinvolgimento dell'imputato negli affari illeciti della cosca (insieme con i fratelli Umberto e Giuseppe è stato indicato quale "titolare" della guardiania imposta dal clan su gran parte del territorio rosarnese); mentre, già in passato, il Tribunale di Reggio Calabria ne aveva accertato la pericolosità sociale imponendogli tre anni di sorveglianza speciale.

BELLOCCO MICHELE, altro fratello di Bellocco Umberto, avendo ovviamente respirato l'aria di famiglia, fin da giovane si é segnalato per i suoi comportamenti antisociali. Ripetutamente coinvolto in gravi vicende delittuose - omicidi, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere (vol. 302 cart. 55; f. 736 vol. 398 cart. 70; f. 194 vol. 2 cart. 1) - il Bellocco é stato sempre assolto da tali gravi addebiti, ma non é riuscito a sottrarsi alle misure di prevenzione ripetutamente ed in tempi diversi impostegli (l'11 ottobre 1973, il 4 agosto 1977 ed il 16 giugno 1983) dal Tribunale di Reggio Calabria che ne ha accertato la preoccupante pericolosità sociale. Le continue frequentazioni con i diversi componenti del clan, le lunghe irreperibilità e latitanze

(allontanatosi l'11 settembre 1977 dalla sede del soggiorno obbligato é stato catturato soltanto il 12 luglio 1979), ribadiscono la indicazione nominativa dello Scriva.

Ennesimo fratello di Umberto, BELLOCCO CAREMELO é ritenuto dagli investigatori uno dei personaggi di spicco della cosca, particolarmente versato nel settore delle estorsioni, come risulta dalle varie vicende giudiziarie nelle quali é stato coinvolto e dalle quali é, tuttavia, uscito indenne (vol. 295 cart. 53). Egli non é riuscito, comunque, a sottrarsi ai provvedimenti di prevenzione, ripetuti nel tempo, emessi dal Tribunale di Reggio Calabria. Frequenti e prolungate irreperibilità e latitanze, continue frequentazioni con personaggi di sicuro rilievo mafioso, il coinvolgimento in oscure vicende delittuose (omicidi), ribadiscono le dichiarazioni accusatorie dello Scriva, alle quali, successivamente, si sono aggiunte le rivelazioni di Marasco Salvatore che lo ha indicato quale uno degli esponenti di spicco del clan rosarnese (cart. 161).

BELLOCCO GREGORIO, cugino del capo cosca, é a pieno titolo inserito nel gruppo mafioso rosarnese. Fratello di Bellocco Antonino, condannato all'erga-

stolo ed a lungo latitante, egli é stato in età giovanile coinvolto nelle torbide vicende familiari culminate con diversi omicidi. Tracotante e violento, così é stato definito dagli investigatori, il Bellocco si é successivamente segnalato per la sua propensione per le estorsioni, peraltro condotte con feroci modalità di esecuzione, secondo quanto hanno accertato i giudici della Corte d'Assise di Palmi con sentenza del 19 febbraio 1982 (vol. 302 cart. 55). Già in passato, peraltro, egli aveva fornito prova della sua pericolosità sociale allorché non ha esitato ad aggredire i Carabinieri che gli avevano contestato una contravvenzione stradale. Sottoposto in passato (provvedimento del 16-6-1978) ed anche di recente (provvedimento del 30-6-1988, cart. 140) a misure di prevenzione, il Bellocco é stato ancora segnalato da Marasco Salvatore come affiliato alla cosca del cugino Umberto. Lo stesso Marasco lo ha, altresì, accusato di essere autore di diversi omicidi, tra i quali anche quelli della sorella, del cognato e del nipote, per i quali, é stato condannato solo Bellocco Antonino (cart. 161). Le ripetute denunce per gravi delitti a sfondo mafioso, le frequentazioni con i diversi componenti la cosca (f. 780 vol. 398 cart. 70),

ribadiscono ulteriormente le indicazioni dello Scriva e confermano il ruolo di spicco ricoperto dall'imputato all'interno del gruppo.

RAO GAETANO é stato indicato dallo Scriva quale affiliato alla cosca mafiosa di Bellocco Umberto. La indicazione ha trovato in atti significativi riscontri nei numerosi rapporti giudiziari che lo hanno segnalato quale responsabile, in concorso con altri componenti il gruppo mafioso, di diversi tentativi di estorsione ai danni di professionisti e commercianti di Rosarno (vol. 295 voce Bellocco Carmelo cart. 53; f. 209 vol. 2 cart. 1). Episodi che, seppur privi di esiti giudiziari, hanno tuttavia quantomeno ribadito i rapporti dell'imputato con diversi qualificati esponenti della cosca. Contatti e coinvolgimenti constatati in almeno due occasioni: la prima il 23 ottobre 1980, allorché, in agro di Candidoni, é stato sorpreso alla guida di un'autovettura in compagnia di Bellocco Carmelo, all'epoca irreperibile avendo violato gli obblighi impostigli con la misura di prevenzione alla quale era sottoposto; la seconda, la notte del 24 giugno 1983, allorché é stato sorpreso in un'abitazione di Casalabate, provincia di Lecce, in compagnia di pregiudicati pugliesi e diversi esponenti del clan

Bellocco (tra cui lo stesso Bellocco Umberto), taluni dei quali latitanti, in possesso di armi e di oggetti generalmente usati nei sequestri di persona. Più recentemente, é stato Salvatore Marasco a ribadire l'appartenenza del Rao alla cosca Bellocco, ad ulteriore conferma delle indicazioni fornite sul punto da Giuseppe Scriva (cart. 161).

LA ROSA FRANCESCO, ritenuto da questa Corte responsabile, in concorso con Bellocco Umberto e Messina Demetrio, dell'omicidio di Cappone Giuseppe (retro pag. 869) é sicuramente affiliato alla cosca rosarnese, come ha sostenuto Giuseppe Scriva. Segnali indicativi di tale inserimento possono rinvenirsi, oltre che nella sua partecipazione all'omicidio del Cappone, in due episodi significativi del suo coinvolgimento negli affari della cosca. Il primo di tali episodi, segnalato dai Carabinieri di Rosarno con rapporto del 19 giugno 1983, riguarda l'arresto dell'imputato per i reati di porto e detenzione illegali di pistola con matricola abrasa. In tale occasione il La Rosa é stato controllato, unitamente a tale Paladino Rocco, all'interno di un'auto nei pressi di un impianto di calcestruzzo appartenente alla società A.R.D.B., notoriamente controllata da personaggi affiliati alla cosca

Bellocco. La presenza del La Rosa, in armi, nelle vicinanze dell'impianto, appare indicativa del suo coinvolgimento negli affari della cosca, pur se dall'illecito possesso dell'arma in questione egli é stato assolto, dubitativamente, essendosi il Paladino assunto la esclusiva titolarità della pistola. E', in ogni caso, il successivo episodio, verificatosi pochi giorni dopo, che conferma definitivamente l'attivo e stabile inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa capeggiata da Bellocco Umberto. La sera del 24 giugno, invero, a soli due giorni di distanza dalla sua scarcerazione seguita all'assoluzione dai delitti di porto e detenzione illeciti dell'arma sopra indicata, il La Rosa é stato ancora una volta sorpreso, in armi, in atteggiamento chiaramente equivoco ed ancora in compagnia di altri affiliati al clan Bellocco - tra i quali lo stesso capo cosca -, all'interno di una villa in Casalabate, nelle circostanze che si é già avuto modo di segnalare (vol. 407 cart. 73).

Anche nel caso di specie, dunque, esatta si é rivelata l'indicazione nominativa di Giuseppe Scriva, peraltro successivamente ribadita da Salvatore Marasco (cart. 161).

LA ROSA CESARE, cugino dei Bellocco, autista del

"boss" Umberto, é personaggio sicuramente inserito nel clan rosarnese, con funzioni di autista, come dimostrano la sua continua presenza accanto a diversi componenti la cosca, il suo coinvolgimento nella sparatoria del 6 gennaio 1983, nel corso della quale egli é rimasto ferito, il successivo omicidio di Cappone Giuseppe, eseguito proprio per vendicare il suo ferimento (retro pag. 869), e l'atteggiamento omertoso, tipico dei mafiosi, tenuto in detta occasione. Tale inserimento é stato, peraltro, confermato da Marasco Salvatore il quale lo ha ulteriormente indicato come affiliato al clan rosarnese (cart. 161).

Anche la indicazione di ARENA DOMENICO quale affiliato alla malavita organizzata di Rosarno ha trovato in atti significative conferme. Rilevante é, anzitutto, la contiguità di vita e di interessi segnalata in atti tra l'imputato ed alcuni qualificati esponenti del clan Bellocco. Indicativa in tal senso é la costituzione, il 24 giugno 1981, della società A.R.D.B. di cui risultano soci, oltre all'Arena, taluni personaggi sicuramente affiliati alla cosca Bellocco, come Bellocco Carmelo. La società ha investito forti somme di danaro nell'acquisto di un fondo, per la realizzazione di un

grosso impianto di betonaggio per il valore di miliardi, per l'acquisto di betoniere ed autocarri; capitali dall'origine estremamente equivoca, almeno per quanto riguarda l'Arena. Costui, peraltro, a conferma delle proprie scelte di campo, ha successivamente costituito (il 27-3-1982), sempre con Bellocco Carmelo e con altri personaggi dalla stessa equivoca personalità, un'altra società (I.T.A.. Sud) impegnata nel settore della commercializzazione dei prodotti agrumicoli. Abituale frequentatore dei più autorevoli esponenti del clan, l'Arena ha evidenziato ancora più, in tempi successivi, la sua contiguità di vita e di azioni con Bellocco Carmelo, trascorrendo con lui la latitanza, interrotta il 18 febbraio 1984, allorché tutti e due sono stati sorpresi nell'abitazione di tale Rao Antonino ed arrestati (vol. 295 voce Bellocco Carmelo cart. 55; f. 213 vol. 2 cart. 1). In tempi successivi è stato ancora Marasco Salvatore a ribadire l'attivo coinvolgimento dell'Arena in vicende delittuose molto gravi, il suo inserimento in un'associazione mafiosa ed il tradizionale ed antico inserimento dell'imputato nel settore delle guardianie abusive, ancora in concorso con Bellocco Carmelo, con il quale, secondo il Marasco, egli

controllava la contrada "Santa Maria"; dichiarazioni, quelle del Marasco, che hanno provocato la condanna dell'Arena alla pena di otto anni di reclusione per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (cart. 161). L'indicazione dell'Arena quale affiliato alla criminalità organizzata di Rosarno ha ricevuto, in seguito, ulteriori conferme costituite non solo dalla condanna per detenzione illegale di armi e munizioni, inflittagli dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 7 febbraio 1989 (il fatto risaliva, però, al 18-10-1980), ma anche da una successiva vicenda che ha visto l'imputato (latitante dal 24-1-1989) sorpreso il 16 maggio 1991, in località "Pirarelli" del comune di Nicotera, in un terreno di sua proprietà ove era stato ricavato un rifugio di cui egli stesso ha ammesso di essersi servito e che era stato, in precedenza, utilizzato da Pesce Vincenzo, all'epoca della sua latitanza; rifugio al cui interno sono state rinvenute numerose munizioni, per armi comuni e da guerra, che lo stesso Arena ha ammesso di aver detenuto. La vicenda, conclusasi con la condanna dell'imputato per i delitti di favoreggiamento (l'accusa era di aver predisposto un rifugio sotterraneo, attrezzato per

ıza di più persone, per aiutare gli
i gravi delitti di matrice mafiosa a
ai provvedimenti restrittivi emessi
e di illecita detenzione di munizioni e
icatore per pistola cal. 9 (cart. 146),
-ticolarmente significativo, poiché riba-
ɔesante coinvolgimento dell'Arena nell'or-
ɔne 'ndranghetista. Coinvolgimento accer-
e dal Tribunale di Reggio che, con decreto
ıovembre 1990, gli ha imposto tre anni di
anza speciale (cart. 140).

ERRARO MARIO risulta inserito nell'organiz-
criminale rosarnese. Segnali evidenti di
ıserimento si rinvengono già dall'esame del
cato penale che registra diverse condanne,
significative (porto e detenzione illegali
i e munizioni, violazioni delle prescrizioni
:e con le misure di prevenzione, lesioni
ıali, tentata estorsione continuata in concor-
cart. 145). Ulteriori indicazioni in tal senso
scono: le ripetute imposizioni di misure di
enzione, antiche (10-10-1974 e 5-10-1982) e
ıti (6-6-1990; cart. 140); i numerosi rapporti
iziari che lo hanno indicato quale responsabile
concorso con diversi esponenti della mafia

rosarnese - di gravi delitti, dall'omicidio all'associazione per delinquere (vol. 303 cart. 55; vol. 295 voce Bellocco Carmelo cart. 53); le continue frequentazioni con personaggi sicuramente affiliati alle cosche rosarnesi (i Pesce, i Pisano, i Bellocco), indicativi di una definitiva scelta di campo; le latitanze, significative di uno stabile inserimento negli ambienti mafiosi. Mentre lo stesso Salvatore Marasco lo ha indicato quale responsabile di gravi delitti consumati in concorso con affiliati al clan Pesce, tra cui un omicidio; indicazioni che hanno indotto la Corte d'Assise di Palmi, con la nota sentenza dell'8 febbraio 1993, ad affermare la responsabilità del Ferraro in ordine al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (cart. 161). Le vicende giudiziarie dell'imputato non si sono certo esaurite con le dichiarazioni del Marasco, essendo stato egli più di recente coinvolto in un'altra più complessa vicenda giudiziaria che lo indica quale indagato, in concorso con altre 104 persone, molte delle quali appartenenti alla criminalità organizzata di Rosarno, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla consumazione di gravissimi delitti (cart. 144).

Anche nel caso di SIBIO GIOVANNI la indicazione nominativa di Giuseppe Scriva ha trovato precise conferme agli atti che ne segnalano gli antichi legami con esponenti del clan Bellocco. Significativo in tal senso é l'episodio dell'11 agosto 1980, allorché i Carabinieri di Gioia Tauro, appostatisi nei pressi di un casolare appartenente ad uno dei fratelli Bellocco nel tentativo di trarre in arresto il latitante Bellocco Umberto, hanno avuto modo di sorprendere il latitante in compagnia del Sibio e di altri pregiudicati, datisi a fuga precipitosa alla vista dei militari; episodio indicativo di una contiguità di interessi delinquenziali peraltro evidenziata dalle continue frequentazioni del Sibio con diversi personaggi affiliati al clan rosarnese,come Bellocco Umberto e Bellocco Rocco (vol. 295 voce Bellocco Mario cart. 53). L'indicazione dello Scriva, ribadita da Carmela Scandinaro (che ha ricordato le minacce rivoltele dal Sibio allorché ella era rientrata in Rosarno alla morte del fratello, ucciso il 12-2-1979), é stata ancora ribadita da Marasco Salvatore che ha indicato il Sibio quale responsabile di numerosi e gravi delitti (omicidi ed associazioni per delinquere di stampo mafioso in concorso con diversi esponenti

dei clans Pesce e Bellocco) per i quali é stato in parte riconosciuto colpevole (omicidio di Lemma Vincenzo e delitto associativo) e condannato a pene severe (cart. 161). Il Tribunale di Reggio Calabria, infine, ne ha accertato, con decreto del 6 giugno 1990, la notevole pericolosità sociale e lo ha sottoposto a tre anni di sorveglianza speciale (cart. 140).

9 - Pacificamente emersa agli atti deve, altresì, ritenersi l'affiliazione dei cugini GERACE CARMINE e GERACE FILIPPO all'associazione criminale calabrese. Del loro inserimento a pieno titolo in tale organizzazione vi é in atti ampia prova costituita: a) dalle loro accertate responsabilità in ordine all'omicidio di Marchesano Michelangelo (retro pag. 720) ed al duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando (retro pag. 772); b) dal loro curriculum giudiziario, che segnala una impressionante e qualificata serie di condanne, talune delle quali relative ai delitti tipici della criminalità organizzata come i furti, le evasioni, il danneggiamento, il porto e la detenzione illegali di armi comuni e da guerra, la violenza a P.U., la rapina, le ricettazioni, le lesioni personali, i conflitti

a fuoco con i Carabinieri, l'omicidio plurimo eseguito per motivazioni e con modalità tipicamente mafiose (quanto a Gerace Carmine); ovvero come i furti, le ricettazioni, il porto e la detenzione abusivi di armi comuni e da guerra, i conflitti a fuoco con i Carabinieri, le violazioni delle prescrizioni imposte nei provvedimenti di prevenzione, le evasioni, la violenza, l'oltraggio e le minacce a P.U., le lesioni personali, i sequestri di persona a scopo di estorsione (Gerace Filippo); c) dalla sottoposizione a misure di prevenzione (Gerace Filippo); d) dalle lunghe e frequenti latitanze, talune delle quali conseguenti a rocambolesche evasioni, che presuppongono l'appoggio di un'organizzazione in grado di fornire appoggi, rifugi, danaro, armi e tutto quanto serve nella vita clandestina; e) dalla costante e qualificata frequentazione di pericolosi pregiudicati; f) dal gran numero di rapporti giudiziari di denunce per gravi delitti (vol. 208 cart. 30; vol. 297 cart. 53; vol. 397 cart. 70) che, indipendentemente dai loro esiti giudiziari, ne segnalano comportamenti ed abitudini di vita sicuramente tipici degli associati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

10 - Analoga conclusione deve trarsi per FAMELI ANTONIO, legato da rapporti di amicizia e di "affari" con tutti i più qualificati esponenti della 'ndrangheta calabrese (vol. 300 cart. 54), come si é già avuto modo di segnalare nell'affermare la sua responsabilità in ordine all'omicidio di Sabatino La Malfa (retro pag. 769) e come, infine, hanno accertato i giudici del Tribunale di Genova che lo hanno sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (cart. 158). Ben giustificati, alla luce delle risultanze processuali, devono, quindi, ritenersi i sospetti manifestati da qualche ufficiale dei Carabinieri circa l'origine della folgorante ascesa economica e delle fortune imprenditoriali dell'imputato e legittime le affermazioni dello Scriva che lo ha indicato come il faccendiere incaricato dalla 'ndrangheta di "ripulire" il danaro proveniente dai sequestri di persona e da altre attività delinquenziali; vero e proprio punto di riferimento in Liguria dell'organizzazione 'ndranghetista.

Ampiamente verificate devono, quindi, ritenersi le rivelazioni dello Scriva relative: sia all'esistenza di un'associazione criminale denominata "'ndran-

gheta", gerarchicamente costituita, presente su tutto il territorio regionale, costituita in numerosi clans familiari, con "filiali" su gran parte del territorio nazionale, inserita in ogni attività criminosa capace di produrre profitti, successivamente reimpiegati anche in attività produttive, commerciali e finanziarie apparentemente lecite; sia del patto di spartizione del territorio, tra i vari gruppi, secondo regole di competenza e consuetudini ben definite; sia del patto federativo che ha caratterizzato le c.d. "cosche vincenti" delle diverse guerre di mafia, accorpate in solide alleanze, dirette ad eliminare gli avversari di ognuna di esse ed a gestire unitariamente strategie delinquenziali di interesse generale; sia dell'affiliazione a tale articolata organizzazione di gran parte degli imputati elencati sub capo 74 della rubrica.

Associazione criminale che già era stata individuata dalla più volte citata sentenza del 4 gennaio 1979 del Tribunale di Reggio Calabria che ha, altresì, riscontrato: a) i costanti collegamenti tenuti dalle famiglie mafiose più importanti, all'epoca, della piana gioiese, tra loro e con gli altri gruppi mafiosi della provincia e del Paese;

b) il rapido arricchimento di tutti i componenti delle diverse cosche, ottenuto attraverso la monopolizzazione di tutte le attività produttive del territorio (in particolare, quei giudici hanno ricordato la monopolizzazione del servizio di trasporto degli inerti con riferimento ai lavori di costruzione del V centro siderurgico di Gioia Tauro, la egemonizzazione del settore olivicolo da parte del gruppo Mammoliti-Rugolo, il tentativo di monopolizzazione abusiva, da parte dei Mammoliti, della zona turistica di Rovaglioso) ed il loro inserimento in molte delle attività delittuose tradizionali: dalle innumerevoli estorsioni ai sequestri di persona (21, nella sola zona di Palmi, tra il 1970 ed il 1977, oltre a quelli consumati in zone del centro e nord Italia e gestiti in territorio controllato dalle cosche della piana gioiese), dal contrabbando di armi al traffico di stupefacenti; vicende nelle quali sono stati ripetutamente coinvolti alcune delle più importanti famiglie mafiose oggi imputate.

Associazione che non si é certo dissolta negli anni successivi ma che, al contrario, eludendo i rigori della legge, intessendo trame ed alleanze sempre più strette con diversi settori, anche istituziona-

li, della società, ha implacabilmente continuato ad arricchirsi, con i soliti sistemi, a spese della comunità, come ampiamente dimostrano le numerosissime inchieste giudiziarie in corso, di alcune delle quali vi é traccia agli atti del processo.
Di tale organizzazione criminosa, per quanto riguarda l'imputazione formulata sub capo 74 della rubrica, hanno, dunque, fatto parte - relativamente al periodo indicato nello stesso capo d'imputazione - tutti gli imputati sopra indicati; compreso Giuseppe Scriva che ha ampiamente confessato di esserne stato un autorevole affiliato.

11 - Positivamente verificata deve, altresì, ritenersi l'ipotesi associativa indicata sub capo 49 della rubrica, relativa ai c.d. "gruppi perdenti" delle guerre di mafia degli anni settanta, esplose nei territori di Cittanova e di Taurianova, rappresentati dalle famiglie Facchineri e Monteleone. In particolare, certo deve ritenersi l'inserimento in tale organizzazione di Facchineri Vincenzo, Facchineri Michele, Guerrisi Domenico, Monteleone Salvatore e Varone Francesco, nei cui confronti le indicazioni nominative dello Scriva hanno ricevuto positive conferme. Il gran numero di vicende delit-

tuose che li hanno coinvolti, la preordinazione dei mezzi necessari a commettere i reati, la continua presenza in armi, la predisposizione di rifugi e di depositi di armi e munizioni, le lunghe e frequenti latitanze, le ripetute applicazioni di misure di prevenzione (cart. 140), le condanne per gravi delitti, anche non direttamente collegati alla faida (cart. 145), gli innumerevoli rapporti giudiziari che li hanno indicati quali responsabili di gravi delitti, le reciproche continue ed equivoche frequentazioni (vol. 207 cart. 28; vol. 208 cart. 30; vol. 296 e 297 cart. 53; vol. 298 cart. 54; vol. 304 cart. 55; vol. 399 cart. 71), autorizzano la Corte a sostenere l'esistenza tra di essi di uno stabile collegamento, di un comune programma criminoso finalizzato a commettere una indeterminata serie di delitti, molti dei quali diretti alla eliminazione fisica degli avversari (omicidi) ed a procurarsi i mezzi necessari per il mantenimento delle famiglie e per condurre la guerra di mafia. Di alcuni di tali reati questa Corte ha, del resto, ritenuto responsabili Facchineri Vincenzo, Facchineri Michele, Monteleone Salvatore e Guerrisi Domenico (retro pag. 339-443-587); mentre dell'inserimento dei Varone, e di Francesco Varone in

particolare, nel clan Facchineri, vi sono ulteriori precise conferme in atti, secondo quanto si é già avuto modo di segnalare trattando dell'omicidio di Raso Giuseppe (retro pag. 417).
Dell'organizzazione criminosa in questione, per quanto riguarda l'imputazione elevata sub capo 49 della rubrica, hanno dunque fatto parte tutti gli imputati sopra specificati.

12 - V'é da rilevare, a questo punto, che la formulazione dell'accusa, così come enunciata ai capi 49 e 74 dell'imputazione, indica, a parere della Corte, un "fatto" che, al di là del richiamo nominativo all'art. 416 bis c.p., integra, in effetti, la fattispecie prevista dall'art. 416 c.p., difettando nel caso di specie, per la configurazione della prima delle due ipotesi associative richiamate, l'espresso riferimento all'ulteriore elemento specificante del ricorso alla forza intimidatrice del vincolo associativo. Se, dunque, alla concreta enunciazione del "fatto" occorre far riferimento, si deve convenire che l'ipotesi associativa realmente contestata ai capi 49 e 74 della rubrica é quella prevista dall'art. 416 c.p.
Del delitto di associazione per delinquere devono,

quindi, essere ritenuti responsabili gli imputati in precedenza indicati e condannati alle pene che saranno più avanti determinate (infra pag. 1172).

13 - Devono, invece, essere assolti dai delitti associativi specificati nei capi di imputazione spora indicati tutti gli altri imputati (tranne Facchineri Luigi deceduto il 18-2-1991, Locoteta Matteo deceduto l'8-7-1992, Giovinazzo Domenico deceduto il 22-5-1990 e Pesce Giuseppe - 1923 - (deceduto il 29-5-1992), nei cui confronti, deve dichiarasi di non doversi procedere, essendo i reati rispettivamente agli stessi ascritti estinti per morte del reo).

In particolare, Ascone Antonio, Ascone Salvatore, Cicala Pasquale, D'Agostino Pasquale, Delmiro Ferdinando, Pisano Bruno, Sibio Giuseppe quanto al capo 74 e, ancora, Papalia Giuseppe, Tropeano Vincenzo e Gioffrè Vincenzo Domenico quanto al capo 49, vanno assolti, non essendo stati rinvenuti, in atti, significativi riscontri delle dichiarazioni dello Scriva; mentre Cataldo Giuseppe, Macrì Vincenzo, Mancuso Antonio, Mancuso Francesco, Mancuso Giuseppe, Mancuso Luigi, Muto Francesco, Pino Francesco, Pino Pietro, Sena Antonio e Zupo Enrico,

rappresentanti di gruppi operanti in altre zone della provincia reggina, ovvero nelle altre province calabresi, vanno assolti non essendo stati rinvenuti in atti prove certe di un loro stabile coinvolgimento negli interessi delinquenziali delle "cosche federate" della piana gioiese. Ciò vale anche per il gruppo Mancuso, in relazione al quale lo Scriva ha fatto riferimento alla illecita acquisizione, da parte loro, dei terreni della cava di Limbadi, acquisizione ritenuta dai giudici di altra sede giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, priva di connotazioni mafiose (cart. 160).

VI - ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE FINALIZZATE AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI. RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA SEQUESTRI DI PERSONA

Capi 63-64.

Imputati: 1) Bellocco Umberto; 2) Bellocco Giuseppe; 3) Rao Gaetano; 4) La Rosa Francesco; 5) Cicala Pasquale; 6) Ascone Salvatore; 7) Ascone Antonio; 8) La Rosa Cesare; 9) Cataldo Giuseppe; 10) Macrì Vincenzo; 11) Muto Francesco; 12) Sena Antonio; 13) Pino Francesco; 14) Pino Pietro; 15) Locoteta Matteo; 16) Zupo Enrico.

In data anteriore al 3 dicembre 1983

Capi 71-72-73.

Imputati: 1) Pisani Sante; 2) Napoli Luigi; 3) Napoli Raffaele; 4) Condoluci Vincenzo; 5) Albanese Rocco.

Accertato il 3 dicembre 1983 (capo 71); fino al 1982 (capi 72-73).

Il 3 dicembre 1983 Giuseppe Scriva rivelava al P.M di Palmi il pesante coinvolgimento di Bellocco Umberto e del suo clan nelle attività di spaccio di

sostanze stupefacenti. Dopo aver riferito che il Bellocco si procurava grossi quantitativi di cocaina attraverso le cosche operanti nella riviera jonica e che lui stesso aveva visto, nell'abitazione del Bellocco, notevoli quantità di tale sostanza stupefacente, lo Scriva redigeva un lungo elenco delle persone coinvolte, a vario titolo, nell'illecito commercio (f. 22 vol. 4 cart. 1).

L'11 dicembre 1983 il collaboratore riferiva di avere appreso da Rocco Albanese che lo stesso clan cittanovese, Pisani Sante, Napoli Luigi, Napoli Raffaele e Condoluci Vincenzo erano interessati al traffico di stupefacenti (f. 33 vol. 4 cart. 1).

Tali accuse lo Scriva confermava al G.I. il 5 aprile 1984 - ove precisava, altresì, che il clan Albanese ed il gruppo Pisani-Napoli-Condoluci era interessato a "riciclare" denaro proveniente dai sequestri di persona - ed il 27 giugno successivo - ove precisava che nel traffico erano coinvolti anche personaggi appartenenti a cosche operanti nelle altre province calabresi - (f. 122 vol. 5 cart. 1; f. 47 vol. 59 cart. 9).

Sulla scorta di tali dichiarazioni, si instaurava p.p. a carico degli odierni imputati che, in esito alla formale istruzione, venivano rinviati al

giudizio di questa Corte (f. 148 e 152 vol. 200 cart. 26).
In dibattimento, il collaboratore ribadiva le proprie accuse e precisava di avere avuto notizie del coinvolgimento del clan Bellocco nel traffico della droga, dal cognato Giuseppe Bellocco (ud. dibatt. del 21 gennaio e 2 marzo 1983). Tutti gli imputati protestavano la loro estraneità ai fatti contestati.

Estremamente fragili sono, nei casi in esame, gli elementi offerti dall'accusa all'attenzione della Corte. Ancora una volta, invero, lo Scriva - assunta la posizione del testimone indiretto delle vicende delittuose narrate (confidenzialmente apprese da Albanese Rocco e da Bellocco Carmelo, che hanno negato di avere rivelato alcunché) - ha solo fornito indicazioni generiche sia in ordine all'esistenza delle associazioni criminali in questione, sia della affiliazione alle stesse da parte degli odierni imputati. Indicazioni in ordine alle quali non é stato possibile acquisire specifici e significativi elementi di riscontro.
In tale situazione - premessa declaratoria di non doversi procedere a carico di Locoteta Matteo,

deceduto l'8 luglio 1992, essendo i reati allo stesso ascritti estinti per morte del reo - la Corte, in coerenza con le regole fino ad ora applicate, deve assolvere tutti gli imputati dalle accuse rispettivamente contestate per non aver commesso il fatto.

VII DETERMINAZIONE DELLE PENE

I

Per quanto attiene alla individuazione delle pene da infliggere agli imputati di cui sono state riconosciute le diverse responsabilità, ritiene la Corte che altro problema non vi sia che quello di determinare concretamente le singole pene, posto che nessuno degli imputati, salvo Scriva Giuseppe, ha proposto richieste subordinate rispetto a quelle principali di piena assoluzione.

Sussistono, peraltro, tutte le aggravanti contestate nei diversi capi di imputazione (generalmente, quanto ai delitti di sangue, quelle della premeditazione e dei motivi abietti), salvo quella di cui all'art.112 c.p., contestata sub capo 40 della rubrica, già esclusa (retro pag. 609), e quella della premeditazione contestata sub capo A10, ugualmente esclusa essendo stata derubricata l'originaria imputazione di omicidio volontario in quella di omicidio preterintenzionale (retro pag. 899).

Solo Scriva Giuseppe, d'altra parte, merita di godere delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale,

dell'ampia confessione, della decisione di dissociarsi dall'associazione criminale di cui per anni ha fatto parte e della decisiva collaborazione prestata agli inquirenti nelle indagini dirette ad individuare i responsabili di gravissimi delitti; comportamento, quest'ultimo, che lo rende anche pienamente meritevole dell'attenuante prevista dall'art. 8 del D.L.13.5.91 n.152.

Nessuno degli altri imputati, invece, appare meritevole di godere di circostanze attenuanti, in particolare di quelle previste dall'art. 62 bis del c.p., in considerazione del comportamento processuale, della loro appartenenza o, comunque, della loro contiguità con associazioni criminali responsabili di gravissimi delitti, dei precedenti penali, delle modalità di esecuzione dei delitti.

II SINGOLE POSIZIONI

1 - ALBANESE FRANCESCO

Ritenuto colpevole del delitto associativo, cosI come derubricato (capo 74), dell'omicidio di Marvaso Marcello e reato connesso (capi 10-12), dell'omicidio di Varone Giorgio (capo 20) e di porto abusivo di armi (capo 31), deve essere con-

dannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1109), considerata la posizione di vertice ricoperta dall'imputato all'interno dell'associazione, alla pena di anni cinque di reclusione; b) per l'omicidio di Marvaso Marcello ed il connesso delitto di porto illegale di armi (retro pag. 467), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo e da L. 2.000.000 di multa; c) per l'omicidio di Varone Giorgio (retro pag. 494), alla pena dell'ergastolo; d) per il delitto di porto abusivo di armi (retro pag. 658), alla pena di anni due di reclusione e L. 2.000.000 di multa.

2 - ALBANESE ROCCO

Ritenuto colpevole del delitto associativo, così come derubricato (capo 74) e dell'omicidio di Marvaso Marcello e reato connesso (capi 10-12), deve essere condannato : a) per il delitto associativo (retro pag. 1109), considerata la posizione di vertice ricoperta dall'imputato all'interno dell'associazione, alla pena di anni cinque di reclusione; b) per l'omicidio di Marvaso Marcello ed il connesso delitto di porto illegale di armi (retro pag. 467), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 di multa.

- ARENA DOMENICO - CALABRESE MARTINO - CELINI SALVATORE - DOMINELLO SAVERIO - FERRARO MARIO - GRASSO DOMENICO -IANNACE GIUSEPPE - PACE DOMENICO - SIBIO GIOVANNI.

Ritenuti colpevoli del delitto associativo (capo 74), così come derubricato (retro pag. 1095), considerati le posizioni ed i ruoli assunti dagli imputati all'interno del gruppo, devono essere condannati alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno.

4 - AVIGNONE GIUSEPPE

Ritenuto colpevole del delitto associativo così come derubricato (capo 74) e dell'omicidio di Monteleone Domenico e reati connessi (capi 16-17), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1112), tenuto conto del ruolo di vertice ricoperto dall'imputato all'interno della cosca, alla pena di ani cinque di reclusione; b) perl'omicidio di Monteleone Domenico e reati connessi di tentato omicidio di Monteleone Giacomo e porto illegale diarmi (retro pag. 620), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 di multa.

5 - BELLOCCO CARMELO - BELLOCCO GIULIO - BELLOCCO GIUSEPPE -BELLOCCO GREGORIO - BELLOCCO MARIO - BELLOCCO MICHELE - BELLOCCO ROCCO - BRUZZI' CAMILLO - CREA TEODORO - GULLACE CARMELO - MAMMOLITI SAVERIO - PESCE GIUSEPPE (1954) - PESCE ROCCO - PESCE VINCENZO - PIROMALLI GIUSEPPE - PISANO DOMENICO - PISANO FRANCESCO - PISANO SALVATORE - RAO GAETANO-RASO GIUSEPPE - RUGOLO DOMENICO.

Ritenuti colpevoli del delitto associativo (capo 74), cosicome derubricato (retro pag. 1095), considerati le posizioni ed i ruoli di vertice assunti dagli imputati all'interno dell'organizzazione, devono essere condannati alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno.

6 - BELLOCCO UMBERTO

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo 74) e dell'omicidio di Cappone Giuseppe e reati connessi (capi A10-A11), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1136), tenuto conto del ruolo di vertice ricoperto dall'imputato nell'ambito della cosca, alla pena di anni cinque di reclusione; b) per l'omicidio preterintenzionale di Cappone Giuseppe e reati connessi di porto e detenzione illegali di armi

(retro pag.869), ritenuti in continuazione e considerati le gravi modalità di esecuzione ed i motivi dell'aggressione, alla pena di anni dicassette di reclusione e L. 3.000.000 di multa (p.b. per l'omicidio anni quindici di reclusione aumentata, per la continuazione, di due anni di reclusione e L. 3.000.000 dimulta).

7 - COSENTINO TOMMASO

Ritenuto colpevole del delitto associativo, così come derubricato (capo 74) e dell'omicidio di Varone Giorgio (capo 20), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1109), considerata la posizione di vertice ricoperta dall'imputato all'interno dell'organizzazione, alla pena di anni cinque di reclusione;b) per l'omicidio di Varone Giorgio (retro pag. 494 alla pena dell'ergastolo.

8 - DI MARTE GIUSEPPE - FAMELI ANTONIO

Ritenuti responsabili del delitto associativo (capo 74) e dell'omicidio di La Malfa Salvatorino e reati connessi (capi53-54-55), devono essere condannati: a) per il delitto associativo (retro pag. 1126-1160), considerate le posizioni di rilievo ricoper-

dagli imputati all'interno della cosca, alla na di anni cinque di reclusione ciascuno; b) per omicidio di La Malfa Sabatino ed i connessi elitti di porto e detenzione illegali di armi retro pag. 909), ritenuti in continuazione, alla ena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 multa ciascu- no.

9 - FACCHINERI MICHELE - FACCHINERI VINCENZO

Ritenuti responsabili del delitto associativo (capo 49), del sequestro a scopo di estorsione di Cannatà Vincenzo e reato connesso (capi 40-42) e del tentato omicidio di Albanese Francesco e reato connesso (capi A13-A14), devono essere condannati: a) per il delitto associativo (retro pag. 1163), considerata la posizione di vertice ricoperta dagli imputati all'interno dell'organizzazione, alla pena di anni cinque direclusione ciascuno; b) per il sequestro di Cannatà Vincenzo ed il connesso reato di porto abusivo di armi (retro pag. 587), ritenuti in continuazione e considerati le personalità degli imputati ed i gravi precedenti, alla pena di anni 20 direclusione e L. 3.000.000 di multa ciascuno (p.b. per il sequestro anni diciotto di reclusione e L. 2.000.000 di multa aumentata, per la continua-

zione, di due anni di reclusione e L. 1.000.000 di multa); c) per il tentato omicidio di Albanese Francesco e il furto aggravato di auto (retro pag. 339), ritenuti in continuazione, tenuto ancora conto delle personalità e dei precedenti degli imputati, alla pena di anni 16 di reclusione e L. 2.000.000 di multa ciascuno (p.b. anni quindici aumentata, per la continuazione, di un anno di reclusione e L. 2.000.000 dimulta).

10 - FEDELE ANTONINO

Ritenuto responsabile del duplice omicidio di Albanese Raffaele e Raso Antonino e del tentato omicidio di Raso Giuseppe (capo A12) nonchè del tentato omicidio di Albanese Francesco e reato connesso (capi A13-A14) deve essere condannato: a) per il duplice omicidio ed il tentato omicidio del gruppo Albanese-Raso (retro pag. 381), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo; b) per il tentato omicidio di Albanese Francesco ed il delitto di furto aggravato di auto (retro pag. 339), ritenuti in continuazione, tenuto conto della personalità e dei precedenti dell'imputato, alla pena di ani sedici di reclusione e L. 2.000.000 di multa (p.b. anni quindici aumentata, per la

continuazione, di un anno di reclusione e L.2.000.000 di multa).

11 - GERACE CARMINE

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo 74), del duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando e delitto connesso (capi A-C) e dell'omicidio di Marchesano Michelangelo e delitto connesso (capi A1-A2, limitatamente al reato di porto illegale di armi), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1158), tenuto conto della posizione ricoperta dall'imputato all'interno dell'organizzazione, alla pena di anni quattro di reclusione; b) per il duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando e per il connesso delitto di porto illegale di armi (retro pag. 772), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 di multa; c) per l'omicidio di Marchesano Michelangelo ed il connesso delitto di porto illegale di armi (retro pag. 720), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 dimulta.

12 - GERACE FILIPPO

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo

74), del duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando e delitto connesso (capi A-C), dell'omicidio di Marchesano Michelangelo e delitto connesso (capi A1-A2, limitatamente al reato di porto illegale di armi) e del delitto di furto aggravato (capo A14), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1158), tenuto conto della posizione raggiunta dall'imputato all'interno dell'organizzazione, alla pena di anni quattro di reclusione; b) per il duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando e per il connesso delitto di porto illegale di armi (retro pag. 772), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 di multa; c) per l'omicidio di Marchesano Michelangelo ed il connesso delitto di porto illegale di armi (retro pag. 720), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 dimulta; d) per il delitto di furto aggravato (retro pag. 339), alla pena di anni tre di reclusione ed a L. 1.000.000 di multa.

13 - GUERRISI DOMENICO

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo 49) e del tentato omicidio di Avenoso Domenico e reato connesso (capi 6-8), deve essere condannato:

a) per il reato associativo (retro pag. 1163), tenuto conto della posizione assunta dall'imputato all'interno della cosca, alla pena di anni cinque di reclusione; b) per il tentato omicidio di Avenoso Domenico ed il connesso reato di porto abusivo di armi (retro pag. 443), ritenuti in continuazione, tenuto conto delle spregiudicate modalità di esecuzione del delitto e delle ragioni dello stesso, alla pena di anni sedici di reclusione ed a L. 2.000.000 di multa (p.b. anni quindici aumentata, per la continuazione, di un anno di reclusione e L. 2.000.000 di multa).

14 - LA ROSA CESARE

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo 74) e dei reati di porto e detenzione illegali di armi (capo A9), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1151), tenuto conto del ruolo ricoperto dall'imputato all'interno della cosca, alla pena di anni quattro di reclusione; b) per l'illecito possesso delle armi (retro pag. 869), alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. 3.000.000 di multa (p.b. per l'illecito porto dell'arma anni due di reclusione e L. 2.000.000 di multa aumentata, per la continua-

zione, di sei mesi di reclusione e L. 1.000.000 di multa).

15 - LA ROSA FRANCESCO

Ritenuto colpevole del delitto associativo (capo 74) e dell'omicidio di Cappone Giuseppe e reati connessi (capi A10-A11), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1150),tenuto conto del ruolo ricoperto dall'imputato all'interno della cosca, alla pena di anni quattro di reclusione; b) per l'omicidio preterintenzionale di Cappone Giuseppe ed i connessi reati di porto e detenzione illegali di armi (retro pag. 869), ritenuti in continuazione e tenuto conto delle gravi modalità di esecuzione e dei motivi dell'aggressione, alla pena di anni diciassette di reclusione e L. 3.000.000 dimulta (p.b. per l'omicidio anni quindici di reclusione aumentata, per la continuazione, di due anni di reclusione eL. 3.000.000 di multa).

16 - LOMBARDO DOMENICO

Ritenuto colpevole (retro pag. 658) del delitto di porto abusivo di armi (capo 31), deve essere condannato alla pena di anni due di reclusione e L. 2.000.000 di multa.

17 - MESSINA DEMETRIO ANTONIO

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo 74), di porto e detenzione illegali di armi (capo A9) e dell'omicidio di Cappone Giuseppe (capi A10-A11), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1133), tenuto conto del ruolo ricoperto dall'imputato all'interno della cosca, ad anni quattro di reclusione; b) per il porto e detenzione illegali di armi (retro pag. 869), ritenuti in continuazione, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. 3.000.000 di multa (p.b. per l'illecito porto dell'arma anni due di reclusione e L. 2.000.000 di multa aumentata, per la continuazione, di sei mesi di reclusione e L. 1.000.000 di multa); c) per l'omicidio preterintenzionale di Cappone Giuseppe e reati connessi di porto e detenzione illegali di armi (retro pag. 869), ritenuti in continuazione e considerati i motivi e le modalità dell'aggressione, alla pena di anni diciassette di reclusione e L. 3.000.000 di multa (p.b. per l'omicidio anni quindici di reclusione aumentata, per la continuazione, di due anni di reclusione e L. 3.000.000 di multa).

18 - MONTELEONE SALVATORE

Ritenuto colpevole del delitto associativo (capo 49) e del sequestro a scopo di estorsione di Cannatà Vincenzo e reato connesso (capi 40-42), deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1163), alla pena di anni cinque di reclusione; b) per il sequestro di Cannatà Vincenzo ed il connesso reato di porto illegale di armi (retro pag. 587), ritenuti in continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione e L. 3.000.000 di multa (p.b. per il sequestro anni diciotto di reclusione e L. 2.000.000 di multa aumentata, per la continuazione, di due anni di reclusione e L. 1.000.000 di multa).

19 - PESCE ANTONINO

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo 74), dell'omicidio di La Malfa Sabatino e reati connessi (capi 53-54-55) e di porto abusivo di armi (capo 31), deve essere condannato: a) per il delitto associativo, tenuto conto della posizione di vertice dallo stesso ricoperta all'interno dell'organizzazione (retro pag. 1122), alla pena di anni cinque di reclusione; b) per l'omicidio di La Malfa Sabatino e per i connessi reati di porto e deten-

zione illegali di armi (retro pag. 909), ritenuti in continuazione, alla pena dell'ergastolo ed a L. 2.000.000 dimulta; c) per il delitto di porto abusivo di armi (retro pag. 658), alla pena di anni due di reclusione e L.2.000.000 di multa.

20 - PRONESTI' ROCCO

Ritenuto responsabile (retro pag. 658) di porto abusivo di armi (capo 31), deve essere condannato alla pena di anni due di reclusione e L. 2.000.000 di multa.

21 - SCRIVA GIUSEPPE

Ritenuto responsabile del delitto associativo (capo 74), del duplice omicidio di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando e reato connesso (capi A-C), del tentato omicidio di Avenoso Domenico e reato connesso (capi 6-8), del tentato omicidio di Albanese Francesco e reato connesso (capi A13-A14) e di porto e detenzione illegali di armi (capo A16), concesse per tutti i reati le attenuanti generiche e quella prevista dall'art. 8 del D.L. 13.5.91 n. 152, deve essere condannato: a) per il delitto associativo (retro pag. 1163), alla pena dianni 3 di reclusione (p.b. anni cinque ridotta di un anno ed otto mesi

per l'attenuante ex art. 8 D.L. n.152/91 e di quattro mesi per le generiche); b) per il duplice omicidio Filleti-Naso ed il connesso reato di porto illegale di armi (retro pag. 772), ritenuti in continuazione, alla pena di quindici di reclusione e L. 1.000.000 di multa (p.b. per un omicidio, ex art. 8 D.L. n.152/91, = anni quindici di reclusione, ridotta ad anni dieci per le generiche, aumentata di anni cinque e L. 1.000.000 di multa per la continuazione); c) per il tentato omicidio di Avenoso Domenico ed il connesso reato di porto illegale di armi (retro pag. 443), ritenuti in continuazione, alla pena di anni sette di reclusione e L. 1.000.000 di multa (p.b. per il tentato omicidio = anni quattordici, ridotta a nove anni ex art. 8 D.L. n. 152/91, ridotta a sei anni per le generiche,aumentata di un anno e L. 1.000.000 di multa per la continuazione); d) per il tentato omicidio di Albanese Francesco (retro pag. 339), alla pena di anni sette di reclusione e L. 1.000.000 di multa (p.b. anni quattordici, ridotta ad anni nove ex citato art. 8 ed ulteriormente ridotta ad anni sette per le generiche); e) per i delitti di porto e detenzione illegali di armi (retro pag. 869), ritenuti in continuazione, alla

pena di anni uno di reclusione e L. 1.000.000 di multa (p.b. per il porto dell'arma anni due di reclusione e L. 2.000.000 di multa ridotta ex art. 8 ad ani uno di reclusione e L. 1.000.000 di multa, ridotta a mesi otto e L. 800.000 per le generiche, aumentata di quattro mesi e L. 400.000 per la continuazione).

Lo Scriva è stato, inoltre, riconosciuto responsabile dei delitti di furto (retro pag. 339-869) contestati sub capi A7 ed A14; tali delitti, tuttavia, tenuto conto delle attenuanti riconosciute all'imputato, devono essere dichiarati estinti per prescrizione.

22 - STRAPUTICARI VINCENZO

Ritenuto responsabile (retro pag. 339) del tentato omicidio di Albanese Francesco e del connesso delitto di furto (capi A13-A14), ritenuti in continuazione, deve essere condannato, tenuto conto delle gravi modalità di esecuzione del delitto e della personalità dell'imputato, alla pena di anni sedici di reclusione e L. 2.000.000 di multa (p.b. anni quindici aumentata, per la continuazione, di un anno di reclusione e L. 2.000.000 di multa).

23 - VARONE FRANCESCO

Ritenuto responsabile (retro pag. 1163) del delitto associativo (capo 49), deve essere condannato, tenuto conto del ruolo ricoperto all'interno della cosca, alla pena dianni quattro di reclusione.

III PENE ACCESSORIE ED ALTRE STATUIZIONI

Tutti gli imputati condannati sono tenuti al pagamento, in solido, delle spese processuali e di quelle relative alle rispettive custodie cautelari.
Gli imputati condannati alla pena dell'ergastolo sono interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e sono in stato di interdizione legale; la Cancelleria provvederà alla pubblicazione, per estratto, della presente sentenza.
Gli imputati condannati alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni sono interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e sono in stato di interdizione legale durante la esecuzione della pena.
Gli imputati condannati alla pena della reclusione non inferiore a tre anni sono interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

A pena espiata, gli imputati condannati, per il delitto di cui all'art. 416 c.p., a pena non inferiore a quattro anni e che non siano stati - per altro delitto - condannati all'ergastolo, saranno sottoposti, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo minimo di tre anni.

Si dispone, inoltre, la confisca di tutto quanto in sequestro.

Deve, infine, essere ordinato - come da separata ordinanza -il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di: Albanese Rocco, Avignone Giuseppe, Cosentino Tommaso, Facchineri Vincenzo, Facchineri Michele, Monteleone Salvatore, Fameli Antonio, Pesce Antonino, Di Marte Giuseppe, Gerace Filippo, Gerace Carmine, La Rosa Francesco, Fedele Antonino e Straputicari Vincenzo

P A R T E T E R Z A

D I S P O S I T I V O

P. Q . M.

La Corte, visti gli artt. 483-488 C.P.P. (1930)

D I C H I A R A

1) GUERRISI DOMENICO E SCRIVA GIUSEPPE colpevoli dei reati ascritti ai capi 6-8 della rubrica (tentato omicidio ai danni di AVENOSO DOMENICO e reati connessi) e, ritenute la continuazione tra gli stessi nonché l'applicabilità, nei confronti dello SCRIVA, dell'ipotesi attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 13.3.91 n. 76 e concesse, altresì, allo stesso Scriva, le attenuanti generiche, CONDANNA: GUERRISI alla pena di anni sedici di reclusione e lire 2.000.000 di multa, SCRIVA alla pena di anni sette di reclusione e lire un milione di multa;

2) ALBANESE FRANCESCO E ALBANESE ROCCO colpevoli dei reati ascritti ai capi 10-12 (limitatamente all'omicidio di Marvaso Marcello) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, li condanna alla pena dell'ergastolo ed a lire due milioni di multa ciascuno;

3) AVIGNONE GIUSEPPE colpevole dei reati ascritti ai capi 16-17 della rubrica (omicidio ai danni di Monteleone Domenico, tentato omicidio ai danni di Monteleone Giacomo e reati connessi) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, lo condanna alla pena dell'ergastolo ed a lire due milioni di multa;

4) ALBANESE FRANCESCO E COSENTINO TOMMASO, colpevoli dei reati ascritti al capo 20) della rubrica (omicidio ai danni di Varone Giorgio) e li condanna alla pena dell'ergastolo;

5) ALBANESE FRANCESCO, PESCE ANTONINO, LOMBARDO DOMENICO E PRONESTI' ROCCO colpevoli del reato ascritto al capo 31) della rubrica (porto abusivo di armi) e li condanna alla pena di anni due di reclusione e lire due milioni di multa ciascuno;

6) FACCHINERI MICHELE, FACCHINERI VINCENZO E MONTELEONE SALVATORE, colpevoli dei reati ascritti ai capi 40-42 della rubrica (sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Cannatà Vincenzo e reati connessi) e, ritenuta la continuazione tra

gli stessi reati ed esclusa la circostanza di cui all'art. 112 c.p., li condanna alla pena di anni venti di reclusione e lire tre milioni di multa ciascuno;

7) FACCHINERI MICHELE, FACCHINERI VINCENZO, MONTELEONE SALVATORE, GUERRISI DOMENICO E VARONE FRANCESCO, colpevoli del reato di cui all'art. 416 c.p., in tal senso modificata l'imputazione sub capo 49 della rubrica , e condanna: Varone alla pena di anni quattro di reclusione, tutti gli altri alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno;

8) FAMELI ANTONIO, PESCE ANTONINO, E DI MARTE GIUSEPPE colpevoli dei reati di cui ai capi 53-54-55 della rubrica (omicidio ai danni di La MALFA Sabatino e reati connessi) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, li condanna alla pena dell'ergastolo ed a lire due milioni di multa ciascuno;

9) BELLOCCO UMBERTO, BELLOCCO GIULIO, BELLOCCO GIUSEPPE,BELLOCCO MARIO, BELLOCCO ROCCO, BELLOCCO MICHELE, BELLOCCO CARMELO, BELLOCCO GREGORIO, RAO GAETANO, PISANO DOMENICO, PISANO SALVATORE, PISANO

FRANCESCO, CREA TEODORO, RUGOLO DOMENICO, MAMMOLITI SAVERIO, ALBANESE FRANCESCO, ALBANESER ROCCO, BRUZZI' CAMILLO, RASO GIUSEPPE, COSENTINO TOMMASO, AVIGNONE GIUSEPPE, GULLACE CARMELO, DI MARTE GIUSEPPE, FAMELI ANTONIO, PESCE ROCCO, PESCE ANTONINO, PESCE VINCENZO, PESCE GIUSEPPE (cl. 54), PIROMALLI GIUSEPPE, colpevoli del reato di cui all'art. 416 c.p. in tal senso modificata l'imputazione sub capo 74 della rubrica, e li condanna alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno; ed ancora: ARENA DOMENICO, LA ROSA FRANCESCO, LA ROSA CESARE, FERRARO MARIO, PACE DOMENICO, IANNACE GIUSEPPE, DOMINELLO SAVERIO, SIBIO GIOVANNI, GRASSO DOMENICO, MESSINA ANTONIO DEMETRIO, CALABRESE MARTINO, CELINI SALVATORE, GERACE CARMINE, GERACE FILIPPO colpevoli dello stesso delitto associativo come sopra modificato, e li condanna alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, ed ancora SCRIVA GIUSEPPE del medesimo reato, come sopra specificato, e ,ritenuta l'applicabilità nei confronti dello stesso dell'ipotesi attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 13.3.91n. 76 e concesse, altresì, le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione;

10) SCRIVA GIUSEPPE, GERACE FILIPPO E GERACE CARMINE colpevoli dei reati ascritti ai capi A-C della rubrica relativa al p.p. n. 8/85 Corte Assise Palmi, già riunito (duplice omicidio ai danni di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando e reati connessi) e, ritenute la continuazione tra gli stessi reati nonché l'applicabilità, nei confronti dello SCRIVA, dell'ipotesi attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 13.3.91 n. 76 e concesse, altresì, allo stesso SCRIVA le attenuanti generiche, condanna: GERACE FILIPPO E GERACE CARMINE alla pena dell'ergastolo ed a lire due milioni di multa ciascuno, SCRIVA GIUSEPPE alla pena di anni quindici di reclusione e lire un milione di multa;

11) GERACE FILIPPO E GERACE CARMINE colpevoli dei reati ascritti ai capi A1 A2 (limitatamente, quanto a quest'ultimo capo, al porto delle armi) della rubrica relativa al p.p. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (omicidio ai danni di Marchesano Michelangelo e reati connessi) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, li condanna alla pena dell'ergastolo ed a lire due milioni di multa ciascuno;

12) MESSINA ANTONIO DEMETRIO E LA ROSA CESARE colpevoli dei reati ascritti al capo A9 della rubrica relativa al p.p.n. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (detenzione e porto illegali di armi) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, li condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e lire tre milioni di multa ciascuno;

13) MESSINA ANTONIO DEMETRIO, LA ROSA FRANCESCO, E BELLOCCO UMBERTO colpevoli, esclusa l'aggravante della premeditazione, del delitto di omicidio preterintenzionale ai danni di CAPPONE GIUSEPPE, così modificato il capo A10 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito, ed ancora dei reati di porto e detenzione illegali di armi (capo A11) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, li condanna alla pena di anni diciassette di reclusione e L. 3.000.000 di multa ciascuno.

14) FEDELE ANTONINO colpevole del reato di cui al capo A12 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise Palmi(duplice omicidio ai danni di Albanese Raffaele e Raso Antonino e tentato omicidio ai danni di Raso Giuseppe) e lo condanna alla

pena dell'ergastolo;

15) FACCHINERI VINCENZO, FACCHINERI MICHELE, FEDELE ANTONINO E STRAPUTICARI VINCENZO colpevoli dei reati ascritti ai capi A13-A14 della rubrica relativa al p.p. n.9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (tentato omicidio ai danni di Albanese Francesco e furto di auto) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, li condanna alla pena di anni sedici di reclusione e L. 2.000.000 di multa ciascuno;

16) SCRIVA GIUSEPPE colpevole, con le persone indicate sub n. 15, del reato di cui al capo A13 sopra specificato (t.o. Albanese Francesco) e, ritenuta l'applicabilità dell'ipotesi attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 13.3.91 n. 76 e concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni sette di reclusione e L. 1.000.000 di multa;

17) GERACE FILIPPO colpevole del reato di cui al capo A14 specificato sub n. 15 (furto di auto) e lo condanna alla apena di anni tre di reclusione e L. 1.000.000 di multa;

18) SCRIVA GIUSEPPE colpevole dei reati di cui al

capo A16 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (detenzione e porto illegali di armi) e, ritenute la continuazione tra gli stessi reati nonchè l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 8 del D.L. 13.3.91 n. 76 e concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione e L. 1.000.000di multa;

Condanna tutti i sopracitati imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali e di quelle relative alle rispettive custodie cautelari.

Dichiara gli imputati condannati alla pena dell'ergastolo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale; manda alla cancelleria perché proceda, ai sensi di legge, alla pubblicazione per estratto della presente sentenza.

Dichiara, altresì, gli imputati condannati alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la esecuzione della pena, nonchè gli imputati condannati alla pena della reclusione non inferiore a tre anni

interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ordina che, a pena ispiata, gli imputati condannati per il delitto di cui all'art. 416 c.p. a pena non inferiore a quattro anni, e che non siano stati per altro delitto condannati all'ergastolo, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo minimo di tre anni.

Ordina, ancora, la confisca di quanto in sequestro.

Visto l'art. 479 c.p.p. (1930)

A S O L V E

1) CREA TEODORO E AVIGNONE GIUSEPPE dai reati ascritti aicapi 1-2-3 della rubrica (tentato omicidio ai danni di Monteleone Domenico e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

2) VARONE FRANCESCO dai reati ascritti ai capi 4-5 della rubrica (omicidio ai danni di Raso Giuseppe e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

3) ALBANESE FRANCESCO E ALBANESE ROCCO dai reati ascritti ai capi 10-12 della rubrica, limitatamente all'omicidio di Marvaso Luciano, per non aver commesso il fatto;

4) RASO GIUSEPPE, CREA TEODORO E MANCUSO GIUSEPPE dai reati ascritti ai capi 13-14-15 della rubrica (duplice omicidio ai danni di Furfaro Vincenzo e Furfaro Giuseppe e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

5) MONTELEONE SALVATORE dal reato ascritto al capo 19 della rubrica, (omicidio ai danni di Papasergi Santo) per non aver commesso il fatto;

6) ALBANESE FRANCESCO E ALBANESE ROCCO dai reati ascritti ai capi 21-22-23-24-25-26 della rubrica (sequestro ai danni di Fazzari Salvatore, omicidio ai danni di Facchineri Domenico e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

7) GULLACE CARMELO E BRUZZI' CAMILLO dai reati ascritti aicapi 34-35-36 della rubrica (duplice omicidio ai danni di Facchineri Luigi e Gaglianò G. e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

8) BELLOCCO UMBERTO, BELLOCCO CARMELO, LA ROSA FRANCESCO E RAO GAETANO dai reati ascritti ai capi 37-38-39 della rubrica (duplice omicidio ai danni di Gioffrè Giuseppe e Chiappalone Luigi e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

9) FACCHINERI MICHELE, PAPALIA GIUSEPPE E TROPEANO-VINCENZO dai reati ascritti ai capi 43-44-45 della rubrica (sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di Napoli Francesco e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

10) RUGOLO DOMENICO E MAMMOLITI SAVERIO dai reati ascritti ai capi 46-47-48 della rubrica (omicidio ai danni di Greco Giovanni e reati connessi) perchè il fatto non sussiste;

11) PAPALIA GIUSEPPE, TROPEANO VINCENZO E GIOFFRE' VINCENZO DOMENICO dal reato ascritto al capo 49 (Associazione per delinquere) per non aver commesso il fatto;

12) ALBANESE FRANCESCO E ALBANESE ROCCO dai reati

ascritti ai capi 50-51-52 della rubrica (duplice omicidio ai danni Capua Alberto e Ranieri Vincenzo e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

13) BELLOCCO UMBERTO dal reato ascritto al capo 59 della rubrica (estorsione ai danni di Fazzari Salvatore) per non aver commesso il fatto;

14) BELLOCCO ROCCO E LA ROSA FRANCESCO dai reati ascritti ai capi 60-61-62 della rubrica (danneggiamento ai danni di Micalizzi Cosma e reati connessi) per non aver commesso ilfatto;

15) BELLOCCO UMBERTO, BELLOCCO GIUSEPPE, RAO GAETANO, LA ROSA FRANCESCO, CICALA PASQUALE, ASCONE SALVATORE, ASCONE ANTO..IO, LA ROSA CESARE, CATALDO GIUSEPPE, MACRI' VINCENZO, MUTO FRANCESCO, SENA ANTONIO, PINO FRANCESCO, PINO PIETRO E ZUPO ENRICO dai reati ascritti ai capi 63-64 della rubrica (spaccio di stupefacenti ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) per non aver commesso il fatto;

16) BELLOCCO UMBERTO dai reati ascritti ai capi 65-66-67 della rubrica (omicidio ai danni di Mazzeo

Francesco e t.o. ai danni di Zupo Enrico e reati connessi),nonché dai reati ascritti ai successivi capi 68-69-70 (omicidio ai danni di Sapere Alessandro e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

17) PISANI SANTE, NAPOLI LUIGI, NAPOLI RAFFAELE, CONDOLUCI VINCENZO E ALBANESE ROCCO dai reati ascritti ai capi 71-72-73 della rubrica (spaccio di stupefacenti e ass.ne per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) per non aver commesso il fatto;

18) D'AGOSTINO PASQUALE, PISANO BRUNO, CICALA PASQUALE, ASCONE SALVATORE, ASCONE ANTONIO, DELMIRO FERDINANDO, CATALDO GIUSEPPE, MACRI' VINCENZO, MUTO FRANCESCO, SENA ANTONIO, PINO FRANCESCO, PINO PIETRO, ZUPO ENRICO, MANCUSO GIUSEPPE, MANCUSO FRANCESCO, MANCUSO ANTONIO, SIBIO GIUSEPPE E MANCUSO LUIGI dal reato ascritto al capo 74 (ass.ne per delinquere) per non aver commesso il fatto;

19) PIROMALLI GIUSEPPE, MAMMOLITI SAVERIO E BELLOCCO GIUSEPPE dai reati ascritti ai capi A-B-C della

rubrica relativa al p.p. n. 8/85 Corte Assise Palmi, già riunito (duplice omicidio ai danni di Filleti Carmelo e Naso Ferdinando e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

20) BELLOCCO GIUSEPPE dai reati ascritti ai capi A1-A2 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (omicidio ai danni di Marchesano Michelangelo e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

21) MAMMOLITI SAVERIO E TROPEANO VINCENZO dai reati ascritti ai capi A3-A4 della rubrica relativa al p.p. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (t.o. ai danni di Zumbo Giuseppe e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

22) MAMMOLITI SAVERIO dai reati ascritti ai capi A5-A6 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (omicidio ai danni di Barbaro Antonio e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

23) GERACE FILIPPO dal reato ascritto al capo A13 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise

Palmi, già riunito (t.o. ai danni di Albanese Francesco) per non aver commesso il fatto;

24) SCRIVA GIUSEPPE, BELLOCCO CARMELO E MAZZAFERRO GIUSEPPE dai reati ascritti al capo A15 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (porto e detenzione esplosivo) per non aver commesso il fatto;

25) PIROMALLI GIUSEPPE E MAMMOLITI SAVERIO dai reati ascritti ai capi A17-A18 della rubrica relativa al p.p. n.9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (t.o. ai danni di Fedele Rosario Giuseppe e reati connessi) per non aver commesso il fatto;

26) ALBANESE ROCCO, CREA TEODORO E BRUZZESE DOMENICO dai reati ascritti ai capi A19-A20 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 Corte Assise Palmi, già riunito (t.o. ai danni di Fedele Antonino, Vadalà Liliana e Lazzaro Luigia e reati connessi) per non aver commesso il fatto.

D I C H I A R A

Non doversi procedere a carico di:

1) GUERRISI DOMENICO E SCRIVA GIUSEPPE in ordine al reato contestato al capo 7 della rubrica;

2) GUERRISI DOMENICO E FACCHINERI MICHELE in ordine al reato contestato al capo 9 della rubrica;

3) ALBANESE FRANCESCO E ALBANESE ROCCO in ordine al reato contestato al capo 11 della rubrica;

4) AVIGNONE GIUSEPPE in ordine al reato contestato al capo 18 della rubrica;

5) SCANDINARO CARMELA E SCANDINARO GRAZIA in ordine al reato contestato al capo 27 della rubrica;

6) LUPPINO FRANCESCO in ordine al reato contestato al capo 28 della rubrica;

7) LOMBARDO DOMENICO, CALABRESE MARTINO E ALBANESE

FRANCESCO in ordine al reato di tentata violenza privata aggravata, in tal senso modificato il capo 29 della rubrica;

8) ALBANESE FRANCESCO, PESCE ANTONINO, LOMBARDO DOMENICO E PRONESTI' ROCCO in ordine al reato contestato al capo 30 della rubrica;

9) LOMBARDO DOMENICO, CALABRESE MARTINO E ALBANESE FRANCESCO in ordine al reato contestato al capo 32 della rubrica;

10) FURULI DAMIANO in ordine al reato contestato al capo 33 della rubrica;

11) FACCHINERI MICHELE, FACCHINERI VINCENZO E MONTELEONE SALVATORE in ordine al reato contestato al capo 41 della rubrica;

12) NUCERA GIANFRANCO E ZURZOLO MICHELE GIOVANNI in ordine al reato contestato al capo 56 della rubrica;

13)BELLOCCO UMBERTO E PUNTORIERO GREGORIO in ordine

alreato di tentata estorsione, in tal senso modificato il capo 58 della rubrica;

14) SCRIVA GIUSEPPE, GERACE FILIPPO E GERACE CARMINE, in ordine al reato contestato al capo 8) della rubrica relativa al p.p. n. 8/85, già riunito;

15) GERACE FILIPPO E GERACE CARMINE in ordine al reato contestato al capo A2 della rubrica relativa al p.p. n.9/85, già riunito (limitatamente alla ipotesi di detenzione di armi);

16) SCRIVA GIUSEPPE (concesse le attenuanti generiche e ritenuta l'applicabilità dell'ipotesi attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/91) in ordine al delitto di cui al capo A7 della rubrica relativa al p.p. n. 9/85 già riunito;

17) MESSINA ANTONIO DEMETRIO E LA ROSA CESARE in ordine al reato contestato al capo A8 della rubrica relativa al p.p.n. 9/85, già riunito;

18) SCRIVA GIUSEPPE (concesse le attenuanti generiche e ritenuta l'applicabilità dell'ipotesi attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/91) in

ordine al reato contestato al capo A14 del p.p. n. 9/85, già riunito;

essendo i predetti reati estinti per prescrizione.

D I C H I A R A

Non doversi procedere nei confronti di:

GERACE FILIPPO E GERACE CARMINE in ordine al reato contestato al capo D della rubrica relativa al p.p. n. 8/85, già riunito, perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per precedente giudicato.

D I C H I A R A

Non doversi procedere a carico di:

FACCHINERI LUIGI, GIOVINAZZO DOMENICO, PESCE GIUSEPPE (1923), ROSITANO fFRANCESCO, LOCOTETA MATTEO, QUARANTA AGOSTINO, GUERRISI ROCCO E LUCA' ROCCO essendo i reati agli stessi ascritti estinti per morte del reo.

O R D I N A

Il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di: ALBANESE ROCCO, AVIGNONE GIUSEPPE, COSENTINO TOMMASO, FACCHINERI VINCENZO, FACCHINERI MICHELE, MONTELEONE SALVATORE, FAMELI ANTONIO, PESCE ANTONINO, DI MARTE GIUSEPPE, GERACE FILIPPO, GERACE CARMINE, LA ROSA FRANCESCO, FEDELE ANTONINO, STRAPUTICARI VINCENZO, come da separato mandato di cattura.

PALMI, 26.02.1994

IL PRESIDENTE

Dr. Giacomo Foti

Depositata in minuta
in data 10-1-1995

e in originale dattiloscritta
in data 06-04-1995 personalmente dal Dott. Giacomo Foti

Palmi 06-04-1995

VISTO:
Reggio Cal. 14.4.1995
IL S. PROCURATORE GENERALE
(Francesco [illegible]UDERI)

1211

I N D I C E

ELENCO DEGLI IMPUTATI	pag.	1
CAPI D'IMPUTAZIONE	"	6
CRONISTORIA DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	"	44
MOTIVI DELLA DECISIONE	"	95
PREMESSA	"	96
I FONTI DI PROVA	"	106
II DELITTI DI SANGUE ED ALTRI DELITTI COLLEGATI ALLE FAIDE	"	288
A) Faida Facchineri-Albanese-Raso-Gullace	"	290
1) Tentato omicidio Albanese Francesco	"	339
2) Duplice omicidio Albanese Raffaele e Raso Antonio, tentato omicidio Raso Giuseppe	"	381
3) Omicidio Raso Giuseppe	"	417
4) Tentato omicidio Avenoso Domenico	"	443
5) Omicidi Marvaso Marcello e Marvaso Luciano	"	467
6) Omicidio Varone Giorgio	"	494
7) Omicidio Facchineri Domenico, sequestro di Fazzari Salvatore	"	523
8) Duplice omicidio Facchineri Luigi e Gaglianò Giuseppe	"	535

B) Faida Avignone-Martino-Monteleone " 559

1) Tentato Omicidio Monteleone Domenico " 575

2) Sequestro di Cannatà Vincenzo " 587

3) Duplice omicidio Furfaro Vincenzo e Furfaro Giuseppe pag. 610

4) Omicidio Monteleone Domenico; tentato omicidio Monteleone Giacomo " 620

5) Omicidio Papasergi Santo A. Bruno " 652

6) Vicende delittuose collegate alla ricerca di Monteleone Salvatore; attività di favoreggiamento svolta a favore di Monteleone Salvatore e Scriva Giuseppe; falsa testimonianza di Luppino Francesco (capi 27-28-29-30-31-32-33-56) " 658

C) Faida Mammoliti-Barbaro " 670

1) Omicidio Barbaro Antonino " 684

D) Faida Piromalli-Fedele " 693

1) Tentato omicidio Fedele Rosario Giuseppe " 699

2) Triplice tentato omicidio Fedele A, Vadalà L. Lazzaro L. " 711

III DELITTI DI SANGUE NON AVENTI CAUSALI DI FAIDA

1) Omicidio Marchesano Michelangelo " 720

2) Tentato omicidio Zumbo Giuseppe " 753

3) Omicidio Greco Giovanni " 765
4) Duplice omicidio Filleti Carmelo e
Naso Ferdinando " 772
5) Duplice omicidio Capua Alberto e
Ranieri Vincenzo " 860
6) Omicidio Sapere Alessandro " 865
7) Omicidio Cappone Giuseppe e delitti
connessi (capi A7-A8-A9-A10-A11-A16) pag. 869
8) Duplice omicidio Gioffrè Giuseppe e
Chiappalone Luigi " 901
9) Omicidio La Malfa Sabatino " 909
10)Omicidio Mazzeo Francesco, tentato
omicidio Zupo Enrico " 1061
IV SEQUESTRI DI PERSONA
1) Sequestro Napoli Francesco " 1066
V ESTORSIONI
1) Estorsioni attribuite alla cosca Pesce
(Caserta Salvatore-Branca Antonio-
Rognetta Salvatore) " 1083
2) Estorsioni attribuite alla cosca Bellocco
(Vecchio Giuseppe-Fazzari Salvatore-
Micalizzi Cosma) " 1086
3) Dannneggiamento casa Piromalli Giuseppe " 1092
VI ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE
A) Dichiarazioni di Giuseppe Scriva " 1096

B) Associazione a delinquere denominata
ndrangheta " 1101

C) Singoli associati

1) Albanese Francesco-Albanese Rocco-
Cosentino Tommaso " 1109

2) Raso Giuseppe-Gullace Carmelo-
Bruzzi Camillo " 1110

3) Avignone Giuseppe " 1112

4) Crea Teodoro " 1113

5) Mammoliti Saverio- Rugolo Domenico " 1114

6) Piromalli Giuseppe " 1117

7) Pesce Antonino " 1122

8) Pesce Rocco " 1124

9) Pesce Vincenzo " 1125

10) Pesce Giuseppe (1954) " 1126

11) Di Marte Giuseppe " 1126

12) Iannace Giuseppe " 1127

13) Calabrese Martino " 1127

14) Dominello Saverio " 1129

15) Grasso Domenico " 1130

16) Pace Domenico " 1132

17) Celini Salvatore " 1133

18) Messina Demetrio Antonio " 1133

19) Pisano Francesco-Pisano Domenico-
Pisano Salvatore " 1134

20) Bellocco Umberto " 1136
21) Bellocco Giuseppe " 1141
22) Bellocco Giulio " 1142
23) Bellocco Mario " 1143
24) Bellocco Rocco " 1145
25) Bellocco Michele " 1146
26) Bellocco Carmelo " 1147
27) Bellocco Gregorio " 1147
28) Rao Gaetano " 1149
29) La Rosa Francesco " 1150
30) La Rosa Cesare " 1151
31) Arena Domenico " 1152
32) Ferraro Mario " 1155
33) Sibio Gionanni " 1157
34) Gerace Filippo- Gerace Carmine " 1158
35) Fameli Antonio " 1160
36) Scriva Giuseppe " 1163
37) Facchineri Vincenzo- Facchineri Michele-
Guerrisi Domenico-Monteleone Salvatore-
Varone Francesco " 1163
38) Ascone Antonino-Ascone Salvatore-
Cicala Pasquale-Delmiro Ferdinando-
Pisano Bruno-Sibio Giuseppe- D'Agostino
Pasquale " 1166
39) Cataldo Giuseppe-Macrì Vincenzo-Mancuso

Antonio-Mancuso Francesco-Mancuso
Giuseppe-Mancuso Luigi-Muto Francesco-
Pino Francesco-Pino Pietro- Sena Antonio
Zupo Enrico " 1166

40) Papalia Pasquale-Tropeano Vincenzo-
Gioffrè Vincenzo Domenico " 1166

VII ASSOCIAZIONI A DELINQUERE FINALIZZATE AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI; RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA SEQUESTRI (CAPI 63-64-71-72-73) " 1168

VIII DETERMINAZIONE DELLE PENE " 1172

IX DISPOSITIVO pag. 1191